Conto corrente con la Posta

pplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 25 del 31 gennaio 1940-XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 57-107 - 50-033 - 53-914.

Allegato al R. decreto-legge 25 gen-naio 1940-XVIII, n. 9, riguardante le nuove Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

Allegato al R. decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, riguardante le nuove Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato

AVVERTENZA GENERALE

I prezzi contenuti nelle presenti « Condizioni e Tariffe » comprendono:

a) *le tasse erariali stabilite con leggi n.* 542 *del* 6 *aprile* 1862, *n.* 1945 (2ª *serie*) *del* 14 *giugno* 1874 *e n.* 101 *del* 29 *marzo* 1900;

b) *la tassa di bollo sui trasporti, di cui il R. decreto n.* 3275 *del* 20 *dicembre* 1923;

c) *la tassa addizionale di cui il R. decreto n.* 982 *del* 27 *giugno* 1920;

d) *gli aumenti previsti dalle leggi n.* 310 *del* 13 *aprile* 1911, *n.* 641 *del* 19 *giugno* 1913 *e n.* 742 *del* 23 *luglio* 1914;

e) *gli aumenti e le modificazioni portati dai decreti luogotenenziali n.* 1602 *del* 28 *ottobre* 1915, *n.* 222 *del* 20 *febbraio* 1916 *e n.* 606 *del* 7 *aprile* 1917;

f) *gli aumenti previsti dal R. decreto n.* 2123 *del* 23 *settembre* 1923 *dal R. decreto-legge n.* 372 *del* 6 *aprile* 1925, *e dal R. decreto n.* 2110 *del* 9 *dicembre* 1935.

PARTE I.

CONDIZIONI.

CAPO I.

Disposizioni comuni ai trasporti delle cose.

Art. 1.

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE.

§ 1. - *Obbligo del trasporto.* — L'amministrazione delle ferrovie dello Stato deve eseguire sulle linee da essa esercitate, ai prezzi ed alle condizioni in vigore, i trasporti dei quali sia richiesta quando vi possa dar corso coi mezzi corrispondenti ai bisogni ordinariamente prevedibili e quando non ostino circostanze straordinarie o di forza maggiore.

Essa non è tenuta ad accettare cose per il trasporto se non possono essere inoltrate senza ritardo.

§ 2. - *Pubblicazioni e modificazioni delle Condizioni e tariffe.* — L'amministrazione ferroviaria ha l'obbligo di pubblicare e di tenere a disposizione nelle stazioni gli orari, le tariffe, i bollettini, i manifesti ed i regolamenti che interessano il pubblico.

Le modificazioni alle Condizioni e tariffe devono essere preavvisate almeno quaranta giorni prima della loro attuazione.

§ 3. - *Obbligatorietà delle tariffe e correzioni degli errori.* — Le presenti Condizioni e tariffe devono essere strettamente applicate in ogni loro parte; qualunque deroga ad esse è nulla di pieno diritto e qualunque errore nell'applicazione delle tariffe o nel calcolo delle tasse di trasporto e dei diritti accessori, sia a danno del pubblico, sia a danno dell'amministrazione, dà luogo a correzione.

L'amministrazione, se procede alla revisione del compenso da lei esatto per l'eseguimento del trasporto e rileva un'eccedenza che superi L. 1 per ogni spedizione, deve darne avviso all'avente diritto.

§ 4. - *Concessioni speciali.* — L'amministrazione delle ferrovie dello Stato può accordare ribassi di tariffa, purchè ciò abbia luogo in uguale misura per chiunque ne faccia richiesta, le offra uguali condizioni e si trovi in parità di circostanze.

Può pure accordare facilitazioni di altro genere; ma non è obbligata, anche a parità di condizioni e di circostanze, ad estendere tali facilitazioni a tutti i richiedenti quando vi si oppongano le esigenze del servizio.

§ 5. - *Applicazione delle tariffe.* — A ciascuna spedizione si applicano i prezzi e le condizioni della tariffa che le compete; per quanto non è ivi contemplato si fa ricorso alle condizioni generali.

Art. 2.

OBBLIGHI DI CHI SI SERVE DELLA FERROVIA.

Chi si serve della ferrovia deve:

a) osservare tutte le prescrizioni relative all'esercizio ed all'uso della medesima e quelle altre che apportino impedimenti, restrizioni o condizioni speciali nell'eseguimento dei trasporti e deve uniformarsi alle richieste ed agli avvertimenti del personale che vi è addetto, nonchè alle leggi, ai decreti ed ai regolamenti del Regno in materia di esportazione, gabelle, sanità, polizia, statistica, caccia, pesca, malattie delle piante, e simili, in quanto riguardino i trasporti stessi;

b) pagare agli agenti incaricati delle riscossioni le somme da essi richieste per tasse di porto, per soprattasse o altri diritti e per spese dalla amministrazione sostenute in dipendenza del trasporto, salva la ripetizione di quanto risultasse non dovuto. Nel caso di controversia sulle somme dovute decide provvisoriamente il capo stazione o il capo gestione;

c) risarcire tutti i danni che cagiona all'amministrazione ed al suo personale, salva l'applicazione delle tasse e delle soprattasse e delle altre sanzioni contemplate dalle presenti disposizioni. Se i danni sono arrecati a cose per la cui sostituzione o riparazione le ferrovia abbia stabilito una tariffa, l'indennità è pagata in base ai prezzi della tariffa stessa.

I pagamenti e i risarcimenti di cui ai precedenti commi *b*) e *c*) non pregiudicano, nei casi di reato, l'applicazione delle pene comminate dalle leggi e dai decreti in vigore.

Art. 3.

MODO DI ESECUZIONE DEI TRASPORTI; INTERESSE ALLA RICONSEGNA.

§ 1. - *Differenti modi di spedizione.* — I trasporti delle cose si effettuano con spedizioni a bagaglio, a grande ed a piccola velocità.

I trasporti a grande ed a piccola velocità vengono eseguiti con tariffe ordinarie od eccezionali.

Le tariffe eccezionali sono applicabili soltanto per determinate stazioni od a cose in condizioni speciali.

§ 2. - *Spedizioni con interesse alla riconsegna.* — Lo speditore, assoggettandosi al pagamento di una tassa (Allegato n. 1), può concretare in una somma l'interesse che egli attribuisce alla regolare riconsegna delle cose oggetto del trasporto.

Art. 4.

COSE ESCLUSE DAL TRASPORTO OD AMMESSE A DETERMINATE CONDIZIONI.

§ 1. - *Cose escluse dal trasporto.* — Sono escluse dal trasporto:

1. le cose di privativa delle poste (corrispondenze aperte aventi carattere epistolare, o chiuse come lettere, pieghi, carte e biglietti postali);

2. le cose che per la loro dimensione, pel loro peso o per altra causa non si prestano ad essere trasportate per deficienza di impianti o di mezzi adatti da parte anche di una sola delle linee o stazioni il cui concorso è necessario per la esecuzione del trasporto;

3. le cose il cui trasporto è vietato per disposizioni legali o misure di ordine pubblico;

4. le sostanze esplosive o accensibili indicate nell'ultimo alinea dell'articolo 2 dell'allegato n. 7.

§ 2. - *Cose ammesse a condizione.* — 1. L'amministrazione ha il diritto di rifiutare il trasporto degli oggetti indivisibili di un peso eccedente i 5000 chilogrammi ciascuno quando il carico di essi non possa convenientemente ripartirsi sulle ruote dei carri ed il mittente non provveda le corde, le catene e quanto altro occorra per assicurarli sui carri stessi; nonchè degli oggetti indivisibili eccedenti il peso di 10.000 chilogrammi ciascuno quando il mittente non prenda preventivi accordi con la ferrovia ed il loro trasporto non sia compatibile con la sicurezza dell'esercizio.

2. Le cose pericolose e nocive non si accettano per il trasporto se lo speditore non si sottomette alle speciali disposizioni e cautele all'uopo stabilite nell'art. 7, § 2, e nell'allegato n. 7.

3. Sono ammesse soltanto a piccola velocità:

a) le cose che richiedono l'uso di carri a bilico e quelle altre che, per ragioni di forma, dimensione o peso, non possono, a giudizio del capo stazione o del capo gestione, ammettersi nei treni viaggiatori;

b) i colli indivisibili aventi ciascuno un peso superiore ai 5000 chilogrammi.

4. Sono ammessi soltanto al trasporto a grande velocità gli animali morti e le loro parti, destinati agli istituti antirabbici o ad altri istituti scientifici (governativi, provinciali o comunali) legalmente riconosciuti, alle seguenti condizioni:

a) gli animali morti e le loro parti, condizionati in base alle prescrizioni emanate dalle autorità prefettizie, devono essere riposti in casse metalliche ermeticamente chiuse e protette da altre robuste casse di legno solidamente inchiodate;

b) le spedizioni devono essere dichiarate « *a domicilio* », quando sono dirette a località dove esiste il servizio dei trasporti a domicilio, ed in tal caso, tanto sulle lettere di vettura, che sui rispettivi colli, deve essere indicato, in modo chiaro e preciso, l'indirizzo dell'istituto scientifico cui le spedizioni stesse sono dirette;

c) le spedizioni debbono essere scortate da un certificato dell'autorità comunale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di imballaggio di cui al comma *a*).

5. Sono escluse dal trasporto a piccola velocità le merci soggette a rapido deperimento.

§ 3. - *Cose ammesse in relazione alle tariffe stabilite per i differenti modi di trasporto.* — Sono ammesse al trasporto soltanto a grande o soltanto a piccola velocità, le spedizioni che cadono unicamente sotto tariffe a grande, o sotto tariffe a piccola velocità.

Art. 5.

COSE RITROVATE.

§ 1. - *Consegna delle cose ritrovate.* — Tutte le cose ritrovate nei treni od in qualunque altro luogo di pertinenza dell'amministrazione debbono, da chiunque siano ritrovate, essere immediatamente consegnate al capo stazione, o al capo gestione, o al capo treno, i quali ne rilasciano ricevuta e le fanno custodire secondo le norme in vigore presso l'amministrazione.

§ 2. - *Premio al ritrovatore.* — Il ritrovatore, quando non sia uno di quegli agenti dell'amministrazione che sono incaricati di visitare le stazioni od i treni, ha diritto, sulle cose ritrovate, al premio di cui all'articolo 718 del Codice civile.

§ 3. - *Apertura dei colli.* — L'amministrazione, dopo quindici giorni di giacenza, deve visitare le cose ritrovate, anche aprendo, con l'osservanza delle formalità prescritte nei §§ 3 e 4 dell'art. 20, i colli chiusi, e, ove rintracci degli elementi a suo giudizio sicuri per identificarne il proprietario e la relativa residenza, gli dà avviso, con lettera raccomandata, del rinvenimento affinchè provveda a ritirarle.

Il suddetto termine di 15 giorni può essere ridotto quando da seri indizi apparisca che i colli contengono cose deperibili, ovvero pericolose o nocive.

§ 4. - *Vendita.* — Trascorsi almeno novanta giorni da quello del ritrovamento senza che le cose siano state ritirate dal proprietario, l'amministrazione procede alla vendita di esse.

La vendita ha invece luogo immediatamente quando si tratti di cose deperibili o pericolose o nocive.

L'amministrazione tiene a disposizione del proprietario per due anni dal giorno della vendita la somma ricavata, dedotti gli sborsi fatti, le tasse di porto e di custodia (Allegato 1, n. 1), nonchè il premio, computato su tale somma, che fosse dovuto al ritrovatore.

Trascorso quest'ultimo periodo, il proprietario perde qualsiasi diritto di rivendicazione e il residuo provento della vendita è devoluto all'Amministrazione.

CAPO II.

Del trasporto a bagaglio.

Art. 6.

OGGETTO DELLE SPEDIZIONI A BAGAGLIO.

§ 1. - *Cose ammesse*:

I. — L'amministrazione deve ammettere al trasporto come bagaglio:

a) le cose di uso personale e domestico del viaggiatore o della sua famiglia che ordinariamente si trasportano in bauli, valigie, sacchi da viaggio, cappelliere, cassette, scatole e simili;

b) i libri, le carte ed i documenti;

c) i campionari (si considerano campionari anche quelli contenenti più esemplari di un medesimo oggetto, purchè il numero di questi esemplari non sia tale da far perdere al campionario il suo carattere);

d) le pellicole cinematografiche ed il relativo materiale pubblicitario;

e) i pezzi di ricambio, i pneumatici e i copertoni per automobili, motocicli e velocipedi;

f) gli sci, le slitte a uno o due posti e le vele per i pattinatori;

g) i motocicli (anche con carrozzino) purchè il serbatoio non contenga carburante, i velocipedi, i sulchi (purchè

spediti insieme coi cavalli da corsa e caricati nei medesimi carri di questi), le carrozzelle (anche a lettiga) per persone impedite, le portantine, le carrozzine per bambini, le sedie pieghevoli;

h) i piccoli animali vivi (cani, gatti, scimmie, uccelli compreso il pollame, conigli, agnellini ed altri simili animali), posti in gabbie od in casse od in ceste reticolate;

i) gli strumenti musicali portatili, i fonografi e gli apparecchi radiofonici;

l) gli strumenti e gli attrezzi professionali, le macchine da scrivere e le macchine calcolatrici;

m) le corone mortuarie e i fiori freschi spediti insieme con le carcasse;

n) gli accumulatori per automobili o per radiofonia.

In tempo di caccia è permesso al viaggiatore di aggiungere nel proprio bagaglio una quantità di cartucce da fucile cariche non maggiore di cinquecento, o di polvere da sparo non maggiore di grammi 1250, alla condizione peraltro che ciò sia dichiarato e fatto risultare sullo scontrino (art. 8).

II. — L'amministrazione può ammettere al trasporto come bagaglio anche altre cose, alle condizioni che essa sarà per stabilire ed ai prezzi prescritti (art. 77).

§ 2. - *Oggetti di valore.* — Sono considerati come inesistenti nel bagaglio [di cui al § 1-a], agli effetti della responsabilità dell'amministrazione, il numerario, le carte valori, gli oggetti d'arte e di antichità e quelli preziosi od assimilabili ai preziosi.

§ 3. - *Cose pericolose e nocive.* — Salvo le eccezioni di cui ai comma *d*), *n*) ed all'ultimo capoverso dell'art. 6, § 1, punto I, e quelle ammesse dalle leggi e dai decreti in vigore, è vietato introdurre nel bagaglio o spedire come tale cose pericolose e nocive.

§ 4. - *Verifica del contenuto dei bagagli.* — Esistendo una seria presunzione di irregolare dichiarazione dell'oggetto del trasporto o di inosservanza del disposto dei paragrafi precedenti, l'amministrazione ha il diritto di verificare il contenuto dei colli spediti a bagaglio, osservando le prescrizioni del § 5 dell'art. 20. In caso di irregolarità si applica il disposto dell'art. 50.

Art. 7.

Imballaggio delle spedizioni a bagaglio.

§ 1. - *Condizionatura dei colli.* — I colli devono essere dal viaggiatore condizionati ed assicurati in modo da impedire nel viaggio l'avaria del contenuto e da renderne manifesta dall'esterno qualunque dispersione o manomissione.

Gli strumenti musicali devono essere riposti in casse, scatole od altre custodie.

Le gabbie e le casse contenenti gli animali devono essere robuste, ben chiuse ed in ogni caso proporzionate alla taglia e alla forza degli animali stessi.

I campionari degli oggetti preziosi, come pure quelli di merletti e pizzi a mano, devono essere riposti in bauli, valigie o casse in buono stato, convenientemente ammagliati con corda i cui capi sono da assicurare con piombi.

Le spedizioni che non si trovassero nelle condizioni stabilite dai precedenti alinea possono essere accettate dall'amministrazione dietro la firma, da parte dello speditore, di una dichiarazione che ne accerti lo stato.

§ 2. - *Disposizioni particolari per alcune merci pericolose.* — Le pellicole cinematografiche di celluloide devono essere imballate secondo le prescrizioni dell'allegato 7 (categ. 4ª, gr. 2) in colli di peso non superiore ai Kg. 50 ciascuno portanti all'esterno l'indicazione ben visibile « Pellicole cinematografiche ».

Gli accumulatori per automobili e per radiofonia d
essere racchiusi entro recipienti stagni di legno, di
perca o di altro materiale adatto, i quali possano, in c
rotture o di dispersioni, raccogliere il liquido corrosiv
chè non danneggi il piano dei carri o altri colli di me
recipienti suddetti devono, nella parte superiore, essere
si con lastra traforata che protegga gli accumulatori e
stesso tempo permetta il libero sfogo dei gas. Inoltr
recipienti deve figurare, in modo ben visibile, l'indica

accumulatori per automobili (o per radiofonia) » « Al/Ba

Il peso di ogni collo non deve superare i Kg. 100.

Le cartucce e la polvere ammesse al trasporto a bag
in tempo di caccia, a forma dell'ultimo capoverso dell'a
§ 1, devono essere poste al riparo di ogni urto e perci
dizionate nel modo prescritto per le merci pericolose
però il bagaglio è costituito da baule, cassa od altro
laggio a parete robusta e rigida, basterà che i pacchi
tucce o di polvere sieno riposti in mezzo soffice fra
personali.

§ 3. - *Indicazioni sui colli.* — Ciascun collo deve
il nome, cognome e indirizzo del destinatario, oltre l
zione della stazione cui è diretto. I colli non devono
cartellini, indirizzi od altri segni relativi a precedi
sporti.

§ 4. - *Cani.* — I cani sono ammessi al trasporto a
anche non collocati in gabbie, ma in questo caso il
tore li deve munire di museruola e di robusto gu
introdurre nell'apposito reparto del bagagliaio, tras
quando occorra, durante il percorso e ritirarneli al

Queste operazioni, quando non fossero compiute
giatore, sono eseguite dagli agenti ferroviari senza
sabilità dell'amministrazione in qualunque caso. l
tuali conseguenze dannose restano a carico del viag

Art. 8.

Accettazione delle spedizioni a bagaglio e stipu... del relativo contratto di trasporto.

§ 1. - *Accettazione.* — L'accettazione delle spedi
bagaglio nelle stazioni incomincia almeno trenta e
dieci minuti prima dell'ora fissata per la partenza d
col quale i bagagli debbono essere spediti.

§ 2. - *Scontrino di ricevuta.* — L'amministrazione,
va del ricevimento del bagaglio, consegna allo sp
verso pagamento delle tasse e delle soprattasse dovu
il trasporto, uno scontrino in cui sono indicate le ta
soprattasse medesime, le quantità dei colli ed il loro
qualità delle cose spedite, quando trattasi di cose c
siano d'uso personale del viaggiatore o della sua f
o di campionari, la stazione di partenza e quella d
taria, l'itinerario ove occorra, il giorno dell'accett
il treno pel quale è chiesto il trasporto, nonchè l'ev
dichiarazione, in tutte lettere, dell'interesse alla rico

Le domande di rettifica delle indicazioni risultant
scontrino debbono, sotto pena di decadenza, essere
late all'atto della consegna del medesimo, salvo il d
dell'art. 65, § 2.

Art. 9.

Riconsegna delle spedizioni a bagaglio.

§ 1. - *Termine di resa.* — Il bagaglio deve essere t
tato col treno per il quale lo speditore lo ha present
occorrendo, con quelli coincidenti.

ıi di resa delle spedizioni a bagaglio da Ancona da e per Brindisi marittima scalo del porto, ɔlo Pisacane e Genova S. Limbania Ponte dei ɹ aumentati nella misura stabilita nell'allegato ɔsizioni speciali pei detti scali).

Riconsegna. — Il portatore dello scontrino ha il ritirare il bagaglio subito dopo l'arrivo effettivo, ɔne destinataria, del treno che ha trasportato il tesso, tenuto conto del tempo necessario per met- ɩa disposizione e per l'eventuale adempimento ɩalità prescritte dalle autorità fiscali, di polizia e autorità.

ɩsegna del bagaglio si effettua verso restituzione ɩtrino e verso pagamento delle eventuali somme

ɩistrazione non è tenuta ad assicurarsi se il por- ɩlo scontrino ne sia leggittimamente in possesso. somme a carico che il portatore dello scontrino pagare all'atto della riconsegna, l'amministrazione ɩtare il privilegio di cui all'art. 412 del Codice rcio.

ɩistrazione rimette il bagaglio anche al viaggia- dichiari di avere smarrito lo scontrino, purchè di esserne il proprietario, ne rilasci ricevuta e, ɔ, presti valida garanzia.

Ritardo nella resa. — Il ritardo nella resa del ba- ɔmincia dal momento in cui viene chiesta la ricon- comunque non prima che sia trascorsa un'ora ɔ effettivo del treno col quale il bagaglio avrebbe ungere, e finisce nel momento in cui il bagaglio vasi a disposizione del portatore dello scontrino ione destinataria.

della riconsegna del bagaglio arrivato in ritardo ɔre dello scontrino può pretendere una dichiara- la quale risultino gli estremi di partenza e di ar- ɩeso del bagaglio, il giorno e l'ora in cui è stata ɩ riconsegna. Il ritardo non può essere altrimenti che con questa dichiarazione.

Riconsegna parziale. — Se una parte del bagaglio essere consegnata, il portatore dello scontrino deve ɩaltra parte restituendo lo scontrino stesso, e l'am- ɩione gli rimette una dichiarazione comprovante ɩtà e il peso dei colli mancanti, agli effetti della ɩ che gli potesse competere.

Danni. — Per la constatazione dei danni alle spe- bagaglio si applica il disposto dell'art. 49.

Art. 10.

ɩMENTO E MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO.

del bagaglio a partenza o lungo il percorso. — Il ɩe dello scontrino, verso restituzione di questo, e quando non si oppongano le esigenze del servizio ɩio o disposizioni di dogana, di polizia, di sanità ha diritto alla riconsegna del bagaglio sia alla di partenza che in qualunque altra stazione che quella destinataria e che sia abilitata al servizio gli, purchè ne preavvisi tempestivamente il perso- treno.

ɩimo caso l'amministrazione gli rimborsa le somme ɩi dallo scontrino, nel secondo caso la differenza ɩassa pagata e quella dovuta per il percorso effet- ɩia per il ritiro del bagaglio nella stazione di par- ɩ per il ritiro lungo il percorso è dovuta all'ammi- ɩne la tassa di cui all'allegato 1, n. 22.

Art. 11.

IMPEDIMENTI ALLA PROSECUZIONE DEL BAGAGLIO.

Qualora la marcia del treno per qualunque causa rimanga impedita e sia possibile l'inoltro a destinazione del bagaglio sulla stessa linea mediante trasbordi o su altra linea rimasta libera, l'amministrazione, in difetto di ordine in contrario del portatore dello scontrino, provvede a tale inoltro senza percezione di alcun nuovo compenso.

Non essendo possibile l'inoltro a destinazione del bagaglio, l'amministrazione lo restituisce gratuitamente, a scelta del portatore dello scontrino, alla stazione di partenza o ad altra intermedia che sia abilitata al servizio dei bagagli e rimborsa al portatore stesso la parte delle tasse e delle soprattasse afferente al percorso nen eseguito.

Quando in seguito a ritardo o soppressione di un treno, la coincidenza con un altro treno viene a mancare e il viaggiatore sia autorizzato a raggiungere la sua destinazione per altra via, anche il bagaglio viene inoltrato per quest'altra via senza percezione di ulteriori tasse.

Art. 12.

BAGAGLI GIACENTI O ABBANDONATI.

§ 1. - *Tasse di sosta.* — Il possessore dello scontrino deve ritirare il bagaglio nel periodo di 24 ore dal momento in cui trovasi a sua disposizione nella stazione destinataria; trascorso tale periodo, incominciano a decorrere e sono gravate su trasporto le tasse di sosta (allegato I, n. 1).

§ 2. - *Vendita.* — L'amministrazione considera come abbandonato il bagaglio che non sia ritirato nel termine di novanta giorni dalla scadenza di quello stabilito per la riconsegna.

Trattandosi di animali l'amministrazione li tiene a disposizione del possessore dello scontrino soltanto quattro giorni dalla scadenza del termine per la riconsegna, provvedendo alla loro alimentazione, salvo il ricupero della spesa relativa. Scaduto questo periodo, procede alla loro vendita, e, in difetto di acquirenti, dispone degli animali stessi a suo esclusivo giudizio.

Al bagaglio giacente si applicano nel resto le disposizioni dell'art. 48; però l'azione per la somma ricavata dalla vendita rimane estinta entro due anni dalla data della vendita stessa.

Art. 13.

COLLI TRASPORTATI DAI VIAGGIATORI NELLE CARROZZE.

§ 1. - *Bagaglio ammesso nelle carrozze.* — Il viaggiatore può portare seco gratuitamente nelle carrozze colli non eccedenti, in complesso, il peso di venti chilogrammi ed il volume corrispondente allo spazio ordinariamente messo a disposizione di un viaggiatore.

Per i colli che eccedessero tali limiti, il viaggiatore deve pagare le tasse stabilite per le spedizioni a bagaglio, computate per tutto il percorso già effettuato e da effettuare, ed una soprattassa eguale alle tasse medesime ma non superiore a lire 10. Qualora il viaggiatore non si presti al pagamento della tassa e della soprattassa predette, i colli eccedenti gli indicati limiti vengono ritirati dall'amministrazione e trasportati nei bagagliai.

Si fa luogo in ogni caso al ritiro e al trasporto nel bagagliaio dei colli che occupino uno spazio necessario ad altri viaggiatori.

§ 2. - *Piccoli animali e cani.* — Sono pure ammessi nelle carrozze, verso il pagamento delle tasse prescritte: gli uccelli in piccole gabbie, i gatti ed i piccoli cani in ceste od

in gabbie; i piccoli cani sciolti quando gli altri viaggiatori lo permettano e purchè il proprietario li tenga sulle ginocchia; i cani anche di grossa taglia nei compartimenti noleggiati per intero, nonchè, quando non rechino disturbo e siano muniti di museruola e di guinzaglio, nei compartimenti di terza classe. L'amministrazione applica al contravventore le tasse di porto e le soprattasse computate a norma del § 1.

§ 3. - *Oggetti esclusi dalle carrozze.* — Salvo le eccezioni stabilite dalle norme in vigore, è vietato introdurre nelle carrozze accumulatori elettrici carichi e cose che siano pericolose e nocive. In particolare è vietato introdurre nelle carrozze armi cariche. I contravventori sono assoggettati al pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al § 2 dell'art. 50 ed, a tale effetto, gli accumulatori elettrici sono da considerare come ascritti alla categoria 2ª.

E' pure vietato introdurre nelle carrozze cose che possano recar noia o riuscire sgradite agli altri viaggiatori.

§ 4. - *Responsabilità.* — Tutte le cose che il viaggiatore porta o fa portare nelle carrozze, anche ad opera dei facchini autorizzati a prestar servizio nelle stazioni, rimangono sempre ed esclusivamente sotto la sua custodia tanto nelle stazioni medesime che nei treni e l'amministrazione non può prenderle comunque in consegna, nè deve risponderne in alcun caso. Se però rimangono danneggiate o distrutte o vanno disperse durante il viaggio per causa di sinistro ad essa imputabile, l'amministrazione corrisponde all'avente diritto, qualunque sia il contenuto dei colli, la indennità stabilita nel § 1 ed al punto *a*), § 2 dell'art. 58, computandola sul peso reale, ma senza eccedere quello massimo ammesso nel § 1 del presente articolo.

Art. 14.

Colli in deposito.

§ 1. - *Oggetti accettati in deposito.* — L'amministrazione accetta in deposito temporaneo a pagamento (allegato 1, n. 1) le biciclette e i colli che il viaggiatore suole portare seco nelle carrozze.

Questi debbono essere costituiti soltanto dagli oggetti indicati nei comma *a*), *b*), *c*) (esclusi i campionari di oggetti preziosi), *f*), *i*) ed *l*) del § 1 dell'art. 6; l'amministrazione in qualunque caso non risponde degli oggetti diversi e particolarmente di quelli di valore che vi fossero contenuti.

Al viaggiatore che presentasse in deposito materie pericolose e nocive, si applicano le soprattasse seguenti:

a) di L. 80 per ogni chilogrammo di peso lordo dei colli presentati, se si tratti di merci pericolose escluse dal trasporto (all. n. 7, art. 2);

b) di L. 60 per ogni chilogrammo di peso lordo dei colli presentati, se si tratti di merci esplosive (categorie 12ª, 13ª e 14ª del relativo regolamento), e di L. 20 pure per ogni chilogrammo di peso lordo dei colli presentati, se si tratti di materie pericolose e nocive ascritte alle categorie 2ª, 3ª, 4ª gr. 2 (limitatamente alla celluloide in massa, placche, fogli, verghe, tubi, ritagli e cascami ed alle pellicole cinematografiche di celluloide), 5ª gr. 2 (limitatamente al perossido di benzoile), 6ª gr. 2 (limitatamente ai cascami e ritagli di pellicole cinematografiche di celluloide), 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª del relativo regolamento.

§ 2. - *Abbonamento ai depositi.* — L'amministrazione rilascia ai viaggiatori abbonamenti al deposito degli oggetti specificati nel precedente paragrafo, con le riduzioni di tasse indicate nell'allegato 1, n. 1, e con le modalità che essa è autorizzata a stabilire.

Nessun rimborso nè proroga di validità competono all'abbonato che, per qualsiasi ragione, non fruisse in t[...] o in parte dell'abbonamento.

L'abbonamento viene dichiarato nullo e ritirato, co[...] perdita dell'eventuale restante validità:

1° quando l'abbonato se ne servisse o tentasse di se[...] sene per effettuare depositi per conto di terzi;

2° quando l'abbonamento fosse usato o si tentass[...] usarlo da persona diversa dell'abbonato;

3° quando fosse comunque alterato nelle indicazioni[...]

Nei casi suddetti il presentatore dell'abbonamento è te[...] a pagare l'importo fisso di lire 10; inoltre l'amministraz[...] può escludere dall'abbonamento l'intestatario e le altre [...]sone che avessero commesso le irregolarità.

§ 3. - *Condizionatura dei colli.* — I colli debbono essere [...]segnati chiusi. In caso contrario, l'amministrazione no[...] sponde del loro contenuto.

§ 4. - *Scontrino di deposito.* — All'atto del deposi[...] rilasciato al depositante uno scontrino nel quale sono es[...] la data della consegna dei colli, la loro quantità ed il peso.

I colli depositati vengono riconsegnati a chi present[...] scontrino.

L'amministrazione non è tenuta ad assicurarsi se il [...]tatore dello scontrino ne sia legittimamente in possesso.

§ 5. - *Responsabilità.* — Le disposizioni degli articol[...] 57 e 58 relative alle spedizioni a bagaglio sono estese ai [...]gli in deposito.

Il ritardo nella resa decorre dal momento della ric[...] dei colli depositati se questa non è subito soddisfatta

CAPO III.

Delle spedizioni a grande ed a piccola velocità

Art. 15.

Lettera di vettura.

§ 1. - *Norme per la presentazione.* — Per ogni spediz[...] mittente deve consegnare alla amministrazione una l[...] di vettura, compilata su stampati conformi, per la [...] per il colore, per le dimensioni e per il contenuto, a[...] stabiliti dall'amministrazione.

L'amministrazione deve tenere in vendita in tutte l[...]zioni le lettere di vettura ai prezzi indicati nell'alleg[...] n. 2, ed ha facoltà di sottoporre a preventiva verific[...] accertare che siano conformi ai modelli stabiliti, quelle [...] in vendita da altri, esigendo in tal caso il compenso pur[...]cato nell'allegato 1, n. 3.

Il mittente deve presentare una lettera di vettura se[...] per ogni trasporto di bestiame sciolto, di veicoli, di [...] e di ceneri mortuarie, di numerario, di oggetti preziosi, [...] d'antichità e di collezione, di merci infiammabili, peri[...] od esplodenti e di ogni altra cosa che non ammetta [...]nanza di carico, o che sia di facile deperimento ovver[...]getta a formalità doganali.

Ogni lettera di vettura non può concernere che u[...] carro, a meno che si tratti di merci indivisibili occupan[...] o più carri.

Per le spedizioni in servizio cumulativo, l'amministr[...] può pretendere inoltre tanti esemplari della lettera d[...]tura originale [art. 17, § 1, *a*)] quanti sono gli altri v[...] partecipanti al trasporto.

§ 2. - *Determinazione del modo di trasporto.* — L[...]sentazione del modello di lettera di vettura prescritto [...]

grande o di quello prescritto per la piccola velocità serve a determinare il modo di trasporto scelto dal mittente.

§ 3. - *Modo di compilazione.* — La lettera di vettura deve essere scritta o impressa in modo indelebile e non deve contenere raschiature; le eventuali correzioni debbono essere approvate con la firma del mittente ed i nuovi numeri inscritti in tutte lettere.

§ 4. - *Correzioni.* — Le correzioni e le aggiunte firmate dalla persona che presenta, per il mittente, la lettera di vettura, sono considerate come firmate dallo stesso mittente.

Art. 16.

RESPONSABILITÀ PER LA COMPILAZIONE ED IL CONTENUTO DELLA LETTERA DI VETTURA.

§ 1. - *Indicazioni irregolari.* — Il mittente risponde di tutte le conseguenze delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte od inintelligibili da lui esposte nella lettera di vettura e delle omissioni in cui fosse incorso nella compilazione della medesima.

§ 2. - *Divieti.* — E' vietato al mittente di far compilare, in tutto od in parte, la lettera di vettura dagli agenti ferroviari; qualora questi si prestassero a compilarla, l'amministrazione li considera come operanti per conto del mittente.

E' vietato al mittente di esporre nella lettera di vettura indicazioni diverse da quelle contemplate nell'art. 18 e di allegarvi dei documenti che non siano prescritti, per i trasporti, dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in vigore.

§ 3. - *Clausole non ammesse.* — Qualunque clausola, condizione o raccomandazione, che impegni la responsabilità della ferrovia oltre i limiti fissati dalle presenti disposizioni, è nulla di pieno diritto.

Art. 17.

PARTI DELLA LETTERA DI VETTURA E MOMENTO DELLA CONSEGNA DI ESSA.

§ 1. - *Parti della lettera di vettura.* — La lettera di vettura consta:

a) della lettera di vettura originale che rimane presso l'amministrazione;

b) del duplicato che viene rimesso al mittente appena egli abbia eseguita la regolare consegna di tutte le cose oggetto del trasporto, in prova della stipulazione del relativo contratto;

c) dell'avviso di arrivo che viene spedito dalla stazione destinataria al destinatario;

d) del bollettino di consegna che viene rimesso al destinatario in prova dello svincolo della spedizione.

§ 2. - *Compilazione delle diverse parti.* — Il mittente deve compilare la lettera di vettura originale, il duplicato, il bollettino di consegna e l'avviso di arrivo; l'amministrazione deve esporre sulle diverse parti della lettera di vettura le indicazioni di sua spettanza.

Nel caso di discrepanze tra le varie parti della lettera di vettura e nel caso di omissioni su una di queste, fa fede la lettera di vettura originale ed il trasporto si considera eseguito in base ad essa.

§ 3. - *Presentazione della lettera di vettura.* — La lettera di vettura deve essere presentata:

a) se il carico è eseguito dall'amministrazione, all'atto della consegna della merce, quando tale consegna ha luogo in una sola volta, oppure all'atto della consegna della prima partita quando essa ha luogo in più riprese;

b) se il carico è eseguito dal mittente, prima che questi incominci le operazioni relative.

Art. 18.

CONTENUTO DELLA LETTERA DI VETTURA.

§ 1. - *Indicazioni da esporsi dal mittente.* — Il mittente deve esporre sulla lettera di vettura, negli spazi a ciascuna di esse riservati, le seguenti indicazioni:

a) il nome della stazione mittente, di quella destinataria ed, occorrendo, di quella definitiva oltre la ferrovia. Trattandosi di località che per omonimia possa scambiarsi con altra, il mittente deve identificarla con l'aggiunta della provincia a cui appartiene;

b) il nome ed il cognome o la ragione sociale, indirizzo del mittente, del destinatario ed, eventualmente, dell'assuntore del trasporto oltre la ferrovia (art. 19);

c) la specie della merce (art. 20), le dimensioni quando sieno richieste, e, per le merci in colli, la quantità, le marche di questi (art. 22), il modo di imballaggio (art. 23), per le spedizioni di bestiame sciolto, il numero dei capi;

d) per il numerario, le carte valori e gli oggetti preziosi, la dichiarazione in tutte lettere del valore (tariffa n. 108 G. V.);

e) l'eventuale domanda di applicazione di una determinata tariffa (art. 24);

f) l'indicazione in tutte lettere delle somme rappresentanti l'interesse alla riconsegna (art. 8), l'assegno (art. 25), la spesa anticipata (art. 26);

g) la specificazione dei documenti allegati alla lettera di vettura (art. 27);

h) se il trasporto si effettua in porto affrancato od in porto assegnato ed eventualmente il modo di pagamento delle spese di dogana (art. 28);

i) l'eventuale itinerario della spedizione (art. 29) ed il nome della stazione in cui debbono compiersi le operazioni di dogana (art. 30) e la persona eventualmente designata ad assistervi;

l) l'eventuale dichiarazione del peso (art. 21);

m) la qualità (coperto, scoperto, serbatoio, isotermico, frigorifero, ecc.) dei carri richiesti (art. 33);

n) l'eventuale domanda di verifica del peso (art. 21) e della quantità dei colli (art. 22);

o) la eventuale domanda di trasporto con un determinato treno (art. 43, § 5);

p) se la merce debba essere trasportata a domicilio, per le località dove esiste tale servizio (art. 37);

q) l'eventuale dichiarazione di garanzia (art. 23, § 2);

r) l'eventuale domanda della ricevuta di ritorno (art. 45, § 6);

s) il luogo e la data della consegna della lettera di vettura e la firma del mittente.

§ 2. - *Indicazioni relative all'interesse alla riconsegna e all'assegno.* — L'indicazione di una dichiarazione di interesse alla riconsegna o di un assegno, scritta soltanto in cifre, od in uno spazio diverso da quello a tale uopo riservato nella lettera di vettura, è considerata nulla e non impegna la responsabilità dell'amministrazione.

§ 3. - *Indicazioni da esporsi dall'amministrazione.* — L'amministrazione espone sulla lettera di vettura le tasse di porto e gli altri diritti che essa deve esigere (art. 28), nonchè le sue annotazioni interessanti il trasporto.

Art. 19.

DEL MITTENTE E DEL DESTINATARIO.

Sulla lettera di vettura deve essere indicato un solo mittente ed un solo destinatario.

E' vietato indicare come destinatario un ufficio della stazione di arrivo ed esporre nella lettera di vettura degli indirizzi anonimi come « all'ordine di . . . . . » od « al portatore del duplicato della lettera di vettura ».

E' permesso al mittente di esporre sul verso del bollettino di consegna, a titolo di semplice informazione per il destinatario e senza che ne derivi responsabilità per l'amministrazione, le seguenti indicazioni o altre dello stesso genere.

« Spedizione di N. N. - d'ordine di N. N. - a disposizione di N. N. - assicurata presso N. N. - da rispedire a N. N. - per la nave N. N. - proveniente dalla nave N. N. ».

Art. 20.

DELLA DICHIARAZIONE DELLE COSE.

§ 1. - *Obblighi del mittente.* — Il mittente deve dichiarare le cose con la denominazione usata comunemente in commercio e corrispondente alla loro natura.

Per le merci pericolose e nocive valgono le disposizioni dell'art. 1 dell'allegato n. 7.

§ 2. - *Fogli supplementari alla lettera di vettura.* — Se lo spazio riservato nella lettera di vettura per la dichiarazione delle cose fosse insufficiente, questa può essere fatta su fogli speciali, conformi al tracciato della lettera di vettura, che il mittente deve firmare, unire solidamente alla lettera di vettura ed in essa richiamare.

§ 3. - *Verifiche.* — L'amministrazione ha sempre il diritto di verificare se l'oggetto delle spedizioni corrisponde alla dichiarazione fatta dal mittente sulla lettera di vettura, procedendo anche, ove occorra, all'apertura dei colli ed al prelevamento di campioni. Essa però deve invitare ad assistere a tali operazioni il mittente stesso se vi procede nella stazione di partenza od il destinatario se vi procede in quella di arrivo e deve farvi assistere due testimoni estranei alla ferrovia quando il mittente od il destinatario, invitati, non intervengano o quando tale apertura, per circostanze eccezionali, si renda necessaria nel corso del viaggio.

I colli che vengono aperti, sono rimessi in ordine a spese del mittente o del destinatario quando dalla verifica risultino irregolari dichiarazioni abusi od avarie preesistenti alla consegna. L'ammontare di tali spese è gravato sulla spedizione.

§ 4. - *Verbale di apertura dei colli.* — L'apertura e la verifica dei colli e le relative risultanze sono constatate con un verbale redatto in via amministrativa dall'agente che vi procede e firmato dal medesimo, dal mittente o dal destinatario o, in difetto, da due testimoni.

Art. 21.

DEL PESO.

§ 1. - *Accertamento del peso.* — L'amministrazione procede all'accertamento del peso:

a) quando lo speditore non abbia dichiarato il peso sulla lettera di vettura;

b) quando lo speditore, avendo dichiarato il peso, ne chieda la verifica;

c) quando la ricognizione del peso sia richiesta dal destinatario.

L'amministrazione inoltre ha in ogni caso il diritto di veri-ficare se il peso delle merci spedite corrisponde alla dichiarazione che avesse fatto il mittente sulla lettera di vettura.

§ 2. - *Quando è dovuta la tassa di pesatura.* — L'amministrazione ha il diritto al pagamento delle tasse di pesatura prescritte dalle presenti disposizioni (allegato 1, n. 4):

1° nei casi previsti dai comma *a*), *b*), e *c*) del precedente paragrafo;

2° quando la ricognizione fatta per iniziativa della amministrazione accerti erronea la dichiarazione del peso emanante dallo speditore.

Non ha invece diritto al pagamento di tali tasse quando si tratti di spedizioni di peso inferiore a 50 chilogrammi, quando la ricognizione del peso sia richiesta o si renda necessaria in seguito ad anomalie del trasporto dovute a colpa dell'amministrazione.

§ 3. - *Pesatura delle spedizioni a carro.* — Il peso delle spedizioni a carro, o come tali considerate, viene determinato deducendo dal peso del carro carico la tara iscritta sul medesimo, salvo che dalla eventuale verifica (§ 6 del presente articolo) risulti una tara differente.

§ 4. *Pesatura delle spedizioni composte di merci diverse*

a) *Spedizioni in piccole partite.* — Per le spedizioni a piccole partite, composte di merci soggette a diverso modo di tassazione e indicate separatamente sulla lettera di vettura, la pesatura si fa distintamente secondo i diversi modi di tassazione, e la relativa tassa, quando ne ricorra l'applicazione, si computa come se si trattasse di altrettante spedizioni distinte; qualora peraltro lo speditore abbia dichiarato un peso unico complessivo, la pesatura si effettua pure complessivamente.

La tassa dovuta in caso di pesature separate non può essere inferiore a quella computata per il peso complessivo della spedizione.

b) *Spedizioni a carro o considerate come tali.* — Per le spedizioni a carro, o come tali considerate dall'amministrazione, composte di merci diverse, la pesatura si fa in tutti i casi complessivamente.

Se lo speditore ha dichiarato i pesi distinti delle singole merci, e la pesatura effettuata complessivamente dà un risultato superiore alla somma dei detti pesi, la differenza in più si aggiunge, ai soli effetti della tassazione, al peso della merce maggiormente tassata; se invece risulta una deficienza, la differenza in meno si detrae dal peso della merce meno tassata, e se questo peso non è sufficiente a coprire la differenza, il resto deve essere dedotto dal peso della merce la cui tassazione è immediatamente più elevata.

L'amministrazione ha tuttavia sempre il diritto di verificare l'esattezza dei pesi distinti dichiarati dallo speditore.

§ 5. - *Pesatura per colli.* — Se, a domanda delle parti, la pesatura è eseguita per colli, si applicano tante tasse di pesatura quante sono le relative operazioni, ancorchè si tratti di colli in tutto o in parte di peso inferiore a 50 chilogrammi.

§ 6. - *Verifica della tara dei carri.* — Il mittente o il destinatario può richiedere la verifica della tara del carro.

La tassa prescritta (allegato 1, n. 5) non è dovuta quando la differenza fra la tara riconosciuta e quella segnata sul longarone sia, tanto in più quanto in meno, superiore dell'un per cento.

§ 7. - *Dove viene eseguita la ricognizione del peso.* — La ricognizione del peso dichiarato, chiesta dal mittente o dal destinatario, viene eseguita dall'amministrazione rispettivamente nella stazione di partenza o in quella di arrivo, sempre che

materiali di cui dispongono le dette stazioni rendano bile l'operazione.

alora i mezzi siano insufficienti si procede come ap-o:

) se la richiesta è stata fatta dallo speditore, la pesa-ha luogo in una stazione intermedia provvista di bilan-nella stazione di arrivo; ove nessuna di queste stazioni grado di eseguire l'operazione, lo speditore può chie-sulla lettera di vettura, che la pesatura abbia luogo nella ne più vicina, in condizione di provvedervi, posta fuori inerario che la spedizione deve seguire;

) se la richiesta è stata fatta dal destinatario, la pesa-ha luogo in ogni caso, dietro domanda formulata sulla a di vettura, nella stazione più vicina a quella di arrivo, ista di bilancia.

i maggiori percorsi che si rendessero necessari per l'ope-ne di pesatura le corrispondenti tasse di porto sono te ad un quarto.

· Controllo della pesatura all'arrivo. — Per i trasporti iti a carro, o come tali considerati dall'amministra-. la ricognizione del peso in arrivo deve essere fatta con esso sistema seguito in partenza.

· Indicazione sulla lettera di vettura del risultato del-rtamento del peso. — Il risultato dell'accertamento del deve essere inscritto sulla lettera di vettura, nella appo-colonna, e controfirmato dall'agente che vi ha proceduto.

· Verbale di ricognizione del peso. — Qualora dalla izione fatta per iniziativa dell'amministrazione risulti so superiore a quello dichiarato dallo speditore, deve redatto un verbale in via amministrativa firmato dal-nte che ha proceduto alla verifica.

il mittente o il destinatario non accettano le risultanze erbale l'amministrazione procede a una nuova ricogni-, e se questa conferma la esistenza di una dichiarazione olare, applica nuovamente le tasse prescritte per la ura e, eventualmente, per la verifica della tara del carro. alora dalla ricognizione risulti un peso inferiore a quello arato e la differenza possa essere attribuita ad una per-parziale di merce, si procede a norma dell'art. 49.

1. *· Finalità della pesatura.* — La pesatura da parte della ria s'intende fatta esclusivamente agli effetti del con-, di trasporto.

Art. 22.

ICAZIONI SUI COLLI - VERIFICA DELLA QUANTITÀ DEI COLLI.

· Marche e numeri. — Per le spedizioni in piccole par-colli devono essere dal mittente contraddistinti ester-nte in modo chiaro con marche e numeri, da riportare e e gli altri sulla lettera di vettura, con la indicazione stazione a cui sono diretti e, ove occorra, anche della ne definitiva.

mittente deve annullare o rimuovere indicazioni e car-i relativi a precedenti trasporti.

· Verifica della quantità dei colli. — Il mittente, quando a egli il carico, può domandare sulla lettera di vettura 'amministrazione verifichi la quantità dei colli da lui ata. L'amministrazione procede a tale verifica a carico ato in quanto lo permetta la composizione della spedi-, dietro i compensi stabiliti dalle presenti disposizioni ato 1, n. 6).

quantità dei colli verificati è certificata sulla lettera di ra dall'agente dell'amministrazione incaricato della ve-

Art. 23.

DELL'IMBALLAGGIO E DELLO STATO DELLE COSE SPEDITE

§ 1. - *Requisiti dell'imballaggio.* — Il mittente deve pre-sentare munite di imballaggio le cose che lo esigono, in modo da permetterne il carico, il trasporto e lo scarico senza peri-colo di perdita o di avaria delle medesime e di danni alle persone, al materiale d'esercizio o alle altre cose spedite.

§ 2. - *Dichiarazione di garanzia.* — Se il mittente non adempie questo suo obbligo o presenta delle cose con traccia di avaria o di deterioramento, l'amministrazione ha il di-ritto, quando non rifiuti il trasporto, che il mittente rico-nosca, con speciale dichiarazione nell'apposito spazio della lettera di vettura, la mancanza o l'insufficienza dell'im-ballaggio oppure i difetti delle cose.

In mancanza di questa dichiarazione si presume, fino a prova contraria, per quanto concerne l'imballaggio, che esso, all'atto della consegna, fosse esternamente regolare e sufficiente.

Art. 24.

DELLA TARIFFA APPLICABILE.

A ciascuna spedizione si applica la tariffa che per ragione di prezzo sia più vantaggiosa allo speditore; se però per una stessa merce esistono più tariffe con condizioni di re-sponsabilità differenti e lo speditore domanda quella — o la relativa classe — che stabilisce condizioni di responsa-bilità più onerose per la ferrovia, tale domanda ha effetto malgrado esista altra tariffa con prezzi più vantaggiosi; ogni diversa domanda, anche generica, è tenuta nulla.

Le tariffe con validità limitata a determinate merci val-gono per queste sole: restano perciò escluse agli effetti della loro applicazione le assimilazioni previste dall'avventenza 1ª alla nomenclatura e classificazione delle cose.

Art. 25.

DELL'ASSEGNO.

§ 1. - *Oggetto dell'assegno.* — Il mittente, può ordinare nella lettera di vettura (art. 18, § 2), che l'amministrazione esiga dal destinatario, all'atto dello svincolo della spedi-zione, una determinata somma a titolo di assegno.

§ 2. - *Obblighi dell'amministrazione.* — L'amministra-zione deve sempre, all'atto dello svincolo, esigere tale somma dal destinatario e metterla a disposizione del mittente nel termine di quindici giorni dalla effettiva esazione. Per i trasporti in servizio cumulativo con le amministrazioni che avessero adottato le presenti condizioni e tariffe, il detto termine è di venti giorni. In caso di ritardo, non dovuto ad evento di forza maggiore, l'amministrazione va soggetta al pagamento, sulla somma medesima, dell'interesse commer-ciale, con decorrenza dal sedicesimo o ventunesimo giorno.

§ 3. - *Obblighi del mittente.* — Il mittente nell'incassare l'assegno deve rilasciare quietanza della somma relativa, pa-gare la provvigione che all'amministrazione compete (alle-gato 1, n. 7) e rimborsare le spese postali occorse per l'invio dell'avviso d'incasso (allegato 1, n. 14).

§ 4. - *Responsabilità.* — Se la spedizione non è svincolata dal destinatario, l'ordine di assegno rimane di pieno diritto annullato; se è riconsegnata senza che il destinatario paghi la somma rappresentante l'assegno, l'amministrazione deve corrispondere la somma stessa al mittente, soltanto però sino

alla concorrenza del valore della spedizione calcolato nel modo previsto dall'articolo 58, ma ha il diritto di esserne rimborsata dal destinatario.

§ 5. - *Riduzione ed annullamento.* — Se lo speditore ordina la riduzione o l'annullamento dell'assegno (art. 39, § 1), deve esibire il duplicato della lettera di vettura per la relativa annotazione, pagando la provvigione che, nel caso di annullamento, deve essere nella misura minima (allegato 1, n. 7).

Art. 26.

Della spesa anticipata.

§ 1. - *Condizioni.* — Il mittente può gravare sulle cose oggetto del trasporto e farsi corrispondere dall'amministrazione le spese da lui anticipate per il medesimo (imballaggio, carreggio e simili), semprechè:

le cose si trovino in buona condizione, non siano fragili nè soggette a facile deperimento;

l'ammontare delle spese anticipate e di trasporto sia inferiore al terzo del valore delle cose.

§ 2. - *Pagamento e rimborso.* — Il mittente rilascia quietanza sulla lettera di vettura delle spese anticipate corrispostegli dall'amministrazione e questa se le fa rimborsare dal destinatario con la provvigione che le compete (allegato 1, n. 9), o dal mittente stesso ove la spedizione non venga svincolata.

Nessuna provvigione è dovuta sulle somme che si gravano come spese anticipate nelle rispedizioni di ufficio.

Art. 27.

Dei documenti allegati alla lettera di vettura.

§ 1. - *Documenti da allegare.* — Il mittente deve unire alla lettera di vettura i documenti necessari, sia per compiere nei modi prescritti le formalità doganali, daziarie o di polizia prima della riconsegna della relativa spedizione al destinatario, sia per provare la regolarità della spedizione stessa durante il trasporto.

I documenti devono riguardare unicamente le merci che sono oggetto della lettera di vettura.

L'amministrazione non è tenuta ad accertare se i documenti sono regolari e sufficienti.

§ 2. - *Responsabilità.* — Il mittente risponde di tutte le conseguenze derivanti dalla mancanza, dall'insufficienza o dall'inesattezza dei detti documenti, salvo il caso di smarrimento imputabile all'amministrazione.

L'amministrazione non va soggetta a responsabilità per la custodia ed il trasporto dei documenti non specificati nella lettera di vettura.

Art. 28.

Pagamento delle tasse di porto e delle altre somme dovute all'amministrazione.

§ 1. - *Porto affrancato od assegnato.* — Il pagamento delle tasse di porto e delle altre somme spettanti all'amministrazione deve essere eseguito dal mittente in partenza (porto affrancato) od in arrivo dal destinatario (porto assegnato).

Se il pagamento viene eseguito in arrivo, l'amministrazione percepisce il diritto speciale di cui all'allegato 1, n. 8.

Il pagamento deve essere eseguito dal mittente in partenza per le spedizioni di merci che, a giudizio dell'amministrazione, sono soggette a rapido deperimento od il cui valor raggiunge le spese del trasporto. Deve pure essere esegu partenza per gli animali, per i feretri, per i campioni, merci fragili e per quelle ascritte alle categorie 12ª, 13ª dell'allegato 7.

§ 2. - *Tasse non determinabili.* — Se il mittente vuole tuare la spedizione in affrancato e se il prezzo compl di trasporto non può essere determinato con esattezza, ministrazione esige dal mittente stesso il deposito di somma approssimativa, salvo la liquidazione quando co l'esatto ammontare della somma dovuta.

§ 3. - *Pagamento delle tasse.* — I prezzi di trasporto altre somme spettanti all'amministrazione, che per qu que motivo non siano pagati a partenza dal mittente, bono essere pagati dal destinatario all'atto dello svinc

Quando non siano pagati nè in partenza nè in arrivo, ministrazione può esercitare sulle cose trasportate il pr gio di cui all'articolo 412 del Codice di commercio. Se non si vale di questa facoltà, rimangono impregiudicat che dopo la riconsegna delle cose oggetto del trasporto, diritti verso il mittente od il destinatario.

Art. 29.

Istradamento dei trasporti

§ 1. - Le spedizioni fra stazioni delle ferrovie dello St che possono giungere a destinazione per vie diverse d ferrovie stesse, sono istradate dall'amministrazione, a scelta, su una qualunque di tali vie, anche se la spedi potesse giungere a destino per altra via comprendente u più linee di altre amministrazioni in servizio cumulativo le ferrovie dello Stato.

A tali spedizioni si applicano le tasse di porto e i termi di resa propri di quella, tra le diverse vie dello Stato, c sia richiesta dallo speditore o, in mancanza di domand della via più economica costituita da linee dello Stato.

§ 2. — Le spedizioni tra stazioni delle ferrovie dello Sta e stazioni di altro vettore sono istradate sulla rete del Stato secondo le norme del precedente paragrafo e rimes al vettore destinatario per mezzo della stazione di trans della via domandata, o, in mancanza di domanda, della più economica.

Le tasse e i termini i resa sono calcolati in base alla via domandata dallo speditore, o, in difetto di domanda, in base alla via più economica, tenendo conto in entrambi i casi sol tanto delle linee dello Stato e del vettore destinatario.

§ 3. — Le spedizioni presentate ad una stazione di uso co mune con altro vettore col quale esista servizio cumulativo, e destinate ad una stazione delle ferrovie dello Stato posta al di là di altra stazione comune, sono istradate e tassate, indipendentemente dalla domanda del mittente, per la via complessivamente più economica.

§ 4. — Le spedizioni fra stazioni entrambe di uso comune con altro vettore col quale esista servizio cumulativo, sono istradate e tassate, indipendentemente dalla domanda del mittente, per la via più economica.

§ 5. — Nell'applicazione delle precedenti disposizioni relative all'istradamento, alla tassazione ed ai termini di resa non si deve tener conto degli abbreviamenti di percorso determinati dalle direttissime Roma-Napoli, Genova-Tortona Firenze-Bologna di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444.

Art. 30.

FORMALITÀ DOGANALI, DI POLIZIA E SIMILI.

1. - *Spedizioni in corso di trasporto.* — Le operazioni e ormalità doganali, di polizia e simili per le spedizioni in so di trasporto sono compiute dall'amministrazione in alle dichiarazioni e ai documenti forniti dagli speditori, le località ed alle condizioni che essa rende note al blico.

2. - *Assistenza del mittente.* — Il mittente, od un suo datario che sia designato nella lettera di vettura, può stere alle operazioni e formalità medesime per dare le mazioni e per fare le osservazioni che credesse opportune, a tuttavia avere il diritto di prendere possesso della e e di compiere egli stesso tali operazioni e formalità.

3. - *Operazioni in arrivo.* — Le operazioni e formalità indicate per le merci in arrivo possono essere compiute stesso destinatario, previo lo svincolo di cui l'articolo 45, eno che il mittente abbia diversamente disposto nella letdi vettura.

operazioni e formalità doganali, se non sono compiute destinatario o dalla persona designata dal mittente nella a di vettura, sono compiute dall'amministrazione.

4. - *Responsabilità.* — Nell'esecuzione di tali operazioni malità incombono all'amministrazione le responsabilità commissionario (art. 380 e seguenti del Codice di comcio).

Art. 31.

CARICO E SCARICO.

Chi eseguisce le operazioni. — Le operazioni di cae di scarico per le spedizioni in piccole partite spettano mministrazione.

operazioni di carico e di scarico di tutte le cose spedite a o come tali considerate dall'amministrazione, devono e effettuate dagli speditori e dai destinatari, salvo le ali disposizioni che regolano i trasporti vincolati a do-

ando l'amministrazione, per ritardato o mancato carico rico da parte dei mittenti o dei destinatari, per neces- li trasbordo o per altre cause imputabili al mittente o stinatario, debba provvedere alle operazioni suddette, pisce per ogni operazione il compenso prescritto (alle1, n. 12).

con la stessa lettera di vettura una merce da tassare a o da considerare come tale viene spedita insieme con merce da tassare come piccola partita, le operazioni di e di scarico debbono essere eseguite per l'intera spee dal mittente e dal destinatario.

le stazioni ove non esistono i meccanismi necessari per re il carico o lo scarico degli oggetti pesanti più di chilogrammi, l'amministrazione può esigere che le opei siano fatte, in ogni caso, a cura e spese dei mittenti destinatari.

- *In che consistono le operazioni eseguite dall'ammizione.* — Il carico consiste nel prendere le merci dal dove il mittente deve averle depositate in seguito alle zioni dell'amministrazione e nel riporle entro i carri; rico consiste nel levare le merci dai carri e nel portarle se ne effettua la riconsegna ai destinatari.

agevolare il carico o lo scarico, l'amministrazione può rivere che i veicoli coi quali si trasportano le merci stazioni o si asportano da queste, siano condotti fino nto di contatto dei carri. In tal caso siffatte operazioni luogo dai detti veicoli ai carri ferroviari o viceversa.

Stivatura delle merci a carro. — Le operazioni realla stivatura ed alla migliore disposizione delle merci sui carri ferroviari, spettano al mittente e se a tali operazioni questi non provvede, l'amministrazione opera sotto la di lui responsabilità.

§ 4. - *Accesso ai carri.* — L'amministrazione è tenuta a collocare i carri in luogo nel quale si possa accedere e si possano compiere le operazioni di carico o di scarico.

§ 5. - *Responsabilità per la custodia dei carri.* — In tutto il periodo delle operazioni di carico, di stivatura e di scarico eseguite dal mittente o dal destinatario, i carri rimangono in loro consegna.

§ 6. - *Indicazioni particolari circa il modo di carico e di trasporto dei colli.* — L'amministrazione non incorre in alcuna responsabilità se non rispetta le clausole speciali relative al modo di carico o di trasporto che non siano prescritte e che fossero esposte sulla lettera di vettura o sugli imballaggi, come, per esempio, « botti da tenersi ritte », « merci da ripararsi dal sole », ecc.

Art. 32.

TERMINI PER IL CARICO E LO SCARICO.

§ 1. - *Termini.* — Il carico e lo scarico delle merci a cura e spese dei mittenti o dei destinatari sono regolati dalle seguenti norme:

a) in partenza, i carri devono essere completamente caricati nelle ventiquattro ore da quella in cui vengono messi a disposizione. Il carro si intende messo a disposizione dal momento in cui è indicato allo speditore il luogo dove si trova per l'effettuazione del carico;

b) in arrivo, i carri devono essere completamente scaricati nel termine fissato pel ritiro delle merci (art. 46).

L'Amministrazione, quando lo ritenga necessario per eliminare gli inconvenienti derivanti al servizio da una straordinaria affluenza di spedizioni o per conseguire una maggiore utilizzazione del materiale rotabile durante i periodi di traffico più intenso, può, pubblicando due giorni prima un avviso nelle stazioni alle quali il provvedimento viene esteso, ridurre in via temporanea il termine per il carico delle merci fino ad un minimo di otto ore lavorative decorrenti dal momento in cui il carro è messo a disposizione dello speditore.

Per ore lavorative si intendono quelle durante le quali gli scali rimangono aperti al servizio pubblico.

§ 2. - *Ritardo nel carico o nello scarico.* — Quando il mittente o il destinatario non provveda in tempo utile al completo carico e scarico delle merci, l'amministrazione, indipendentemente dall'applicazione delle tasse di sosta (allegato 1, n. 11), ha diritto di liberare i carri e di gravare sulla spedizione:

1° il compenso per l'operazione di scarico (allegato 1, num. 12);

2° il predetto compenso, nonchè le spese di consegna a domicilio o di magazzinaggio privato, quando, oltrepassato di due giorni il suddetto tempo utile, preferisca di portare le merci al domicilio del mittente o del destinatario, oppure in qualche magazzino privato.

Art. 33.

RICHIESTA DI CARICO E FORNITURA DI CARRI VUOTI.

§ 1. - *Richiesta e deposito.* — Il carico delle spedizioni a carro, o come tali considerate dall'amministrazione, deve essere preceduto da una richiesta di carico e da un deposito (allegato 1, n. 15).

Lo speditore deve indicare nella richiesta la qualità ed il peso delle cose da spedire, la qualità dei carri occorrenti, nonchè la stazione destinataria.

§ 2. - *Fornitura dei carri.* — In base agli elementi contenuti nelle richieste di carico il capo stazione o il capo gestione procede all'assegnazione dei carri nell'ordine delle richieste.

Lo speditore non ha diritto di pretendere l'assegnazione di carri di portata o di capacità superiore al peso o al volume della merce costituente ciascuna spedizione.

§ 3. - *Ritardo nel carico o nell'assegnazione dei carri. - Restituzione o incameramento del deposito.* — Il deposito è devoluto all'amministrazione qualora lo speditore non abbia ultimato la consegna delle cose od il carico nel termine di ventiquattro ore o in quello ridotto previsto dal § 1 dell'articolo 32. In ogni caso il termine decorre dal momento in cui il carro è messo a disposizione dello speditore. Il deposito è invece restituito se la consegna od il carico vengono fatti nel termine prescritto, o se il carro non è posto a disposizione nel termine fissato nella richiesta di carico, purchè siano trascorse 36 ore dalla presentazione della medesima. In quest'ultimo caso il mittente non ha diritto ad alcun risarcimento.

Qualora non venga iniziato il carico delle cose entro il termine previsto (art. 32, § 1), l'amministrazione trattiene il deposito e dispone altrimenti dei carri e degli attrezzi rimasti inutilizzati.

§ 4. - *Tasse di sosta.* — Se la consegna od il carico della merce non sono completati nei termini previsti dal § 1 dell'art. 32, si applicano inoltre, dallo spirare di questi, le tasse di sosta (allegato 1, n. 11).

§ 5. - *Norme particolari.* — L'amministrazione può, previo avviso al pubblico ed osservato l'obbligo della parità di trattamento, prescrivere per determinate stazioni norme particolari circa le domande e l'assegnazione dei carri vuoti, o permettere che le relative sue funzioni siano assunte e svolte in base a norme particolari da enti locali.

Art. 34.

Doveri del mittente nell'eseguimento del carico. Uso dei carri.

§ 1. - *Verifica dei carri. - Cautele nel carico.* — Il mittente, quando l'operazione di carico sia da lui eseguita, deve assicurarsi che il carro messo a sua disposizione sia adatto per portata e per tipo alla merce da trasportare, che sia pulito e che non presenti nella cassa e nel pavimento guasti manifestamente apparenti. Il mittente ha la facoltà di rifiutare il carro che non si trovi nelle suddette condizioni.

Il mittente deve, quando occorra, eseguire il carico in modo che il peso rimanga uniformemente ripartito nel carro e deve assicurarlo e proteggerlo con mezzi propri in modo che resista ai rischi normali del viaggio e non ne sorga pericolo per la sicurezza dell'esercizio.

§ 2. - *Limiti di carico.* — I carri non debbono in alcun caso essere caricati oltre i limiti della sagoma, nè oltre la loro portata massima (portata ordinaria aumentata della tolleranza di carico per quei carri che l'ammettono). L'amministrazione non assume alcun impegno di mettere a disposizione carri che ammettono tolleranza di carico, nè alcuna responsabilità in conseguenza di tale limitazione. Per le merci suscettive di aumento nel peso per cause atmosferiche, l'amministrazione può prescrivere che il carico sia limitato in modo che, verificandosi siffatte cause, esso non venga ad eccedere l'anzidetta portata massima del carro adoperato.

§ 3. - *Utilizzazione della capacità e della portata residua dei carri da parte della ferrovia.* — Se il mittente non utilizza tutta la capicità o portata del carro e non ne abbia chiesto l'uso esclusivo (art. 70, § 5) l'amministrazione ha diritto di caricarvi altra merce, ma essa risponde dei danni che ne conseguissero.

§ 4. - *Pulitura e disinfezione.* — Per le spedizioni di animali vivi, di materie sudicie od infettanti ed in genere di tutte quelle che rendono necessaria la pulitura o la disinfezione del carro, sono pagati all'amministrazione i diritti prescritti per le operazioni relative (allegato 1, n. 16).

Art. 35.

Uso della gru.

§ 1. - *Tasse.* — Occorrendo all'amministrazione, al mittente od al destinatario, per le operazioni di carico o di scarico, l'impiego della gru, sono pagate all'amministrazione stessa le tasse prescritte (allegato 1, n. 17).

§ 2. - *Merci in attesa della gru.* — Se la gru non esiste o non è utilizzabile nella stazione ove si deve fare il carico o lo scarico, può esservi spedita verso rimborso della spesa relativa (allegato 1, n. 18).

Per il tempo durante il quale le merci da caricare o da scaricare rimangono giacenti in attesa che la gru si renda disponibile od arrivi da altra stazione, non sono pagate all'amministrazione le tasse di sosta.

La ferrovia non risponde del ritardo con cui fosse messa a disposizione la gru, tanto se debba essere spedita da altra stazione, quanto se, pure esistendo in luogo, sia impegnata in altre operazioni.

Art. 36.

Carico delle merci in carro scoperto. - Carri da usare. Copertoni e attrezzi di carico.

§ 1. - *Carri da usare.* — L'amministrazione ha il diritto di trasportare in carri scoperti le merci indicate nell'allegato n. 2.

Tutte le altre devono essere trasportate in carri coperti, eccettuati i casi in cui prescrizioni speciali impongano il trasporto in carro scoperto con copertone.

L'amministrazione, sotto la sua responsabilità, può usare o fornire carri scoperti con copertone in luogo di carri coperti.

§ 2. - *Uso dei copertoni dell'amministrazione.* — Il mittente può domandare nella richiesta di carico e nella lettera di vettura l'impiego di un copertone per merci che sarebbero da trasportare in carro scoperto.

L'amministrazione aderisce alla domanda in quanto la ritenga giustificata avuto riguardo alla qualità del carico, e possa provvedere coi mezzi disponibili e adatti che possiede sul luogo. Essa peraltro ha facoltà di non fornire il copertone quando questo possa essere danneggiato dalla natura della merce o dal modo di carico.

Il mittente quando l'operazione di carico sia da lui eseguita deve provvedere all'apposizione del copertone sul carro dopo essersi assicurato che il copertone non presenti guasti manifestamente apparenti. Egli ha facoltà di rifiutare il copertone che non si trovi nella suddetta condizione.

L'amministrazione percepisce per ogni copertone fornito a richiesta del mittente la tassa di nolo prescritta (allegato 1, num. 19).

§ 3. - *Uso dei copertoni del mittente.* — Il mittente può coprire con copertone proprio le merci che l'amministrazione ha diritto di trasportare in carro scoperto.

§ 4. - *Responsabilità.* — L'amministrazione risponde dello stato del copertone e del modo con cui fu collocato sul carro

ltanto quando il copertone sia di sua proprietà ed il carico lla merce sia stato da essa eseguito.

§ 5. - *Trasporto dei copertoni, degli attrezzi di carico e dei zzi di conservazione delle merci, di proprietà privata:*

a) *Trasporto all'andata con la merce.* — Il trasporto dei pertoni adoperati a protezione delle merci è gratuito.

Gli attrezzi di carico (1) e, in quanto non siano contenuti i colli, i mezzi di protezione delle merci dal caldo e dal ddo (2) sono trasportati gratuitamente, alle seguenti condoni:

1° il loro peso complessivo non deve superare il 10 % quello delle merci con le quali sono spedite; il ghiaccio e nidride carbonica solida sono ammessi al trasporto grato anche oltre questo limite, sino alla quantità strettante necessaria per la conservazione della merce;

2° siano contrassegnati (anche i mezzi di protezione, quanto possibile) con marche di proprietà (nome e residenza del proprietario) e numero d'ordine.

Le eccedenze di peso, rispetto ai limiti sub 1°), sono tase come la merce.

I copertoni e le singole specie degli attrezzi di carico e dei zzi di protezione dal caldo e dal freddo devono essere indinella lettera di vettura con le loro denominazioni e coi ettivi pesi; in difetto della indicazione del peso si tassano e la merce.

Si tassano ugualmente come la merce, e con l'aggiunta soprattasse previste dall'art. 50, quando il peso dichiato dallo speditore risulti errato a danno dell'amministrazione.

Il peso da sottoporre a tassazione, a norma dei precedenti nea, viene aggiunto, nel caso di spedizioni di merci dise, a quello della merce meno tassata.

b) *Consegna al destinatario.* — I copertoni, gli attrezzi carico e i mezzi di protezione dal caldo e dal freddo sono nsegnati al destinatario insieme con la merce.

c) *Restituzione al mittente.* — I copertoni, gli attrezzi carico e i mezzi di protezione dal caldo e dal freddo che il stinatario della merce rispedisce alla stazione di partenza l'indirizzo del mittente sono trasportati gratuitamente a ande velocità.

I copertoni e gli attrezzi di carico devono essere rispediti n oltre tre mesi dalla riconsegna del trasporto originario; mezzi di protezione non oltre 8 giorni.

Sulla lettera di vettura della rispedizione il mittente deve porre la domanda di trasporto gratuito, le marche e i nuri distintivi degli oggetti coi rispettivi pesi e gli estremi del sporto originario, del quale deve esibire il bollettino di nsegna perchè la stazione vi annoti l'avvenuta rispedizione.

La gratuità è concessa nei limiti dei quantitativi che nno fruito del medesimo trattamento nel trasporto origirio. Le eventuali eccedenze di peso si tassano come merce condo le voci di nomenclatura.

Sono esclusi dal trasporto gratuito di ritorno gli attrezzi carico lunghi oltre 7 metri, come pure il ghiaccio, la pala, il fieno, i tritumi di torba, la segatura di legno, i ritagli di carta e in generale tutte le materie di tenue valore.

Nessuna responsabilità incombe all'amministrazione per il ritardo nella riconsegna quando questa avvenga entro i termini stabiliti per i trasporti a piccola velocità. Nei casi di perdita o di avaria le indennità che fossero dovute sono ridotte della metà.

d) *Invio di copertoni, attrezzi di carico e mezzi di protezione dal caldo e dal freddo, da utilizzare per il trasporto di merci.* — La gratuità del trasporto è concessa, in via di rimborso, anche per i copertoni, gli attrezzi di carico e i mezzi di protezione delle merci dal caldo e dal freddo, spediti a piccola velocità per essere poi utilizzati per il trasporto di merci alle condizioni seguenti:

che essi siano muniti dei contrassegni indicati sub *a*) 2° e che tali contrassegni siano riportati dal mittente sulla lettera di vettura;

che il destinatario li utilizzi entro 30 giorni dal loro ricevimento indicandone sulla lettera di vettura i contrassegni;

che il rimborso delle tasse venga domandato entro 45 giorni dall'eseguimento della spedizione per la quale sono stati utilizzati, producendo il duplicato della lettera di vettura della spedizione stessa, nonchè il duplicato della lettera di vettura o il bollettino di consegna della spedizione delle attrezzature di cui trattasi, a seconda che essa sia stata effettuata in porto affrancato od in porto assegnato.

e) *Limiti della gratuità.* — La gratuità prevista dai precedenti comma riguarda soltanto le tasse di porto.

Art. 37.

Trasporti a domicilio.

§ 1. - *Condizioni.* — L'amministrazione ha la facoltà d'istituire, là dove essa li creda opportuni, servizi di presa e consegna a domicilio delle spedizioni. Essa rende note al pubblico le condizioni generali di tali servizi e, occorrendo, quelle relative a ciascuna località, determinando la precisa natura ed estensione delle sue prestazioni ed indicando i compensi che le sono dovuti.

§ 2. - *Spedizioni da consegnare a domicilio.* — L'amministrazione ha il diritto di consegnare a domicilio alle suddette condizioni:

le spedizioni che non sono dal mittente dichiarate ferme in stazione;

le spedizioni che, pure essendo dichiarate ferme in stazione, debbono essere trasportate a domicilio per una prescrizione di tariffa;

le spedizioni che non sono ritirate in stazione entro i termini prescritti.

L'amministrazione potrà stabilire, in quelle località ove lo ritenga opportuno, l'obbligo nei destinatari di ricevere a domicilio le merci anche se dichiarate « ferme in stazione ».

Art. 38.

Accettazione dei trasporti e conclusione dei relativi contratti. - Ordine di effettuazione delle spedizioni.

§ 1. - *Ore di accettazione.* — Le spedizioni a grande ed a piccola velocità sono accettate dall'amministrazione in quelle ore della giornata che essa stabilisce e rende note al pubblico per ciascuna stazione.

§ 2. - *Giorni di accettazione.* — Le spedizioni a grande velocità sono accettate dall'amministrazione tutti i giorni, eccettuate le ore pomeridiane della domenica. Questa eccezione non si estende alle seguenti cose: giornali, feretri, ceneri mortuarie, addobbi funebri, casse mortuarie, candele

(1) Canapi, catene, cavalletti, corde, stanti, cunei, armature, tale, tavolati, impalcature, scaffali e simili attrezzi adoperati per sicurare od assestare il carico delle merci.

(2) Ghiaccio, anidride carbonica solida o ghiaccio secco, e i cipienti che li contengono; fieno, paglia (anche in sacchi o sacni), terriccio di torba, segatura di legno, ritagli di carta, stuoie, tri, coperte imbottite, involucri di panno e simili materie e oggetti e hanno proprietà coibenti.

e torce per funerali, animali, sieri curativi, ossigeno, fiori freschi ed artificiali, bozzoli vivi, seme di bachi, foglie di gelso, ghiaccio, neve e tutte le merci per le quali sia chiesto ed ammesso l'acceleramento della resa (art. 43, § 5).

Le spedizioni a piccola velocità sono accettate tutti i giorni, fatta eccezione per quelli di domenica e per le ore pomeridiane degli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato.

L'amministrazione, quando lo ritenga necessario per eliminare gli inconvenienti derivanti al servizio da una straordinaria affluenza di spedizioni o per conseguire una maggiore utilizzazione del materiale rotabile durante i periodi di traffico più intenso, può, in via temporanea, pubblicando due giorni prima un avviso nelle stazioni alle quali il provvedimento viene esteso, accettare tutte indistintamente le spedizioni a grande ed a piccola velocità sia nelle ore antimeridiane sia in quelle pomeridiane delle domeniche e degli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato.

§ 3. - *Conclusione del contratto di trasporto.* — Il contratto di trasporto si intende concluso nel momento in cui l'amministrazione rimette al mittente il duplicato della lettera di vettura munito del bollo a data della stazione di partenza e della firma dell'agente addetto al ricevimento delle cose.

§ 4. - *Ordine di effettuazione delle spedizioni.* — Le spedizioni si effettuano nell'ordine della loro accettazione, a meno che per la natura di esse, per la loro destinazione o per altri motivi sia necessario seguire un ordine diverso o siavi impedimento per caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 39.

ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DI TRASPORTO (RITIRO DI SPEDIZIONI).

In caso di ritiro di una spedizione non ancora posta in partenza, il mittente restituisce il duplicato della lettera di vettura e l'amministrazione esige la tassa per l'annullamento del contratto di trasporto (allegato I, n. 23), le tasse di sosta maturate dall'ora della consegna della spedizione o, essendo questa a carro, dall'ora in cui il carro fu messo a disposizione [art. 32, § 1 *a*)] e, eventualmente, le somme corrisposte allo speditore per spese anticipate, le tasse per la pesatura e per l'uso della gru e le soprattasse previste dall'art. 50. All'amministrazione è inoltre devoluto il deposito per richiesta di carico (art. 33).

Art. 40.

MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO.

§ 1. - *Modificazioni ammesse.* — Il solo mittente ha il diritto di ordinare che la spedizione:

a) gli sia restituita da qualunque stazione ove essa si trovi (per il ritiro delle spedizioni non ancora messe in partenza vedasi l'art. 39);

b) sia fermata lungo il percorso;

c) sia consegnata ad altro destinatario od in altra destinazione, oppure ad altro destinatario ed in altra destinazione;

d) sia consegnata a domicilio dove tale servizio esiste;

e) sia gravata di assegno, che questo sia annullato o che sia variata la somma che lo rappresenta;

f) non sia consegnata al destinatario fino a nuovo avviso;

g) sia affrancata delle tasse di porto o, in tutto o in parte, della spesa anticipata, sempreché sia fatto congruo deposito;

h) sia inoltrata a grande velocità se presentata a piccola, limitatamente ai trasporti a carro;

i) sia rispedita a piccola velocità, limitatamente ai trasporti giacenti.

Non sono ammesse disposizioni diverse da quelle suindicate.

Il mittente non può più esercitare il diritto riconosciutogli nel presente articolo ed i suoi ordini sono considerati come non dati se la spedizione sia già stata svincolata dal destinatario.

§ 2. - *Formalità da osservare.* — Il mittente deve, sotto pena di nullità, impartire le sue disposizioni alla stazione di partenza sul modello prescritto, presentandone due originali per ogni trasporto ed unendo ad uno di essi il duplicato della lettera di vettura che gli viene restituito con l'annotazione della disposizione impartita.

Le disposizioni sono, a spese del mittente, comunicate alla stazione interessata con piego postale raccomandato.

§ 3. - *Preavviso telegrafico.* — La stazione di partenza, a richiesta del mittente, avverte con telegramma la stazione interessata dell'ordine impartito. In tal caso la stazione interessata tiene ferma la spedizione fino a che abbia ricevuto l'ordine scritto del mittente. Se però l'ordine riguarda merci deperibili, la stazione lo esegue appena ricevuto il telegramma.

Nessun compenso è dovuto all'amministrazione per l'invio del telegramma.

§ 4. - *Condizioni per l'esecuzione degli ordini.* — L'amministrazione esegue gli ordini del mittente soltanto quando riguardino l'intera spedizione, giungano tempestivamente alle stazioni interessate, non siano causa di perturbazione del servizio e non ostino disposizioni doganali, di polizia...

Il mittente deve essere, appena possibile, avvertito quando il suo ordine non abbia potuto essere eseguito.

§ 5. - *Responsabilità del mittente per gli ordini. - Tasse e spese.* — Il mittente risponde di tutte le conseguenze dell'ordine dato e paga all'amministrazione i diritti per il medesimo prescritti (allegato I, n. 22), nonchè le maggiori tasse di porto e spese che occorrano per la esecuzione di esso.

§ 6. - *Invio ad altra destinazione. - Ritorno alla stazione di partenza.* — Nel caso di disposizione del mittente per l'invio di una spedizione ad altra destinazione o per il ritorno alla stazione di partenza, il proseguimento o il ritorno della spedizione si considera come un nuovo contratto di trasporto. Le tariffe eccezionali però si applicano ad entrambi i percorsi, sempre senza cumularne le distanze, se competono alla stazione primitiva di partenza ed a quella di definitiva destinazione o se quella di ritorno è compresa nella tariffa eccezionale tanto come stazione mittente quanto come stazione destinataria.

L'amministrazione ha la facoltà di subordinare tale invio o ritorno al versamento di un congruo deposito quando, a suo giudizio, il valore della merce sia inferiore alle tasse ed alle spese di trasporto.

Art. 41.

IMPEDIMENTI AL TRASPORTO E ALLA RICONSEGNA.

§ 1. - *Avviso degli impedimenti al trasporto.* — L'amministrazione partecipa al mittente, salvo quanto è detto nel seguente paragrafo, gli impedimenti al trasporto che sorgessero a causa di un evento estraneo all'esercizio ferroviario o di una interruzione di linea.

pedizioni inoltrabili per altra linea.

edizione accettate prima della notifica dell'inter- - Se, in caso di interruzione, il trasporto può avere altra linea dell'amministrazione, questa ha il di- lecidere se sia nell'interesse del mittente di far le cose per detta linea, oppure di trattenerle per istruzioni.

di porto applicabili alle spedizioni istradate sulla a libera sono calcolate senza tener conto del pro- to di percorso determinato dall'interruzione. Quel- bili alle spedizioni che, per richiesta del mittente, inviate alla stazione di partenza, sono computate so complessivo diminuito di un quarto.

dizioni presentate dopo notificata l'interruzione. lizioni presentate dopo che l'interruzione è stata al pubblico, sono effettuate per l'altra via rimasta esse non è applicabile il disposto del paragrafo . L'amministrazione ha tuttavia la facoltà di ri- n tutto o in parte, alle maggiori tasse di porto ebbero dal computo per la via effettivamente per- etto a quella interrotta.

mini di resa. — Il termine di resa si calcola sem- nque sia la causa dell'interruzione, in base al tale effettivo, restando fermo, nei casi sub a), il ll'art. 43, § 3, punto a).

vviso degli impedimenti alla riconsegna. - Inizio nza. — L'amministrazione avverte il mittente limenti che sorgessero alla riconsegna della spe- la stazione di arrivo, emettendo l'avviso relativo, di esplicito rifiuto scritto di svincolo, nel giorno a quello del rifiuto, ed entro 10 giorni dall'inizio nza in ogni altro caso.

o della giacenza incomincia appena scaduto il il ritiro della merce.

rci deperibili. — Trattandosi di merci deperibili, azione decide, senza sua responsabilità, se con- care con telegramma le disposizioni del mittente immediatamente alla loro vendita (art. 48). Nel deve attendere le disposizioni del mittente per ore dall'emissione del telegramma.

Art. 42.

PARTICOLARI CIRCA L'AVVISO DEGLI IMPEDIMENTI AL TRASPORTO E ALLA RICONSEGNA.

ssazione dell'impedimento. — L'avviso di cui al- 1 è considerato come non emesso se, prima del- a stazione interessata delle disposizioni del mit- nga eliminato l'impedimento al trasporto o alla delle cose.

bligo di un solo avviso. — L'amministrazione ha emettere un solo avviso, a meno che il mittente ato la consegna delle cose oggetto del trasporto o destinatario e questi a sua volta non si presti o.

do di dare l'avviso e le disposizioni. — Salvo nel to nel § 4 dell'articolo 41, l'avviso deve essere stazione interessata al mittente per mezzo della ettera raccomandata, ed il mittente deve dare le ioni nel modo ed alle condizioni previste dagli 40. La spesa postale è gravata sulla spedizione.

sponsabilità per ritardato avviso di giacenza. — orno di ritardo nell'emissione dell'avviso l'ammi- corrisponde all'avente diritto (art. 62) una in- dennità uguale ad un trentesimo delle tasse di porto e della eventuale soprattassa per interesse alla riconsegna, fino a raggiungere le tasse e le soprattasse medesime.

Qualora il ritardo oltrepassi il trentesimo giorno, il mittente può considerare perduta la merce e farsi liquidare la indennità dovutagli in base al § 2 dell'art. 58.

Art. 43.

DEI TERMINI DI RESA.

§ 1. - *Termini secondo il modo di spedizione.* — L'amministrazione deve mettere le cose oggetto del trasporto a disposizione del destinatario entro un termine massimo calcolato nel seguente modo:

1. — *Per le spedizioni a grande velocità*:

a) ore 18 ovvero ore 12 per operazioni in partenza, rispettivamente per le spedizioni in piccole partite e per quelle a carro;

b) ore 24 per ogni 250 chilometri indivisibili di percorso fino a 500 chilometri, più ore 18 per ogni 250 chilometri indivisibili di percorso oltre i primi 500.

In nessun caso il termine di resa può essere inferiore a 48 ore.

2. — *Per le spedizioni a piccola velocità*:

a) ore 36 ovvero ore 24 per operazioni in partenza, rispettivamente per le spedizioni in piccole partite e per quelle a carro;

b) ore 48 per ogni 250 chilometri indivisibili di percorso fino a 500 chilometri, più ore 36 per ogni 250 chilometri indivisibili di percorso oltre i primi 500.

§ 2. - *Termini supplementari.* — I termini stabiliti nel paragrafo precedente sono aumentati:

a) di ore 12 per le spedizioni a grande velocità e di ore 24 per quelle a piccola velocità che debbono attraversare lo stretto di Messina;

b) di ore 12 per le spedizioni a grande velocità e di ore 24 per le spedizioni a piccola velocità in partenza od in destinazione delle stazioni marittime, lacuali e fluviali comprese nell'allegato n. 6;

c) del tempo stabilito per la presa e consegna delle spedizioni a domicilio (articolo 37);

d) per qualunque spedizione, di 24 ore per ogni domenica che in tutto od in parte cada nel termine di resa;

e) del tempo durante il quale le spedizioni in provenienza od in destinazione di scali marittimi rimangono ivi ferme nei giorni non lavorativi o dichiarati tali dalle autorità portuali;

f) del tempo durante il quale, per lo stato del mare, non sia possibile, a giudizio dei capitani di porto di Villa S. Giovanni, Reggio Calabria o Messina, di fare la traversata o di accostare a terra.

§ 3. - *Sospensione.* — Il termine di resa rimane sospeso:

a) per tutte le spedizioni, durante il tempo in cui rimangono ferme per l'eseguimento delle formalità doganali, daziarie o di polizia, come pure durante un'interruzione di linea che impedisca di cominciare o di continuare il trasporto;

b) per tutte le spedizioni, durante il tempo necessario per le operazioni di pesatura nei casi contemplati nei punti a), b) e c), del § 1 e nel punto 2° del § 2 dell'articolo 21;

c) per il tempo durante il quale le merci rimangono giacenti in attesa che la gru si renda disponibile od arrivi da altra stazione;

d) per tutte le spedizioni già arrivate a destinazione, durante il tempo in cui non se ne effettua la riconsegna in dipendenza della chiusura degli scali (art. 45, § 5);

e) durante la sosta degli animali per la loro alimentazione e durante le fermate per la visita veterinaria;

f) per il tempo durante il quale le spedizioni rimangono ferme a causa di una modificazione del contratto di trasporto ordinata dal mittente;

g) per il periodo di tempo durante il quale le spedizioni rimangono ferme a causa di un traffico straordinario locale o di transito.

§ 4. - *Casi di traffico straordinario.* — L'amministrazione, trovandosi nella necessità di valersi della sospensione del termine di resa contemplata al punto *g*) del paragrafo precedente, fa risultare sulla lettera di vettura propriamente detta e sul bollettino di consegna, mediante apposizione di un bollo, il periodo di giacenza di ciascuna spedizione sulle linee o nelle stazioni nelle quali il traffico straordinario ebbe a verificarsi.

Il periodo di sospensione di cui al punto *g*) del paragrafo precedente non si computa se, quando incomincia a decorrere, tutto il termine di resa è già oltrepassato.

§ 5. - *Termini calcolati sull'orario dei treni.* — Quando sia previsto nelle singole tariffe e le esigenze del servizio lo consentano, l'amministrazione, verso pagamento dei prescritti aumenti di prezzo (art. 75), ha facoltà di obbligarsi a trasportare ed a rendere a destinazione le spedizioni a grande velocità, in base all'orario dei treni diretti o accelerati.

Ove si tratti di spedizioni a carro, o da considerare come tali, occorre, per poter fruire dei treni accelerati o diretti, ottenere il previo consenso dell'amministrazione.

Per le spedizioni in piccole partite, ogni collo, di regola, non deve superare i 50 chilogrammi; per quelle a carro quando le esigenze tecniche lo richiedano, l'amministrazione può prescrivere che il carico non superi due terzi della portata del carro.

L'amministrazione può ammettere nei treni diretti o accelerati anche cose per le quali non sia previsto nelle singole tariffe tale modo d'inoltro, purchè siano spedite a grande velocità e sempre verso pagamento degli aumenti di prezzo di cui sopra.

La prosecuzione col treno coincidente è obbligatoria ed i termini di resa saranno calcolati consecutivamente solo quando fra il treno che porta la spedizione e quello coincidente esista un intervallo di almeno un'ora; in caso contrario i termini di resa sono calcolati come consecutivi soltanto dal treno successivo.

Se il trasporto deve passare su linee di altra amministrazione, l'intervallo suddetto nella stazione di transito fra le due amministrazioni deve essere di almeno due ore.

Le spedizioni debbono essere consegnate all'amministrazione almeno un'ora prima di quella stabilita per la partenza del treno ed essere poste a disposizione del destinatario entro due ore dal loro arrivo effettivo, senza obbligo di emettere l'avviso di arrivo agli effetti dell'articolo 44, § 4.

Art. 44.

Calcolo del termine di resa.

§ 1. - *Decorrenza.* — Il termine di resa tanto per le spedizioni a grande velocità la cui resa non sia calcolata in base all'orario dei treni (art. 43, § 5), quanto per quelle a piccola velocità decorre dalla mezzanotte successiva alla consegna del duplicato della lettera di vettura al mittente.

§ 2. - *Quando il termine di resa si intende osservato.* — Il termine di resa si intende osservato quando, prima che esso spiri, le cose oggetto del trasporto si trovino a disposizione del destinatario nella stazione di arrivo o al suo domicilio, a seconda che trattisi di spedizioni ferme in stazione od a domicilio.

Le cose oggetto del trasporto si considerano a disposizione nella stazione di arrivo quando l'amministrazione le abbia poste in una località dove il destinatario possa prenderne possesso e l'amministrazione abbia inoltre emesso l'avviso di arrivo (articolo 46, § 2).

§ 3. - *Inscindibilità del termine di resa.* — Il termine di resa si calcola nel suo complesso ed è inscindibile; quindi l'amministrazione non è tenuta a render conto dell'impieg[o] dei termini parziali che lo compongono.

§ 4. - *Termine di resa delle spedizioni in servizio cumulativo.* — Il termine di resa delle spedizioni in servizio cumulativo italiano è costituito dalla somma dei termini di resa propri delle singole amministrazioni; però, con quelle che avessero adottato i termini di resa previsti dalle presenti disposizioni, il termine di resa si calcola sull'intero percorso dalla stazione di partenza a quella destinataria, con la aggiunta di dodici ore per la grande velocità e di diciotto per la piccola velocità per ogni cambio di amministrazione, salvo quanto è disposto dal § 5 dell'art. 43 per i termini da calcolare sull'orario dei treni.

Art. 45.

Riconsegna delle cose oggetto del trasporto.

§ 1. - *A chi si effettua.* — La riconsegna delle cose trasportate si effettua soltanto al destinatario od al suo legittimo rappresentante, nel luogo di destinazione.

Il destinatario accede al contratto di trasporto ed acquista il diritto alla riconsegna delle cose spedite quando egli, od il suo legittimo rappresentante, ne abbia eseguito lo svincolo.

§ 2. - *Operazioni di svincolo.* — Lo svincolo consiste nel pagamento all'amministrazione di tutte le somme che gravano sulla spedizione e nel ritiro da parte del destinatari[o] del bollettino di consegna, e, per le spedizioni gravate d[i] assegno, della dichiarazione di ricevuta del relativo importo.

L'operazione dello svincolo può essere compiuta anche s[e] manchino il bollettino di consegna o le cose oggetto del trasporto o l'uno e le altre. Nel primo e nel terzo caso l'amministrazione rimette al destinatario un duplicato del bollettino di consegna.

§ 3. - *Modalità di riconsegna.* — Effettuato lo svinco[lo] l'amministrazione consegna le cose oggetto del traspo[rto] al destinatario, od al suo rappresentante, considerando [t] la persona che si presenti munita del bollettino di conse[gna] e ritirando dall'uno o dall'altro apposita firma di ricevu[ta].

La consegna delle spedizioni a domicilio può essere fa[tta] anche ad un famigliare, ad un socio o ad un commesso [del] destinatario e quella delle spedizioni oltre la ferrovia fatta all'assuntore dell'ulteriore inoltro, indicato dal mittente nella lettera di vettura.

§ 4. - *Riconsegna in dogana.* — Le spedizioni per le qu[ali] l'amministrazione assume, quanto ai vincoli doganali, [la] responsabilità diretta di fronte alla dogana, sono post[e a] disposizione dei destinatari nei magazzini o spazi de[lla] dogana ed il loro ritiro si ottiene mediante un « nulla ost[a] » che la stazione di arrivo rilascia al destinatario, dopo [che] questi ha svincolata la spedizione.

L'amministrazione è in facoltà di mettere a disposizione [dei] destinatari negli stessi luoghi ed alle stesse condizioni

spedizioni che sono soggette al vincolo doganale con responsabilità diretta degli speditori.

§ 5. - *Giorni ed orario di riconsegna.* — I trasporti possono essere ritirati dal destinatario soltanto nei giorni e nelle ore stabiliti, per la consegna, nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 38.

§ 6. - *Ricevuta di ritorno.* — Quando lo speditore abbia chiesto sulla lettera di vettura [art. 18, § 1, *r*)] di aver la prova della riconsegna delle cose al destinatario, la stazione di arrivo deve, al momento della riconsegna, ritirare la firma di ricevuta non solo sui registri di stazione, ma anche sul modulo da inviare allo speditore. Per la ricevuta di ritorno è dovuta la tassa prescritta (allegato 1, n. 21).

Art. 46.

Avviso di arrivo. - Termini per l'asportazione delle cose oggetto del trasporto.

§ 1. - *Avviso di arrivo della spedizione.* — L'avviso di arrivo della spedizione è staccato dalla lettera di vettura e rimesso alla posta per il recapito al destinatario.

L'avviso di arrivo è spedito per « raccomandata » o per « espresso » quando sul recto dell'avviso medesimo il mittente abbia fatto in modo chiaro e visibile l'annotazione « raccomandato » od « espresso ».

Per i trasporti a carro, l'amministrazione può anche inviare l'avviso di sua iniziativa con « espresso » o con « fonogramma ».

Inoltre, sempre per i trasporti a carro, è ammesso che l'avviso sia dato con telegramma sempre quando ne sia stata fatta domanda dal mittente o dal destinatario.

Infine, l'avviso di arrivo può altresì essere recapitato al destinatario a mezzo di un agente dell'amministrazione.

La prova dell'impostazione dell'avviso e del giorno e dell'ora in cui questa viene eseguita e la prova della trasmissione del fonogramma sono date da annotazione od opportuna timbratura che l'agente incaricato deve apporre sul bollettino di consegna e su apposito registro.

La prova del recapito a mano è data dalla dichiarazione di ricevuta firmata dal destinatario stesso, da un suo socio, da un famigliare o da un dipendente.

Le spese per l'invio dell'avviso di arrivo quando sia fatto per posta, telegrafo o telefono (allegato 1, n. 14,), sono gravate sul trasporto.

§ 2. - *Termini per l'asportazione delle cose.* — Le cose oggetto del trasporto devono essere ritirate dal destinatario:

entro le 24 ore se la lettera di avviso è consegnata a mano o rimessa per « espesso » o se l'avviso è dato con fonogramma o telegramma, ed entro le 36 ore se la lettera di avviso è rimessa alla posta.

Ciascuno dei suindicati termini decorre dal momento in cui è dato l'avviso, se questo è rimesso per espresso o trasmesso con fonogramma ovvero con telegramma, e negli altri casi dal mezzogiorno o dalla mezzanotte immediatamente successivi alla consegna od alla impostazione della lettera di avviso e rimane sospeso:

a) durante i giorni festivi riconosciuti dallo Stato (allegato n. 9), per le spedizioni a piccola velocità;

b) durante il solo pomeriggio dei giorni festivi di cui al precedente punto punto *a*), per le spedizioni a grande velocità.

Nessuna sospensione però è ammessa per le spedizioni a grande velocità il cui termine di resa sia calcolato in base all'orazio dei treni (art. 43, paragr. 3), nè per quelle, pure a grande velocità, di giornali, feretri, generi mortuarie, addobbi funebri, casse mortuarie, candele e torce per funerali, animali, sieri curativi, ossigeno, fiori freschi e artificiali, bozzoli vivi, seme di bachi, foglie di gelso, ghiaccio e neve.

§ 3. - *Riduzione dei termini.* — L'amministrazione, quando lo ritenga necessario per eliminare gli inconvenienti derivanti al servizio da una straordinaria affluenza di spedizioni o per conseguire una maggiore utilizzazione del materiale rotabile durante i periodi di traffico più intenso, può ridurre in via temporanea il termine normale per il ritiro delle spedizioni, pubblicando due giorni prima un avviso nelle stazioni alle quali il provvedimento viene esteso.

Tale termine per altro non deve in alcun caso essere ridotto al disotto dei limiti appresso indicati:

a) se l'avviso di arrivo viene recapitato a mano o se viene dato per telefono, 6 ore lavorative decorrenti dal momento della consegna dell'avviso o della comunicazione telefonica;

b) se l'avviso viene dato con telegramma o con « espresso », 8 ore lavorative dal momento dell'accettazione del telegramma da parte dell'Ufficio telegrafico o dell'impostazione dell'espresso;

c) se l'avviso viene dato per mezzo della posta ordinaria, 12 ore lavorative decorrenti dal momento dell'impostazione.

Si intendono ore lavorative quelle durante le quali gli scali restano aperti al servizio pubblico.

Nella eventualità prevista dal primo alinea del presente paragrafo non si fa luogo, qualora ciò sia dichiarato dall'amministrazione nel prescritto avviso al pubblico, alla sospensione dei termini per l'asportazione delle cose di cui al precedente § 2, sub *a*) e *b*).

§ 4. - *Soste.* — Se il destinatario non ritira le cose oggetto del trasporto nei termini stabiliti dal presente articolo ha l'obbligo di pagare, per le ore di ritardo, le tasse di sosta all'amministrazione (allegato 1, n. 11).

Se egli provi di non aver potuto ritirare in termine le cose medesime in conseguenza di un evento di forza maggiore, è tenuto a corrispondere soltanto la metà delle tasse di sosta maturatesi nelle stazioni, sui carri od in qualsiasi altro locale od area dell'amministrazione.

Art. 47.

Giacenza delle cose in genere su sede ferroviaria e pagamento delle tasse di sosta.

§ 1. - *Giacenza delle cose. - Tasse di sosta.* — Le tasse di sosta sono altresì dovute per tutte le merci che rimangono ferme nelle stazioni, sui carri, nelle agenzie o in qualsiasi altro locale od area dell'amministrazione per sequestri o pignoramenti, per fatto od omissione del mittente o del destinatario, per l'attesa della pesatura nei casi previsti nei punti *a*), *b*) e *c*), del § 1 e nel punto 2 del § 2 dell'art. 21, e durante la medesima nei casi previsti dai citati punti *b*) e *c*), ovvero in attesa dell'accertamento di asseriti danni, eccetto che dal riconoscimento del peso o dall'accertamento eseguito risulti l'esistenza di un danno imputabile alla ferrovia.

Fermo il disposto del 2° capoverso del § 4 dell'art. 46, le tasse di sosta sono pure dovute per qualsivoglia altra causa indipendente dall'amministrazione stessa.

§ 2. - *Arrivo contemporaneo di più spedizioni a carro dirette ad uno stesso destinatario.* — Verificandosi, per qualunque causa, il contemporaneo arrivo in una stessa stazione di più spedizioni a carro dirette allo stesso destinatario, questi deve ritirarle nel termine prescritto (art. 46), ma, in caso di ritardo, la somma dovuta all'amministrazione per tasse di sosta è ridotta alla metà.

§ 3. - *Giorni festivi.* — Agli effetti dell'applicazione delle tasse di sosta non si tien conto dei giorni festivi riconosciuti dallo Stato (alleg. n. 9) che cadono nel periodo di giacenza delle spedizioni a piccola velocità, salvo il caso previsto dall'ultimo alinea del § 2 dell'art. 38, qualora l'amministrazione abbia dichiarato, nell'avviso ivi previsto, che i termini per il carico e l'asportazione delle cose decorrono anche durante i giorni festivi medesimi.

Art. 48.

CONSERVAZIONE E VENDITA DELLE COSE GIACENTI.

§ 1. - *Conservazione temporanea delle cose giacenti.* — Le cose per qualunque motivo giacenti sono custodite dall'amministrazione e tenute a disposizione dell'avente diritto per il periodo di tre mesi; poscia si considerano come abbandonate e possono essere vendute.

Il periodo di tre mesi è abbreviato quando le tasse, le sopratasse e le spese a carico delle cose stesse ne superino il valore.

L'amministrazione ha la facoltà di vendere immediatamente, nei casi in cui non ne è prescritta la distruzione, le cose facili a deperire o ad essere danneggiate per il fatto in sè della giacenza, salvo il disposto dell'art. 41, § 4, quando trattisi di cose giacenti per impedimento alla riconsegna.

§ 2. - *Vendita delle cose giacenti.* — La vendita delle cose giacenti è eseguita dall'amministrazione senza alcuna formalità giudiziale. Le condizioni e l'esito relativi sono accertati in apposito processo verbale. Spetta all'acquirente, qualora la vendita avvenga in stazione, adempiere a quanto è prescritto in materia d'imposte sui consumi, ecc.

§ 3. - *Uso delle somme ricavate dalla vendita.* — La somma ricavata dalla vendita, dedotti i crediti dell'amministrazione, è posta a disposizione dell'avente diritto (art. 62) con avviso raccomandato. Trascorsi due anni dall'emissione di questo avviso, rimane estinta l'azione per il pagamento della somma.

Art. 49.

CONSTATAZIONE DEI DANNI ALLE COSE TRASPORTATE.

§ 1. - *Processo verbale.* — L'amministrazione, quando scopra una perdita parziale od un'avaria o quando l'avente diritto ne affermi l'esistenza e ne domandi l'accertamento all'atto della riconsegna della spedizione, deve stendere un processo verbale per constatare la natura e lo stato della spedizione stessa, la entità e, in quanto sia possibile, la causa della perdita parziale o dell'avaria e l'epoca a cui esse risalgono. Il processo verbale deve essere steso anche nel caso di perdita totale della spedizione.

Il destinatario ha il diritto di rifiutare il ricevimento della merce se l'amministrazione si rifiuta di procedere agli accertamenti da lui richiesti.

§ 2. - *Luogo e regole per la constazione. - Periti.* — La constazione ed il processo verbale devono essere fatti in stazione e, per quanto è possibile, in presenza di chi ha diritto di disporre della spedizione, di testimoni, e, se occorre, col concorso di un perito.

Sorgendo, durante la constatazione in contraddittorio, qualche divergenza e non intervenendo l'accordo sulla scelta del perito, ciascuna delle parti nomina un perito proprio e, sorgendo qualche divergenza anche tra i due periti, questi devono sceglierne un terzo.

Le spese della perizia sono ripartite tra l'amministrazione e l'avente diritto in proporzione delle rispettive responsabilità e, nei casi dubbi, in parti uguali. La ripartizione provvisoria delle spese medesime è fatta dai periti: al credito che ne risultasse a favore dell'amministrazione si applica il disposto dell'art. 28, § 3.

§ 3. - *Efficacia probatoria del processo verbale.* — Le risultanze di fatto del processo verbale redatto in contraddittorio del mittente, o del destinatario, o di un perito da esso nominato, salvo il caso di impugnativa per falso, sono vincolative per l'amministrazione, per il mittente e per il destinatario, restando impregiudicate le rispettive ragioni di diritto.

Le risultanze di fatto del processo verbale redatto senza il contraddittorio fanno fede sino a prova contraria.

§ 4. - *Copia all'avente diritto.* — Una copia conforme del processo verbale è rimessa dall'amministrazione all'avente diritto dietro domanda di questi.

Art. 50.

RESPONSABILITÀ DEGLI SPEDITORI PER IRREGOLARI DICHIARAZIONI E PER ECCEDENZA DI CARICO.

§ 1. - *Soprattasse e differenze di tassa.* — Se le cose presentate per il trasporto non corrispondono per natura e qualità, o per peso, o per dimensioni alla dichiarazione fatta dal mittente nella lettera di vettura, l'amministrazione ha diritto:

a) al pagamento della soprattassa di quattro lire per ogni spedizione, e di lire otto se trattasi di spedizione a carro, quando dalla dichiarazione del mittente non possa derivare l'applicazione di un prezzo di trasporto inferiore a quello dovuto;

b) al pagamento, nel caso contrario, della differenza tra i due prezzi computati dalla stazione di partenza a quella di destinazione, ed inoltre di una soprattassa uguale a due volte la differenza stessa, con i minimi di cui al punto *a*).

Il pagamento di cui sub *b*) è dovuto anche quando da qualsiasi altro fatto del mittente o del destinatario sia derivata o possa derivare l'applicazione di tasse o corrispettivi inferiori ai dovuti.

§ 2. - *Merci pericolose e nocive e resti umani.* — Anche quando dalla dichiarazione del mittente non possa derivare l'applicazione di un prezzo di trasporto inferiore a quello dovuto, l'amministrazione ha diritto, in luogo della soprattassa di cui al paragrafo precedente:

a) al pagamento di lire 80 per ogni chilogrammo di peso lordo dell'intera spedizione, se si tratti di merci pericolose escluse dal trasporto;

b) al pagamento di una soprattassa pari a dieci volte l'intero prezzo di trasporto per le merci esplosive (categ. 12ª, 13ª e 14ª del relativo regolamento), ed a cinque volte l'intero prezzo per le merci pericolose e nocive ascritte alle categorie 2ª, 3ª e 4ª gr. 2 (limitatamente alla celluloide in masse, placche, fogli, verghe, tubi, ritagli e cascami ed alle pellicole cinematografiche di celluloide), 5ª gr. 2 (limitatamente al perossido di benzoile), 6ª gr. 2 (limitatamente ai cascami e ritagli di pellicole cinematografiche di celluloide), 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª del relativo regolamento, se l'inesatta od incompleta dichiarazione abbia per effetto di sottrarre le relative spedizioni alle speciali condizioni e cautele per esse stabilite o se, pur essendo regolare la dichiarazione della merce, non siano state rispettate le norme e modalità stabilite per gli imballaggi e per l'interna condizionatura dei colli;

c) al pagamento di una soprattassa uguale a tre volte l'intero prezzo di trasporto dovuto, se si tratti di occultamento di cadaveri, di parte di essi, o di ceneri mortuarie

l'amministrazione può sospendere il trasporto delle spedizioni di cui ai punti *a*), *b*), *c*) e metterle a disposizione dell'autorità competente.

§ 3. - *Eccedenze di carico.* — Nel caso di carico da parte del mittente di un carro oltre la portata massima ammessa (art. 34, § 2), sono dovute le tasse per il peso eccedente computandole come se si trattasse di una spedizione a parte dalla stazione di partenza a quella di destinazione, ed una soprattassa uguale a cinque volte le tasse medesime.

Verificandosi per una stessa spedizione l'eccedenza di carico oltre la tolleranza e la dichiarazione di un peso minore, si applica alla prima la soprattassa prevista dal presente paragrafo ed alla seconda quella di cui al paragrafo 1.

Art. 51.

MOMENTO IN CUI SORGE IL DIRITTO ALLE TASSE E ALLE SOPRATTASSE. - ESONERI DALLE SOPRATTASSE.

§ 1. - *Momento in cui sorge il diritto alle tasse e alle soprattasse.* — Il diritto dell'amministrazione alla percezione delle tasse e delle soprattasse sorge nel momento in cui il mittente le rimette la lettera di vettura e può essere esercitato tanto sulle cose oggetto del trasporto che nei confronti dell'avente diritto sulle cose medesime.

§ 2. - *Esoneri dalle soprattasse.* — Fermo l'obbligo del pagamento delle tasse, non sono dovute le soprattasse:

a) per l'inesatta indicazione del peso quando il mittente abbia chiesto nella lettera di vettura che il peso sia verificato dall'amministrazione;

b) per il sopraccarico quando il peso della merce caricata sia stato esattamente dichiarato nella richiesta di carro e nella lettera di vettura, o quando il mittente abbia chiesto nella lettera di vettura che il peso sia verificato dall'amministrazione e questa abbia i mezzi di provvedervi alla stazione di partenza;

c) per l'aumento di peso verificatosi durante il trasporto, anche se tale aumento produca sopraccarico oltre la tolleranza, quando l'avente diritto provi che esso è dovuto ad influenze atmosferiche e semprechè l'amministrazione non abbia limitato il carico a norma del disposto dell'art. 34, § 2.

CAPO IV.

Responsabilità per il trasporto delle cose.

Art. 52.

PRINCIPIO E FINE DELLA RESPONSABILITÀ PER LE PERDITE E AVARIE.

§ 1. - *Principio e fine.* — La responsabilità dell'amministrazione per il danno derivato da avarie o perdite, totali o parziali, incomincia dal momento della consegna dello scontrino (art. 8, § 2) o del duplicato della lettera di vettura (art. 17, § 1, punto *b*)) e cessa:

per le spedizioni che sono ritirate in stazione e per quelle a domicilio, nel momento in cui i destinatari ne ricevono la consegna;

per le spedizioni da consegnarsi in dogana, nel momento in cui l'amministrazione ne compie la consegna alla dogana, qualora non sia provato che il danno eventuale dipenda da colpa dell'amministrazione stessa;

per le spedizioni destinate oltre le strade ferrate o per le linee non ammesse al servizio cumulativo, nel momento della loro consegna all'assuntore del trasporto indicato dal mittente nella lettera di vettura.

La responsabilità dell'amministrazione per l'avaria cagionata da ritardo nella resa cessa nel momento in cui la spedizione trovasi a disposizione a norma del § 4 dell'art. 44. Però l'aggravamento che di tale avaria si verifichi nel tempo ragionevolmente necessario per la constatazione di cui all'art. 49, è a carico dell'amministrazione.

§ 2. - *Irresponsabilità per le cose presentate irregolarmente.* — Anche nei limiti di tempo sovra indicati, l'amministrazione non è tenuta a rispondere degli oggetti che, essendo esclusi dal trasporto od ammessi soltanto sotto certe condizioni, sono presentati per la spedizione in modo diverso da quello prescritto o con dichiarazione scorretta od inesatta, oppure senza che il mittente abbia osservate le prescritte misure di sicurezza.

§ 3. - *Responsabilità fuori dei limiti del contratto di trasporto.* — Fuori dei limiti di tempo sovra indicati, l'amministrazione risponde soltanto delle cose che essa permette ai suoi dipendenti di accettare in consegna e che questi ricevono alle condizioni da essa stabilite.

Art. 53.

CASI DI IRRESPONSABILITÀ E DI PRESUNZIONE DI IRRESPONSABILITÀ PER PERDITE ED AVARIE.

§ 1. - *Prova per l'esonero dalla responsabilità.* — L'amministrazione è esonerata dalla responsabilità di cui all'articolo 52 quando provi che il danno preesisteva al trasporto o che ebbe causa da una colpa dell'avente diritto su quest'ultimo, da un ordine dell'avente diritto non motivato da colpa dell'amministrazione, dalla natura o da un vizio proprio della merce (cioè: deterioramento interno, calo naturale, colatura o rottura ordinaria, ecc.), da un caso fortuito, o da forza maggiore.

§ 2. - *Casi di irresponsabilità.* — E' pure esonerata da ogni responsabilità:

a) per il danno sopravvenuto alle spedizioni che, in virtù delle presenti disposizioni o di accordi intervenuti col mittente e menzionati nella lettera di vettura, sono trasportate in carri aperti anche se protetti da copertone,

se il danno sia derivato dal rischio inerente a questo modo di trasporto;

b) per il danno sopravvenuto alle spedizioni che, per loro natura, richiedono un imballaggio per preservarle, durante il trasporto, da perdita totale, o parziale, o da avaria, e vengono invece consegnate alla rinfusa, senza imballaggio, o con imballaggio difettoso o non conforme alle prescrizioni in vigore,

se il danno sia derivato dalla mancanza o dallo stato difettoso dell'imballaggio;

c) per il danno sopravvenuto alle spedizioni che, in virtù di disposizioni di tariffa o di accordi passati col mittente o col destinatario, sono caricate o scaricate da essi,

se il danno sia derivato da un carico difettoso, o da un rischio inerente all'operazione del carico o dello scarico;

d) per il danno toccato alle merci che, per cause inerenti alla loro natura, sono esposte al rischio particolare di perdersi in tutto od in parte o di essere avariate specialmente per causa di rottura, ruggine, deterioramento interno, spandimento straordinario, essiccazione o dispersione,

se il danno provenne da tale rischio;

e) per l'avaria sofferta da animali vivi e per la fuga degli stessi,

se l'avaria o la fuga siano la conseguenza del rischio particolare al loro trasporto;

f) per il danno toccato alle merci ed agli animali vivi il cui trasporto, a termine delle presenti disposizioni o di accordi passati col mittente, può o deve effettuarsi sotto scorta,

se il danno sia derivato da uno dei pericoli che la scorta ha lo scopo di ovviare;

g) per il danno toccato alle cose contemplate nel regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive (allegato n. 7),

in quanto il danno sia la conseguenza delle loro proprietà pericolose o del modo di imballaggio.

§ 3. - *Presunzione di irresponsabilità.* — Se, avuto riguardo alle circostanze di fatto, il danno ha potuto derivare da una delle cause indicate nel paragrafo 2, si presume, fino a prova contraria, che il danno medesimo sia risultato da una di tali cause.

Art. 54.

RESPONSABILITÀ PER LA CONDIZIONE, IL NUMERO ED IL PESO DEI COLLI. CALO NATURALE E STRADALE.

§ 1. - *Responsabilità per lo stato esterno ed il numero dei colli e per il peso.* — Per le spedizioni caricate dall'amministrazione, questa deve rispondere della buona condizione esterna dei colli e del loro numero e peso quali risultano dalla lettera di vettura.

Per le spedizioni caricate dal mittente, le indicazioni della lettera di vettura relative al peso ed alla quantità non fanno prova contro l'amministrazione se non quando la verifica del peso e rispettivamente della quantità dei colli sia stata fatta dall'amministrazione, e ciò risulti dalla lettera di vettura.

In ogni caso l'amministrazione non risponde del peso e della quantità quando risulti evidente, per le condizioni del trasporto, che al difetto di peso o di quantità non corrisponde una mancanza reale di merce.

§ 2. - *Calo naturale e calo stradale.* — Per le spedizioni che, in causa della loro natura particolare, subiscono, di regola, per il solo fatto del trasporto una diminuzione di peso o di volume, la ferrovia risponde dei relativi ammanchi solo quando questi oltrepassino il calo naturale e stradale e solo per la parte che lo eccede.

Nel caso di trasporto di più colli con una sola lettura di vettura, detto calo è calcolato separatamente per ciascun collo quando il peso di ciascuno di essi sia accertato nella lettera di vettura o possa essere altrimenti determinato.

§ 3. - *Casi di inapplicabilità del calo.* — La deduzione del calo naturale e stradale non può essere invocata in caso di perdita totale o quando sia provato che la diminuzione di peso o di volume non è derivata dalla natura della spedizione.

§ 4. - *Misura del calo.* — La misura del calo naturale e stradale per determinate categorie di merci risulta dall'allegato n. 4.

L'amministrazione ha facoltà di variare la detta misura e di aggiungere altre merci nell'allegato stesso.

Art. 55.

RESPONSABILITÀ PER IL RITARDO.
PRESUNZIONE DI PERDITA IN DIPENDENZA DI RITARDO.

§ 1. - *Responsabilità per il ritardo.* — L'amministrazione risponde del danno cagionato dalla inosservanza del termine di resa quando non provi che il ritardo è derivato da una circostanza indipendente dal fatto suo.

§ 2. - *Presunzione di perdita in dipendenza del ritardo.* — L'avente diritto può, senza fornire altra prova, considerare le cose oggetto del trasporto come perdute se non si trovano a disposizione nella stazione destinataria:

a) nei dieci giorni, se si tratti di spedizione a bagaglio;

b) nei trenta giorni, se si tratti di spedizione a grande od a piccola velocità,

decorrenti dallo spirare del termine fissato per la resa e se di tale ritardo l'amministrazione debba rispondere.

Art. 56.

INDENNITÀ PEI CASI DI PERDITA, AVARIA O RITARDO.
INTERESSI SULLE SOMME DOVUTE.

§ 1. - *Indennità.* — L'amministrazione deve corrispondere all'avente diritto, per il ritardo, per l'avaria e per la perdita parziale o totale di cui sia responsabile, le indennità determinate negli articoli successivi: essa risponde dei propri agenti, ma, in qualunque caso, soltanto nei limiti delle indennità medesime.

Le indennità per il ritardo non possono mai essere cumulate con quelle per la perdita e per l'avaria.

Se in una stessa spedizione si verificano ritardo ed avaria o ritardo e perdita parziale, l'amministrazione corrisponde l'indennità di avaria o di perdita per la parte avariata o perduta e l'indennità di ritardo per il resto.

§ 2. - *Interesse.* — L'avente diritto può domandare l'interesse commerciale sulla somma fissata come indennità; questo interesse decorre dal giorno del reclamo di cui all'art. 61.

§ 3. - *Accertamento del danno.* — Per la liquidazione del danno l'amministrazione ha il diritto di esaminare, presso il mittente ed il destinatario, i libri e le carte di cui all'articolo 44 del Codice di commercio, in quanto riguardino le cose oggetto della controversia.

Art. 57.

INDENNITÀ PER IL RITARDO.

§ 1. - *Misura dell'indennità per i bagagli.* — In caso di ritardo nella riconsegna di tutte le cose spedite a bagaglio (art. 6) è corrisposta l'indennità di lire una per ogni chilogrammo di peso lordo del bagaglio o della parte di esso non giunta, e per ogni 24 ore di ritardo. Questa indennità può essere pretesa per il periodo massimo di 10 giorni e, se il ritardo consti di una frazione di giorno, è corrisposto in proporzione del numero delle ore.

§ 2. - *Misura dell'indennità per le spedizioni a G. V. ed a P. V.* — Per il ritardo nella riconsegna delle spedizioni a grande ed a piccola velocità è corrisposta, senza che la parte abbia a provare l'esistenza di un danno, l'indennità:

di $^1/_{10}$ del prezzo di trasporto per un ritardo eguale od inferiore ad $^1/_{10}$ del termine di resa;

di $^2/_{10}$ del prezzo di trasporto per un ritardo eguale od inferiore a $^2/_{10}$ del termine di resa;

di $^3/_{10}$ del prezzo di trasporto per un ritardo eguale od inferiore a $^3/_{10}$ del termine di resa;

di $^4/_{10}$ del prezzo di trasporto per un ritardo eguale od inferiore a $^4/_{10}$ del termine di resa;

di $^5/_{10}$ del prezzo di trasporto per un ritardo superiore a $^4/_{10}$ del termine di resa.

Se è fornita la prova di un danno a norma dell'art. 1225 del Codice civile, in luogo dell'indennità sovraindicata, è corrisposto il doppio dell'indennità medesima o l'ammontare del danno se risulti inferiore a tale doppio.

...di ritardata resa di parte della spedizione, le in...dette e quelle di cui all'art. 59, sono corrisposte ...zione del peso della merce consegnata in ritardo, a ...questa sia parte essenziale dell'oggetto del tra...

...dennità minima. — Le indennità previste dal pre...ticolo sono corrisposte dalla amministrazione sol...ando il loro importo superi 1 lira per ogni spedi...

Art. 58.

Indennità per l'avaria e per la perdita.

...Avaria. — In caso di avaria, anche se cagionata dal ...nella resa, l'amministrazione corrisponde l'ammon... deprezzamento subito dalle cose oggetto del tra... L'indennità per avaria non deve mai superare quella ...per la perdita.

...Perdita. — In caso di perdita, totale o parziale, l'am...zione corrisponde:

...per le cose contemplate nei capoversi *a*), *b*), *c*), § 1 ... 6 spedite a bagaglio, a grande od a piccola velo...re 100 per ogni chilogrammo di peso lordo;

...per le cose, comunque spedite, per le quali è prescritta ...razione del valore, la somma dichiarata o una parte ...mma stessa proporzionale al peso mancante;

...per tutte le altre cose comunque spedite, il valore ...io, debitamente comprovato, che avevano le cose della ...qualità e specie nel luogo e nel tempo in cui vennero ...e per il trasporto. L'indennità dovuta per queste cose ...trà superare L. 1000 per ogni chilogrammo di peso ...oltre il valore dell'imballaggio.

... Accertamenti. — Nei casi di perdita o di avaria la ...e la qualità delle cose si desumono dalla lettera di ...o dallo scontrino. Ove da questi non risultino in modo ..., l'indennità è calcolata:

...nel caso di avaria, in base alla specie e qualità delle ...pedite, constatate a norma dell'art. 49;

...nel caso di perdita totale, in base alla specie e qualità ...or valore, salva la prova delle cose realmente spedite, ...di cui all'art. 44 del codice di commercio, esclusa ...testimoniale;

...nel caso di perdita parziale, in base alla specie e qua... parte rimasta, se questa possa ritenersi indubbia...in tutto omogeneo con la parte perduta. Diversa...secondo le norme di cui sub *b*).

...risulti che la cosa realmente spedita era per valore ...re a quella dichiarata l'indennità è calcolata in base ...osa realmente spedita.

...e invece risulti che la cosa spedita era per valore supe...a quella dichiarata, l'indennità è calcolata sulla base ...dichiarazione, fermo sempre il disposto dell'art. 50.

...ei casi stessi il valore dell'intera spedizione o di una ...di essa si calcola in base ai prezzi correnti, e questi si ...sumono dalle mercuriali del luogo di partenza, o, in man...za, da quelle del luogo più vicino, o, in difetto di mercu...ali, dalle altre fonti di prova.

...4. - Tasse di porto. — Nei casi di perdita o di avaria ...amministrazione rimborsa, inoltre, per intero od in pro...zione della parte di spedizione perduta od avariata, le ...sse di porto da essa esatte.

Art. 59.

Indennità per il ritardo, per l'avaria e per la perdita nel caso di dichiarazione di interesse alla riconsegna.

§ 1. - *Indennità per il ritardo.* — Se esiste la dichiarazione di interesse alla riconsegna (art. 3, § 2), l'avente diritto può, in caso di ritardo, pretendere, in luogo di quella prevista dall'art. 57, la seguente indennità:

a) senza fornire la prova del danno, il doppio dell'indennità dovuta a norma dell'art. 57 in ciascuno dei casi ivi rispettivamente previsti;

b) se la prova del danno è fornita a norma dell'art. 1228 del codice civile, l'ammontare del danno stesso.

L'indennità contemplata nel presente paragrafo non deve però, in ogni caso, superare la somma rappresentante l'interesse alla riconsegna, nè essere inferiore all'indennità che sarebbe dovuta ove l'interesse alla riconsegna non esistesse (art. 57).

§ 2. - *Indennità per l'avaria e per la perdita.* — Se esiste la dichiarazione di interesse alla riconsegna, l'amministrazione in caso di avaria o di perdita corrisponde all'avente diritto, oltre l'indennità prescritta dall'art. 58, il maggior danno che sia provato a norma dell'art. 1228 del Codice civile, fino a raggiungere, col solo maggior danno, la somma rappresentante l'interesse alla riconsegna.

Art. 60.

Indennità nei casi di dolo o di colpa grave della ferrovia.

Se il ritardo, l'avaria o la perdita sono causate da dolo o da colpa grave della ferrovia, l'avente diritto dev'essere completamente indennizzato del danno che egli provi di avere subìto fino a concorrenza del doppio delle indennità previste dall'art. 57 § 1 e dall'art. 58 § 2 *a*) e del doppio delle indennità massime previste dal 2° alinea del § 2 dell'art. 57, dal comma *c*) del § 2 dell'art. 58, dall'ultimo alinea del § 1 e dal § 2 dell'art. 59.

Per le cose per le quali è prescritta la dichiarazione del valore resta fermo anche nei casi suddetti il disposto del § 2 *b*) dell'art. 58.

Art. 61.

Rinvenimento delle cose considerate perdute.

§ 1. - *Riserva per il caso di rinvenimento.* — L'avente diritto, ricevendo il pagamento della indennità per le cose perdute, può nella quietanza fare una riserva in virtù della quale, se la cosa è ritrovata nei tre mesi dallo spirare del termine di resa, egli debba esserne immediatamente avvisato dall'amministrazione. Di tale riserva si dà atto per iscritto.

§ 2. - *Riconsegna delle cose rinvenute.* — Nel caso previsto dal precedente paragrafo, l'avente diritto può, nel termine di trenta giorni da quello dell'avviso, esigere che la cosa gli sia riconsegnata senza spesa, a sua scelta, alla stazione di partenza od a quella di destinazione, verso restituzione dell'indennità complessiva da lui ricevuta, escluse le tasse di porto.

§ 3. - *Facoltà di vendita.* — Se la riserva di cui al paragrafo 1 non è fatta o se l'avente diritto non dà istruzioni nel termine di trenta giorni o, infine, se la cosa è ritrovata posteriormente al termine di tre mesi, l'amministrazione dispone di essa nel miglior suo interesse.

§ 4. - *Dichiarazione inesatta ai fini dell'indennità.* — Se le cose, in qualunque tempo rinvenute, fossero riscontrate di quantità, o valore, minore di quelli indicati per ottenere la

liquidazione della indennità, colui che l'ha ricevuta è tenuto a pagare all'amministrazione il doppio della somma indebitamente riscossa, senza pregiudizio delle penalità stabilite dalle leggi e dai decreti in vigore.

CAPO V.

Dell' azione.

Art. 62.

A CHI COMPETE L'AZIONE.

§ 1. - *Azioni contro l'amministrazione.* — Il diritto di proporre contro l'amministrazione reclami ed azioni derivanti dal contratto di trasporto di cose e dalle altre operazioni contemplate nelle presenti disposizioni spetta esclusivamente:

a) per le spedizioni a bagaglio:

in caso di ritardo o di perdita parziale, a colui al quale venne rilasciata una delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, §§ 3 e 4;

in caso di avaria, a colui in confronto del quale l'avaria fu constatata (art. 9, § 5);

in ogni altro caso, al possessore dello scontrino (articolo 8, § 2);

b) per le spedizioni a grande ed a piccola velocità:

in caso di omesso o tardato pagamento di assegni, al mittente;

in caso di somme esatte in più dall'amministrazione, al mittente od al destinatario, a seconda che l'uno o l'altro le abbia pagate;

c) in qualunque altro caso, al mittente prima dello svincolo (art. 45, § 2), al destinatario dopo.

Per esercitare il diritto contemplato nel precedente comma *c*), il mittente deve presentare il duplicato della lettera di vettura (art. 64, § 3), in mancanza di che l'esercizio di tale diritto e subordinato all'autorizzazione del destinatario o alla prova che questi ha rifiutato la merce.

Il diritto al reclamo ed all'azione per rimborsi di somme in più esatte dall'amministrazione può essere ceduto, senza formalità, sul duplicato della lettera di vettura o sul bollettino di consegna, dal mittente al destinatario o viceversa. In tal caso rimane fermo il disposto del § 2 dell'art. 64 e l'amministrazione non ha l'obbligo di accertare l'autenticità della firma del cedente ed ha il diritto, se effettua un pagamento, di trattenersi il duplicato od il bollettino.

§ 2. - *Azioni dell'amministrazione.* — Le azioni derivanti dal contratto di trasporto di cose e dalle altre operazioni contemplate nelle presenti disposizioni sono proposte dall'amministrazione contro colui che, a norma del § 1, avrebbe il diritto di agire contro di essa.

L'azione avente per oggetto crediti maturati dopo lo svincolo deve sempre essere proposta contro il destinatario.

Art. 63.

RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE.

§ 1. - *Rappresentanza al Ministro.* — Ferme le regole sulla competenza, l'amministrazione delle ferrovie dello Stato è rappresentata, per quanto riguarda le azioni di cui all'art. 62, dal Ministro delle Comunicazioni, in tutte le cause avanti le magistrature giudiziarie ed amministrative residenti a Roma, anche se in precedenti stadi di giudizio furono trattate avanti magistrature non residenti in Roma.

§ 2. - *Rappresentanza ai Capi Compartimento o Delegazione.* — In tutti gli altri casi l'amministrazione è rappresentata dal Capo Compartimento o Delegazione per le cause istituite avanti le magistrature giudiziarie ed amministrati residenti nel territorio a tal fine assegnato a ciascun Co partimento o Delegazione *con la Tabella allegata al R. creto 7 giugno* 1923, *n.* 1258, e successive modificazioni.

§ 3. - *Rappresentanza al Capo stazione o al Capo gestio* — All'effetto del secondo alinea dell'art. 872 del Codice commercio, la rappresentanza dell'amministrazione nei dizi tanto attivi che passivi è in tutte le sedi attribuita an al Capo stazione o Capo gestione del luogo di partenza se tratta di azioni promosse dal mittente o contro di lui, e Capo stazione o Capo gestione del luogo di arrivo se si tra di azioni promosse dal destinatario o contro di lui.

§ 4. - *Rappresentanza negli stadi successivi del giudi* — Per gli stadi successivi del giudizio la rappresentanza l'amministrazione è in ogni caso attribuita alla persona regge l'Ufficio a cui fu notificato o dal quale fu propo l'atto istitutivo del giudizio di prima istanza, eccezione fa per il caso regolato dal primo paragrafo del presente artic

§ 5. - *Facoltà di delega.* — Il Ministro delle Comunicazi ed i Capi di Compartimento o Delegazione, trattandosi fatti non personali, possono designare quali loro rappres tanti per determinati incombenti giudiziali, come il giu mento, gli interrogatori e simili, quei funzionari che ebb parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza per gioni delle loro funzioni.

Art. 64.

RECLAMO PREVENTIVO.

§ 1. - *Obbligo del reclamo preventivo.* — Non possono sere promosse contro l'amministrazione le azioni basate presenti disposizioni se l'avente diritto non abbia presen un reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi toventi giorni dalla presentazione del reclamo stesso.

L'avente diritto può però proporre l'azione subito dop ricevimento della risposta al reclamo, se l'amministrazi la fornisce prima della scadenza dei centoventi giorni.

§ 2. - *Formalità.* — Il reclamo deve riflettere una sola dizione e deve essere presentato in due originali su c libera:

al capo stazione del luogo di partenza o di arrivo si tratta di una spedizione a bagaglio;

se si tratta di una spedizione a grande od a piccola cità, al capo stazione od al capo gestione del luogo di tenza quando il reclamo è presentato dal mittente o destinatario come cessionario del mittente, ed al capo zione od al capo gestione del luogo di arrivo quando è sentato dal destinatario o dal mittente come cessionario destinatario.

§ 3. - *Documenti da allegare al reclamo.* — Il reclamo può essere sostituito da alcun altro documento e nemn dal verbale di constatazione (art. 49).

Ogni reclamo deve essere corredato dai documenti che sono giustificarlo. Inoltre deve essere corredato: per le dizioni a bagaglio, dallo scontrino o da una delle dichi zioni di cui all'art. 9 e, per le spedizioni a grande ed a cola velocità, dal duplicato della lettera di vettura s reclamo è presentato dal mittente, o dal bollettino di segna se è presentato dal destinatario.

§ 4. - *Prova della presentazione del reclamo.* — Il c stazione od il capo gestione restituisce al reclamante dei due originali del reclamo, dopo avervi esposta la d del ricevimento e la sua firma.

La prova di aver ottemperato alle prescrizioni del presente articolo può essere data soltanto con la produzione dell'esemplare restituito, salvo il disposto dell'art. 1348 del codice civile.

Art. 65.

ESTINZIONE DELLE AZIONI.

§ 1. - *Momento dell'estinzione.* — Ogni diritto al reclamo ed ogni azione contro l'amministrazione, derivante dal contratto di trasporto, rimangono estinti con la riconsegna delle cose trasportate.

§ 2. - *Eccezioni.* — L'azione non rimane però estinta con la riconsegna:

a) nel caso di reclamo per irregolare applicazione di tariffe o per errore nel computo dei prezzi di trasporto e dei diritti accessori;

b) nel caso di reclamo per ritardo, se l'avente diritto abbia presentato all'amministrazione il reclamo di cui all'art. 64 entro quattordici giorni decorrendi da quello della riconsegna della spedizione;

c) nel caso di reclamo per perdite parziali od avarie che siano state constatate a norma dell'art. 49;

d) nel caso di reclamo per perdite parziali od avarie non riconoscibili al momento della riconsegna, se l'avente diritto abbia invitata l'amministrazione a verificare il danno appena scoperto e non più tardi di sette giorni dopo la riconsegna, e provi che la perdita o l'avaria avvenne per colpa dell'amministrazione;

e) in qualunque caso se l'avente diritto provi che il danno è stato causato da dolo o colpa grave dell'amministrazione.

Art. 66.

PRESCRIZIONE DELLE AZIONI.

§ 1. - *Termine.* — Le azioni derivanti dal contratto di trasporto di cose e dalle altre operazioni contemplate nelle presenti disposizioni si prescrivono in un anno.

§ 2. - *Decorrenza del termine.* — Questo termine decorre:

a) nel caso di perdita parziale o di avaria, dal giorno della riconsegna;

b) nel caso di perdita totale o di ritardo, dal giorno della scadenza del termine di resa;

c) nel caso di azioni relative all'assegno, dal giorno della riconsegna della spedizione che ne era gravata;

d) nel caso di tasse doganali, imposte sui consumi, ecc., dall'amministrazione non pagate o pagate in meno, dal giorno in cui le autorità interessate le notificano la somma dovuta;

e) nel caso di tasse di porto, di soprattasse e di ogni altra somma per qualsiasi titolo gravante sulla spedizione, non esatte o esatte dall'amministrazione in meno od in più, dal giorno della riconsegna della spedizione stessa;

f) in tutti gli altri casi, dal giorno in cui si verifica il fatto che dà luogo all'azione.

§ 3. - *Sospensione del termine.* — Il termine di un anno cessa di correre dal giorno in cui l'avente diritto presenta il reclamo nel modo prescritto dall'articolo 64, fino al giorno in cui l'amministrazione gli rende nota la sua decisione e, se il reclamo è respinto, gli restituisce i documenti consegnatile col reclamo medesimo. I successivi reclami non hanno effetto sul corso della prescrizione.

§ 4. - *Decorrenza in caso di riconoscimento di debito.* — Se interviene un riconoscimento di debito prima che siansi maturati i termini di cui al § 1, questi tornano a decorrere integralmente, per la parte di debito riconosciuta, dal giorno del riconoscimento.

§ 5. - *Improponibilità delle azioni estinte o prescritte.* — Le azioni estinte (articolo 65) o prescritte non possono essere proposte nè sotto forma di una domanda riconvenzionale, nè sotto quella di eccezione.

PARTE II.

TARIFFE.

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE TARIFFE - PREZZI DELLE CLASSI

CAPO VI.

Disposizioni generali per l'applicazione delle tariffe.

Art. 67.

CALCOLO DEI PREZZI DI TRASPORTO.

§ 1. - *Distanze.* — *a*) Le distanze da stazione a stazione si desumono unicamente dal prontuario edito dalla amministrazione.

b) Ai soli effetti della tassazione dei trasporti le distanze si computano come segue:

— fino a 200 chilometri, per ogni chilometro;

— da oltre chilometri 200 fino a 400, di due in due chilometri, portando i chilometri dispari al chilometro pari immediatamente superiore;

— da oltre chilometri 400 fino ad 800, di cinque in cinque chilometri, calcolando per chilometri 403 le distanze da chilometri 401 a 405, per chilometri 408 le distanze da chilometri 406 a 410, per chilometri 413 quelle da chilometri 411 a 415, e così di seguito;

— da oltre chilometri 800, di dieci in dieci chilometri, calcolando per chilometri 805,5 le distanze da chilometri 801 a 810, per chilometri 815,5 le distanze da chilometri 811 ad 820, per chilometri 825,5 quelle da chilometri 821 ad 830, e così di seguito.

c) La distanza minima tassabile è di sei chilometri.

d) I trasporti fruenti di tariffe, classi di prezzi o riduzioni vincolate ad una distanza minima si tassano in base a tale distanza anche se quella effettiva sia inferiore, quando questo modo di tassazione riesca più favorevole al pubblico rispetto alla tassazione con altra tariffa, classe di prezzo o riduzione non vincolata ad una distanza minima.

§ 2. - *Tasse minime.* — Le tasse minime per le spedizioni a bagaglio sono indicate nell'art. 77 e quelle per le spedizioni a grande velocità nelle tariffe relative.

Per la piccola velocità la tassa minima è di L. 3 per spedizione, salvo le eccezioni stabilite dalle singole tariffe.

Quando una spedizione sia costituita da più merci soggette a tasse minime diverse, la tassa minima a cui deve intendersi soggetta l'intera spedizione è quella più elevata.

§ 3. - *Arrotondamenti.* — a) *Arrotondamento del peso e del valore.* — Per i trasporti che si tassano sul peso le frazioni di decine di chilogrammi si arrotondano alla decina immediatamente superiore, salvo le eccezioni stabilite dalle singole tariffe; per quelli di numerario, valori ed oggetti preziosi le frazioni di mille lire si arrotondano alle mille lire superiori.

b) *Arrotondamento dei prezzi.* — I prezzi di trasporto dovuti per l'intera percorrenza delle spedizioni e per ogni tonnellata, o per ogni mille lire, o per capi di bestiame, ecc., si arrotondano alla seconda cifra decimale, la quale si porta all'unità superiore quando la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque e si lascia inalterata se la terza cifra è inferiore a cinque.

Il prodotto dei detti prezzi per il peso della spedizione, per il valore dichiarato, per i capi di bestiame, ecc., si arrotonda ai dieci centesimi di lira immediatamente superiori.

La somma del prezzo di trasporto calcolato come sopra, degli eventuali diritti accessori e di ogni altra tassa o diritto inerenti al trasporto (anch'essi arrotondati ai dieci centesimi superiori) si arrotonda:

1) se inferiore a lire 20, ai 10 centesimi superiori;

2) se superiore a lire 20 e inferiore a lire 100, ai 50 centesimi superiori;

3) se superiore a lire 100, alla lira superiore.

Lo stesso arrotondamento è da fare per qualunque altra tassa e diritto previsto dalle tariffe e non compreso nella somma di cui al comma precedente.

Art. 68.
Diritto di transito.

Le spedizioni a grande od a piccola velocità che dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato passano ad altra amministrazione italiana od estera o viceversa, sono soggette, a favore delle ferrovie dello Stato, ad un diritto di transito di L. 2,— per tonnellata di peso tassabile o per capo di bestiame ascritto alle serie A e B della tariffa n. 105 G.V., di L. 0,20 per capo di bestiame ascritto alle serie C e D della tariffa medesima e di L. 0,40 per ogni 1000 lire di valore dichiarato, col minimo di L. 0,20 per spedizione.

Tale diritto è pure applicabile alle spedizioni da o per la stazione di Chiasso, salvo rimborso per i trasporti di cose di produzione o consumo locale.

Il diritto suddetto non è dovuto, rispetto alle stazioni di transito tra le ferrovie dello Stato e altra amministrazione italiana, per i trasporti tassati in base a tariffe di servizio cumulativo italiano, e, rispetto alla stazione di transito con l'estero, per quelli tassati in base a tariffe dirette internazionali.

Art. 69.
Applicazione delle tariffe.

Le cose da trasportare a bagaglio si tassano con i prezzi delle classi indicate nel Capo VII; quelle a grande velocità ed a piccola velocità con i prezzi risultanti dalle tariffe e dalle classi contenute nel Capo VIII e seguenti, secondo è indicato nella nomenclatura e classificazione delle cose.

Art. 70.
Spedizione in piccole partite ed a carro Pesi minimi tassabili.

§ 1. - *Spedizioni in piccole partite.* — Sono quelle tassabili con prezzi non vincolati ad un peso minimo per carro.

Il peso minimo tassabile è di 50 chilogrammi per spedizione, salvo le eccezioni stabilite dalle singole tariffe.

§ 2. - *Spedizioni a carro.* — Sono quelle tassabili con tariffe o classi aventi prezzi vincolati ad uno o più pesi minimi per carro.

Se il peso reale è inferiore a quello minimo, i prezzi si computano in base a questo ove ne risulti maggior utile allo speditore; se il peso reale è superiore i prezzi si computano in base a questo peso. Peraltro, le spedizioni che abbiano un peso effettivo intermedio fra due pesi minimi, sono tassate sul peso reale arrotondato con i prezzi stabiliti per il peso minimo più basso, o sul peso minimo maggiore coi prezzi relativi secondo che l'uno o l'altro modo di tassazione riesca più vantaggioso per il pubblico.

§ 3. - *Spedizioni richiedenti l'uso di un carro.* — Quando una spedizione sia costituita da un collo voluminoso, che richieda per sè l'uso di un carro, oppure da una merce che, per sua natura, non ammetta comunanza di carico con altra, il peso minimo tassabile è stabilito in Kg. 2500.

Per il trasporto di un collo si considera necessario il carro offerto dall'amministrazione, quando non vi si possa caricare altro collo delle stesse dimensioni.

Sono pure soggette alle disposizioni che precedono le spedizioni in piccole partite di merci che si trasportano ordinariamente alla rinfusa (1) e di tutte quelle che, caricate sciolte o senza imballaggio, potrebbero mescolarsi con merci della stessa o di altra qualità (2), oppure essere danneggiate da altre.

§ 4. - *Spedizioni caricate su carri a bilico o su carri a 4 o più assi.* — Le cose caricate su due carri a bilico, si tassano come se questi costituissero un unico carro; il peso minimo tassabile è di kg. 5000.

I carri a 4 o più assi si considerano come due carri a bilico.

In tutti i casi in cui sia necessario l'uso di carri scudo o di un carro piatto fra i due carri a bilico, per il carro intermedio e per ogni carro scudo è dovuta la tassa di lire 0,60 per chilometro.

I carri scudo possono essere utilizzati per il carico di altre merci alle condizioni normali di tariffa, quando ciò non possa pregiudicare la sicurezza della circolazione e la responsabilità della ferrovia.

Qualora per un trasporto si renda necessaria la effettuazione di un treno speciale, o perchè occorre l'uso di gruppi di due o più carri (trasporti con carri scudo e trasporti su carri a bilico), o perchè le linee da percorrere non sono servite da treni merci ordinari, si dovranno pagare i prezzi di cui al seguente articolo 78.

Il pubblico può rivolgersi alle stazioni per conoscere su quali linee dovrà essere effettuato un treno speciale.

§ 5. - *Carri per uso esclusivo.* — Se per il trasporto di una cosa lo speditore richieda un carro per suo uso esclusivo, il peso minimo tassabile è di Kg. 5000; sulla tassa di trasporto si applica inoltre l'aumento del 10 %.

Art. 71.
Oggetti di straordinario peso.

I colli aventi un peso da oltre 10.000 a 20.000 kg., quelli di peso da oltre 20.000 a 30.000 kg. e quelli di peso superiore ai 30.000 kg. si tassano coi prezzi competenti aumentati rispettivamente del 10, del 20 o del 30 %.

Art. 72.
Tassazione delle spedizioni di merci diverse.

Le spedizioni composte di merci diverse delle quali non sia stato dichiarato partitamente il peso si considerano, agli effetti della tassazione, come esclusivamente costituite della merce maggiormente tassata fra quelle che le compongono.

---

(1) Ad esempio: argilla, ghiaia, gusci di noci, sabbia, terra e simili materie minute.

(2) Appartengono, ad esempio, a queste merci: le barbabietole, le castagne, le pere, le mele, i cocomeri, i fichi secchi, la pasta da minestra, ecc.

Quando invece siano stati indicati i pesi separati delle singole merci, la spedizione viene tassata sul peso effettivo di ciascuna merce (arrotondato ai 10 chilogrammi superiori) in base alla classe o tariffa che ad essa merce compete per partite di peso uguale a quello complessivo della spedizione. La eventuale differenza in meno per raggiungere i pesi minimi tassabili, sia che si tratti di spedizioni in piccole partite sia che si tratti di spedizioni a carro, si attribuisce a quella delle merci componenti la spedizione che ha il peso maggiore e, in caso di pesi uguali, alla merce maggiormente tassata.

I colli contenenti merci di diversa qualità si considerano, sempre agli effetti della tassazione, come costituiti della merce maggiormente tassata fra quelle contenute in ciascuno di essi.

Art. 73.

TASSAZIONE DELLE COSE TRASPORTATE IN CARRI SPECIALI.

Le cose che, a domanda dello speditore, si trasportano in appositi carri chiusi di tipo speciale, come: carri equipaggi e frigoriferi (esclusi i carri scuderia, serbatoi e gabbia), si tassano conforme è indicato nel precedente articolo 70 § 5.

L'amministrazione non assume alcun impegno di fornire carri di tipo speciale, ma procurerà di metterli a disposizione degli speditori nei limiti della disponibilità.

Art. 74.

SOPRACCARICHI.

Ove a partenza, o lungo il viaggio, per i trasporti il cui carico fu fatto dallo speditore, si verifichi eccedenza di carico oltre la tolleranza consentita, ovvero eccedenza qualsiasi oltre la portata indicata sui longaroni nei carri che non l'ammettono, l'amministrazione è in diritto di scaricare l'eccedenza stessa, a rischio e pericolo dello speditore, e di farla proseguire a grande od a piccola velocità, a seconda del modo di trasporto della partita principale, gravandola della tassa di trasbordo nella misura indicata nell'allegato 1, n. 13.

Per le tasse e soprattasse vedasi art. 50, § 3.

Art. 75.

ACCELERAMENTO DEI TRASPORTI.

Il trasporto delle cose con i treni diretti od accelerati (art. 43, § 5) è soggetto al pagamento, per l'intero percorso da partenza a destinazione, della soprattassa del 50 % o del 25 % sui prezzi di trasporto, secondo che la spedizione, anche per una sola parte del percorso, si effettui, rispettivamente, con i treni diretti od accelerati. Per altro se, a richiesta del mittente, è eseguito con i detti treni soltanto il percorso intercedente fra la stazione di partenza e quella di allacciamento con uno degli itinerari seguiti dai treni a lungo percorso specializzati per i trasporti di derrate, l'applicazione della sopratassa viene limitata a tale percorso iniziale, il quale, solo a questo effetto, si considera come un percorso a sè stante.

Art. 76.

RISPEDIZIONI.

Il destinatario che voglia rispedire le cose giunte al proprio indirizzo, deve prima svincolarle, pagando tutte le tasse e spese a carico, compreso l'eventuale assegno e la spesa anticipata, e poscia ripresentarle con nuovo contratto di trasporto.

La rispedizione è soggetta ad un diritto di L. 2 — per tonnellata di peso tassabile o per capo di bestiame ascritto alle serie A e B della tariffa n. 105 G. V., di L. 0,20 per capo di bestiame ascritto alle serie C e D della tariffa stessa e di L. 0,40 per ogni mille lire di valore dichiarato.

L'amministrazione è in facoltà di ordinare il trasbordo delle cose ogni volta che le esigenze del servizio lo richiedano.

Quando il trasbordo ha comunque luogo a cura e spese del mittente, già destinatario della spedizione originaria, non è dovuto il diritto di cui sopra.

CAPO VII.

Art. 77.

TARIFFE DEI BAGAGLI.

§ 1. — Per il trasporto dei bagagli e delle cose spedite come bagaglio sono dovuti i prezzi delle classi seguenti:

Bagagli [art. 6, § 1 comma I *a*)] - classe I.

Altre cose ammesse alla spedizione a bagaglio dall'art. 6, § 1 - classe II.

I campionari spediti a seguito del viaggiatore che abbia esibito, all'atto della presentazione, il biglietto valevole per la stazione destinataria dei campionari, si tassano coi prezzi della classe I.

In eccezione al disposto dell'art. 67, § 3, le cose seguenti si tassano in base al peso fisso per ciascuna di esse indicate:

Cani, gatti, scimmie, per ogni capo . . .	kg.	20
Velocipedi usati (biciclette, tandem, ecc.), per ogni macchina	»	20
Motociclette usate:		
a) senza carrozzino, per ogni macchina	»	60
b) con carrozzino, per ogni macchina .	»	80

Per biciclette e motociclette usate si intendono quelle non protette da alcun imballaggio.

Le spedizioni di pollame, conigli, agnellini ed altri simili animali, in destinazione di località dove si tengono fiere e mercati, presentate da viaggiatori muniti dei biglietti di andata e ritorno di cui all'art. 22, § 1-*c* delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone » ovvero presentate — purchè si tratti sempre di spedizioni in partenza da località dalle quali abbia luogo il rilascio dei detti biglietti di andata e ritorno — da viaggiatori muniti di biglietto d'abbonamento, si tassano sul peso reale diminuito di 10 chilogrammi; le spedizioni di peso fino a 10 chilogrammi sono esenti dalla tassa di porto, ma soggette al pagamento di un diritto fisso di L. 1. Non è ammessa la presentazione, da parte di uno stesso viaggiatore, di più di una spedizione. Le spedizioni di cui sopra sono escluse dall'inoltro con le automotrici, le elettromotrici e con i treni leggeri.

La tassa minima per ogni spedizione è di L. 4; per i cani e i velocipedi usati la tassa minima è ridotta a L 2.

§ 2. — Per i campionari di oggetti preziosi (cioè di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e simili), oltre alla tassa sul peso in base ai prezzi stabiliti dal paragrafo precedente, è dovuta la tassa sul valore dichiarato in ragione di L. 0,03 per chilometro e per mille lire indivisibili col minimo di L. 10 per spedizione.

La dichiarazione del valore è obbligatoria ed ha effetto per la responsabilità dell'amministrazione.

CAPO VIII.

Art. 78.

TARIFFE PER I TRENI SPECIALI.

§ 1. — Il trasporto delle cose è ammesso anche con treni speciali.

La domanda di treno speciale deve essere fatta per iscritto, con deposito contemporaneo di lire 200.

Se, per causa di chi richiese il treno, la partenza non avesse luogo nel giorno e nell'ora convenuti, l'amministrazione ha diritto di non darvi più corso e le rimane devoluto il deposito.

§ 2. — La tariffa dei treni speciali è, per treno-chilometro: di lire 40 se a grande velocità, e di lire 36 se a piccola velocità, con l'aggiunta della tassa fissa di lire 200 per la G. V. e di lire 180 per la P. V.. Il prezzo minimo è di lire 700 per la G. V. e di lire 600 per la P. V., oltre la tassa fissa.

Per altro se, computando le tasse in base alle tariffe o classi competenti alle cose oggetto del trasporto con l'aumento del 10 % per la G. V. e del 20 % per la P. V., si ottenesse un maggior importo, sarà dovuto quest'ultimo.

§ 3. — I termini di resa pei trasporti con treni speciali a G. V. sono commisurati sull'orario del treno con l'aumento del 50 %; a P. V. sono quelli stabiliti per le spedizioni a P. V.

§ 4. — L'amministrazione può rifiutarsi di effettuare i treni speciali, ogni volta che li giudichi incompatibili con la sicurezza e regolarità del servizio.

CAPO IX.

Tariffe ordinarie della grande velocità.

TARIFFA ORDINARIA N. 101 — G. V.

PACCHI FERROVIARI.

I. — *Limiti d'applicazione.*

1. - *Spedizioni ammesse.* — Sono ammesse a questa tariffa le spedizioni costituite da un sol collo del peso fino a 40 chilogrammi (1), salvo le esclusioni sottoindicate.

2. - *Esclusioni.* — Sono escluse le spedizioni di:

a) animali sciolti e bestie feroci (tariffa ordinaria n. 105);

b) numerario, carte valori ed oggetti preziosi (tariffa ordinaria n. 108);

c) feretri e resti umani (tariffa ordinaria n. 110);

d) colli chiusi del peso fino a 5 chilogrammi da e per Chiasso loco (2);

e) esplosivi ascritti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato n. 7 (tariffa ordinaria n. 109 G.V.).

II. — *Resa.*

I pacchi ferroviari sono trasportati, di regola, coi treni della grande velocità: i termini di resa sono quelli della velocità ordinaria (art. 43, §§ 1 e 2).

Il trasporto può però — a richiesta dello speditore — essere effettuato coi treni accelerati o diretti verso pagamento delle sopratasse stabilite dall'art. 75. In tal caso i termini di resa sono calcolati sull'orario dei treni impiegati, a norma del § 5 dell'art. 43.

(1) Alle spedizioni costituite da un sol collo di peso superiore a 40 chilogrammi e a quelle costituite da più colli si applica la tariffa n. 103.

(2) In Svizzera, le spedizioni di un sol collo di peso fino a 5 chilogrammi sono soggette al monopolio postale.

III. — *Prezzi.*

La nomenclatura indica quale serie di prezzi è applicabile a ciascuna merce (1).

ZONE DI PERCORRENZA	Fino a Kg. 5	Da oltre 5 a Kg. 10	Da oltre 10 a Kg. 15	Da oltre 15 a Kg. 20	Da oltre 20 a Kg. 30	Da oltre 30 a Kg. 40
SERIE *A.*						
fino a 100 km. . .	3,—	4,50	6,50	8,50	12,—	15,50
km. 101- 200 » . . .	4,50	6,50	9,50	12,50	18,50	23,50
» 201- 400 » . . .	6,—	9,—	13,50	17,—	25,—	32,50
» 401- 700 » . . .	7,50	11,—	16,—	21,—	30,50	40,—
» 701-1200 » . . .	8,50	12,50	18,—	23,—	33,50	44,—
oltre 1200 » . . .	9,—	14,—	19,50	24,50	35,—	45,50
SERIE *B.*						
fino a 100 km. . .	2,—	2,50	4,—	5,—	7,50	10,—
km. 101- 200 » . . .	3,50	4,—	6,50	8,—	12,—	16,—
» 201- 400 » . . .	4,50	5,50	9,—	11,—	16,50	22,—
» 401- 700 » . . .	5,50	6,50	11,—	13,—	19,50	26,—
» 701-1200 » . . .	6,—	7,50	12,—	15,—	22,50	30,—
oltre 1200 » . . .	6,50	8,—	13,—	16,—	24,—	32,—
SERIE *C.*						
fino a 100 km. . .	1,50	2,—	3,—	4,—	6,—	8,—
km. 101- 200 » . . .	2,50	3,—	4,50	6,—	9,—	12,—
» 201- 400 » . . .	3,50	4,—	7,—	8,—	12,—	16,—
» 401- 700 » . . .	4,—	5,—	8,50	10,—	15,—	20,—
» 701-1200 » . . .	4,50	5,50	9,—	11,—	16,50	22,—
oltre 1200 » . . .	5,—	6,—	10,—	12,—	18,—	24,—

(1) Per facilitare l'applicazione delle tasse si indicano qui di seguito le merci ascritte a ciascuna serie:

SERIE *A*

Merci non comprese nelle altre serie della presente tariffa.

SERIE *B*.

Aceto.
Acque gazose e acque minerali anche artificiali.
Ananas.
Arachidi torrefatte.
Bestiame vivo in gabbie, ceste o casse reticolate: conigli, ovini, suini, vitelli, antilopi, camosci, caprioli, cervi, cinghiali, daini, gazzelle, stambecchi e simili animali. (Vedasi anche la serie *A*).
Bevande non nominate.
Birra.
Biscotti e pasticcerie (panettoni, torte, torroni e simili).
Brodo in dadi o in qualunque modo conservato.
Bulbi vivi di fiori e di piante.
Cacao.
Cacciagione o selvaggina viva o morta.
Caffè.
Caglio.
Carni macellate fresche non congelate comprese le frattaglie. (Per le carni fresche congelate vedasi la serie *C*).
— in qualunque modo conservate o preparate (affumicate, salate, secche, insaccate, in scatole, ecc.).
Carrube.
Cioccolata.
Confetture, caramelle e simili.
Crostacei, molluschi e frutti di mare (aragoste, gamberi, arselle, chiocciole, lumache, ostriche, ricci, ecc.) in qualunque modo preparati o conservati. (Per quelli vivi o morti freschi vedasi la serie *C*).
Droghe (cannella, pepe, noci moscate, ecc.).
Estratti di carne ed estratti vegetali per condimento di vivande).
Farina lattea, fosfatina e simili.
Farine dolcificate per la preparazione dei dolci.
Fecole.

(*segue a pag.* 27)

In via *temporanea* alle spedizioni delle merci seguenti si applicano i prezzi rispettivamente indicati:

a) *Agrumi freschi* di produzione nazionale in partenza dalle stazioni situate sulla linea Fiumicino-Roma-Pescara-Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona-Raiano e Giulianova-Teramo) ed al sud di essa:

L. 2,50 per spedizioni di peso fino a 5 kg.
» 4.50 » » » » da oltre 5 fino a 10 kg.
» 6 — » » » » » » 10 » » 20 »
» 11 — » » » » » » 20 » » 40 »

Fermi restando i termini di resa ordinari stabiliti per la grande velocità (art. 43, §§ 1 e 2), queste spedizioni sono inoltrate normalmente coi treni accelerati o diretti senza pagamento delle soprattasse stabilite dall'art. 75.

In caso di perdita totale o parziale o di avaria, imputabili all'amministrazione, l'indennizzo da liquidare a norma del Capo IV delle Condizioni non può essere superiore a L. 1 per chilogrammo.

b) *Riso* di produzione nazionale in partenza da stazioni situate sulla linea Pisa-Faenza-Rimini o al nord di essa:

L. 2,50 per spedizioni di peso fino a 10 kg.
» 4 — » » » » da oltre 10 e fino a 20 kg.

(Seguito *della nota* (1) *a pag.* 26).

Fichi secchi e scarti di fichi secchi per usi industriali.
Fiori freschi anche in mazzi e corone.
Foglie di gelso.
Formaggi.
Frutta non nominate in qualunque modo conservate o preparate (escluse quelle fresche in acqua salata o solforata e quelle secche, le quali tutte sono comprese nella serie *C*).
Funghi compresi i tartufi, freschi, secchi e in qualsiasi altro modo preparati o conservati.
Ghiaccio secco (Anidride carbonica solida).
Glucosio.
Glutine.
Lardo e lardoni.
Latte condensato in barattoli e polvere di latte.
Legumi in qualunque modo conservati o preparati (esclusi quelli freschi in acqua salata e quelli secchi, i quali tutti sono compresi nella serie *C*).
Libri spediti dalle case editrici e librarie (gli altri sono compresi nella serie *A*).
[illegible]ito.
Liquori compresi l'acquavite ed il cognac.
[illegible]lo.
Marmellate, gelatine e polpa di frutta.
Miele anche artificiale.
Minestre preparate.
Mostarda.
Mosto comune, mosto concentrato, cotto o alcolizzato e uva pigiata con mosto.
[illegible] secche, in acqua salata o comunque preparate o conservate.
Ortaggi ed erbe aromatiche, secchi od in qualunque modo preparati o conservati (esclusi quelli freschi in acqua salata, i quali sono compresi nella serie *C*).
Pesci morti (esclusi quelli freschi o congelati, quelli affumicati, secchi, in salamoia, salati e il tonno sotto olio, i quali tutti sono compresi nella serie *C*).
Piante e piantine vive, anche con vaso, rami e foglie fresche di piante.
Piccioni, tortore, pollame ed altri volatili vivi e morti.
[illegible] e pinoli.
Recipienti vuoti per il trasporto delle merci (casse, fusti, bombole, gabbie, stagnoni, bottiglie riposte in casse, bottiglioni e damigiane rivestiti, fiaschi impagliati, sacchi e tele usate, ecc.).
[illegible].
[illegible] comune.
Sciroppi di frutta e sughi di frutta anche disciolti in acqua minerale o gazosa.
[illegible] in composta.
Tartufi: vedi funghi.
[illegible] di pesce (bottarga, caviale, ecc).,
Uva fresca (esclusa quella da tavola spedita in colli di peso non superiore a kg. 20 ciascuno, la quale è compresa nella serie *C*).
Uva pigiata con mosto.
[illegible] secca.

(*segue*)

IV. — *Condizioni speciali.*

1ª. - *Documento di trasporto.* — Le spedizioni debbono essere presentate con la lettera di vettura della grande velocità stampata su carta gialla.

2ª. - *Indicazioni da apporre sui colli.* — Il mittente deve indicare su ciascun collo, con precisione e chiarezza, la stazione destinataria, il destinatario ed il domicilio di questi.

3ª. - *Prescrizioni particolari per determinate merci.*

a) *Merci pericolose e nocive ascritte all'allegato n.* 7. — Per queste merci devono essere osservate le speciali prescrizioni risultanti dall'allegato suddetto.

b) *Liquidi in damigiane o in bottiglioni.* — Per le spedizioni di liquidi in damigiane o in bottiglioni valgono le disposizioni di cui all'Avvertenza 10ª alla Nomenclatura e classificazione delle cose.

c) *Vini in fusti.* — Salvo che si tratti di vini in fermentazione, i tappi dei fusti contenenti vini devono essere tagliati al livello del fusto e coperti con lastra di latta debitamente inchiodata.

Vini e *vermut* anche con china, esclusi quelli medicinali:
 a) in bottiglie;
 b) altrimenti imballati.
Zucchero.
— di latte.

SERIE *C*

Acqua dolce o comune.
Agrumi.
Barbabietole.
Burro.
Carni macellate comprese le frattaglie, congelate. (Per le carni non congelate e per quelle in qualunque modo preparate o conservate vedasi la serie *B*).
Castagne.
Cereali.
Crostacei, molluschi e frutti di mare (aragoste, gamberi, arselle, chiocciole, lumache, ostriche, ricci, ecc.), vivi o morti, freschi.
Datteri.
Farina di cereali (compreso il semolino) farina di legumi e farina di castagne.
Fichi secchi per uso alimentare anche infarciti con mandorle.
Frutta non nominate.
 a) fresche (anche in acqua salata o solforata);
 b) secche.
Ghiaccio e neve.
Grassi freschi di bovini, ovini e suini, grassi cotti di suini (strutto e simili) e grasso d'oca, commestibili.
Grassi idrogenati commestibili.
Grassi vegetali (grasso di cocco e simili) commestibili.
Latte fresco anche sterilizzato o pastorizzato o latte condensato (escluso quello in barattoli).
Legumi: a) freschi anche in acqua salata;
 b) secchi.
Margarina e oleomargarina preparata per uso alimentare.
Oli vegetali commestibili e oli vegetali non commestibili spediti agli stabilimenti di raffinazione per essere trasformati in commestibili.
Olive in natura fresche.
Ortaggi ed erbe aromatiche freschi anche in acqua salata.
Pane, compresa la galletta ed i grissini.
Paste da minestra, compresi i tortellini, gli agnolotti e simili.
Patate.
Pesci vivi.
Pesci morti:
 a) freschi o congelati;
 b) affumicati, secchi, in salamoia, salati, tonno sott'olio.
 (Per i pesci altrimenti preparati vedasi la serie *B*).
Pomodori:
 a) freschi;
 b) in qualunque modo preparati o conservati, compresa la conserva di pomodori.
Rane.
Uova di pollame, anche sgusciate e congelate, albumi e tuorli di uovo.
Uva fresca da tavola, riposta in piccoli pacchi, casse, scatole, ceste, panieri, del peso lordo non superiore a kg. 20 per ogni collo. (Vedasi anche la serie *B*).

d) *Oggetti d'arte, d'antichità e di collezione.* — Per questi oggetti, quando sono destinati all'estero ovvero ad un porto del Regno per essere imbarcati per qualsiasi destinazione, devono essere osservate le disposizioni dell'allegato n. 5.

4ª. - *Consegna a domicilio.* — La consegna a domicilio è obbligatoria — salvo le eccezioni che l'amministrazione ha facoltà di stabilire, in relazione a particolari esigenze del commercio — in tutte le località nelle quali esiste tale servizio. Per conseguenza, in conformità all'art. 37, l'amministrazione ha il diritto di ritenere nulla, per le spedizioni dirette a tali località, la domanda di consegna in stazione eventualmente fatta dai mittenti nelle lettere di vettura.

TARIFFA ORDINARIA N. 102 — G. V.

Colli espressi.

I. — *Limiti d'applicazione.*

1. - *Spedizioni ammesse.* — Sono ammesse a questa tariffa — salvo le esclusioni sotto indicate — le spedizioni costituite da *un sol collo* del peso *fino a* 40 *chilogrammi* (1) eseguite fra le stazioni che l'amministrazione ha la facoltà di stabilire.

2. - *Esclusioni.* — Sono escluse le spedizioni di:

a) animali sciolti e bestie feroci (tariffa ordinaria n. 105);

b) numerario, carte valori ed oggetti preziosi (tariffa ordinaria n. 108);

c) feretri e resti umani (tariffa ordinaria n. 110);

d) merci pericolose e nocive che secondo le prescrizioni dell'allegato n. 7 non possono essere trasportate coi treni viaggiatori;

e) colli chiusi del peso fino a 5 chilogrammi da e per Chiasso loco (2).

II. — *Resa.*

I colli espressi sono inoltrati coi treni viaggiatori, anche diretti e direttissimi, espressamente designati dall'amministrazione, senza applicazione delle soprattasse di cui allo art. 75 delle tariffe.

La consegna dei colli deve essere fatta all'Ufficio bagagli della stazione mittente almeno un'ora prima della partenza del treno col quale la spedizione deve essere inoltrata.

L'amministrazione non risponde di eventuali ritardi se non quando siano oltrepassati i termini di resa ordinari della grande velocità (art. 43, §§ 1 e 2).

III. — *Prezzi.*

ZONE DI PERCORRENZA	Fino a kg. 5	Da oltre 5 a kg. 10	Da oltre 10 a kg. 15	Da oltre 15 a kg. 20	Da oltre 20 a kg. 30	Da oltre 30 a kg. 40
Fino a 100 km.	4 —	6 —	8,50	11 —	15,50	19,50
km. 101- 200 »	6 —	8,50	12 —	16 —	23,50	29,50
» 201- 400 »	8 —	11,50	17 —	21,50	31,50	41 —
» 401- 700 »	10 —	14 —	20 —	26,50	38,50	50 —
» 701-1200 »	11 —	16 —	22,50	29 —	42 —	55 —
oltre 1200	11,50	17,50	24,50	31 —	44 —	57 —

(1) Alle spedizioni costituite da un sol collo di peso superiore a 40 chilogrammi e a quelle costituite da più colli si applica la tariffa n. 103.

(2) In Svizzera, le spedizioni di un sol collo di peso fino a 5 chilogrammi sono soggette al monopolio postale.

IV. — *Condizioni speciali.*

1ª. - *Documento di trasporto.* — Le spedizioni debbono essere presentate con l'apposita lettera di vettura per « Colli espressi », la quale è stampata su carta di color verde e consta:

a) della lettera di vettura originale che rimane presso l'amministrazione;

b) della ricevuta di spedizione che viene restituita al mittente in prova della stipulazione del contratto di trasporto;

c) del bollettino di consegna che viene rimesso al destinatario all'atto della riconsegna.

2ª. - *Esclusione di alcuni servizi speciali.* — Le spedizioni non possono essere gravate di spese anticipate. Non è ammessa la dichiarazione di *interesse alla riconsegna.*

Non sono ammesse *modificazioni al contratto di trasporto* salvo il caso di impedimento alla riconsegna.

3ª. - *Pagamento delle tasse.* — L'amministrazione ha facoltà di stabilire che il pagamento delle tasse sia fatto a partenza.

4ª. - *Indicazioni da apporre sui colli.* — Il mittente deve indicare su ciascun collo, con precisione e chiarezza, la stazione di partenza, quella di destinazione nonchè l'indirizzo del destinatario.

5ª. - *Prescrizioni particolari per determinate merci.*

a) *Merci pericolose e nocive ascritte all'allegato n. 7.* — Per queste merci devono essere osservate le speciali prescrizioni risultanti dall'allegato suddetto.

b) *Liquidi in damigiane o in bottiglioni.* — Per le spedizioni di liquidi in damigiane o in bottiglioni valgono le disposizioni di cui all'Avvertenza 10 alla Nomenclatura e classificazione delle cose.

c) *Vini in fusti.* — Salvo che si tratti di vini in fermentazione, i tappi dei fusti contenenti vini, devono essere tagliati a livello del fusto e coperti con lastra di latta debitamente inchiodata.

d) *Oggetti d'arte, d'antichità e di collezione.* — Per questi oggetti, quando sono destinati all'estero, ovvero ad un porto del Regno per essere imbarcati per qualsiasi destinazione, devono essere osservate le disposizioni dell'allegato n. 5.

6ª. - *Consegna a domicilio.* — Le spedizioni vengono riconsegnate a domicilio verso riscossione di apposita tassa.

TARIFFA ORDINARIA N. 103 - G. V.

Derrate e merci in genere in piccole partite.

I. — *Limiti d'applicazione.*

1. *Spedizioni ammesse.* — Sono ammesse a questa tariffa le spedizioni costituite da *un sol collo pesante oltre* 40 *chilogrammi* (1) e quelle costituite da *più colli,* salvo le esclusioni sotto indicate.

2. *Esclusioni.* — Sono escluse le spedizioni di:

a) animali sciolti e bestie feroci (tariffa ordinaria n. 105);

b) veicoli ascritti alla tariffa ordinaria n. 106;

c) numerario, carte valori ed oggetti preziosi (tariffa ordinaria n. 108);

d) feretri e resti umani (tariffa ordinaria n. 110);

e) esplosivi ascritti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato n. 7 (tariffa ordinaria n. 109).

(1) Le spedizioni costituite da un sol collo pesante fino a 40 chilogrammi si effettuano in base alle tariffe n. 101 e 102.

II. — *Resa.*

ɛ merci spedite in base alla presente tariffa è am- trasporto coi treni accelerati o diretti alle condi- cui agli articoli 43, § 5, e 75.

III. — *Prezzi.*

menclatura indica a quale serie di prezzi è ascritta , merce (1).

ɛr facilitare l'applicazione delle tasse si indicano qui di e merci ascritte a ciascuna serie:

SERIE *A*

n comprese nelle altre serie della presente tariffa.

SERIE *B.*

ɪzose e acque minerali anche artificiali.

torrefatte.
vivo in gabbie, ceste o casse reticolate: conigli, ovini, vitelli, antilopi, camosci, caprioli, cervi, cinghiali, daini, lle, stambecchi e simili animali. (Vedasi anche la serie *A*).
non nominate.

pasticcerie (panettoni, torte, torroni e simili).
dadi o in qualunque modo conservato.
ɪ di fiori e di piante.

me o selvaggina viva o morta.

acellate fresche non congelate comprese le frattaglie. (Per rni fresche congelate vedasi la serie *C*).
lunque modo conservate o preparate (affumicate, salate, sec- insaccate, in scatole, ecc.).

a.
re, caramelle e simili.
i, molluschi e frutti di mare (aragoste, gamberi, arselle, ciole, lumache, ostriche, ricci, ecc.), in qualunque modo pre- i o conservati.
(cannella, pepe, noci moscate, ecc.).
di carne ed estratti vegetali per condimento di vivande.
lattea, fosfatina e simili.
lolcificate per la preparazione dei dolci.

cchi e scarti di fichi secchi per usi industriali.
eschi anche in mazzi e corone.
li gelso.
gi.
non nominate in qualunque modo conservate o preparate use quelle fresche in acqua salata o solforata e quelle sec- le quali tutte sono comprese nella serie *C*).
compresi i tartufi, freschi, secchi e in qualsiasi altro modo arati o conservati.
) *secco* (Anidride carbonica solida).
o.

lardoni.
ondensato in barattoli e polvere di latte.
in qualunque modo conservati o preparati (esclusi quelli hi in acqua salata e quelli secchi i quali tutti sono compresi a serie *C*).
editi dalle case editrici e librarie (gli altri sono compresi a serie *A*).

compresi l'acquavite ed il cognac.

llate, gelatine e polpa di frutta.
anche artificiale.
e preparate.
da.
comune, mosto concentrato, cotto o alcolizzato e uva pigiata mosto.
secche, in acqua salata o comunque preparate o conservate.
i ed erbe aromatiche, secchi od in qualunque modo preparati onservati (esclusi quelli freschi in acqua salata, i quali sono mpresi nella serie *C*).
morti (esclusi quelli freschi o congelati, quelli affumicati, chi, in salamoia, salati e il tonno sotto olio, i quali tutti no compresi nella serie *C*).

(*segue*).

Alle merci ascritte alla serie A si applicano i prezzi della classe 1.

Alle merci ascritte alla serie B si applicano i prezzi della classe 2.

Alle merci ascritte alla serie C si applicano i prezzi della classe 3.

Peso minimo tassabile. — Il peso minimo tassabile è di chilogrammi 50 per spedizione.

Piante e piantine vive, anche con vaso, rami e foglie fresche di piante.
Piccioni, tortore, pollame ed altri volatili vivi e morti.
Pine e pinoli.
Recipienti vuoti per il trasporto delle merci (casse, fusti, bombole, gabbie, stagnoni, bottiglie riposte in casse, bottiglioni e damigiane rivestiti, fiaschi impagliati, sacchi e tele usate, ecc.).
Ricotta.
Sale comune.
Sciroppi di frutta e sughi di frutta anche disciolti in acqua minerale o gazosa.
Senapa in composta.
Tartufi: vedi funghi.
Uova di pesce (bottarga, caviale, ecc).
Uva fresca (esclusa quella da tavola spedita in colli di peso non superiore a kg. 20 ciascuno, la quale è compresa nella serie *C*).
— pigiata con mosto.
— secca.
Vini e vermut anche con china, esclusi quelli medicinali:
 a) in bottiglie;
 b) altrimenti imballati.
Zucchero.
— di latte.

SERIE *C*

Acqua dolce o comune.
Agrumi.
Barbabietole.
Burro.
Carni macellate comprese le frattaglie, congelate. (Per le carni non congelate e per quelle in qualunque modo preparate o conservate vedasi la serie *B*).
Castagne.
Cereali.
Crostacei, molluschi e frutti di mare (aragoste, gamberi, arselle, chiocciole, lumache, ostriche, ricci, ecc.), vivi o morti, freschi.
Datteri.
Farina di cereali (compreso il semolino), farina di legumi e farina di castagne.
Fichi secchi per uso alimentare anche infarciti con mandorle.
Frutta non nominate:
 a) fresche (anche in acqua salata o solforata);
 b) secche.
Ghiaccio e neve.
Grassi freschi di bovini, ovini e suini, grassi cotti di suini (strutto e simili) e grasso d'oca, commestibili.
Grassi idrogenati commestibili.
Grassi vegetali (grasso di cocco e simili), commestibili.
Latte fresco anche sterilizzato o pastorizzato e latte condensato (escluso quello in barattoli).
Legumi: *a*) freschi anche in acqua salata;
 b) secchi.
Margarina e oleomargarina preparata per uso alimentare.
Oli vegetali commestibili e oli vegetali non commestibili spediti agli stabilimenti di raffinazione per essere trasformati in commestibili.
Olive in natura fresche.
Ortaggi ed erbe aromatiche, freschi anche in acqua salata.
Pane, compresa la galletta ed i grissini.
Paste da minestra, compresi i tortellini, gli agnolotti e simili.
Patate.
Pesci vivi.
Pesci morti:
 a) freschi o congelati;
 b) affumicati, secchi, in salamoia, salati, tonno sott'olio.
 (Per i pesci altrimenti praparati vedasi la serie *B*).
Pomodori:
 a) freschi;
 b) in qualunque modo preparati o conservati, compresa la conserva di pomodori.
Rane.
Uova di pollame, anche sgusciate e congelate, albumi e tuorli di uovo.
Uva fresca da tavola, riposta in piccoli pacchi, casse, scatole, ceste, panieri, del peso lordo non superiore a kg. 20 per ogni collo. (Vedasi anche la serie *B*).

Tassa minima. — La tassa minima per spedizione è uguale al prezzo di trasporto di un pacco ferroviario (tariffa ordinaria n. 101 G. V.) di 40 kg. della stessa merce con la medesima percorrenza.

IV. — *Condizioni speciali.*

Prescrizioni particolari per determinate merci.

a) *Merci pericolose e nocive ascritte all'allegato n. 7.* — Per queste merci devono essere osservate le speciali prescrizioni risultanti dall'allegato suddetto.

b) *Liquidi in damigiane o in bottiglioni.* — Per le spedizioni di liquidi in damigiane o in bottiglioni valgono le disposizioni di cui all'Avvertenza 10ª alla Nomenclatura e classificazione delle cose.

c) *Vini in fusti.* — Salvo che si tratti di vini in fermentazione, i tappi dei barili e delle botti contenenti vini, devono esse tagliati a livello del fusto e coperti con lastra di latta debitamente inchiodata.

d) *Oggetti d'arte, d'antichità e di collezione.* — Per questi oggetti, quando sono destinati all'estero ovvero ad un porto del Regno per essere imbarcati per qualsiasi destinazione, devono essere osservate le disposizioni dell'allegato n. 5.

TARIFFA ORDINARIA N. 104 — G. V.

DERRATE E MERCI IN GENERE A CARRO.

I. — *Limiti d'applicazione.*

1. — Sono ammesse a questa tariffa tutte le merci ad eccezione di quelle sotto indicate:

a) animali sciolti e bestie feroci (tariffa ordinaria numero 105);

b) veicoli ascritti alla tariffa ordinaria n. 106;

c) numerario, carte valori ed oggetti preziosi (tariffa ordinaria n. 108);

d) feretri e resti umani (tariffa ordinaria n. 110);

e) esplosivi ascritti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato n. 7 (tariffa ordinaria n. 109).

II. — *Resa.*

Per le merci spedite in base alla presente tariffa è ammesso il trasporto coi treni accelerati o diretti alle condizioni di cui agli articoli 43, § 5, e 75.

III. — *Prezzi.*

La nomenclatura stabilisce a quale serie di prezzi è ascritta ciascuna merce (1).

SERIE	PESO MINIMO PER CARRO		
	5 tonn.	10 tonn.	15 tonn.
	Classi di prezzi applicabili		
A	10	11	—
B	12	13	—
C	14	15	—
D	14	16	17
E	16	18	19 20*
F	16	20	22
G	17	19	20
H	20	22	—

(*) Questa classe è applicabile solo alle spedizioni di carrube.

(1) Per facilitare l'applicazione delle tasse si indicano qui di seguito le merci ascritte a ciascuna serie:

SERIE *A*

Merci non comprese nelle altre serie della presente tariffa.

(*segue*)

IV. — *Condizioni speciali.*

Prescrizioni particolari per determinate merci.

a) *Vini in fusti.* — Salvo che si tratti di vini in fer tazione, i tappi dei barili e delle botti contenenti vini, de essere tagliati a livello del fusto e coperti con lastr latta debitamente inchiodata.

b) *Oggetti d'arte, d'antichità e di collezione.* — questi oggetti quando sono destinati all'estero ovvero

SERIE *B*

Aceto.
Acque gazose e acque minerali anche artificiali.
Ananas.
Arachidi torrefatte.
Bestiame vivo in gabbie, ceste o casse reticolate: antilopi, cam caprioli, cervi, cinghiali, daini, gazzelle, stambecchi e si animali. (Per le altre specie di bestiame vivo in gabbie, vedansi le serie *A* e *D*).
Bevande non nominate.
Biscotti e pasticcerie (panettoni, torte, torroni e simili).
Brodo in dadi o in qualunque modo conservato.
Bulbi vivi di fiori e di piante.
Cacao.
Caffè.
Caglio.
Cioccolata.
Confetture, caramelle e simili.
Crostacei, molluschi e frutti di mare (aragoste, gamberi, ara chiocciole, lumache, ostriche, ricci, ecc.), in qualunque mo preparati o conservati. (Per quelli vivi o morti freschi veda la serie *E*).
Droghe (cannella, pepe, noci moscate, ecc.).
Estratti di carne ed estratti vegetali per condimento di vivande
Farina lattea, fosfatina e simili.
Farine dolcificate per la preparazione dei dolci.
Fecole.
Fichi secchi e scarti di fichi secchi per usi industriali.
Fiori freschi anche in mazzi e corone.
Foglie di gelso.
Frutta non nominate in qualunque modo conservate o prepara (escluse quelle secche, le quali sono comprese nella serie C, quelle fresche in acqua salata o solforata le quali sono co prese nella serie *F*).
Funghi, compresi i tartufi, secchi o in qualsiasi altro modo prepar o conservati. Per i funghi freschi vedasi la serie *D.*
Ghiaccio secco (anidride carbonica solida).
Glucosio.
Glutine.
Latte condensato in barattoli e polvere di latte.
Legumi in qualunque modo conservati o preparati (esclusi quel secchi, i quali sono compresi nella serie *C,* e quelli freschi i acqua salata, i quali sono compresi nella serie *F*).
Lievito.
Liquori compresi l'acquavite ed il cognac.
Malto.
Marmellate gelatine e polpa di frutta.
Miele anche artificiale.
Minestre preparate.
Mostarda.
Olive secche, in acqua salata o comunque preparate o conservate
Ortaggi ed erbe aromatiche, secchi od in qualunque modo prepa rati o conservati (esclusi quelli freschi in acqua salata, i qua sono compresi nella serie *F*).
Pesci morti (esclusi i pesci affumicati, secchi, in salamoia, sala e il tonno sott'olio, i quali tutti sono compresi nella serie C, e esclusi i pesci freschi o congelati, i quali sono compresi nell serie *E*).
Piante e piantine vive, anche con vaso, rami e foglie fresche d piante.
Pine e pinoli.
Recipienti vuoti per il trasporto delle merci (casse, fusti, gabbie, bombole, stagnoni, bottiglie riposte in casse, bottiglioni e dami giane rivestiti, fiaschi impagliati, sacchi e tele usate, ecc.).
Sale comune.
Sciroppi di frutta e sughi di frutta anche disciolti in acqua minerali o gazosa.
Senapa in composta.

(*segue a pag. 31*)

porto del Regno per essere imbarcati per qualsiasi destinazione, devono essere osservate le disposizioni dell'allegato n. 5.

c) *Ghiaccio*. — Per i trasporti di ghiaccio il piano dei carri deve essere coperto, a cura e spesa dello speditore, da uno strato di paglia o di segatura di legno di altezza sufficiente per la normale conservazione della merce tenuto conto della durata del viaggio.

I termini di resa delle spedizioni eseguite senza acceleramento decorrono dal primo treno (esclusi i diretti e quelli coi quali non fossero ammesse le merci a grande velocità) in partenza dopo la consegna del carro carico.

Il carico delle spedizioni deve essere compiuto almeno un'ora prima della partenza del treno.

(Seguito della *nota* (1) *a pag.* 30).

Uova di pesce (bottarga, caviale, ecc.).
Uva secca.
Vini e vermut anche con china, (esclusi quelli medicinali), in bottiglie. Per quelli altrimenti imballati vedasi la serie *D*.
Zucchero.
— di latte.

Serie *C*.

Cereali.
Datteri.
Farina di cereali (compreso il semolino, farina di legumi e farina di castagne).
Frutta non nominate secche. Per quelle fresche vedasi la serie *F;* per quelle in qualsiasi modo preparate o conservate la serie *B*.
Legumi secchi. Per quelli freschi vedasi la serie *F;* per quelli in qualunque modo preparati o conservati la serie *B*.
Pesci morti, affumicati, secchi, in salamoia, salati; tonno sott'olio. Per i pesci freschi vedasi la serie *E*, per quelli in qualsiasi altro modo preparati o conservati la serie *B*.

Serie *D*

Bestiame vivo in gabbie, ceste o casse reticolate: conigli, ovini, suini, vitelli. Per le altre specie di bestiame in gabbie, ecc., vedasi le serie *A* e *B*.
Birra.
Cacciagione o selvaggina viva o morta.
Carni macellate fresche non congelate comprese le frattaglie. Per quelle congelate vedasi la serie *E*.
— in qualunque modo conservate o preparate (affumicate, secche, salate, insaccate, in scatola, ecc.).
Formaggi.
Funghi, compresi i tartufi, freschi.
Lardo e lardoni.
Mosto comune, mosto concentrato, cotto o alcolizzato e uva pigiata con mosto.
Piccioni, tortore, pollame e altri volatili vivi e morti.
Ricotta.
Uva fresca (esclusa quella da tavola spedita in colli dal peso lordo non superiore a kg. 20 ciascuno, la quale è compresa nella serie *E*).
— pigiata con mosto.
Vini e vermut anche con china, esclusi quelli medicinali (quelli in bottiglie sono compresi nella serie *B*).

Serie *E*

Burro.
Carne macellate congelate comprese le frattaglie. Per quelle non congelate vedasi la serie *D*.

(*segue*)

TARIFFA ORDINARIA N. 105 — G. V.

Bestiame.

I. — *Limiti d'applicazione.*

1. — Sono ammessi a questa tariffa gli animali vivi sciolti (1) indicati nel punto III e le bestie feroci.

II. — *Resa.*

Tranne che per le bestie feroci, è ammesso per il bestiame in genere il trasporto coi treni accelerati o diretti alle condizioni di cui agli articoli 43, § 5, e 75.

Carrube.
Crostacei, molluschi e frutti di mare (aragoste, gambari, arselle, chiocciole, lumache, ostriche, ricci, ecc.) vivi o morti, freschi.
Fichi secchi per uso alimentare anche infarciti con mandorle.
Grassi freschi di bovini, ovini e suini, grassi cotti di suini (strutto e simili) e grasso d'oca, commestibili.
— idrogenati, commestibili.
Grassi vegetali (grasso di cocco e simili), commestibili.
Margarina e oleomargarina preparata per uso alimentare.
Oli vegetali commestibili e oli vegetali non commestibili spediti agli stabilimenti di raffinazione per essere trasformati in commestibili.
Olive in natura fresche.
Pane, compresa la galletta ed i grissini.
Paste da minestra, compresi i tortellini, gli agnolotti e simili.
Pesci vivi.
Pesci morti freschi o congelati.
Pomodori in qualunque modo preparati o conservati, compresa la conserva di pomodori. Per i pomodori freschi vedasi la serie *F*.
Rane.
Uova di pollame, anche sgusciate e congelate, albumi e tuorli di uovo.
Uva fresca da tavola, riposta in piccoli pacchi, casse, scatole, ceste, panieri, del peso lordo non superiore a kg. 20 per ogni collo.
Per l'uva fresca non trovantesi in tali condizioni vedasi la serie *D*.

Serie *F*

Acqua dolce o comune.
Agrumi.
Barbabietole.
Castagne.
Frutta non nominate fresche (anche in acqua salata e solforata).
Legumi freschi, anche in acqua salata.
Ortaggi ed erbe aromatiche, freschi, anche in acqua salata.
Patate.
Pomodori freschi.

Serie *G*.

Latte fresco, anche sterilizzato o pastorizzato, e latte condensato (escluso quello in barattoli).

Serie *H*.

Ghiaccio e neve.

(1) Le spedizioni di piccoli animali (esclusi quelli feroci) racchiusi in gabbie, in ceste, o in casse reticolate si tassano con i prezzi delle tariffe ordinarie nn. 101, 102, 103 e 104 *G. V.*

III. — *Prezzi.*

Serie *A.* — *Cavalli, muli, asini, dromedari e cammelli.*

SPEDIZIONI di	ZONE DI PERCORRENZA											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Da 1 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km,	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi fatti per l'intera spedizione (in lire)											
1 capo . .	1.44 72 —	1.44 144 —	1.368 280.80	1.296 410.40	1.224 532.80	1.152 648 —	1.08 756 —	1.008 856.80	0.936 950.40	0.864 1036.80	0.792 1116 —	0.792 —
2 capi . .	2.016 100.80	2.016 201.60	1.944 396 —	1.872 583.20	1.728 756 —	1.656 921.60	1.512 1072.80	1.44 1216.80	1.296 1346.40	1.224 1468.80	1.152 1584 —	1.152 —
3 » . .	2.448 122.40	2.448 244.80	2.376 482.40	2.232 705.60	2.088 914.40	2.016 1116 —	1.800 1296 —	1.728 1468.80	1.584 1627.20	1.512 1778.40	1.368 1915.20	1.368 —
4 » . .	2.736 136.80	2.736 273.60	2.664 540 —	2.520 792 —	2.376 1029.60	2.232 1252.80	2.016 1454.40	1.944 1648.80	1.800 1828.80	1.656 1994.40	1.584 2152.80	1.584 —
5 » . .	2.952 147.60	2.952 295.20	2.880 583.20	2.736 856.80	2.520 1108.80	2.376 1346.40	2.232 1569.60	2.088 1778.40	1.944 1972.80	1.800 2152.80	1.656 2318.40	1.656 —
6 » . .	3.120 156 —	3.120 312 —	3 — 612 —	2.880 900 —	2.664 1166.40	2.520 1418.40	2.304 1648.80	2.160 1864.80	2.088 2073.60	1.944 2268 —	1.728 2440.80	1.728 —
7 » . .	3.288 164.40	3.288 328.80	3.084 637.20	2.964 933.60	2.748 1203.40	2.604 1468.80	2.388 1707.60	2.232 1930.80	2.160 2146.80	2.016 2348.40	1.800 2528.40	1.800 —
8 » . .	3.456 172.80	3.456 345.60	3.168 662.40	3.048 967.20	2.832 1250.40	2.688 1519.20	2.472 1766.40	2.304 1996.80	2.232 2220 —	2.088 2428.80	1.872 2616 —	1.872 —
Per ogni capo in più degli 8, caricato nello stesso carro	0.156 7.80	0.156 15.60	0.084 24 —	0.084 32.40	0.084 40.80	0.084 49.20	0.084 57.60	0.072 64.80	0.072 72 —	0.072 79.20	0.072 86.40	0.072 —

Serie *B* — *Buoi. tori, vacche e vitelli anche lattanti; cani.*

SPEDIZIONI di	ZONE DI PERCORRENZA											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Da 1 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km,	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi per l'intera spedizione (in lire)											
1 capo	0.924 46.20	0.924 92.40	0.864 178.80	0.804 259.20	0.756 334.80	0.684 403.20	0.636 466.80	0.576 524.40	0.516 576.00	0.468 622.80	0.396 662.40	0.396 —
2 capi	1.380 69.00	1.380 138.00	1.272 265.20	1.212 386.40	1.152 501.60	1.032 604,80	0.924 697.20	0.864 783.60	0.804 864.00	0.696 933.60	0.576 991.20	0.576 —
3 »	1.728 86.40	1.728 172.80	1.62 334.80	1.50 484.80	1.44 628.80	1.26 754.80	1.152 870.00	1.092 979.20	0.984 1077.60	0.864 1164.00	0.744 1238.40	0.744 —
4 »	1.956 97.80	1.956 195.60	1.908 386.40	1.728 559.20	1.608 720.00	1.500 870.00	1.332 1003.20	1.260 1129.20	1.092 1238.40	0.984 1336.80	0.864 1423.20	0.864 —
5 »	2.136 106.80	2.136 213.60	2.076 421.20	1.896 610.80	1.788 789.60	1.668 956.40	1.44 1100.40	1.38 1238.40	1.212 1359.60	1.092 1468.80	0.924 1561.20	0.924 —
6 »	2.304 115.20	2.304 230.40	2.196 450.00	2.016 651.60	1.896 841.20	1.788 1020.00	1.560 1176.00	1.44 1320.00	1.32 1452.00	1.152 1567.20	0.984 1665.60	0.984 —
7 »	2.424 121.20	2.424 242.40	2.304 472.80	2.076 680.40	2.016 882.00	1.836 1065.60	1.68 1233.60	1.488 1382.40	1.392 1521.60	1.20 1641.60	1.044 1746.00	1.044 —
8 »	2.52 126.00	2.52 252.00	2.40 492.00	2.16 708.00	2.076 915.60	1.908 1106.40	1.740 1280.40	1.548 1435.20	1.452 1580.40	1.248 1705.20	1.080 1813.20	1.080 —
Per ogni capo in più degli 8 caricato nello stesso carro	0.0805 4.03	0.0805 8.05	0.0805 16.10	0.0805 24.15	0.0690 31.05	0.0690 37.95	0.0575 43.70	0.0575 49.45	0.0575 55.20	0.046 59.80	0.0345 63.25	0.0345 —

Serie *C* — *Porci anche lattanti.*

SPEDIZIONI di	ZONE DI PERCORRENZA											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Da 1 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi per l'intera spedizione (in lire)											
1 fino a 4 capi	0.804 40.20	0.804 80.40	0.756 156.—	0.696 225.60	0.624 288.—	0.576 345.60	0.528 398.40	0.456 444 —	0.408 484.80	0.336 518.40	0.288 547.20	0.288 —
Oltre 4 e fino a 8 capi	1.20 60.—	1.20 120.—	1.104 230.40	1.02 332.40	0.924 424.80	0.828 507.60	0.732 580.80	0.648 645.60	0.552 700.80	0.468 747.60	0.36 783.60	0.36 —
Per ogni capo in più degli 8, caricato nello stesso carro	0.06 3.—	0.06 6.—	0.06 12.—	0.048 16.80	0.048 21.60	0.048 26.40	0.048 31.20	0.048 36.—	0.048 40.80	0.048 45.60	0.048 50.40	0.48 —

Serie *D* — *Montoni, pecore, agnelli, caproni, capre e capretti.*

SPEDIZIONI di	ZONE DI PERCORRENZA											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Da 1 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi per l'intera spedizione (in lire)											
1 fino a 4 capi	0.804 40.20	0.804 80.40	0.756 156.—	0.696 225.60	0.624 288.—	0.576 345.60	0.528 398.40	0.456 444.—	0.408 484.80	0.336 518.40	0.288 547.20	0.288 —
Oltre 4 e fino a 10 capi	1.08 54.—	1.08 108.—	0.996 207.60	0.90 297.60	0.804 378.—	0.72 450.—	0.624 512.40	0.516 564.—	0.444 608.40	0.384 646.80	0.324 679.20	0.324 —
Per ogni capo in più dei 10 caricato nello stesso carro	0.0288 1.44	0.0288 2.88	0.0288 5.76	0.024 8.16	0.0228 10.44	0.0228 12.72	0.0228 15.—	0.0228 17.28	0.0228 19.56	0.0228 21.84	0.0228 24.12	0.0228 —

Le *bestie feroci* si tassano coi prezzi della serie B col minimo di otto capi.

I cani spediti sciolti si tassano secondo il loro numero per le spedizioni fino a 8 capi; alle spedizioni di più di 8 capi si applica invariabilmente la tassa per 8 capi.

I *cani da guardia del bestiame ovino* sono trasportati gratuitamente purchè siano rinchiusi negli stessi carri in cui si trasportano gli armenti.

I *cavalli in carro scuderia* si tassano con l'aumento del 50 per cento.

Le *spedizioni miste* e cioè costituite da animali ascritti a serie di prezzi diverse si considerano, agli effetti dell'applicazione delle tasse di porto, come se ciascun gruppo di animali ascritti ad una medesima serie costituisse una spedizione separata. In nessun caso peraltro si deve percepire una tassa superiore a quella che risulterebbe considerando tali spedizioni miste come costituite interamente degli animali ascritti alla serie di prezzi più elevata.

IV. — *Condizioni speciali.*

1ª. - *Carico del bestiame.* — Il carico del bestiame è eseguito per cura dello speditore, a suo rischio e pericolo.

Lo speditore ha facoltà di caricare, sempre a suo rischio e pericolo, i capi di bestiame che può contenere il carro messo a sua disposizione. La responsabilità per le eventuali infrazioni alle leggi e ai regolamenti in materia di polizia veterinaria, protezione degli animali e simili, determinate dal carico di un eccessivo numero di capi incombe esclusivamente allo speditore.

Per il carico di ogni carro sono concesse due ore.

Il carico deve essere compiuto almeno un'ora prima di quella fissata per la partenza.

Gli speditori del bestiame sono obbligati: a ricoprire il piano dei carri con paglia o torba essicata oppure con segatura di legno, trucioli di legno od altri materiali del genere (è vietato l'uso di terra, sabbia e simili materie), a fornire le corde, le catene, le cavezze e quanto altro è necessario per assicurare il bestiame; ed infine ad accertarsi che questo sia collocato e assicurato regolarmente.

2ª. - *Custodia del bestiame.* — Per ogni spedizione del bestiame si ammette un custode, mediante il pagamento di un biglietto di terza classe a prezzo ridotto del cinquanta per cento, purchè prenda posto nel carro dove è caricato il bestiame.

Se in corso di viaggio il custode volesse prendere posto nelle carrozze di cui il treno fosse fornito, deve pagare, pel tratto fino a destinazione, il supplemento del prezzo ordinario di trasporto.

Quando pel trasporto del bestiame sia fatto uso dei carri-gabbia, il custode deve prendere posto in vettura di terza classe, oppure nel carro bagagli quando il bestiame sia trasportato con treni merci.

Se l'amministrazione, per motivi di cautela, lo ritiene necessario, può prescrivere che il bestiame sia scortato da un custode alle condizioni suespresse.

3ª. - *Bardature, attrezzi, bagagli e foraggi; alimentazione del bestiame.* — L'amministrazione trasporta gratuitamente le bardature degli animali ascritti alla serie A e gli attrezzi necessari per il loro carico.

La gratuità del trasporto è concessa — qualunque sia la serie cui gli animali sono ascritti — per i foraggi necessari per la loro alimentazione durante il viaggio. Alla quantità di foraggio che risultasse non consumata all'atto della riconsegna e che eccedesse i 50 chilogrammi per spedizione, saranno applicate le normali tasse di porto.

Ogni custode ha inoltre diritto a trasportare seco, gratuitamente, il proprio bagaglio nei limiti di peso e di dimensioni stabiliti pei viaggiatori ordinari.

Nel caso di irregolarità si applica il disposto dell'art. 50 paragrafo 1 *b*).

L'alimentazione del bestiame spetta sempre allo speditore.

4ª - *Riconsegna del bestiame al destinatario; scarico; bestiame non ritirato.* — Le spedizioni di bestiame sono poste a disposizione del destinatario entro due ore dall'arrivo del treno, senza obbligo di emettere l'avviso di arrivo agli effetti dell'art. 44, § 4.

Lo scarico del bestiame è eseguito dal destinatario a suo rischio e pericolo.

Lo scarico e il ritiro devono essere eseguiti entro quattr'ore dall'arrivo.

Il bestiame non scaricato e ritirato entro il suddetto termine può essere ricoverato per cura dell'amministrazione, a spese, rischio e pericolo dell'avente diritto. L'amministrazione può vendere il bestiame (art. 48) qualora il suo valore presunto non copra le tasse dovutele e le spese fatte.

Le spedizioni di bestiame che, giunte a destinazione nella sera, non potessero per disposizioni daziarie o sanitarie, ovvero per altri motivi non imputabili alla ferrovia, essere ritirate, nè ricoverate, e che dovessero perciò rimanere nei carri fino al giorno seguente, vanno soggette al diritto di sosta nella misura fissata nell'allegato 1, n. 11.

Le spese di scarico e di accompagnamento al luogo di ricovero risultano dall'allegato 1, n. 11.

TARIFFA ORDINARIA N. 106 — G. V.

VEICOLI.

I. — *Limiti d'applicazione.*

Sono ammessi a questa tariffa tutti i veicoli indicati nella nomenclatura della tariffa ordinaria n. 302 P.V., ad eccezione dei carri gru circolanti sulle proprie ruote e degli altri veicoli ferroviari, pure circolanti sulle proprie ruote, i quali per le loro caratteristiche non possano, a giudizio dell'amministrazione, essere trasportati che a piccola velocità (1).

II. — *Resa.*

Per le merci spedite in base alla presente tariffa è ammesso il trasporto coi treni accelerati o diretti alle condizioni di cui agli articoli 43, § 5, e 75.

III. — *Prezzi.*

I prezzi applicabili sono quelli della tariffa ordinaria numero 302 P.V. aumentati della metà.

IV. — *Condizioni speciali.*

Valgono quelle della tariffa ordinaria n. 302 P.V.

TARIFFA ORDINARIA N. 107 — G. V.

GIORNALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE.

I. — *Limiti d'applicazione.*

1. - *Spedizioni ammesse.* — Sono ammesse a questa tariffa le spedizioni, effettuate da case editrici e librarie e dalle loro agenzie di vendita, di:

a) giornali propriamente detti portanti notizie politiche e cittadine, economiche, sportive, di attualità, ecc.;

b) pubblicazioni periodiche anche illustrate quali:

— riviste, rassegne, bollettini di varietà, di mode, teatro, di sport, di giuochi, di viaggi e simili;

— fogli sciolti e singole dispense di romanzi, di opere letterarie, scientifiche, religiose, artistiche e simili;

— orari e tariffe delle imprese di trasporto, elenchi degli abbonati ai telefoni, listini, cataloghi, notiziari e simili di istituti di credito o di imprese industriali o commerciali.

Sono esclusi i giornali e le pubblicazioni di data arretrata.

II. — *Resa.*

Le spedizioni in base a questa tariffa vengono trasportate compatibilmente con le esigenze di servizio, coi treni designati dal mittente (esclusi i treni di lusso, gli elettrotreni, le automotrici o elettromotrici classificate « rapide » di appresso) senza pagamento delle sopratasse stabilite dall'art. 75.

L'inoltro coi treni di lusso, con gli elettrotreni e con automotrici o elettromotrici classificate « rapide » può aver luogo solo in seguito a preventivi accordi con l'amministrazione, la quale peraltro, ove giudichi di poterlo consentire, ha facoltà di subordinarlo al pagamento di speciali prezzi da stabilire di volta in volta.

In ogni caso l'amministrazione non risponde di eventuali ritardi se non quando siano oltrepassati i termini di resa normali della grande velocità (art, 43 §§ 1 e 2).

III. — *Prezzi.*

Prezzo per chilogramma e per qualunque distanza L. 0

Prezzo minimo per spedizione . . . . » 1

IV. — *Condizioni speciali.*

1. - *Documenti di trasporto.* — Le spedizioni devono essere presentate con speciali documenti di trasporto e cioè:

a) un foglio di spedizione per ciascuna delle stazioni alle quali i pacchi sono diretti con l'indicazione dei singoli destinatari, del numero dei pacchi indirizzati a ciascuno, nonchè del loro peso e della tassa corrispondente esattamente calcolata senza l'arrotondamento di 10 in 10 centesimi;

b) una dichiarazione complessiva per tutti i pacchi presentati nella quale siano riportate le indicazioni esposte nei fogli di spedizione, e sia indicato il quantitativo ed il peso totale dei pacchi, nonchè la tassa complessiva, risultante dalla somma delle tasse parziali, debitamente arrotondata.

2. - *Imballaggio.* — I giornali e le pubblicazioni periodiche ammesse a questa tariffa devono essere consegnati semplicemente legati in *pacchi senza involucro di sorta.* E' fatta eccezione per i giornali e le pubblicazioni di lusso illustrate per i quali è ammesso un imballaggio che lasci scoperti i fianchi opposti di ciascun pacco. Le pubblicazioni periodiche che possono essere anche consegnate in pacchi chiusi con l'aumento di prezzo previsto dalla condizione n. 6. Ogni pacco non può eccedere il peso di venti chilogrammi.

3. - *Indicazioni da apporre sui colli.* — Ciascun pacco deve essere munito di un cartello a stampa con l'indicazione della località e della persona alle quali è diretto.

4. - *Presentazione dei trasporti.* — La consegna dei pacchi deve essere fatta all'Ufficio Bagagli della stazione di partenza in tempo utile per l'inoltro col treno designato dal mittente.

5. - *Pagamento delle tasse.* — I prezzi di trasporto devono essere pagati in partenza.

(1) I veicoli non compresi nella presente tariffa e non esclusi dal trasporto a grande velocità si tassano come merci comuni coi prezzi delle tariffe ordinarie nn. 101, 102, 103 e 104 G. V.

l'amministrazione può peraltro stabilire, a condizioni da convenire con le singole amministrazioni dei giornali, il pagamento dei trasporti sotto forma di abbonamento, il cui ammontare sarà da determinare su quantitativi medi accertati e rivedibili periodicamente.

6. - *Trasporti di pubblicazioni periodiche in pacchi chiusi.* - Le pubblicazioni periodiche contenute in pacchi completamente chiusi si tassano coi prezzi della presente tariffa raddoppiati.

Qualora venga accertato che anche in uno solo dei pacchi siano contenute cose non ammesse al trasporto in base alla presente tariffa l'intera spedizione va soggetta ai prezzi triplicati della tariffa dei bagagli (classe II).

TARIFFA ORDINARIA N. 108 — G. V.

NUMERARIO, CARTE-VALORI ED OGGETTI PREZIOSI.

I. — *Limiti d'applicazione.*

1. - *Spedizioni ammesse.* — Sono soggette a questa tariffa le cose seguenti:

Argento monetato.
Biglietti di banca.
Carta bollata.
Carte-valori in genere.
Cartoline postali.
Francobolli.
Marche da bollo.
Oro in verghe, in rottami, coniato o altrimenti lavorato.
Oggetti ricoperti d'oro o montati in oro.
Perle.
Pietre preziose.
Platino in verghe e in rottami; lavori di platino; oggetti montati in platino.
Titoli pubblici e azionari, comprese le obbligazioni.

Lo speditore ha l'obbligo di dichiarare in tutte lettere sul documento di trasporto il valore che attribuisce alle cose spedite.

2. - *Esclusioni.* — Non sono soggetti a questa tariffa, e si tassano, secondo i casi, in base ai prezzi delle tariffe ordinarie n. 101, 102, 103 e 104, i biglietti di banca e le carte-valori non perfezionati od annullati; i francobolli, le marche da bollo e simili, annullati, le cambiali accettate, i vaglia bancari e i titoli nominativi in genere.

II. — *Prezzi.*

Le tasse si applicano in base al peso delle cose spedite e in base al valore dichiarato dallo speditore.

La tassazione sul peso ha luogo, secondo i casi, in base ai prezzi della serie A delle tariffe n. 101, 103 e 104 G.V.

Il valore si tassa in ragione di L. 0,03 per ogni chilometro e per ogni 1000 lire indivisibili. La tassa sul valore non può in alcun caso essere inferiore a L. 12 per spedizione.

III. — *Condizioni speciali.*

1ª. - *Documento di trasporto.* — Le spedizioni debbono essere presentate con la lettera di vettura stampata su carta turchina. Di tale lettera di vettura deve essere presentato un esemplare in più per ogni trasporto.

2ª. - *Imballaggio.* — Il numerario, le carte-valori e gli oggetti preziosi debbono essere riposti e chiusi in tasche, sacchi, scatole, pacchi, pieghi, casse o barili.

I sacchi e le tasce devono essere cuciti internamente ed in perfetta condizione, vale a dire nè sdruciti nè rattoppati. La bocca dei sacchi e delle tasche è da chiudere con corda o cordicella di un sol pezzo senza aggiuntature, da annodare a doppio. Il nodo deve essere coperto da un suggello a ceralacca e le estremità della corda o della cordicella sono da sovrapporre e fermare ad un cartellino con altro suggello uguale; queste possono anche essere riunite presso il nodo con piombi.

Le scatole, le casse od i barili devono essere inchiodati o cerchiati solidamente e non presentare alcuna traccia di fessura o di rottura, ancorchè riparate.

Le scatole o casse devono essere fortemente legate da una corda di un sol pezzo, con suggelli a ceralacca alla distanza non maggiore di 10 centimetri l'uno dall'altro, e con piombi in numero sufficiente ad assicurarne l'inviolabilità.

Ai barili deve essere applicata una cordicella in croce, assicurata alle due estremità con suggelli a ceralacca o piombi.

I pacchi o pieghi contenenti carte-valori devono essere formati di tela greggia od imbiancata di un sol pezzo, chiusi con almeno cinque suggelli.

Non si accettano pacchi, tasche o pieghi formati di carta o di carta-tela od involti di tela lucida, di tela cerata o di altra tela in genere che non presenti ai suggelli a ceralacca una adesione tale da rendere impossibile il rimuoverli senza lasciare traccie visibili.

L'impronta dei suggelli o dei piombi deve essere chiara e intelligibile e la ceralacca di colore uniforme. Nei suggelli sono vietate le impronte generiche o delle monete.

Sulle lettere di vettura originali, sul duplicato e sul bollettino di consegna, deve essere applicato lo stesso suggello od unito il piombo apposto alla spedizione.

Le iniziali o la leggenda dei suggelli o piombi devono essere ripetute in iscritto sulle lettere di vettura, sul duplicato e sul bollettino di consegna nella colonna « marca e numeri ». Se l'impronta dei suggelli non consistesse in parole od iniziali, si accennerà, con annotazione nella colonna suddetta, al segno rappresentato dal suggello.

3ª. - *Indicazioni da apporre sui colli.* — Il mittente deve scrivere sugli involucri, ovvero sulle pareti delle casse o dei barili, l'indirizzo del destinatario, il peso ed il valore dichiarato del collo. Tali indicazioni possono essere anche ripetute su un cartellino unito al collo con cordicella.

TARIFFA ORDINARIA N. 109 — G. V.

ESPLOSIVI.

I. — *Limiti d'applicazione.*

La presente tariffa si applica alle spedizioni degli esplosivi ascritti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato n. 7 e non esclusi dal trasporto.

II. — *Prezzi.*

I prezzi applicabili sono quelli della tariffa ordinaria n. 303 P.V. maggiorati del 50 % (tasse minime comprese). L'aumento del 50 % non si applica alla tassa per la sorveglianza lungo la linea.

III. — *Condizioni speciali.*

Valgono quelle della tariffa ordinaria n. 303 P.V.

TARIFFA ORDINARIA N. 110 — G. V.

FERETRI E RESTI UMANI.

I. — *Limiti d'applicazione.*

1ª. - *Spedizioni ammesse.* — Sono soggette a questa tariffa le spedizioni di feretri, anche caricati su carri mortuari, come pure di ceneri mortuarie, di ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore od urne incassate, salvo le esclusioni qui appresso indicate.

2ª. - *Esclusioni.* — Non sono soggetti a questa tariffa, e si tassano invece in base alle tariffe ordinarie n. 101, 102 e 103 G.V., secondo i casi, gli scheletri e le loro parti che siano destinati a scopo di studio, che non siano soggetti alle speciali tasse governative stabilite per il trasferimento dei resti umani e che inoltre siano in condizioni tali da non poter nuocere all'igiene pubblica.

II. — *Resa.*

Le spedizioni in base a questa tariffa vengono trasportate, compatibilmente con le esigenze di servizio, coi treni, anche accelerati o diretti, designati dal mittente, senza pagamento delle soprattasse stabilite dall'art. 75. L'amministrazione peraltro non risponde di eventuali ritardi se non quando siano oltrepassati i termini di resa normali della grande velocità (art. 43 §§ 1 e 2).

III. — *Prezzi.*

NOMENCLATURA	PREZZO per Km. — Lire
Feretri (casse mortuarie contenenti cadaveri anche esumati, od ossa e parti di cadaveri), per feretro	3 —
Feretri sopra carri mortuari o particolari, per carro . .	4,50
Per il trasporto di più feretri collocati in un sol carro con salme appartenenti ad una stessa famiglia, i prezzi sono computati integralmente per il primo feretro e con la riduzione del 50 per cento per gli altri.	
Ceneri mortuarie, ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore od urne incassate, per ogni anfora od urna . .	0,60
Le ceneri mortuarie, le ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore od urne incassate, fruiscono del prezzo di L. 0,60 per ogni anfora od urna quando la cassa non si presenti a forma di feretro e per il trasporto non sia richiesto dal mittente un carro separato. Verificandosi l'una o l'altra di queste condizioni, i trasporti vengono considerati e tassati come feretri.	

IV. — *Condizioni speciali.*

1ª. - *Uso esclusivo dei carri.* — Per il trasporto dei feretri è concesso l'uso esclusivo del carro senza pagamento della relativa soprattassa (art. 70 § 5).

2ª. - *Permesso dell'autorità politica per il trasporto.* — Per ogni trasporto di feretri, di ceneri mortuarie e di parti di cadaveri lo speditore deve consegnare alla stazione di partenza il permesso dell'autorità politica, secondo quanto dispongono le leggi e i regolamenti in vigore.

3ª - *Addobbi funebri.* — L'amministrazione tiene a disposizione del pubblico addobbi funebri, da applicare nell'interno del carro nel quale devesi trasportare il feretro. Il mittente, qualora lo desideri, deve farne in tempo utile richiesta alla stazione da dove il feretro deve essere spedito, pagando, oltre le tasse di trasporto del feretro, anche quella di lire 150 per il nolo degli addobbi funebri.

I detti addobbi, oltrechè per trasporti in servizio inte[rno] possono servire anche per trasporti in servizio cumul[ativo] italiano, a condizione che le spedizioni siano in parten[za da] stazioni della rete dello Stato.

4ª. - *Viaggi di persone che accompagnano feretri.* [Per] ogni trasporto di feretri sono concessi alle persone de[signate] dallo speditore tre biglietti di corsa semplice o di [andata e ritorno per] corsa in qualsiasi classe a tariffa ridotta del 70 % [per il] viaggio fra la località di partenza e quella di destina[zione] del feretro.

La designazione dei viaggiatori deve essere fatta sul [du]plicato della lettera di vettura relativo alla spedizione [del] feretro. I biglietti si rilasciano dietro esibizione del [dupli]cato medesimo.

Il rilascio dei biglietti deve essere richiesto non ol[tre la] mezzanotte del giorno successivo a quello di accetta[zione] della spedizione del feretro.

Il viaggio di andata deve essere iniziato nel mede[simo] giorno del rilascio del biglietto; quello di ritorno non [oltre] la mezzanotte del quindicesimo giorno dalla data del [rila]scio stesso.

Nel viaggio di andata non sono ammesse fermate i[nter]medie.

Nessuna agevolazione è accordata per l'eventuale vi[aggio] di ritorno quando fossero stati chiesti biglietti di cors[a sem]plice.

I biglietti sono validi anche per i treni rapidi vers[a]mento delle prescritte soprattasse.

Per tutto quanto non è previsto dalle precedenti di[spos]izioni valgono le norme stabilite per i biglietti a tariff[a ordi]naria.

CAPO X.

Tariffe eccezionali della grande velocità.

CONDIZIONI GENERALI D'APPLICAZIONE.

1ª - *Condizioni di provenienza, di itinerario o di des[tina]zione.* — *a*) Le condizioni di provenienza, d'itinerario [e di] destinazione, stabilite per fruire delle tariffe eccezi[onali] sono inderogabili e quindi le tariffe medesime non p[ossono] applicarsi quando sia intervenuta la rispedizione del[le merci] da o per località che non trovinsi specificate nelle stesse;

b) le spedizioni da o per stazioni delle ferrovie c[oncesse] all'industria privata, delle tranvie e scali lacuali a[mmessi] al servizio cumulativo o di corrispondenza colle ferrovi[e dello] Stato fruiscono delle tariffe eccezionali, ma pel solo perc[orso] delle ferrovie stesse e sempre quando non sia diversam[ente] disposto nelle singole tariffe, in quei medesimi casi nei q[uali] potrebbero fruirne se fossero limitate alle stazioni di con[fine] con le ferrovie concesse, le tranvie e i laghi predetti;

c) le tariffe eccezionali valevoli per una data loc[alità] servita da più stazioni si intendono applicabili alle sped[izioni] da e per tutte le dette stazioni, salvo che in esse tarif[fe sia] singolarmente nominata qualcuna delle stazioni stess[e, nel] qual caso valgono soltanto per le spedizioni da e per [detta] stazione.

2ª. - *Reclami e indennità in caso di ritardo.* — In ca[so di] ritardi il mittente non potrà chiedere alcun risarciment[o al]l'amministrazione se non quando il ritardo oltrepassi la [somma] dei termini di resa (art. 43). Questa norma si applica a[nche] alle spedizioni composte di diverse merci fruenti le une [di ta]riffe ordinarie e le altre di tariffe eccezionali.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 201 — G. V.

MERCI DI PRODUZIONE NAZIONALE IN ESPORTAZIONE DALL'ITALIA, VIA TERRA (1).

I. — *Limiti d'applicazione.*

La presente tariffa è applicabile ai trasporti eseguiti sia con la lettera di vettura prescritta dalla Convenzione Internazionale Merci (C. I. M.) per la grande velocità, sia — limitatamente alle spedizioni a carro di derrate alimentari — con la lettera di vettura prescritta dalla Convenzione stessa per la piccola velocità e destinati direttamente a stazioni estere poste oltre quelle di transito di Ventimiglia, Breil, Modane, Iselle, Pino, Chiasso, Tirano, Brennero, S. Candido, Tarvisio, Fusine Laghi, Piedicolle, Postumia e Fiume. Peraltro l'applicazione della tariffa ai trasporti eseguiti con la lettera di vettura della piccola velocità ha luogo solo quando lo speditore ne faccia esplicita domanda nel l'apposito spazio della lettera di vettura stessa; in mancanza di tale domanda, i trasporti sono eseguiti a piccola velocità in base alle condizioni e ai prezzi delle tariffe relative.

La tariffa è pure applicabile ai trasporti appoggiati ai transiti di confine tra le ferrovie dello Stato e le ferrovie estere per essere poi rispediti all'estero per ferrovia sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dall'amministrazione.

Ai trasporti in destinazione di Chiasso e di Modane la presente tariffa può essere applicata in via di rimborso quando sia fornita la prova che trattavasi di merci destinate al consumo locale.

II. — *Resa.*

È ammesso il trasporto coi treni accelerati o diretti alle condizioni di cui agli art. 43, § 5, e 75, di tutte le merci per le quali nelle rispettive tariffe ordinarie è previsto tale modo di trasporto.

III. — *Prezzi.*

PARTE PRIMA: *Agrumi.*

Serie	STAZIONI MITTENTI	Spedizioni	Peso minimo	Classe
A	Quelle della rete dello Stato non comprese nella serie *B*.	in piccole partite	Kg. 50	6
		a carro	tonn. 5	22
			» 10	24
			» 15	25
B	Quelle della linea Fiumicino-Roma-Pescara - Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria - Maccarese Fregene, Sulmona-Raiano e Giulianova-Teramo) e al sud di essa.	in piccole partite	Kg. 50	6
		a carro	tonn. 5	23
			» 10	26
			» 15	27

(1) Fruiscono della presente tariffa anche le merci provenienti da Lagosta, da Lussinpiccolo, da Zara, dalla Libia, dall'Africa Orientale Italiana, dalle Isole italiane dell'Egeo e dall'Albania in partenza da uno scalo marittimo del Regno e in destinazione dell'estero attraverso i transiti di confine terrestri.

L'origine della merce deve essere dichiarata sulla lettera di vettura e, ove l'Amministrazione lo giudichi necessario, debitamente comprovata.

PARTE SECONDA: *Altre merci.*

a) *Merci ammesse.* — La nomenclatura indica quali sono le altre merci ascritte a questa tariffa e la serie di prezzi a ciascuna di esse applicabile (*).

b) *Prezzi.*

Serie	SPEDIZIONI IN PICCOLE PARTITE — Peso minimo tassabile: Kg. 50	SPEDIZIONI A CARRO — Peso minimo tassabile per carro: 5 tonn.	10 tonn.	15 tonn.
	CLASSI DI PREZZI APPLICABILI			
C	2	12	13	—
D(1)	4	15	—	—
E	5	16	17	—
F	6	17	19	—
G	5	18	20	22
		20 (2)	22 (2)	—
H	6	21	22	24
		22 (3)	24 (3)	—
I	5	21	23	24
L	6	22	24	25
M	Riduzione del 40 % sulle tariffe ordinarie competenti.			

(1) Per i fiori freschi, le piantine vive e le foglie ornamentali questa serie di prezzi è applicabile solo alle spedizioni percorrenti sulle linee di Stato almeno 200 km. o paganti per tanti. Il peso minimo tassabile per carro cui è vincolata l'applicazione della classe 15, è ridotto, per tali spedizioni, a 4 tonnellate. Le spedizioni di fiori freschi, piantine vive o foglie ornamentali che non percorrono almeno 200 km. o che non paghino per tanti sono escluse dalla presente tariffa.

(2) Queste classi sono applicabili soltanto al pollame vivo spedito senza altre derrate.

(3) Queste classi sono applicabili soltanto alle uova di pollame spedite senza altre derrate.

(*) Per facilitare l'applicazione delle tasse, si indicano qui di seguito le merci ascritte a ciascuna serie:

Serie *C*:

Merci non comprese nelle altre serie della presente tariffa, ferme restando le esclusioni dal godimento della tariffa stessa stabilite dalla nomenclatura (carte valori, oggetti preziosi, monete d'oro e d'argento, giornali e pubblicazioni periodiche, feretri e resti umani).

Serie *D*:

Bulbi vivi di fiori e di piante.
Fiori freschi anche in mazzi e corone.
Foglie di gelso.
Piante e piantine vive, anche con vaso, rami e foglie fresche di piante.
Recipienti vuoti per il trasporto delle merci (casse, fusti, gabbie, bombole, stagnoni, bottiglie riposte in casse, bottiglioni e damigiane rivestiti, fiaschi impagliati, sacchi e tele usate, ecc.).

Serie *E*:

Aceto.
Acque gazose e acque minerali anche artificiali.
Arachidi torrefatte.
Bestiame vivo in gabbie, ceste o casse reticolate: antilopi, camosci, caprioli, cervi, cinghiali, daini, gazzelle, stambecchi e simili animali. Per l'altro bestiame vivo in gabbie, ecc., vedansi le serie *C* e *G*.
Bevande non nominate.
Biscotti e pasticcerie (panettoni, torte, torroni e simili).
Brodo in dadi o in qualunque modo conservato.
Cacao.
Caffè.
Caglio.
Cioccolata.
Confetture, caramelle e simili.
Crostacei, molluschi e frutti di mare (aragoste, gamberi, arselle, chiocciole, lumache, ostriche, ricci, ecc.) in qualunque modo preparati o conservati. Per quelli freschi e per quelli vivi vedasi la serie *H*.
Droghe (cannella, pepe, noci moscate, ecc.).
Estratti di carne ed estratti vegetali per condimento di vivande.
Farina lattea, fosfatina e simili.

(*segue a pag.* 38)

Prezzo minimo. — I prezzi non possono essere inferiori a quelli stabiliti per un pacco ferroviario (tariffa ordinaria n. 101 G. V.) di 40 chilogrammi della medesima merce e per la medesima percorrenza.

IV. — *Condizioni speciali.*

1ª. - *Termine per il carico.* — Il carico deve essere ultimato entro dodici ore dal momento in cui il carro fu messo a disposizione dello speditore.

2ª. - *Pagamento delle tasse con vaglia cambiario.* — E' ammesso che per le spedizioni a carro l'ammontare delle tasse di trasporto, previ accordi con l'amministrazione, anzichè in valuta corrente, sia pagato mediante rilascio di vagl cambiario (*chèque*), esigibile presso un istituto bancario gradimento dell'amministrazione.

3ª. - *Completamento di carico.* — E' ammesso, per i sporti a carro di fiori freschi, piantine vive e foglie or mentali (serie D), il completamento di carico nelle stazi intermedie, sempre quando ciò sia compatibile con le e genze di servizio.

Nella lettera di vettura e nei documenti doganali il rappr sentante del mittente nelle stazioni intermedie deve espor il peso e la quantità dei colli ivi caricati.

E' fatto divieto di togliere merci nelle stazioni interme die. Verificandosi tale fatto, la merce levata è tassata com

---

(*seguito della nota* (*) *a pag.* 37)

Farine dolcificate per la preparazione dei dolci.
Fecole.
Fichi secchi e scarti di fichi secchi, per usi industriali.
Frutta non nominate in qualunque modo conservate o preparate (eccettuate le frutta fresche in acqua salata o solforata e le frutta secche, le quali tutte sono comprese nella serie *L*).
Funghi, compresi i tartufi, secchi e in qualsiasi altro modo preparati o conservati. Per quelli freschi vedasi la serie *G.*
Ghiaccio secco (anidride carbonica solida).
Glucosio.
Glutine.
Latte condensato in barattoli e polvere di latte.
Legumi in qualunque modo conservati o preparati (eccettuati i legumi freschi in acqua salata, i quali sono compresi nella serie *L*, ed i legumi secchi, i quali sono compresi nella serie *F*).
Lievito.
Liquori compresi l'acquavite ed il cognac.
Malto.
Marmellate, gelatine e polpa di frutta.
Miele anche artificiale.
Minestre preparate.
Mostarda.
Olive secche, in acqua salata o comunque preparate o conservate.
Ortaggi ed erbe aromatiche, secchi od in qualunque altro modo preparati o conservati (eccettuati gli ortaggi freschi in acqua salata, i quali sono compresi nella serie *L*).
Pesci morti (eccettuati i pesci freschi o congelati, i quali sono compresi nella serie *H* e quelli affumicati, secchi, in salamoia, salati ed il tonno sott'olio, i quali sono compresi nella serie *F*).
Pine e pinoli.
Sale comune.
Sciroppi di frutta e sughi di frutta anche disciolti in acqua minerale o gazosa.
Senapa in composta.
Uova di pesce (bottarga, caviale, ecc.).
Vini e vermut anche con china (esclusi quelli medicinali), in bottiglie. Per quelli altrimenti imballati vedasi la serie *G.*
Zucchero.
— di latte.

Serie *F:*

Cereali.
Farina di cereali (compreso il semolino), farina di legumi e farina di castagne.
Legumi secchi.
Per quelli freschi, anche in acqua salata vedasi la serie *L*; per quelli in qualsiasi altro modo conservati o preparati la serie *E.*
Pesci morti affumicati, secchi, in salamoia, salati, tonno sott'olio.
Per i pesci altrimenti preparati e conservati vedasi la serie *E*, per quelli freschi o congelati la serie *H.*

Serie *G:*

Bestiame vivo in gabbie, ceste o casse reticolate: conigli, ovini, suini, vitelli.
Vedansi anche le serie *C* ed *E.*
Birra.
Cacciagione o selvaggina viva o morta.
Carni macellate, comprese le frattaglie fresche, non congelate.
— in qualunque modo conservate o preparate (affumicate, salate, secche, insaccate, in scatole, ecc.).
Per le carni congelate vedasi la serie *H.*
Formaggi.
Funghi, compresi i tartufi, freschi.
Lardo e lardoni.

(*segue*)

Mosto comune, mosto concentrato, cotto o alcolizzato e uva pigiata con mosto.
Piccioni, tortore, pollame ed altri volatili vivi e morti.
Ricotta.
Uva fresca (esclusa quella da tavola in colli di peso lordo non superiore a kg. 20 ciascuno, la quale è compresa nella serie *H*).
— pigiata con mosto.
Vini e vermut anche con china (esclusi quelli medicinali. Quel in bottiglie, sono compresi nella serie *E*).

Serie *H:*

Burro.
Carni macellate congelate comprese le frattaglie.
Crostacei, molluschi e frutti di mare (aragoste, gamberi, arselle, chiocciole, lumache, ostriche, ricci, ecc.), vivi o morti, freschi.
Per quelli in qualunque modo preparati o conservati vedasi serie *E.*
Grassi freschi di bovini, ovini e suini, grassi cotti di suini (strutto e simili) e grasso d'oca, commestibili.
Grassi idrogenati, commestibili.
Grassi vegetali (grasso di cocco e simili), commestibili.
Latte fresco anche sterilizzato o pastorizzato e latte condensato (escluso quello in barattoli).
Margarina e oleomargarina preparata per uso alimentare.
Oli vegetali commestibili e oli vegetali non commestibili spediti agli stabilimenti di raffinazione per essere trasformati in commestibili.
Olive in natura fresche.
Pane compresa la galletta ed i grissini.
Paste da minestra, compresi i tortellini, gli agnolotti e simili.
Pesci vivi.
Pesci morti freschi o congelati.
Pomodori in qualunque modo preparati o conservati, compresa la conserva di pomodori.
Rane.
Uova di pollame, anche sgusciate e congelate, albumi e tuorli di uovo.
Uva fresca da tavola, riposta in piccoli pacchi, casse, scatole, ceste panieri, del peso lordo non superiore a kg. 20 per ogni collo.
Per l'uva fresca non trovantesi in tali condizioni vedasi la serie *G.*

Serie *I:*

Carrube.
Uva secca.

Serie *L:*

Acqua dolce e comune.
Barbabietole.
Castagne.
Datteri.
Fichi secchi anche infarciti con mandorle, per uso alimentare
Frutta non nominate:
a) fresche (anche in acqua salata o solforata);
b) secche.
Ghiaccio e *neve.*
Legumi freschi, anche in acqua salata.
Ortaggi ed erbe aromatiche freschi, anche in acqua salata.
Patate.
Pomodori freschi.

Serie *M:*

Bestiame vivo sciolto.
Bestie feroci.
Esplosivi ascritti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato n. 7, e non esclusi dal trasporto.
Veicoli.

parata spedizione dall'origine del treno alla detta stazione intermedia con i prezzi stabiliti dalla tariffa ordinaria, n. G. V.

Il pagamento della tassa di trasporto per il peso minimo di tonnellate o per quello reale, se superiore, è sempre da farsi dal mittente alla stazione di origine. Le differenze eventualmente dovute per effetto del completamento del carico, devono essere ugualmente pagate dal mittente, sul quale verranno riprese con rilievi a debito emessi dal Controllo.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 202 — G. V.

MERCI DI PRODUZIONE NAZIONALE IN ESPORTAZIONE DALL'ITALIA, VIA MARE.

I. — *Limiti d'applicazione.*

Stazioni mittenti: Tutte le stazioni delle linee dello Stato.

Stazioni destinatarie:

Ancona marittima;
Anzio;
Bari marittima;
Barletta marittima;
Brindisi marittima;
Cagliari;
Catania marittima;
Civitavecchia marittima;
Fiume;
Gallipoli marittima (delle ferrovie del Sud Est);
Genova marittima;
Imperia Oneglia;
Imperia Porto Maurizio;
La Spezia marittima;
Licata marittima;
Livorno marittima;
Messina marittima;
Monfalcone;
Napoli marittima, escluse le Calate Orientali;
Napoli S. Giovanni Barra (1);
Olbia maritttima (Porto e Isola Bianca);
Palermo marittima;
Pescara;
Pola marittima;
Porto Torres;
Ravenna (Darsena);
Reggio di Calabria marittima;
Rimini;
Rovigno d'Istria marittima;
Savona marittima;
Siracusa marittima;
Taranto marittima;
Termini Imerese;
Trieste marittima;
Venezia marittima;
Venezia Scalo Marghera;
Viareggio Scalo;
Vibo Valentia.

II. — *Resa.*

È ammesso il trasporto coi treni accelerati o diretti, alle condizioni di cui agli articoli 43, § 5, e 75, di tutte le merci per le quali nelle rispettive tariffe ordinarie è previsto tale modo di inoltro.

(1) Limitatamente ai trasporti indirizzati alla Società Generale delle Conserve Alimentari Cirio.

III. — *Prezzi.*

Quelli stabiliti dalla tariffa eccezionale n. 201 G. V.

IV. — *Condizioni speciali.*

1ª. — La presente tariffa compete alle merci di produzione nazionale spedite alle stazioni marittime sopra indicate per esservi imbarcato direttamente per l'estero (1).

2ª. — Per fruire della presente tariffa le spedizioni devono essere presentate con la lettera di vettura della grande velocità (colore turchino), sulla quale lo speditore dovrà incollare un listino di color rosa e delle dimensioni di cm. 3×10 portante l'annotazione « Merce di produzione nazionale da esportare via mare » a da lui firmata.

3ª. — I prezzi previsti dalla presente tariffa sono applicati a titolo provvisorio in partenza per le spedizioni in affrancato ed in arrivo per quelle in assegnato, e diventa definitiva solo in quanto venga fornita all'amministrazione, entro dieci giorni dalla data della riconsegna, la prova dell'eseguito imbarco di tutta la merce per l'estero.

4ª. — Ove l'imbarco, per qualsiasi motivo, non sia stato fatto entro i dieci giorni dalla riconsegna, e quando siasi accertato che tutta o parte della merce fu destinata a località esclusa dal beneficio della presente tariffa, l'intera spedizione andrà soggetta al pagamento della differenza di tasse e delle soprattasse di cui l'articolo 50, § 1-*b*).

Si procede però alla sola correzzione delle tasse se il mittente, o il destinatario, abbia notificato l'avvenuto cambiamento od il mancato imbarco di tutta o di parte della spedizione al Controllo merci delle ferrovie dello Stato, anche per mezzo delle stazioni interessate, prima dello scadere dei dieci giorni se l'imbarco non è avvenuto o se, pure essendo avvenuto l'imbarco entro i dieci giorni dalla riconsegna, non ne sia fornita la prova entro tale limite di tempo a norma della condizione 3ª.

5ª. — Le norme e le modalità atte a fornire la prova dell'eseguito imbarco sono stabilite dalla amministrazione.

6ª. — Quando le merci non possono essere trasportate nei carri ferroviari fino alla banchina di imbarco, a tale trasporto deve provvedere il destinatario a sua cura e spese. In questi casi però, dopo lo svincolo della spedizione, occorrendo accertare se la merce venne effettivamente consegnata alla autorità doganale sulla banchina, la merce stessa sarà accompagnata e sorvegliata da una scorta composta di uno o più agenti ferroviari o guardie di finanza, a seconda che di volta in volta ed a suo giudizio verrà stabilito dall'amministrazione.

La tassa per tale scorta è fissata in lire dieci per agente e per un servizio non superiore a 4 ore. Per ogni ora successiva sarà dovuta la tassa suppletoria di lire due. Tali importi saranno pagati dal destinatario all'atto del ritiro del trasporto, anche quando la spedizione fosse in porto affrancato.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 203 — G. V. (2)

Merci in transito per l'Italia.

Alle spedizioni (escluse quelle tassabili in base alle tariffe ordinarie n. 101 G. V., n. 102 G. V., n. 107 G. V., n. 110 G. V. e n. 207 G. V.) provenienti dall'estero e destinate al-

(1) Fruiscono della presente tariffa anche le merci nazionali dirette a Lagosta, a Lussinpiccolo, a Zara, alla Libia, all'Africa Orientale Italiana, alle isole italiane dell'Egeo e all'Albania.

(2) Fruiscono della presente tariffa anche i trasporti di merci provenienti dall'estero e destinati, attraverso l'Italia, a Lagosta, a Lussinpiccolo, a Zara, alla Libia, all'Africa Orientale Italiana, alle Isole italiane dell'Egeo e all'Albania. I trasporti in senso inverso non fruiscono della presente tariffa ma di quelle d'esportazione.

l'estero, che attraversano l'Italia fra due punti di confine terrestre, o fra due dei porti appresso nominati, o fra un punto di confine terrestre e uno dei porti stessi, si applica la tassazione prevista dalle tariffe competenti con le riduzioni appresso indicate:

A — spedizioni di derrate e merci in genere a carro, tassabili in base alla tariffa n. 104 G. V.	30 %
B — spedizioni di bestiame, tassabili in base alla tariffa n. 105 G. V., e spedizioni di esplosivi, tassabili in base alla tariffa n. 109 G. V.	20 %
C — spedizioni di veicoli, tassabili in base alla tariffa n. 106 G. V., di derrate e merci in genere in piccole partite, tassabili in base alla tariffa n. 103 G. V., di numerario, carte valori ed oggetti preziosi, tassabili in base alla tariffa n. 108 G. V.	10 %

Condizioni speciali.

1ª. — I trasporti, se eseguiti con interruzione ad uno dei confini terrestri o marittimi, debbono essere scortati dalla *bolletta doganale di cauzione per merci estere.*

2ª. — Per fruire della presente tariffa il mittente è tenuto a dichiarare sulla lettera di vettura che *la merce proviene dall'estero ed è destinata all'estero.*

3ª. — Quando una merce, dichiarata in destinazione dell'estero, dovesse rimanere nello Stato, è obbligo del mittente o del destinatario di notificarlo subito per iscritto, e non mai dopo avvenuto lo svincolo, alla stazione dove la merce stessa viene ritirata. La stazione procede allora alla esazione della differenza tra la tassa dovuta in base alla tariffa realmente competente e la tassa per spedizione in transito indebitamente applicata.

In mancanza di tale notificazione, venendo ad accertarsi dall'amministrazione ferroviaria che una spedizione dichiarata in transito per l'Italia non sia uscita, in tutto od in parte, dallo Stato, oppure già uscitane vi fosse in tutto o in parte rientrata, l'amministrazione stessa ha diritto di ripetere dal mittente o dal destinatario il pagamento della differenza tra la tassa dovuta per tutto il trasporto in base alla tariffa realmente competente e la tassa per spedizione in transito indebitamente applicata, con l'aggiunta delle soprattasse stabilite per le irregolari dichiarazioni [art. 50, paragrafo 1-*b*)].

4ª. — Le merci in transito, pure trasportate con interruzione a uno dei confini terrestre o marittimo, che non siano accompagnate dalla bolletta di cauzione per merci estere, si tassano a rigore di tariffa come se non fossero merci in transito. Chi ha pagato le tasse ha peraltro diritto di produrre all'amministrazione ferroviaria un certificato doganale dello Stato da cui sia entrata od uscita la merce, secondo che il trasporto sia stato interrotto al confine d'entrata od a quello di uscita, e due certificati se il trasporto sia stato interrotto ad entrambi i confini, comprovanti che la merce era in transito; con la scorta di tali certificati l'amministrazione provvede alla rettifica delle tasse in base alla presente tariffa, rimborsando il più riscosso.

5ª. — Ai trasporti in transito eseguiti con interruzione ad una stazione interna italiana l'amministrazione ha facoltà di concedere, in via di rimborso e dietro esibizione dei documenti della spedizione originaria e della rispedizione, i prezzi della presente tariffa applicati sulla distanza cumulata fra il transito o il porto di entrata e quello di uscita. Sull'ammontare del rimborso l'amministrazione trattiene il 10 %.

6ª. — Le domande di rimborso previste dalle condizioni 4ª e 5ª devono essere presentate non oltre sei mesi dalla data di entrata dei trasporti in Italia, risultante dal bollo apposto sui documenti di trasporto dal transito italiano di entrata, e per le merci provenienti dal mare dalla data di spedizione da una delle stazioni marittime indicate nella presente tariffa.

Elenco delle stazioni marittime per le quali è valevole la presente tariffa

Ancona marittima	Palermo marittima
Anzio	Pescara
Bari marittima	Pola marittima
Barletta marittima	Porto Empedocle marittima
Brindisi marittima	Ravenna (Darsena)
Castellammare di Stabia marittima	Reggio di Calabria marit.
Catania marittima	Rimini
Civitavecchia marittima	Rovigno d'Istria marittima
Fiume marittima	Savona marittima e Letimbro
Gallipoli marittima (1)	Siracusa marittima
Genova marittima	Taranto
Imperia Oneglia	Termini Imerese
Imperia Porto Maurizio	Torre Annunziata marittima
La Spezia marittima	Trieste marittima
Licata marittima	Venezia marittima
Livorno marittima	Venezia Mestre
Messina marittima	Venezia Scalo Marghera
Monfalcone	Viareggio Scalo
Napoli marittima e centrale	Vibo Valentia

TARIFFA ECCEZIONALE N. 204 — G. V.

AGRUMI E ALTRE DERRATE ALIMENTARI PRODOTTE NEL MEZZOGIORNO DEL REGNO (2).

I. — *Limiti d'applicazione e prezzi.*

Parte Prima: AGRUMI.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — Tonn.	Classe
SERIE *A*			
Quelle della linea Fiumicino-Roma-Pescara-Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona-Raiano e Giulianova-Teramo) e al sud di essa.	Quelle di tutta la rete dello Stato	5	17
		10	21
		15	23
SERIE *B*			
Quelle della linea Fiumicino-Roma-Pescara-Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona-Raiano e Giulianova-Teramo) e al sud di essa.	**Quelle di tutta la rete dello Stato distanti almeno 500 Km. da quelle mittenti.**	5	20
		10	23
		15	24
SERIE *C*			
Stazioni della Sicilia	**Stazioni della Sicilia**	5	20
		10	23

(1) Delle Ferrovie del Sud-Est.

(2) Fruiscono della presente tariffa anche le derrate di produzione della Libia, dell'Africa Orientale Italiana e delle isole italiane dell'Egeo e rispedite per ferrovia da una delle stazioni ammesse come mittenti. Tale origine deve essere dichiarata sulla lettera di vettura e — ove l'amministrazione lo giudichi necessario — debitamente comprovata.

Parte seconda: ALTRE DERRATE.

a) *Derrate ammesse.* — La nomenclatura indica quali sono le altre derrate ammesse a questa tariffa e la serie di prezzi a ciascuna di esse applicabile (*).

b) *Provenienza e destinazione.*

Stazioni mittenti	*Stazioni destinatarie*
Quelle situate sulla linea Fiumicino-Roma-Pescara-Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona-Raiano e Giulianova-Teramo) e al sud di essa. Stazioni della Sardegna.	Quelle di tutta la rete dello Stato.

c) *Prezzi.*

SERIE	PESO MINIMO PER CARRO — 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate
	CLASSI DI PREZZI APPLICABILI		
D	16	17	19 (1)
E	17	19 20 (2)	20 21 (3)
F	17	21	23

(1) Questa classe compete solo alle spedizioni di uva fresca (esclusa quella da tavola in colli del peso lordo non superiore a Kg. 20 ciascuno) percorrenti almeno 500 chilometri o paganti per tanti.
(2) Questa classe compete solo alle spedizioni di uva fresca da tavola in colli del peso lordo non superiore a Kg. 20 ciascuno percorrenti almeno 500 chilometri o paganti per tanti.
(3) Questa classe compete solo alle spedizioni di carrube.

II. — *Resa.*

Per le merci spedite in base alla presente tariffa è ammesso il trasporto coi treni accelerati o diretti alle condizioni di cui agli articoli 43, § 5, e 75.

III. — *Condizioni speciali*

Termini per il carico e per lo scarico. — Il carico deve essere ultimato entro dodici ore dal momento in cui il carro fu messo a disposizione dello speditore.

Lo scarico deve essere eseguito entro sei ore dal momento della consegna della lettera d'avviso, se questa viene rimessa direttamente al destinatario, o se l'avviso è trasmesso per espresso, con telegramma o con fonogramma, ed entro 12 ore da quella indicata dal bollo d'impostazione se la lettera d'avviso è rimessa alla posta.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 205 — G. V.

BESTIAME SCIOLTO DALLA SARDEGNA.

	STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE
1	Stazioni della Sardegna.	Stazioni della Sardegna.
2	Tutte le stazioni marittime della rete (escluse quelle sarde).	Tutte le stazioni della rete (escluse quelle sarde).
	Prezzi: quelli della tariffa ordinaria n. 105 G. V. ridotti del 20 %.	

I. — *Resa*

Per il bestiame spedito in base alla presente tariffa è ammesso il trasporto coi treni accelerati o diretti alle condizioni di cui agli articoli 43, § 5, e 75.

II. — *Condizioni speciali*

Per le spedizioni di cui al punto 2 la provenienza del bestiame dalla Sardegna deve essere dichiarata sulla lettera di vettura e — ove l'Amministrazione lo giudichi necessario — debitamente comprovata.

In mancanza di tale dichiarazione o di tale prova le spedizioni sono escluse dalla presente tariffa.

Per tutto il resto valgono le condizioni speciali della tariffa ordinaria n. 105 G. V.

(*) Per facilitare l'applicazione delle tasse si indicano qui di seguito le merci ascritte alle serie *D*, *E* ed *F*.

Serie *D*:

Bestiame vivo in gabbie, ceste, o casse reticolate; conigli, ovini, suini, vitelli.
Birra.
Cacciagione o selvaggina, viva o morta.
Carni macellate, comprese le frattaglie, fresche non congelate. Per quelle congelate vedasi la serie *E*.
— in qualunque modo conservate o preparate (affumicate, salate, secche, insaccate, in scatole, ecc.).
Formaggi.
Funghi freschi, compresi i tartufi.
Lardo e lardoni.
Piccioni, tortore, pollame ed altri volatili, vivi e morti.
Ricotta.
Uva fresca, esclusa quella da tavola in colli del peso lordo non superiore a kg. 20 ciascuno, la quale è compresa nella serie *E*.

Serie *E*:

Burro.
Carni macellate comprese le frattaglie, congelate. Per quelle non congelate e per quelle in qualunque modo preparate o conservate vedasi la serie *D*.
Carrube.
Crostacei, molluschi e frutti di mare (aragoste, gamberi, arselle, chiocciole, lumache, ostriche, ricci, ecc.) vivi o morti, freschi.
Fichi secchi per uso alimentare, anche infarciti con mandorle.
Grassi freschi di bovini, ovini e suini, grassi cotti di suini (strutto e simili) e grasso d'oca, commestibili.
Grassi idrogenati commestibili.
Grassi vegetali (grasso di cocco e simili), commestibili.
Margarina e oleomargarina preparata per uso alimentare.
Oli vegetali commestibili e oli vegetali non commestibili spediti agli stabilimenti di raffinazione per essere trasformati in commestibili.
Olive in natura fresche.
Pane compresa la galletta ed i grissini.
Paste da minestra, compresi i tortellini, gli agnolotti e simili.
Pesci vivi.
— morti, freschi o congelati.
Pomodori in qualunque modo preparati o conservati, compresa la conserva di pomodori. Per i pomodori freschi vedasi la serie *F*.
Rane.
Uova di pollame, anche sgusciate e congelate, albumi e tuorli di uovo.
Uva fresca da tavola, riposta in piccoli pacchi, casse, scatole, ceste, panieri, del peso lordo non superiore a kg. 20 per ogni collo. Per quella non trovantesi in tali condizioni vedasi la serie *D*.

Serie *F*:

Acqua dolce o comune.
Barbabietole.
Castagne.
Frutta non nominate fresche (anche in acqua salata o solforata).
Legumi freschi, anche in acqua salata.
Ortaggi ed erbe aromatiche, freschi, anche in acqua salata.
Patate.
Pomodori freschi.

(segue)

TARIFFA ECCEZIONALE n. 206 — G. V.

BESTIAME OVINO TRANSUMANTE

I. — *Limiti d'applicazione.*

La presente tariffa si applica ai trasporti di bestiame ovino che si effettuano in occasione delle annuali migrazioni dal piano al monte e viceversa. L'amministrazione ha facoltà di determinare le stazioni di partenza e di arrivo dei trasporti ammessi a questa tariffa.

II. — *Resa.*

Per il bestiame spedito in base alla presente tariffa è ammesso il trasporto coi treni accelerati o diretti alle condizioni di cui agli art. 43, § 5, e 75.

III. — *Prezzi.*

I prezzi applicabili sono quelli stabiliti dalla serie *D* della tariffa ordinaria n. 105 G. V. con la riduzione del 50 %.

I cani da guardia sono trasportati gratuitamente purchè siano rinchiusi negli stessi carri in cui sono rinchiusi gli armenti.

Gli effetti pastorizi come: vecchie panche, sedie, pali, reti per formare ovili provvisori, caldaie, paglicricci, lettiere ed altri utensili usati che si trasportano al seguito delle spedizioni in occasione delle annuali migrazioni dal monte al piano e viceversa fruiscono delle classi:

44 per le spedizioni senza vincolo di peso.
74 » » » a carro: peso minimo 5 tonnellate.

IV. — *Condizioni speciali.*

Valgono quelle della tariffa ordinaria n. 105 G. V.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 207 — G. V.

AUTOMOBILI SPEDITE DA VIAGGIATORI.

PERCORRENZE DELLE SPEDIZIONI	Prezzo (in lire) per chilometro e per macchina spedita dietro esibizione di		
	1 biglietto di viaggio	3 biglietti di viaggio	5 biglietti di viaggio
SERIE *A*. — *Spedizioni con treni merci a G. V.*			
da 200 a 600 km.	1.00	0.85	0.70
601 km. e oltre.	0.85	0.70	0.55
SERIE *B*. — *Spedizioni con treni viaggiatori.*			
da 200 a 600 km.	1.70	1.55	1.40
601 km. e oltre.	1.40	1.25	1.10

I prezzi suesposti sono ridotti del 10 % per le spedizioni di automobili aventi ca acità normale non superiore a 4 posti e motore con non più di 4 cilindri. Tali requisiti debbono risultare, mediante annotazione dello speditore, dalla lettera di vettura.

I prezzi della serie B comprendono le soprattasse di cui all'art. 75

Condizioni comuni alle serie A *e* B.

1ª. — La presente tariffa è applicabile alle spedizioni percorrenti almeno 200 chilometri, effettuate dietro esibizione, da parte degli speditori, di biglietti di viaggio di qualsiasi specie (esclusi quelli gratuiti, quelli di abbonamento e quelli per i treni popolari), validi almeno per il percorso tra la stazione di partenza e quella di destinazione della spedizione.

Per i trasporti da e per l'estero è sufficiente che siano esibiti relativi al solo percorso italiano.

2ª. — Le automobili ammesse alla presente tariffa sono quelle costruite per un numero normale di posti non superiore a otto (compreso il posto dell'autista) e munite di targa di immatricolazione, le cui indicazioni devono essere riportate dal mittente sulla lettera di vettura.

A richiesta dell'amministrazione, deve essere esibita, l'atto della presentazione della spedizione, la licenza di circolazione dell'automobile, o, se questa sia immatricolata in uno Stato estero, il documento doganale comprovante la sua temporanea importazione in Italia.

3ª. — Le spedizioni eseguite in base alla presente tariffa non possono essere costituite che da una sola automobile.

4ª. — Quando per una spedizione siano esibiti biglietti di viaggio in quantità superiore al numero normale dei posti per i quali l'automobile oggetto del trasporto è stata costruita, non si tien conto, agli effetti dell'applicazione della presente tariffa, dei biglietti eccedenti tale numero.

5ª. — Ove i biglietti di viaggio esibiti non siano nominativi, saranno resi tali dall'amministrazione al momento della loro esibizione. Sui biglietti stessi sarà in ogni caso annotata, sempre a cura dell'amministrazione, l'avvenuta loro utilizzazione per la spedizione di automobili in base alla presente tariffa.

Sulla lettera di vettura devono essere annotati dalla stazione che accetta la spedizione gli estremi dei biglietti esibiti.

Mittente della spedizione dell'automobile dev'essere una delle persone cui sono intestati i biglietti di viaggio. Lo stesso dicasi per il destinatario.

6ª. — La decorrenza della validità dei biglietti da esibire per la spedizione di automobili in base alla presente tariffa può essere posticipata ove gli interessati lo richiedano al momento del rilascio del biglietto, fino a un massimo di 5 giorni rispetto al giorno di emissione. Il giorno di decorrenza della validità è fatto risultare con annotazione sui biglietti stessi.

7ª. — Nel caso di automobili provviste di rimorchio ad una o due ruote per il trasporto di bagagli, è dovuta in ogni caso per il rimorchio stesso la tassa di L. 0,20 per chilometro, sempreché il rimorchio sia caricato insieme con l'automobile in un medesimo carro.

8ª. — Per le automobili con serbatoio contenente carburante devono essere osservate le particolari condizioni di cui alla categoria 9ª dell'allegato n. 7.

9ª. — E' ammesso il carico di soli bagagli nelle automobili, purchè siano racchiusi nella apposita cassa portabagaglio o nel rimorchio. Essi sono tassati separatamente coi prezzi della classe n. 4 ridotti del 50 %, senza applicazione delle soprattasse di cui all'art. 75 per le spedizioni eseguite in base alla serie *B*.

Condizioni speciali per la serie A.

1ª. — Per le spedizioni effettuate in base alla serie *A*, il mittente non ha facoltà di chiedere la fornitura di carri equipaggi.

2ª. — L'amministrazione risponde del carburante e del magnete, nonchè degli accessori, ordigni e pezzi di ricambio spedito insieme con l'automobile, solo quando siano state osservate le cautele previste dalla condizione speciale 6-*a* della tariffa ordinaria n. 302 P. V.

Condizioni speciali per la serie B.

1ª. — In base alla serie *B* sono ammesse esclusivamente le spedizioni da e per stazioni provviste di piani caricatori di testa.

2ª. — I trasporti vengono effettuati in carri equipaggio senza l'applicazione dell'aumento del 10 % stabilito dall'articolo 73.

3ª. — I trasporti vengono inoltrati coi treni viaggiatori, che l'amministrazione stabilisce di volta in volta.

4ª. — All'atto della presentazione della richiesta di carico lo speditore è tenuto a versare un deposito speciale nella misura che sarà stabilita dall'amministrazione, in sostituzione di quello previsto dall'allegato 1, n. 15.

5ª. — Qualora lo speditore non esegua il carico entro il termine di due ore dal momento in cui il carro è stato messo a sua disposizione, il detto deposito rimane devoluto all'amministrazione, la quale in tal caso potrà anche stabilire altri treni per l'inoltro, in modo tuttavia che la partenza avvenga non oltre le 24 ore da quella precedentemente fissata.

Lo speditore ha diritto alla restituzione del deposito se egli esegue il carico nel sopra indicato termine di due ore, ovvero se il trasporto non è inoltrato entro le 36 ore dal momento della presentazione della richiesta di carico. Questo ultimo termine di 36 ore è elevato a 48 ore per le spedizioni in partenza da stazioni di linee servite, per il trasporto dei viaggiatori, esclusivamente da automotrici od elettromotrici.

6ª. — I termini di resa sono calcolati sull'orario dei treni stabiliti caso per caso dall'amministrazione per l'inoltro delle spedizioni.

7ª. — Le spedizioni saranno poste a disposizione del destinatario entro sei ore dal loro arrivo effettivo, senza obbligo di emettere l'avviso di arrivo agli effetti dell'articolo 44, § 2.

8ª. — Le automobili devono essere scaricate dai destinatari entro due ore dal momento della messa a disposizione delle spedizioni.

TARIFFA ECCEZIONALE n. 208 — G. V.

AUTOMOBILI PER IL TRASPORTO DELLE PERSONE, SPEDITE IN SERVIZIO LOCALE ATTRAVERSO LO STRETTO DI MESSINA.

	Prezzo per automobile (in lire)
Serie A - *Trasporti di sola andata fra le stazioni di:*	
Messina Marittima e Villa S. Giovanni Marittima ... Messina Marittima e Reggio di Calabria Marittima ..	75 —
Serie B - *Trasporti di andata e ritorno fra le stazioni di:*	
Messina Marittima e Villa S. Giovanni Marittima ... Messina Marittima e Reggio di Calabria Marittima ..	110 —

Condizioni speciali.

1ª. — Le automobili non devono avere posti per più di 8 persone compreso l'autista.

2ª. — I trasporti si effettuano con le modalità dei bagagli, salvo osservanza delle seguenti altre disposizioni.

3ª. — Le tasse di trasporto devono essere pagate a partenza.

4ª. — L'accettazione delle spedizioni è subordinata alla disponibilità di spazio sulla nave-traghetto ed alla possibilità di trasporto in relazione allo stato del mare.

5ª. — Le automobili devono essere presentate al pontile di imbarco almeno 30 minuti prima della partenza della nave-traghetto.

6ª. — Il loro carico è fatto direttamente sopra coperta ed alle relative operazioni di carico e scarico devono provvedere le parti ricorrendo anche al funzionamento del motore che deve poi essere lasciato in moto, previa chiusura della conduttura del carburante od eliminazione della sopra pressione nel serbatoio, fino al vuotamento completo del carburante.

7ª. — Sui fogli di via deve essere indicata la marca di fabbrica dell'automobile nonchè la sigla della provincia ed il numero esistente sulla targa di riconoscimento.

8ª. — Le automobili per le quali il mittente abbia pagato i prezzi della serie *B* sono trasportate nel viaggio di ritorno senza il pagamento di altra tassa verso consegna dell'apposito scontrino rilasciato dalla stazione di partenza e purchè siano presentate entro la mezzanotte succesiva al giorno in cui ha avuto inizio il viaggio di andata.

Il viaggio di ritorno, quando la spedizione di andata viene eseguita nel giorno precedente uno festivo, può essere effettuato senza perdita del diritto alla gratuità, entro la mezzanotte del giorno susseguente a quello festivo.

Quando ricorrano due giorni festivi consecutivi ed il viaggio di andata sia stato eseguito nel giorno precedente i due festivi o nel primo di essi, il ritorno potrà aver luogo entro tutto il giorno susseguente ai festivi.

Quali giorni festivi sono considerati tutti quelli come tali riconosciuti dallo Stato, indicati nell'allegato 9.

9ª. — Oltrepassato il suddetto termine il trasporto di ritorno verrà considerato, a tutti gli effetti, come una nuova spedizione ed il mittente non potrà pretendere alcun rimborso sulle tasse di andata e ritorno pagate a partenza qualunque sia la causa del ritardo.

10ª. — Dietro pagamento delle tasse previste dalla serie *B* lo speditore potrà valersi, a sua scelta, sia nell'andata che nel ritorno, tanto della via di Villa San Giovanni quanto di quella di Reggio di Calabria.

11ª. — Nel caso che all'arrivo della nave-traghetto il mittente non effettui l'immediato scarico dell'automobile, l'amministrazione ferroviaria vi provvederà di sua iniziativa e le relative spese andranno a carico della parte.

12ª. — I bagagli eventualmente caricati nelle automobili vanno soggetti alle disposizioni degli articoli 6 e 13.

13ª. — E' vietato ai viaggiatori di prender posto nelle automobili.

14ª. — L'amministrazione non risponde di eventuali ritardi se non siano oltrepassati i termini di resa della grande velocità.

CAPO XI.

Tariffe ordinarie della Piccola Velocità

TARIFFA ORDINARIA N. 301 — P. V.

MERCI NON COMPRESE NELLE ALTRE TARIFFE ORDINARIE DELLA PICCOLA VELOCITÀ.

Le cose spedite a piccola velocità - ad eccezione dei veicoli e degli esplosivi, ai quali si applicano le tariffe n. 302 e 303 - si tassano coi prezzi delle classi che di contro a ciascuna voce sono indicate nella relativa nomenclatura e classificazione (Parte IV).

Il peso minimo tassabile e la tassa minima per spedizione risultino rispettivamente dall'art. 70, § 1, e dall'art. 67, § 2.

TARIFFA ORDINARIA N. 302 — P. V.

VEICOLI.

I. — *Veicoli caricati su carri ferroviari.*

NOMENCLATURA	Peso minimo tassabile per ogni veicolo — tonnellate	Classe
A) — *Veicoli da strada ordinaria:*		
con motore: 1. - *montati o no su ruote:* a) *a tre ruote:* motofurgoncini, motocamioncini, carrelli a motore per trasporto di bagagli o di merci	0,7	60
con motore: b) *a quattro o più ruote:* automobili, autobus, filobus, autocarri (anche con installazioni di pompe, ponti, scale, rocchetti, botti, meccanismi, apparecchi cinematografici, radiofonici, radiografici e simili) autoambulanze, carri funebri, carri officina, carri alloggio (carovane), carri per sollevamento di pesi, carri con gruppi elettrogeni, furgoni da merci, carri con impianti per scaldare e liquefare catrame, bitume, asfalto ecc. per lavori stradali e simili veicoli	1 5	60 70
con motore: 2. - *montati su ruote:* telai di veicoli (châssis) . . .	0,7	60
I prezzi di trasporto sono ridotti del: 10 % per le spedizioni costituite da due veicoli; 20 % per le spedizioni costituite da più di due veicoli. Non si tien conto, ai fini dell'applicazione delle riduzioni suddette, di quei veicoli per effetto dei quali la lunghezza del carro venga ad essere impegnata oltre gli otto metri.		
senza motore: *Montati o no su ruote:* (esclusi i carretti a mano, per i quali *vedi* la corrispondente voce nella Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a piccola velocità). a) carrozze, diligenze, carri, rimorchi di autoveicoli, ambulanze, carri funebri, carri-botte, furgoni da merci e da sgombero, carri alloggio (carovane), carri con scale o ponti meccanici, con pompe, con rocchetti, con impianti per scaldare o liquefare catrame, bitume, asfalto e simili materie per lavori stradali, ecc., a quattro o più ruote	1 2,5	61 66
senza motore: b) veicoli con installazioni meccaniche non previste sub *a)* — *come* Macchine e meccanismi non nominati.		
B) — *Veicoli da ferrovie e tramvie:*		
con motore: locomotive, locomotori, automotrici, elettromotrici, carrelli, telai — *come* macchine.		
senza motore: carrozze, carri, tender, carrelli, telai . . . . (esclusi i vagonetti da ferrovia portatili, per i quali *vedi* la corrispondente voce nella Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a piccola velocità.	0,5 5 10	63 71 73

II. — *Veicoli da ferrovie e tranvie, circolanti sulle proprie ruote.*

NOMENCLATURA	Peso minimo tassabile per ogni veicolo — Tonnellate	Classe
a) locomotive e locomotive-tender, locomotori, automotrici, elettromotrici:		
rimorchiate dai treni	10 20 50	77 85 87
circolanti isolate coi propri mezzi. . .	10 20 50	75 83 85
b) carrozze, carri, tender, carri gru	5	89

I veicoli non menzionati nella nomenclatura della presente tariffa si tassano secondo le corrispondenti voci della Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a piccola velocità.

Condizioni speciali.

1ª - *Norme particolari di tassazione.* — *a)* Non sono applicabili ai veicoli tassati con le classi di prezzi indicati nella presente tariffa le disposizioni del § 3 dell'art. 70;

b) Quando per il trasporto di tali veicoli venga richiesto l'uso esclusivo di un carro o l'impiego di un carro equipaggio, i pesi minimi tassabili per veicolo sono sempre, in deroga al disposto dell'art. 70, § 5, e dell'art. 73, quelli previsti dalla presente tariffa, ma le tasse competenti sono soggette all'aumento del 20 per cento;

c) Le merci contenute nei veicoli, quando ne sia consentito il carico, sono tassate come una spedizione separata in base alle rispettive tariffe.

2ª - *Accessori e parti di ricambio degli autoveicoli.* — Gli ordigni e gli accessori, facilmente asportabili, di dotazione dei veicoli, come fanali, pompe, oliatori, martinetti, ecc., le parti di motore pure facilmente asportabili e cioè magnete e carburatore, nonchè i pezzi di ricambio, quali ruote, gomme, camere d'aria, ecc., devono di regola formare oggetto di spedizione separata.

Tuttavia è ammesso che i veicoli siano spediti col motore completo (cosa questa necessaria per i veicoli con i serbatori contenenti carburante), nonchè con i relativi ordigni, accessori di dotazione e pezzi di ricambio quando:

a) il trasporto abbia luogo in carri equipaggi assicurati con lucchetti del mittente;

b) gli accessori, gli ordigni ed i pezzi di ricambio siano direttamente e solidamente assicurati ai veicoli o collocati nel cofano del motore od anche racchiusi in cassette pure assicurate ai veicoli con solidi attacchi. In ogni caso la chiusura del cofano deve essere garantita mediante ammagliatura con corda continua attraversante, per le feritoie, il meccanismo del motore, ed i due capi della corda devono essere uniti ed assicurati all'estremità con piombi del mittente. E' anche ammessa la chiusura del cofano con altro sistema purchè offra le medesime garanzie di sicurezza.

E' consentito pure che i telai (châssis) siano spediti ugualmente con il motore completo, quando questo sia protetto con solida cassa di legno.

In tutti i casi suddetti la tassazione si fa sul peso complessivo dei veicoli, degli ordigni, degli accessori e dei pezzi di ricambio, quando tale peso complessivo sia superiore al

peso minimo fissato per ogni veicolo, e la responsabilità dell'amministrazione è limitata a garantire l'incolumità dell'imballaggio, dei lucchetti o dei piombi applicati dal mittente.

3ª. *Veicoli da strade ordinarie con carburante nei serbatoi.* — I veicoli da strade ordinarie con motore sono ammessi al trasporto anche con i serbatoi contenenti carburante sotto la osservanza delle particolari condizioni di cui alla categoria 9ª dell'allegato n. 7.

4ª. *Veicoli ferroviari circolanti sulle proprie ruote.* — I veicoli da strade ferrate circolanti sulle proprie ruote (locomotive, tender, carrozze, carri e gru) devono essere consegnati sulle rotaie e ritirati immediatamente all'arrivo.

Non si trasporta materiale rotabile con un numero di assi minori di quello voluto dalla sua costruzione.

La prima untura delle locomotive, dei tender, delle carrozze e dei carri deve essere fatta dal mittente a sue spese; può anche farsi in partenza dall'amministrazione con rimborso della spesa.

Le locomotive, i locomotori e le automotrici devono essere, a cura dello speditore, scortate da un conduttore, il quale ha l'obbligo di provvedere all'ingrassamento delle ruote e di verificare di quando in quando lo stato degli assi e delle altre parti meccaniche.

Le locomotive ed i veicoli sono ammessi al trasporto in quanto siano in condizioni di poter circolare coi treni.

Il trasporto delle locomotive, dei locomotori, delle automotrici e dei tender circolanti isolati coi propri mezzi come pure quello dei veicoli di qualsiasi specie pesanti più di dodici tonnellate per asse non può aver luogo che in seguito a preventivi accordi con l'amministrazione.

Tanto nell'andata quanto nel ritorno il conduttore fruisce della riduzione del cinquanta per cento sul prezzo del biglietto di terza classe.

TARIFFA ORDINARIA N. 303 — P. V.

MERCI ESPLODENTI ASCRITTE ALLE CATEGORIE 12ª, 13ª E 14ª DELL'ALLEGATO N. 7.

Peso della spedizione	Prezzo per tonnellata e per chilometro	Tasse minime
Fino a Kg. 300	3 —	L. 14.50 per spedizione
Oltre » 300	1.62	L. 1.10 per spedizione e per chilometro.
Almeno » 5.000	1.26	

1. — Il peso minimo tassabile per spedizione è di Kg. 10.
2. — Le operazioni di carico e scarico per le spedizioni fino a 300 chilogrammi, spettano all'Amministrazione; per quelle di peso superiore, al mittente ed al destinatario.
3. — In aggiunta ai prezzi suesposti è dovuta una tassa per sorveglianza lungo il viaggio in ragione di L. 10, per tonnellata di peso tassabile, nonchè, quando del caso, le tasse accessorie di cui all'articolo 129 dell'allegato n. 7.
4. — Gli esplosivi per uso di mina si tassano in base ai prezzi suindicati ridotti del venti per cento.

CAPO XII.

Tariffe eccezionali della Piccola Velocità.

CONDIZIONI GENERALI D'APPLICAZIONE.

1ª. — Le condizioni di provenienza, d'itinerario o di destinazione, stabilite per fruire delle tariffe eccezionali, sono inderogabili e quindi le tariffe medesime non possono applicarsi quando sia intervenuta la rispedizione delle cose da o per località che non trovinsi specificate nelle tariffe stesse.

2ª — Salvo che sia diversamente disposto nelle singole tariffe eccezionali, esse sono applicabili alle spedizioni per l'estero e non lo sono invece a quelle dall'estero.

3ª — Le spedizioni da o per stazioni delle ferrovie concesse all'industria privata, delle tramvie e scali lacuali ammessi al servizio cumulativo o di corrispondenza colle Ferrovie dello Stato fruiscono delle tariffe eccezionali, ma pel solo percorso delle ferrovie stesse e sempre quando non sia diversamente disposto nelle singole tariffe, in quei medesimi casi nei quali potrebbero fruirne se fossero limitate alle stazioni di contatto con le ferrovie concesse, le tramvie e i laghi predetti.

4ª — I termini di resa ordinari (art. 43), sono aumentati della metà.

5ª — Le tariffe eccezionali valevoli per una data località servita da più stazioni s'intendono applicabili alle spedizioni da e per tutte le dette stazioni, salvo che in esse tariffe sia singolarmente nominata qualcuna delle stazioni stesse nel qual caso valgono soltanto per le spedizioni da e per tale stazione.

6ª — Le spedizioni composte di diverse merci fruenti le une di tariffe ordinarie e le altre di tariffe eccezionali sono soggette alle condizioni di responsabilità stabilite per le tariffe eccezionali.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 401 — P. V.

MERCI DI PRODUZIONE NAZIONALE IN ESPORTAZIONE DALL'ITALIA VIA TERRA (1).

Stazioni mittenti. — Tutte le stazioni delle linee dello Stato.

Stazioni destinatarie. — Stazioni estere poste oltre quelle di transito di Ventimiglia, Breil, Modane, Iselle, Pino, Chiasso, Tirano, Brennero, S. Candido, Tarvisio, Fusine Laghi, Piedicolle, Postumia e Fiume.

Prezzi.

Quelli delle *tariffe ordinarie ed eccezionali* (escluse le tariffe eccezionali temporanee) competenti ridotti delle percentuali qui appresso indicate:

MERCI	PERCORRENZA DELLE SPEDIZIONI			
	Fino a km. 100	km. 101-200	km. 201-300	oltre km. 300
	PERCENTUALI DI RIDUZIONE APPLICABILI			
Merci ascritte alle classi senza vincolo di peso:				
dalla 41 alla 45 incluse . .	30	40	45	50
» 46 » 48 » . .	40	50	55	60
Veicoli tassabili in base alla tariffa ordinaria n. 302 P. V. .	15	20	25	30
Merci esplodenti tassabili in base alla tariffa ordinaria numero 303 P. V.	30	40	45	50

Prezzo minimo. — Il prezzo di trasporto non può essere inferiore a L. 0.10 per tonnellata e per chilometro.

(1) Fruiscono della presente tariffa anche le merci provenienti da Lagosta, da Lussinpiccolo, da Zara, dalla Libia, dall'Africa Orientale Italiana, dalle isole italiane dell'Egeo e dall'Albania, in partenza da uno scalo marittimo del Regno e in destinazione dell'estero attraverso i transiti di confine terrestri.

Tale origine deve essere dichiarata sulla lettera di vettura e, ove l'Amministrazione lo giudichi necessario, debitamente comprovata.

Condizioni speciali.

1ª. — La presente tariffa è applicabile alle spedizioni eseguite con lettera di vettura internazionale e destinate direttamente alle stazioni estere sopra indicate.

2ª. — E' pure applicabile ai trasporti appoggiati alle stazioni di transito per essere poi rispediti all'estero per ferrovia sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dall'Amministrazione.

Ai trasporti in destinazione di Chiasso e di Modane la presente tariffa può essere applicata in via di rimborso quando sia fornita la prova che trattavasi di merci destinate al consumo locale.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 402 — P. V.

MERCI DI PRODUZIONE NAZIONALE IN ESPORTAZIONE DALL'ITALIA VIA MARE.

Stazioni mittenti. — Tutte le stazioni delle linee dello Stato.

Stazioni destinatarie:

Ancona marittima.
Anzio.
Bari marittima.
Barletta marittima.
Brindisi marittima.
Cagliari.
Castellammare di Stabia marittima.
Catania marittima.
Civitavecchia marittima.
Fiume.
Fiumicino Porto Canale.
Gallipoli marittima (delle ferr. S. E.).
Genova marittima.
Imperia Oneglia.
Imperia Porto Maurizio.
La Spezia marittima.
Licata marittima.
Livorno marittima.
Messina marittima.
Monfalcone.
Napoli marittima escluse le Calate orientali.
Napoli S. Giovanni Barra (1).
Olbia marittima (Porto e Isola Bianca).
Palermo marittima.
Pescara.
Pola marittima.
Porto Empedocle marittima.
Porto Torres.
Ravenna (Darsena).
Reggio di Calabria marittima.
Rimini.
Rovigno d'Istria marittima.
Salerno marittima.
Savona marittima.
Siracusa marittima.
Taranto marittima.
Termini Imerese.
Torre Annunziata marittima.
Trieste marittima.
Vado Ligure (1).
Venezia marittima.
Venezia Mestre (2).
Venezia Scalo Marghera.
Viareggio Scalo.
Vibo Valentia.

Prezzi.

Quelli delle tariffe ordinarie competenti o delle tariffe eccezionali che esplicitamente lo prevedono, ridotti delle percentuali qui appresso indicate:

MERCI	Percorrenza delle spedizioni			
	Fino a Km. 100	Km. 101-200	Km. 201-300	oltre Km. 300
	Percentuale di riduzioni applicabili			
Merci ascritte alle classi senza vincolo di peso:				
dalla 41 alla 45 incluse	30	40	45	50
» 46 » 48 »	40	50	55	60
Veicoli tassabili in base alla tariffa ordinaria numero 302 P. V. . . .	15	20	25	30
Merci esplodenti tassabili in base alla tariffa ordinaria n. 303 P. V. . .	30	40	45	50

Le riduzioni sono applicabili anche sui prezzi delle tariffe eccezionali quando queste espressamente lo prevedano.
Tassa minima. — Il prezzo di trasporto non può essere inferiore a L. 0,10 per tonnellata e per chilometro.

Condizioni speciali.

1ª. — La presente tariffa compete alle merci di produzione nazionale spedite alle stazioni marittime sopra indicate per esservi imbarcate direttamente per l'estero (3).

2ª. — Per fruire della presente tariffa le spedizioni devono essere presentate con la lettera di vettura della piccola velocità stampata su carta color rosa.

Nell'uso della detta lettera di vettura è implicita la dichiarazione che la merce spedita è di produzione nazionale ed è destinata all'esportazione via mare.

3ª. — Le riduzioni previste dalla presente tariffa sono applicate a titolo provvisorio in partenza per le spedizioni in affrancato ed in arrivo per quelle in assegnato, e diventano definitive solo in quanto venga fornita all'amministrazione, entro i sei mesi dalla data della spedizione, la prova dell'eseguito imbarco di tutta la merce per l'estero.

4ª. — Ove l'imbarco, per qualsiasi motivo, non sia stato eseguito entro i sei mesi dalla data della spedizione, o quando siasi accertato che tutta o parte della merce fu destinata a località esclusa dal beneficio della presente tariffa, l'intera spedizione andrà soggetta al pagamento della differenza di tasse e delle soprattasse di cui l'articolo 50, paragrafo 1-*b*).

Si procede però alla sola correzione delle tasse se il mittente, o il destinatario, abbia notificato l'avvenuto cambiamento od il mancato imbarco di tutta o di parte della spedi-

(1) Limitatamente ai trasporti indirizzati alla Società Generale delle Conserve Alimentari Cirio.

(1) Limitatamente ai trasporti di esplosivi indirizzati alla Società Dinamite Nobel e alla Ditta Bandinelli Emanuele.

(2) Limitatamente ai trasporti indirizzati alla Società Veneta per l'esercizio di Magazzini Generali e Spedizioni.

(3) Fruiscono della presente tariffa anche le merci nazionali dirette a Lagosta, a Lussinpiccolo, a Zara, alla Libia, all'Africa Orientale Italiana, alle isole italiane dell'Egeo e all'Albania.

zione al Controllo merci delle ferrovie dello Stato, anche per mezzo delle stazioni interessate, non più tardi di un mese dalla data in cui il cambiamento fu ordinato, o prima dello scadere dei sei mesi se l'imbarco non è avvenuto o se, pure essendo avvenuto l'imbarco entro i sei mesi dalla data della spedizione, non ne sia fornita la prova entro tale limite di tempo a norma della condizione 3ª.

5ª. — Le norme e le modalità atte a fornire la prova dell'eseguito imbarco sono stabilite dall'amministrazione.

6ª. — Quando le merci non possono essere trasportate nei carri ferroviari fino alla banchina di imbarco, a tale trasporto deve provvedere il destinatario a sua cura e spese. In questi casi però, dopo lo svincolo della spedizione, occorrendo accertare se la merce venne effettivamente consegnata alla autorità doganale sulla banchina, la merce stessa sarà accompagnata e sorvegliata da una scorta composta di uno o più agenti ferroviari o guardie di finanza, a seconda che di volta in volta ed a suo giudizio verrà stabilito dall'amministrazione.

La tassa per tale scorta è fissata in lire dieci per agente per un servizio non superiore a 4 ore. Per ogni ora successiva sarà dovuta la tassa suppletoria di lire due. Tali importi saranno pagati dal destinatario all'atto del ritiro del trasporto, anche quando la spedizione fosse in porto affrancato.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 403 — P. V.

MERCI IN TRANSITO PER L'ITALIA (*).

Alle spedizioni provenienti dall'estero e destinate all'estero, che attraversano l'Italia fra due punti di confine terrestre, o fra due dei porti appresso nominati, o fra un punto di confine terrestre e uno dei porti stessi, si applica, sul percorso esclusivo delle linee dello Stato, la tassazione prevista dalle singole serie della presente tariffa.

Serie 1ª.

Spedizioni non comprese nelle serie successive: prezzi delle classi o tariffe competenti con le riduzioni appresso indicate:

A. — spedizioni in piccole partite tassabili con le classi dalla 41 alla 48 . . . . 25 %

B. — spedizioni a carro (escluse quelle di veicoli effettuate in base alla tariffa n. 302 P. V.) tassabili con le classi:

dalla 60 alla 65: 20 % per tutte le distanze;

dalla 66 alla 72: 25 % per distanze fino a chilometri 500;

dalla 66 alla 72: 30 % per distanze superiori a km 500;

dalla 73 alla 90: 30 % per tutte le distanze.

C. — spedizioni di veicoli, tassabili in base alla tariffa n. 302 P. V. . . . . 10 %

D. — spedizioni di esplosivi, tassabili in base alla tariffa n. 303 P. V. . . . . 20 %

(*) Fruiscono della presente tariffa anche i trasporti provenienti dall'estero e destinati, attraverso l'Italia, a Lagosta, a Lussinpiccolo, a Zara, alla Libia, all'Africa Orientale Italiana, alle isole italiane dell'Egeo e all'Albania. I trasporti in senso inverso non fruiscono della presente tariffa, ma di quelle di esportazione.

SERIE 2ª (1). — *Avena* anche schiacciata, durra, farro, frumento, formentone o granoturco, orzo comune o tallito (malto), riso, segala, spelta e loro farine.		Peso minimo — tonnellate	Classe
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
I. — Tutte le stazioni marittime previste dalla presente tariffa.	Tutte le stazioni svizzere non comprese nei seguenti punti II e III.	10	88
II. — Tutte le stazioni marittime previste dalla presente tariffa.	Stazioni svizzere situate nella zona delimitata come appresso: *a*) a sud-est, dalla linea Sion – Thun (linea ideale) – Konolfingen – Biglen – Hasle Rüegrau – Ramsei – Sumiswald – Grünen (e diramazione Wasen i. E.) – Huttwil (e diramazione Eriswil) – Wolhusen – Luzern – Emmenbrücke – Sursee (e diramazione Triengen–Witikon) – Zofingen – Entfelden (e diramazione Schöftland) – Suhr (e diramazione Menziken-Burg) – Lenzburg – Wildegg – Brugg (Aargau) – Baden Bhf – Dietikon – Zurich (tutti gli scali) – Glattburg – Oberglatt – Niederglatt – Bulach – Eglisau – Schaffhausen, comprese tutte le stazioni poste su questa linea: *b*) a nord–ovest, dalla linea Martigny – Fribourg (linea ideale) – Bern – Zollikofen – Lyss – Busswil – Solothurn Hbf – Herzogenbucksee – Langenthal – Aarburg – Oftringen – Olten Bhf – Gelterkinden – Liestal – Basel, escluse tutte le stazioni poste su questa linea.	10	89
III. — Tutte le stazioni marittime previste dalla presente tariffa.	Martigny e le stazioni poste sulla linea e ad ovest della medesima, Fribourg – Bern – Zollikofen – Lyss – Buswil – Solothurn Hbf – Herzogenbucksee – Langenthal – Aarburg–Oftringen – Olten Bhf – Gelterkinden – Liestal – Basel, esclusa la stazione di La Chaux-de-Fonds, e le stazioni ad ovest di Martigny, Fribourg, Grolley e Neuchâtel.	10	90

(1) Con le modalità stabilite dall'amministrazione ferroviaria, la tassazione prevista ai punti II e III della presente serie sarà applicata, in via di rimborso, anche ai trasporti effettuati provvisoriamente per stazioni svizzere serventi magazzini di deposito o da queste rispediti successivamente, nel termine di un anno, per una destinazione svizzera definitiva.

SERIE 3ª. — *Spedizioni a carro costituite da merci varie (groupage)*, nessuna delle quali superi i due terzi del carico complessivo. Sono esclusi dalla presente serie: gli oggetti d'arte e le materie esplodenti. Le materie infiammabili possono essere comprese nei groupages con le limitazioni stabilite dalle disposizioni in vigore.		Peso minimo — Tonn.	Classe
A) STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Basel	Tutte le stazioni marittime previste dalla presente tariffa.	5	75 (1) 77 (2)
e viceversa			
(1) Applicabile alle spedizioni percorrenti fino a km. 300. (2) Applicabile alle spedizioni percorrenti oltre km. 300.			

B) PROVENIENZA	DESTINAZIONE	Peso minimo — Tonn.	Classe
Inghilterra	Oriente, Estremo Oriente e Africa del Sud.	5	77 (1) 79 (2)
e viceversa attraverso le stazioni marittime previste dalla presente tariffa (*).			
(*) Le spedizioni effettuate da e per gli scali di Genova marittima devono seguire esclusivamente l'istradamento via Iselle o via Modane. (1) Applicabile soltanto alle spedizioni percorrenti fino a km. 300. (2) Applicabile alle spedizioni percorrenti oltre km. 300.			
C) Qualsiasi altro trasporto in transito non previsto nei precedenti punti *A*) e *B*).		5	61 con la riduz. del 20%
		10	62 con la riduz. del 20%

SERIE 4ª. — *Concimi chimici.*		Peso minimo — Tonn.	Classe
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Visp (Svizzera)	Tutte le stazioni marittime previste dalla presente tariffa.	10	83

SERIE 5ª. — *Zucchero greggio.*		Peso minimo — Tonn.	Classe
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Tutte le stazioni marittime previste dalla presente tariffa.	Aarberg (Svizzera).	10	80

SERIE 6ª. — *Pirite marziale o di ferro.*		Peso minimo — Tonn.	Classe
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Tutte le stazioni marittime previste dalla presente tariffa.	Uetikon (Svizzera)	10	85

Condizioni speciali.

1ª. — I trasporti, se eseguiti con interruzione ad uno dei confini terrestri o marittimi, debbono essere scortati dalla *bolletta doganale di cauzione per merci estere.*

2ª. — Per fruire della presente tariffa il mittente è tenuto a dichiarare sulla lettera di vettura che *la merce proviene dall'estero ed è destinata all'estero.*

3ª. — Quando una merce, dichiarata in destinazione dell'estero, dovesse rimanere nello Stato, è obbligo del mittente o del destinatario di notificarlo subito per iscritto, e non mai dopo avvenuto lo svincolo, alla stazione dove la merce stessa viene ritirata. La stazione procede allora alla esazione della differenza tra la tassa dovuta in base alla tariffa realmente competente e la tassa per spedizione in transito indebitamente applicata.

In mancanza di tale notificazione, venendo ad accertarsi dall'amministrazione ferroviaria che una spedizione dichiarata in transito per l'Italia non sia uscita, in tutto od in parte, dallo Stato, oppure già uscitane vi fosse in tutto o in parte rientrata, l'amministrazione stessa ha diritto di ripetere dal mittente o dal destinatario il pagamento della differenza tra la tassa dovuta per tutto il trasporto in base alla tariffa realmente competente e la tassa per spedizione in transito indebitamente applicata, con l'aggiunta delle soprattasse stabilite per le irregolari dichiarazioni [art. 50, paragrafo 1-*b*)].

4ª. — Le merci in transito, pure trasportate con interruzione a uno dei confini terrestre o marittimo, che non siano accompagnate dalla bolletta di cauzione per merci estere, si tassano a rigore di tariffa come se non fossero merci in transito. Chi ha pagato le tasse ha peraltro diritto di produrre all'amministrazione ferroviaria un certificato doganale dello Stato in cui sia entrata o da cui sia uscita la merce, secondo che il trasporto sia stato interrotto al confine d'entrata od a quello di uscita, e due certificati se il trasporto sia stato interrotto ad entrambi i confini, comprovanti che la merce era in transito; con la scorta di tali certificati l'amministrazione provvede alla rettifica delle tasse in base alla presente tariffa, rimborsando il più riscosso.

5ª. — Per i trasporti in transito eseguiti con interruzione ad una stazione interna italiana l'amministrazione ha facoltà di concedere, in via di rimborso e dietro esibizione dei documenti della spedizione originaria e della rispedizione, i prezzi della presente tariffa applicati sulla distanza cumulata fra il transito o il porto di entrata e quello di uscita. Sull'ammontare del rimborso l'amministrazione trattiene il 10 %.

6ª. — I prezzi vincolati a determinate destinazioni o provenienze estere sono applicabili soltanto ai trasporti eseguiti con lettera di vettura diretta. Qualora i trasporti abbiano fatto oggetto di rispedizione, i prezzi stessi saranno applicati in via di rimborso, dietro presentazione, al Controllo Merci Interno ed Internazionale di Torino, dei documenti di trasporto comprovanti la destinazione e la provenienza effettiva della merce e la identità della merce oggetto della spedizione originaria con quella oggetto della rispedizione.

7ª. — Le domande di rimborso previste dalle condizioni 4ª e 5ª devono essere presentate non oltre sei mesi dalla data di entrata dei trasporti in Italia, risultante dal bollo apposto sui documenti di trasporto dal transito italiano di entrata, e per le merci provenienti dal mare dalla data di spedizione da una delle stazioni marittime indicate nella presente tariffa.

Elenco delle stazioni marittime

per le quali è valevole la presente tariffa.

Ancona marittima.
Anzio.
Bari marittima.
Barletta marittima.
Brindisi marittima.
Castellammare di Stabia marittima.
Catania marittima.
Civitavecchia marittima.
Fiume marittima.
Gallipoli marittima (1).
Genova marittima.
Imperia Oneglia.
Imperia Porto Maurizio.
La Spezia marittima.
La Spezia Migliarina (2).
Licata marittima.
Livorno marittima.
Livorno S. Marco (3).
Messina marittima.
Monfalcone.
Napoli, marittima e centrale.
Palermo marittima.
Pescara.
Pola marittima.
Porto Empedocle marittima.
Ravenna (Darsena).
Reggio di Calabria marittima.
Rimini.
Rovigno d'Istria marittima.
San Remo.
Savona marittima.
Savona Letimbro.
Siracusa marittima.
Taranto.
Termini Imerese.
Torre Annunziata marittima.
Trieste marittima.
Vado Ligure (4).
Venezia marittima.
Venezia Mestre.
Venezia Scalo Marghera.
Viareggio Scalo.
Vibo Valentia.

---

(1) Delle Ferrovie del Sud-Est.

(2) Ammessa ora alle spedizioni di acqua ragia artificiale, benzina, petrolio, oli minerali compresi nella voce di nomenclatura «Oli minerali non nominati» e residui della distillazione degli oli minerali, eseguite dalla Società Nafta e dalla Azienda Generale Italiana Petroli, dai loro depositi posti sotto vigilanza doganale.

(3) Ammessa ora alle spedizioni di acqua ragia artificiale, benzina, petrolio e oli minerali compresi nella voce di nomenclatura «Oli minerali non nominati» e residui della distillazione degli oli minerali, eseguite dalla Società Italo-Americana pel Petrolio, dal suo deposito posto sotto vigilanza doganale.

(4) Ammessa ora alle spedizioni di acqua ragia artificiale, benzina, petrolio, oli minerali compresi nella voce di nomenclatura «Oli minerali non nominati» e residui della distillazione degli oli minerali, eseguite dalla Società Nafta, dalla Azienda Generale Italiana Petroli e dalla Società Vacuum Oil Company, dai loro depositi posti sotto vigilanza doganale.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 404 — P. V.

MERCI D'OGNI GENERE CARICATE IN UN SOL CARRO (GROUPAGE).

Le merci d'ogni genere caricate in un sol carro si tassano con i prezzi delle classi:

N. 61 per il peso minimo di 5 tonnellate.
» 62 » » » » » 10 »

Non sono ammessi a questa tariffa gli oggetti d'arte, le materie infiammabili, quelle esplodenti, i colli pesanti più di cinque tonnellate, le cose che in ragione del loro peso sono tassabili a carro, le spedizioni composte di una sola qualità di merce, oppure di merci diverse, anche se fruenti di una stessa classe, in cui quella prevalente superi la metà del carico.

Condizioni speciali

1ª. — La presente tariffa si applica soltanto in seguito a domanda tassativa con l'indicazione del n. 404 P. V. nell'apposito spazio della lettera di vettura; la domanda stessa è impegnativa per lo speditore ed implica anche la rinuncia alle norme degli articoli 24 e 72 delle tariffe.

2ª. — La presente tariffa è valevole anche per le provenienze dall'estero.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 405 — P. V.

PASTE DA MINESTRA DI PRODUZIONE NAZIONALE.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Stazioni della linea Fiumicino – Roma – Pescara – Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria–Maccarese Fregene, Sulmona – Raiano e Giulianova – Têramo) ed al sud di essa. Stazioni della Sardegna.	Le stazioni indicate come mittenti.	1	48

TARIFFA ECCEZIONALE N. 406 — P. V.

FRUTTA SECCHE, FICHI SECCHI E SCARTI DI FICHI SECCHI PER USI INDUSTRIALI.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Stazioni della linea Fiumicino – Roma – Pescara – Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria – Maccarese Fregene, Sulmona – Raiano e Giulianova – Teramo) ed al sud di essa. Stazioni della Sardegna.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.		
Fichi secchi per uso alimentare; mandorle secche col guscio; mele secche; nocciuole secche col guscio; pere secche.		10	84
Mandorle secche sgusciate; nocciuole secche sgusciate; pinoli con o senza guscio; uva secca.		10	79
Fichi secchi e scarti di fichi secchi per usi industriali		10	85

TARIFFA ECCEZIONALE N. 407 — P. V.

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA CONSERVIERA NAZIONALE. LATTE CONDENSATO O CONCENTRATO E POLVERE DI LATTE; FRUTTA COTTE E CONSERVATE NEL PROPRIO SUGO, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERO (SCIROPPATE); POLPA DI FRUTTA E MARMELLATE DI FRUTTA; FRUTTA, LEGUMI E ORTAGGI IN COMPOSTA NELL'ACETO O NELL'OLIO; SCIROPPI NON ALCOLIZZATI DI AGRUMI, DI BERBERO, FRAGOLA, LAMPONE, MELAGRANA, MIRTILLO, RIBES, UVA; ORZATA; SUGHI DOLCIFICATI, NON ALCOLIZZATI, DI AGRUMI, DI BERBERO, FRAGOLA, LAMPONE, MELAGRANA, MIRTILLO, RIBES.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Stazioni serventi fabbriche nazionali.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	5 10	66 72

Le lettere di vettura, oltre al nome a stampa del fabbricante, debbono portare l'impronta di un bollo ad umido indicante il nome e il luogo ove è posta la fabbrica mittente.

Alle spedizioni dirette alle stazioni marittime per l'imbarco in destinazione dell'estero sono applicabili i prezzi della presente tariffa con le riduzioni percentuali e sotto l'osservanza delle condizioni previste dalla tariffa di esportazione n. 402 P. V.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 408 — P. V.

OLIO D'OLIVA, ANCHE ESTRATTO CON SOLVENTI.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Stazioni della linea Fiumicino - Roma Pescara - Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria–Maccarese Fregene, Sulmona–Raiano e Giulianova–Teramo) ed al sud di essa. Stazioni della Sardegna.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	5 10	80 83

Per fruire di questa tariffa l'olio deve essere spedito in botti o barili, in recipienti di latta riposti in casse, in carri serbatoi.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 409 — P. V.

ACETO DI VINO, VINO, MOSTO ED UVA PIGIATA, DI PRODUZIONE NAZIONALE.

SERIE *A*. — Vino, anche avariato o guasto e mosto.		Peso minimo — tonnellate	Classe
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	10 10	78 (1) 76 (2)

(1) Valevole per i vini e il mosto riposti in botti, barili o carri serbatoi.
(2) Valevole per il vino riposto in damigiane od in fiaschi anche sciolti.

SERIE *B*. — Aceto di vino, vino (anche avariato o guasto), mosto ed uva pigiata.		Peso minimo — tonnellate	Classe
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Stazioni della linea Fiumicino - Roma - Pescara - Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria–Maccarese Fregene, Sulmona–Raiano e Giulianova–Teramo) ed al sud di essa. Stazioni della Sardegna.	Stazioni delle linee dello Stato distanti almeno 600 chilom. dalle mittenti.	10	80

Per fruire di questa serie, l'aceto di vino, il vino o il mosto devono essere spediti in botti o barili o carri serbatoi; l'uva pigiata in botti, tini, bigonce, navasse od in carri serbatoi.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 410 — P. V.

ACQUA DOLCE.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	10	90

Per fruire di questa tariffa l'acqua deve essere spedita in botti o barili o carri serbatoi.

La presente tariffa è riservata ai trasporti d'acqua per conto di municipi, e da essi distribuita direttamente ai consumatori, ed ai trasporti per conto di amministrazioni dello Stato.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 411 — P. V.

ACQUE MINERALI NATURALI NAZIONALI.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Stazioni serventi luoghi dove sono sorgenti naturali di acque minerali	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	5 10	68 74

TARIFFA ECCEZIONALE N. 412 — P. V.

SALE COMUNE (SAL MARINO E SALGEMMA).

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Stazioni della Sicilia.	Stazioni della Sicilia.	10	82
Stazioni della Sardegna.	Stazioni della Sardegna.	10	82

TARIFFA ECCEZIONALE N. 413 — P. V.

BARBABIETOLE E ZUCCHERO GREGGIO.

SERIE *A.* — *Barbabietole.*		Peso minimo — tonnellate	Classe
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	Stazioni serventi luoghi dove sono fabbriche di zucchero.		
Barbabietole in natura		10	81

Le spedizioni devono essere dirette alle fabbriche di zucchero.

SERIE *B.* — *Zucchero greggio.*		Peso minimo — tonnellate	Classe
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Stazioni serventi luoghi dove sono fabbriche di zucchero.	Stazioni serventi luoghi dove sono raffinerie di zucchero.	10	75

Le lettere di vettura, oltre il nome a stampa della Fabbrica speditrice, debbono portare l'impronta di un bollo ad umido indicante il nome e la località ove è situato lo stabilimento che effettua il trasporto.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 414 — P. V.

RADICA DI LIQUERIZIA.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Stazioni della linea Fiumicino – Roma – Pescara – Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria–Maccarese Fregene, Sulmona – Raiano e Giulianova – Teramo) e quelle al sud di essa.	Atri Pineto, Catania, Foggia, Messina, Silvi Teramo, Termini Imerese, Villafranca Tirrena e stazioni delle linee Sibari–Cosenza e Taranto–Reggio di Calabria–S. Eufemia.	5 10	73 75

TARIFFA ECCEZIONALE N. 415 — P. V.

FOGLIE DI SOMMACCO, DI SONDRO, DI LENTISCO, DI TAMARISCO E DI MORTELLA.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Stazioni della Sicilia.	Stazioni della Sicilia.	5	75
Stazioni della Sardegna.	Stazioni della Sardegna.		

Fruiscono di questa tariffa le foglie tanto intere, quanto polverizzate od in tritumi.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 416 — P. V.

ARBUSTI DI GINESTRA.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Tutte le tazioni delle linee dello Stato.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato distanti almeno 100 chilometri dalle mittenti	5	78

TARIFFA ECCEZIONALE N. 417 — P. V.

SANSA ESAUSTA O NO D'OLIO DI PRODUZIONE NAZIONALE.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	10	87

Sui prezzi della presente tariffa vengono accordati i seguenti abbuoni ai mittenti (anche per i trasporti in assegnato) ovvero ai destinatari (anche per i trasporti in affrancato) che provino rispettivamente di avere spedito oppure ricevuto nel periodo di un anno almeno 1000 tonnellate di sansa:
abbuono del 5 % per le prime 1000 tonnellate;
abbuono del 10 % per le tonnellate eccedenti le 1000.
Gli abbuoni vengono concessi in via di rimborso e in seguito a domanda che gli interessati devono presentare entro due mesi dalla scadenza dell'anno, corredandola coi duplicati delle lettere di vettura per i trasporti in affrancato e coi bollettini di consegna per quelli in assegnato. Tali documenti devono essere debitamente elencati.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 418 — P. V.

FIENO, ERBA COMUNE SECCA E PAGLIA COMUNE, COMPRESSI.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Stazioni della linea Fiumicino – Roma – Pescara – Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria – Maccarese Fregene, Sulmona - Raiano e Giulianova – Teramo) ed al sud di essa. Stazioni della Sardegna.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	5	80

TARIFFA ECCEZIONALE N. 419 — P. V.

LEGNAME DI PRODUZIONE NAZIONALE.

SERIE *A.* — Tronchi di abete, di pino e di pioppo, della lunghezza non maggiore di metri 3 e del diametro non superante i 50 cm.		Peso minimo — tonnellate	Classe
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	Stazioni serventi luoghi ove esistono fabbriche di pasta di legno, o di carta.	10	80

Le spedizioni devono essere dirette agli stabilimenti produttori di pasta di legno, o di carta.

Segue: *Tariffa eccezionale n.* 419 — P. V.

SERIE *B*. — Legno comune da costruzione o da opera greggio, lavorato con l'ascia o segato diritto.		Peso minimo — tonnellate
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	
Stazioni della linea Fiumicino - Roma - Pescara - Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria - Maccarese Fregene, Sulmona - Raiano e Giulianova - Teramo) ed al sud di essa. Stazioni della Sardegna.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	10

ZONE DI PERCORRENZA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
Da 1 a 12 km.	Da 13 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Da 301 a 400 km.	Da 401 a 500 km.	Da 501 a 600 km.	Da 601 a 700 km.	Da 701 a 800 km.	Da 801 a 900 km.	Da 901 a 1000 km.	Oltre 1000 km.
Prezzi per tonnellata (in lire)												
I. — *Legno comune greggio* (*tronchi anche scortecciati*).												
1,095	0,35	0,264	0,228	0,228	0,192	0,156	0,144	0,144	0,132	0,132	0,072	0,072
13,14	26,44	39,64	62,44	85,24	104,44	120,04	134,44	148,84	162.04	175,24	182,44	—
II. — *Legno comune lavorato con l'ascia* (*appuntito, squadrato*) *o segato diritto.*												
1,145	0,395	0,337	0,228	0,228	0,204	0,156	0,144	0,144	0,132	0,132	0,072	0,072
13,74	28,75	45,60	68,40	91,20	111,60	127,20	141,60	156 —	169,20	182,40	189,60	—

SERIE *C*. — Assicelle di qualunque essenza preparate per cassette da imballaggio delle frutta e degli agrumi.		Peso minimo — tonnellate	Classe
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Stazioni della linea Fiumicino - Roma - Pescara - Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria - Maccarese Fregene, Sulmona - Raiano e Giulianova Teramo) e al sud di essa.	Le stazioni indicate come mittenti.	10	79
Stazioni situate a nord della linea Fiumicino - Roma Pescara - Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria - Maccarese Fregene, Sulmona - Raiano e Giulianova Teramo).	Stazioni della linea Fiumicino - Roma - Pescara - Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria - Maccarese Fregene, Sulmona - Raiano e Giulianova - Teramo) e al sud di essa.	10	77

I mittenti hanno l'obbligo di dichiarare, nella lettera di vettura, che le assicelle devono esclusivamente servire per la fabbricazione delle cassette di imballaggio delle frutta e degli agrumi.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 420 — P. V.

SUGHERO GREGGIO, OD IN PEZZI CUBICI, PRISMATICI OD IN *TAVOLE*.

RITAGLI DI SUGHERO SCIOLTI E SUGHERO DI SCARTO.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Stazioni della Sardegna.	Stazioni della Sardegna.	5	75 79 (1)

(1) Applicabile soltanto al sughero di scarto e ai ritagli di sughero sciolti.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 421 — P. V.

BOTTI, BARILI E CARATELLI DI LEGNO, NUOVI.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Bari (1), Barletta, Bisceglie, Brindisi, Cerignola, Francavilla Fontana (2), Lecce (2), Molfetta, Pescara, Squinzano, Taranto (2), Trani e Trinitapoli S. Ferdinando di Puglia.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato, distanti almeno 200 km. dalle mittenti (3).	5	80

Per fruire di questa tariffa le botti debbono essere di capacità non maggiore di 7 ettolitri.

(1) Anche per le provenienze da *Gallipoli* delle Ferrovie del Sud Est.

(2) Per le provenienze da *Gallipoli* delle Ferrovie del Sud Est.

(3) Per i trasporti in provenienza da *Gallipoli*, agli effetti del raggiungimento della distanza minima di 200 km., si tiene conto anche dei percorsi sulle Ferrovie del Sud Est.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 422 — P. V.

PASTA MECCANICA

DI PRODUZIONE NAZIONALE PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA.

CARTA IN ROTOLI DI PRODUZIONE NAZIONALE

PER GIORNALI QUOTIDIANI.

SERIE *A*. — Pasta meccanica di produzione nazionale per la fabbricazione della carta.		Peso minimo — tonnellate	Classe
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Stazioni serventi fabbriche nazionali di pasta meccanica per carta.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	5 10	72 76

La presente serie è applicabile soltanto alla pasta meccanica allo stato umido, cioè contenente non meno del 50 % di acqua.

Tariffa eccezionale n. 422 — P. V.

SERIE *B.* — Carta in rotoli, di produzione nazionale, per giornali quotidiani.		Peso minimo — tonnellate	Classe
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Stazioni serventi fabbriche nazionali di carta.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	5 10	79 82

Per fruire della presente serie le spedizioni devono essere dirette ad amministrazioni di giornali quotidiani editi nel Regno.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 423 — P. V.

COMBUSTIBILI FOSSILI NAZIONALI.

SERIE *A.* — Lignite, torba e loro formelle; carboni fossili.		Peso minimo — tonnellate	Classe
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Per la lignite, torba e loro formelle: *Tutte le stazioni delle linee dello Stato.* Per i carboni fossili: Stazioni serventi luoghi ove sono miniere di carboni fossili.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	10	88

SERIE *B.* — Lignite.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE
Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato distanti non più di 100 km. dalle mittenti.

Allo speditore che entro l'anno effettua da una medesima stazione trasporti a carro di lignite per almeno 5000 tonnellate, sono accordati, per il percorso esclusivo delle linee dello Stato, i seguenti abbuoni sui prezzi previsti dalla precedente Serie *A*:
10 % sulle prime 5000 tonnellate;
15 % sulle tonnellate eccedenti le 5000 e fino alle 15.000;
20 % sulle tonnellate eccedenti le 15.000.

Condizioni speciali.

Gli abbuoni previsti dalla serie *B* sono concessi soltanto in via di rimborso e in seguito a domanda che lo speditore deve presentare entro due mesi dalla scadenza dell'anno, corredandola con i duplicati delle lettere di vettura debitamente elencati. Gli abbuoni sono concessi esclusivamente allo speditore, anche se i trasporti siano stati effettuati in assegnato.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 424 — P. V.

OLI MINERALI GREGGI DI PRODUZIONE NAZIONALE.

SERIE *A.* — Olio asfaltico greggio per uso di combustibile.		Peso minimo — tonnellate	Classe
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Stazioni serventi luoghi dove sono stabilimenti per la produzione dell'olio asfaltico.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	5 10	72 75
SERIE *B.* — Olio asfaltico greggio ed altri oli minerali greggi destinati alla raffinazione.			
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Stazioni delle linee dello Stato serventi luoghi dove sono stabilimenti per la produzione dell'olio asflatico o giacimenti di petrolio.	Stazioni serventi raffinerie.	5 10	71 73

TARIFFA ECCEZIONALE N. 425 P. V.

GAS METANO COMPRESSO

BOMBOLE PER IL TRASPORTO DI GAS METANO.

SERIE *A.* — Gas metano compresso.		Peso minimo — tonnellate	Classe
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Stazioni serventi località dove sono sorgenti naturali o stabilimenti di produzione o centri di deposito di gas metano.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	— 5 10	48 81 84
SERIE *B.* — Bombole per il trasporto del gas metano.			
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	Stazioni serventi località dove sono sorgenti naturali o stabilimenti di produzione o centri di deposito di gas metano.	— 5 10	48 82 85

TARIFFA ECCEZIONALE N. 426 — P. V.

PIRITE DI FERRO
E CENERI DI PIRITI DI FERRO DI PRODUZIONE NAZIONALE.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
SERIE *A*. — Pirite di ferro.			
Stazioni serventi miniere nazionali	Tutte le stazioni delle linee dello Stato, distanti almeno 150 km. dalle mittenti.	Portata del carro fornito	87
SERIE *B*. — Ceneri di piriti di ferro.			
Stazioni serventi stabilimenti nazionali ove viene utilizzata la pirite.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	Portata del carro fornito	88

TARIFFA ECCEZIONALE N. 427 — P. V.

BAUXITE IN PEZZI DI PRODUZIONE NAZIONALE.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Quelle che servono luoghi ove sono miniere di bauxite.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	10 15	80 81

Alle spedizioni dirette alle stazioni marittime per l'imbarco in destinazione dell'estero sono applicabili i prezzi della presente tariffa con le riduzioni percentuali e sotto l'osservanza delle condizioni previste dalla tariffa di esportazione n. 402 P. V.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 428 — P. V.

ASSI (ANCHE MONTATI SU RUOTE), CERCHIONI E RUOTE DI VEICOLI DA STRADE FERRATE.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Brescia (*per le provenienze da Borgo San Giovanni*). Paratico Sarnico (*per le provenienze da Lovere*), Rovato (*per le provenienze da Borgo S. Giovanni*), Sesto S. Giovanni e Terni.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	5 10	70 75

Le lettere di vettura, oltre al nome a stampa del produttore, debbono portare l'impronta di un bollo ad umido indicante il nome e il luogo ove è posta la fabbrica mittente.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 429 — P. V.

MATERIALI METALLICI DI PRODUZIONE NAZIONALE, E CIOÈ: PANI E TUBI DI GHISA; CORDE DI ALLUMINIO O DI RAME; FOGLI, LAMIERE, LASTRE, PIASTRE, MASSE, PANI, LINGOTTI, ROSETTE E VERGHE DI ALLUMINIO, DI RAME O OTTONE; LASTRE O PIASTRE DI MAILLECHORT.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
SERIE *A*. — Pani di ghisa.			
Stazioni serventi stabilimenti siderurgici nazionali.	Tutte le stazioni della rete dello Stato.	15	80
SERIE *B*. — Tubi di ghisa.			
Stazioni serventi stabilimenti nazionali.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	10	77
SERIE *C*. — Corde di alluminio o di rame; fogli, lamiere, lastre, piastre, pani, lingotti, rosette e verghe di alluminio, di rame o di ottone; lastre o piastre di maillechort.			
Stazioni serventi stabilimenti nazionali.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.		
Corde di alluminio o di rame		5 10	67 68
Fogli, lamiere e lastre, greggi e piastre laminate gregge, di alluminio, di rame o di ottone		5 10	70 74
Lingotti, masse, pani e rosette di alluminio, di rame o di ottone		5 10	71 76
Lastre o piastre di maillechort		5 10	68 73

Le lettere di vettura delle spedizioni eseguite sotto il regime della presente tariffa debbono portare, oltre al nome a stampa del produttore, l'impronta di un bollo ad umido indicante il nome o il luogo ove è posta la fabbrica mittente.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 430 — P. V.

MACCHINE AGRARIE.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	Stazioni della linea Fiumicino – Roma – Pescara – Tortoreto Nereto Controguerra (con diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona–Raiano e Giulianova–Teramo) ed al sud di essa. Stazioni della Sardegna.	5	75

Fruiscono di questa tariffa, oltre le macchine agrarie, le pompe irroratrici per la solforazione delle viti e simili usi agricoli, i torchi da vino e da olio, anche montati sulle ruote, e le presse da foraggi.

La presente tariffa è applicata anche alle locomobili spedite insieme con le macchine agrarie che esse sono destinate ad azionare, come pure alle trattrici spedite insieme con gli aratri. Le trattrici spedite separatamente si tassano pure come macchine agrarie quando non possano servire che per trainare l'aratro.

La presente tariffa è applicabile anche alle spedizioni provenienti dall'estero.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 431 — P. V.

SABBIE DA COSTRUZIONE, GHIAIA, CIOTTOLI (ESCLUSI QUELLI DI QUARZO), PIETRISCO GREGGIO E POZZOLANA.

Stazioni Mittenti

Tutte le stazioni delle linee dello Stato.

Stazioni destinatarie

Tutte le stazioni delle linee dello Stato distanti non più di 150 km. dalle mittenti.

Allo speditore che entro l'anno effettua da una medesima stazione trasporti a carro delle merci suindicate per un complesso di almeno 10.000 tonnellate, sono accordati, per il percorso esclusivo delle linee dello Stato, i seguenti abbuoni sui prezzi delle classi competenti.
- 10% sulle prime 10.000 tonnellate;
- 15% sulle tonnellate eccedenti le 10.000 e fino alle 30.000;
- 20% sulle tonnellate eccedenti le 30.000 e fino alle 70.000;
- 25% sulle tonnellate eccedenti le 70.000.

Condizioni speciali.

1. — Gli abbuoni sopra indicati sono concessi soltanto in via di rimborso e in seguito a domanda che lo speditore deve presentare entro due mesi dalla scadenza dell'anno, corredandola con i duplicati delle lettere di vettura debitamente elencati. Gli abbuoni sono concessi esclusivamente allo speditore, anche se i trasporti siano stati effettuati in assegnato.

2. — Alla corresponsione degli abbuoni vengono ammesse soltanto le spedizioni per le quali sia stata chiesta tassativamente sulle lettere di vettura l'applicazione della presente tariffa.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 432 — P. V.

ASFALTO OD ASFALTITE.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Stazioni della Sicilia.	Stazioni della Sicilia.		
Stazioni della Sardegna.	Stazioni della Sardegna.		
a) In pezzi anche squadrati od in polvere; in lastre per pavimenti, gradini e soglie . .		10	84
b) In pani (mastice d'asfalto)		10	82

TARIFFA ECCEZIONALE N. 433 — P. V.

ZOLFO GREGGIO IN PANI OD IN PEZZI, ANCHE MISTI CON POLVERE DI ZOLFO.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Quelle che servono luoghi ove sono miniere di zolfo.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	10	78

TARIFFA ECCEZIONALE N. 434 — P. V.

MAGNESITE O GIOBERTITE IN PEZZI O MACINATA (CARBONATO DI MAGNESIO NATURALE) DI PRODUZIONE NAZIONALE.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Stazioni serventi luoghi ove sono miniere di magnesite o giobertite.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	10 15	75 76

TARIFFA ECCEZIONALE N. 435 — P. V.

PIETRE COTI E PIETRE MOLARI (MOLE), DA AFFILARE, ARROTARE O BRUNIRE, NATURALI.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Belluno, Bergamo, Capriolo, Gorlago - Costa di Monticelli, Mapello Ambivere, Mezzocorona (per le provenienze da Mezzolombardo) e Paratico Sarnico.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	5 10	68 75

TARIFFA ECCEZIONALE N. 436 — P. V.

VETRERIE DI PRODUZIONE NAZIONALE.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Stazioni serventi luoghi ove sono fabbriche di vetrerie.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.		
Barili; bottiglioni di vetro nero, verdognolo o rossastro; non rivestiti e damigiane non rivestite.		— 5	44 (*) 69
Bottiglie di vetro nero, verdognolo o rossastro; lastre misuranti in lunghezza e larghezza riunite meno di 250 centimetri e lastre smerigliate aventi le suddette dimensioni .		— 10	45 (*) 73

Le lettere di vettura, oltre al nome a stampa del fabbricante, debbono portare l'impronta di un bollo ad umido indicante il nome e il luogo ove è posta la manifattura mittente.

(*) Per le merci spedite senza imballaggio vedasi il § 3 dell'art. 70.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 437 — P. V.

LANA SUDICIA.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Stazioni della linea Fiumicino-Roma-Pescara-Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona-Raiano e Giulianova-Teramo) ed al sud di essa. Stazioni della Sardegna.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	5 10	72 74

TARIFFA ECCEZIONALE N. 438 — P. V.

MATERIE FERTILIZZANTI.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — Tonnellate	Classe
SERIE A. — Cloruro e solfato di potassio in sacchi, botti e barili.			
Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	Stazioni della linea Fiumicino – Roma – Pescara – Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria – Maccarese Fregene, Sulmona–Raiano e Giulianova - Teramo) ed al sud di essa. Stazioni della Sardegna.	10 15	76 77

Per fruire di questa serie il cloruro ed il solfato di potassio devono servire esclusivamente per concime ed essere diretti a consorzi agrari, a federazioni di consorzi agrari, o a consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, oppure spediti dalle federazioni o dai consorzi predetti.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — Tonnellate	Classe
SERIE B. — Calciocianamide, concimi chimici non nominati, fosfati di calcio preparati per concime (perfosfati o superfosfati).			
Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	Stazioni della linea Fiumicino – Roma – Pescara – Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria – Maccarese Fregene, Sulmona–Raiano e Giulianova - Teramo) ed al sud di essa. Stazioni della Sardegna.	10	79 (1) 80 (2) 83 (3)
Stazioni della Sicilia.	Stazioni della Sicilia.	10	80 (1) 82 (2) 84 (3)
Stazioni della Sardegna.	Stazioni della Sardegna.	10	80 (1) 82 (2) 84 (3)
SERIE C. — Scorie Thomas.			
Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	Stazioni della linea Fiumicino – Roma – Pescara – Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria – Maccarese Fregene, Sulmona–Raiano e Giulianova – Teramo) ed al sud di essa. Stazioni della Sardegna.	10	85

(1) Applicabile alla calciocianamide di produzione estera e ai concimi chimici non nominati.
(2) Applicabile alla calciocianamide di produzione nazionale.
(3) Applicabile ai perfosfati e superfosfati.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
SERIE D. — Fosforiti.			
Stazioni della Sicilia.	Stazioni della Sicilia.	10	87
Stazioni della Sardegna.	Stazioni della Sardegna.	10	87
SERIE E. — Immondizie (spazzature di casa e di città); letame; materie fecali anche mescolate con torba.			
Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	10	89

La presente serie è riservata ai trasporti percorrenti non più di km. 150.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
SERIE F. — Gesso per l'agricoltura.			
Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	10	87

Fruisce di questa serie soltanto il gesso che bagnato con l'acqua non fa presa o che, pur facendo presa, contiene una quantità d'acqua uguale o superiore al 10 %. Ne è escluso il gesso candido in polvere finissima in quanto questo è normalmente destinato all'industria della carta o comunque ad usi non agricoli.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
SERIE G. — Nitrato d'ammonio per la prerazione di concimi.			
Stazioni serventi stabilimenti nazionali.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	10	72
SERIE H. — Fosfato biammonico per concime			
Stazioni serventi stabilimenti nazionali.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	10	72
SERIE I. — Nitrato di sodio per concime.			
Stazioni serventi stabilimenti nazionali.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	5 10	75 76

Le serie *A, B, C, D* ed *F* della presente tariffa sono valevoli anche per le spedizioni delle merci in esse menzionate in provenienza dall'estero.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 439 — P. V.

ACIDO ACETICO, ACIDO CLORIDRICO, ACIDO SOLFORICO, PIROLIGNITO DI CALCIO E ACETATI (PIROLIGNITI) NON NOMINATI DI PRODUZIONE NAZIONALE.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Stazioni serventi luoghi dove sono fabbriche delle merci suindicate	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	10	72

La presente tariffa è riservata ai prodotti greggi di fabbricazione nazionale spediti nei recipienti sotto indicati:
l'acido acetico in botti, barili o carri serbatoi;
l'acido cloridrico e l'acido solforico in recipienti di grès, metallici od in carri serbatoi;
gli acetati non nominati in botti, barili o sacchi.
Le lettere di vettura, oltre al nome a stampa del produttore, debbono portare l'impronta di un bollo ad umido indicante il nome e il luogo dove è posta la fabbrica mittente.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 440. — P. V.

AMMONIACA DI PRODUZIONE NAZIONALE.

SERIE A. — Ammoniaca liquefatta in recipienti metallici.		Peso minimo — tonnellate	Classe
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Stazioni serventi stabilimenti nazionali.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	5 10	64 65
SERIE B. — Soluzioni ammoniacali impure contenenti oltre il 5 % in peso di ammoniaca, destinate alla preparazione di concimi, spedite in carri serbatoi.			
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Stazioni serventi stabilimenti nazionali.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	10	71

TARIFFA ECCEZIONALE N. 441. — P. V.

ACIDO CARBONICO COMPRESSO.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — Tonnellate	Classe
Stazioni serventi località dove sono sorgenti naturali di acido carbonico.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	— 5 10	45 69 71

TARIFFA ECCEZIONALE N. 442 — P. V.

TARTARO GREGGIO

(GRUMA DI BOTTE E FECCIA DI VINO ASCIUTTA).

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — Tonnellate	Classe
Stazioni della linea Fiumicino - Roma - Pescara - Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria - Maccarese Fregene, Sulmona-Raiano e Giulianova-Teramo) ed al Sud di essa. Stazioni della Sardegna.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	10	72

TARIFFA ECCEZIONALE N. 443 — P. V.

MERCI VARIE DI PRODUZIONE NAZIONALE.

STAZIONI MITTENTI	Stazioni destinatarie	Peso minimo — Tonnellate	Classe
Arona, Baveno, Belgirate, Beura Cardezza, Cisano Caprino Bergamasco, Como Lago, Cuzzago, Domodossola, Gozzano, Gravellona Toce, Iselle di Trasquera, Ispra, Laveno Mombello, Lecco, Leggiuno Monvalle, Lesa, Luino, Maccagno, Meina, Mergozzo, Omegna Crusinallo, Ornavasso, Piedimulera, Pino Tronzano, Porto Valtravaglia, Premosello, Sala al Barro Galbiate, Sesto Calende, Stresa Borromeo, Taino Angera, Valmadrera, Verbania, Villadossola e Vogogna.	Milano e Pavia		
Pietre non nominate, gregge o semplicemente squadrate del peso di oltre kg. 100 per pezzo		Portata del carro fornito	78
Cemento comune		Portata del carro fornito	82
Gesso in polvere, calcinato o no		Portata del carro fornito	82
Legno comune da costruzione o da opera:			
a) greggio (tronchi d'albero, anche scortecciati)		Portata del carro fornito	80
b) lavorato con l'ascia o segato diritto. . .		Portata del carro fornito	78
Carbone vegetale		10	84
Legna da ardere, comprese le fascine		5 10	80 84

B. — TARIFFE ECCEZIONALI TEMPORANEE PER MERCI SPEDITE A PICCOLA VELOCITÀ

(*In vigore fino al* 30 *giugno* 1940-XVIII).

N. B. — Le tariffe eccezionali temporanee possono essere modificate o abrogate anche prima della loro scadenza prestabilita.

Condizioni generali d'applicazione.

(*N. B.* Le condizioni generali che seguono sostituiscono — per i trasporti eseguiti in base alle tariffe eccezionali temporanee — le condizioni generali di applicazione delle altre tariffe eccezionali della piccola velocità).

1ª. — Le tariffe eccezionali temporanee valevoli per una data località servita da più stazioni s'intendono applicabili alle spedizioni da e per tutte le dette stazioni, salvo che in esse tariffe sia singolarmente nominata qualcuna delle stazioni stesse, nel qual caso valgono soltanto per le spedizioni da e per tale stazione.

2ª. — Le spedizioni da o per stazioni delle ferrovie secondarie, delle tranvie, e scali lacuali ammessi al servizio cumulativo o di corrispondenza colle Ferrovie dello Stato fruiscono delle tariffe eccezionali temporanee, ma pel solo percorso delle ferrovie stesse e sempre quando non sia diversamente disposto nelle singole tariffe, in quei medesimi casi nei quali potrebbero fruirne se fossero limitate alle stazioni di contatto con dette ferrovie secondarie, tranvie e laghi.

3ª. — Salvo che sia diversamente disposto nelle singole tariffe eccezionali temporanee, esse non sono applicabili alle spedizioni di merci di produzione estera nè alle spedizioni da o per l'estero via terra anche se effettuate con appoggio — per la successiva rispedizione — ad un transito di confine o ad una qualsiasi stazione interna.

4ª. — I termini di resa ordinari (art. 43) sono aumentati della metà.

5ª. — Le spedizioni composte di diverse merci fruenti parte di una tariffa eccezionale temporanea e parte di altre tariffe vanno soggette alle condizioni di responsabilità e ai termini di resa stabiliti per le tariffe eccezionali temporanee.

6ª. — L'applicazione delle tariffe eccezionali temporanee esclude l'applicazione di qualsiasi altra agevolazione che determini comunque una riduzione del prezzo di trasporto, e ciò sia nel caso che si tratti di agevolazioni previste in altra parte delle presenti « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose », sia che si tratti di agevolazioni stabilite da disposizioni particolari.

7ª. — Salvo che non sia diversamente disposto nelle singole tariffe eccezionali temporanee, la distanza minima tassabile è di 30 chilometri.

TARIFFA ECCEZIONALE TEMPORANEA N. 901 — P. V.

Spedizioni in partenza o in destinazione di determinate località marittime

PARTE I — SPEDIZIONI DA DETERMINATE LOCALITÀ MARITTIME.

MERCI	Spedizioni in partenza dalle stazioni di					
	Genova — Arquata Scrivia(1)	Livorno	Ravenna	Savona	Trieste	Venezia
	Serie di prezzi applicabile					
Acqua ragia (essenza di trementina)	H	—	—	—	H	—
Alluminio (vedi Metalli grezzi).						
Budella secche, fresche o salate	H	—	—	—	—	—
Cacao in grani o macinato	A	—	—	—	—	—
Caffè naturale (2)	A	—	—	—	A	—
Canne d'India	—	—	—	—	—	H
Caolino	H	—	O	G	—	H
Cascami di cotone	H	—	—	—	—	—
Catrame minerale o vegetale	—	—	—	—	—	H
Cellulosa in destinazione delle cartiere	X*	—	—	E*	—	I*
Colofonia o pece greca	H	H	—	—	H	Y*
Conchiglie gregge	H*	—	—	—	—	T*
Concimi naturali e concimi chimici di ogni genere	D	D	U	—	—	—
Coprah (polpa di cocco)	V*	—	—	—	—	V*
Corozo (noci di)	V*	—	—	—	—	V*
Cortecce per tinta o per concia, anche macinate o in tritumi	H	H	—	B	—	—
Cotone grezzo	X*	X*	—	—	S	Z*
Crino vegetale	H	H	—	—	—	—
Datteri	H	—	—	—	—	H
Estratti concianti e tintoriali	H	H	—	B	—	—
Farina fossile	—	—	—	—	—	H*
Fecola di patate	H*	—	—	—	—	H*
Ferro e acciaio (vedi Metalli grezzi)						
Foglie per tinta o per concia, anche polverizzate o in tritumi	H	H	—	B	—	—
Frutta per tinta o per concia, fresche o secche, anche polverizzate o in tritumi, comprese le noci di galla	H	H	—	B	—	—
Frutta secche	H	—	—	—	H	H

(1) Solo per le spedizioni provenienti dal raccordo dei Docks.
(2) Fruiscono della presente tariffa, con applicazione dei prezzi della serie A, anche le spedizioni in partenza dalle stazioni di Napoli.

MERCI	Spedizioni in partenza dalle stazioni di					
	Genova — Arquata Scrivia (1)	Livorno	Ravenna	Savona	Trieste	Venezia
	Serie di prezzi applicabile					
Ghisa (vedi Metalli grezzi)						
Glicerina	H	—	—	—	—	—
Gomma arabica	—	—	—	—	—	H
Gomma elastica:						
a) greggia						
b) fili, fogli, tubi, lavori	H	—	—	—	—	H
c) di scarto						
Iuta greggia	D*	—	—	—	—	D*
Leghe metalliche (pani, lingotti, barre, rottami)	—	H	—	—	—	—
Legni per tinta o per concia:						
a) di quebraco	H	H	—	B	—	H
b) altri	H	H	—	B	—	—
Legno comune da costruzione o da opera in tronchi o segato diritto o tondelli	K	K	K	K	K	K
Legno da ebanisti in tronchi o segato diritto	K	—	K	K	K	K
Legno compensato	H	—	—	—	—	—
Lisciva	—	H	—	—	—	—
Litargirio	—	—	—	—	—	H
Madreperla	I*	—	—	—	—	T*
Magnesite	H	—	—	—	—	—
Malto (orzo tallito)	—	—	—	—	—	H
Manioca	H	—	—	—	—	H
Melasso	—	—	—	M	—	—
Metalli grezzi (ferro, acciaio, ghisa, piombo, rame, alluminio, nichelio, ecc.) in pani, lingotti, barre, rottami (compresi i ritagli destinati alla rifusione)	—	H	R	—	—	H
Nichelio (vedi Metalli grezzi).						
Oleina	H	H	—	—	R	R
Olii vegetali:						
a) di palma o di cocco	H	H	—	—	—	R
b) altri	—	H	—	—	—	R

(1) Solo per le spedizioni provenienti dal raccordo dei Docks.

Segue : *Tariffa Eccezionale Temporanea* n. 901 — P. V. — PARTE I.

MERCI	Spedizioni in partenza dalle stazioni di					
	Genova — Arquata Scrivia (1)	Livorno	Ravenna	Savona	Trieste	Venezia
	Serie di prezzi applicabile					
Pali a traliccio	—	—	—	—	—	H
Paraffina	H	H	—	—	Y*	Y*
Pelli gregge: secche, fresche, anche salate o incalcinate	H	H	—	H	N	H
Pesci secchi o affumicati	H	H	—	—	—	H
— sott'olio	H	H	—	—	—	—
— altrimenti preparati	H	H	—	—	—	—
Pietra pomice	H	H	R	H	N	H
Piombo (vedi Metalli grezzi).						
Potassa caustica	H	—	—	—	—	—
Radiche per tinta o per concia, anche macinate o in tritumi	H	H	—	B	—	—
Rame (vedi Metalli grezzi).						
Rottami di metalli (vedi Metalli grezzi).						
Saggina e lavori di saggina	—	—	—	—	—	V
Sale comune, sal marino, salgemma	—	—	O	—	—	H
Semi di barbabietole	—	—	—	—	—	H
— di carrube	H	—	—	—	—	H
— da prato	H	H	—	—	—	H
— da prato (scarti)	H	—	—	—	—	H
— oleosi	X*	—	—	—	N	Y*
— per tinta o per concia, anche macinati	H	H	—	B	—	—
Silicato di sodio	H	—	—	—	—	—
Sisal (fibre)	H	—	—	—	—	H
Smeriglio	Q	—	—	—	—	Q
Solfato di allumina	H	—	—	H	—	H
Solfuro di sodio	H	—	—	—	—	—
Sommacco (foglia)	H	H	—	B	—	H
Sparto	W	W	W	W	W	W
Trementina naturale greggia	H	—	—	—	—	—
Zolfo in genere	L	—	—	F	—	L

(1) Solo per le spedizioni provenienti dal raccordo dei Docks.

Segue : *Tariffa Eccezionale Temporanea, n.* 901 — P. V.

PARTE II — SPEDIZIONI PER DETERMINATE LOCALITÀ MARITTIME

Stazioni mittenti: **tutte le stazioni della rete dello Stato ;**
Stazioni destinatarie: tutte le stazioni di Livorno ;
Merci ammesse:

Estratti concianti e tintoriali.
Legno di quebraco e legni in genere per tinta o per concia.
Pelli grezze: secche, fresche, anche salate o incalcinate.
Pelli conciate, anche tinte, lucidate, verniciate, marocchinate, uso bulgaro, zigrinate.
Sommacco in foglie.

Prezzi : quelli della serie *P*.

Prezzi per tonnellata e per chilometro.

SERIE		Peso minimo per carro (in tonnellate)			
		5	10	12	14
		Prezzi (in lire)			
A		0,50	0,50	0,50	0,50
B		0,50	0,46	0,46	0,46
C		0,48	0,44	0,44	0,44
D		0,48	0,44	0,41	0,38
E		0,48	0,43	0,43	0,43
F		0,48	0,43	0,41	0,41
G		0,48	0,42	0,38	0,38
H		0,48	0,42	0,38	0,36
I		—	0,42	0,38	0,38
K		—	0,41	0,41	0,41
L		—	0,41	0,38	0,38
M		0,46	0,41	0,41	0,41
N		0,46	0,41	0,38	0,36
O		0,46	0,38	0,36	0,36
P		0,44	0,37	0,35	0,35
Q		0,43	0,38	0,38	0,38
R		0,43	0,38	0,36	0,36
S		0,41	0,38	0,38	0,38
T		—	0,38	0,36	0,36
U		0,38	0,36	0,36	0,36
V		0,38	0,34	0,34	0,34
W		0,36	0,36	0,36	0,36
X	Trasporti percorrenti fino a km. 60	0,50	0,46	0,46	0,46
	» » da km. 61 a 100	0,48	0,43	0,43	0,43
	» » da km. 101 a 200	0,43	0,38	0,38	0,38
	» » oltre km. 200	0,41	0,36	0,36	0,36
Y	Trasporti percorrenti fino a km. 100	0,48	0,42	0,40	0,38
	» » oltre km. 100	0,48	0,40	0,36	0,34
Z	Trasporti percorrenti fino a km. 200	0,43	0,38	0,38	0,38
	» » oltre km. 200	0,41	0,36	0,36	0,36

Condizioni speciali.

1ª — La presente tariffa si applica soltanto in seguito a domanda tassativa fatta dallo speditore nell'apposito spazio della lettera di vettura.

Essa, a deroga di quanto dispone la condizione generale di applicazione n. 3, è applicabile anche alle merci di produzione estera.

2ª — Le condizioni di provenienza stabilite per fruire della presente tariffa sono inderogabili. Non è quindi consentito che un trasporto proveniente da una stazione non ammessa come mittente sia indirizzato ad una stazione ammessa per essere poi rispedito in base alla presente tariffa.

Non è del pari consentito che trasporti effettuati in base alla presente tariffa siano rispediti in base ad altra tariffa eccezionale temporanea.

3ª — I trasporti eseguiti in base alla presente tariffa sono esenti dall'applicazione del diritto di transito (art. 68 delle tariffe).

4ª — Le merci caricate su due carri a bilico o su carri a quattro o più assi si tassano per almeno 10 tonnellate e coi prezzi aumentati del 10 per cento. Tale aumento peraltro non si applica quando il carico raggiunga le 20 tonnellate o la tassazione sia fatta comunque per questo peso.

5ª — Allo speditore che entro il semestre di validità della tariffa effettua, da o per le stazioni di una medesima località marittima, trasporti in base alla tariffa stessa per almeno 100 tonnellate, è concesso, sulle tasse afferenti ai percorsi sulle linee esercitate dallo Stato, l'abbuono del 10 per cento.

Inoltre, quando la serie di prezzi applicabile sia contrassegnata, nella nomenclatura e classificazione annessa alla presente tariffa, da un asterisco, viene corrisposto allo speditore, sui trasporti percorrenti almeno 150 chilometri sulle linee delle Ferrovie dello Stato, un ulteriore abbuono di L. 3 per ogni tonnellata di peso reale, sempre che si tratti di trasporti i cui destinatari non dispongano, o per concessione diretta o per concessione di couso, di un binario di allacciamento. Questa ultima circostanza deve risultare sulla lettera di vettura da apposita annotazione che deve essere fatta dallo speditore e convalidata con bollo e firma dalla stazione destinataria.

Gli abbuoni sono concessi in seguito a domanda che lo speditore deve presentare entro due mesi dalla scadenza del semestre corredandola con i duplicati delle lettere di vettura debitamente elencati in duplice copia.

Gli abbuoni sono concessi esclusivamente allo speditore anche se i trasporti siano stati effettuati in porto assegnato

TARIFFA ECCEZIONALE TEMPORANEA N. 902 — P.V.

Spedizioni fra stazioni di determinati Compartimenti

Parte I.

Stazioni mittente: tutte le stazioni della rete dello Stato.

Stazioni destinatarie: tutte le stazioni della rete dello Stato.

MERCI AMMESSE	Serie di prezzi applicabile
Ambrogette di marmo o di quarzo	N
— di asfalto, di cemento, di grès, di terra cotta:	
a) semplici	O
b) smaltate o verniciate	N
Argille	Q
Asfalto in pezzi o in polvere	Q
— in pani o mastice d'asfalto	Q
Bitume solido e liquido	L
Calcite	P
Caolino	Q
Carbone vegetale	P
— vegetale (polvere grossolana, tritumi, mondiglia di)	P
Carbonella di legna	P
Carta e cartoni da macero	F
Cemento-amianto (eternit, sacelit, carpilite, salonit, populit, eterna, ecc.)	L
Cemento in lavori semplici non nominati, anche armati, senza ornati o figure	L
Cereali:	
a) granoturco, anche in pannocchie, atto all'alimentazione umana	H
b) avena, durra, farro, orzo (anche tallito), segala e spelta	E
— (cascami di)	E
Ciottoli, compresi quelli di quarzo	R
Doghe di legno per botti, barili, tini, ecc. e assi preparati per doghe	G
Drupe di lentisco:	
a) fresche	H
b) secche	F
Eraclit in lastre	L
Farina di cereali:	
a) di grano o di granoturco, atta all'alimentazione umana	H
b) di avena, durra, farro, orzo, segala, spelta	E
Foraggi (fieno, erba comune, trifoglio)	M
Ghiaia	R
Lapilli	R
Latta: scatolame di rifiuto e rottami in genere (esclusi i ritagli), in destinazione delle fonderie o delle officine per essere distagnati	P
Legna da ardere comprese le fascine e le cortecce per ardere	P

Per la legna destinata a stabilimenti per l'estrazione dell' cido tannico o a fabbriche di cellulosa o di carta vedasi la voce « Legno destinato ecc. »

MERCI AMMESSE	Serie di prezzi applicabile
Legno destinato a stabilimenti per l'estrazione dell'acido tannico o a stabilimenti per la fabbricazione della cellulosa o della carta	O
Legumi secchi, anche macinati (ceci, cicerchie, fagioli, fave, lenticchie, lupini, piselli)	H
Loppe o scorie d'alto forno destinate a fabbriche di cemento	R
Marmo:	
a) in granelli	P
b) in polvere	R
c) in rottami, scaglie, frantumi	R
Mattoni ordinari di argilla comune, pieni o forati	R
— di calcestruzzo	R
— refrattari pieni o con canali interni	L
— (rottami di) ordinari o refrattari rottami di materiale refrattario in genere	R
Paglia comune e paglia di ginestra	M
Pali e paletti per sostegno delle viti, delle piante da fiori e degli ortaggi	L
Patate	Q
Pietra da calce cruda	Q
— da gesso, cruda o cotta	Q
— da cemento, cruda o cotta	Q
— pomice in polvere o in detriti	N
Pietre non nominate:	
a) grezze o semplicemente squadrate, di peso fino a 100 kg. per pezzo	R
b) grezze o semplicemente squadrate, di peso di oltre 100 e fino a 10.000 kg. per pezzo	O
c) in lastre e lastroni in gradini, lapidi anche con cigli arrotondati: semplicemente segati	T
d) in lavori non nominati anche con ornati, semplici	N
e) in granelli	P
f) in polvere	R
Pietrisco greggio	R
— incatramato	Q
Pomodori (conserva di) e pomodori conservati	C
Porfido (cubetti di) per pavimentazioni stradali	R
Pozzolana	R
Quarzo in lastre	N
— in pezzi, in polvere, in granelli	Q
Ritagli di tessuti, esclusi quelli di seta o di fibre artificiali	F
Sabbie da costruzione	R
— quarzose	Q
Silice cristallizzata o no, in pezzi o in polvere, in mattoni, panetti, granelli	Q
Solfato di rame	B
Stracci d'ogni qualità e specie, anche se misti con stracci di lana, di seta o di fibre artificiali	F
Talco in pezzi anche misti a polvere e talco in polvere	O
Tavelle o tavelloni	R
Tegole ed embrici comuni	R
— marsigliesi, cremonesi e simili	R
Terra od argilla refrattaria	Q
— sabbiosa da fonderia	Q
Vecce	E
Vinacciuoli spremuti, cioè esausti d'olio	P
— non spremuti	H
Vinaccia (ammasso di vinaccioli, di graspi e di bucce dell'uva spremuta)	H

Segue: *Tariffa Eccezionale Temporanea n. 902* — P. V.

PARTE II.

Stazioni mittenti: tutte le stazioni dei Compartimenti di Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Trieste, Firenze, Ancona, Roma.

Stazioni destinatarie: tutte le stazioni della rete dello Stato.

MERCI AMMESSE	Serie di prezzi applicabile
Carbone artificiale e cioè: formelle di carbone vegetale, di lignite, di torba, di residui di conceria o di distilleria, di vinacciuoli spremuti, ecc. (escluse le formelle di carbone fossile)	P
Carta e cartoni d'ogni specie	F
— (sacchi e sacchetti di), anche rinforzati con juta, anche incatramati	F
Cipolle	R
Crusca e cruschello	E
Farinetta da foraggio, anche di carrube	E
Grafite in pezzi anche misti a polvere	O
— in polvere	O
Panelli d'ogni specie	E
Pannelli di legno artificiale isolanti, come: celotex, masonite, faesite, isorel, ecc.	F
Pula di lino	H
Segatura di legno comune	P
Semolino di frumento	H

PARTE III.

Stazioni mittenti }
Stazioni destinatarie } Quelle risultanti dal seguente quadro:

MERCI AMMESSE	Spedizioni in partenza da stazioni dei compartimenti di: Genova Torino	Milano Bologna	Milano Bologna Firenze	Venezia Trieste	Roma Ancona	Palermo
	In destinazione, rispettivamente, di stazioni dei compartimenti di: Tutti	Venezia Trieste	Milano Bologna Firenze	Venezia Trieste Bologna Milano	Tutti	Tutti
	Serie di prezzi applicabile					
Avanzi di materie animali o vegetali destinate esclusivamente ad uso di concime e dichiarati sulle lettere di vettura con l'indicazione di tale destinazione	B	B	B	B	—	B
Canapa greggia; — verde; — (steli di) forniti dei loro filamenti; — in trefoli; — (stoppa di)	D	D	D (1)	D	—	—
— (steli di) dipelati o canapuli	—	D	D	D	—	—
Carrubbe fresche e secche	—	—	—	—	—	O
Concimi naturali d'ogni specie	—	B	B	B	—	B
— artificiali d'ogni specie	—	B	B	B	—	B
Cotone grezzo	—	—	—	—	—	A
Dolomite	P	P	P	P	—	—
Eurite	Q	—	Q	—	—	—
Farinette di grano per miscele atte alla panificazione	—	—	—	—	H	—
Feldspato	Q	Q	Q	Q	Q	—
Liquirizia (radica di)	—	—	—	—	—	E
Preparazioni anticrittogamiche, antifillosseriche e antiperonosporiche	B	B	B	B	B	B
Sommacco (foglie di)	—	—	—	—	—	E
Trucioli di legno comune	—	P	—	P	—	—

(1) Non applicabile alle spedizioni destinate a stazioni del Compartimento di Firenze.

Prezzi per tonnellata e per chilometro

SERIE	SPEDIZIONI PERCORRENTI: Fino a Km. 80			Da Km. 81 a Km. 150			Oltre Km. 150		
	Peso minimo tassabile per carro (in tonnellate): 5	10	15	5	10	15	5	10	15
	Prezzi (in lire)								
A	0,47	0,42	0,40	0,47	0,41	0,36	0,47	0,41	0,35
B	0,46	0,43	0,38	0,44	0,41	0,35	0,44	0,41	0,35
C	0,46	0,43	0,43	0,43	0,38	0,38	0,43	0,36	0,36
D	0,44	0,43	0,41	0,43	0,40	0,36	0,43	0,40	0,36
E	0,44	0,41	0,38	0,41	0,36	0,34	0,41	0,36	0,34
F	0,43	0,40	0,32	0,38	0,35	0,31	0,38	0,35	0 31
	—	—	—	—	—	—	—	0,24 (1)	0,24 (1)
G	—	0,36	0,36	—	0,34	0,34	—	0,34	0,34
H	0,42	0,36	0,34	0,41	0,34	0,31	0,38	0,31	0,30
I	—	—	0,36	—	—	0,34	—	—	0,34
L	0,41	0,38	0,36	0,38	0,36	0,34	0,38	0,36	0,34
M	0,38	0,33	0,38	0,34	0,34	0,34	0,31	0,31	0,31
	0,26 (2)	0,26 (2)	0,26 (2)	0,25 (2)	0,25 (2)	0,25 (2)	0,24 (2)	0,24 (2)	0,24 (2)
N	0,38	0,36	0,34	0,36	0,34	0,32	0,34	0,32	0,31
O	0,36	0,34	0,31	0,34	0,31	0,30	0,34	0,31	0,28
									0,24 (3)
	—	—	—	—	—	—	—	—	0,19 (3)
P	0,31	0,30	0,30	0,29	0,26	0,26	0,29	0,26	0,26
	—	—	—	—	—	—	0,22 (4)	0,19 (4)	0,19 (4)
Q	—	0,30	0,29	—	0,26	0,25	—	0,25	0,23
R	—	0,29	0,28	—	0,26	0,24	—	0,24	0,22
	—	—	—	—	—	—	—	—	0,17 (5)
	—	—	—	—	—	—	—	—	0,16 (5)

(1) Questo prezzo è applicabile esclusivamente alle spedizioni di carta e cartoni da macero percorrenti almeno 500 chilometri o paganti per tale percorso minimo.

(2) Questi prezzi sono applicabili esclusivamente alla paglia di ginestra (residui legnosi della sfibratura) contenente non meno del 50 % di umidità.

(3) Il prezzo di L. 0,24 è applicabile esclusivamente alle spedizioni di ambrogetto di cemento semplici destinate a Roma e percorrenti almeno 200 chilometri o paganti per tanti; quello di L. 0,19 è applicabile alle spedizioni suddette percorrenti almeno 251 chilometri o paganti per tanti. L'applicazione di questi due prezzi, anzichè del prezzo minimo di 15 tonnellate, è vincolata al peso corrispondente alla intera portata del carro quando siano impiegati carri di portata inferiore alle 15 tonnellate.

(4) Questi prezzi sono applicabili esclusivamente alle spedizioni di carbone vegetale, carbonella di legna e legna da ardere (comprese le fascine) di produzione nazionale percorrenti almeno 500 chilometri o paganti per tanti.

(5) Il prezzo di L. 0,17 è applicabile esclusivamente alle spedizioni di mattoni pieni di argilla comune destinati a una stazione di Roma e percorrenti da km. 151 (o paganti per tanti) a km. 200, quello di L. 0,16 è applicabile alle spedizioni suddette percorrenti almeno 201 chilometri o paganti per tanti. L'applicazione di questi due prezzi, anzichè al peso minimo di 15 tonnellate, è vincolata al peso corrispondente alla intera portata del carro quando siano impiegati carri di portata inferiore alle 15 tonnellate.

Condizioni speciali.

1ª — La presente tariffa si applica soltanto in seguito a domanda tassativa fatta dallo speditore nell'apposito spazio della lettera di vettura.

2ª — I trasporti eseguiti in base alla presente tariffa sono esenti dall'applicazione del diritto di transito (art. 68 delle tariffe) e del diritto di rispedizione (art. 76 delle tariffe).

3ª — Le merci caricate su due carri a bilico o su carri a quattro o più assi si tassano per almeno 10 tonnellate e coi prezzi aumentati del 10 per cento. Tale aumento peraltro non si applica quando il carico raggiunga le 20 tonnellate o la tassazione sia fatta comunque per questo peso.

4ª — La presente tariffa (parte III) è applicabile anche a trasporti che impegnino più d'una delle relazioni ammesse, purchè la merce spedita fruisca della tariffa stessa sulle di-

verse relazioni che si susseguono (1) la tassazione viene effettuata in tali casi sulla base dei prezzi competenti alla percorrenza complessiva.

La presente tariffa inoltre compete ai trasporti effettuati nell'ambito delle relazioni ammesse, anche se per effetto di rispedizioni la provenienza originaria o la destinazione definitiva si trovino fuori delle relazioni medesime. Non è consentita peraltro l'effettuazione di una spedizione unica le cui tasse siano da computare per una parte del percorso in base alla presente tariffa e per l'altra parte in base ad una tariffa diversa.

(1) A quest'effetto le stazioni di contatto fra due Compartimenti si considerano appartenenti sia all'uno che all'altro.

TARIFFA ECCEZIONALE TEMPORANEA N. 903 — P.V.

Riso.

Serie A.

Stazioni mittenti: tutte quelle delle provincie di Alessandria, Bologna, Cremona, Ferrara, Mantova, Milano, Modena, Novara, Pavia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona.

Stazioni destinatarie: tutte quelle della rete dello Stato.

MERCI	TRASPORTI PERCORRENTI								
	Fino a Km. 80			Da Km. 81 a Km. 150			Oltre Km. 150		
	Peso minimo per carro (in tonnellate)								
	3	5	10	3	5	10	3	5	10
	Prezzi (in lire) per tonnellata e per Km.								
Riso, risone, grana verde di riso, risino (1), risina (1) Farina di riso (2)	0,42	0,34	0,31	0,38	0,31	0,29	0,38	0,29	0,28
Lolla di riso, anche macinata. . . . Pula o pulino di riso, ed altri sottoprodotti (esclusi i panelli) . .	—	0,41	0,38	—	0,38	0,36	—	0,38	0,36

Serie B.

Stazioni mittenti: tutte quelle delle provincie di Alessandria, Bologna, Cremona, Ferrara, Mantova, Milano, Modena, Novara, Pavia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona.

Stazioni destinatarie: tutte quelle situate sulla linea Fiumicino-Roma-Sulmona-Pescara o al sud di essa.

MERCI	Peso minimo per carro — Tonn.	Prezzo (in lire) per tonn. e per Km.
Riso, risone, grana verde di riso, risino (1), risina (1) . . . . Farina di riso (comprese le farine miscelate, purchè composte per almeno due terzi di farina di riso)	10	0,15

(1) Purchè costituiti esclusivamente da frantumi di riso.
(2) Comprese le farine miscelate purchè composte per almeno due terzi di farina di riso.

Condizioni speciali.

1ª. — La presente tariffa si applica soltanto in seguito a domanda tassativa fatta dallo speditore nell'apposito spazio della lettera di vettura.

2ª. — Non è consentito che un trasporto proveniente da una stazione non ammessa come mittente sia indirizzato ad una stazione ammessa per essere poi rispedito in base alla presente tariffa.

3ª. — Le spedizioni eseguite in base alla presente tariffa sono esenti dall'applicazione del diritto di transito e del diritto di rispedizione (articoli 68 e 76 delle tariffe).

TARIFFA ECCEZIONALE TEMPORANEA N. 904 — P.V.

Marmo e alabastro.

Sere A.

Stazioni mittenti: Apuania Carrara, Apuania Massa, Carrara S. Martino, Castelnuovo di Garfagnana, Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta, Monzone-Monte dei Bianchi Isolano, Pietrasanta, Viareggio.

Stazioni destinatarie: tutte le stazioni della rete dello Stato.

MERCI	SPEDIZIONI PERCORRENTI								
	fino a 80 Km.			da Km. 81 a 150			oltre Km. 150		
	Peso minimo per carro (in tonnellate)								
	5	10	15	5	10	15	5	10	15
	Prezzi (in lire) per tonnellata e per chilometro.								
Marmo: pezzi o massi anche squadrati di peso fino a 10 tonn. per pezzo	0,36	0,34	0,31	0,34	0,31	0,30	0,34	0,31	0,28
lastre, lastroni, gradini e lapidi anche con cigli arrotondati; lavori non nominati semplici; pezzetti poliedrici per mosaici. .	0,38	0,36	0,34	0,36	0,34	0,32	0,34	0,32	0,31
granelli e polvere	0,31	0,30	0,30	0,29	0,26	0,26	0,29	0,26	0,26
rottami, scaglie, frantumi	—	—	0,28 / 0,17 (1)	—	—	0,17	—	—	0,17

(1) Questo prezzo è applicabile solo alle spedizioni percorrenti almeno 60 chilometri o paganti per tanti.

Serie B.

Stazioni mittenti: Acqui, Anzano del Parco, Ardenno-Masino, Aurisina, Baveno, Bergamo, Bisceglie, Bisuschio Viggiù, Borgofranco, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Brenna-Alzate, Brescia, Busalla, Busca, Carnia (per le provenienze da Tolmezzo e Villa Santina), Castellina Marittima, Chambave, Châtillon, Chiavari, Chiavenna, Colico, Como, Costigliole-Saluzzo, Cuzzago, Deiva, Desenzano, Domegliara S. Ambrogio, Domodossola, Dronero, Dubino, Framura, Garessio, Genova, Giovinazzo, Gozzano, Ispra, Lasa, La Spezia, Lavagna, Laveno Mombello, Lecco, Levanto, Lierna, Merone P. N., Molfetta, Mondovì, Monrupino, Montalto Dora, Monza (per le prov. da Trezzo), Mori, Omegna, Ora, Ormea, Ornavasso, Pallanza, Paratico Sarnico, Peschiera, Pisa, Poggibonsi S. Gimignano, Pola, Porto Ceresio, Preglia, Rezzato, Rovato, Rovereto, Rubbia S. Michele, S. Dalmazzo di Tenda, S. Daniele del Carso, Samolaco, Sedico Bribano, Settimo, Siena, Sondrio, Taino

Angera, Ternate V. B., Terracina, Torino, Trani, Trappa, Trento, Ulzio-Claviere-Sestriere, Valmadrera, Varallo Sesia, Varazze, Varenna Esino, Verona, Verrès, Vicenza, Vicoforte S. Michele, Vipiteno, Volterra.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle della rete dello Stato.

MERCI	TRASPORTI PERCORRENTI											
	fino a Km. 50			da Km. 51 a 100			da Km. 101 a 150			oltre Km. 150		
	Peso minimo per carro (in tonnellate)											
	5	10	15	5	10	15	5	10	15	5	10	15
	Prezzi (in lire) per tonnellata e per chilometro											
Marmo: lastre, lastroni anche con ornati; lavori non nominati semplici; pezzetti poliedrici per mosaici; pezzi o massi anche squadrati di peso non superiore a 10 tonn. per pezzo. *Alabastro;* greggio in pezzi; abbozzato; in lavori.	0,48	0,46	0,41	0,46	0,43	0,38	0,43	0,40	0,36	0,43	0,40	0,36
Alabastro: polvere, rottami, scaglie, frantumi.	0,46	0,43	0,40	0,43	0,41	0,37	0,42	0,38	0,35	0,38	0,32	0,30

Serie C.

Stazioni mittenti: Apuania Carrara, Apuania Massa, Carrara S. Martino, Castellina Marittima, Castelnuovo di Garfagnana, Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta, La Spezia, Levanto, Monzone-Monte dei Bianchi Isolano, Pietrasanta, Pisa, Poggibonsi S. Gimignano, Siena, Viareggio, Volterra.

Stazioni destinatarie: Livorno Marittima, per l'imbarco tanto in destinazione dell'estero quanto di un altro porto italiano.

MERCI	Peso minimo per carro (in tonnellate)		
	5	10	15
	Prezzi (in lire) per tonnellata e per km.		
Marmo: pezzi o massi anche squadrati di peso non superiore a 10 tonn. per pezzo . .	0, 31	0, 30	0, 28
lastre, lastroni, gradini e lapidi anche con cigli arrotondati; lavori non nominati semplici anche con ornati; pezzetti poliedrici per mosaici	0, 34	0, 32	0, 30
granelli; polvere	0, 28	0, 26	0, 26
Alabastro: greggio in pezzi; abbozzato; in lavori	0, 41	0, 36	0, 34

Condizioni speciali.

1ª — La presente tariffa si applica soltanto in seguito a richiesta tassativa fatta dallo speditore nell'apposito spazio della lettera di vettura. Lo speditore deve specificare anche la serie richiesta; in mancanza di tale specificazione, i trasporti, anche se diretti a Livorno Marittima, sono tassati coi prezzi della serie A o con quelli della serie B, secondo i casi, senza che lo speditore o il destinatario possano poi accampare in alcun caso diritti a rettifiche.

2ª La richiesta d'applicazione dei prezzi della serie C implica l'impegno, da parte dello speditore, che la merce sarà imbarcata nel termine di due mesi dalla data della spedizione.

Entro il detto termine pertanto deve essere fornita alla stazione di Livorno Marittima la prova dell'avvenuto imbarco dell'intera spedizione, con le modalità stabilite per le merci fruenti della tariffa ordinaria n. 402 P. V.; in mancanza di tale prova, l'amministrazione esigerà la differenza di tassa fra i prezzi della serie *C* della presente tariffa e quelli delle serie *A* o *B*, secondo i casi, oltre alle soprattasse di cui all'art. 50, 1-*b*).

L'esazione supplettiva si limiterà invece alla sola differenza fra i prezzi della serie *C* e quelli delle serie *A* o *B*, se prima dello scadere dei due mesi alla stazione di Livorno Marittima sarà data comunicazione, a cura del mittente o del destinatario, del mancato imbarco nel termine prescritto.

3ª — Le condizioni di provenienza e di destinazione stabilite per fruire della presente tariffa sono inderogabili. Non è quindi consentito che un trasporto proveniente da una stazione non ammessa come mittente sia indirizzato ad una stazione ammessa per essere poi rispedito in base alla presente tariffa, nè che un trasporto effettuato in base alla presente tariffa e indirizzato a una stazione ammessa come destinataria sia poi rispedito per una stazione non ammessa.

4ª — I trasporti eseguiti in base alla presente tariffa sono esenti dall'applicazione del diritto di transito e di quello di rispedizione (articoli 68 e 76 delle tariffe).

5ª — Allo speditore che entro il semestre di validità della presente tariffa effettua trasporti, in base ad una medesima serie della tariffa stessa, per almeno 130 tonnellate è concesso, sulle tasse afferenti ai percorsi sulle linee esercitate dallo Stato, l'abbuono del 10 %. Sono esclusi da tale abbuono i trasporti di marmo in rottami, scaglie e frantumi effettuati in base ai prezzi della serie *A*.

L'abbuono è concesso in seguito a domanda che lo speditore deve presentare entro due mesi dalla scadenza del semestre corredandola con i duplicati delle lettere di vettura debitamente elencati in duplice copia.

L'abbuono è concesso esclusivamente allo speditore anche per i trasporti effettuati in assegnato.

TARIFFA ECCEZIONALE TEMPORANEA N. 905 — P. V.

CALCE E GESSO.

Stazioni mittenti: stazioni serventi località dove sono stabilimenti nazionali di produzione.

Stazioni destinatarie: Tutte le stazioni della rete dello Stato.

MERCI	TRASPORTI PERCORRENTI	
	Fino a km. 80	Oltre km. 80
	Peso minimo per carro (in tonnellate)	
	10	10
	Prezzi (in lire) per tonnellata e per km.	
Calce idraulica . . . . *Calce* viva e calce spenta (o idrata). . . *Gesso* in polvere, calcinato o no.	0, 31	0, 30

CONDIZIONE SPECIALE.

La presente tariffa si applica soltanto in seguito a richiesta tassativa fatta dallo speditore nell'apposito spazio della lettera di vettura.

TARIFFA ECCEZIONALE TEMPORANEA N. 906 — P. V.

LEGNAME.

Merci fruenti della presente tariffa.

Legno comune da costruzione o da opera non nominato:

a) greggio (tronchi d'albero anche scortecciati);

b) lavorato con l'ascia (appuntito, squadrato) o segato diritto.

Assicelle di legno preparato per comporre casse da imballaggio.

Casse e cassette di legno greggio (cioè non piallato, nè tinto, nè verniciato) scomposto in assicelle.

Avanzi e cascami di segheria e di falegnameria (segatura, trucioli, ritagli, refili, ecc.).

Stazioni mittenti: Tutte le stazioni delle provincie di Belluno, Bolzano, Fiume, Gorizia, Pola, Sondrio, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza, più le stazioni di Colico e Dervio.

Stazioni destinatarie: Tutte le stazioni della rete dello Stato.

Prezzi applicabili:

— alle spedizioni in partenza da stazioni della provincia di Sondrio e dalle stazioni di Colico e Dervio, quelli della serie C;

— alle spedizioni in partenza da stazioni delle altre provincie sopra indicate, quelli delle serie risultanti dal quadro seguente:

STAZIONI DESTINATARIE	Serie di prezzi applicabile	STAZIONI DESTINATARIE	Serie di prezzi applicabile
Abano Terme	C	Apuania Massa	C
Acqualagna	B	Arcola	C
Acquaviva Marche	B	Ardenza	C
Acqui	B	Arenzano	C
Acqui Visone	B	Argenta	C
Adria	C	Arquà	B
Agliano Castelnuovo Calcea	B	Arquata Scrivia	C
Alanno	C	Ascoli Piceno	C
Alassio	C	Asti	B
Alba	B	Atri Pineto	A
Albacina	B	Aulla	C
Albaredo	C	Badia Polesine	B
Albenga	C	Bagnacavallo	C
Albissola Capo	C	Bagnasco	C
Alessandria	B	Bagni di Lucca	C
Alfonsine	C	Barga Gallicano	C
Alice Belcolle	B	Baricetta	C
Altare	C	Bastia Mondovì	B
Altavilla Tavernelle	B	Battaglia Terme	C
Altopascio	C	Beffi	B
Ancona	A	Beinette	B
Ancona Marittima (1)	A	Bellisio Solfare	B
Andora	C	Berceto	B
Aversa Scanno	B	Bergamasco	B
Apuania Carrara	C	Bevera	C

(1) I trasporti diretti a questa stazione marittima perdono il diritto a fruire dei prezzi della serie *A* e sono invece tassati con quelli della serie *D*, quando il legname venga imbarcato in destinazione di località marittime o fluviali italiane.

STAZIONI DESTINATARIE	Serie di prezzi applicabile	STAZIONI DESTINATARIE	Serie di prezzi applicabile
Bevilacqua	B	Ceregnano	C
Bistagno	B	Ceriale	C
Bolgheri	C	Cerreto d'Esi	B
Bologna	B	Certaldo	B
Bordighera	C	Cervia	A
Borgio Verezzi	C	Cervo S. Bartolomeo	C
Borgo a Buggiano	C	Cesena	C
Borgo a Mozzano	C	Cesenatico	A
Borgoratto	B	Ceva	C
Borgo S. Dalmazzo	B	Cherasco	B
Borgo Val di Taro	C	Chiaravalle	C
Boves	B	Chiavari	C
Bra	B	Chieti	C
Brisighella	B	Chioggia	C
Bruno	B	Cittadella	B
Bugnara	B	Civitanova Marche	A
Busalla	C	Civitavecchia	A
Bussi	B	Civitavecchia Marittima (1)	A
Cagli	B	Classe	C
Cairo Montenotte	C	Cogoleto	C
Calamandrana	B	Colleferro Segni	B
Calavorno	C	Colle Salvetti	C
Caldiero	B	Cologna Veneta	B
Calenzano	B	Conselice	C
Camogli	C	Corridonia	C
Campiglia Marittima	C	Costa	B
Campodarsego	C	Costigliole d'Asti	B
Campo Ligure Masone	C	Costigliole (Motta di)	B
Camposampiero	C	Crespino del Lamone	B
Canelli	B	Cuneo	B
Cantalupo	B	Cupramarittima	A
Carbonara Scrivia	B	Dego	C
Carmignano	B	Deiva	C
Carmignano di Brenta	B	Diano Marina	C
Carrara S. Martino	C	Diecimo Pescaglia	C
Carrito Ortona	B	Dolo	C
Carrù	B	Empoli	B
Casalbordino	A	Este	C
Cascina	C	Fabriano	B
Cassine	B	Faenza	C
Castagnaro	B	Fagnano Campana	B
Castagneto Carducci	C	Falconara Marittima	A
Castagnole Lanze	B	Fano	A
Castel Bolognese	C	Fantino	B
Castelfiorentino	B	Farigliano	B
Castelfranco Veneto	C	Fauglia	C
Castellalto-Canzano	C	Felizzano	B
Castellazzo Casalcermelli	B	Fermignano	B
Castellina in Chianti	B	Ferrara	B
Castellina Marittima	C	Filattiera	C
Castellino Tanaro	B	Finale Ligure (Marina)	C
Castello	B	Firenze	B
Castello d'Annone	B	Fivizzano Gassano	C
Castelmaggiore	B	Fivizzano Rometta Soliera	C
Castelnuovo Belbo	B	Fognano	B
Castelnuovo Berardenga	B	Follonica	C
Castelnuovo Garfagnana	C	Fontaniva	B
Castelplanio-Cupramontana	C	Fontecchio	B
Castelraimondo Camerino	B	Forlì	C
Castel S. Pietro di Emilia	B	Forlimpopoli Bertinoro	C
Castelspina Portanova	B	Fornaci di Barga	C
Castiglioncello	C	Fornovo	B
Cattolica S. Giovanni	A	Forte dei Marmi Seravezza Querceta	C
Cavanella d'Adige	C	Fosciandora Ceserana	C
Cavanella Po	C	Fossacesia	A
Cavi	C	Fossato	B
Cecina	C	Francavilla a Mare	A
Celle	C	Fratta	B
Cengio	C		

(1) I trasporti diretti a questa stazione marittima perdono il diritto a fruire dei prezzi della serie *A* e sono invece tassati con quelli della serie *D*, quando il legname venga imbarcato in destinazione di località marittime o fluviali italiane. Questa disposizione non si applica al legname imbarcato in destinazione della Sardegna, a condizione che di tale destinazione sia fornita la prova.

STAZIONI DESTINATARIE	Serie di prezzi applicabile
Frontone Serra	B
Frugarolo Boscomarengo	B
Gaibanella	B
Gaifana	B
Galliera	B
Gamalero	B
Gambettola	C
Garessio	C
Gavorrano	C
Genova Acquasanta	A
Genova Bolzaneto	A
Genova Brignole	A
Genova Corn. Campi	A
Genova Fegino	A
Genova Marittima (Piazza Caricamento, S. Benigno, S. Limbania) (1)	A
Genova Nervi	A
Genova Pegli	A
Genova P. Dinegro	A
Genova Pontedecimo	A
Genova Pra	A
Genova Quinto al Mare	A
Genova Rivarolo	A
Genova Sampierdarena	A
Genova Sampierdarena 1ª o 2ª fermata (1)	A
Genova Sestri Ponente	A
Genova Trasta	A
Genova Voltri	A
Ghivizzano Coreglia	C
Giulianova	A
Giuncarico	C
Glorie	C
Gragnola	C
Granarolo Faentino	C
Grisignano di Zocco	B
Grosseto	C
Grottammare	A
Gualdo Tadino	B
Iesi	C
Imola	B
Imperia Oneglia	A
Imperia Portomaurizio	A
Incisa Scapaccino	B
Isola d'Asti	B
Isola del Cantone	C
Istonio	A
Istrana	C
L'Aquila	B
Laigueglia	C
Lama	C
La Rotta	C
La Spezia Centrale	A
La Spezia Marittima (1)	A
La Spezia Migliarina	A
Lavagna	C
Lavezzola	C
Legnago	B
Lendinara	B
Lerino	B
Levanto	C
Limone	B
Livorno Centrale	A
Livorno Marittima (1)	A
Livorno S. Marco	A
Loano	C
Lonigo	B
Loreo	C
Loreto	A
Lucca	C

STAZIONI DESTINATARIE	Serie di prezzi applicabile
Lugo	C
Macerata	C
Maerne di Martellago	C
Manoppello	C
Margarita	B
Marradi	B
Massalombarda	C
Massarosa	C
Matelica	B
Mele	
Meolo	C
Mezzano	C
Mignanego	C
Minerbe	B
Mira Mirano	C
Mirandola Ozzano	B
Mogliano	C
Molare	C
Molina	B
Molini d'Isola	B
Mombaldone	C
Mombaruzzo	B
Monchiero Dogliani	B
Mondolfo Marotta	A
Mondovì	B
Moneglia	C
Mongardino	B
Monsampolo del Tronto	C
Monselice	C
Montagnana	B
Montale Agliana	B
Montebello	B
Montecarlo S. Salvatore	C
Montecarotto Castelbellino	C
Montecatini Terme-Monsummano	B
Montechiaro Denice	B
Montegrosso	B
Montegrotto Terme	C
Montelupo Capraia	B
Montemarciano	A
Montepescali	C
Montesanto	B
Montesilvano	A
Monticello Alba	B
Monzone-Monte dei Bianchi Isolano	C
Morrovalle Monte S. Giusto	C
Mosciano Sant'Angelo	C
Mussotto	B
Narzole	C
Navacchio	C
Neive	B
Niella	B
Nizza Monferrato	B
Noale Scorzè	C
Noli	C
Notaresco	C
Novi Ligure	C
Nozzano	C
Nucetto	C
Occhiobello	B
Offida Castel di Lama	C
Orciano	C
Ormea	C
Ortona	A
Osimo Castelfidardo	A
Ospedaletti Ligure	C
Ostia Parmense	B

(1) I trasporti diretti a questa stazione marittima perdono il diritto a fruire dei prezzi della serie *A* e sono invece tassati con quelli della serie *D*, quando il legname venga imbarcato in destinazione di località marittime o fluviali italiane. Questa disposizione non si applica al legname imbarcato in destinazione della Sardegna, a condizione che di tale destinazione sia fornita la prova.

STAZIONI DESTINATARIE	Serie di prezzi applicabile
Ovada	C
Ovada Nord	C
Ovíglio	B
Padova	C
Paese	C
Paganica	B
Palena	B
Pallerone	C
Paviole	B
Pedaso	A
Pergola	B
Pesaro	A
Pescara Centrale	A
Pescara P. Nuova	A
Pescia	C
Pescina	B
Pettorano sul Gizio	B
Piaggione	C
Piana	C
Pianfei	B
Piano di Coreglia Ponte all'Ania	C
Pietraligure	C
Pietrasanta	C
Pieve Liguro	C
Pievetta	C
Piombino	C
Piombino Dese	C
Pisa	C
Pistoia	B
Piteccio	B
Poggibonsi S. Gimign.	B
Poggio Renatico	B
Pogliola	B
Pole Piobbico	B
Polesella	B
Pollenza	C
Ponte a Elsa	B
Ponte a Moriano	C
Ponte di Brenta	C
Pontecurone	B
Pontedera Bagni di Casciana	C
Ponte Ginori	C
Pontelagoscuro	B
Ponti	B
Pontremoli	C
Ponzano Magra	C
Popoli	B
Populonia	C
Porcari	C
Porto d'Ascoli	A
Portomaggiore	C
Porto Recanati	A
Porto S. Giorgio	A
Portovecchio di Piombino	C
Potenza Picena Montelupone	A
Pozzolo Formigaro	B
Pracchia	B
Prasco Cremolino	B
Prato	B
Pratola Peligna	B
Predosa	B
Preganziol	C
Priola	C
Raiano	B
Rapallo	C
Ravenna	A
Ravenna Darsena	A
Recco	C
Riccione	A
Rigoli	C

STAZIONI DESTINATARIE	Serie di prezzi applicabile
Rimini	A
Riomaggiore	C
Ripafratta	C
Rivalta Scrivia	B
Riva S. Stefano	C
Riva Trigoso	C
Robilante	B
Roccadebaldi	B
Roccagrimalda	C
Roccastrada	B
Roccavione	B
Rocchetta Cairo	C
Rocchetta Tanaro Cerro	B
Roma	B
Ronco	C
Roseto degli Abruzzi	A
Rosignano	C
Rosolina	C
Rossiglione	C
Rivogo	C
Russi	C
Sale Langhe	C
Saletto	B
Saliceto	C
Saline di Volterra Pomarance	C
Sambonifacio	B
S. Agata sul Santerno	C
S. Arcangelo di Romagna	C
S. Benedetto del Tronto	A
S. Biagio	C
S. Dalmazzo di Tenda	C
S. Damiano d'Asti	B
S. Demetrio dei Vestini	B
S. Donà di Piave-Iesolo	C
S. Donnino Badia	B
S. Elena Este	C
S. Elpidio a Mare	A
S. Frediano a Settimo	C
S. Giorgio delle Pertiche	C
S. Giorgio di Piano	B
S. Giuliano Piemonte	B
S. Giuliano Terme	C
S. Giuseppe di Cairo	C
S. Lorenzo al Mare	
S. Margherita Ligure	C
S. Martino Buonalb	B
S. Martino di Lupar	B
S. Martino in Gattar	B
S. Marzanotto	B
S. Michele del Quart	
S. Miniato Fucecchi	B
S. Pietro a Vico	C
S. Pietro in Casale	B
S. Pietro in Gu	B
S. Romano Montopoli	B
S. Severino Marche	B
S. Stefano Belbo	B
S. Stefano di Magra	C
S. Valentino Caramanico	C
S. Vincenzo	C
S. Vito Lanciano	A
S. Vittoria	B
San Remo	C
Santuario	C
Sarzana	C
Sassoferrato Arcevia	B
Savignano sul Rubicone	C
Savio	C
Savona Letimbro	A
Savona Marittima (1)	A
Scarlino	C

(1) I trasporti diretti a questa stazione perdono il diritto a fruire dei prezzi della serie *A* e sono invece tassati con quelli della serie *D*, quando il legname venga imbarcato in destinazione di località marittime o fluviali italiane.

STAZIONI DESTINATARIE	Serie di prezzi applicabile	STAZIONI DESTINATARIE	Serie di prezzi applicabile
Selva del Bocchetto	B	Trappa	C
Senigallia	A	Treviso	C
Serra S. Quirico	C	Urbania	B
Serravalle Libarna	C	Urbino	B
Serravalle Pistoiese	B	Urbisaglia Bonservizi	C
Sesto Fiorentino	B	Vada	C
Sestri Levante	C	Vado Ligure	C
Sezzadio	B	Valenza	B
Siena	B	Valmadonna	B
Signa	B	Valmozzola	B
Silvi	A	Varano	A
Solarolo	C	Varazze	C
Solero	B	Varignana	B
Solignano	B	Venezia Marittima (1)	A
Spigno	C	Venezia Mestre (1)	A
Spinetta	B	Venezia Scalo Marghera (1)	A
Spotorno	C		
Stanghella	C	Venezia Scomenzera	A
Stazzano Serravalle	C	Ventimiglia	C
Sticciano	B	Vernante	B
Strevi	B	Verona	B
Sulmona	B	Viareggio	C
Sulmona Introdacqua	B	Vicenza	B
Taggia	C	Vicoforte S. Michele	B
Tassignano Capannori	C	Vico Pisano Bientina	C
Tenda	C	Vievola	B
Teramo	C	Vigliano d'Asti	B
Terzo Montabone	B	Vigodarzere	C
Tocco Castiglione	C	Villabartolomea	B
Tolentino	C	Villafranca Bagnone	C
Torino di Sangro	A	Villaganzerla	C
Torre dei Passeri	C	Voghera	B
Torre del Lago	C	Voltana	C
Tortona	B	Volterra	C
Tortoreto Nereto Controguerra	A	Zoagli	C
Tutte le altre stazioni della rete dello Stato non comprese nell'elenco che precede			**D**

(1) I trasporti diretti a questa stazione perdono il diritto a fruire dei prezzi della serie *A* e sono invece tassati con quelli della serie *D*, quando il legname venga imbarcato in destinazione di località marittime o fluviali italiane.

Serie A

PESO MINIMO TASSABILE PER CARRO	ZONE DI PERCORRENZA					
	a Km. 100 (1)	da Km. 101 a Km. 180	da Km. 181 a Km. 210	da Km. 211 a Km. 280	da Km. 281 a Km. 310	oltre Km. 310
Tonn.	Prezzi (in lire) per tonnellata					
10	— 23,10	0,23 41,50	0,13 45,40	0,22 60,80	0,06 62,60	0,202 —

(1) La distanza minima tassabile è di Km. 100. Ai trasporti percorrenti meno di 100 Km. si applicano se più convenienti, i prezzi della serie *D*, per quali il vincolo della distanza minima tassabile è ridotto a Km. 30, in conformità al disposto della 7ª condizione generale di applicazione delle tariffe eccezionali temporanee.

Serie B

PESO MINIMO TASSABILE PER CARRO	ZONE DI PERCORRENZA					
	a Km. 100 (1)	da Km. 101 a Km. 300	da Km. 301 a Km. 400	da Km. 401 a Km. 500	da Km. 501 a Km. 600	da Km. 601 a Km. 800	Oltre Km. 800
Tonn.	Prezzi (in lire) per tonnellata						
10	— 38,90	0,246 88,10	0,208 108,90	0,181 127,60	0,156 142,60	0,137 170,00	0,087 —

Serie C

PESO MINIMO TASSABILE PER CARRO	ZONE DI PERCORRENZA						
	da Km. 1 a Km. 100 (2)	da Km. 101 a Km. 300	da Km. 301 a Km. 400	da Km. 401 a Km. 500	da Km. 501 a Km. 600	da Km. 601 a Km. 700	Oltre Km. 700
Tonn.	Prezzi (in lire) per tonnellata						
10	0,346 34,60	0,219 78,40	0,184 96,80	0,16 112,80	0,138 126,60	0,104 137,00	0,081 —

Serie D

PESO MINIMO TASSABILE PER CARRO	ZONE DI PERCORRENZA							
	da Km. 1 a Km. 50	da Km. 51 a Km. 100	da Km. 101 a Km. 300	da Km. 301 a Km. 400	da Km. 401 a Km. 500	da Km. 501 a Km. 600	da Km. 601 a Km. 700	Oltre Km. 700
Tonn.	Prezzi (in lire) per tonnellata							
10	0,52 26,00	0,344 43,20	0,274 98,00	0,23 121,00	0,202 141,20	0,172 158,40	0,13 171,40	0,101 —

(1) La distanza minima tassabile è di km. 100. Ai trasporti percorrenti meno di km. 100 si applicano, se più convenienti, i prezzi della serie *D*, per i quali il vincolo della distanza minima tassabile è ridotto a km. 30, in conformità al disposto della 7ª condizione generale di applicazione delle tariffe eccezionali temporanee.

(2) La distanza minima tassabile è:

— di km. 30 per i trasporti in provenienza da stazioni della provincia di Sondrio e dalle stazioni di Colico e Dervio;

— di km. 100 per i trasporti in provenienza da stazioni delle provincie di Belluno, Bolzano, Fiume, Gorizia, Pola, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Verona e Vicenza; ai trasporti percorrenti meno di km. 100 si applicano, se più convenienti, i prezzi della serie *D*, per i quali il vincolo della distanza minima tassabile è ridotta a km. 30, in conformità al disposto della 7ª condizione generale di applicazione delle tariffe eccezionali temporanee.

CONDIZIONI SPECIALI.

1ª — La presente tariffa si applica soltanto in seguito a richiesta tassativa fatta dallo speditore nell'apposito spazio della lettera di vettura.

2ª — Le merci caricate su due carri a bilico o su carri a 4 o più assi si tassano coi prezzi della presente tariffa aumentati del 10 %. Tale aumento peraltro non si applica quando il carico raggiunga le 20 tonnellate o la tassazione sia fatta comunque per questo peso.

3ª — Non è consentito che un trasporto proveniente da una stazione non ammessa come mittente sia indirizzato ad una stazione ammessa per essere poi rispedito in base alla presente tariffa.

TARIFFA ECCEZIONALE TEMPORANEA N. 907 — P. V.

VINI, MOSTI, UVE DA VINO ANCHE PIGIATE.

Fruiscono della presente tariffa le seguenti merci:

Vino, anche chinato:
- *a*) in botti, barili, carri serbatoi;
- *b*) in damigiane;
- *c*) in fiaschi, anche sciolti.

Mosto comune in botti, barili o carri serbatoi.
Uva da vino.
Uva pigiata con mosto in botti, tini, bigonce, navasse o carri serbatoi.

Serie A

Applicabile al vino, al mosto e alle uve da vino, anche pigiate.

Numero d'ordine delle relazioni	STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo tassabile per carro (in tonnellate)	
			5	10
			Prezzi per tonnellata e per km. (1)	
1	Stazioni delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Mantova, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Verona.	Stazioni delle provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Genova, Gorizia, Imperia, Mantova, Milano, Novara, Padova, Pavia, Pola, Rovigo, Savona, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.	0,40	0,34
2	Stazioni delle provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Pavia, Torino, Vercelli.	Stazioni delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Genova, Imperia, La Spezia, Mantova, Milano, Pavia, Savona, Sondrio, Varese. Stazioni di Verona P. Nuova, Verona P. Vescovo, Verona Ca' di David, Verona Parona.	0,40	0,36

(1) La distanza minima tassabile è di Km. 50, tranne che per le relazioni di cui al n. 6, per le quali la tassazione viene fatta in base alla distanza reale.

Segue: *Tariffa Eccezionale Temporanea n.* 907 — P. V. — SERIE A.

Numero d'ordine delle relazioni	STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo tassabile per carro (in tonnellata)	
			5	10
			Prezzi per tonnellata e per km. (1).	
3	Stazioni delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Mantova, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Verona.	Stazioni delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.	0,40	0,34
4	Stazioni delle provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Pavia, Torino, Vercelli.	Stazioni delle provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli.	0,40	0,36
5	Stazioni delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino.	Stazioni delle provincie di Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Forlì, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Varese, Verona, Vicenza. Tutte le stazioni di Roma.	0,40	0,35
6	Stazioni di Albano Laziale, Frascati, Lanuvio, Marino, Montefiascone, Orvieto, Palestrina, Velletri.	Tutte le stazioni di Roma.	0,42 (2)	—
7	Stazioni delle provincie di Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena.	Stazioni delle provincie di Alessandria, Aosta, Apuania, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, Livorno,	0,40	0,36

(1) La distanza minima tassabile è di Km. 50, tranne che per le relazioni di cui al n. 6, per le quali la tassazione viene fatta in base alla distanza reale.
(2) La tassazione viene fatta in base alla distanza reale senza alcun vincolo di percorrenza minima.

Segue: *Tariffa Eccezionale Temporanea n.* 907 — P. V. Serie A

Numero d'ordine delle relazioni	STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo tassabile per carro (in tonnellata) 5 — Prezzi per tonnellata e per km. (1)	10
		Lucca, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Reggio Emilia, Savona, Siena Sondrio, Torino, Trento, Trieste, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.		
8	Stazioni di Genova, Imperia-Oneglia, La Spezia e Savona.	Stazioni delle provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Genova, Imperia, La Spezia, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Savona, Sondrio, Torino, Varese Vercelli.	0,40	0,36
9	Stazioni di Venezia e Trieste.	Stazioni delle provincie di Belluno, Bergamo, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Gorizia, Mantova, Milano, Padova, Pavia, Rovigo, Sondrio, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.	0,40	0,36
10	Stazioni delle provincie di Bolzano e Trento.	Stazioni delle provincie di Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Forlì, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Sondrio, Treviso, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.	0,40	0,34

(1) La distanza minima tassabile è di km. 50, tranne che per le relazioni di cui al n. 8, per le quali la tassazione viene fatta in base alla distanza reale.

Segue: *Tariffa Eccezionale Temporanea n.* 907 — P. V.

Serie B

Applicabile al vino, al mosto e alle uve da vino anche pigiate.

Numero d'ordine delle relazioni	STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo per carro 10 tonnellate — Riduzioni sui prezzi delle tariffe competenti
1	Stazioni della linea S. Eufemia Marina Gizzeria - Reggio Calabria - Catanzaro Marina e Sant'Eufemia Lamezia - Catanzaro Marina.	Stazioni della linea Fiumicino - Roma - Orte - Falconara - Ancona ed al nord di essa.	50 %
2	Stazioni delle linee Trapani-Castelvetrano - Porto Empedocle - Vittoria - Ragusa - Noto - Siracusa - Catania - Messina - Patti - Palermo - Castellammare del Golfo - Castelvetramo e Noto-Pachino.	Stazioni della linea Fiumicino - Roma - Orte - Falconara - Ancona ed al nord di essa.	50 %
3	Stazioni delle linee S. Severo - Cerignola Campagna - Cerignola - Barletta - Bari - Brindisi-Lecce; Brindisi-Taranto; Bari-Taranto; Spinazzola-Barletta.	Stazioni della linea Rimini - Ravenna - Ferrara - Padova Castelfranco V. - Treviso - Sacile - Udine - Gemona - Pontebba e stazioni delle linee ad est della medesima.	50 %
4	Stazioni delle linee S. Severo - Cerignola Campagna - Cerignola - Barletta - Bari - Brindisi-Lecce; Brindisi-Taranto; Bari-Taranto; Spinazzola-Barletta.	Stazioni ad ovest della linea di cui sopra ed al nord della linea Rimini - Bologna - Parma - La Spezia (comprese le stazioni di questa linea, esclusa Rimini).	25 %
5	Stazioni della linea Senigallia-Falconara-Giulianova.	Stazioni della linea Rimini - Ravenna - Ferrara - Padova - Castelfranco V. - Treviso - Sacile - Udine - Gemona - Pontebba e stazioni delle linee ad est della medesima.	50 %

Segue: *Tariffa Eccezionale Temporanea n.* 907 — P. V.

Serie B

Applicabile al vino, al mosto e alle uve da vino anche pigiate.

Numero d'ordine delle relazioni	STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo per carro 10 tonnellate — Riduzioni sui prezzi delle tariffe competenti
6	Stazioni delle linee S. Severino R.-Benevento; Avellino-Rocchetta S. A.	Stazioni della linea Livorno – Spezia – Genova – Savona – Ventimiglia.	50 %
7	Stazioni delle linee S. Severino R.-Benevento; Avellino-Rocchetta S. A.	Stazioni al nord della linea Pisa – Empoli – Firenze – Faenza – Ravenna (comprese le stazioni della linea stessa ed escluse le stazioni della linea Pisa – La Spezia – Genova – Savona – Ventimiglia).	25 %

CONDIZIONI SPECIALI.

1ª — La presente tariffa si applica soltanto in seguito a domanda tassativa fatta dallo speditore nell'apposito spazio della lettera di vettura.

2ª — Le spedizioni eseguite in base alla presente tariffa sono esenti dall'applicazione del diritto di transito e del diritto di rispedizione (art. 68 e 76 delle tariffe).

3ª — Non è ammesso che un trasporto eseguito in base ad una delle due serie *A* e *B* della presente tariffa venga poi rispedito in base all'altra serie. La rispedizione può essere invece effettuata in base ad altra tariffa.

CAPO XIII.

Prezzi delle classi

BAGAGLI E COSE DA TRASPORTARSI COME BAGAGLIO.

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Da 1 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi per tonnellata (in lire)											
I.	2 —	2 —	1.74	1.45	1.33	1.07	0.85	0.68	0.50	0.37	0.25	0.19
	100 —	200 —	374 —	519 —	652 —	759 —	844 —	912 —	962 —	999 —	1024 —	
II.	4 —	4 —	3.48	2.90	2.66	2.14	1.70	1.36	1.00	0.74	0. 50	0.38
	200 —	400 —	748 —	1038 —	1304 —	1518 —	1688 —	1824 —	1924 —	1998 —	2048 —	

TRASPORTI DI COSE A GRANDE VELOCITÀ

CLASSI	Zone di percorrenza											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Da 1 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi per tonnellata (in lire)											
	Spedizioni in piccole partite											
1	2.60	2.60	2.30	1.50	1.30	1.10	0.80	0.50	0.35	0.35	0.26	0.21
	130 —	260 —	490 —	640 —	770 —	880 —	960 —	1010 —	1045 —	1080 —	1106 —	
2	1.54	1.54	1.18	1.08	1 —	0.80	0.70	0.54	0.32	0.21	0.21	0.21
	77 —	154 —	272 —	380 —	480 —	560 —	630 —	684 —	716 —	737 —	758 —	
3	1.16	1.16	0.88	0.81	0.75	0.60	0.52	0.41	0.24	0.16	0.15	0.15
	58 —	116 —	204 —	285 —	360 —	420 —	472 —	513 —	537 —	553 —	568 —	
4	0.92	0.92	0.71	0.60	0.57	0.52	0.49	0.40	0.30	0.24	0.20	0.18
	46 —	92 —	163 —	223 —	280 —	332 —	381 —	421 —	451 —	475 —	495 —	
5	0.76	0.76	0.55	0.47	0.40	0.39	0.37	0.36	0.35	0.32	0.31	0.20
	38 —	76 —	131 —	178 —	218 —	257 —	294 —	330 —	365 —	397 —	428 —	
6	0.58	0.58	0.40	0.36	0.30	0.26	0.26	0.25	0.24	0.23	0.18	0.15
	29 —	58 —	98 —	134 —	164 —	190 —	216 —	241 —	265 —	288 —	306 —	

CLASSI	Zone di percorrenza											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Da 1 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi per tonnellata (in lire)											
	Spedizioni a carro											
10.	2.46	2.46	1.71	1.27	1.10	0.94	0.68	0.42	0.30	0.30	0.22	0.18
	123 —	246 —	417 —	544 —	654 —	748 —	816 —	858 —	888 —	918 —	940 —	
11.	2.32	2.32	1.60	1.20	1.04	0.88	0.64	0.40	0.28	0.28	0.21	0.17
	116 —	232 —	392 —	512 —	616 —	704 —	768 —	808 —	836 —	864 —	885 —	
12.	1.56	1.56	1.07	0.97	0.936	0.90	0.624	0.504	0.312	0.204	0.204	0.204
	78 —	156 —	263 —	360 —	453.60	543.60	606 —	656.40	687.60	708 —	728.40	
13.	1.248	1.224	0.876	0.768	0.648	0.624	0.612	0.504	0.312	0.204	0.204	0.204
	62.40	123.60	211.20	288 —	352.80	415.20	476.40	526.80	558 —	578.40	598.80	
14.	0.96	0.96	0.672	0.672	0.564	0.492	0.468	0.384	0.372	0.372	0.288	0.264
	48 —	96 —	163.20	230.40	286.80	336 —	382.80	421.20	458.40	495.60	524.40	
15.	0.936	0.936	0 648	0.588	0.552	0.552	0.468	0.384	0.372	0.372	0.288	0.264
	46.80	93.60	158.40	217.20	272.40	327.60	374.40	412.80	450 —	487.20	516 —	

Segue: TRASPORTI DI COSE A GRANDE VELOCITÀ.

CLASSI	Zone di percorrenza											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Da 1 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi per tonnellata (in lire)											
	Segue: *Spedizioni a carro*											
16.	0.72	0.72	0.504	0.468	0.408	0.312	0.312	0.312	0.288	0.288	0.228	0.18
	36 —	72 —	122.40	169.20	210 —	241.20	272.40	303.60	332.40	361.20	384 —	
17.	0.624	0.624	0.492	0.384	0.384	0.252	0.252	0.156	0.156	0.156	0.156	0.132
	31.20	62.40	111.60	150 —	188.40	213.60	238.80	254.40	270 —	285.60	301.20	
18.	0.504	0.504	0.372	0.324	0.312	0.240	0.240	0.240	0.216	0.216	0.156	0.144
	25.20	50.40	87.60	120 —	151.20	175.20	199.20	223.20	244.80	266.40	282 —	
19.	0.48	0.48	0.324	0.30	0.30	0.228	0.204	0.204	0.192	0.18	0.168	0.12
	24 —	48 —	80.40	110.40	140.40	163.20	183.60	204 —	223.20	241.20	258 —	
20.	0.432	0.432	0.324	0.276	0.264	0.216	0.204	0.204	0.192	0.156	0.156	0.108
	21.60	43.20	75.60	103.20	129.60	151.20	171.60	192 —	211.20	226.80	242.40	
21.	0.36	0.36	0.24	0.24	0.228	0.192	0.18	0.168	0.156	0.132	0.12	0.096
	18 —	36 —	60 —	84 —	106.80	126 —	144 —	160.80	176.40	189.60	201.60	

CLASSI	Zone di percorrenza											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Da 1 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi per tonnellata (in lire)											
	Segue: *Spedizioni a carro*											
22.	0.336	0.336	0.228	0.216	0.216	0.156	0.144	0.144	0.132	0.132	0.084	0.084
	16.80	33.60	56.40	78 —	99.60	115.20	129.60	144 —	157.20	170.40	178.80	
23.	0.276	0.276	0.192	0.18	0.168	0.132	0.12	0.12	0.096	0.096	0.084	0.048
	13.80	27.60	46.80	64.80	81.60	94.80	103.80	118.80	128.40	138 —	146.40	
24.	0.228	0.228	0.156	0.144	0.132	0.108	0.096	0.096	0.084	0.06	0.06	0.048
	11.40	22.80	38.40	52.80	66 —	76.80	86.40	96 —	104.40	110.40	116.40	
25.	0.192	0.192	0.144	0.132	0.108	0.108	0.096	0.084	0.084	0.072	0.06	0.036
	9.60	19.20	33.60	46.80	57.60	68.40	78 —	86.40	94.80	102 —	108 —	
26.	0.18	0.18	0.144	0.108	0.108	0.108	0.084	0.084	0.072	0.048	0.048	0.036
	9 —	18 —	32.40	43.20	54 —	64.80	73.20	81.60	88.80	93.60	98.40	
27.	0.132	0.132	0.096	0.096	0.096	0.084	0.072	0.072	0.072	0.072	0.06	0.036
	6.60	13.20	22.80	32.40	42 —	50.40	57.60	64.80	72 —	79.20	85.20	

TRASPORTI DI COSE A PICCOLA VELOCITÀ.

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 12 Km.	Da 13 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi per tonnellata (in lire)												
	Spedizioni in piccole partite												
41.	2.05	1.06	1.06	1 026	1.026	1.025	1.025	1.025	1.025	0.932	0.745	0.594	0.562
	24.60	64.88	117.88	220.48	323.08	425.58	528.08	630.58	733.08	826.28	900.78	960.18	
42.	1.95	0.96	0.932	0.913	0.912	0.912	0.912	0.912	0.909	0.788	0.562	0.540	0.486
	23.40	59.88	106.48	197.78	288.98	380.18	471.38	562.58	653.48	732.28	788.48	842.48	
43.	1.80	0.925	0.918	0.788	0.788	0.788	0.746	0.691	0.573	0.551	0.486	0.400	0.387
	21.60	56.75	102.65	181.45	260.25	339.05	413.65	482.75	540.05	595.15	643.75	683.75	
44.	1.79	0.785	0.766	0.649	0.637	0.626	0.540	0.518	0.454	0.400	0.400	0.324	0.324
	21.48	51.31	89.61	154.51	218.21	280.81	334.81	386.61	432.01	472.01	512.01	544.41	
45.	1.64	0.75	0.75	0.592	0.475	0.448	0.448	0.427	0.356	0.341	0.307	0.303	0.292
	19.68	48.18	85.68	144.88	192.38	237.18	281.98	324.68	360.28	394.38	425.08	455.38	
46.	1.62	0.71	0.693	0.519	0.389	0.367	0.367	0.335	0.302	0.281	0.270	0.248	0.205
	19.44	46.42	81.07	132.97	171.87	208.57	245.27	278.77	308.97	337.07	364.07	388.87	

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 12 Km.	Da 13 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi per tonnellata (in lire)												
	Segue: *Spedizioni in piccole partite*												
47.	1.51	0.63	0.509	0.454	0.345	0.34	0.335	0.292	0.281	0.259	0.254	0.243	0.205
	18.12	42.06	67.51	112.91	147.41	181.41	214.91	244.11	272.21	298.11	323.51	347.81	
48.	1.24	0.465	0.376	0.329	0.238	0.227	0.194	0.173	0.167	0.162	0.157	0.146	0.14
	14.88	32.55	51.35	84.25	108.05	130.75	150.15	167.45	184.15	200.35	216.05	230.65	
	Spedizioni a carro												
60.	1.67	0.815	0.815	0.815	0.815	0.815	0.815	0.815	0.815	0.815	0.793	0.773	0.648
	20.04	51.01	91.76	173.26	254.76	336.26	417.76	499.26	580.76	662.26	741.56	818.86	
61.	1.665	0.765	0.762	0.762	0.762	0.762	0.762	0.762	0.762	0.762	0.745	0.721	0.626
	19.98	49.05	87.15	163.35	239.55	315.75	391.95	468.15	544.35	620.55	695.05	767.15	
62.	1.62	0.735	0.732	0.731	0.731	0.731	0.731	0.731	0.731	0.72	0.659	0.553	0.366
	19.44	47.37	83.97	157.07	230.17	303.27	376.37	449.47	522.57	594.57	660.47	715.77	

Segue: TRASPORTI DI COSE A PICCOLA VELOCITÀ.

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 12 Km.	Da 13 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi per tonnellata (in lire)												
	Segue: *Spedizioni a carro*												
63.	1.61	0.71	0.648	0.627	0.627	0.627	0.627	0.627	0.627	0.627	0.502	0.398	0.354
	19.32	46.30	78.70	141.40	204.10	266.80	329.50	392.20	454.90	517.60	567.80	607.60	
64.	1.60	0.68	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.502	0.397	0.334
	19.20	45.04	73.24	129.64	186.04	242.44	298.84	355.24	411.64	468.04	518.24	557.94	
65.	1.595	0.66	0.541	0.533	0.533	0.522	0.522	0.522	0.522	0.522	0.471	0.397	0.303
	19.14	44.22	71.27	124.57	177.87	230.07	282.27	334.47	386.67	438.87	485.97	525.67	
66.	1.59	0.64	0.54	0.49	0.49	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.39	0.303
	19.08	43.40	70.40	119.40	168.40	216.40	263.40	310.40	357.40	404.40	450.40	489.40	
67.	1.585	0.64	0.528	0.475	0.475	0.475	0.475	0.474	0.474	0.465	0.444	0.378	0.293
	19.02	43.34	69.74	117.24	164.74	212.24	259.74	307.14	354.54	401.04	445.44	483.24	
68.	1.58	0.64	0.517	0.463	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462	0.434	0.355	0.288
	18.96	43.28	69.13	115.43	161.63	207.83	254.03	300.23	346.43	392.63	436.03	471.53	

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 12 Km.	De 13 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi per tonnellata (in lire)												
	Segue: *Spedizioni a carro*												
69.	1.575	0.64	0.496	0.462	0.462	0.462	0.462	0.433	0.376	0.355	0.355	0.345	0.279
	18.90	43.22	68.02	114.22	160.42	206.62	252.82	296.12	333.72	369.22	404.72	439.22	
70.	1.57	0.64	0.496	0.452	0.452	0.452	0.43	0.398	0.355	0.344	0.344	0.323	0.269
	18.84	43.16	67.96	113.16	158.36	203.56	246.56	286.36	321.86	356.26	390.66	422.96	
71.	1.565	0.625	0.493	0.443	0.443	0.434	0.399	0.378	0.325	0.270	0.270	0.259	0.248
	18.78	42.53	67.33	111.63	155.93	199.33	239.23	277.03	309.53	336.53	363.53	389.43	
72.	1.55	0.545	0.476	0.399	0.389	0.389	0.379	0.378	0.294	0.269	0.259	0.259	0.238
	18.60	39.31	63.11	103.01	141.91	180.81	218.71	256.51	285.91	312.81	338.71	364.61	
73.	1.485	0.51	0.468	0.384	0.372	0.372	0.372	0.371	0.291	0.257	0.227	0.221	0.221
	17.82	37.20	60.60	99.00	136.20	173.40	210.60	247.70	276.80	302.50	325.20	347.30	
74.	1.33	0.49	0.412	0.367	0.367	0.353	0.353	0.351	0.291	0.257	0.227	0.221	0.217
	15.96	34.58	55.18	91.88	128.58	163.88	199.18	234.28	263.38	289.08	311.78	333.88	

Segue: TRASPORTI DI COSE A PICCOLA VELOCITÀ.

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 12 Km.	Da 13 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi per tonnellata (in lire)												
	Segue: *Spedizioni a carro*												
75	1.26	0.43	0.396	0.366	0.364	0.340	0.280	0.259	0.259	0.257	0.227	0.216	0.206
	15.12	31.46	51.26	87.86	124.26	158.26	186.26	212.16	238.06	263.76	286.46	308.06	
76	1.235	0.405	0.36	0.341	0.341	0.331	0.267	0.244	0.235	0.235	0.214	0.205	0.194
	14.82	30.21	48.21	82.31	116.41	149.51	176.21	200.61	224.11	247.61	269.01	289.51	
77	1.195	0.36	0.356	0.33	0.33	0.308	0.266	0.244	0.234	0.213	0.202	0.191	0.181
	14.34	28.02	45.82	78.82	111.82	142.62	169.22	193.62	217.02	238.32	258.52	277.62	
78	1.09	0.355	0.34	0.321	0.31	0.295	0.235	0.225	0.215	0.203	0.182	0.182	0.171
	13.08	26.57	43.57	75.67	106.67	136.17	159.67	182.17	203.67	223.97	242.17	260.37	
79	1.08	0.345	0.32	0.311	0.31	0.28	0.214	0.214	0.205	0.194	0.161	0.154	0.129
	12.96	26.07	42.07	73.17	104.17	132.17	153.57	174.97	195.47	214.87	230.97	246.37	
80	1.075	0.335	0.325	0.283	0.255	0.218	0.196	0.196	0.195	0.194	0.161	0.154	0.129
	12.90	25.63	41.88	70.18	95.68	117.48	137.08	156.68	176.18	195.58	211.68	227.08	

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 12 Km.	Da 13 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi per tonnellata (in lire)												
	Segue: *Spedizioni a carro*												
81	0.925	0.33	0.315	0.278	0.213	0.212	0.192	0.18	0.172	0.17	0.158	0.149	0.127
	11.10	23.64	39.39	67.19	88.49	109.69	128.89	146.89	164.09	181.09	196.89	211.79	
82	0.855	0.32	0.312	0.265	0.193	0.189	0.188	0.171	0.155	0.155	0.149	0.149	0.127
	10.26	22.42	38.02	64.52	83.82	102.72	121.52	138.62	154.12	169.62	184.52	199.42	
83	0.805	0.315	0.312	0.265	0.189	0.177	0.17	0.166	0.149	0.149	0.149	0.149	0.125
	9.66	21.63	37.23	63.73	82.63	100.33	117.33	133.93	148.83	163.73	178.63	193.53	
84	0.775	0.28	0.277	0.236	0.181	0.171	0.156	0.156	0.150	0.149	0.149	0.149	0.118
	9.30	19.94	33.79	57.39	75.49	92.59	108.19	123.79	138.79	153.69	168.59	183.49	
85	0.71	0.275	0.275	0.219	0.181	0.161	0.144	0.144	0.140	0.139	0.139	0.128	0.118
	8.52	18.97	32.72	54.62	72.72	88.82	103.22	117.62	131.62	145.52	159.42	172.22	
86	0.695	0.27	0.253	0.196	0.174	0.159	0.142	0.133	0.132	0.128	0.116	0.116	0.106
	8.34	18.60	31.25	50.85	68.25	84.15	98.35	111.65	124.85	137.65	149.25	160.85	

Segue: TRASPORTI DI COSE A PICCOLA VELOCITÀ.

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 12 Km.	Da 13 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi per tonnellata (in lire)												
	Segue: *Spedizioni a carro*												
87.	0.69	0.27	0.22	0.196	0.168	0.156	0.133	0.123	0.118	0.108	0.096	0.096	0.096
	8.28	18.54	29.54	49.14	65.94	81.54	94.84	107.14	118.94	129.74	139.34	148.94	
88.	0.650	0.24	0.206	0.162	0.141	0.131	0.125	0.12	0.105	0.104	0.094	0.094	0.053
	7.80	16.92	27.22	43.42	57.52	70.62	83.12	95.12	105.62	116.02	125.42	134.82	
89.	0.645	0.20	0.182	0.138	0.136	0.121	0.111	0.109	0.099	0.099	0.088	0.087	0.053
	7.74	15.34	24.44	38.24	51.84	63.94	75.04	85.94	95.84	105.74	114.54	123.24	
90.	0.565	0.15	0.101	0.094	0.094	0.094	0.084	0.078	0.073	0.068	0.068	0.063	0.042
	6.78	12.48	17.53	26.93	36.33	45.73	54.13	61.93	69.23	76.03	82.83	89.13	

PARTE III

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1

Tasse accessorie.

Num. d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni o Tariffa	IMPORTO
1	Diritto di sosta e deposito del bagaglio.	5 12 14	L. 1 per collo e per ogni 24 ore indivisibili. Questo diritto è ridotto alla metà per i depositi in abbonamento.
2	Lettera di vettura e duplicato.	15	L. 0,15 per ogni esemplare
	Lettera di vettura per le spedizioni di colli espressi.	Tariffa n. 102 G.V.	L. 0,05 per ogni esemplare.
3	Verifica delle lettere di vettura.	15	L. 6 per ogni cento esemplari.
4	Pesatura delle merci e del bestiame.	21	L. 0,80 per quintale indivisibile se la pesatura si effettua per colli.
			L. 12 per carro di merce pesata complessivamente.
			L. 0,80 per quintale indivisibile del bestiame.
5	Verifica della tara dei carri.	21	L. 12 per carro.
6	Verifica della quantità dei colli caricati.	22	L. 0,40 per collo, col massimo di L. 80 per ciascuna spedizione.
7	Provvigione pel servizio assegni.	25	L. 0,60 per ogni cento lire indivisibili, col minimo di L. 2 per assegno (1).
8	Diritto speciale per le spedizioni in assegnato.	28	L. 0,50 per le spedizioni in piccole partite e L. 10 per le spedizioni a carro o come tali considerate dall'amministrazione.
9	Provvigione sulle spese anticipate.	26	L. 0,40 per ogni L. 10 indivisibili, col minimo di L. 0,80 per ogni spesa anticipata (1).
10	Diritto sulle operazioni daziarie.	30	Tasse stabilite nei relativi regolamenti.
	Diritti sulle operazioni doganali.	30	

(1) Le quietanze sono soggette alla tassa di bollo stabilita dalle vigenti disposizioni di legge. Le marche da bollo devono essere apposte a spese e cura dello speditore.

Segue: ALLEGATO N. 1

Num. d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni o Tariffa	IMPORTO
11	Sosta sui carri, nei magazzini delle stazioni, sui piani caricatori ed in qualunque altra località di pertinenza della amministrazione.	32	Per ogni 24 ore indivisibili:
		46 47	*a*) merci e veicoli: 1. per le prime 24 ore di sosta: L. 0,40 per quintale indivisibile, col minimo di L. 40 per carro per i trasporti sostanti sui carri; 2. per la sosta successiva: L. 1,20 per quintale indivisibile, col minimo di L. 120 per carro per i trasporti sostanti sui carri. Il carro a quattro o più assi si considera come due carri;
			b) numerario, carte valori, oggetti preziosi e merci spedite con dichiarazione di interesse alla riconsegna: L. 1,20 per ogni 1000 lire indivisibili dichiarate, oltre le tasse di sosta sul peso;
			c) veicoli circolanti sulle proprie ruote: L. 48 per veicolo;
			d) feretri: L. 60 per carro; ceneri mortuarie: L. 24 per spedizione.
		Tariffa n. 105 G.V.	Bestiame sostante sui carri: L. 4 per ogni spedizione e per ogni ora indivisibile.
		Condiz. speciale n. 4	Per lo scarico e l'accompagnamento al luogo di ricovero del bestiame non ritirato, oltre alla tassa di sosta sono dovute: per ogni capo delle serie A e B. . L. 3,20 per ogni capo della serie C . . . » 1,60 per ogni capo della serie D . . . » 0,80
			Per la sosta degli esplosivi vedasi l'art. 129 dell'allegato n. 7, comma (3) *a*).
12	Operazioni di carico e di scarico.	31 32	L. 8 per tonnellata di peso tassabile, divisibile di 10 in 10 kg. e per operazione.
13	Operazione di trasbordo.	74	L. 8 per tonnellata di peso tassabile, divisibile di 10 in 10 kg. e per operazione.
14	Corrispondenze postali, telegrafiche e telefoniche (avvisi arrivo merci; raccomandazione lettere o pieghi, ecc.).	46	Importo spese relative.

Segue: ALLEGATO N. 1

Num. d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni o Tariffa	IMPORTO
15	Deposito per la richiesta dei carri vuoti.	33	L. 24 per carro ordinario. L. 40 per carro chiuso di tipo speciale, cioè: equipaggi, frigoriferi, scuderia, serbatoi.
16	Disinfezione carri.	34	Bestiame ed altri animali, vivi e sciolti: L. 8 per capo, col massimo di L. 24 per spedizione. Bestiame in carri gabbia: L. 48 per carro. Bestiame ed altri animali vivi, riposti in ceste, in gabbie, ecc., a fondo chiuso o graticolato, ma ricoperto con stuoia, paglia, ecc.: L. 2,00 per collo, col massimo di L. 12 per spedizione; a fondo graticolato non ricoperto con stuoia, paglia od altro: L. 6,00 per collo, col massimo di L. 20 per spedizione. Spoglie o rifiuti di animali ed avanzi in genere di materie animali (1): spediti a carro L. 24 per spedizione; se spediti in piccole partite L. 6 per collo, col massimo di L. 20 per spedizione.
17	Uso della gru.	35	L. 2 per tonnellata, divisibile di 10 in 10 chilogrammi.
18	Trasporto della gru da una ad altra stazione.	35	L. 0,60 per chilometro, col massimo di L. 60 per spedizione.
19	Nolo copertoni.	36	L. 0,08 per copertone e chilometro, col minimo di L. 8 per copertone.
20	Trasporti a domicilio	37	Tasse stabilite nel relativo regolamento.
21	Ricevuta di ritorno.	45	L. 2,00 per ricevuta.
22	Ritiro della spedizione prima della partenza o modificazione al contratto di trasporto.	10 40	Tassa per ogni spedizione ritirata o per ogni disposizione del mittente: per le spedizioni a bagaglio . . . L. 5,— per le spedizioni a grande o a piccola velocità: in piccole partite . . . . » 5,— a carro, o come tali considerate dall'amministrazione . . . . . . » 10,— In luogo delle suddette tasse è però dovuto, se inferiore, un compenso pari alla tassa di porto della spedizione ritirata o alla quale si riferisce la modificazione al contratto di trasporto.

(1) Le merci che vengono gravate della tassa per la disinfezione del carro in cui erano contenute sono tutte quelle ascritte alla categoria 1ª dell'allegato n. 7, nonchè le pelli e membrane animali secche non conciate, la lana, il pelo ed il crino sudici, gli stracci sudici, quando, in presenza di una imperfetta condizionatura dell'imballaggio, lascino insudiciato il carro.

Segue ALLEGATO N. 1

Tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna.

La tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna è di L. 0,001 per ogni dieci lire della somma dichiarata e per ogni 10 chilometri indivisibili.
La tassa minima è di L. 0,50 per spedizione.

TABELLA PER IL COMPUTO DELLA TASSA SULLA DICHIARAZIONE DELL'INTERESSE ALLA RICONSEGNA.

Per ogni 10 lire indivisibili della somma dichiarata e per le diverse percorrenze.

Distanza	Tassa	Distanza	Tassa	Distanza	Tassa	Distanza	Tassa	Distanza	Tassa
Km.	lire	Km.	lire	Km.	lire	Km.	lire	Km.	lire
10	0.001	410	0.041	810	0.081	1210	0.121	1610	0.161
20	0.002	420	0.042	820	0.082	1220	0.122	1620	0.162
30	0.003	430	0.043	830	0.083	1230	0.123	1630	0.163
40	0.004	440	0.044	840	0.084	1240	0.124	1640	0.164
50	0.005	450	0.045	850	0.085	1250	0.125	1650	0.165
60	0.006	460	0.046	860	0.086	1260	0.126	1660	0.166
70	0.007	470	0.047	870	0.087	1270	0.127	1670	0.167
80	0.008	480	0.048	880	0.088	1280	0.128	1680	0.168
90	0.009	490	0.049	890	0.089	1290	0.129	1690	0.169
100	0.010	500	0.050	900	0.090	1300	0.130	1700	0.170
110	0.011	510	0.051	910	0.091	1310	0.131	1710	0.171
120	0.012	520	0.052	920	0.092	1320	0.132	1720	0.172
130	0.013	530	0.053	930	0.093	1330	0.133	1730	0.173
140	0.014	540	0.054	940	0.094	1340	0.134	1740	0.174
150	0.015	550	0.055	950	0.095	1350	0.135	1750	0.175
160	0.016	560	0.056	960	0.096	1360	0.136	1760	0.176
170	0.017	570	0.057	970	0.097	1370	0.137	1770	0.177
180	0.018	580	0.058	980	0.098	1380	0.138	1780	0.178
190	0.019	590	0.059	990	0.099	1390	0.139	1790	0.179
200	0.020	600	0.060	1000	0.100	1400	0.140	1800	0.180
210	0.021	610	0.061	1010	0.101	1410	0.141	1810	0.181
220	0.022	620	0.062	1020	0.102	1420	0.142	1820	0.182
230	0.023	630	0.063	1030	0.103	1430	0.143	1830	0.183
240	0.024	640	0.064	1040	0.104	1440	0.144	1840	0.184
250	0.025	650	0.065	1050	0.105	1450	0.145	1850	0.185
260	0.026	660	0.066	1060	0.106	1460	0.146	1860	0.186
270	0.027	670	0.067	1070	0.107	1470	0.147	1870	0.187
280	0.028	680	0.068	1080	0.108	1480	0.148	1880	0.188
290	0.029	690	0.069	1090	0.109	1490	0.149	1890	0.189
300	0.030	700	0.070	1100	0.110	1500	0.150	1900	0.190
310	0.031	710	0.071	1110	0.111	1510	0.151	1910	0.191
320	0.032	720	0.072	1120	0.112	1520	0.152	1920	0.192
330	0.033	730	0.073	1130	0.113	1530	0.153	1930	0.193
340	0.034	740	0.074	1140	0.114	1540	0.154	1940	0.194
350	0.035	750	0.075	1150	0.115	1550	0.155	1950	0.195
360	0.036	760	0.076	1160	0.116	1560	0.156	1960	0.196
370	0.037	770	0.077	1170	0.117	1570	0.157	1970	0.197
380	0.038	780	0.078	1180	0.118	1580	0.158	1980	0.198
390	0.039	790	0.079	1190	0.119	1590	0.159	1990	0.199
400	0.040	800	0.080	1200	0.120	1600	0.160	2000	0.200

ALLEGATO N. 2.

Elenco delle merci che l'amministrazione ha facoltà di trasportare in carri scoperti senza copertoni.

(Articolo 36).

1. — ACQUA dolce o comune, di mare, di lavatura e di rifiuto.

2. — ATTREZZI rurali, non a ruote, usati, ed attrezzi per terrazziere, usati.

3. — BRONZO, OTTONE, RAME e ZINCO in lavori od in pezzi lavorati di peso maggiore di Kg. 100 ciascuno.

4. — FERRO, ACCIAIO e GHISA:

a) in lavori o pezzi lavorati di peso maggiore di Kg. 100 ciascuno;

b) in lamiera, piastre, filo, barre, verghe, reggetta, dello spessore, del diametro, o della dimensione massima trasversale maggiore di un millimetro e mezzo;

c) rottami ed oggetti o lavori di qualsiasi genere destinati alla rifusione.

5. — LEGNAME da costruzione e da opera, greggio o squadrato con la ascia o comunque segato o rifesso.

6. — LAVORI da bottaio, da carradore e da falegname, ordinari.

7. — LOCOMOBILI, LOCOMOTIVE AGRARIE ed AUTOMOTRICI.

8. — MATERIALI LAVORATI per costruzioni murarie, fondazioni, lastricati, pavimenti, condotte d'acqua e simili, come: mattoni, tegole, ambrogette, tubi, canali, lavori di terra cotta, di cemento, di grès, di pietra, di marmo, ecc.

Si eccettuano i materiali rafrettari ed i lavori di architettura compresi i capitelli.

9. — METALLI d'ogni genere (eccettuati quelli preziosi) in pani, masselli od in rottami.

10. — MINERALI GREGGI d'ogni sorta, compresi i metalliferi (pietre, marmi, asfalto anche in pani, carboni fossili anche in polvere, lignite, torba, terre e sabbie).

Si eccettuano le coproliti, le fosforiti, le terre colorate o le terre refrattarie.

11. — RECIPIENTI VUOTI come: barili, bigonce, bigoncioli, botti, mastelli, tini, gabbie, stagnoni, damigiane e simili.

12. — AVANZI E CASCAMI di materie animali per concime.

13. — — — di materie vegetali, provenienti dalla spremitura, dalla fermentazione e dalla distillazione di frutta, di semi, ecc., eccettuati i panelli.

14. — ROTTAMI di terraglie, di porcellane, di vetrerie, laterizi e simili.

15. — SCORIE non macinate e ceneri metallifere.

16. — MATERIE COMBUSTIBILI varie (formelle di carbone fossile e di qualsiasi altra materia — escluse le formelle di lignite o di torba — coke di carbone fossile, coke di petrolio, carbone di lignite o di torba, residui della combustione dei carboni fossili, pine fruttifere vuote, pine selvatiche e noccioli di frutti).

Segue ALLEGATO N. 2.

17. — VEICOLI, comprese le barche in genere.

18. — MATERIE E PRODOTTI COMMERCIALI che emettono vapori corrosivi (ipocloriti di sodio e di potassio, bisolfiti di sodio e di potassio, ecc.).

AVVERTENZE.

1. — Pel trasporto delle cose indicate nell'allegato 7 valgono le disposizioni speciali risultanti dall'allegato stesso.

2. — Le spedizioni a carro di merci miste sono considerate, agli effetti del trasporto, come caricabili in carri scoperti, se oltre il 50% del carico complessivo sia costituito da merci che la ferrovia ha facoltà di trasportare in carri scoperti.

Qualora però il carico misto sia tassato in base alla tariffa più elevata fra quelle spettanti alle varie merci che compongono la spedizione e la merce tassata sia compresa fra quelle da trasportarsi in carri chiusi, l'intera spedizione è da trasportare in tali carri.

3. — Sono tenute nulle le domande dei carri coperti per merci che l'amministrazione ha diritto di trasportare in carri scoperti.

4. — Quando le merci da caricare in carri coperti sieno di tali dimensioni da non potervi entrare si intendono caricabili in carri scoperti con copertoni.

ALLEGATO N. 3.

Condizioni pel trasporto di mosto, uve pigiate, vino ed altri liquidi in carri serbatoi di proprietà delle ferrovie dello Stato (1).

Art. 1. — Per le spedizioni di mosto, uve pigiate, vino ed altri liquidi in carri serbatoi appartenenti alle Ferrovie dello Stato, o da queste presi in noleggio, valgono le stesse tariffe o classi assegnate alle dette merci spedite in botti o barili, computando, per altro, i prezzi per il peso minimo non inferiore ai 10.000 chilogrammi per spedizione, oppure in base al peso reale se superiore.

Eccezionalmente, pei carri di portata inferiore a 10 tonnellate, le tasse sono computate in base alla portata, senza che possano essere inferiori a quelle sul peso minimo di 5000 chilogrammi.

Se la tara del carro serbatoio supera il peso tassabile, il prezzo si computa sul detto peso aumentato di un quintale per ogni quintale indivisibile di eccedenza tara.

Art. 2. — Oltre ai prezzi di trasporto stabiliti dall'articolo precedente è dovuta una soprattassa di L. 0,40 per chilometro e per carro della portata di 10 tonnellate.

Pei carri di portata superiore alle 10 tonnellate la soprattassa si aumenta di un decimo per ogni tonnellata indivisibile di maggior portata.

Art. 3. — La soprattassa è dovuta per la sola percorrenza del serbatoio carico sulle ferrovie esercitate dallo Stato.

Art. 4. — E' riservata all'amministrazione la facoltà di stabilire se ed in quanto il carico possa farsi in stazioni non appartenenti alla sua rete.

Art. 5. — Le operazioni di carico e scarico dei carri serbatoi devono essere eseguite a cura, spesa, rischio e pericolo del mittente e del destinatario e sotto l'osservanza delle speciali istruzioni che sono date dall'amministrazione.

Art. 6. — L'amministrazione non risponde delle alterazioni, dei deterioramenti, delle avarie e delle dispersioni delle merci, eccetto che lo speditore od il destinatario non provino che i danni sieno derivati da colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7. — Sono escluse dal trasporto in carri serbatoi le spedizioni destinate o che debbono transitare per quegli Stati ove la circolazione di tali carri fosse proibita, per ragioni di privativa o per qualsiasi altro motivo.

Art. 8. — L'amministrazione consegna ai mittenti i carri serbatoi debitamente ripuliti all'interno, ma lascia però facoltà ai mittenti stessi di eseguire, quando lo credano, una ulteriore pulitura a loro cura e spesa esclusiva, purchè per questa operazione siano osservate le speciali istruzioni all'uopo stabilite dall'amministrazione stessa e senza che ciò dia diritto ad una proroga del termine utile nel carico.

L'accettazione dei carri serbatoi da parte dei mittenti non può farsi con riserva circa lo stato di pulizia interna dei carri medesimi e così, quando questi sono stati accettati, l'amministrazione resta esonerata da qualsiasi responsabilità a tale riguardo.

---

(1) Ad eccezione dei carri serbatoi destinati esclusivamente al trasporto del petrolio, tutti gli altri carri serbatoi appartenenti alle Ferrovie dello Stato devono, fino a contrario avviso, servire soltanto alle spedizioni del mosto, dell'uva pigiata, del vino e dell'alcole, escluso ogni altro liquido.

Perciò i trasporti di altri liquidi che non siano nè vino, nè alcole, nè mosto od uva pigiata possono av luogo coi serbatoi ai quali si riferisce il presente allegato, solo quando l'amministrazione abbia dato il suo consentimento.

ALLEGATO N. 3-*bis*.

Condizioni per il trasporto di merci in casse mobili.

1° — Sono considerate casse mobili soggette alle condizioni che seguono soltanto quelle di proprietà di una amministrazione ferroviaria e quelle di proprietà privata immatricolate presso le Ferrovie dello Stato o presso una amministrazione ferroviaria estera (1).

Le casse mobili si distinguono in piccole e grandi. Si classificano piccole quelle che, avendo una capacità da uno a tre metri cubi, sono munite di rotelle fissate stabilmente alle casse e di dispositivi atti ad isolare le rotelle stesse dal suolo. Si classificano grandi tutte le altre.

L'amministrazione peraltro si riserva la facoltà di considerare eccezionalmente come grandi anche le casse mobili aventi i requisiti suddetti quando ciò sia giustificato, a suo giudizio, da particolari caratteristiche delle casse stesse.

Tanto le casse mobili grandi quanto quelle piccole possono essere di tipo ordinario o di tipo speciale (casse-serbatoio, isotermiche, refrigeranti, ecc.).

Sulle casse mobili devono essere indicati il numero e la marca di proprietà della cassa, la tara in chilogrammi, la portata in chilogrammi e la capacità in metri cubi.

2° — Ai trasporti di merci in casse mobili piccole sono ammesse tutte le stazioni delle ferrovie esercitate dallo Stato, nei limiti delle abilitazioni di servizio delle stazioni stesse; ai trasporti di merci in casse mobili grandi sono ammesse soltanto le stazioni indicate dall'amministrazione (2).

Le casse mobili possono essere adoperate per trasporti tanto a grande quanto a piccola velocità, compatibilmente con la natura, il peso e le dimensioni delle merci da trasportare.

L'inoltro delle casse mobili grandi, cariche o vuote, con treni viaggiatori è, di regola, escluso.

Per le merci pericolose e nocive, comprese nell'allegato n. 7, devono essere osservate le prescrizioni ivi stabilite.

3° — Una cassa mobile può contenere anche merci diverse, ma in ogni caso non può riguardare che una sola spedizione.

Una spedizione può essere costituita da più casse mobili, purchè caricate tutte su di un medesimo carro.

4° — La tara delle casse mobili di proprietà delle Ferrovie dello Stato è esente da tassazione. Quella delle casse mobili di proprietà di altre amministrazioni ferroviarie, o di proprietà privata, è esente da tassazione purchè non ecceda i seguenti limiti per ogni metro cubo di capacità:

Casse mobili ordinarie di capacità	fino a 3 metri cubi	Kg. 250
	oltre 3 metri cubi	» 150
Casse mobili di tipo speciale	isotermiche o refrigeranti	Kg. 350
	altre: il limite è stabilito dall'Amministrazione caso per caso.	

---

(1) Le casse mobili di proprietà di amministrazioni di ferrovie italiane concesse sono soggette alle condizioni di questo allegato solo in quanto trattisi di ferrovie aventi con le ferrovie dello Stato accordi particolari in materia.

(2) Sono state ammesse ai trasporti in casse mobili grandi tutte le stazioni F. S. provviste di gru fissa della portata di almeno 6 tonnellate.

Segue ALLEGATO N. 3-*bis*.

Ove questi limiti vengano superati l'eccedenza di tara viene tassata come merce e se nella cassa sono contenute diverse merci l'eccedenza viene aggiunta al peso della merce meno tassata.

5° — Il numero e la marca di proprietà della cassa mobile, la tara e la portata in chilogrammi e la capacità in metri cubi devono essere indicati nella lettera di vettura a cura dello speditore.

Questi deve altresì dichiarare il peso delle merci contenute nelle casse e la eventuale eccedenza di tara di cui al punto 4°.

Non è ammessa la richiesta di verifica del peso, tranne che nei casi di irregolarità nei trasporti.

6° — Il carico della cassa mobile non deve oltrepassare la portata indicata nella cassa stessa, con una tolleranza del 5%.

7° — I prezzi applicabili sono quelli delle classi e tariffe competenti alle merci contenute nelle casse mobili con l'aggiunta della tassa di utilizzazione di cui al successivo punto 9° e dei corrispettivi per le operazioni di carico e scarico di cui al successivo punto 10°.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 72 delle tariffe, concernenti la tassazione delle spedizioni composte di merci diverse, le merci contenute in una cassa mobile non sono considerate come costituenti un unico collo.

Alle spedizioni di merci in casse mobili non sono applicabili le disposizioni del § 3 dell'articolo 70 delle tariffe.

Per le merci la cui tassazione varia a seconda dell'imballaggio con il quale sono presentate si tiene conto del modo come sono imballate nell'interno delle casse mobili. Il mittente deve far risultare la natura dell'imballaggio sulla lettera di vettura.

8° — Per le spedizioni di merci in casse mobili il peso minimo tassabile è fissato nella seguente misura:

	peso minimo tassabile in chilogrammi per cassa	peso minimo tassabile in chilogrammi per spedizione
a) casse mobili ordinarie:		
1) piccole:		
di capacità da mc. 1 a 1,5	150	—
di capacità di oltre mc. 1,5 e fino a mc. 2,5	300	—
di capacità di oltre mc. 2,5 e fino a mc. 3	500	—
2) grandi:		
di capacità fino a mc. 5	700	2000
di capacità superiore a mc. 5	1000	2000
b) casse mobili di tipo speciale:		
1) isotermiche o refrigeranti	1000	2000
2) altre . . . . (sarà stabilito dall'amministrazione caso per caso).		

Per le spedizioni costituite da più merci soggette a diverso modo di tassazione la eventuale differenza in meno tra il peso reale delle merci e i pesi minimi tassabili si aggiunge al peso della merce meno tassata.

L'amministrazione ha la facoltà di elevare il peso minimo per spedizione quando, a suo giudizio, si renda necessario, specie durante i periodi di traffico più intenso, conseguire una maggiore utilizzazione dei carri.

9° — Per le spedizioni di merci in casse mobili di proprietà delle Ferrovie dello Stato è dovuta, in aggiunta ai prezzi di trasporto calcolati secondo le norme dei precedenti punti, una tassa di utilizzazione delle casse mobili stabilita nella misura seguente:

Segue ALLEGATO N. 3-*bis*.

PERCORRENZA DEI TRASPORTI	CASSE MOBILI							
	piccole ordinarie della capacità di mc.			grandi ordinarie della capacità di mc.			di tipo speciale	
Km.	da 1 a 1,5	oltre 1,5 e fino a 2,5	oltre 2,5 e fino a 3	fino a 5	oltre 5 e fino a 10	oltre 10	isotermiche e refrigeranti	altre
	Tassa di utilizzazione (in lire) per ogni cassa							
Fino a 100	14	16	18	40	60	90	90	La tassa sarà stabilita dall'Amministrazione caso per caso.
da 101 a 200	17	20	23	50	75	105	105	
» 201 a 400	20	24	28	60	90	120	120	
» 401 a 600	23	28	33	70	105	135	135	
» 601 a 800	26	32	38	80	120	150	150	
» 801 a 1000	29	36	43	90	135	165	165	
» 1001 a 1200	32	40	48	100	150	180	180	
» 1201 a 1400	35	44	53	110	165	195	195	
» 1401 a 1600	38	48	58	120	180	210	210	
» 1601 a 1800	41	52	63	130	195	225	225	
oltre 1800	44	56	68	140	210	240	240	

Per le spedizioni di merci in casse mobili che non siano di proprietà delle ferrovie dello Stato la tassa di utilizzazione è dovuta nella misura del 50% per le casse mobili piccole e del 75% per le casse mobili grandi e per quelle di tipo speciale.

La tassa di utilizzazione stabilita dal presente punto è dovuta per i soli percorsi sulle ferrovie esercitate dallo Stato.

10° — Le operazioni di carico delle casse mobili contenenti merci sui carri ferroviari e di scarico dai medesimi sono eseguite, di regola, dall'Amministrazione. I corrispettivi dovutile per ognuna di tali operazioni e per ogni cassa carica di merce sono fissati nella seguente misura:

L. 2 per le casse mobili piccole;

L. 10 per le casse mobili grandi ordinarie di capacità fino a 5 metri cubi;

L. 15 per le casse mobili grandi ordinarie di capacità superiore a 5 metri cubi e per le casse mobili di tipo speciale.

Nessuna ulteriore tassa è dovuta — in aggiunta ai corrispettivi sopra stabiliti — per l'impiego della grue degli altri speciali mezzi meccanici che venissero usati per l'eseguimento delle operazioni di carico e scarico.

L'amministrazione ha facoltà di consentire che in determinati casi e previi accordi, le operazioni di carico e scarico siano eseguite rispettivamente dai mittenti e dai destinatari dei trasporti.

11° — L'amarraggio delle casse mobili contenenti merci sui carri ferroviari viene fatto dall'amministrazione, e senza ulteriori compensi, se il carico è da essa eseguito; in caso contrario spetta allo speditore sotto l'osservanza delle speciali norme stabilite dall'amministrazione.

Segue ALLEGATO N. 3-*bis*.

I mezzi per assicurare le casse mobili sui carri ferroviari sono forniti dall'amministrazione quando le casse mobili sono di sua proprietà; in caso contrario devono essere forniti dallo speditore.

12° — Il termine stabilito dal § 2, comma *d*) dell'art. 65 delle Condizioni è ridotto a 12 ore dallo spirare del termine per l'asportazione delle cose. Se le 12 ore scadono in un periodo di chiusura dello scalo, il termine stesso è prorogato fino a due ore dopo la successiva riapertura.

13° — L'amministrazione è autorizzata a stabilire quali norme devono essere osservate nella richiesta delle casse mobili di sua proprietà, quali somme devono essere versate, a titolo di deposito, dai richiedenti e in quali casi questi depositi devono essere restituiti o incamerati.

14° — Il mittente deve assicurarsi che la cassa mobile messa a sua disposizione dalla ferrovia sia adatta per capacità e per tipo alla merce da trasportare, che sia pulita e che non presenti guasti manifestamente apparenti. Il mittente ha facoltà di rifiutare la cassa che non si trovi nelle suddette condizioni.

15° — Per le spedizioni di merci in casse mobili chiuse il mittente è tenuto ad assicurare con propri mezzi (piombi, lucchetti, ecc.), la chiusura delle casse stesse.

16° — Nessun compenso è dovuto all'amministrazione per i percorsi a vuoto che le casse mobili di sua proprietà dovessero effettuare per essere messe a disposizione dei richiedenti o per essere rinviate, dopo utilizzate, alle località di concentramento.

Anche quando non siano di proprietà dell'amministrazione le casse mobili vuote di ritorno e quelle spedite vuote a prender carico sono trasportate gratuitamente a piccola velocità sulle ferrovie esercitate dallo Stato.

Per le casse mobili di proprietà privata però l'amministrazione ha facoltà:

a) di prescrivere che i percorsi a vuoto gratuiti non superino i percorsi a pieno, e di sottoporre a tassazione gli eventuali percorsi a vuoto eccedenti;

b) di fissare il termine massimo di tempo che può intercedere fra la spedizione a vuoto in esenzione di tasse e le spedizioni a pieno;

c) di stabilire che per le casse mobili spedite a prender carico la gratuità è concessa in via di rimborso dopo effettuata la spedizione a pieno;

d) di fissare le modalità che sono da osservare da parte degli speditori nella effettuazione delle spedizioni di casse mobili vuote in esenzione di tasse.

Le operazioni di carico e scarico delle casse mobili vuote da trasportare in esenzione di tasse sono eseguite dall'amministrazione senza percepire alcun compenso neanche per l'impiego dei mezzi meccanici necessari. Per l'amarraggio delle casse mobili vuote sui carri ferroviari si applica il disposto del precedente punto 11.

17° — Per l'asportazione della sede ferroviaria delle casse mobili, vuote o cariche, di proprietà di un'amministrazione ferroviaria, valgono le norme seguenti:

a) chi asporta la cassa è responsabile dei guasti che venissero riscontrati nella cassa all'atto della sua restituzione e che non fossero stati fatti rilevare all'atto della consegna;

b) la ferrovia ha facoltà di fissare e di esigere, da chi asporta la cassa, una somma a titolo di garanzia contro la eventuale perdita o gli eventuali guasti;

c) la cassa asportata carica deve essere restituita vuota alla ferrovia entro dodici ore decorrenti dallo spirare del termine per l'asportazione delle cose;

La cassa asportata vuota deve essere ripresentata carica per la accettazione entro 18 ore dalla consegna;

Se i detti termini scadono in un periodo di chiusura dello scalo, essi sono prorogati fino a due ore dopo la successiva riapertura;

d) in caso di ritardo nella restituzione della cassa, la ferrovia ha diritto di esigere una indennità, per ogni cassa, e per ogni 24 ore indivisibili, stabilita nella seguente misura:

Lire 5 per le casse mobili piccole;
Lire 10 per le casse mobili grandi e per quelle di tipo speciale.

e) In caso di perdita della cassa mobile il consegnatario è tenuto a pagare alla ferrovia che gliel'ha consegnata il valore della cassa, oltre l'indennità di cui sopra per i giorni intercedutí tra quello della consegna e quello in cui viene notificata la perdita alla ferrovia; la cassa è considerata perduta quando il ritardo nella riconsegna oltrepassi i 30 giorni; in ogni caso l'indennità per il ritardo non deve essere superiore alle lire 150 per le casse mobili piccole e alle lire 300 per le casse mobili grandi e per quelle di tipo speciale;

f) il destinatario di una cassa mobile carica è tenuto a curarne la pulizia dopo lo scarico, in mancanza di che la ferrovia ha il diritto di esigere, per ogni cassa, una indennità di L. 3 se si tratti di casse mobili piccole e di L. 6 ove si tratti di casse mobili grandi ovvero di casse mobili di tipo speciale.

18° — La ferrovia non si ingerisce della restituzione e rispedizione delle casse mobili di proprietà privata asportate dalla sede ferroviaria, salvo che non si tratti di casse mobili private di importazione estera, per le quali abbia assunto obblighi verso l'amministrazione doganale, nel qual caso si applicano le norme di cui al successivo punto 19°.

19° — Per l'asportazione dalla sede ferroviaria di casse mobili cariche o vuote, di importazione estera, per le quali la ferrovia debba rispondere in proprio verso le amministrazioni doganali interessate, valgono, in aggiunta alle disposizioni che precedono, anche le seguenti norme:

a) chi asporta la cassa mobile estera, in caso di perdita o, comunque, di mancata restituzione, è tenuto a rispondere altresì di tutte le conseguenze derivanti dalla mancata riesportazione all'estero;

b) la ferrovia ha facoltà di fissare e di esigere da chi asporta la cassa estera anche una somma a titolo di garanzia dei diritti di confine e delle eventuali multe da corrispondersi all'amministrazione doganale in caso di mancata riesportazione all'estero;

c) in caso di perdita o di mancata restituzione della cassa mobile estera, il destinatario, ove non ne abbia già fatto il deposito, è tenuto a pagare alla ferrovia anche i diritti e le multe di cui al precedente comma *b*); qualora detto deposito sia stato fatto, la ferrovia ha il diritto di procedere all'incameramento, salvo a richiedere o a restituire le eventuali differenze che dovessero risultare in meno o in più, dopo effettuato il pagamento alla dogana;

d) rimane assolutamente vietata l'utilizzazione, per trasporti in servizio interno, delle casse mobili estere giunte vuote o la riutilizzazione, dopo lo scarico, di quelle giunte cariche. In caso di infrazione, il destinatario sarà tenuto a corrispondere i diritti e le penalità che dovessero essere richiesti dall'amministrazione doganale.

20° — L'amministrazione si riserva di valersi anche per le spedizioni di merci in casse mobili o di casse mobili vuote delle facoltà conferitele dall'art. 37 delle Condizioni circa la istituzione di servizi di presa e consegna a domicilio.

21° — Per tutto quanto non è previsto dal presente allegato valgono le disposizioni comuni a tutti i trasporti.

ALLEGATO N. 4.

Tabella dei cali naturale e stradale.

(Art. 54).

CATEGORIA DELLE MERCI	COEFFICENTI PERCENTUALI DI CALI		
	nelle prime 24 ore indivisibili	per ogni 24 ore successive indivisibili	Calo massimo presunto
A) ANIMALI VIVI CONSEGNATI A PESO.			
1. *Bestiame* minuto vivo (vitellini, agnelli, capretti, porcellini, conigli e simili)	5	2	9
2. *Animali* volatili vivi:			
a) piccioni e tortore	15	3	20
b) polli ed altri gallinacei, tacchini, oche, anitre e simili	10	3	15
B) MATERIE DI ORIGINE ANIMALE.			
1. *Animali* morti e parti di animali:			
a) carni per alimentazione, polleria e cacciagione, allo stato fresco, sotto pelle o sotto piuma	2	1	3
— come sopra, spellate o spiumate	3	1	4
— come sopra, allo stato secco o comunque conservate	½	½	1
b) pesce od altri prodotti della pesca per alimentazione, allo stato fresco, spediti con ghiaccio	Vedi art. 53, § 1		
— come sopra, spediti senza ghiaccio	5	1	6
— come sopra, allo stato secco o comunque conservato	½	½	1
c) avanzi o residui carnosi di materie animali (carniccio, cartilagini, piedi di agnello per colla, residui carnosi delle macellerie o pescherie, crisalidi o bigattoni e simili):			
a) allo stato fresco	2	1	3
b) allo stato secco	½	½	1
2. *Bozzoli* reali, anche doppi:			
a) vivi	3	2	5
b) morti e bozzoli sfarfallati, non finiti (faloppe), di scarto (rugginosi, macchiati, tarlati), gallettame	1	½	2
3. *Corna, ossa e materie animali affini* (balena, tartaruga, corna ed unghie, avorio, ossa, ecc.):			
a) allo stato naturale	2	1	4

Segue ALLEGATO N. 4.

CATEGORIA DELLE MERCI	COEFFICENTI PERCENTUALI DI CALI		
	nelle prime 24 ore indivisibili	per ogni 24 ore successive indivisibili	Calo massimo presunto
b) sgrassate e sgelatinate anche in polvere od in minuzzoli	1	½	2
4. *Fibre animali e cascami di fibre animali:*			
a) lana sudicia	½	½	1
b) lana lavata ed altre fibre animali (pelo, capelli, crino, ecc.)	½	½	1
5. *Grascie* animali o membrane adipose (lardo, sego, sugna, ed altre grascie animali)	1	½	2
6. *Pelli e membrane animali* (budella e veschiche, tendini, pelli comuni, pellicce o pelli fine col pelo):			
a) allo stato fresco	3	1	6
b) allo stato secco oppure conciate (cuoi) od altrimenti preparate	½	½	1
7. *Piume e penne di uccelli* (calugine, penne miste quali provengono dalla spennatura)	½	½	1
8. *Seta greggia e cascami di seta*	½	½	1
9. *Spugne animali*:			
a) greggie	1	½	2
b) purgate	½	½	1
C) MATERIE DI ORIGINE VEGETALE.			
1. *Vegetali e prodotti vegetali d'ogni sorta per consumo o da lavoro*:			
a) cereali, cibarie e semi oleosi, anche macinati (farine amidacee e farine oleose), droghe aromatiche ed officinali, vegetali tintoriali e tannici, anche ridotti in polvere, eccetto quelli legnosi (lettera *h*)	½	½	1
b) fibre vegetali tessili e cascami di fibre vegetali	½	½	1
c) frutta a polpa ed ortaggi (agli, cipolle, rape, patate ed altri tuberi, pomidoro, cavoli, carciofi, asparagi, legumi freschi, insalata, ecc.), erbe pratensi ed altri vegetali e prodotti vegetali erbacei o carnosi allo stato fresco	2	½	3
— come sopra, allo stato secco anche ridotti in polvere	½	½	½

Segue ALLEGATO N. 4.

CATEGORIA DELLE MERCI	COEFFICENTI PERCENTUALI DI CALI		
	nelle prime 24 ore indivisibili	per ogni 24 ore successive indivisibili	Calo massimo presunto
d) funghi e tartufi allo stato fresco	6	2	8
e) impasti di fibre vegetali (pasta per carta, cellulosa, legnosa, ecc.), in tavole od in grumi, allo stato umido	8	5	15
— come sopra, allo stato secco	2	1	4
f) sansa vergine od esausta alla rinfusa od in sacchi	6	2	10
g) avanzi o residui di vegetali carnosi, erbacei e pagliosi, provenienti dalla cerna, dalla decozione, dalla distillazione, dalla spremitura, ecc.:			
a) allo stato umido	3	1	5
b) allo stato secco	½	½	1
h) vegetali e prodotti vegetali legnosi (frutta, legni, cortecce, radici, ecc., officinali, tintoriali e tannici), avanzi o residui di vegetali legnosi, legni da costruzione o da opera, cascami della lavorazione del legno, legna da ardere	½	½	1
2. *Piante vive* di ogni specie	6	5	14
3. *Piante* recise e parti di piante per ornamento (erbe, foglie, fronde, fiori, ecc.):			
a) allo stato fresco o di raccolta recente	4	1	5
b) allo stato secco	1	½	2
D) MATERIE DI ORIGINE MINERALE.			
1. *Metalli e leghe metalliche* (ferro, piombo, zinco, stagno, rame, alluminio, nichelio, ecc.):			
a) in pani od in pezzi	—	—	—
b) in rottami, in polvere, in limatura od altri cascami della lavorazione	1	1	2
2. *Minerali, roccie e terre* di ogni sorta, comprese le scorie, le ceneri, *il vetro, le paste ceramiche, lo zolfo e la grafite*:			
a) in pezzi od in masse compatte	—	—	—
b) in masse friabili od in polvere	½	½	1
3. *Pirite*	1	½	2

Segue ALLEGATO N. 4.

CATEGORIA DELLE MERCI	COEFFICENTI PERCENTUALI DI CALI		
	nelle prime 24 ore indivisibili	per ogni 24 ore successive indivisibili	Calo massimo presunto
E) MATERIE IN GENERE NON NOMINATE PIÙ SOPRA.			
1. *Agrumi* freschi	1	1	2
2. *Amidi, fecole, pane comune, paste* da minestra	2	1	3
3. *Barbabietole*	2	1	6
4. *Bitumi, catrami* ed altre sostanze bituminose:			
a) allo stato solido	½	½	1
b) allo stato pastoso	2	1	4
c) allo stato liquido	1	½	2
5. *Burro fresco*, non in ghiaccio, *margarina*	3	2	5
6. *Concimi* naturali (spazzature)	1	1	2
7. *Composti chimici* in polvere	½	½	1
8. *Foglie di gelso*	2	1	4
9. *Formaggi e latticini*:			
a) freschi	4	2	6
b) stagionati	2	1	3
10. *Gelatine, colle, mucillaggini, gomme* ed altre sostanze	1	—	2
11. *Liquidi fermentati od alcoolici*, in fusti, in serbatoi, ecc. (*Vedi anche vini*)	1	½	2
12. *Miele, melazzo, glucosio* ed altre sostanze zuccherine	1	½	2
13. *Mosto*	2	2	5
14. *Olio* in fusti	1	—	2
15. *Sapone*:			
a) non imballato	2	—	4
b) in casse	½	½	2
16. *Sughi, polpe, salse, paste di polpe*	2	1	3
17. *Uva fresca da tavola* in ceste chiuse	2	—	3
18. *Uva fresca* da vino in ceste o mastelli (non pigiata)	5	—	8
19. *Uva fresca* da vino (pigiata)	2	1	5
20. *Vinacce* in sacchi	2	2	15

Segue ALLEGATO N. 4.

CATEGORIA DELLE MERCI	COEFFICENTI PERCENTUALI DI CALI		
	Per i primi 125 Km.	Per i 125 Km. successivi	Calo massimo presunto
A) CARBONI E MATERIE CARBONIOSE.			
1. *Fossili* . . . Antraciti	1	—	1
1. *Fossili* . . . Litantrici	2	—	2
2. *Coke*	4	—	4
3. *Torba*	4	2	8
4. *Carboni vegetali*	2	½	3
B) MATERIE DIVERSE.			
1. *Bottiglie, bottiglioni, damigiane, fiaschi* (non rivestiti e senza imballaggio)	3	1	5
2. *Terraglie, maioliche, porcellane,* senza imballaggio, *e vetrerie* non incassate	3	1	7
3. *Tubi di grès*	1	1	3
4. *Uova* di gallinacei e di altri volatili	1	½	2
5. *Vini:*			
a) in fiaschi e senza imballaggio	½	½	1
b) in bottiglie o in fiaschi riposti in casse od in ceste	½	½	1
c) in fusti	½	½	1

ALLEGATO N. 5.

Spedizioni di oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero o ad essere imbarcati in un porto del Regno per qualunque destinazione.

Art. 1. — Sono da osservare le seguenti disposizioni per tutti gli oggetti di antichità e quelli di arte medioevale e moderna spediti all'estero, od ai porti del Regno per qualunque destinazione:

a) oggetti di antichità devono considerarsi i marmi, le pitture, i bronzi, le armi, i mosaici, le monete, gli avori e qualunque altro avente pregio d'arte, o che costituisca un documento importante per la storia o per la erudizione;

b) per oggetti d'arte medioevale e moderna si devono intendere tutte le opere d'arte prodotte a partire dal Medioevo, come pitture in tela o su tavola o su muro, miniature in codici o isolate, statue o sculture in qualsivoglia materia, mosaici, mobilia, arazzi, tappeti, stoffe, oreficerie, medaglie, monete, cammei, pietre incise, ecc., qualunque sia il loro pregio intrinseco e la loro importanza storica.

Le seguenti disposizioni sono anche da osservare per gli incunabuli, e i libri stampati a tutto l'anno 1550 e le xilografie, le incisioni, le miniature, i manoscritti legati o sciolti ancorchè non miniati, purchè non posteriori all'anno 1550.

Art. 2. — Le spedizioni degli oggetti di antichità e d'arte, degli incunabuli, ecc., destinate all'estero o ad essere imbarcate in un porto del Regno per qualunque destinazione, non possono effettuarsi se non sono accompagnate da licenza o da certificato di nulla osta, rilasciati dagli Uffici di esportazione o dalle RR. Sopraintendenze bibliografiche autorizzate, e dalla copia della denuncia.

a) E' necessaria la licenza per gli oggetti colpiti dalla tassa di esportazione, cioè per gli oggetti di antichità, gli oggetti d'arte medioevale e moderna, fino a quelli eseguiti cinquant'anni fa da un autore defunto, gl'incunabuli e le xilografie, le incisioni, le miniature, i manoscritti legati o sciolti ancorchè non miniati, purchè non posteriori all'anno 1550.

b) E' necessario il certificato di nulla osta per gli oggetti esenti da tassa, cioè per le pitture, le sculture o qualsiasi oggetto d'arte eseguito da artefici viventi oppure morti da non oltre cinquant'anni, comprese le copie e le contraffazioni.

La denuncia che viene presentata in triplice copia su modello speciale all'Ufficio di esportazione o alla R. Sopraintendenza, dallo speditore, quando chiede la licenza o il certificato di nulla osta, contiene le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e domicilio del proprietario, nonchè dell'esportatore quando questi sia persona diversa dal proprietario;

b) luogo di destinazione delle cose e via che debbono percorrere per giungere al confine italiano;

c) nome, cognome e domicilio del destinatario;

d) numero d'ordine dei colli, marca e contrassegni, peso denunciato per ciascun collo, ove sia possibile;

e) natura e descrizione delle cose;

f) prezzo che se ne dichiara, scritto in tutte lettere e in numeri arabici (nel caso che occorra la licenza), dichiarazione che trattasi esclusivamente di oggetti artistici contemporanei (nel caso che occorra il certificato di nulla osta).

Nella denuncia relativa alla licenza dovrà pure attestarsi:

1° che la cosa non proviene dagli enti di cui all'articolo 2 della legge 20 giugno 1909, n. 364;

Segue ALLEGATO N. 5.

2° che di essa non fu mai vietata l'esportazione a forma dell'articolo 9 della legge anzidetta;

3° se avvenne notificazione di importante interesse agli effetti degli articoli 5, 6, 7 e 13 della legge stessa.

L'Ufficio o la R. Sopraintendenza, consegna allo speditore, insieme con la licenza, o col certificato di nulla osta, la seconda copia della denuncia, munita di marche da bollo per L. 6,00, del bollo dell'Ufficio o della R. Sopraintendenza, e della firma del funzionario relativo.

La licenza di esportazione contiene:

a) il numero d'ordine, il quale deve sempre corrispondere col numero della denuncia;
b) nome, cognome, qualità e domicilio dello speditore;
c) l'indicazione del luogo dove la merce è destinata, e la via che dovrà percorrere per arrivare al confine italiano od al porto d'imbarco;
d) nome e cognome della persona, per cui conto la merce viene spedita;
e) il numero dei colli, la marca, i contrassegni numerici;
f) nome, cognome e indirizzo del destinatario;
g) l'indicazione generica della merce;
h) l'indicazione dell'ammontare della tassa riscossa dall'Ufficio di esportazione o dalla R. Sopraintendenza.

Il certificato di nulla osta è compilato nella forma stessa della licenza, omesso, però, il valore attribuito alla merce, e sostituita, in sua vece, la formula con cui si ammette in franchigia la merce stessa qualora la denuncia che l'accompagna sia regolare.

La licenza, poi, che viene rilasciata nei casi di esportazione temporanea contiene:

a) il numero d'ordine corrispondente alla denuncia;
b) la data del rilascio;
c) la data e i numeri della lettera di autorizzazione ministeriale;
d) nome, cognome, qualità e domicilio dello speditore;
e) durata massima della licenza;
f) destinazione della merce e via che deve percorrere;
g) per conto di chi la merce è spedita;
h) numero e marca dei colli;
i) nome e cognome del destinatario;
l) cenno sommario del contenuto dei colli;
m) valore attribuito;
n) ammontare della somma riscossa a titolo di cauzione, dall'Ufficio di esportazione o dalla R. Sopraintendenza.

Ogni licenza e ogni certificato di nulla osta reca il timbro a secco del Ministero della Educazione Nazionale, e la firma del Direttore dell'Ufficio di esportazione o del Sopraintendente.

Le licenze recano inoltre marche da bollo per lire 6,00 annullate dal timbro a umido del predetto Ufficio o della R. Sopraintendenza.

I documenti suindicati sforniti di qualcuna delle indicazioni sopra specificate, o di alcuno dei requisiti sopra notati, devono essere respinti.

I colli contenenti gli oggetti su mentovati non devono essere accettati per il trasporto se non sono ammagliati e assicurati coi bolli a piombo degli Uffici di esportazione o delle RR. Sopraintendenze che hanno rilasciato le licenze o i certificati di nulla osta.

Segue ALLEGATO N. 5.

I piombi sono di due specie: rotondi per le merci soggette a tassa di esportazione, rettangolari per le merci accompagnate dal certificato di nulla osta.

Vengono compressi con tenaglie nelle cui bocche sono infissi conii incisi. I piombi rotondi recano improntate, per gli Uffici, da una parte le parole: Esportazione antichità e arte, e dall'altra: R. Ufficio di . . . . (la città dove risiede); per le RR. Sopraintendenze bibliografiche, da una parte: Esportazione libri antichi, dall'altra: R. Sopraintendenza - Biblioteca . . . . (titolo e città di residenza). I piombi rettangolari portano impressa da una parte la leggenda: Esportazione oggetti in franchigia; dalla parte opposta la dicitura: R. Ufficio di . . . . (la città dove risiede).

Art. 3. — Gli Uffici di esportazione autorizzati a rilasciare licenze e certificati di nulla osta sono quelli di Torino, Milano, Verona, Trento, Venezia, Trieste, Fiume, Zara, Bologna, Ravenna, Ancona, Firenze, Massa, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Messina, Siracusa, Palermo, Sassari, Nuoro e Cagliari.

Gli Uffici autorizzati a rilasciare soltanto certificati di nulla osta sono quelli di Brescia, Como, Viggiù, Vicenza, Genova, Serravezza, Querceta, Pietrasanta, Pisa e Siena.

Le Regie Sopraintendenze bibliografiche autorizzate a rilasciare le licenze per gli incunabuli, i libri stampati, le xilografie, le incisioni, le miniature, i manoscritti legati o sciolti ancorchè non miniati, non posteriori all'anno 1550, sono le seguenti:

R. Sopraintendenza presso la Biblioteca nazionale di Torino.
R. Sopraintendenza presso la Biblioteca universitaria di Genovà.
R. Sopraintendenza presso la Biblioteca nazionale braidense di Milano.
R. Sopraintendenza presso la Biblioteca nazionale marciana di Venezia.
R. Sopraintendenza presso la Biblioteca estense di Modena.
R. Sopraintendenza presso la Biblioteca universitaria di Bologna.
R. Sopraintendenza presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
R. Sopraintendenza presso la Biblioteca nazionale centrale «Vitt. Emanuele II» di Roma.
R. Sopraintendenza presso la Biblioteca provinciale di Pescara.
R. Sopraintendenza presso la Biblioteca nazionale di Napoli.
R. Sopraintendenza presso la Biblioteca consorziale di Bari.
R. Sopraintendenza presso la Biblioteca universitaria di Catania.
R. Sopraintendenza presso la Biblioteca nazionale di Palermo.
R. Sopraintendenza presso la Biblioteca universitaria di Cagliari.

ALLEGATO N. 6.

Condizioni e prezzi speciali valevoli per i trasporti da e per le stazioni marittime, lacuali e fluviali; pei trasporti per i quali è necessario il servizio di facchinaggio esterno (attraverso le fondamenta) a Venezia S. Lucia ed a Venezia Scomenzera e pei trasporti che attraversano lo Stretto di Messina.

DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE STAZIONI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI.

Art. 1. - *Tariffe e condizioni.* — Ai trasporti in provenienza od in destinazione delle stazioni marittime, lacuali o fluviali sono applicabili le condizioni ed i prezzi per l'esecuzione delle operazioni speciali di cui al presente allegato, nonchè le condizioni, le tariffe e le tasse accessorie comuni a tutti i trasporti, in base alle distanze risultanti dal prontuario aumentate di chilometri cinque per le stazioni marittime di Ancona, Bari, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Savona, Trieste, Venezia e Venezia scalo Marghera.

Art. 2. - *Compilazione dei documenti di trasporto.* — I mittenti debbono indicare nella lettera di vettura, con la intera e precisa denominazione, la stazione marittima, lacuale o fluviale, o lo scalo facente parte della stazione medesima.

Per i trasporti a carro, in partenza dalle stazioni marittime, i mittenti debbono inoltre indicarvi il numero del carro apoderato.

Art. 3. - *Indicazioni pei trasporti destinati all'imbarco.* — E' fatto obbligo agli speditori di cose destinate alle stazioni marittime per l'imbarco di indicare sempre, tanto sulle lettere di vettura quanto sui colli, non solo la destinazione ferroviaria, ma anche lo Stato al quale sono dirette le merci stesse. In difetto di simile indicazione le merci potranno essere rifiutate per il trasporto.

Art. 4. - *Carico e scarico.* — § 1. Per le operazioni di carico e scarico valgono le norme dell'art. 31 delle Condizioni, salvo che non sia stabilito diversamente nelle disposizioni speciali relative ai singoli scali.

Nei casi in cui l'amministrazione eseguisce essa le operazioni di carico o scarico del carro, le parti hanno l'obbligo di consegnare le merci a terra o nei magazzini, o di ritirare le merci da terra o dai magazzini.

§ 2. — Ove per qualsiasi ragione il pubblico non carichi o non scarichi giornalmente le cose in quantità corrispondente all'affluenza del traffico, la ferrovia a suo esclusivo giudizio ha facoltà di valersi delle disposizioni dell'art. 32, paragrafo 2, delle tariffe, e quindi di provvedere essa alle operazioni di carico e scarico delle cose.

Le cose scaricate vengono depositate a terra, sui piani caricatori o in magazzini, secondo il caso, quando non siano trasbordate nei veicoli ordinari per la consegna a domicilio, ove esista tale servizio.

§ 3. — L'amministrazione effettua in qualche caso anche il trasbordo delle cose dal carro al natante o viceversa.

Le disposizioni speciali fissano se e quali compensi debbono essere pagati dalle parti, in aumento ai prezzi delle tariffe. Tali compensi, salvo che sia diversamente disposto, comprendono anche la tassa per l'uso della gru.

Art. 5. - *Presa e riconsegna delle cose. Distribuzione e ritiro dei carri.* — La presa e la riconsegna delle cose si effettuano nelle stazioni marittime, lacuali o fluviali, in conformità alle prescrizioni delle parti, ovvero nei punti convenzionalmente

Segue ALLEGATO N. 6.

determinati con enti o ditte, e la ferrovia eseguisce, salvo le eccezioni fissate per ogni stazione marittima, lacuale o fluviale, le operazioni e le manovre per distribuire ai diversi punti i carri vuoti per il carico, e i carri carichi in arrivo per lo scarico.

Tali prescrizioni, per quanto concerne le cose in arrivo, debbono essere date dai destinatari prima che giungano i trasporti; se l'ordine perviene dopo, la ferrovia ha facoltà di non ottemperarvi.

All'anzidetto ordine viene dato corso compatibilmente con le esigenze del servizio e con la necessità della sollecita consegna dei carri, e qualora le parti non abbiano tempestivamente indicato il punto nel quale devono essere collocati i carri, o quando il punto indicato non sia libero, o ad esso non si possa facilmente accedere per ingombro od altre esigenze di servizio, i carri sono distribuiti negli altri punti disponibili, prestabiliti dalle competenti autorità o giudicati opportuni dalla ferrovia, e le parti non possono — in ogni caso — richiedere successive manovre.

Nelle stazioni servite da più scali è in facoltà della ferrovia di inviare a sue spese — preavvisandone il destinatario — ad uno scalo diverso da quello prescritto dal mittente sul documento di trasporto, i carri carichi che nella località designata non potessero essere, per causa d'ingombro o per deficienza degli impianti, sollecitamente riconsegnati.

Art. 6. - *Manovre supplementari.* — Per i carri carichi in partenza, i quali debbano subire, a richiesta scritta o per altro fatto dello speditore, speciali manovre in uno stesso scalo è dovuta la tassa di lire 0,25 per ogni quintale indivisibile di merce, col minimo di lire 25 per carro.

Così pure per i carri in arrivo qualora, a richiesta scritta del destinatario, dovesse procedersi, dopo le operazioni di che all'articolo precedente, ad una qualunque altra manovra, che la ferrovia credesse di potere accordare, purchè sempre fra punti di uno stesso scalo, è dovuta la tassa suddetta di lire 0,25 al quintale, col minimo sopra stabilito.

Subordinatamente alle esigenze del servizio queste manovre speciali si eseguiscono nel più breve tempo; per tutta la loro durata non decorre il termine di resa, ma si applicano le tasse di sosta.

Art. 7. - *Merci pericolose.* — E' riservato alla ferrovia di decidere se le merci pericolose provenienti dal mare, dai laghi o dai fiumi, e da introdursi nei magazzini, possano danneggiare le altre, e quindi prescrivere il ricevimento delle medesime in quei magazzini che fossero ritenuti più opportuni, ovvero l'esclusione dal ricovero negli spazi coperti.

Quando, per i motivi suaccennati o per un'altra ragione qualsiasi, ad esclusivo giudizio della ferrovia, le materie pericolose non potessero comunque essere ricoverate, spetta alla parte di caricarle direttamente sul carro, se ciò verrà ritenuto opportuno dalla ferrovia, ovvero, qualora ciò non fosse possibile per un motivo qualsiasi, di depositarle a terra ad esclusivo rischio e pericolo della parte medesima.

La ferrovia, d'intesa — se del caso — colle autorità competenti, stabilisce di volta in volta il punto più opportuno per il ricevimento dei natanti con carico di merci pericolose.

Peraltro le merci pericolose e nocive delle categorie dall' 8ª alla 14ª, nonchè l'ossido di carbonio, l'acido cianidrico, i cianuri alcalini ed alcalino-terrosi, il cloro compresso, liquefatto od allo stato gassoso, la cloropicrina, il bromuro e cloruro di cianogeno, l'etere cianocarbonico, il fosgene e gli isonitrili (tipo Fenil-isonitrile)

Segue ALLEGATO N. 6.

non sono ammessi negli scali delle stazioni marittime, lacuali o fluviali se non per esservi sbarcati od imbarcati direttamente dal natante al carro o viceversa (1).

Di conseguenza per le spedizioni dirette all'imbarco è fatto obbligo ai mittenti di chiedere preventivamente alle autorità portuali il prescritto nulla osta. Tuttavia l'amministrazione ferroviaria consente l'accettazione a partenza di dette merci anche senza la notificazione del detto nulla osta, escluse però quelle delle categorie 12ª, 13ª e 14ª per le quali l'accettazione avverrà invece in ogni caso solo quando la stazione avrà ricevuto il nulla osta dalla competente autorità portuale.

Tutte le spedizioni di cui ai due comma precedenti destinate alle stazioni marittime, lacuali o fluviali sono trattenute nelle stazioni omonime, o contigue, in attesa della notificazione da parte delle autorità portuali competenti della possibilità di imbarco, notificazione che sarà sollecitata d'ufficio dall'amministrazione ferroviaria. Qualora, all'arrivo allo scalo marittimo, fluviale o lacuale, le relative spedizioni, o per cambiamento atmosferico sopravvenuto dopo la notificazione o per altra qualsiasi eventualità, non potessero essere immediatamente trasbordate dai carri ai natanti, saranno di regola fatte retrocedere alle stazioni omonime o contigue autorizzate alla custodia, dove rimarranno sotto sorveglianza finchè, rimossi gli ostacoli che vi si opponevano, il loro imbarco si renda possibile. I prezzi relativi al percorso di andata e ritorno e le tasse accessorie, di sosta, ecc. sono posti a carico della spedizione.

Per le soste sopra previste delle merci pericolose nelle stazioni o negli scali di cui sopra sono dovute le tasse a rigore di tariffa (art. 46) insieme con la somma rappresentante la spesa per la guardia speciale di cui al punto (3) *c*) dell'art. 129 dell'allegato n. 7 per le categorie di esplosivi ivi indicate.

Art. 8. - *Trasporti fra scalo e scalo di una medesima stazione marittima, lacuale o fluviale, e fra tali scali e le stazioni omonime e contigue. - Rispedizioni.* — Salvo le disposizioni particolari a qualche stazione marittima, lacuale o fluviale, sono ammesse, compatibilmente con le esigenze del servizio ed alle condizioni ordinarie di tariffa, le spedizioni e le rispedizioni (art. 76) fra scalo e scalo di una medesima stazione marittima, lacuale o fluviale e fra tali scali e le stazioni omonime o contigue, secondo le singole abilitazioni di servizio.

Art. 9. - *Tasse di pesatura, per l'uso della gru e per altre operazioni eseguite dalla ferrovia.* — La ferrovia, in linea di massima, eseguisce alle condizioni ed ai prezzi ordinari, anche nelle stazioni marittime, lacuali e fluviali, le prestazioni accessorie per l'eseguimento dei trasporti.

L'operazione di pesatura viene eseguita a terra e non a bordo.

Le tasse per l'uso della gru sono dovute quando essa è richiesta dal pubblico, ovvero, quando, a giudizio della ferrovia, si renda necessaria per il sollecito eseguimento delle operazioni di carico o scarico.

Salvo le eccezioni fissate per qualche scalo, la concessione al pubblico dell'uso delle gru è regolata dalle norme seguenti.

Le gru devono essere manovrate a cura e rischio delle parti per quanto siano dovute le tasse di cui sopra; e pertanto i danni che nell'esercizio delle gru venissero comunque arrecati alle pubbliche e private proprietà ed alle persone nonchè alle gru medesime ed ai loro accessori, per fatto delle parti o del personale da esse

(1) Le disposizioni di questo comma e di quelli seguenti non si applicano alle spedizioni di bossoli vuoti innescati per cartucce da caccia, senza limiti di peso, di cartucce da caccia cariche, fino a 50.000 cartucce, di micce a combustione lenta per quantitativi non superiori a 100.000 metri di miccia, di merci della categoria 8ª fino a Kg. 1000 di peso lordo, di merci delle categorie 9ª, 10ª e 11ª per partite non eccedenti i Kg. 300 di peso lordo.

Segue ALLEGATO N. 6.

impiegato, saranno a carico delle parti stesse: i danni si fanno risultare da apposito verbale compilato dagli agenti della ferrovia in contradditorio delle parti; tutte le operazioni di facchinaggio rimangono a carico esclusivo delle parti, le quali devono inoltre fornire quanto è necessario sia per assicurare le merci alle catene delle gru, sia per effettuare le normali operazioni di trasbordo o di carico e scarico.

Simile fornitura deve essere fatta anche quando le gru fossero manovrate dagli agenti dell'amministrazione.

Art. 10. - *Giacenza dei trasporti.* — Salvo le eccezioni risultanti per qualche scalo, sono dovute dalle parti le tasse di sosta per la giacenza delle cose nei carri, nei magazzini, od in qualunque altro punto di pertinenza della ferrovia, quando i trasporti rimangono fermi nelle stazioni marittime, lacuali e fluviali, oltre il termine fissato, oppure quando si effettuano le manovre supplementari di cui al precedente articolo 6.

Art. 11. - *Termini di resa.* — Conforme è stabilito all'art. 43 delle tariffe (§ 2) i termini di resa per le spedizioni in partenza od in destinazione delle stazioni marittime, lacuali e fluviali sono aumentati:

a) di ore 12 per le spedizioni a grande velocità;
b) di ore 24 per le spedizioni a piccola velocità.

Art. 12. - *Operazioni doganali.* — Salvo le eccezioni fissate per ogni stazione marittima, lacuale o fluviale, le operazioni doganali nelle stazioni stesse si eseguiscono a cura delle parti.

La ferrovia provvede soltanto, a domanda delle parti ed in base alle tariffe e condizioni all'uopo stabilite e secondo le facoltà consentite dalla Regia finanza, alla spedizione delle merci a carro con bolletta a cauzione in esenzione di visita in nome della ferrovia medesima.

Le operazioni doganali di cui sopra sono, peraltro, devolute ai vettori pei trasporti che vengono scambiati nelle stazioni marittime in servizio combinato o cumulativo ferroviario-marittimo.

Art. 13. - *Trasporti fra gli scali marittimi, lacuali o fluviali e gli stabilimenti ad essi raccordati.* — I trasporti fra gli scali marittimi, lacuali o fluviali e gli stabilimenti raccordati con gli scali medesimi sono disciplinati dall'apposito capitolato d'oneri e relativi contratti.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

ANCONA MARITTIMA.

Art. 14 - *Denominazione degli scali.* — La stazione di Ancona marittima comprende:

a) lo scalo di molo sud (1);
b) lo scalo di molo nord (2).

(1) Lo scalo marittimo di Ancona molo sud comprende: la banchina Mandracchio, la calata XXIX Settembre ed il successivo tratto della banchina Nazario Sauro, fino al molo S. Maria compreso.

(2) Lo scalo marittimo di Ancona molo nord comprende: la banchina Nazario Sauro dal molo Santa Maria escluso, le calate del molo trapezoidale, la banchina di San Primiano, le calate del molo Jona e la banchina Arco Clementino.

Segue ALLEGATO N. 6.

Art. 15. - *Abilitazioni.* — La stazione di Ancona marittima è abilitata all'accettazione delle spedizioni di cose a carro, a grande ed a piccola velocità, provenienti dal mare e destinate oltre Ancona per ferrovia ed al ricevimento di quelle provenienti da oltre Ancona per ferrovia e destinate all'imbarco, nonchè all'accettazione ed al ricevimento delle spedizioni di cose in piccole partite, a grande ed a piccola velocità, eseguite in servizio cumulativo ferroviario-marittimo da o per Fiume e Zara.

E' abilitata altresì al servizio dei bagagli, limitatamente ai treni coincidenti coi piroscafi che fanno servizio passeggeri da Fiume e da Zara.

Art. 16. *Termini di resa delle spedizioni a bagaglio.* — I termini di resa delle spedizioni a bagaglio in partenza dalla stazione di Ancona marittima sono aumentati di sei ore decorrenti dall'ora di partenza dei viaggiatori da Ancona.

Art. 17. - *Manovre.* — I carri debbono essere spinti nelle adiacenze delle piattaforme e sui ponti a bilico a cura dei mittenti o destinatari, ferma restando la tassa di pesatura.

Così pure i mittenti ed i destinatari devono provvedere, a proprie spese e cura, alle manovre per prendere o portare i carri nelle adiacenze delle piattaforme poste sulle banchine del molo nord.

Art. 18. - *Servizio degli arganelli elettrici.* — Nella zona di azione degli arganelli elettrici, le manovre con tali meccanismi sono fatte dall'amministrazione, alla quale sono dovute lire 8,00 per ogni carro manovrato. Tale tassa è riscossa dalla stazione di Ancona porto, tanto per le spedizioni in arrivo, anche se in affrancato, quanto per quelle in partenza, anche se in assegnato.

ARONA LAGO.

Art. 19. - *Abilitazioni.* — Lo scalo lacuale di Arona è abilitato alle spedizioni di cose a carro a grande ed a piccola velocità:

a) provenienti dalla ferrovia e che debbono proseguire con barche, barconi, ecc., per località del lago;

b) provenienti dal lago con barche, barconi, ecc., e consegnate allo scalo lacuale, per essere trasportate a mezzo della ferrovia.

Art. 20. - *Prestazioni della ferrovia.* — Spetta alla ferrovia di regolare e disciplinare l'approdo dei natanti alle banchine, secondo le esigenze del servizio, epperciò nessun natante potrà avvicinarsi alle banchine se non previo accordo e consenso della ferrovia medesima.

La ferrovia si incarica di mettere i carri a disposizione dei mittenti o dei destinatari sulla banchina di approdo al punto corrispondente alla barca, gabarra, ecc., oppure presso la gru, se è necessario l'uso della medesima.

Qualora, prima dell'arrivo, le parti non avessero indicato se i carri debbano essere posti sulla banchina oppure presso la gru, i carri stessi saranno collocati sui binari disponibili, giudicati opportuni dalla ferrovia.

Art. 21. - *Uso delle gru e stivatura delle merci.* — L'uso della gru a mano è lasciato alle parti, ferme restando le disposizioni dell'art. 35 delle tariffe. Se si rende necessario, od è richiesto dalle parti, l'uso delle grandi gru a vapore, si applica la tassa di L. 4,00 per tonnellata.

Segue ALLEGATO N. 6.

Le parti devono altresì provvedere all'agganciamento delle catene ai colli che devono passare dal natante al carro, o allo sganciamento delle medesime dai colli passati dal carro al natante; spetta pure alle parti la stivatura e la migliore disposizione delle merci nelle barche, gabarre, ecc.

BARI MARITTIMA.

Art. 22. - *Abilitazioni.* — La stazione marittima di Bari, che comprende i moli Foraneo, Sporgente e Pizzoli, è abilitata all'accettazione delle spedizioni di cose a carro, a grande ed a piccola velocità, provenienti dal mare e destinate oltre Bari Centrale per ferrovia e al ricevimento di quelle provenienti da oltre Bari Centrale per ferrovia e destinate all'imbarco, nonchè all'accettazione e al ricevimento dei trasporti a carro da e per gli stabilimenti raccordati.

BARLETTA MARITTIMA.

Art. 23. - *Abilitazioni.* — La stazione marittima di Barletta è abilitata all'accettazione delle spedizioni di cose a carro, a grande ed a piccola velocità, provenienti dal mare e destinate oltre Barletta per ferrovia e al ricevimento di quelle provenienti da oltre Barletta per ferrovia e destinate all'imbarco.

BRINDISI MARITTIMA.

Art. 24. - *Denominazione degli scali.* — La stazione di Brindisi marittima comprende:

a) lo scalo del porto;

b) lo scalo della banchina di levante.

Art. 25. - *Abilitazioni.* — La stazione di Brindisi marittima è abilitata all'accettazione e al ricevimento delle spedizioni di cose a grande ed a piccola velocità, tanto in servizio locale quanto in servizio da e per il mare.

Lo scalo del porto è abilitato anche all'accettazione e al ricevimento delle spedizioni a bagaglio.

Art. 26. - *Termini di resa delle spedizioni a bagaglio.* — I termini di resa delle spedizioni a bagaglio da e per lo scalo del porto sono aumentati di sei ore decorrenti dall'ora della partenza dei viaggiatori da Brindisi o da quella del loro arrivo alla stazione stessa.

CAGLIARI MARITTIMA.

(Vedi *Stazioni marittime della Sardegna*).

CASTELLAMMARE DI STABIA MARITTIMA.

Art. 27. - *Abilitazioni.* — La stazione marittima di Castellammare di Stabia è ammessa all'accettazione e al ricevimento dei trasporti a piccola velocità a carro tanto in servizio locale, quanto in servizio da e per il mare.

CATANIA MRITTIMA.

Art. 28. - *Abilitazioni.* — La stazione marittima di Catania è ammessa all'accettazione ed al ricevimento delle spedizioni di cose a grande ed a piccola velocità a carro tanto in servizio locale, quanto in servizio da e per il mare.

Segue ALLEGATO N. 6.

CIVITAVECCHIA MARITTIMA.

Art. 29. - *Abilitazioni.* — La stazione di Civitavecchia marittima è ammessa alla accettazione delle spedizioni a carro, a grande ed a piccola velocità, provenienti dal mare e destinati oltre Civitavecchia per ferrovia ed al ricevimento di quelle provenienti da oltre Civitavecchia per ferrovia e destinate all'imbarco, oppure alla Società Sylos, ai Magazzini Generali ed al Frigorifero militare.

Art. 30. - *Merci in deposito.* — L'amministrazione ferroviaria, compatibilmente con la disponibilità, accetta in deposito, nei suoi magazzini posti nello scalo marittimo, merci in attesa della spedizione per l'interno, o dell'imbarco, alle condizioni ed ai prezzi che vengono stabiliti di volta in volta.

COMO LAGO.

Art. 31. - *Abilitazioni.* — La stazione lacuale di Como è ammessa ai trasporti a carro, a grande velocità (escluso il bestiame) ed a tutti quelli indistintamente a piccola velocità:

a) provenienti dalla ferrovia e che debbono proseguire con barche, barconi, ecc., per località del lago di Como;

b) provenienti dal lago con barche, barconi, ecc., e consegnati allo scalo lacuale per proseguire a mezzo della ferrovia.

Art. 32. - *Prestazioni della ferrovia. - Carico e scarico.* — L'amministrazione si incarica:

a) di prendere dalle barche, dai barconi, ecc., approdati alla stazione di Como lago, le cose e di caricarle sui carri;

b) di caricare sulle barche, sui barconi, ecc., approdati come sopra, le cose in provenienza dalla ferrovia.

Per tali operazioni è dovuto il compenso di lire 5,20 per tonnellata di peso tassabile.

Le operazioni medesime possono essere lasciate eseguire anche dalle parti, nel qual caso non è dovuto il compenso sopra detto.

Art. 33. - *Approdo dei natanti.* — Spetta alla ferrovia di regolare e disciplinare l'approdo dei natanti alle banchine, secondo le esigenze del servizio.

FERRARA (DARSENA DI BURANA).

Art. 34. - *Abilitazioni.* — La Darsena di Burana è abilitata ai trasporti a carro, o da considerare come tali, a grande e piccola velocità, esclusi i feretri:

a) provenienti da oltre Ferrara e destinati a Darsena loco o a proseguire via acqua;

b) provenienti da via acqua o da Darsena loco e destinati oltre Ferrara.

Per le spedizioni di cui al punto *a*) nei documenti di trasporto deve essere indicata, quale stazione destinataria, « Ferrara Darsena »; per quelle di cui al punto *b*) deve essere indicata, quale stazione mittente, « Ferrara Darsena ».

Art. 35. - *Spedizioni fra la stazione di Ferrara e la Darsena o viceversa.* — Non sono ammesse le spedizioni fra la stazione di Ferrara e la Darsena o viceversa.

Segue ALLEGATO N. 6.

Art. 36. - *Operazioni contabili. - Pesatura.* — L'accettazione, lo svincolo e tutte le altre operazioni contabili inerenti ai trasporti da e per la Darsena, si eseguiscono nell'ufficio ferroviario della Darsena.

Per la pesatura delle merci, per la quale è dovuta la tassa normale, i carri debbono essere spinti sul ponte a bilico della Darsena a cura dei mittenti o dei destinatari.

FIUMICINO (PORTO-CANALE).

Art. 37. - *Abilitazioni.* — Il porto-canale di Fiumicino è ammesso all'accettazione e al ricevimento delle merci a carro, a grande ed a piccola velocità in servizio da e per il mare.

Art. 38. - *Spedizioni fra la stazione di Fiumicino e il porto-canale.* — Non sono ammesse.

Art. 39. - *Operazioni contabili. - Pesatura.* — L'accettazione, lo svincolo e tutte le altre operazioni contabili inerenti ai trasporti da e per il porto-canale si eseguiscono negli uffici della stazione di Fiumicino.

La pesatura si eseguisce sul ponte a bilico della stazione di Fiumicino.

GENOVA MARITTIMA.

Art. 40. - *Denominazione delle stazioni e degli scali.* — Genova Marittima è costituita dalle stazioni e dagli scali seguenti:

Stazioni:	*Scali*
I. Genova Piazza Caricamento . . .	Calate e Ponti (1). Locale.
II. Genova S. Limbania	Darsena (2). Ponte dei Mille. Calate e Ponti (3).
III. Genova S. Benigno	Magazzini Ferroviari (4). Calate e Ponti (5).
IV. Genova Sampierdarena I e II fermata.	

Art. 41. - *Abilitazioni.* — Le stazioni di Genova Marittima sono ammesse alla spedizione e al ricevimento di trasporti in servizio interno e in servizio cumulativo ferroviario italiano od internazionale secondo le abilitazioni particolareggiate risultanti dal seguente quadro. Non sono abilitate al servizio cumulativo ferroviario-marittimo.

---

(1) Comprende: Calata Grazie, Calata Boccardo, Calata Gadda, Calata Molo Vecchio, Calata Marinetta, Magazzini Molo Vecchio, Calata Cattaneo, Ponte Embriaco, Calata e Magazzino Punto Franco, Ponte Spinola, Calata Rotonda, Ponte Calvi, Calata Salumi, Ponte Morosini.

(2) Comprende: Calata Cembalo, Calata Vignoso, Calata Nazionale, Magazzino Deposito Franco.

(3) Comprende: Ponte Parodi, Calata S. Limbania, Calata Zingari, Ponte Andrea Doria, Calata S. Lazzarino, Ponte Colombo, Calata Chiappella.

(4) Comprende: Magazzini situati sul Ponte Caracciolo.

(5) Comprende: Ponte Assereto, Calata S. Benigno, Ponte Caracciolo, Calata Passo Nuovo, Calata Sanità, Ponte Paleocapa, Calata Olii Minerali, Calate Canzio, Calata Bettolo, Ponte Rubattino, Calata Giaccone, Ponte San Giorgio, Ponte Etiopia, Calata Massaua, Ponte Eritrea, Calata Mogadiscio, Ponte Somalia, Calata Tripoli, Ponte Libia.

Segue: ALLEGATO N. 6.

QUADRO DELLE ABILITAZIONI

STAZIONE E SCALI		TRASPORTI IN PARTENZA								TRASPORTI IN ARRIVO								Accettazione e ricevimento merci per categorie dell'allegato N. 7	
		a bagaglio	A GRANDE VELOCITÀ				A PICCOLA VELOCITÀ			a bagaglio	A GRANDE VELOCITÀ				A PICCOLA VELOCITÀ				
			merci a carro	merci in piccole partite	bestiame a carro	veicoli	merci a carro	merci in piccole partite	veicoli		merci a carro	merci in piccole partite	bestiame a carro	veicoli	merci a carro	merci in piccole partite	veicoli	1 a 11	12-13-14
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GENOVA P. Caricamento	Calate e Ponti (1)	—	a	—	—	a (7)	a	—	a (7)	—	a (3) (4)	—	—	a (3) (4) (7)	a (3) (4)	—	a (3) (4) (7)	1 a 6 tutte, 7 (a), 8 (b), e 10 (c) (5)	—
	Locale	—	a	—	—	—	a	a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 a 6 tutte, 7 (a), 8 (b), e 10 (c)	—
GENOVA S. LIMBANIA	Darsena (1)	—	a (6)	a (6) (14)	—	—	a (6)	a (6)	—	—	a (4) (6)	—	—	—	a (6)	—	—	1 a 6 tutte, 7 (a), 8 (b), 10 (c)	—
	Ponte dei Mille	a (2)	—	—	—	—	—	—	—	a (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Calate e Ponti (1)	—	a (8)	—	a (7) (8)	a (7) (8)	a (8)	—	a (7) (8)	—	a (3) (4) (8)	—	a (7) (8)	a (3) (4) (7) (8)	a (3) (4) (8)	—	a (3) (4) (7) (8)	1 a 6 tutte, 7 (a), 8 (b), e 10 (c)	—
GENOVA S. BENIGNO	Magazzini ferroviari (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a (9) (10) (11)	a (9) (10) (14	—	—	a (9) (10)	a (9) (10)	—	2, 3, 4, (d), 5 (e), 6 (f), 7 (a), 8 (b), 10 (g)	—
	Calate e Ponti (1)	—	a	—	a (7)	a (7)	a	—	a (7)	—	a (3) (4) (12)	—	a (7)	a (3) (4) (7)	a (3) (4) (12)	—	a (3) (4) (7)	1 a 11	12-13-14
GENOVA SAMPIERDARENA I e II fermata		—	a (13)	—	—	a (7) (13)	a (13)	—	a (7) (13)	—	a	—	—	a (7)	a	—	a (7)	1 a 11	—

(1) La specificazione delle singole Calate e Ponti si rileva dai richiami di cui all'articolo 40.
(2) Limitatamente alle spedizioni a bagaglio in arrivo al mare ed alle spedizioni a bagaglio che devono proseguire oltre mare
(3) Oltre le merci dirette all'imbarco anche quelle indirizzate a stabilimenti raccordati o a Ditte aventi depositi o magazzini nelle Calate e Ponti.
(4) Le merci ammesse alla restituzione dei diritti doganali pagati sulle materie prime devono essere indirizzate a Genova S. Benigno Magazzini ferroviari, ad eccezione di quelle indirizzate ai Capannoni gestiti dalle Società di Navigazione.
(5) La Calata Molo Vecchio è ammessa solo per le merci delle categorie dall'1 alla 6.
(6) L'accettazione ed il carico delle merci in piccole partite avviene nel Magazzino della Darsena. Il carico e lo scarico dei trasporti a carro avvengono negli altri impianti della Darsena. Per quanto riguarda i trasporti in piccole partite sono escluse le merci di difficoltosa manipolazione e quelle che per il loro volume non possano essere introdotte nel Magazzino.
(7) Carico e scarico da eseguire dalle parti con mezzi propri e a loro esclusiva cura, rischio e pericolo e con esonero delle F.S., e di chiunque per essa, da ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni ai veicoli, agli animali ed alle persone.
(8) Sono esclusi i trasporti su carri aventi interasse superiore a m. 5, in partenza ed in arrivo al Ponte Colombo, Ponte Parodi, e Ponte Andrea Doria.
(9) Sono esclusi il carbone fossile (antracite e litantrace) tanto in pezzi quanto in polvere, la lignite ed il carbone di lignite, la torba compatta ed il carbone di torba, il coke di carbone fossile e di petrolio, le formelle di carbone fossile, di lignite, di torba, di residui di distilleria e di conceria, di vinaccioli spremuti e simili, per uso combustibile.
(10) Sono esclusi i trasporti costituiti, anche in parte, da colli del peso superiore a kg. 1.500. Per i colli del peso di kg. 1.000 o più, i mittenti devono indicare sulla lettera di vettura e sugli imballaggi il peso lordo.
(11) Esclusi i trasporti dei feretri.
(12) Sono esclusi i trasporti costituiti da merci destinate a più località d'oltre mare, da scaricarsi in chiatta
(13) Limitatamente alle spedizioni eseguite da Ditte raccordate o fruenti di concessioni di carico in punto determinato.
(14) Sono esclusi i trasporti da inoltrare con treni diretti ed accelerati e quelli della Tariffa G. V. 110.
(*a*) Per l'accettazione dei metalli alcalini (sodio, potassio, ecc.), dei metalli alcalino terrosi e del fosforo di calcio occorre l'autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta dalla Autorità Marittima Portuaria.
(*b*) Soltanto gli alcolici contenenti il volume non oltre il 60 % di alcole anidro. Possono essere ammessi anche gli alcolici contenenti in volume oltre il 60 % di alcole anidro, previa autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta dall'Autorità Marittima Portuaria.
(*c*) Soltanto quelle del 1° gruppo. E' ammessa anche l'accettazione di spedizione di fosforo ordinario (bianco o giallo); 2° gruppo: previa autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta dall'Autorità Marittima Portuaria.
(*d*) Eccetto la canapa, il cotone e la juta, greggi. Le fascine di minuta legna, le formelle di carbone vegetale e le formelle di carbone di lignite e di torba nonchè il carbone di legna sono ammessi soltanto in piccole partite.
(*e*) Eccetto i clorati, i perclorati ed il perossido di benzoile.
(*f*) Eccetto quelle del 2° gruppo.
(*g*) Soltanto quelle del 1° gruppo.

Segue ALLEGATO N. 6.

Art. 42. - *Scarico delle merci a S. Benigno magazzini ferroviari.* — Lo scarico dei trasporti a carro diretti a Genova S. Benigno magazzini ferroviari è effettuato dalla ferrovia verso il compenso di L. 7.— per tonnellata di peso tassabile.

Art. 43. - *Termine per lo scarico.* — Per lo scarico delle merci passanti direttamente da carro ferroviario a nave accostata, il termine normale di cui all'art. 46 § 2, delle Condizioni e Tariffe è elevato a 48 ore. Agli effetti dell'applicazione delle tasse di sosta la stessa facilitazione è estesa, in via di rimborso, su domanda degli interessati, ai trasporti il cui imbarco sia avvenuto su chiatta non essendo stata la nave attraccata in punto utile all'imbarco diretto.

L'Amministrazione, peraltro, quando a suo insindacabile giudizio le esigenze del servizio dovessero richiederlo, ha facoltà — col preavviso di un giorno — di riportare il detto termine alla misura normale e anche di abbreviarlo fino a raggiungere le misure ridotte previste dal § 3 dell'art. 46 suddetto.

Art. 44. - *Norme particolari per lo scalo di Molo Vecchio.* — Il carico, lo scarico, il deposito delle merci nei magazzini e nelle calate del Molo Vecchio, e la presa e consegna a bordo delle navi ed altri natanti, hanno luogo a cura del concessionario esercente i detti magazzini e calate, in relazione alle discipline e tariffe delle operazioni portuarie emanate dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova.

Art. 45. - *Trasporti a bagaglio da o per Genova S. Limbania Ponte dei Mille e Ponte Doria.* — Per i trasporti a bagaglio da o per Genova S. Limbania Ponte dei Mille e Ponte Doria è dovuta, oltre le normali tasse di porto, la tassa speciale di L. 1,20 per collo.

I termini di resa sono aumentati di sei ore decorrenti dall'ora di accettazione dei trasporti in partenza o dall'ora di arrivo dei bagagli a Genova P. Principe.

Art. 46. - *Riconsegna delle cose.* — I carri di merci diretti all'imbarco sono portati sul Ponte o sulla Calata eventualmente indicata dallo speditore nella lettera di vettura, ovvero sul ponte o sulla calata che venissero designati dal destinatario con richiesta scritta da farsi pervenire:

a) al Capo della stazione destinataria prima dell'arrivo dei carri, se si tratta di cambiamento o precisazione della destinazione interessanti calate e ponti nell'ambito della stessa stazione;

b) al Capo della stazione, che risulta destinataria in base alla lettera di vettura, prima dell'arrivo dei carri a Campasso, a Genova Sampierdarena, o a Genova Brignole, a seconda della loro provenienza, quando il cambiamento o la precisazione di ponte o calata richieda l'inoltro a stazione diversa da quella indicata dallo speditore sulla lettera di vettura.

Nei casi di cui sopra deve tenersi conto delle abilitazioni delle singole stazioni, ed i carri vengono portati sui ponti o sulle calate indicati dal destinatario, salvo tutte le riserve di cui al penultimo capoverso dell'art. 5 del presente allegato.

In mancanza di una precisa indicazione del ponte o della calata fatta dal mittente, o di tempestiva richiesta del destinatario, i carri di merci diretti a ponte o calata vengono portati in punti prestabiliti o giudicati opportuni dalla ferrovia, ed ogni loro successiva manovra supplementare nell'ambito di una stessa stazione, va soggetta alle disposizioni di cui all'art. 6 del presente allegato, mentre per lo spostamento da una stazione all'altra valgono le disposizioni del successivo art. 47.

Segue ALLEGATO N. 6.

Art. 47. - *Spedizioni e rispedizioni.* — Previa la presentazione della lettera di vettura alla stazione sono ammesse le spedizioni e le rispedizioni a tariffa ordinaria dei trasporti a carro fra le diverse stazioni marittime nonchè fra queste e le stazioni contigue di Genova Dinegro, Genova Sampierdarena e Genova Brignole. Alcuni casi di concessioni a prezzo speciale sono considerati all'art 48-*bis*.

L'Amministrazione ferroviaria si riserva di limitare o sospendere le spedizioni e le rispedizioni di cui sopra, a suo giudizio insindacabile.

Art. 48. - *Giacenza dei trasporti.* — Alle cose in arrivo alla stazione di Genova Magazzini ferroviari e da scaricare a cura dell'Amministrazione, è accordata, a decorrere dalla consegna della lettera di avviso nello scalo o dall'ora di impostazione della lettera stessa, la sosta gratuita di giorni sei, senza esclusione di giorni non lavorativi. Trascorso tale termine è dovuta la tassa di centesimi 20 per quintale e per giorno fino al giorno indicato dal destinatario per l'imbarco.

In caso di straordinaria affluenza, l'Amministrazione può ridurre quando le esigenze del servizio lo richiedessero, col preavviso di un giorno, fino a un terzo il periodo di sosta gratuita e può aumentare di un terzo la tassa di centesimi 20.

I carri diretti alle fermate di Genova Sampierdarena, il cui scarico non sia eseguito durante le ore diurne, sono riportati alla stazione di Genova Sampierdarena verso l'applicazione delle tasse previste dalle tariffe e se del caso, anche di quelle di sosta.

Altrettanto dicasi per i carri di esplosivi che, non potendo rimanere in sosta a Genova San Benigno calate per disposizione dell'Autorità marittima, si dovessero inoltrare a Genova Sampierdarena, e così, infine, per le merci rifiutate o effettivamente giacenti.

Avvertesi però che, per disposizioni del regolamento del porto, le materie esplosive sono inviate a Genova S. Benigno Calate per l'imbarco, sempre quando si possa, da Genova Sampierdarena, spedirle colà prima delle ore 8 ed il bastimento destinato ad imbarcarle sia pronto ed ancorato nella località designata.

Ad evitare che le merci di cui trattasi vengano respinte da Genova S. Benigno a Genova Sampierdarena, le medesime sono trattenute in quest'ultima località ogni volta che le sopraccennate condizioni non si possano osservare o non esista speciale permesso della Capitaneria del Porto, bene inteso previa applicazione delle relative tasse di sosta e di sorveglianza speciale di cui l'allegato 7 alle tariffe.

Art. 48-*bis* - *Agevolazioni varie per i casi di ritardo o di cambiamento di accosto di piroscafi.* — Verificandosi cambiamento d'accosto della nave sulla quale le merci a carro devono essere imbarcate, si applicano le seguenti tasse ridotte:

1° - L. 15 per carro e per ogni manovra supplementare se eseguita nell'ambito di una delle stazioni marittime di Genova P. Caricamento, Genova S. Limbania e Genova S. Benigno, in luogo delle tasse previste dall'art. 6 del presente allegato.

2° - L. 30 a carro per la rispedizione tra l'una e l'altra delle predette stazioni marittime in luogo della tassa a tariffa normale calcolata col minimo di km. 6.

Nei casi di ritardo della nave è consentito che i carri siano trattenuti, previa tempestiva domanda, al Campasso o a Genova Sampierdarena o a Genova Brignole, secondo la provenienza, con esenzione delle tasse di sosta per un periodo massimo di 4 giorni, trascorso il quale periodo saranno applicate le normali tasse di sosta, (senza riduzione per arrivo contemporaneo) tenendo presente che se trattasi di carri appartenenti ad altre amministrazioni ferroviarie italiane od estere per il periodo di franchigia sono dovute dalle parti le tasse di nolo rispettivamente di L. 5 e di L. 10 per ogni 24 ore indivisibili di giacenza.

Il periodo di giacenza nei parchi non è computato nei termini di resa.

Per ottenere le facilitazioni di cui al presente articolo gli interessati dovranno presentare richiesta scritta al Capo della stazione destinataria.

A conferma del ritardo nell'arrivo o del cambiamento di accosto del piroscafo, gli interessati dovranno fare apporre nella richiesta il visto dell'Ufficio Marittimo Consortile.

I carri trattenuti a Campasso, a Genova Sampierdarena o a Genova Brignole saranno inoltrati allo scalo di destinazione dietro nuova richiesta scritta degli interessati al Capo della stazione destinataria.

La sospensione della giacenza è accordata soltanto se le merci contenute nei carri di cui trattasi saranno caricate sui piroscafi precedentemente indicati.

In caso di carico su altro piroscafo sarà effettuato il ricupero delle tasse di sosta di cui fu accordata la esenzione, qualunque sia stata la causa del cambiamento del piroscafo.

Tutte le agevolazioni contemplate nel presente articolo possono essere revocate in qualunque momento, senza preavviso e ad insindacabile giudizio degli organi ferroviari locali, ove le esigenze del servizio lo richiedano.

LA SPEZIA MARITTIMA (1).

Art. 49. - *Abilitazioni.* — La stazione di La Spezia marittima è abilitata alla accettazione delle spedizioni a carro, a grande ed a piccola velocità, provenienti dal mare e destinate oltre La Spezia per ferrovia ed al ricevimento di quelle provenienti da oltre La Spezia per ferrovia e destinate all'imbarco.

Rispetto alle facoltà concesse alla sezione di dogana attigua allo scalo marittimo, i detti trasporti possono riguardare:

a) le merci nazionali, o nazionalizzate, in cabotaggio ed in esportazione, escluse quelle fruenti di restituzione dei diritti pagati sulle materie prime;

b) le merci estere che secondo la tariffa doganale sono esenti da dazio e quelle tassate a peso lordo, od a peso legale, esclusi i petroli, i coloniali ed i filati.

Art. 50. — (*Soppresso*).

Art. 51. - *Merci pericolose.* — Nello scalo della stazione marittima di La Spezia la spedizione ed il ricevimento delle materie pericolose e nocive, di cui l'allegato 7, sono regolati come segue, salvo, inoltre, le norme che siano stabilite dall'autorità militare marittima.

Sono ammesse sulle calate e banchine le merci delle seguenti categorie: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª (limitatamente a quelle del gruppo 1), 5ª (esclusi i clorati, i perclorati ed il perossido di benzoile), 6ª (limitatamente al gruppo 1), 7ª (esclusi i fosfuri ed i metalli alcalini od alcalino-terrosi) e 8ª (esclusi gli alcolici contenenti in volume più del 60 % di alcole anidro, i petroli, gli olii minerali, la nitrocellulosa, il cotone nitrato sotto forma di filati o di tela per la preparazione di filtri speciali, e la celloidina).

Le altre merci delle categorie 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, nonchè quelle delle categorie 9ª e 10ª sono pure ammesse colla prescrizione ai mittenti od ai destinatari di non tenerle in deposito a terra e di caricarle sui carri o di trasbordarle dai carri ai bastimenti di guisa che le materie medesime non abbiano mai a sostare sulle calate o banchine, all'infuori dei carri coperti in cui siano state caricate.

(1) Lo scalo marittimo di La Spezia si divide in calata Duca degli Abruzzi, calata S. Cipriano e calata Littorio.

Le merci delle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª sono ammesse alla condizione che non possono sostare sulle banchine o calate, per la qual cosa i trasporti provenienti dal mare dovranno, tosto sbarcati, essere caricati sui carri ferroviari mentre quelli provenienti per ferrovia e destinati a proseguire per mare sono trattenuti nella stazione di La Spezia Migliarina in attesa dell'avviso della Capitaneria del porto che notifichi la possibilità dell'imbarco. Siffatta autorizzazione è da chiedersi d'ufficio dall'amministrazione ferroviaria.

Se poi all'arrivo a La Spezia (scalo marittimo) tali trasporti, o per cambiamento atmosferico sopravvenuto dopo la notificazione di cui sopra, o per altra qualsiasi eventualità, non potessero immediatamente essere trasbordati dai carri ferroviari al bastimento, saranno fatti retrocedere alla stazione di La Spezia od a quella di Vezzano, dove rimarranno sotto sorveglianza finchè, tolti gli ostacoli che vi si opponevano, il loro imbarco si renda possibile.

La tassa per il percorso di andata e ritorno fra le stazioni di La Spezia o di Vezzano e lo scalo marittimo ed i diritti di sosta, in attesa dell'imbarco o del permesso della Capitaneria del porto per il trasporto allo scalo marittimo, sono posti a carico della spedizione.

LICATA MARITTIMA (1).

Art. 52. - *Abilitazioni.* - La stazione marittima di Licata è ammessa all'accettazione ed al ricevimento dei trasporti a grande ed a piccola velocità a carro tanto in servizio locale, quanto in servizio da e per il mare.

LIVORNO MARITTIMA.

Art. 53. - *Denominazione degli scali e loro abilitazione.* — La stazione di Livorno Marittima comprende i seguenti scali:

a) Livorno Porto Vecchio (2).

b) Livorno Porto Nuovo (3).

Lo scalo di Livorno Porto Vecchio è ammesso ad eseguire e ricevere le spedizioni a G. V. a carro e, limitatamente al servizio da e per il mare, le spedizioni a grande velocità in piccole partite (esclusi i trasporti di bestiame e quelli da inoltrare coi treni diretti ed accelerati), nonchè le spedizioni a piccola velocità tanto in servizio locale, quanto in servizio da e per il mare. E' ammesso altresì al ricevimento di tutti i trasporti vincolati a dogana.

Le merci (bestiame escluso) vincolate a dogana in destinazione di Livorno devono essere indirizzate allo scalo di Livorno Porto Vecchio presso cui esiste la Sezione doganale abilitata.

Lo scalo di Livorno Porto Nuovo è abilitato all'accettazione delle spedizioni a carro ed a collettame a grande e piccola velocità provenienti dal mare e destinate oltre Livorno per ferrovia, ed al ricevimento di quelle provenienti da oltre Livorno per ferrovia e destinate all'imbarco.

(1) La stazione di Licata marittima comprende: lo scalo del molo e lo scalo del porto.

(2) Lo scalo di Livorno Porto Vecchio comprende: le calate del bacino Cappellini, del bacino Firenze, della darsena, della stazione marittima, la calata Sgarallino, i magazzini e piazzali della diga rettilinea ed i magazzini e piazzali del deposito franco.

(3) Lo scalo di Livorno Porto Nuovo comprende le calate: Assab, Gondar, Addis Abeba, Neghelli (della darsena Costanzo Ciano) e le calate Tripoli e Bengasi.

Art. 54. - *Carico e scarico.* — L'operazione di carico delle merci a carro, che debbono essere immesse nei magazzini in attesa dell'imbarco, è devoluta all'amministrazione. Per tale operazione è dovuto il compenso di lire una per tonnellata di peso tassabile.

Art. 55. - *Giacenza dei trasporti.* — Le merci che siano dirette all'imbarco possono fruire di tre giorni di permanenza nei magazzini, prima di incorrere nelle tasse di sosta.

MESSINA MARITTIMA.

Art. 56. - *Abilitazioni.* — La stazione di Messina Marittima è abilitata all'accettazione ed al ricevimento dei trasporti a carro a grande e a piccola velocità, in provenienza dal mare o destinati oltre mare, limitatamente però, per quanto riguarda le materie pericolose e nocive, a quelle ascritte alle categorie 4ª, 5ª gruppo 1, 6ª gruppi 1 e 2, 8ª soltanto per gli alcoli e 10ª gruppo 1.
La stazione stessa è abilitata anche all'accettazione ed al ricevimento di trasporti a grande velocità, in servizio locale attraverso lo stretto, di autobus e di autocarri che non siano da caricare o da scaricare da carri ferroviari. Gli accennati veicoli sono ammessi al trasporto anche con i serbatoi contenenti carburante sotto l'osservanza delle particolari condizioni di cui alla categoria 9ª dell'allegato 7. Alle operazioni di carico o scarico dalla tolda delle navi traghetto devono provvedere le parti ricorrendo anche al funzionamento del motore.

NAPOLI MARITTIMA.

Art. 57. - *Denominazione degli scali.* — La stazione di Napoli marittima comprende:

1° Calate orientali (1);
2° Calate occidentali (2);
3° Magazzino *C* (3);
4° Molo Pisacane.

Art. 58. - *Abilitazioni.* — § 1. *Le calate orientali* e le *calate occidentali* sono ammesse:

a) ad eseguire le spedizioni a carro di cose a grande velocità ed a piccola velocità in arrivo dal mare, limitatamente, per quanto concerne le provenienze estere, a quelle di grossa mole ed alle altre per le quali la dogana permette di eseguire le operazioni sulle calate;

b) a ricevere le spedizioni a carro di cose a grande velocità od a piccola velocità destinate all'imbarco.

Alle calate non devono, però, essere indirizzate le cose ammesse alla restituzione dei diritti doganali pagati per le materie prime, le quali devono essere dirette al magazzino *C*.

(1) **Le calate** orientali comprendono: il ponte sporgente Vittorio Emanuele II; la diga di recinzione dei bacini di carenaggio; il molo orientale 1° e 2° tronco e la banchina di Villa del Popolo

(2) **Le calate** occidentali comprendono: le banchine di Porta di Massa, del Piliero, del Sacramento, il molo Angioino e il molo S Gennaro.

(3) Magazzino situato sulla banchina di Porta Massa.

Il carbone fossile (antracite e litantrace) tanto in pezzi quanto in polvere; la lignite ed il carbone di lignite; la torba compatta ed il carbone di torba; il coke di carbon fossile e di petrolio; le formelle di carbon fossile, di lignite, di torba, di residui di conceria o di distilleria, di vinaccioli spremuti e simili per combustibile sono ammessi soltanto nelle calate orientali sul tratto della banchina di Villa del Popolo che fronteggia i depositi di carbone fossile, sul Molo orientale e sulla calata della diga di recinzione dei Bacini di carenaggio; la legna da ardere (escluse le fascine) è ammessa soltanto nelle calate occidentali (banchina di Porta di Massa).

§ 2. *Magazzino C.* — E' ammesso:

a) ad eseguire le spedizioni a carro ed in piccole partite, tanto a grande velocità quanto a piccola velocità, delle cose provenienti dal mare, esclusi il bestiame, i veicoli e le cose di straordinario peso e volume che non possano essere introdotte nel magazzino, le quali devono fare scalo alle Calate;

b) a ricevere, in quanto siano dirette all'imbarco, le spedizioni a carro ed in piccole partite a grande velocità (esclusi il bestiame ed i veicoli), quelle in piccole partite a piccola velocità e le spedizioni a carro, pure a piccola velocità, appartenenti alle classi senza vincolo di peso dal n. 41 al n. 45 inclusive, esclusione fatta dei veicoli e delle merci di straordinario peso o volume che non possano essere introdotte nel magazzino.
E' altresì ammesso a ricevere tutte le spedizioni a carro od in piccole partite, tanto a grande quanto a piccola velocità, di merci destinate all'esportazione con restituzione dei diritti doganali pagati per le materie prime (1).

§ 3. Il magazzino del *Molo Pisacane* è abilitato all'accettazione in partenza ed al ricevimento in arrivo degli effetti personali e delle masserizie dei viaggiatori in provenienza dal mare o che proseguono oltre mare, tanto se spediti come bagagli, quanto come merci a grande velocità.

Art. 59. - *Termini di resa delle spedizioni a bagaglio.* — I termini di resa delle spedizioni a bagaglio da o per il Molo Pisacane sono aumentati di sei ore decorribili dall'ora della partenza dei viaggiatori da Napoli centrale o da quella del loro arrivo alla stazione stessa.

Art. 60. - *Carico e scarico.* — Nello scalo marittimo del magazzino *C*, le operazioni di carico e scarico delle merci sono eseguite dalla ferrovia verso il compenso, per tutti indistintamente i trasporti, di lire 4 per tonnellata di peso tassabile.

Art. 61. - *Merci pericolose.* — Negli scali marittimi delle *calate orientali e delle calate occidentali* la spedizione ed il ricevimento delle materie pericolose, di cui l'allegato 7, sono regolati come segue:

1ª Categoria: ammesse soltanto sul Molo Angioino limitatamente però alle *materie animali* ed agli *avanzi di materie animali* (carniccio, ritagli di pelli, nervi e tendini freschi, ossa, corna, unghioni, pelli fresche, ecc.);

2ª Categoria: ammesse indistintamente su tutte le banchine del porto;

3ª Categoria: ammesse indistintamente su tutte le banchine del porto;

4ª Categoria: gruppo 1 - I bitumi, le materie bituminose, la pece minerale, lo zolfo e le materie combustibili intrise di zolfo, di resina, ecc., sono ammessi su tutte le banchine del porto; le formelle di carbone di lignite e di carbone di torba

(1) **Le merci destinate all'esportazione con restituzione dei diritti doganali pagati per le materie prime devono, a cura dei mittenti, essere accompagnate da un esemplare della dichiarazione per le dogane nel quale sia indicata l'operazione da compiersi.**

ammesse soltanto sul tratto della banchina di Villa del Popolo che fronteggia i depositi di carbone fossile, sul Molo orientale e sulla calata della diga di recinzione dei Bacini di carenaggio; il carbone vegetale è ammesso soltanto sul Molo Angioino. Le altre merci di questo gruppo sono ammesse sulle banchine del Piliero, di Porta di Massa e di Villa del Popolo, nella parte di quest'ultima prospiciente ai capannoni, purchè su dette banchine non sostino durante la notte, fuori dei carri ferroviari coperti o dei capannoni;

gruppo 2 – ammesse su tutte le banchine del porto ad eccezione della *celluloide* in massa, in placche, in fogli, ecc., dei *cascami di celluloide* e delle *pellicole cinematografiche di celluloide* che sono ammesse soltanto sulla banchina posta all'esterno dei magazzini generali raccordati e su quella di Porta di Massa e purchè non vi sostino durante la notte in alcun modo;

5ª Categoria: ammesse indistintamente su tutte le banchine del porto con la limitazione che i *clorati*, i *perclorati* ed il *perossido di benzoile* non vi sostino durante la notte, fuori dei carri ferroviari coperti;

6ª Categoria: gruppo 1 – ammesse su tutte le banchine del porto;

gruppo 2 – ammesse su tutte le banchine del porto, purchè non vi sostino durante la notte, fuori dei carri ferroviari coperti;

7ª Categoria: ammesse su tutte le banchine del porto ad eccezione dei *metalli alcalini* (sodio, potassio, ecc.), dei *metalli alcalino-terrosi* e del *fosfuro di calcio* che sono ammessi sulla banchina posta all'esterno dei magazzini generali raccordati e su quella di Porta di Massa, purchè non vi sostino durante la notte in alcun modo;

8ª Categoria: ammesse indistintamente su tutte le banchine del porto e nei magazzini generali raccordati, eccettuati, temporaneamente, il petrolio e gli oli minerali, i quali sono ammessi soltanto sulla banchina posta all'esterno dei magazzini generali raccordati, purchè non vi sostino durante la notte in alcun modo;

9ª e 10ª Categoria: ammesse sulla banchina posta all'esterno dei magazzini generali raccordati e su quella di Porta di Massa, purchè non vi sostino durante la notte in alcun modo;

11ª, 12ª, 13ª e 14ª Categoria: sono ammesse tutte soltanto al Molo orientale, alla condizione che non potranno sostarvi; per cui i trasporti provenienti dal mare dovranno, tosto sbarcati, essere caricati su carri ferroviari, mentre quelli provenienti dalla ferrovia e destinati a proseguire per mare saranno trattenuti alla stazione di Napoli centrale in attesa dell'avviso della Capitaneria del porto che notifichi la possibilità dell'imbarco. Siffatta autorizzazione dovrà chiedersi di ufficio dall'amministrazione ferroviaria.

Se poi all'arrivo a Napoli (scalo marittimo) tali trasporti, o per cambiamento atmosferico sopravvenuto dopo la notificazione di cui sopra, o per altra qualsiasi eventualità, non potessero immediatamente essere trasbordati dai carri ferroviari al bastimento, saranno fatti retrocedere alla stazione di Napoli centrale, dove rimarranno sotto sorveglianza, finchè, tolti gli ostacoli che vi si opponevano, il loro imbarco si renda possibile.

La tassa relativa al percorso di andata e ritorno fra la stazione di Napoli centrale e lo scalo marittimo ed i diritti di sosta, in attesa dell'imbarco o del permesso della Capitaneria del porto per il trasporto allo scalo marittimo, saranno posti a carico della spedizione.

Per il *magazzino C*, valgono invece le seguenti disposizioni:

1ª Categoria: tutte escluse;

2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, e 10ª Categoria: ammesse tutte, purchè trattisi di spedizioni in dettaglio e siano osservate le disposizioni dell'articolo 857 del Regolamento 20 novembre 1879 per la esecuzione del Codice per la marina mercantile per ciò che concerne il diritto di vigilanza dell'amministrazione marittima;

11ª, 12ª, 13ª e 14ª Categoria: tutte escluse.

Art. 62. — *Giacenza dei trasporti.* — Per le merci in arrivo allo scalo marittimo del magazzino C, il termine utile per il ritiro decorre dopo le 48 ore dalla consegna della lettera di avviso, in qualunque modo questa sia recapitata al destinatario.

Art. 63. — *Spedizioni in servizio locale.* — Giusta le facoltà di servizio stabilite, le merci provenienti dal mare possono spedirsi alla stazione di Napoli centrale.

Non sono invece ammesse le spedizioni in servizio locale da Napoli centrale a Napoli scalo marittimo.

OLBIA MARITTIMA.

(Vedi *Stazioni marittime della Sardegna*).

PALERMO MARITTIMA.

Art. 64. – *Abilitazioni.* — La stazione marittima di Palermo è ammessa all'accettazione ed al ricevimento dei trasporti a carro a grande velocità ed a tutti indistintamente quelli a piccola velocità, tanto in servizio locale quanto in servizio da e per il mare.

PORTO EMPEDOCLE MARITTIMA.

Art. 65. – *Abilitazioni.* — La stazione marittima di Porto Empedocle è ammessa all'accettazione ed al ricevimento dei trasporti a piccola velocità tanto in servizio locale, quanto in servizio da e per il mare.

PORTO TORRES MARITTIMA.

(Vedi *Stazioni marittime della Sardegna*).

RAVENNA DARSENA.

Art. 66. – *Abilitazioni.* — Lo scalo di Ravenna darsena è ammesso a spedire ed a ricevere i trasporti a carro di merci a grande ed a piccola velocità da e per il mare, compresi quelli destinati fin dall'origine alla stazione di Ravenna e che i destinatari volessero far proseguire alla darsena per l'imbarco.

Art. 67. – *Pesatura.* — La pesatura dei carri, tanto in partenza quanto in arrivo, si effettua sul ponte a bilico della stazione di Ravenna.

Segue ALLEGATO N. 6

REGGIO DI CALABRIA MARITTIMA.

Art. 68. - *Abilitazioni.* — La stazione marittima di Reggio di Calabria è ammessa alle spedizioni a grande ed a piccola velocità tanto in servizio locale, quanto in servizio da e per il mare.

SALERNO MARITTIMA.

Art. 69. - *Abilitazioni.* — La stazione di Salerno Marittima è abilitata all'accettazione delle spedizioni a carro a piccola velocità provenienti dal mare e destinate oltre Salerno per ferrovia ed al ricevimento di quelle provenienti da oltre Salerno per ferrovia e destinate all'imbarco, nonchè alla accettazione ed al ricevimento dei trasporti a carro da e per gli stabilimenti raccordati e di quelli pure a carro presentati dall'Autorità militare o alla medesima diretti. È altresì abilitata all'accettazione dei trasporti di legname, anche se non proveniente dal mare, effettuati per oltre Salerno dai cantieri e depositi situati ad ovest del raddoppio e compresi nella zona delimitata a sud dal mare e a nord dalla strada Caracciolo.

Art. 70. - *Operazioni contabili.* — *Pesatura.* — L'accettazione, lo svincolo e tutte le altre operazioni contabili inerenti ai trasporti da e per Salerno marittima si eseguiscono negli uffici della stazione di Salerno.

La pesatura si eseguisce sul ponte a bilico della stazione di Salerno.

STAZIONI MARITTIME DELLA SARDEGNA.

Art. 71. - Le stazioni marittime di Cagliari, Olbia (1) e Porto Torres sono abilitate all'accettazione ed al ricevimento delle spedizioni a carro, a grande ed a piccola velocità, tanto in servizio locale quanto in servizio da e per il mare, escluse le spedizioni di veicoli e di bestiame.

La banchina Isola Bianca della stazione marittima di Olbia è abilitata anche all'accettazione ed al ricevimento delle spedizioni in piccole partite, a grande ed a piccola velocità, tanto in servizio locale quanto in servizio da e per il mare, ed all'accettazione ed al ricevimento delle spedizioni a bagaglio.

Per i carri carichi in partenza od in arrivo alla stazione di Cagliari Marittima, che debbano essere collocati sui binari secondari, staccantisi dalle piattaforme girevoli situate nella stazione medesima, è dovuta la tassa di L. 0,08 per quintale indivisibile, col minimo di L. 4 per carro.

L'accettazione, lo svincolo e tutte le altre operazioni contabili inerenti alle spedizioni da e per le stazioni marittime di Cagliari, Olbia (esclusa la banchina Isola Bianca che ha uffici propri) e Porto Torres si eseguiscono negli uffici delle rispettive stazioni centrali.

SAVONA MARITTIMA (2).

Art. 72. - *Abilitazioni.* — La stazione di Savona marittima è abilitata all'accettazione delle spedizioni a carro, a grande ed a piccola velocità, provenienti dal mare e destinate oltre Savona per ferrovia ed al ricevimento di quelle provenienti da oltre Savona per ferrovia e destinate all'imbarco.

(1) La stazione marittima di Olbia comprende la banchina del porto e la banchina Isola Bianca.

(2) La stazione marittima di Savona comprende: la calata occidentale, la calata orientale, la Darsena nuova e il molo di traversa.

Segue ALLEGATO N. 6

Art. 73. - *Merci in deposito.* — L'amministrazione ferroviaria accetta in deposito, compatibilmente con la disponibilità, nei suoi magazzini esistenti nello scalo marittimo, merci in attesa della spedizione o dell'imbarco, a condizioni e prezzi che sono stabiliti di volta in volta.

SIRACUSA MARITTIMA.

Art. 74. - *Abilitazioni.* — La stazione marittima di Siracusa è ammessa ai trasporti a grande velocità ed a piccola velocità tanto in servizio locale, quanto in servizio da e per il mare.

TARANTO MARITTIMA.

Art. 75. - *Abilitazioni.* — La stazione marittima di Taranto, costituita dal Pontile mercantile, è abilitata all'accettazione delle spedizioni a carro, a grande ed a piccola velocità, provenienti dal mare e destinate oltre Taranto per ferrovia, ed al ricevimento di quelle provenienti da oltre Taranto per ferrovia e destinate all'imbarco.

Art. 76. - *Operazioni contabili.* - *Pesatura.* — L'accettazione, lo svincolo e tutte le altre operazioni contabili inerenti ai trasporti da e per Taranto marittima si eseguiscono negli uffici della stazione di Taranto.

La pesatura si eseguisce sul ponte a bilico della stazione di Taranto.

TARANTO (PONTILE MILITARE AL MARE PICCOLO).

Art. 77. - *Abilitazioni.* — Dal Pontile militare si possono eseguire spedizioni a grande velocità di ostriche e di frutti di mare destinate a stazioni oltre Taranto. Da e per il Pontile stesso si possono inoltre, purchè in destinazione od in provenienza oltre Taranto, eseguire spedizioni a carro tanto a grande velocità quanto a piccola velocità di merci ascritte alle classi senza vincolo di peso dal n. 46 al 48 inclusive, ed eccezionalmente dal n. 41 al 45 inclusive.

Art. 78. - *Tassazione dei trasporti da e per il Pontile.* — I trasporti destinati al Pontile militare o che ne provengono si tassano come se fossero in destinazione o provenienza dalla stazione di Taranto, con l'aggiunta delle seguenti soprattasse:

L. 0,40 per ogni quintale indivisibile di *ostriche o frutti di mare*, spediti in piccole partite a G. V.

L. 8 — per ogni carro, spedito a G. V. od a P. V.

Queste soprattasse, da esporsi sulla lettera di vettura sotto il titolo *tassa di spinta al Pontile*, devono essere pagate:

pei trasporti in arrivo al Pontile, compresi quelli in porto affrancato, dai destinatari;

per le spedizioni in partenza dal Pontile, dai mittenti se in porto affrancato; per le spedizioni in porto assegnato la stazione di Taranto ne fa seguire l'ammontare come spesa anticipata, esente da provvigione.

Art. 79. - *Rispedizioni dalla stazione di Taranto al Pontile.* - *Spedizioni fra la stazione di Taranto e il Pontile e viceversa.* — Nei limiti delle abilitazioni al servizio del Pontile, verso il pagamento della soprattassa prescritta dal precedente articolo

78 e previo svincolo della merce, i destinatari delle spedizioni a carro originariamente dirette alla stazione di Taranto, possono rispedire i carri fino al Pontile. Non sono per contro ammesse le spedizioni fra la stazione di Taranto e il Pontile o viceversa.

TORRE ANNUNZIATA MARITTIMA (1).

Art. 80. - *Abilitazioni.* — La stazione di Torre Annunziata marittima è abilitata all'accettazione ed al ricevimento dei trasporti a carro, a piccola velocità, in provenienza dal mare o destinati oltre mare.

TRIESTE MARITTIMA.

Art. 81. - *Denominazione degli scali.* — La stazione di Trieste marittima comprende:

1° Trieste centrale (2);
2° Trieste punto franco Vittorio Emanuele III (2);
3° Trieste Campomarzio loco;

(1) La stazione marittima di Torre Annunziata comprende il molo di levante e il molo di ponente.
(2) Comprende i magazzini ferroviari Silos di cui una parte è considerata come punto franco, nonchè il magazzino ferroviario B situato sulla linea doganale.

4° Trieste Campomarzio rive (1) { riva Grumula
molo Venezia
molo Bersaglieri
riva Ottaviano Augusto
molo Fratelli Bandiera
riva ex Arsenale

5° Trieste punto franco Duca d'Aosta (1);
6° Trieste punto franco scalo legnami;
7° Trieste Servola (scalo);
8° Trieste San Sabba;
9° Trieste Aquilinia (scalo).

Art. 82. - *Abilitazioni.* — Le abilitazioni di servizio dei singoli scali di Trieste risultano dal seguente quadro.

(1) In esercizio dell'azienda dei Magazzini Generali di Trieste.

Segue ALLEGATO N. 6.

Quadro indicante le abilitazioni di servizio degli scali marittimi di Trieste.

STAZIONI E SCALI	SPEDIZIONI IN PARTENZA							SPEDIZIONI IN ARRIVO							SPEDIZIONI IN SERVIZIO					Accettazione e ricevimento merci per categorie dell'allegato 7	
	Grande velocità				Piccola velocità			Grande velocità				Piccola velocità			Interno	Cumulativo italiano			Internazionale		
	merci		bestiame	veicoli	a carro	in piccole partite	veicoli	merci		bestiame	veicoli	a carro	in piccole partite	veicoli		per ferrovia	marittimo			da 1 a 11	12, 13 e 14
	a carro	in piccole partite						a carro	in piccole partite								con la Sardegna	con le Colonie italiane e col Levante			
TRIESTE centrale	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a (1)	a	a	a	a	a	a	a	—	a	tutte	tutte
TRIESTE punto franco Vittorio Emanuele III	a	—	a	a	a	—	a	a (2)	—	a (1)	a	a (2)	—	a	a	a	—	—	a	dalla 1 alla 10 (3)	—
TRIESTE Campomarzio loco	a	a	a	a	a	a	a	a (4)	a	a (1)	a	a (4)	a	a	a	a	—	—	a	tutte	tutte
TRIESTE Campomarzio rive (riva Grumula, molo Venezia, molo Bersaglieri (*), riva Ottaviano Augusto, molo Fratelli Bandiera e riva ex Arsenale)	a	—	a	a	a	—	a	a (2)	—	a (1)	a	a (2)	—	a	a	a	—	—	a	dalla 1 alla 10 (3)	—
TRIESTE punto franco duca d'Aosta	a	—	a	a	a	—	a	a (2)	—	a (1)	a	a (2)	—	a	a	a	—	—	a	dalla 1 alla 10 (3)	—
TRIESTE punto franco scalo legnami	—	—	—	—	a (5)	—	—	—	—	—	—	a (5)	—	—	a	a	—	—	a	—	—
TRIESTE Servola (scalo)	a (6)	a (6)	—	a (6)	a (6)	a (6)	a (6)	a (6)	a (6)	—	a (6)	a (6)	a (6)	a (6)	a	a	—	—	a	dalla 1 alla 10	—
TRIESTE San Sabba	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a (7)	a	a	a	a	a	a	—	—	a	dalla 1 alla 10	—
TRIESTE Aquilinia (scalo)	a (8)	—	—	a (8)	a (8)	—	a (8)	a (8)	—	—	a (8)	a (8)	—	a (8)	a	a	—	—	a	dalla 1 alla 10	—

(*) Il Molo Bersaglieri è abilitato anche ad accettare le spedizioni di bagagli in arrivo dal mare ed a ricevere le spedizioni di bagagli che devono proseguire oltre mare.
(1) Sono esclusi i trasporti di bestiame da macello, che devono essere diretti a Trieste San Sabba.
(2) I trasporti di legname in tronchi, tavole, travi e pali e di legna da ardere sono ammessi soltanto se i Magazzini Generali abbiano rilasciata preventiva autorizzazione scritta; in mancanza di tale autorizzazione i trasporti stessi saranno trattenuti a Trieste centrale o a Trieste Campomarzio loco o inoltrati a Trieste punto franco scalo legnami. L'autorizzazione stessa è necessaria anche per i trasporti di serbatoi privati vuoti destinati a prendere carico, e — limitatamente però agli scali di Trieste punto franco Vittorio Emanuele III e di Trieste Campomarzio rive — per i trasporti di carbone vegetale e minerale.
Sono esclusi, in base al regolamento dei Magazzini Generali, dal deposito nei magazzini dei punti franchi, dei moli e delle rive, i trasporti di merci escluse per leggi o disposizioni speciali dai depositi portuali, di merci considerate a giudizio dei Magazzini Generali facilmente deperibili, nocive e pericolose alle altre merci.
(3) Sono esclusi il petrolio, gli oli minerali e derivati infiammabili della categoria 9ª dell'allegato 7. L'alcole e lo spirito sono ammessi soltanto se sulle lettere di vettura risulti l'indirizzo di Trieste punto franco Vittorio Emanuele III (Magazz. n. 33, spiriti).
(4) Sono esclusi in arrivo i trasporti a carro di legna da ardere, legnami da costruzione; quelli eventualmente ivi diretti sono fatti proseguire per Trieste punto franco scalo legnami. Eccezionalmente, verso autorizzazione dell'amministrazione ferroviaria, i trasporti stessi potranno essere scaricati a Trieste Campomarzio loco.
(5) Limitatamente ai trasporti di legname in genere, compresa la legna da ardere.
(6) Limitatamente ai trasporti per conto della Società Alti Forni ed Acciaierie della Venezia Giulia.
(7) Tutti i trasporti di bestiame diretti a Trieste per la macellazione debbono essere destinati a questo scalo.
(8) Limitatamente ai trasporti da o per gli stabilimenti allacciati allo scalo con binario di raccordo

Art. 83. – *Magazzini Generali.* — I Magazzini generali di Trieste sono un Ente autonomo, costituito con Decreto Legge 3 settembre 1925, n. 1789, i cui rapporti con l'amministrazione ferroviaria sono regolati da apposita Convenzione.

Essi esercitano, limitatamente alle merci a carro o da considerarsi come tali, il servizio ferroviario negli scali di Trieste punto franco Vittorio Emanuele III, Trieste punto franco Duca d'Aosta e Trieste Campo Marzio Rive, in base al loro regolamento d'esercizio ed alle loro tariffe.

Nei conseguenti rapporti col pubblico sostituiscono l'amministrazione ferroviaria verso la quale soltanto rispondono degli atti compiuti per conto di essa.

Sono autorizzati a compiere le operazioni dalle tariffe ferroviarie devolute alle parti; in tale veste, nei rapporti con la ferrovia, assumono tutti gli obblighi delle parti stesse.

A richiesta delle parti, dànno informazioni circa gli scali cui debbono essere appoggiati i trasporti, la data di arrivo e partenza dei piroscafi e la loro destinazione.

Quali consegnatari della merce, sono autorizzati a fare sui documenti di trasporto le dichiarazioni circa le condizioni o la mancanza dell'imballaggio, quando la parte od il suo rappresentante non sia presente al carico o non apponga tali dichiarazioni.

Nell'ambito degli scali da essi gestiti, effettuano il servizio completo di manovra dei carri e forniscono i carri e gli attrezzi di carico. Ad essi sono da presentare i documenti di trasporto e di dogana.

Sono autorizzati ad incassare dalle parti, a norma delle loro tariffe, le tasse di nolo per la prolungata sosta delle merci sui carri ferroviari, nonchè per la ritardata utilizzazione dei carri e degli attrezzi di carico.

Sono altresì autorizzati a depositare nei loro magazzini, gravandole dei diritti e delle eventuali tasse di sosta loro spettanti, le spedizioni per le quali i destinatari non avessero impartito, entro le 24 ore dall'arrivo, le disposizioni per lo scarico.

Sono del pari autorizzati a depositare le merci nei propri magazzini, quando le spedizioni non fossero ritirate entro le 24 ore successive al collocamento del carro nel punto di scarico designato dal destinatario.

Se le merci che, a norma dell'articolo 82, sono escluse dal deposito nei locali dei Magazzini Generali, ma possono essere scaricate sulle calate per l'immediato imbarco, non sono ritirate entro le 24 ore dall'arrivo, i Magazzini Generali stessi hanno diritto di portarle su altri piazzali addebitando alle parti le spese per le prestazioni eseguite (manovra, spinta, ecc.).

Quando una merce, trasportata nei punti franchi ed accettata in custodia dai Magazzini Generali, è ritirata o rispedita nel territorio doganale per disposizione dell'avente diritto, i Magazzini Generali debbono rilasciare un certificato di ritiro della merce per uso della ferrovia.

I Magazzini Generali hanno facoltà di non accettare, qualora in precedenza non siano intervenuti speciali accordi con i destinatari, le spedizioni in arrivo gravate di spese anticipate o di assegni.

Negli scali di Trieste punto franco Vittorio Emanuele III, Trieste Campo Marzio Rive e Trieste punto franco Duca d'Aosta, le operazioni di carico e scarico si effettuano a norma del regolamento di esercizio e della tariffa dei Magazzini Generali, l'uno e l'altra approvati dalle Autorità competenti.

Negli scali gestiti dai Magazzini Generali la pesatura delle merci e la verifica della quantità dei colli sono eseguite dai Magazzini Generali medesimi in base al loro regolamento d'esercizio ed alla loro tariffa.

Le indicazioni che i Magazzini Generali espongono sulla lettera di vettura circa il peso della spedizione e la quantità dei colli hanno valore di indicazioni esposte dallo speditore.

Peraltro, la pesatura delle merci e la verifica della quantità dei colli richiesti espressamente dalle parti sulla lettera di vettura, sono riconosciute dalla ferrovia, agli effetti del contratto di trasporto, come operazioni fatte da essa. In conseguenza, il risultato delle dette operazioni deve essere indicato sui documenti di trasporto

come peso riconosciuto e come quantità riconosciuta dei colli sia da parte dei Magazzini Generali sia da parte della ferrovia, al quale scopo le indicazioni di cui trattasi debbono essere convalidate dai Magazzini Generali, con appositi timbri recanti le diciture «peso riconosciuto ufficialmente dalla ferrovia» oppure «numero dei colli riconosciuto ufficialmente dalla ferrovia» e con la firma dell'agente incaricato.

Se i carri carichi in genere giungono alla stazione destinataria coi piombi intatti dei Magazzini Generali, e vengono riscontrate, all'atto dello scarico, mancanze nel peso o nella quantità dei colli, gli atti relativi agli accertamenti di tali anormalità devono essere in caso di reclamo, dati in visione, unitamente ai piombi, prima che i reclamanti siano stati soddisfatti, ai Magazzini Generali per il tramite della Sezione Commerciale e del Traffico di Trieste, e ciò per l'azione di regresso che la ferrovia si riserva in confronto dei Magazzini Generali medesimi.

I reclami attinenti al contratto di trasporto, però, debbono essere sempre presentati all'amministrazione ferroviaria, a norma degli articoli 62 e seguenti delle condizioni e tariffe.

Art. 84. – *Magazzino ferroviario B sulla linea doganale.* — Il punto franco Vittorio Emanuele III è abilitato soltanto alle spedizioni a carro considerate come tali; le spedizioni in piccole partite dirette o provenienti dal punto franco stesso sono riconsegnate od accettate al magazzino ferroviario *B* di Trieste centrale situato sulla linea doganale.

Di conseguenza, per le merci dell'allegato 7, valgono anche nei riguardi del magazzino *B* le limitazioni di cui alla nota (3) al quadro delle abilitazioni.

Le lettere di vettura, scortanti le spedizioni in arrivo da riconsegnarsi nel magazzino stesso, debbono portare l'indirizzo di *Trieste centrale magazzino B*. Le operazioni inerenti a tali trasporti debbono essere eseguite dalle parti alla Gestione di Trieste Punto Franco Vittorio Emanuele III e le operazioni doganali vanno compiute alla sezione doganale ivi esistente.

Non è ammessa la giacenza delle merci nel suddetto magazzino *B*, nè si accettano merci non atte alla spedizione o che per il loro volume, lunghezza o peso sono di difficile manipolazione. Le spedizioni in arrivo che per tali ragioni non potessero essere riconsegnate nel magazzino *B* sono riconsegnate presso lo scalo di Trieste centrale.

Art. 84 bis. – *Trasporti a bagaglio da o per Trieste Campomarzio Rive (Molo Bersaglieri).* — Per i trasporti a bagaglio da o per Trieste Campomarzio Rive (Molo Bersaglieri) è dovuta, oltre le normali tasse di porto, la tassa speciale di L. 1,20 per collo.

I termini di resa sono aumentati di sei ore decorrenti dall'ora di accettazione dei trasporti in partenza o dall'ora di arrivo dei bagagli a Trieste Centrale o a Trieste Campomarzio loco, secondo che i trasporti transitino per l'una o l'altra di dette stazioni.

Art. 85. – *Dogana.* — Le operazioni nei punti franchi sono eseguite in base alle «Norme doganali per i Punti Franchi di Trieste e di Fiume», pubblicate nel Bollettino Ufficiale n. 16 del 30 gennaio 1936 del Ministero delle Finanze.

Per tali norme il mittente, prescrivendo la destinazione di Trieste punto franco, dà il suo consenso al trasporto della merce nella zona franca, ove la merce stessa perde il carattere nazionale, a meno che non vengano osservate le disposizioni delle ripetute norme, relative alla conservazione della nazionalità delle merci introdotte nei punti franchi.

I depositi di petrolio, nafta e benzina, come pure le località ove le merci stesse vengono manipolate, gli uni e le altre adiacenti alla stazione di Trieste San Sabba, sono considerati come punto franco; perciò i trasporti delle dette merci in partenza dalla stazione sopra nominata debbono essere sottoposti a trattamento doganale prima della loro consegna alla ferrovia.

Presso gli scali di Trieste centrale e Trieste Campomarzio loco, esistono apposite sezioni doganali con magazzini per le merci estere in piccole partite vincolate a dogana. Per il trasporto nei detti magazzini doganali le merci stesse sono sottoposte al pagamento di L. 0,60 per quintale, col minimo di L. 2,00 per spedizione.

Art. 86. – *Giacenze.* — **I carri in arrivo ad una delle calate di Trieste Campomarzio Rive non scaricati o scaricati solo in parte entro l'orario di servizio dei Magazzini Generali, sono riportati, a richiesta dei Magazzini Generali stessi, nella stazione di Trieste Campomarzio loco, previo addebito alla parte della tassa di L. 40 per spedizione e delle eventuali tasse di sosta. La stessa tassa di L. 40 sarà applicata per riportare i carri al punto di scarico.**

Per le spedizioni di legname scaricate su aree di Trieste punto franco scalo legnami, non affittate a terzi, viene concessa una sosta gratuita di 12 giorni.

Art. 87. – *Spedizioni e rispedizioni fra gli scali.*

§ 1. — Sono ammesse od effettuate dalla ferrovia le spedizioni a carro o come tali considerate dall'amministrazione, fra l'uno o l'altro degli scali di Trieste, previa presentazione della lettera di vettura e verso compenso delle tasse fisse indicate nella tabella seguente, senza riguardo al peso della merce caricata.

Dai seguenti scali a quelli contro indicati	Trieste Centrale	Trieste Campomarzio Loco	Trieste Campomarzio rive: Riva ex Arsenale	Trieste Campomarzio rive: Altre rive	Trieste punto franco V. E. III.	Trieste punto franco Duca d'Aosta	Trieste punto franco scalo legnami	Trieste Servola (scalo)	Trieste S. Sabba	Trieste Aquilinia (scalo)
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Trieste Centrale.	—	20	20	20	20	20	20	30	40	40
Trieste Campomarzio loco.	20	—	20	20	20	20	20	20	30	30
Trieste Campomarzio Rive – Riva ex Arsenale	20	20	—	—	20	20	20	20	30	30
Trieste Campomarzio Rive – Altre rive. .	20	20	—	—	(1)	(1)	20	20	30	30
Trieste punto franco V. E. III.	20	20	20	(1)	—	(1)	20	30	30	40
Trieste punto franco Duca d'Aosta	20	20	20	(1)	(1)	—	20	20	30	30
Trieste punto franco scalo legnami	20	20	20	20	20	20	—	20	30	30
Trieste Servola (scalo)	30	20	20	20	30	20	20	—	20	20
Trieste S. Sabba	40	30	30	30	30	30	30	20	—	20
Trieste Aquilinia (scalo)	40	30	30	30	40	30	30	20	20	—

(1) Il servizio delle spedizioni fra gli scali di Trieste punto franco Vittorio Emanuele III, Trieste Campomarzio Rive (esclusa la riva ex-Arsenale) e Trieste punto franco Duca d'Aosta viene eseguito dai Magazzini Generali, che applicano tariffe proprie.
Per il servizio delle rispedizioni tra gli scali medesimi vedasi il successivo paragrafo 2.

Segue ALLEGATO N. 6

Tra gli scali di Trieste punto Franco Vittorio Emanuele III, Trieste Campomarzio Rive (esclusa la riva ex-Arsenale per la quale provvede la ferrovia) e Trieste punto Franco Duca d'Aosta il servizio delle spedizioni viene effettuato esclusivamente dai Magazzini Generali con proprie tradotte ed in base alle loro tariffe.

§ 2. — Le rispedizioni, limitatamente ai trasporti a carro o come tali considerati dall'amministrazione, sono ammesse ed effettuate dalla ferrovia previa presentazione della lettera di vettura e verso compenso della tassa fissa di L. 50 per carro senza riguardo al peso della merce caricata.

Nei casi in cui per dichiarazione dell'autorità marittima la rispedizione fosse giustificata dal fatto di avere il natante dovuto accostare ad una calata diversa da quella stabilita prima dell'arrivo della merce, il compenso da riscuotersi dalla ferrovia anzichè costituito dalla tassa fissa sopra indicata sarà uguale alle tasse previste per le spedizioni della tabella di cui al paragrafo precedente.

Le rispedizioni fra gli scali di Trieste punto franco Vittorio Emanuele III, Trieste Campomarzio Rive (eccettuata la riva ex-Arsenale per la quale provvede esclusivamente la ferrovia) e Trieste punto franco Duca d'Aosta oltrechè all'amministrazione ferroviaria possono essere chieste ai Magazzini Generali, perchè i medesimi vi provvedano con proprie tradotte ed in base alle loro tariffe.

Se l'incarico delle rispedizioni fra le anzidette località è dato all'amministrazione ferroviaria, è dovuto il compenso fisso come sopra di L. 50 per carro, salvo che la rispedizione sia giustificata dal fatto di avere il natante dovuto accostare ad una calata diversa da quella stabilita prima dell'arrivo della merce, nel qual caso sarà riscosso il compenso di L. 20 per carro.

§ 3. — Le spedizioni e le rispedizioni fra gli scali di Trieste si effettuano a piccola velocità anche per le merci ammesse esclusivamente alla grande velocità.

§ 4. — Per uno stesso trasporto non è ammessa più di una rispedizione.

§ 5. — Non sono ammesse, fra gli scali di Trieste, le spedizioni e le rispedizioni di celluloide e di pellicole cinematografiche di celluloide (categoria 4ª – gruppo 2 dell'allegato n. 7); di metalli alcalini, di metalli alcalino-terrosi e di fosfuri (categoria 7ª – gruppo 1 dell'allegato n. 7); di merci infiammabili delle categorie 9ª e 10ª dell'allegato n. 7; quando i trasporti devono percorrere il tratto di riva fra la stazione di Trieste C. e di Trieste Campomarzio Loco.

Le spedizioni e le rispedizioni di merci ascritte alle categorie **11ª, 12ª, 13ª e 14ª** dell'allegato n. 7 non sono ammesse in nessun caso.

Art. 88. – *Manovre supplementari.* — **La ferrovia, a richiesta delle parti e** subordinatamente alle esigenze di servizio, effettua la spinta dei carri da un punto all'altro di uno stesso scalo, verso pagamento della tassa fissa di L. 15 per spedizione, senza riguardo al peso della merce caricata.

Art. 89. – *Deposito di merci nei Magazzini ferroviari del Silos e sui piazzali di Trieste centrale.* — Nei magazzini ferroviari del Silos di Trieste centrale si ammette il deposito di quelle merci che le parti, nel loro interesse, chiedono di destinarvi, e di quelle che l'amministrazione ritiene di depositarvi per sgombrare i carri in arrivo il cui scarico fosse ritardato dai destinatari.

È pure ammesso, a richiesta delle parti, lo scarico ed il deposito all'aperto, quando sui piazzali di Trieste centrale vi siano spazi disponibili, di merci di cui sia vietato il deposito in magazzino. Lo scarico all'aperto ed il deposito delle merci suddette nei magazzini ferroviari del Silos si effettua solo quando l'amministrazione lo ritenga possibile in relazione alle esigenze del servizio.

I servizi speciali suddetti sono regolati dalle seguenti norme:

§ 1. È consentito di depositare nei magazzini soltanto merci in arrivo a carro, escluse: merci alla rinfusa; merci imbrattanti; merci infiammabili e di facile combu-

stione (1); gas compressi liquefatti o disciolti sotto pressione (categoria 7ª, gruppo 2 dell'allegato n. 7); merci esplosive delle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato n. 7 e merci che non consentono comunanza con altre.

§ 2. — La richiesta d'immagazzinamento delle merci può essere fatta dal mittente, coll'indicazione *Magazzino Silos* o *scarico sul piazzale*, aggiunta alla destinazione di Trieste centrale sul documento di trasporto; oppure dal destinatario, mediante compilazione di apposito stampato presso la gestione merci di Trieste centrale.

L'amministrazione, valendosi della facoltà concessale dall'art. 32 delle tariffe provvede, quando lo ritenga opportuno, a scaricare di propria iniziativa, sia in magazzino che all'aperto, i carri di merci in arrivo che le parti non si presentassero a ritirare entro i termini prescritti, previa riscossione delle tasse previste dal seguente paragrafo 3.

§ 3. — Lo scarico delle merci in arrivo che, a richiesta delle parti o per iniziativa dell'amministrazione, sono depositate nei magazzini o scaricate all'aperto, sarà eseguito dall'amministrazione, che per tale operazione esigerà una tassa speciale di manipolazione di lire 0,40 per quintale per le merci comuni, e di lire 0,80 per i trasporti composti di colli di peso singolo superiore ai 500 chilogrammi, avvertendo che ciascuna spedizione contenente anche un solo di tali colli verrà sottoposta per intiero a quest'ultima misura di tassazione. Le frazioni di peso uguale o superiore a 50 chilogrammi si calcolano per un quintale e quelle inferiori si trascurano.

§ 4. — Le merci, immagazzinate o scaricate all'aperto in seguito a richiesta fatta dal mittente sulla lettera di vettura, sono sottoposte al pagamento delle tasse di sosta stabilite dal seguente § 8, dopo trascorsi i termini stabiliti dall'art. 46, § 4, delle condizioni e tariffe.

Parimenti, quando il destinatario di una spedizione domanda entro i termini previsti dal suddetto articolo 46, § 4, il deposito delle merci nei magazzini ferroviari del Silos o lo scarico delle medesime sul piazzale, si computano le tasse di sosta previste dal seguente § 8 dallo spirare dei termini di cui al ripetuto articolo 46, § 4.

Se invece il destinatario presenta la domanda d'immagazzinamento o di scarico all'aperto dopo scaduti i termini suddetti, si applicano le tasse normali di sosta, tanto se la merce si trovi sempre sul carro, quanto se la merce sia stata scaricata d'iniziativa dell'amministrazione. In tal caso le tasse di sosta previste dal § 8 del presente articolo decorreranno dalla scadenza del periodo o dei periodi di 24 ore indivisibili per i quali siano state già calcolate le tasse di sosta normali.

§ 5. — L'amministrazione eseguisce lo scarico delle merci che le parti chiedono di depositare all'aperto senza assumere alcuna responsabilità per mancanze, furti, manomissioni, avarie, bagnature, incendi, ecc.

§ 6. — Le merci facenti parte di una spedizione possono essere ritirate anche in partite parziali previo pagamento, prima di ogni singolo ritiro, delle tasse di sosta maturate, da un ritiro all'altro, tanto per le merci che vengono asportate quanto per quelle che rimangono giacenti. Ogni singolo ritiro sarà eseguito verso rilascio di ricevuta su apposito stampato.

§ 7. — La giacenza dei trasporti, a norma di quanto dispone l'articolo 48 delle condizioni e tariffe, può prolungarsi finchè l'importo delle tasse di sosta e delle eventuali spese a carico del trasporto non venga a superare, a giudizio dell'amministrazione, il valore della merce.

(1) Sono da considerarsi infiammabili e di facile combustione le merci comprese nelle seguenti categorie dell'allegato n. 7: categoria 4ª, categoria 5ª (gruppo 2), categoria 6ª, categoria 7ª (metalli alcalini, metalli alcalino-terrosi e fosfuri), categoria 9ª e categoria 10ª.

§ 8. — Le tasse di sosta per la giacenza delle merci nei magazzini ferroviari del Silos o sui piazzali all'aperto a Trieste centrale sono le seguenti:

Merci in genere, depositate in magazzino, per quintale e per ogni 24 ore .... L. 0,20

Merci depositate all'aperto, per quintale e per ogni 24 ore ...... » 0,12

Per le giacenze oltre al 10° giorno aumento del 25 % e dopo un mese del 50 %.

Le frazioni di quintale si computano per intero e le 24 ore incominciate si considerano come compiute.

VENEZIA (porto di).

Art. 90. - *Denominazione degli scali.* — Il porto di Venezia comprende i seguenti scali:

a) Venezia Marittima (1);

b) Venezia Scalo Marghera (2).

Art. 91. - *Abilitazioni.* — Entrambi gli scali sono ammessi all'accettazione ed al ricevimento delle spedizioni di cose a carro, a grande ed a piccola velocità, provenienti dal mare o destinate oltre mare.

Lo scalo di Venezia Marittima è altresì ammesso all'accettazione ed al ricevimento delle spedizioni di cose in piccole partite, a piccola velocità, in provenienza dal mare o destinate oltre mare.

Art. 92. - *Provveditorato al Porto.* — Il Provveditorato al Porto di Venezia è un Ente autonomo costituito col R. decreto 503 del 14 marzo 1929, i cui rapporti con l'amministrazione ferroviaria sono regolati da apposita convenzione.

Esso si sostituisce, nei seguenti servizi, all'amministrazione ferroviaria, verso la quale risponde degli atti compiuti per conto di essa:

a) *Accettazione e riconsegna delle spedizioni.* — Il Provveditorato al Porto provvede all'accettazione delle spedizioni in partenza ed alla riconsegna di quelle in arrivo, restando nella competenza dell'amministrazione ferroviaria la stipulazione del contratto di trasporto per le merci in partenza e lo svincolo per quelle in arrivo.

b) *Fornitura dei carri e degli attrezzi di carico.* — *Spostamento dei carri.* — Il Provveditorato al Porto provvede all'assegnazione dei carri e degli attrezzi di carico, nonchè ai piccoli spostamenti dei carri, quando possano essere eseguiti a mezzo di arganelli.

c) *Pesatura delle merci e verifica della quantità dei colli.* — La pesatura delle merci e la verifica della quantità dei colli, richieste espressamente dalle parti sulla lettera di vettura, sono riconosciute dalla ferrovia, agli effetti del contratto di trasporto, come operazioni fatte da essa anche quando vengano eseguite dal Provveditorato al Porto con mezzi propri. In conseguenza, il risultato delle dette operazioni deve, in tal caso, essere indicato sui documenti di trasporto come peso riconosciuto e come quantità riconosciuta dei colli sia da parte del Provveditorato al Porto sia da parte della ferrovia, al quale scopo le indicazioni di cui trattasi devono essere convalidate

(1) Lo scalo di Venezia Marittima, allacciato alla stazione di Venezia S. Lucia, comprende: La Calata di S. Basilio con le banchine: S. Basilio, Punto Franco, Cotonificio, Magazzini Generali, S. Marta, Scomenzera (lato levante); il molo di Levante, escluso il tratto adibito al servizio locale della piccola velocità, con le banchine di Levante, Testata e Scomenzera (stazione locale P.V. esclusa); la banchina di Palazzo; il Molo di Ponente con le banchine di Ponente, Testata, ex Carboni.

(2) Lo scalo di Venezia scalo Marghera, allacciato alla stazione di Venezia Mestre, comprende il molo A.

dal Provveditorato al Porto con appositi timbri recanti le diciture « Peso riconosciuto ufficialmente dalla ferrovia » oppure « Numero dei colli riconosciuto ufficialmente dalla ferrovia » e con la firma dell'agente incaricato.

d) *Scarico delle merci.* — Il Provveditorato al Porto provvede allo scarico delle merci, per le quali i destinatari non avessero impartito disposizioni entro le 24 ore dall'arrivo o non avessero eseguito lo scarico entro le 24 ore successive al collocamento dei carri nel punto designato dal Provveditorato al Porto.

e) *Merci pericolose.* — Le merci pericolose, con l'osservanza delle prescrizioni ed esclusioni disposte dalla competente Autorità marittima, potranno dal Provveditorato al Porto essere accettate in deposito nei magazzini o piazzali del porto.

Per i trasporti valgono le norme di cui all'art. 7 del presente Allegato n. 6.

Art. 93. - *Riconsegna delle merci.* — Le merci a carro, in base alle indicazioni apposte dallo speditore sulle lettere di vettura od a quelle fornite tempestivamente dai destinatari al Provveditorato al Porto, sono portate sulla banchina ove si debbano compiere le operazioni di scarico, salvo per la ferrovia tutte le riserve di cui al penultimo alinea dell'art. 5 delle disposizioni generali e comuni del presente Allegato n. 6.

In mancanza di una precisa indicazione del mittente o di tempestiva richiesta del destinatario, i carri vengono portati nei punti stabiliti dal Provveditorato al Porto ed ogni loro successivo spostamento nell'ambito dello scalo va soggetto alle disposizioni di cui all'art. 6 del presente Allegato.

Se però lo spostamento, comunque dovuto a fatto od omissione dello speditore o del destinatario, si compia tra gli impianti della Calata S. Basilio da una parte e quelli del Molo di Levante, Banchina di Palazzo, Molo di Ponente dall'altra, nonostante si tratti di impianti considerati come costituenti un unico scalo, in luogo della tassa di cui all'art. 6 sopra citato sarà dovuto il compenso di L. 50 per carro, senza riguardo al peso della merce caricata.

Art. 94. - *Termine per lo scarico.* — Per lo scarico delle merci passanti direttamente da carro ferroviario a nave accostata il termine normale di cui all'art. 46, § 2, delle condizioni e tariffe è elevato a 48 ore.

L'Amministrazione, peraltro, quando a suo insindacabile giudizio le esigenze del servizio dovessero richiederlo, ha facoltà — col preavviso di un giorno — di riportare il detto termine alla misura normale ed anche di abbreviarlo fino a raggiungere le misure ridotte previste dal § 3 dell'art. 46 suddetto.

Art. 95. - *Spedizioni e rispedizioni fra gli scali.* — Sono ammesse, alle condizioni normali di tariffa, le spedizioni e le rispedizioni fra lo scalo di Venezia Marittima e quello di Venezia Scalo Marghera.

VENEZIA S. LUCIA e VENEZIA SCOMENZERA.
(*Servizio di facchinaggio*).

Art. 96. - *Prestazioni della ferrovia.* — Nelle stazioni di Venezia S. Lucia e di Venezia Scomenzera, abilitate rispettivamente ai trasporti a grande ed a quelli a piccola velocità, l'amministrazione eseguisce:

a) le operazioni per prendere le merci in piccole partite dai natanti e collocarle nei magazzini della stazione o viceversa ed, in caso, anche direttamente dai natanti sui carri o viceversa;

b) le operazioni per prendere le merci a carro, compresi veicoli, dai natanti e collocarle direttamente sui carri o viceversa.

Nelle operazioni suddette è compresa anche la zappatura delle merci che si caricano alla rinfusa, come: carbone fossile, zolfo, ferro in rottami, ecc.

Art. 97. - *Soprattassa.* — Per le operazioni di cui al precedente articolo e per tutti indistintamente i trasporti è dovuta la soprattassa di L. 3,00 per tonnellata di peso tassabile col minimo di L. 0,40 per spedizione.

Art. 98. - *Carico e scarico a cura delle parti.* — Gli speditori e i destinatar possono eseguire, a loro cura e spese, le operazioni indicate nell'art. 96, limitatamente ai trasporti a carro a grande ed a piccola velocità.

In tali casi non si applica la soprattassa di cui al precedente art. 97.

Qualora però sia richiesto dalle parti per l'eseguimento delle operazioni anzidette l'uso delle gru o di attrezzi di proprietà dell'amministrazione è dovuto il compenso di L. 1,00 per tonnellata di peso tassabile.

Art. 99. - *Operazioni per l'imposta sui consumi.* — Per le merci soggette all'imposta sui consumi è dovuta la seguente provvigione:

per ogni quintale a peso netto .... L. 0,40
per ogni quintale a peso lordo .... » 0,20

Art. 100. - *Responsabilità dell'amministrazione.* — La responsabilità della ferrovia incomincia, per le spedizioni in partenza, dal momento in cui le merci sono prese dal natante e, per le spedizioni in arrivo, cessa al momento in cui le merci sono riconsegnate sul natante.

Invece, nei casi in cui le parti si avvalgono della facoltà di effettuare, a loro cura e spese, il carico e lo scarico, la responsabilità della ferrovia comincia, per le spedizioni in partenza, dal momento in cui le merci, accompagnate dalle rispettive lettere di vettura, sono prese in consegna dalla ferrovia nei carri, e cessa, per le spedizioni in arrivo, al momento della riconsegna delle merci nei carri verso presentazione del bollettino di consegna.

Infine nei casi in cui le parti richiedono, per l'eseguimento delle accennate operazioni, l'impiego delle gru di proprietà della ferrovia, quesa è tenuta a rispondere degli eventuali danni dipendenti da fatto o colpa dei propri agenti nella relativa manovra.

Art. 101. — L'amministrazione ha facoltà di variare le condizioni e tasse di cui sopra, dandone avviso al pubblico.

VIBO VALENTIA MARITTIMA.

Art. 102. - *Abilitazioni.* — La stazione di Vibo Valentia Marittima è abilitata:

a) all'accettazione ed al ricevimento delle spedizioni di cose a carro, a grande ed a piccola velocità, tanto in servizio locale quanto in servizio da e per il mare;

b) all'accettazione delle spedizioni di cose in piccole partite, a grande ed a piccola velocità tanto in servizio locale, quanto in servizio dal mare.

Art. 103. - *Carico.* — I carri vengono messi a disposizione degli speditori promiscuamente su uno dei due binari della stazione di Vibo Valentia Marittima a giudizio insindacabile dell'amministrazione.

Il carico sui detti carri deve effettuarsi dalle parti, tanto per le spedizioni a carro che per quelle in piccole partite, nel punto stesso ove i medesimi sono stati messi a disposizione e sotto la diretta sorveglianza dell'agente dell'amministrazione nei casi di spedizioni in piccole partite.

Su richiesta delle parti, potrà, peraltro, essere consentito il carico in punto determinato. In questo caso l'amministrazione provvederà a collocare il carro nel punto convenuto, verso pagamento delle tasse e alle condizioni previste per le concessioni di carico e scarico in punto determinato.

Segue ALLEGATO N. 6

Art. 104. - *Operazioni contabili - Pesatura.* — L'accettazione, lo svincolo e tutte le operazioni contabili inerenti ai trasporti a carro e le operazioni contabili nonchè l'accettazione di quelli in piccole partite si eseguiscono negli Uffici della stazione di Vibo Valentia.

La pesatura dei trasporti a carro si eseguisce sul ponte a bilico della stazione di Vibo Valentia; quella dei trasporti in piccole partite si eseguisce nella stazione di Vibo Valentia Marittima.

VILLA S. GIOVANNI MARITTIMA.

Art. 105. - *Abilitazioni.* — La stazione marittima di Villa San Giovanni è ammessa ai trasporti a grande e a piccola velocità, tanto in servizio locale, quanto in servizio da e per il mare.

Art. 106. - *Operazioni contabili. - Pesatura.* — L'accettazione, lo svincolo e tutte le altre operazioni contabili inerenti ai trasporti da o per Villa S. Giovanni Marittima si eseguiscono negli uffici della stazione di Villa S. Giovanni.

La pesatura si eseguisce sul ponte a bilico della stazione di Villa S. Giovanni.

STRETTO DI MESSINA.

Art. 107. - *Oggetto del servizio.* — Il servizio attraverso lo stretto, tra Villa San Giovanni, o Reggio di Calabria, e Messina, comprende il trasporto del numerario, dei valori e delle cose spedite tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 108. - *Computo delle distanze ed applicazione delle tariffe.* — Lo stretto è considerato come un tronco di strada ferrata e alle distanze dalle stazioni continentali e sicule, misurate rispettivamente fino a Villa S. Giovanni marittima, o Reggio di Calabria marittima, da una parte, e fino a Messina marittima, dall'altra, sono aggiunte, per la traversata dello stretto, le seguenti distanze, formando così un percorso unico:

Fra Villa San Giovanni marittima e Messina marittina Km. 30
Fra Reggio di Calabria marittima e Messina marittima Km. 37

Ai trasporti attraverso lo stretto di Messina sono applicabili, per l'intera percorrenza dalla stazione di partenza a quella di destinazione, le condizioni e tariffe valevoli per gli altri trasporti.

Art. 109. - *Trasporto senza trasbordo delle spedizioni a carro.* — Attraverso lo stretto, compatibilmente colle esigenze doganali e di esercizio, sono trasportate per mezzo di navi traghetto, senza trasbordo delle cose, le spedizioni a carro.

Le spedizioni in piccole partite sono dall'amministrazione ferroviaria, a suo giudizio, trasportate entro i carri, ovvero sopra coperta delle navi traghetto.

Art. 110. - *Termini di resa.* — I termini utili per la resa delle cose a destinazione, attraverso lo stretto di Messina, sono aumentati di 12 ore per le spedizioni a G. V. e di 24 ore per quelle a P. V. (art. 43, § 2 delle tariffe).

Il tempo durante il quale per lo stato del mare non sia possibile, a giudizio dei capitani di porto di Villa S. Giovanni, Reggio di Calabria o di Messina, di fare la traversata o di accostare a terra, è computato in aumento dei termini utili di resa.

Art. 111. - *Trasporto delle merci pericolose e nocive.* — Per i trasporti di merci pericolose e nocive, di cui l'Allegato 7, sono da osservare, a seconda che si debbano effettuare con corse viaggiatori, o esclusivamente con corse merci, le norme e condizioni stabilite nel seguente quadro.

Segue ALLEGATO N. 6.

Categoria	Gruppo	QUALITÀ DELLA MERCE	CORSE CON VIAGGIATORI		CORSE ESCLUSIVE MERCI	
			Merci dentro i carri ferroviari	Merci fuori dei carri sopra coperta	Merci dentro i carri ferroviari	Merci fuori dei carri sopra coperta
1ª	Unico	Infettanti	escluso	escluso	ammesso	escluso
2ª	Unico	Corrosivi	ammesso	escluso	ammesso	escluso
3ª	Unico	Veleni.	ammesso	ammesso	ammesso	ammesso
4ª	1	Materie solide di facile accensione	ammesso	escluso solo se alla rinfusa (1)	ammesso	escluso solo se alla rinfusa (1)
	2	idem	ammesso	ammesso (1)	ammesso	ammesso (1)
5ª	1	Materie combustibili allo stato liquido	ammesso	ammesso (1)	ammesso	ammesso (1)
	2	Materie comburenti	ammesso	escluso	ammesso	ammesso (1)
6ª	1	Materie soggette a combustione spontanea	ammesso	escluso solo se alla rinfusa (1)	ammesso	escluso solo se alla rinfusa (1)
	2	idem	ammesso	escluso solo se alla rinfusa (1)	ammesso	escluso solo se alla rinfusa (1)
7ª	1	Decomponibili . . .	ammesso	ammesso (1)	ammesso	ammesso (1)
	2	Tensivi	escluso	escluso	ammesso	escluso
8ª	Unico	Alcolici ed infiammabili a temperatura non inferiore a 21°C	ammesso	ammesso (1)	ammesso	ammesso (1)
9ª	Unico	Infiammabili a temperatura inferiore a 21° C.	ammesso	ammesso per le materie contenute in recipienti metallici(1)	ammesso	ammesso per le materie contenute in recipienti metallici (1)
10ª	1	Materie accensibili per sfregamento	ammesso	ammesso (1)	ammesso	ammesso (1)
	2	Materie che si accendono in contatto con l'aria	ammesso	escluso	ammesso	ammesso (1)

(1) Tali merci devono essere protette con copertone.

Segue ALLEGATO N. 6.

Categoria	Gruppo	QUALITÀ DELLA MERCE	CORSE CON VIAGGIATORI		CORSE ESCLUSIVE MERCI	
			Merci dentro i carri ferroviari	Merci fuori dei carri sopra coperta	Merci dentro i carri ferroviari	Merci fuori dei carri sopra coperta
11ª	1	Mezzi di accensione	ammesso	escluso	ammesso	escluso
	2	Munizioni per armi portatili e materiali fumogeni	ammesso	escluso	ammesso	escluso
	3	Giocattoli pirici . .	ammesso	escluso	ammesso	escluso
12ª	1	Esplosivi veri e propri e munizioni prive d'innesco	ammesso (1)	escluso	ammesso (1)	escluso
	2	idem	ammesso (1)	escluso	ammesso (1)	escluso
13ª	1	Artifizi e miscugli pirotecnici non destinati a produrre detonazioni	ammesso (1)	escluso	ammesso (1)	escluso
	2	Artifizi e miscugli pirotecnici destinati a produrre detonazioni	ammesso (1)	escluso	ammesso (1)	escluso
14ª	1	Inneschi detonanti .	escluso	escluso	ammesso (1)	escluso
	2	Munizioni varie innescate	ammesso (1)	escluso	ammesso (1)	escluso
	Gruppo speciale	Fulminati di mercurio allo stato di annegamento, spediti per conto delle FF. AA. dello Stato	escluso	escluso	ammesso (1)	escluso
Nitroglicerina, picrati esplodenti facilmente all'urto (picrati di piombo e di metalli pesanti in genere), fulminati di argento e d'oro, azoturi dei metalli pesanti e merci che, secondo le disposizioni dell'allegato 7, non sono ammesse al trasporto.			esclusi in modo assoluto			

(1) Ammessi, purchè per ogni corsa non siavi nella nave traghetto più di un carro contenente materie delle categorie XII, XIII e XIV ed il carico soddisfi alle condizioni prescritte dall'allegato n. 7.
Per quanto riguarda le modalità per il carico ed i limiti di peso da caricare valgono, anche per i trasporti che si effettuano con corse in servizio viaggiatori, le disposizioni vigenti per i trasporti con *treni merci*. Durante la traversata un marinaio appositamente comandato sorveglierà che non si fumi sulla passeggiata del bordo in vicinanza dei carri esplosivi e che nessuno vi si accosti.
La manovra d'imbarco dei carri esplosivi dovrà eseguirsi prima che i viaggiatori salgano a bordo, e quella di scarico al termine dello sbarco dei viaggiatori stessi, in modo che i carri esplosivi siano manovrati sempre durante l'assenza dei viaggiatori.

ALLEGATO N. 7

Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. – *Obblighi del mittente.* — Chi consegna per la spedizione merci di natura tale da compromettere la sicurezza dei treni, oppure da recare danno al personale incaricato di manipolarle, od alle altre merci, od al materiale della ferrovia, è tenuto a dichiararle come tali ed a condizionarle nel modo prescritto, altrimenti risponde di tutti i danni che potessero derivare dall'ignoranza involontaria dell'amministrazione al riguardo, ed è tenuto al pagamento delle soprattasse di cui al seguente articolo 4.

Il mittente deve inoltre indicare sulla lettera di vettura, nello spazio riservato alla natura della merce, la categoria ed il gruppo a cui la merce stessa trovasi ascritta: ciò a fine di richiamare l'attenzione degli agenti della ferrovia sulle cautele da prendersi nelle manipolazioni e durante il trasporto. Questa indicazione equivale alla dichiarazione del mittente che le merci sono condizionate in modo tale da escludere la possibilità che si verifichino gli inconvenienti ed i danni contro i quali tendono a provvedere le condizioni del presente regolamento e che sono stati osservati i limiti di quantità massime, ammesse al trasporto, eventualmente stabiliti per le merci delle singole categorie.

Art. 2. – *Merci non nominate e merci escluse dal trasporto.* — Le merci pericolose e nocive, non specificate nella classificazione del presente regolamento e nella nomenclatura e classificazione delle cose, si considerano come appartenenti alla categoria colla quale hanno maggiore affinità; se poi per le sue proprietà una merce può appartenere a categorie diverse, in tal caso la si considera ascritta a quella categoria che prescrive cautele maggiori. L'accettazione al trasporto delle merci non facilmente assimilabili è subordinata alla preventiva assimilazione da parte dell'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, la quale a suo giudizio stabilisce, se del caso, anche le relative condizioni di trasporto.

Sono però assolutamente escluse dal trasporto *tutte le sostanze che esplodono spontaneamente o al più lieve urto, come ad esempio: la nitroglicerina; il picrato di piombo ed i picrati dei metalli pesanti in genere; i fulminati d'argento, d'oro, di mercurio, ecc.; **gli azoturi** dei metalli pesanti* (1), *nonchè quelle che sono espressamente indicate nelle singole categorie di questo regolamento.*

Art. 3. – *Imballaggio ed etichette.* — L'imballaggio delle merci pericolose e nocive prescritto nelle diverse categorie si considera strettamente necessario; resta però in facoltà del mittente, come quegli che deve conoscere le proprietà delle merci che consegna, di provvedere, sia riguardo alla qualità, alla forma e alla robustezza dei recipienti, sia riguardo alla condizionatura interna dei colli, a quelle maggiori cautele che giudica opportune per la buona conservazione della merce e per evitare i pericoli inerenti al trasporto.

Le condizioni d'imballaggio stabilite per le merci consegnate in colli non valgono per i trasporti che si effettuano in carri serbatoi, perchè le cautele strettamente necessarie sono già osservate nella costruzione dei carri stessi.

(1) Si fa eccezione per gli *azoturi* e pei *fulminati* confezionati in capsule, miccie, inneschi, ceci e confetti fulminanti, nonchè per i giocattoli per bambini, secondo quanto è indicato nelle categorie 11ª e 14ª ed inoltre pel *fulminato di mercurio* in massa allo stato di annegamento, trasportato per conto delle amministrazioni delle Forze Armate dello Stato, in quantità non eccedente Kg 1, come è previsto dagli accordi speciali esistenti fra le amministrazioni stesse e l'amministrazione ferroviaria.

Quando è prescritto che i colli od i carri debbano essere muniti di etichette simboliche indicative, queste devono corrispondere perfettamente ai modelli riportati alla fine del presente regolamento; le dimensioni delle etichette da apporre sui colli possono essere ridotte fino ad un terzo di quelle dei modelli prescritti. Esse devono essere fissate direttamente sui colli, oppure attaccate ad essi con qualsiasi mezzo adatto purchè in modo inamovibile. In sostituzione delle etichette, il mittente può apporre sui colli delle indicazioni indelebili che corrispondano ai modelli prescritti.

Art. 4. – *Dichiarazioni irregolari.* — In caso di inesatta dichiarazione della qualità o del peso della merce, oppure di inosservanza delle norme e modalità stabilite per gli imballaggi e per l'intera condizionatura dei colli, si applicano le soprattasse stabilite dall'articolo 50 delle Condizioni e Tariffe.

Art. 5. — *Merci diverse riunite in un sol collo.* — È permesso di riunire in uno stesso collo merci diverse: in qual si voglia quantità per quelle inerti e per quelle delle categorie 5ª ed 8ª; in quantità massima di Kg. 20 per ciascuna di quelle della categoria 9ª (non maggiore però di Kg. 5 per il solfuro di carbonio) e fino a Kg. 10 per ciascuna di quelle delle altre categorie, purchè le merci stesse siano racchiuse nel prescritto imballaggio, o, in mancanza di prescrizioni, siano contenute in recipienti di vetro o di metallo ben chiusi ed in ogni caso riposti e perfettamente immobilizzati in casse robuste con paglia, segatura o altra sostanza adatta negli interstizi.

È fatta eccezione per quelle materie che sono esplodibili da sole ovvero che possono incendiarsi, scoppiare o dar luogo a violenti sviluppi di gas quando siano unite o vengono in contatto con altre contenute nello stesso collo. In ogni modo non è permesso riunire nello stesso collo le merci per le quali non è consentito il carico in comune nello stesso carro.

Il mittente di una spedizione di materie diverse riunite come si è detto sopra dovrà dichiararle esplicitamente specificandole per qualità e peso nella lettera di vettura.

Il peso lordo di ciascuno dei colli di cui trattasi non deve superare i Kg. 100 per i trasporti a piccola velocità ed i Kg. 50 per i trasporti a grande velocità — salvo disposizioni particolari indicate per le singole categorie — e purchè nessuno dei prodotti contenuti nel collo sia escluso da questo ultimo modo di trasporto.

Art. 6. – *Recipienti vuoti di ritorno.* — I recipienti vuoti che hanno contenuto materie infettanti, sostanze corrosive o velenose, gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione e merci infiammabili, devono essere ben chiusi, a meno che essi siano stati accuratamente risciacquati, e si trasportano di regola in carri scoperti.

Dell'eseguita risciacquatura il mittente deve dare assicurazione mediante esplicita dichiarazione nella lettera di vettura.

La chiusura dei recipienti che hanno servito a trasportare liquidi della categoria 2ª non è richiesta per le spedizioni a carro o considerate come tali. I recipienti non chiusi si trasportano sempre in carri scoperti.

I recipienti metallici che abbiano servito al trasporto di liquidi infiammabili delle categorie 8ª e 9ª possono essere trasportati anche in carri coperti ma beninteso essi devono essere perfettamente chiusi come se si trattasse di recipienti pieni.

Anche i carri serbatoi che abbiano servito al trasporto di liquidi corrosivi, velenosi od infiammabili, di gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, nonchè di fosforo ordinario o di carburo di calcio devono essere perfettamente chiusi.

Art. 7. – *Mezzi di trasporto.* — Le condizioni di carico in *carro scoperto, scoperto con copertone* e *coperto,* indicate nelle singole categorie, s'intendono valevoli

per le spedizioni a carro. Per le spedizioni in piccole partite l'amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare mezzi di trasporto diversi da quelli prescritti per le spedizioni a carro, ove non vi siano esplicite disposizioni in contrario.

Art. 8. – *Norme per le merci in attesa di carico o di riconsegna.* — Salvo le particolari prescrizioni risultanti nelle singole categorie, tutte le merci pericolose e nocive che non si potessero caricare subito dopo la consegna in stazione, o per le quali in arrivo i destinatari non si prestassero all'immediato ritiro nel termine stabilito, non saranno deposte nei magazzini insieme con le altre, bensì in località separata ed aperta da designarsi dal capo stazione o dal capo gestione, riparandole col copertone solo quando nel trasporto sia prescritto di farle viaggiare coperte.

Art. 9 – *Treni d'inoltro.* — L'inoltro delle merci pericolose e nocive deve, di regola, essere fatto con treni merci. A giudizio dell'amministrazione, le materie ascritte alle prime 11 categorie possono essere trasportate, su determinate linee, con treni misti, omnibus, ed, eventualmente, anche accelerati esclusi i leggeri.

Per le merci esplodenti ascritte alle categorie 12ª, 13ª, e 14ª valgono le norme indicate per le categorie medesime.

Art. 10. – *Disposizioni di pubblica sicurezza.* — Le disposizioni riguardanti il trasporto di merci esplodenti sono informate alle prescrizioni della vigente legge di pubblica sicurezza e del relativo regolamento.

Art. 11. – *Trasporti per conto delle amministrazioni dello Stato.* — In quanto non siano stabilite tassative e speciali prescrizioni, tutte le condizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai trasporti di merci pericolose e nocive che si effettuano per conto delle amministrazioni dello Stato.

Art. 12. – *Applicabilità delle disposizioni valevoli per le merci ordinarie.* — Per tutto ciò che non è previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

CLASSIFICAZIONE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 13. – *Classificazione delle merci.* — Le merci che per la loro natura sono soggette a condizioni speciali si distinguono, nei riguardi del trasporto per ferrovia, in merci infettanti, corrosive, velenose, combustibili, comburenti, soggette a combustione spontanea, decomponibili, tensive, infiammabili ed esplodenti e si dividono nelle seguenti 14 categorie:

Categoria 1ª – Infettanti.
» 2ª – Corrosivi.
» 3ª – Veleni.
» 4ª – Materie solide di facile accensione.
» 5ª – Materie combustibili allo stato liquido e materie comburenti.
» 6ª – Materie soggette a combustione spontanea.
» 7ª – Decomponibili e tensivi.
Categorie 8ª, 9ª, 10ª – Infiammabili.
» 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, – Esplosivi.

Segue ALLEGATO N.

INFETTANTI

CATEGORIA 1ª:

Art. 14. – *Elenco delle principali merci.*

Letame, orine e materie fecali o dei pozzi neri.

Immondizie (spazzature di casa e di città).

Avanzi di materie prime della fabbricazione della carta, cioè: polvere di stracci e fango delle cartiere.

Materie animali ed avanzi di materie animali: carniccio non incalcinato; ritagli di pelle freschi, destinati alla fabbricazione della colla non incalcinati; nervi e tendini freschi; ventrigli freschi; ossa greggie non perfettamente scarnate; corna ed unghioni con l'anima o col nocciolo; pelli fresche e pelli salate od insalamoiate; avanzi di macelleria; pesci guasti ed avanzi di pesce; vesciche e budella fresche o salate e simili materie di odore sgradevole e soggette a putrefazione.

NOTE - 1. — Non sono soggetti alle speciali condizioni di trasporto di questo regolamento:

a) I *ventrigli seccati* che non svolgono cattivo odore.

b) Le *pelli ben salate* il cui tenore di umidità non supera la quantità che è resa necessaria dal processo di salatura.

c) Le *ossa sgrassate* e che risultino in stato di essiccamento tale da non emanare odore alcuno di putrefazione.

d) Le *materie che fossero rese inodore ed imputrescibili* con l'aggiunta di qualche disinfettante o con altro mezzo qualsiasi e quelle allo stato naturale che fossero presentate in recipienti chiusi ben condizionati.

2. — Sono da considerarsi come *pelli fresche* quelle che non sono salate e quelle salate che lasciano gocciolare in quantità fastidiose della salamoia mista a sangue.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Art. 15. – *Modo di trasporto.* — Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità, salvo quelle in piccole partite che si accettano solo a piccola velocità.

Art. 16. – *Imballaggio.* — Le merci di questa categoria devono essere imballate in modo da evitare lo scolo delle parti liquide. Le spedizioni a carro si accettano anche senza imballaggio od alla rinfusa, ma se sono allo stato umido il piano del carro deve essere cosparso, a cura e spese del mittente, di qualche materia, come torba, segatura di legno, cenere, ecc., in quantità sufficiente da assorbire lo scolo delle parti liquide. Inoltre per le spedizioni senza imballaggio od alla rinfusa, il mittente deve provvedere alla protezione del carico in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'Ordinanza 20 maggio 1928 del Capo del Governo Ministro dell'Interno per la lotta contro le mosche.

Le *ossa fresche* nel periodo dal 1° marzo alla fine di ottobre dovranno essere trasportate in sacchi di tessuto fitto, ben chiusi ed abbondantemente impregnati di soluzione antisettica, ed il carro sarà poi ricoperto con copertone fornito dal mittente. Nel periodo dal 1° novembre alla fine di febbraio dette ossa potranno essere trasportate anche alla rinfusa alla condizione che il carro sia totalmente coperto con un telone abbondantemente impregnato con adatta soluzione antisettica, a sua volta ricoperto con copertone fornito dal mittente. Se il trasporto si effettua in carri coperti non è necessario il copertone. È però indispensabile che le ossa vengano abbondantemente irrorate di soluzione antisettica o che gli sportelli siano regolarmente chiusi. Dall'osservanza delle norme precedenti sono esclusi i trasporti di ossa fresche che si effettuano con carri ermeticamente chiusi.

Segue ALLEGATO N. 7

Art. 17. – *Mezzi di trasporto.* — Il trasporto ha luogo, di regola, in carri scoperti e, se trattasi di merci sciolte od alla rinfusa, in carri scoperti con copertone o telone forniti dal mittente; in mancanza di carri scoperti, in carri coperti da bestiame.

Art. 18. – *Divieto di carico.* — Le merci di questa categoria, i sacchi vuoti ed i copertoni che hanno servito all'imballaggio ed al ricoprimento di dette merci non devono essere caricati nello stesso carro con le sostanze alimentari.

Art. 19. – *Altre disposizioni.* — All'amministrazione spetta di stabilire il momento in cui devono effettuarsi il carico e lo scarico, la consegna e il ritiro delle merci, nonchè il treno con cui le medesime devono essere trasportate.

Se durante il trasporto si fa sentire un odore nauseante, l'amministrazione può in ogni tempo fare trattare le merci con adatti disinfettanti per toglierne l'odore; le spese gravano la merce.

Per le partite senza imballaggio od alla rinfusa le parti devono provvedere alla pulitura dei piani caricatori e pagare le spese di disinfezione dei carri di cui l'art. 34 delle Condizioni e Tariffe.

CORROSIVI

CATEGORIA 2ª:

Art. 20. – *Elenco delle principali merci.*

Acidi minerali, come: acido solforico; acido solforico fumante (oleum); acido fluoridrico contenente non oltre l'85 % di gas disciolto; acido idrofluosilicico; acido cloridrico; acido nitrico od azotico; acido nitrosolforico o solfonitrico (miscela di acido nitrico ed acido solforico); cloridrina solforica; ecc.

Anidride carbonica allo stato solido (ghiaccio secco).

Anidride solforica.

Cloruri di fosforo (ossicloruro, pentacloruro, tricloruro, ecc.).

Cloruro di zolfo.

Cloruro di acetile.

Acido cloroacetico.

Bromo.

Soluzioni acquose di biossido di idrogeno (acqua ossigenata) contenenti oltre il 6 % e non oltre il 60 % di biossido di idrogeno.

Acido carbolico ed acido fenico allo stato liquido.

Materie irritanti alogenate liquide, come, ad esempio, il metilbromoacetone.

Solfuro di sodio o di potassio (solfuri alcalini).

Soda e potassa caustica.

Lisciva caustica (soluzione di soda o di potassa caustica) di concentrazione superiore al 10 %.

Bisolfato di sodio.

Calce viva in polvere.

Sostanze corrosive analoghe a quelle sopraindicate.

NOTE - 1. — Sono escluse dal trasporto:

a) Le *soluzioni di acido fluoridrico* che contengono più dell'85 % di gas disciolto.

b) Le *soluzioni acquose di biossido di idrogeno* che contengono oltre il 60 % di biossido di idrogeno.

2. — Non sono soggette alle speciali condizioni di trasporto di questo regolamento:

a) Il *pentacloruro di fosforo* pressato in blocchi di non più di Kg. 10 di peso ed impaccato in scatole di lamiera di ferro a perfetta tenuta e saldate, che da sole od in parecchie sono collocate in una cassetta di assicelle od in una cassa di legno.

b) Le *soluzioni acquose di biossido di idrogeno* che contengono sino al 6 % di biossido di idrogeno.

c) La *liscivia caustica* (soluzione di soda o di potassa caustica) di concentrazione non superiore al 10 % e le *soluzioni di solfuro di sodio o di potassio* aventi la stessa concentrazione.

d) Le *merci di questa categoria destinate a ricerche scientifiche o ad usi farmaceutici* — escluse le soluzioni di acido fluoridrico e le soluzioni di biossido di idrogeno contenenti oltre il 35 % di biossido di idrogeno — spedite in quantità non superiore a Kg 1 di ciascun prodotto, purchè esse siano contenute in recipienti di vetro, di grès o di altro materiale adatto, non attaccabile dal contenuto, a chiusura ermetica, ed a condizione che detti recipienti siano, a loro volta, sistemati ed imballati con cura, mediante adatti materiali da imballaggio, in una cassa di legno ben condizionata e ben chiusa, di robustezza adeguata al peso del collo.

In tutti i casi di cui alla presente nota il mittente deve far risultare nella lettera di vettura che la spedizione da lui presentata per il trasporto soddisfa alle condizioni prescritte.

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Art. 21. - *Modo di trasporto.* — Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

L'anidride carbonica allo stato solido si accetta però a piccola velocità soltanto per le relazioni ammesse dall'amministrazione in seguito a domanda del mittente.

Art. 22. - *Imballaggio - Norme generali.* — Le *merci allo stato liquido*, salvo le norme particolari di cui all'articolo seguente, devono essere presentate in recipienti inattaccabili da esse, non completamente pieni, perfettamente chiusi, e con i tappi assicurati in maniera da non potersi spostare.

I recipienti di vetro o di altro materiale fragile devono essere rivestiti di vimini, o, se non rivestiti, riposti in ceste anche di ferro, od in casse con imbottitura di paglia od altra materia adatta negli interstizi, in modo da impedire spostamenti per scosse od urti.

L'imbottitura per i recipienti contenenti acidi minerali non è necessaria quando essi siano posti entro recipienti di custodia metallici che li circondino completamente e vi siano mantenuti in posto da buone molle ricoperte di amianto, in modo da non potersi spostare.

Le *damigiane ed i bottiglioni di vetro* devono rispondere, per le spedizioni in piccole partite, alle condizioni di stabilità di cui al terzo capoverso dell'avvertenza 10ª alla « Nomenclatura e classificazione delle cose ». I recipienti esterni, ad eccezione delle casse, devono essere provvisti di maniglie.

Le *merci allo stato solido*, salvo le norme particolari di cui all'articolo seguente, devono essere presentate in robusti recipienti inattaccabili dal contenuto, condizionati in modo che le scosse e gli urti, inevitabili nella manipolazione e nel trasporto, non cagionino la dispersione del contenuto.

Art. 23. - *Imballaggio - Norme particolari.*

(1) Per il trasporto dell'*acido fluoridrico* sono ammessi recipienti di piombo, di ferro piombato, di guttaperca ed anche di legno, purchè questi ultimi siano provvisti di uno spesso strato interno di paraffina o di resina. I recipienti di ferro non piombati sono ammessi solo per l'acido fluoridrico contenente il 60 % od oltre di gas disciolto.

Tutti i recipienti devono essere a perfetta tenuta e ben chiusi ed inoltre non devono avere la più piccola traccia di acido alla superficie esterna.

I recipienti di guttaperca e di legno devono alla loro volta essere immobilizzati, con materia adatta, dentro casse di legno.

(2) Per i recipienti che contengono *acido nitrico* avente a 15° C. una densità di 1,32 o superiore, ma inferiore a 1,48, la paglia e le materie analoghe che servono da imbottitura devono essere rese incombustibili con sostanze adatte, in modo che esse non possano accendersi nemmeno in contatto di una fiamma.

Per i recipienti contenenti *acido nitrico* avente a 15° C. una densità uguale a 1,48 o superiore, *oleum, cloridrina solforica* ed *acido nitrosolforico*, non è ammessa l'imbottitura di paglia e simili sostanze organiche, ma essa deve essere costituita di adatte materie inorganiche, come scorie laniformi, terra d'infusori, fibre o polvere di amianto e simili sostanze assorbenti inerti; la parte superiore del recipiente deve essere protetta da un coperchio di vimini o di altra sostanza adatta in maniera da non lasciare scoperta alcuna parte del recipiente.

Anche per queste merci vale l'eccezione relativa all'imbottitura prevista nell'articolo precedente.

(3) L'*anidride solforica* deve essere imballata in uno dei modi seguenti:

a) in robusti recipienti di lamiera di ferro o di latta ben saldati;

b) in robuste bottiglie di ferro, di latta o di rame, munite di una chiusura solida ed ermetica;

c) in recipienti di vetro o di grès ermeticamente chiusi.

I recipienti e le bottiglie devono essere immobilizzati, con terra di infusori od altro analogo materiale incombustibile, entro robusti recipienti di legno, di ferro o di latta.

(4) I recipienti contenenti *bromo* devono essere riposti entro robuste casse di legno o dentro recipienti metallici ed immobilizzati mediante imbottitura con sostanze minerali assorbenti inerti.

(5) Per le *soluzioni acquose di biossido d'idrogeno contenenti oltre il* 6 % *e sino al* 35 % *incluso di biossido di idrogeno* si devono impiegare robusti recipienti di vetro, di grès o di altra sostanza approvata dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, che non decompongano il biossido di idrogeno, che non siano ermeticamente chiusi o che, in qualsiasi altro modo, impediscano la formazione di una soprapressione interna. I fiasconi, le bottiglie e le brocche devono essere ben imballati entro robuste casse provviste di buone maniglie, oppure riposti, senz'altra materia, in robusti panieri provvisti di un buon coperchio di protezione.

Le *soluzioni acquose di biossido d'idrogeno contenenti oltre il* 35 % *e sino al* 45 % *incluso di biossido d'idrogeno* devono essere imballate come segue:

a) sino a 200 grammi, in robusti recipienti di vetro di almeno 300 cm³. di capacità, i quali devono essere sistemati, a mezzo di terra d'infusori, dentro scatole di latta a perfetta tenuta. Queste scatole devono essere collocate stabilmente dentro robuste casse di legno;

b) quantità superiori a 200 grammi, devono essere poste in fiasconi di vetro, che devono essere provvisti di dispositivo (valvola) adatto ad assicurare l'equilibrio della pressione. I fiasconi devono essere interamente protetti da un resistente rivestimento di vimini e sistemati solidamente in panieri di vimini o di metallo provvisti di coperchio (panieri esterni). I panieri di ferro devono essere verniciati. Come materia d'imballaggio non sono ammesse nè la paglia comune, nè la paglia di legno.

In luogo dei recipienti sopra indicati possono adoperarsi anche recipienti di altre sostanze che non decompongano il biossido di idrogeno e che non siano da esso attaccate, sempre però che tali recipienti siano stati approvati dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

La chiusura dei recipienti deve essere fatta in modo da permettere l'equilibrio della pressione e nello stesso tempo offrire ogni garanzia contro il gocciolamento del liquido.

Le *soluzioni acquose di biossido d'idrogeno contenenti più del* 45 % *e non oltre il* 60 % *di biossido d'idrogeno devono* essere imballate in recipienti di vetro. Ogni

recipiente di vetro deve essere sistemato solidamente in un involucro di latta, stagno e catramato, curando di riempire gli spazi vuoti tra il recipiente di vetro e l'involucro con una materia protettrice incombustibile che deve poter assorbire il liquido. L'involucro stesso deve essere posto in una cassetta esterna munita di valvola. In luogo dei recipienti sopra indicati possono adoperarsi anche recipienti di altre sostanze che non decompongono il biossido d'idrogeno e che non siano da esso attaccate, sempre però che tali recipienti siano stati approvati dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Per quanto riguarda la chiusura valgono le prescrizioni indicate per le soluzioni acquose contenenti oltre il 35 % e sino al 45 % di biossido d'idrogeno.

Fatta eccezione per le prescrizioni che riguardano i dispositivi atti ad impedire una soprapressione nei recipienti, non si applicano ai trasporti in carri–giarre delle soluzioni acquose di biossido d'idrogeno le prescrizioni d'imballaggio sopra indicate.

(6) Le *materie irritanti alogenate liquide* devono essere imballate in uno dei modi seguenti: *a*) in tubi di vetro chiusi alla lampada, di contenuto massimo di grammi 100 solidamente sistemati, mediante terra d'infusori od altre analoghe materie assorbenti, dentro recipienti di latta o dentro casse di legno;

b) in robusti recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri, provvisti di tappi smerigliati che devono essere tenuti ben fermi.

Questi recipienti di vetro devono essere isolatamente immobilizzati, a mezzo di terra d'infusori od altre materie assorbenti analoghe, in scatole di latta ermeticamente chiuse; queste devono poi essere, isolatamente o in più di una, sistemate entro adatte casse di legno.

I recipienti di vetro possono anche essere, sia isolatamente sia in più di uno, sistemati ed immobilizzati, a mezzo di terra d'infusori od altre sostanze assorbenti analoghe, dentro una forte cassa di legno provvista di un rivestimento stagno di latta. La quantità totale di sostanze irritanti contenuta in una cassa non deve oltrepassare i 20 litri;

c) in robuste bottiglie metalliche (bombole) non attaccabili dal contenuto.

Tutti i recipienti suddetti devono essere riempiti non oltre il 95 % della loro capacità.

(7) L'*anidride carbonica allo stato solido* deve essere contenuta in un robusto imballaggio isolante costruito in modo da evitare ogni fuoruscita del prodotto allo stato solido, pur permettendo l'uscita di esso allo stato di gas.

(8) Il *bisolfato di sodio* deve essere contenuto in recipienti chiusi di legno o di metallo a pareti stagne. Per i trasporti a carro esso può essere anche caricato, non imballato, in carri provvisti, a cura e spese del mittente, fino almeno all'altezza del carico, di un rivestimento interno fatto con piombo, oppure fatto: *a*) con tavolato incatramato di conveniente spessore rinforzato da tavole in senso trasversale; *b*) con lamiere di ferro usate, ottenute dal disfacimento di bidoni ex soda caustica, purchè unite fra di loro in modo da non presentare soluzioni di continuità; *c*) con lastre di eternit o di cartone paraffinato od incatramato, di spessore e resistenza convenienti, applicate come al punto *b*). Per la protezione del piano del carro si adoprerà uno strato di calce sfiorita in polvere (idrato di calcio) dello spessore di almeno quattro centimetri; possono pure adoprarsi le lamiere di ferro indicate al punto *b*) ed applicate allo stesso modo, quando esse vengono adoperate anche per la protezione delle pareti del carro.

(9) Per l'imballaggio della *calce viva in polvere* sono ammessi anche sacchi di carta molto resistenti.

Art. 24. – *Peso dei colli.* — Per le spedizioni in piccole partite il peso lordo di ogni singolo collo contenente recipienti fragili (vetro o grès) non deve superare i Kg. 80.

Art. 25. – *Etichette.* — I colli delle merci di questa categoria, spedite in piccole partite, ad eccezione di quelli contenenti *solfuri alcalini, bisolfato di sodio* e *calce viva in polvere*, devono portare un'etichetta del modello n. 1.

Per le spedizioni a carro, invece, il mittente deve presentare due etichette del modello stesso.

I colli di *anidride carbonica allo stato solido* invece dell'etichetta di cui sopra devono portare le seguenti iscrizioni: «Evitare di rimanere a lungo presso i colli e di toccare a mano nuda il contenuto».

Per le spedizioni in piccole partite le casse che contengono recipienti di vetro o di grès devono portare anche un'etichetta del modello n. 9.

Art. 26. – *Mezzi di trasporto.*

(1) Il trasporto degli *acidi minerali* e delle loro miscele contenuti in recipienti di vetro, dell'*acido fluoridrico* e delle *soluzioni acquose di biossido d'idrogeno* contenenti più del 45 % e non oltre il 60 % di biossido d'idrogeno, si fa in carri scoperti; il mittente può, però, provvedere alla copertura dei carri esclusivamente con copertoni di sua proprietà.

Gli *acidi minerali* e le *loro miscele* contenuti in forti fusti metallici inattaccabili da essi, a tenuta e chiusura perfette, possono essere trasportati anche in carri coperti; l'*acido fluoridrico* però soltanto per le spedizioni a carro.

(2) Previa autorizzazione dell'amministrazione le *sostanze allo stato liquido* possono essere trasportate in carri serbatoi inattaccabili da esse.

Detti serbatoi devono essere di ferro con rivestimento interno di piombo per l'*acido fluoridrico di concentrazione sino al* 60 % e possono essere di ferro non rivestiti per l'*acido fluoridrico di concentrazione superiore al* 60 %. I recipienti dei carri serbatoi per l'acido fluoridrico devono essere sprovvisti di tubi di scarico e di rubinetti e devono essere attrezzati in modo che lo scarico venga eseguito a mezzo di aria compressa.

È ammesso altresì il trasporto in recipienti fissi di grès (giarre) degli *acidi cloridrico e nitrico* e degli *alcali caustici in soluzione*.

Tanto i serbatoi quanto le giarre non devono essere riempite completamente, così che sia consentita la dilatazione che il liquido subisce quando la temperatura, per l'esposizione del carro al sole, si eleva. Le chiusure, tanto dei serbatoi quanto delle giarre, devono essere tali da impedire qualunque fuoruscita di liquido a causa dei movimenti a cui vanno soggetti i carri.

(3) Il trasporto del *bisolfato di sodio* si fa in carri scoperti con copertone il quale deve essere sistemato in modo che non venga a contatto con la merce. Se il bisolfato è perfettamente asciutto può essere trasportato anche in carri coperti.

(4) Il trasporto della *calce viva* in polvere contenuta in sacchi si fa solo in carri coperti.

(5) Il trasporto delle merci di questa categoria, per le quali non esistono particolari disposizioni in contrario, si effettua in carri coperti o scoperti con copertone.

Art. 27. – *Divieto di carico.* — Non è permesso il carico nello stesso carro degli *acidi minerali e loro miscele* insieme con i composti dell'acido cianidrico (categ. 3ª), con i clorati, perclorati e loro miscele (categ. 5ª, gruppo 2) e neppure con le merci delle categorie 12ª gruppo 2 e 14ª.

Art. 28. – *Carico, scarico e stivaggio.* — Nei trasporti a carro dei liquidi corrosivi a mezzo di recipienti fragili (damigiane, bottiglioni e simili), si deve occupare soltanto il piano del carro, a meno che il mittente provveda, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a separare opportunamente i vari strati in maniera

tale che i recipienti dello strato superiore non vengano a trovarsi a diretto contatto con quelli dello strato sottostante, e sia contemporaneamente garantita la immobilità di essi durante i movimenti cui vanno soggetti i carri.

È tuttavia consentito il carico in doppio strato, senza piano separatore, delle damigiane e dei bottiglioni posti in ceste contenenti *acido cloridrico, acido solforico di concentrazione non superiore a 60° Bé* e *soluzioni di alcali caustici*, purchè le parti superiori del recipiente e la paglia che serve da imbottitura siano coperte da un adatto coperchio, anche mobile, di vimini a fitta rete.

Lo scarico dei carri serbatoi e dei carri con recipienti fissi, quando ha luogo sui binari delle stazioni, deve farsi in località appartata, che verrà indicata di volta in volta dagli agenti dell'amministrazione ferroviaria.

I carri che hanno servito al trasporto del *bisolfato di sodio* spedito senza imballaggio devono essere, dopo lo scarico, accuratamente ripuliti a cura del destinatario.

VELENI

CATEGORIA 3ª:

Art. 29. – *Elenco delle principali merci.*

Soluzioni acquose di acido cianidrico contenenti non oltre il 20 % di acido cianidrico.

Acido cianidrico, contenente al massimo il 3 % di acqua, sia allo stato liquido sia completamente assorbito da materie porose, purchè reso stabile con l'aggiunta di altra materia adatta.

Cianuri, anche doppi, allo stato solido od in soluzione e composti contenenti cianuri.

Cloropicrina.

Bromuro di cianogeno.

Etere cianocarbonico.

Isonitrili tipo fenil-isonitrile.

Ossido di bario; perossido di bario; barite idrata e sali di bario (1) esclusi il solfato ed il carbonato, non considerati merci pericolose o nocive.

Residui contenenti barite e provenienti dalla fabbricazione del perossido di bario.

Materie coloranti contenenti perossido di bario.

Azoturo di sodio.

Azoturo di bario allo stato secco o contenente meno del 10 % di acqua, di alcoli o di miscela acqua-alcoli.

Azoturo di bario contenente almeno il 10 % di acqua, di alcoli o di miscela acqua-alcoli, oppure in soluzione acquosa.

Preparati di arsenico o di mercurio come: tricloruro di arsenico; acido od anidride arseniosa; acido arsenico; orpimento; realgar; verde di Schweinfurt; arsenico nero o nativo e sublimato corrosivo.

Acetato di piombo e di rame.

Piombo tetraetile anche in miscela con composti alogenati organici (ethyl-fluid).

Fosfuro di zinco.

Solfato di dimetile.

Acido ossalico.

Ossalato di potassio.

Sostanze velenose analoghe a quelle sopra indicate.

---

(1) Il nitrato, il clorato ed il perclorato di bario appartengono alla categoria 5ª gruppo 2.

Per le spedizioni della cloropcirina in quantità superiore a grammi 1000, *dei cianuri alcalini ed alcalino-terrosi e dell'acido cianidrico occorre la licenza di trasporto della competente Autorità di pubblica sicurezza, ovvero il permesso per una o più volte determinate di cui l'articolo* 23 *del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici approvato con R. D.* 9 *gennaio* 1927, *N.* 147.

NOTE - 1. — Sono esclusi dal trasporto:

a) Le *soluzioni acquose di acido cianidrico* contenenti oltre il 20 % di acido cianidrico.

b) L'*acido cianidrico* contenente oltre il 3 % di acqua o non stabilizzato.

2. — Non sono soggette alle speciali condizioni di trasporto di questo regolamento:

a) Le *merci di questa categoria destinate a ricerche scientifiche o ad usi farmaceutici* — ad eccezione dell'acido cianidrico, dei cianuri e delle loro soluzioni — spedite in quantità non superiori a Kg. 1 di ciascun prodotto, purchè esse siano contenute in recipienti di vetro, di grès o di altro materiale adatto, non attaccabile dal contenuto, a chiusura ermetica, ed a condizione che detti recipienti siano a loro volta sistemati ed immobilizzati con cura, mediante adatti materiali da imballaggio, in una cassa di legno, ben condizionata, ben chiusa e di robustezza adeguata al peso del collo.

b) Le *materie velenose destinate alla protezione delle piante* che sono presentate per il trasporto sotto forma di miscele pronte all'uso per quantità singole non superiori a Kg. 5 ed imballate anche entro sacchi di robusta carta, alla loro volta riposti entro casse o scatole di cartone, stagne, di robustezza adeguata al peso del collo e con un'iscrizione indicante che si tratta di sostanze velenose destinate alla protezione delle piante.

In tutti i casi di cui alla presente nota il mittente deve far risultare nella lettera di vettura che la spedizione da lui presentata per il trasporto soddisfa alle condizioni prescritte.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Art. 30. – *Modo di trasporto.* — Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 31. – *Imballaggio – Norme generali.* — Le merci di questa categoria, salvo le norme particolari di cui all'articolo seguente, a seconda del proprio stato fisico e delle proprie caratteristiche, devono almeno essere contenute in recipienti a perfetta chiusura di vetro, di grès, di cartone o di metallo, purchè non attaccabili dal contenuto. Tali recipienti poi devono essere, quando non sia indicato diversamente, ben sistemati a mezzo di adatta ed adeguata imbottitura in robuste casse di legno a perfetta tenuta e ben chiuse, in guisa da evitare in modo assoluto la dispersione del contenuto.

Art. 32. – *Imballaggio – Norme particolari.*

(1) I recipienti contenenti *cloropicrina, tricloruro di arsenico od altri composti di arsenico in soluzione, acido cianidrico e cianuri in soluzione, bromuro di cianogeno, etere cianocarbonico ed isonitrili* devono essere riposti entro robuste casse di legno o dentro recipienti metallici dove saranno immobilizzati mediante imbottitura con sostanze assorbenti inerti. Per le spedizioni in piccole partite il peso lordo di ogni collo non deve superare i Kg. 60.

(2) L'*acido cianidrico* contenente al massimo il 3 % di acqua e stabilizzato deve essere imballato:

1) *se completamente assorbito da una materia porosa inerte*, in scatole di lamiera di ferro a perfetta tenuta e ben chiuse, della capacità massima di litri 7,5 ed interamente riempite.

Le scatole devono essere così robuste, resistenti e costruite in modo da sopportare una pressione di 6 atmosfere senza che esse possano perdere la loro ermeticità; anche alla temperatura di 50° C. devono conservare la loro tenuta ermetica. Sul coperchio esse devono portare la data del loro riempimento.

Segue ALLEGATO N. 7

Le scatole di lamiera devono essere poste, per un contenuto complessivo massimo di 90 litri, dentro robuste casse di legno confezionate solidamente con forti tavole ben connesse dello spessore di almeno mm. 20. Dentro le casse le scatole devono essere sistemate in modo che non possano spostarsi e che non possano venire a contatto nè fra di loro nè con le pareti della cassa. Il peso lordo di ogni cassa non deve oltrepassare i Kg. 80;

2) *se non assorbito da una materia porosa*, in recipienti di acciaio resistenti che devono di massima soddisfare alle prescrizioni stabilite per i recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti (vedi categ. 7ª, gruppo 2).

In particolare detti recipienti:

a) devono resistere ad una pressione di prova di Kg. 100 per cm²; questa prova deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere accompagnata sia da un esame minuzioso dell'interno del recipiente sia dalla verifica del suo peso;

b) devono avere una carica massima di Kg. 1 per ogni litri 1,80 della loro capacità;

c) devono portare in modo visibile, chiaro e duraturo la data dell'ultimo riempimento.

I recipienti di cui ai punti 1) e 2) che sono stati riempiti da oltre un anno non sono ammessi al trasporto.

(3) I *cianuri* allo stato solido e le *sostanze arsenicali* solide possono essere anche imballati in forti fusti di ferro a perfetta chiusura od entro robuste casse doppie di legno delle quali quella interna deve essere accuratamente rivestita di carta.

Le *sostanze arsenicali solide destinate alla protezione delle piante* possono essere imballate in sacchetti doppi di carta a tenuta e resistenti, il cui contenuto non deve oltrepassare i Kg. 15. Essi devono essere avvolti, sia isolatamente sia in più di uno, con carta resistente e ben sistemati dentro una robusta cassa di legno.

Per le spedizioni a carro sono sufficienti robusti recipienti di legno a perfetta tenuta e ben chiusi (casse o fusti ordinari), purchè rivestiti internamente con carta in modo da impedire efficacemente qualsiasi fuoruscita del contenuto, oppure, per pacchi di non più di Kg. 25 di peso netto, sacchetti foderati o doppi ben chiusi di carta dura e forte; i sacchetti devono essere collocati in sacchi robusti, resistenti e ben chiusi, di juta o di materia analoga provvisti di uno strato di carta forte ed impermeabile collegato ad essi.

(4) *La barite idrata ed i residui che ne contengono, i sali di bario* e così pure l'*acido ossalico* e l'*ossalato di potassio* possono essere trasportati anche in sacchi di fitto tessuto o di carta, purchè molto resistenti e tali da impedire qualsiasi dispersione del contenuto.

(5) *I residui contenenti barite provenienti dalla fabbricazione del perossido di bario* possono essere trasportati senza imballaggio se spediti a carro.

(6) Le *materie coloranti contenenti perossido di bario* devono essere riposte in recipienti di vetro del contenuto di Kg. 1, la cui chiusura deve essere garantita contro ogni possibile infiltrazione di umidità. Detti recipienti devono poi essere opportunamente sistemati dentro robuste casse di legno.

(7) L'*azoturo di sodio* deve essere imballato in recipienti di ferro o di latta, robusti, a perfetta tenuta e ben chiusi.

(8) *L'azoturo di bario allo stato secco o contenente meno* del 10 % *di acqua, di alcoli o di miscela acqua-alcoli* deve essere imballato, nella quantità massima di 500 grammi, in scatole di cartone di almeno mm. 1 di spessore. Allo scopo di assicurare la perfetta stabilità del contenuto dentro la scatola, la sostanza sarà attorniata da ovatta di cellulosa o da analoga materia soffice che venga pressata dal coperchio. La chiusura del coperchio deve essere resa impermeabile all'acqua incollandovi sopra una striscia isolante.

Segue ALLEGATO N. 7

Queste scatole devono essere imballate in robusti recipienti di legno, ben chiusi e provvisti di robusti tramezzi di legno; gli spazi vuoti saranno riempiti con adatti materiali soffici, in modo da impedire qualsiasi spostamento delle scatole.

Ogni recipiente di legno non deve contenere più di Kg. 1 di azoturo di bario.

(9) *Le soluzioni di azoturo di bario*, in quantità di 20 litri al massimo, e l'*azoturo di bario addizionato di almeno* 10 % *di alcoli o di una miscela acqua-alcoli*, in quantità di Kg. 10 al massimo, devono essere imballati in recipienti di vetro ben chiusi, sistemati anche in più di uno in involucri esterni (casse o recipienti di ferro a pareti intere) con una quantità di terra d'infusori o di altra sostanza assorbente analoga non combustibile uguale almeno al loro contenuto.

(10) Il *piombo tetraetile*, anche in miscela con composti alogenati organici (Ethyl-fluid), deve essere imballato in uno dei modi seguenti:

a) in *forti* fusti cilindrici di ferro a perfetta tenuta muniti di cerchi di rinforzo alle testate e di cerchi di rotolamento al centro. Questi fusti devono essere chiusi in maniera ermetica mediante un doppio tappo a vite lasciando fra i due tappi un piccolo strato d'aria;

b) in piccoli recipienti di lamiera di ferro a perfetta tenuta ed ermeticamente chiusi con tappo a vite;

c) in recipienti di latta — ciascuno del peso lordo massimo di Kg. 6 — anch'essi a perfetta tenuta ed a chiusura ermetica.

Tanto i recipienti di latta indicati sub *c*) quanto i piccoli recipienti di lamiera di ferro indicati sub *b*) devono alla loro volta essere solidamente sistemati, anche in più di uno, a mezzo di terra d'infusori, segatura di legno od altre simili materie assorbenti, entro robuste casse di legno. Il peso lordo di ogni singola cassa non deve superare i Kg. 60.

(11) *Il solfato di dimetile* deve essere imballato: o in forti fusti di ferro stagni (rivestiti o non di piombo), muniti di cerchi di rotolamento, od in forti vasi di lamiera stagni (rivestiti o non di piombo), o, per quanto riguarda le piccole partite (sino a Kg. 6 di peso lordo), in recipienti di latta, oppure (sino a Kg. 3 di peso lordo) in recipienti di vetro (bottiglie od ampolle). I fusti ed i vasi di ferro devono essere provvisti di chiusura a vite ben protetta con una guarnitura di piombo molle. Le bottiglie di vetro devono essere ermeticamente chiuse con tappo a smeriglio. I vasi e le bottiglie possono anche essere chiusi con tappo arrotondato nella sua parte inferiore, ben paraffinato e provvisto di un coperchio di pergamena o cellofan. Le ampolle devono essere chiuse alla lampada.

La chiusura dei vasi e delle bottiglie, provviste o di tappo di sughero o di tappo di vetro, deve essere protetta da un cappuccio di forte pergamena o vescica di porco che, alla sua volta, può ancora essere protetto con un involucro di tela di sacco legato al di sotto del collo. I recipienti di latta devono essere solidamente sistemati, con materiale d'imballaggio appropriato, in altri robusti recipienti (cesti di vimini o di metallo, mastelli o casse). Questi recipienti esterni (ad eccezione delle casse) devono essere provvisti di buone e solide maniglie. Le bottiglie di vetro devono essere ben avvolte con carta e quindi solidamente sistemate entro scatole di latta mediante farina di legno o terra di infusori.

Art. 33. - *Peso dei colli.* — Per le spedizioni in piccole partite delle merci per le quali non esistono specifiche disposizioni nell'articolo precedente, il peso lordo di ogni singolo collo contenente recipienti fragili (vetro o grès) con materie allo stato liquido non deve superare i Kg. 80.

Art. 34. - *Etichette.* — I colli contenenti merci di questa categoria, ad eccezione dei *composti di bario e loro residui*, spediti in piccole partite devono portare un'etichetta del modello n. 2.

Per le spedizioni a carro invece il mittente deve presentare due etichette del modello stesso.

Per le spedizioni in piccole partite le casse che contengono recipienti di vetro o di grès con merci allo stato liquido devono portare anche un'etichetta del modello n. 9.

Art. 35. — *Attestazioni sulla lettera di vettura e documenti da presentare.* — Per le spedizioni di *acido cianidrico* eseguite per conto del fabbricante, il mittente ed un chimico riconosciuto dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato devono dichiarare nella lettera di vettura che l'acido cianidrico e il suo imballaggio sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

In caso di successive spedizioni da parte di chi è autorizzato ad utilizzare i gas tossici in conformità alle disposizioni dello speciale Regolamento approvato con il R. Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è sufficiente che il mittente indichi nella lettera di vettura la ditta fornitrice ed inoltre dichiari che l'imballaggio originario della fabbrica non è stato per nulla modificato.

Per le spedizioni della *cloropicrina* in quantità superiore a gr. 1000, dei *cianuri* (alcalini e alcalino-terrosi) e dell'*acido cianidrico* il mittente deve presentare la licenza od il permesso di trasporto rilasciati dalla competente Autorità di pubblica sicurezza di cui all'art. 29.

Art. 36. — *Mezzi di trasporto.* — Il trasporto delle merci di questa categoria si fa in carri coperti o scoperti con copertone.

I *residui contenenti barite* provenienti dalla fabbricazione del perossido di bario, spediti senza imballaggio, si trasportano soltanto in carri scoperti con copertone, il quale deve essere sistemato in modo che non venga a contatto con la merce.

Il trasporto delle *soluzioni di acido cianidrico* e delle *soluzioni di cianuri* può effettuarsi anche in carri serbatoi. Questi non devono essere riempiti completamente così che sia consentita la dilatazione che il liquido subisce quando la temperatura, per l'esposizione del carro al sole, si eleva; inoltre essi devono essere chiusi in modo da evitare qualsiasi anche lieve fuoruscita di liquido a causa dei movimenti a cui vanno soggetti i carri.

Art. 37. — *Divieto di carico.* — Le merci di questa categoria ed i recipienti vuoti che le hanno contenute non possono essere caricati nello stesso carro insieme con le sostanze alimentari; inoltre i *composti dell'acido cianidrico* non possono essere caricati insieme con gli acidi minerali e loro miscele della categoria 2ª.

Art. 38. — *Carico, scarico e stivaggio.* — Lo scarico dei carri serbatoi e dei carri con recipienti fissi, quando ha luogo sui binari delle stazioni, deve farsi in località appartata, che verrà indicata di volta in volta dagli agenti dell'amministrazione ferroviaria.

I carri che hanno servito al trasporto dei *residui contenenti barite provenienti dalla fabbricazione del perossido di bario* spediti senza imballaggio dopo lo scarico devono essere accuratamente ripuliti a cura del destinatario.

MATERIE SOLIDE DI FACILE ACCENSIONE

CATEGORIA 4ª:

Art. 39. — *Elenco delle principali merci.*

Gruppo 1.

Fibre vegetali tessili o da intreccio, gregge e loro cascami, come: **canapa; cotone;** lino; stoppa; sparto; biodo; ecc.

Steli; paglia; fieno; canne per graticci; canne, steli e scope di saggina; foglie secche e simili.

Trucioli di legno; ramoscelli; fascine di minuta legna; scorze d'albero secche; ecc.

Midollo di saggina o di sorgo e di altre piante.

Ritagli di carta.

Materie a rapida combustione in genere, la cui accensione può essere determinata dalle faville della locomotiva.

Carbone vegetale o di legna in pezzi od in formelle.

Bitumi e materie bituminose.

Pece minerale.

Zolfo.

Materie combustibili intrise di zolfo, di resina od altro (accendifuoco; paste per accensione; torce a vento; ecc.) purchè a causa della loro composizione non presentino un pericolo di autocombustione.

Gruppo 2.

Acido binitrocarbolico (binitrofenolo) contenente il 15 % o più di acqua (85 parti di sostanza secca e 15 parti di acqua).

Celluloide in massa, placche, fogli, verghe e tubi e cascami di celluloide.

Pellicole cinematografiche di celluloide, esposte o no alla luce, ed anche sviluppate.

Naftalina.

Nitronaftaline (mono, bi e trinitronaftalina).

Materie combustibili artificiali allo stato solido (Meta, alcol solido, ecc.).

NOTA. — Le *fibre tessili o da intreccio ed i loro cascami* allo stato umido od intrisi di olio o di grasso; le *foglie secche*, la *paglia* ed il *fieno* non bene essiccati, il *carbone di legna in polvere od in granelli*, la *carbonella* o *brace* appartengono alla categoria 6ª.

Appartengono pure alla categoria 6ª le *materie combustibili intrise di zolfo, resina od altro* che a causa della loro composizione presentino pericoli di autocombustione, nonchè i ritagli ed i *cascami di pellicole cinematografiche di celluloide.*

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Art. 40. — *Modo di trasporto.* — Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 41. — *Imballaggio — Norme generali.* — All'imballaggio delle *merci del gruppo* 1 provvede l'art. 23 delle Condizioni e Tariffe. I *bitumi* allo stato solido e la *pece minerale* non si accettano alla rinfusa nei mesi di giugno-settembre inclusi.

Le *merci del gruppo* 2, salvo quelle specificatamente indicate nell'articolo seguente, devono essere contenute in robusti ed adatti recipienti e condizionate in maniera che non possano in nessun modo disperdersi dalle connessure dell'imballaggio.

Art. 42. — *Imballaggio — Norme particolari.*

(1) L'*acido binitrocarbolico* (*binitrofenolo*) deve essere imballato in recipienti impermeabili e ben chiusi in modo da evitare l'evaporazione dell'acqua con la quale è bagnato.

(2) La *celluloide in massa, placche, fogli, verghe e tubi* deve essere imballata in robusti recipienti di legno, a tenuta e ben chiusi (casse, mastelli o fusti) od in pacchi di carta d'imballaggio forte e morbida. Questi pacchi alla loro volta devono:

a) od essere contenuti in gabbie adeguate;

b) od essere tenuti insieme da due telai, sporgenti sufficientemente oltre l'imballo di carta, e solidamente collegati fra di loro con nastri di ferro;

c) od essere ricoperti e legati dentro un tessuto robusto con i lembi raccolti a ciascuna estremità in una legatura a guisa di moncone;

d) od essere avvolti dentro forti tessuti di juta ben cuciti.

Tutte le cuciture devono essere forti e senza soluzione di continuità. Il peso lordo dei colli imballati secondo *a*) sino a *d*) non deve oltrepassare i Kg. 60 se si tratta di tubi, ed i Kg. 100 se si tratta di masse, placche, fogli o verghe.

(3) I *cascami di celluloide* devono essere imballati in recipienti di legno (casse, mastelli, fusti) solidi, a tenuta e ben chiusi. È consentito l'imballaggio in robusti sacchi di tela greggia o di juta a tessuto fitto, con cuciture forti e senza soluzione di continuità od infine in robusti involucri di tela greggia, in buono stato, legati solidamente alle due estremità a guisa di moncone. Il peso lordo di ogni collo non costituito da recipienti di legno non deve oltrepassare i Kg. 60.

(4) *Le pellicole cinematografiche di celluloide* devono essere imballate in scatole di latta, di fibra o di cartone molto resistente che alla loro volta devono essere riposte in robuste casse di legno. Invece che nelle scatole le pellicole possono essere bene avvolte in carta robusta e sempre riposte in robuste e ben chiuse casse di legno. Per le scatole di fibra l'imballaggio nella cassa di legno è obbligatorio solo quando si tratta di spedizione costituita da più di due scatole. Se si tratta di una o due scatole è sufficiente che esse siano legate in modo da non potersi aprire nè, se in numero di due, separare l'una dall'altra.

Ogni collo deve portare ben visibile la scritta «Pellicole cinematografiche».

Art. 43. - *Mezzi di trasporto.* — Il trasporto delle merci del *gruppo* 1 si fa di regola in carri scoperti con copertone. Le *materie combustibili intrise di zolfo, di resina od altro* e le *merci condizionate in balle* si trasportano anche in carri coperti (1), ad eccezione delle balle di *fieno* e di *paglia* che si trasportano sempre in carri scoperti con copertone.

Il trasporto delle *canne* per graticci, dei *cannicci* o *stuoie di canna* per soffitti, tramezzi, ecc., delle *canne di saggina*, dell'*erica scoparia*, dei *ramoscelli*, delle *fascine di minuta legna*, delle *scorze di albero secche* e dei materiali analoghi si fa in carri scoperti. Se queste merci devono percorrere linee elettrificate con filo aereo il mittente dovrà provvedere ad assicurare il carico in modo stabile con adeguate legature mediante funi non metalliche.

Anche il *carbone di legna in pezzi*, lo *zolfo in pani od in pezzi*, i *bitumi*, le *materie bituminose* e la *pece minerale* si trasportano in carri scoperti.

Qualora il mittente desiderasse riparare tutte le merci suindicate contro la bagnatura egli potrà usare copertoni di sua proprietà o potrà ottenerli dall'amministrazione alle condizioni previste dall'art. 36 delle Condizioni e Tariffe. L'amministrazione concede il copertone per i trasporti di *carbone di legna* solo dietro esplicita dichiarazione del mittente nella lettera di vettura che il carbone non è di recente fabbricazione e che si può escludere ogni possibilità d'incendio.

Il trasporto delle merci del *gruppo* 2 si fa in carri coperti (1) ed, in mancanza, in carri scoperti con copertone.

---

(1) Le merci di questa categoria che non sono contenute in casse, mastelli o fusti ben chiusi non possono essere trasportate in carri muniti di condutture elettriche non protette da tubo o scanalatura.

MATERIE COMBUSTIBILI ALLO STATO LIQUIDO E MATERIE COMBURENTI.

CATEGORIA 5ª:

Art. 44. - *Elenco delle principali merci.*

Gruppo 1.

Catrame minerale.

Oli minerali e loro residui, oli di schisto, oli di catrame, oli di resina e simili liquidi aventi alla pressione di mm. 760 un punto di infiammabilità, determinato con l'apparecchio Pensky-Martens, superiore a 55° C., ma non superiore a 100° C.

Miscugli aventi un punto di infiammabilità compreso fra 55° C. e 21° C. inclusi, purchè contenenti oltre il 30 % di materie solide disciolte od in sospensione, considerando a tali effetti come materie solide anche seccativi, gli oli consistenti (oli di lino spessi) e le materie similari che hanno un punto di infiammabilità superiore a 100° C. (Le tinte, le pitture, gli smalti, le vernici e simili, che rispondano alle condizioni sopraindicate, rientrano in questa voce).

Gruppo 2.

Clorati, perclorati, nitrati, cromati e composti a funzione ossidante cioè favorenti la combustione.

Donnar secco; miedziankit secco; prométhée secco; rack-a-rock secco (con la parola «secco» per queste voci s'intende il costituente della miscela che ha funzione ossidante).

Perossido (o superossido) di benzoile contenente meno del 25 % e non meno del 10 % di acqua.

Per la spedizione del clorato di potassio, del donnar, del miedziankit, del promèthèe e del rack-a-rock allo stato «secco» in quantità superiore a kg. 5 di peso netto occorre la licenza di trasporto rilasciata dal Prefetto.

NOTE - 1. — Non è ammesso al trasporto il *perossido di benzoile* contenente meno del 10 % di acqua.

2 — Non sono soggetti alle speciali condizioni di trasporto di questo regolamento:

a) il *Perossido di benzoile* contenente il 25 % o più di acqua.

b) Le *merci di questa categoria destinate a ricerche scientifiche o ad usi farmaceutici* spedite in quantità non superiori a Kg. 1 per ciascun prodotto e purchè esse siano contenute in adatti imballaggi non attaccabili dal contenuto a loro volta sistemati ed immobilizzati con cura in una cassa di legno ben condizionata, ben chiusa e di robustezza adeguata al peso del collo. Non è però ammesso riunire in uno stesso collo i *clorati, i perclorari e le loro miscele* con le merci del gruppo 1.

c) I *piccoli pacchi* imballati secondo l'uso del commercio *contenenti campioni di merci delle categorie 5ª gruppo* 1, 8ª (esclusa la *nitrocellulosa e la celloidina*) e 9ª — per quest'ultima ogni campione non deve avere un peso netto superiore a gr. 200 — purchè siano riuniti in un solido imballaggio collettore di latta, di cartone o di legno, in maniera da essere sicuri da rotture e del peso lordo massimo di Kg. 15.

In tutti i casi di cui alla presente nota il mittente deve far risultare nella lettera di vettura che la spedizione da lui presentata per il trasporto soddisfa alle condizioni prescritte.

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Art. 45. - *Modo di trasporto.* — Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 46. - *Imballaggio - Norme generali.* — Le *merci del gruppo* 1 devono essere imballate in uno dei modi seguenti:

a) in recipienti di vetro rivestiti di vimini;

b) in recipienti di vetro non rivestiti, riposti in casse oppure in ceste (queste ultime provviste di maniglie) e rincalzati con paglia od altro;

c) in recipienti metallici (fusti, bidoni, latte) racchiusi o no in casse, oppure in barili od in fusti di legno.

Tutti i recipienti devono essere ben chiusi, a perfetta tenuta e di robustezza adeguata al peso del collo.

Le *merci del gruppo* 2, ove non sia diversamente prescritto nell'articolo seguente, devono essere contenute in robusti adatti recipienti e condizionate in modo che non possano in nessun caso disperdersi dalle connessure dell'imballaggio.

Art. 47. – *Imballaggio – Norme particolari.*

(1) Il trasporto dei *nitrato di soda* è ammesso anche in sacchi, non mai però alla rinfusa.

(2) Anche il *nitrato di ammonio* può essere spedito in sacchi purchè questi siano di tessuto molto fitto e rivestiti internamente di carta resistente in maniera da evitare la dispersione del contenuto e siano stati resi opportunamente impermeabili con strato di catrame fra tela e carta o con altri mezzi adatti.

(3) Le *miscele contenenti nitrato di ammonio* in quantità non superiore al 50 % e materie minerali inerti sono ammesse alla spedizione in sacchi purchè si trovino in un stato sufficientemente asciutto così da non presentare tracce di umidità all'esterno dei sacchi. Sono ammesse alle stesse condizioni anche le *miscele contenenti in quantità non superiore al* 50 %, *anzichè nitrato di ammonio, esplosivi a base di nitrato di ammonio con nitroderivati aromatici* provenienti dallo scaricamento dei proietti.

(4) Il *perossido di benzoile* contenente meno del 25 % e non meno del 10 % di acqua deve essere imballato in maniera da evitare l'evaporazione dell'acqua, in scatole di cartone impermeabile, o di altra materia adatta, il cui contenuto non deve superare i Kg. 2. Le scatole di cartone devono essere sistemate solidamente entro robuste casse di legno a tenuta e ben chiuse. Ogni cassa non deve contenere più di Kg. 25 di perossido di benzoile e il suo peso lordo non deve oltrepassare i Kg. 40.

Art. 48. – *Attestazioni sulla lettera di vettura e documenti da presentare.* — Per la spedizione del *clorato di potassio*, del *donnar*, del *promèthée*, del *miedziankit* e del *rack-a-rock* in quantità superiori a Kg. 5 di peso netto il mittente deve presentare la licenza di trasporto, rilasciata dal Prefetto, di cui all'art. 44.

Per il *perossido di benzoile* il mittente deve dichiarare nella lettera di vettura la percentuale di acqua contenuta nella merce.

Art. 49. – *Mezzi di trasporto.* — Il trasporto delle *merci del gruppo* 1 si fa in carri coperti o scoperti con copertone ed anche in carri serbatoi; quello delle *merci del gruppo* 2, si fa di regola in carri coperti od, in mancanza, in carri scoperti con copertone.

Art. 50. – *Divieto di carico.* — I *clorati, perclorati e loro miscele* non devono essere caricati nello stesso carro con gli acidi minerali, e loro miscele, della categoria 2ª.

Art. 51. – *Carico, scarico e stivaggio.* — Per le *miscele contenenti nitrato di ammonio e simili* di cui all'art. 47 il mittente, prima di effettuare il carico, deve provvedere all'accurata ripulitura del carro e se il trasporto si effettua in carri scoperti con copertone deve verificare che quest'ultimo sia in buone condizioni e deve applicarlo al carico in guisa da ricoprirlo interamente.

MATERIE SOGGETTE A COMBUSTIONE SPONTANEA.

CATEGORIA 6ª:

Art. 52. – *Elenco delle principali merci.*

Gruppo 1.

Fibre vegetali tessili o da intreccio e loro cascami allo stato umido.
Foglie secche, paglia e fieno non ben essiccati.
Materie analoghe che allo stato umido vanno soggette a combustione spontanea per riscaldamento interno della massa.

Gruppo 2.

Fibre tessili di origine animale e vegetale e loro cascami come: seta, lana, fibre artificiali (raion e simili), cotone, canapa, lino, juta e sparto; biancheria sdrucita; stracci; stoppa ed altre materie di natura analoga; tutte se intrise di oli, grassi, vernici o di altre sostanze untuose o resinose.
Filati, tele, carte, se unti od intrisi di vernice o di resina.
Seta nera torta, in matasse, e seta fortemente caricata.
Fili di nitrocellulosa non denitrati allo stato umido.
Miscugli di fosforo amorfo con resine e con grassi.
Polvere di sughero se frammista, allo stato compresso o no, con sostanze resinose, oli di resina e simili (cosiddetta borra di sughero).
Ritagli e cascami di pellicole cinematografiche di celluloide.
Caucciù in polvere o in tritumi.
Tornitura e limatura di alluminio o di zinco, se unte, intrise di grasso, di vernice o di resina.
Alluminio, magnesio e zinco in polvere fina.
Carbone vegetale o di lignite in polvere od in granelli.
Carbonella o brace.
Sansa carbonizzata.
Nerofumo.
Fuliggine.
Materie organiche carbonizzate o molto porose od intrise di oli, grassi, resine, ecc., soggette a combustione spontanea.

NOTA. — Non sono soggetti alle speciali condizioni di trasporto di questo regolamento:
a) Gli *avvolgimenti e le placche di sughero gonfiato*, fabbricati sotto pressione con o senza catrame e sostanze analoghe.
b) I *fuselli di carta intrisi di grasso* che sono stati scaldati e poi raffreddati in modo da far escludere ogni pericolo di combustione spontanea, nonchè gli *anelli di cartone unti e seccati* i quali sono stati esposti all'aria per così lungo tempo da potersi escludere ogni pericolo di combustione spontanea.
In tutti i casi di cui alla presente nota il mittente deve far risultare nella lettera di vettura che la spedizione da lui presentata per il trasporto soddisfa alle condizioni prescritte.

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Art. 53. – *Modo di trasporto.* — Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 54. – *Imballaggio.* — Per l'imballaggio delle *merci del gruppo* 1 provvede l'art. 23 delle Condizioni e Tariffe.

Le *merci del gruppo* 2 devono essere presentate con imballaggio impermeabile all'aria, condizione questa non richiesta per la *seta*, che può anche essere imballata

in modo da permettere la libera circolazione dell'aria nell'interno del collo, e per le *limature* e *torniture metalliche* spedite a carro, che possono essere caricate anche alla rinfusa.

Le suddette merci (eccezione fatta per i *miscugli di fosforo amorfo con resina e con grassi*; per la cosiddetta *borra di sughero* e prodotti similari; per i *fili di nitrocellulosa non denitrati allo stato umido*; per l'*alluminio*, il *magnesio* e lo *zinco in polvere fina*; che devono essere sempre contenuti in recipienti perfettamente chiusi e impermeabili all'aria) si accettano anche compresse in balle o condizionate altrimenti.

I *ritagli ed i cascami di pellicole cinematografiche* si accettano anche imballati in robusti sacchi di tela greggia o di juta a tessuto fitto con cuciture forti ed a perfetta tenuta od in robusti involucri di tela greggia in buono stato e legati solidamente alle due estremità a guisa di moncone. Il peso lordo di ognuno di questi colli non deve superare i Kg. 60.

Art. 55. - *Mezzi di trasporto.* — Il trasporto si fa di regola in carri scoperti con copertone ad eccezione delle *balle di fieno e di paglia* che si trasportano sempre in carri scoperti con copertone.

Il trasporto delle *merci del gruppo* 2 presentate con imballaggio non impermeabile all'aria, per le spedizioni a carro, si fa esclusivamente in carri scoperti con copertone.

Il trasporto delle *torniture e limature metalliche*, spedite senza imballaggio, si fa in carri scoperti.

Art. 56. - *Divieto di carico.* — Le merci di questa categoria non devono essere caricate nello stesso carro con le merci delle categorie 12ª gruppo 2, 13ª gruppo 2 e 14ª.

Art. 57. - *Altre disposizioni.* — Per la *lana*, la *biancheria sdrucita* e gli *stracci* le parti devono provvedere alla pulitura dei piani caricatori e pagare le spese di disinfezione dei carri di cui l'art. 34 delle Condizioni e Tariffe e soddisfare alle altre condizioni stabilite per le merci ascritte alla categoria 1ª.

Le merci stesse non vanno però soggette alle disposizioni di cui sopra quando siano imballate con involucro impermeabile o dichiarate disinfettate da un certificato dell'Autorità sanitaria.

DECOMPONIBILI E TENSIVI.

Categoria 7ª:

Art. 58. - *Elenco delle principali merci.*

Gruppo 1.

Carburo di calcio.
Idruro di calcio.
Fosfuro di calcio.
Perossido di sodio.
Sodio e potassio (metalli alcalini).
Metalli alcalino–terrosi.
Altre simili sostanze che a contatto dell'acqua dànno luogo a sviluppo di gas.

Gruppo 2.

Gas compressi, come: ossigeno; azoto; aria; ossido di carbonio; acido od anidride carbonica; idrogeno anche mescolato con metano; gas illuminante; gas d'acqua; gas d'olio; gas misto; gas rari; metano (protocarburo di idrogeno, grisou); fluoruro di boro.

Gas liquefatti, come: etano, etilene; gas d'olio; gas « Z » (gas d'olio liquefatto la cui pressione a 50° C. non supera Kg. 26 per cm); propilene; ossido di etilene; butadiene; ammoniaca; propano; butano; aria; ossigeno;azoto; metilamina; etilamina; etere metilico; anidride carbonica; anidride solforosa; acido cloridrico anidro; protossido di azoto; cloro; gas « T » (miscela di ossido di etilene ed acido carbonico la cui pressione fino a 50° C. non oltrepassa Kg. 14 per cm²); ossicloruro di carbonio (fosgene); tetrossido di azoto; cloruro di etile anche profumato; cloruro di metile; bromuro di metile; cloruro di vinile.

Gas disciolti sotto pressione, come: ammoniaca disciolta in acqua in concentrazioni superiori al 35 % e non oltrepassanti il 50 %; acetilene disciolto in acetone ed assorbito da materia porosa.

NOTA. — Non sono soggetti alle speciali condizioni di trasporto del presente regolamento:

a) I pacchetti di lozioni contenenti *perossido di sodio* e simili (contenuto di ogni singolo pacchetto non superiore a 200 grammi) imballate in modo sicuro in recipienti impermeabili all'acqua, come ad esempio tubi di piombo, pronti all'uso e riuniti in pacco robusto.

b) L'*ossigeno compresso* sino alla pressione di Kg. 0,3 per cm²., racchiuso in piccoli sacchi di caucciù, di tessuti impregnati o di materia i analoghi.

c) I recipienti contenenti *ossigeno compresso*, fissati nelle vasche per pesci, se essi non sono ermeticamente chiusi, ma provvisti di apparecchi che permettano all'ossigeno di sfuggire a poco a poco.

d) Le *capsule metalliche d'acido carbonico* (*sodor sparklets*) contenenti al massimo grammi 25 di acido carbonico liquido ed al massimo 1 grammo di liquido per cm³. 1,340 di capacità, purchè l'acido carbonico non contenga più del 0,5 % di aria.

e) I *recipienti di macchine per ghiaccio* provvisti in maniera permanente della quantità di *anidride solforosa liquida* o di *ammoniaca liquida* necessaria al loro funzionamento, purchè il loro contenuto in anidride solforosa od in ammoniaca non oltrepassi i 20 litri.

f) I *miscugli di bromuro di metile con bromuro di etilene* contenenti al massimo 50 % di bromuro di metile.

g) Le *soluzioni acquose di ammoniaca* contenenti sino al 30 % di ammoniaca se spedite in recipienti di vetro e sino al 35 % se spedite in recipienti metallici. Le soluzioni contenenti oltre il 30 % di ammoniaca devono essere sempre contenute in recipienti metallici.

In tutti i casi di cui alla presente nota il mittente deve far risultare nella lettera di vettura che la spedizione da lui presentata per il trasporto soddisfa alle condizioni prescritte.

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Art. 59. - *Modo di trasporto.* — Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 60. - *Imballaggio.*

(1) Le *merci del gruppo* 1 devono essere imballate in recipienti metallici inattaccabili da esse, a chiusura ermetica ed impermeabili all'acqua; questi devono poscia essere solidamente sistemati con adatto ed adeguato materiale di imballaggio entro robuste casse di legno ben chiuse.

(2) Per i recipienti contenenti *carburo di calcio* non occorre l'ulteriore imballaggio in casse quando siano di peso singolo superiore a 25 chilogrammi.

(3) Se il *perossido di sodio* è contenuto in fusti di ferro solidi e stagni, è sufficiente che essi siano riposti entro solide gabbie di legno di robustezza adeguata al peso del collo.

I recipienti di latta contenenti perossido di sodio, spediti a carro, possono essere anche posti in cesti di protezione di ferro.

(4) Per i *metalli alcalini* ed *alcalino–terrosi* non occorre involucro di protezione se essi sono racchiusi in forti tamburi di ferro muniti di una chiusura ermetica nei quali sono stati versati allo stato fuso.

(5) Piccole quantità delle *merci del gruppo* 1 non superiori a Kg. 5 per ciascun prodotto — grammi 250 per il *perossido di sodio* — possono essere poste in robusti recipienti di terra cotta o di vetro, a chiusura ermetica, e questi riposti, con adeguata

imbottitura di materiale incombustibile per immobilizzarli, entro resistenti casse di legno, rivestite internamente di una fodera stagna di lamiera metallica. I recipienti di terra cotta o di vetro con un contenuto sino a grammi 250, invece di essere imballati in casse di legno, possono essere anche imballati, sempre con adatta ed adeguata imbottitura incombustibile, in scatole di lamiera di ferro (anche rivestite di piombo) o di latta, munite di robusta chiusura a perfetta tenuta.

(6) Le *merci del gruppo* 2, cioè i *gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione* (eccetto l'ossigeno, l'azoto e l'aria allo stato liquido di cui è detto in appresso) devono essere presentati in recipienti metallici atti a resistere alla tensione dei vapori quand'anche la temperatura si elevi a 50° C.; quando questi recipienti sono rinchiusi in casse, queste devono portare in modo chiaro e durevole l'indicazione del loro contenuto.

Inoltre per i gas compressi, liquefatti o disciolti, viaggianti sia in recipienti isolati che in carri serbatoi, devono essere sempre osservate le norme e le condizioni speciali stabilite per detti trasporti dalle autorità competenti [1].

(7) L'*acido carbonico liquefatto*, destinato al rigonfiamento di pneumatici od a scopi sanitari può essere trasportato anche in tubi fabbricati con acciaio dolce, senza cucitura, di diametro interno non superiore a mm. 30 ed il cui contenuto singolo non superi cm³ 200. Non occorre che tali tubi siano muniti di valvola, di cappellotto di protezione e di guarnitura esterna che impedisca il loro rotolamento.

(8) L'*ossigeno*, l'*azoto e* l'*aria allo stato liquido* sono ammessi al trasporto in recipienti inattaccabili da essi, protetti contro la trasmissione del calore, in maniera che non possano ricoprirsi di rugiada o di brina, e muniti di un tappo di materia adatta, che permetta la fuoruscita dei vapori ma impedisca che possano verificarsi spruzzi di liquido. Se il tappo è costituito da feltro od altra analoga materia organica, esso deve essere opportunamente protetto contro un possibile contatto con corpi ignescenti. Il tappo deve essere fissato in maniera da non potersi spostare per inclinazione o rovesciamento del recipiente.

I recipienti stessi, se fragili, devono essere contenuti in altri recipienti che evitino, in qualunque evenienza, lo spandimento del liquido.

È altresì ammesso il loro trasporto a mezzo di speciali recipienti metallici doppi (così detti tanks) provvisti di un buon isolamento e muniti di sfiatatoi che, permettendo la fuoruscita dei vapori, impediscano la formazione di pressione all'interno.

Essi devono essere attrezzati in maniera che durante il trasporto non possa avvenire alcuna fuoruscita di liquido. Inoltre i manometri, i rubinetti, le tubazioni e simili altri accessori dovranno essere opportunamente e validamente protetti contro ogni possibilità di guasti o rotture per scosse od urti.

(9) Piccole quantità dei seguenti gas liquefatti, e precisamente non oltre tre grammi per l'*acido carbonico*, l'*etano* od il *protossido di azoto;* non oltre 20 grammi per l'*ammoniaca*, il *propano*, il *butano*, il *cloro* ed il *tetrossido di azoto* e non oltre 100 grammi per l'*anidride solforosa* e l'*ossicloruro di carbonio*, possono essere trasportate in resistenti tubi di vetro chiusi alla lampada, purchè questi siano riempiti solo per metà per i gas ammessi sino a 3 grammi, solo per $^2/_3$ per i gas ammessi sino a 20 grammi e solo per $^3/_4$ per gli altri, e purchè ciascuno di essi sia posto in un recipiente

[1] Vedi: *a*) « Regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti » approvato con Decreto ministeriale 12 settembre 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1925, e successive modificazioni; *b*) « Norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi) montati su carri ferroviari (carri serbatoi) per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti » approvate con Decreto ministeriale 22 luglio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1930, e successive modificazioni; *c*) « Dichiarazione di regolarità e garanzia » di cui al Decreto ministeriale 29 gennaio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1933-XI.

metallico ed imbottito con polvere di amianto, terra di infusori od altre simili sostanze adatte, in maniera che il tubo di vetro non possa assolutamente muoversi. I recipienti metallici dovranno essere saldati e riposti, anche in più di uno ed anche se di diversa natura, in una cassa ben robusta di legno. Non è tuttavia permesso di imballare in una stessa cassa tubi contenenti *cloro* con quelli contenenti *ammoniaca* od *anidride solforosa*, nè insieme con altri oggetti.

(10) Il *cloruro di metile*, il *cloruro di etile* (anche se profumato), il *bromuro di metile*, il *cloruro di vinile*, l'*etere metilico*, la *metilamina*, l'*etilamina*, l'*ossido di etilene* ed il *butadiene* possono essere trasportati in tubi di vetro che si prestino ad essere stivati entro robuste casse, sia soli sia con altri oggetti, a condizione che il contenuto dei singoli tubi non sia superiore a grammi 150 e che il peso totale dei tubi contenuti in ciascuna cassa non superi i Kg. 5.

Art. 61. - *Peso dei colli.* — Il peso lordo di ogni singolo collo delle merci di questa categoria, spedite a grande velocità in piccole partite, non deve oltrepassare i Kg. 100, ad eccezione del *carburo di calcio* e dei *tanks contenenti ossigeno, aria ed azoto allo stato liquido.*

Art. 62. - *Etichette.* — I colli contenenti *carburo di calcio* devono portare a grossi caratteri, facilmente leggibili, la dicitura « Carburo di calcio » ed inoltre una etichetta del modello n. 4.

Per le spedizioni in piccole partite le casse contenenti recipienti di vetro con *merci del gruppo* 1 devono portare una etichetta del modello n. 9, e quelle contenenti *gas liquefatti* di cui al punto (10) dell'art. 60 devono portare invece una etichetta del modello n. 3.

Per le spedizioni a carro di detti gas liquefatti il mittente deve presentare invece due etichette del modello sopra detto.

Art. 63. - *Attestazioni sulla lettera di vettura e documenti da presentare.* — Il mittente per le spedizioni delle *merci del gruppo* 2, ad eccezione per l'ossigeno, l'aria e l'azoto liquefatti, deve dichiarare nella lettera di vettura che i recipienti ed i serbatoi corrispondono alle prescrizioni dei Decreti di cui è cenno nell'art. 60 punto (6), ed è responsabile degli eventuali danni dovuti a qualsiasi inosservanza delle norme e prescrizioni stesse. Indipendentemente da quanto sopra, per i recipienti non montati stabilmente sui carri il mittente deve presentare la dichiarazione di regolarità e garanzia di cui al D. M. 29 gennaio 1933-XI, già ricordato nell'articolo stesso.

Art. 64. - *Mezzi di trasporto.* — Il trasporto delle merci di questa categoria si fa in carri coperti e quello delle *merci del gruppo* 2 anche in appositi carri serbatoi. Il *carburo di calcio*, però, può, in mancanza di carri coperti, essere trasportato anche in carri scoperti con copertone ed altresì in adatti carri serbatoi i quali devono portare l'iscrizione: « Da chiudere ermeticamente dopo il riempimento od il vuotamento ».

I recipienti che contengono i seguenti *gas compressi; gas d'acqua, gas misto, gas d'olio, metano, ossigeno* ed *idrogeno*, nonchè i *gas liquefatti* — ad eccezione dell'aria, dell'ossigeno e dell'azoto — possono essere caricati in carro scoperto nei mesi da ottobre a marzo inclusi, ed in carro scoperto con copertone nei rimanenti mesi dell'anno; se però sono riposti entro casse di legno possono essere sempre caricati in carro scoperto.

L'*aria*, l'*ossigeno* e l'*azoto allo stato liquido*, presentati in grandi recipienti metallici (tanks), si trasportano in carri scoperti con copertone.

L'*ammoniaca disciolta* sotto pressione e l'*acetilene disciolto in acetone* possono essere trasportati anche in carri scoperti; l'acetilene però solo nei mesi da ottobre a marzo inclusi.

Art. 65. - *Carico, scarico e stivaggio.* — Nelle operazioni di carico e scarico dei recipienti contenenti *gas compressi, liquefatti o disciolti* ed in genere nelle manovre di trasbordo e di innalzamento di essi deve essere usata ogni cura per evitare urti e sobbalzi.

Art. 66. - *Altre disposizioni.* — Per i *gas liquefatti* si considerano come vuoti (vedi art. 6) anche quei recipienti nei quali, dopo il vuotamento, sussistono allo stato di gas piccole quantità di residui. I recipienti però devono esser sempre perfettamente chiusi.

In genere i recipienti carichi dovranno essere sottratti all'azione diretta del solo specialmente nei mesi di estate e dovranno essere deposti in luoghi non soggetti alla azione diretta di sorgenti calorifiche (forni, caminetti, stufe, ecc.) ed in locali dove la temperatura non ecceda i 50° C.

Tutti i carri serbatoi che hanno contenuto *gas compressi o liquefatti od acetilene disciolto in acetone* devono chiudersi subito dopo il loro vuotamento.

INFIAMMABILI.

Categoria 8ª. — Alcolici ed infiammabili a temperatura non inferiore a 21° C.

Art. 67. - *Elenco delle principali merci.*

Alcoli, liquidi alcolici e liquori contenenti in volume oltre il 21 % di alcole anidro
Petrolio greggio.
Petrolio comune.
Oli minerali e loro residui, oli di schisto, oli di catrame e oli di resina che alla pressione di mm. 760 hanno un punto di infiammabilità, determinato con l'apparecchio Abel-Pensky, compreso tra 21° C. e 55° C. inclusi.
Essenza di trementina, essenze naturali (oli essenziali) ed in genere tutti i liquidi aventi un punto di infiammabilità compreso fra i limiti sopra indicati.

Miscugli:

a) aventi un punto di infiammabilità, determinato come sopra, compreso fra 21° C. e 55° C. inclusi e contenenti non oltre il 30 % di materie solide disciolte od in sospensione;

b) aventi un punto di infiammabilità, determinato come sopra, inferiore a 21° C., purchè contenenti oltre il 30 % di materie solide disciolte od in sospensione.

Si considerano come materie solide anche i seccativi, gli oli consistenti (oli di lino spessi) e le materie similari che hanno un punto di infiammabilità superiore a 100° C.

(Rientrano in questa voce le *tinte*, le *pitture*, gli *smalti*, le *vernici*, e simili, che rispondono alle condizioni sopra indicate).

Nitrocellulosa del genere cotone collodio (1) stabilizzata e polpata:

a) *sotto forma di ovatta non compressa* contenente almeno il 18 % di acqua (82 parti di sostanza secca e 18 parti di acqua), od almeno il 25 % di xilolo o di alcole (alcole etilico, butilico, amilico, propilico), o di alcole ed acqua o di un miscuglio di alcole e di canfora (75 parti di sostanza secca e 25 parti di xilolo, alcole, alcole ed acque o di miscuglio alcole-canfora), od almeno il 50 % di acetone (50 parti di sostanza secca e 50 parti di acetone);

b) *compressa*, contenente almeno il 15 % di acqua (85 parti di sostanza secca e 15 parti di acqua).

Celloidina.

Cotone nitrato sotto forma di filati o di tela per la preparazione di filtri speciali e contenente almeno il 50 % di acqua (50 parti di cotone e 50 parti di acqua).

NOTE - 1. — I miscugli aventi un punto di infiammabilità compreso fra 55° C. e 21° C. inclusi e che contengono *oltre* il 30 % di sostanze solide od in sospensione appartengono alla categoria 5ª, gruppo 1

2. — Non sono soggetti alle speciali condizioni di trasporto di questo regolamento:

a) I *piccoli pacchi* imballati secondo l'uso del commercio, *contenenti campioni di merci delle categorie 5ª gruppo 1*, 8ª (escluse la nitrocellulosa e la celloidina) e 9ª — per questa ultima ogni campione non deve avere un peso netto superiore a grammi 200 — purchè siano riuniti in un solido imballaggio collettore di latta, di cartone o di legno in maniera da essere sicuri da rotture e del peso lordo massimo di Kg. 15.

b) I *liquori* e la *frutta in composta nello spirito* contenuti in bottiglie od in barattoli anche di vetro o di terra cotta racchiusi in casse non eccedenti ciascuna il peso lordo di Kg. 60.

In tutti i casi di cui alla presente nota il mittente deve far risultare nella lettera di vettura che la spedizione da lui presentata per il trasporto soddisfa alle condizioni prescritte.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Art. 68. - *Modo di trasporto.* — Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 69. - *Imballaggio.* — Le suddette merci — salvo le prescrizioni particolari indicate appresso — devono essere condizionate in uno dei modi seguenti:

a) in recipienti di vetro rivestiti di vimini;

b) in recipienti di vetro non rivestiti ma riposti in casse oppure in ceste provviste, queste ultime, di maniglie e rincalzati con paglia od altro e devono inoltre essere ricoperti con tortiglioni di paglia, corda e simili nella parte che sporge fuori dalla cesta o cassa;

c) in recipienti metallici (latte, bidoni, fusti, ecc.) racchiusi o no in casse;

d) in barili di legno.

Tutti i recipienti devono essere a perfetta tenuta e ben chiusi e di robustezza adeguata al peso del collo; i *recipienti di latta* di capacità superiore ad un contenuto di Kg. 5 devono avere inoltre giunzioni ripiegate e saldate.

Quelli contenenti sostanze allo stato liquido non devono essere completamente pieni e non devono avere segni di colature.

La *nitrocellulosa* appartenente a questa categoria deve essere condizionata in uno dei modi seguenti:

a) in cassette di latta, di alluminio o di zinco racchiuse, anche in più di una, ed immobilizzate in casse di legno;

b) in robusti fusti di ferro stagnati, zincati o piombati;

c) in robusti fusti di legno o di cartone *impermeabile;*

d) in robusti sacchi di carta impermeabile ai liquidi con i quali la nitrocellulosa è bagnata, come la cellofan e simili, i quali devono poi essere rinchiusi ed immobilizzati in robuste casse di legno.

Il modo d'imballaggio di cui sotto *c*) e *d*) non è ammesso per la nitrocellulosa contenente il 50 % o più di acetone.

Tutti i suddetti recipienti devono essere a tenuta perfetta in modo da impedire l'evaporazione dei liquidi con cui la nitrocellulosa è impregnata.

(1) Si considera cotone collodio la nitrocellulosa a titolo di azoto inferiore od uguale al 12,30 %.

Il cotone nitrato sotto forma di filati o di tela per la preparazione di filtri speciali deve essere racchiuso in cassette di zinco, di latta o di alluminio a perfetta tenuta ed a chiusura ermetica in modo da impedire l'evaporazione dell'acqua. Le cassette metalliche singolarmente od anche in più di una devono essere racchiuse ed immobilizzate con adatto materiale soffice di imballaggio in una cassa di legno di robustezza adeguata al peso del collo; in nessun caso tuttavia le tavole della cassa possono avere lo spessore inferiore a mm. 10.

La *celloidina* deve, in ogni caso, essere imballata in modo da impedire la sua essiccazione.

Inoltre le *damigiane* e i *bottiglioni di vetro* devono rispondere, per le spedizioni in piccole partite, alle condizioni di stabilità di cui al terzo capoverso dell'avvertenza 10ª alla « Nomenclatura e classificazione delle cose ».

Art. 70. – *Peso dei colli.* — Per le spedizioni in piccole partite il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare i Kg. 80, quando si tratta di damigiane, bottiglioni e simili. Per i colli promiscui che contengono più recipienti il peso lordo massimo può raggiungere i Kg. 100.

Art. 71. – *Mezzi di trasporto.* — Il trasporto ha luogo in carri coperti (1) od in carri scoperti con copertone e per le merci allo stato liquido anche in carri serbatoi.

Questi ultimi possono essere: o ermeticamente chiusi in modo da impedire qualunque fuoruscita del liquido e dei vapori, oppure muniti di sfiatatoio. Nel primo caso, devono essere riempiti *non* completamente in modo da permettere la dilatazione che il liquido subisce quando la temperatura, per la esposizione del carro al sole, si eleva; nel secondo caso lo sfiatatoio deve essere costruito in modo da garantire che una fiamma non possa propagarsi dall'esterno nell'interno del serbatoio ed inoltre che non possano avvenire dispersioni del liquido, manomissioni o manipolazioni fraudolente.

I recipienti dei carri serbatoi devono essere di lamiera di ferro o di altri metalli non attaccabili dal contenuto e devono essere messi elettricamente a terra.

Art. 72. – *Divieto di carico.* — Le merci di questa categoria, quando sono presentate in recipienti di vetro non racchiusi alla loro volta in casse, non possono essere caricate nello stesso carro insieme con le merci delle categorie 12ª gruppo 2, 13ª gruppo 2 *b*) e 14ª.

CATEGORIA 9ª. — INFIAMMABILI A TEMPERATURA INFERIORE A 21° C.

Art. 73. – *Elenco delle principali merci.*

Liquidi combustibili e miscugli che alla pressione di mm. 760 hanno un punto di infiammabilità, determinato con l'apparecchio Abel-Pensky, inferiore a 21° C., anche se contenenti *non oltre il* 30 % in peso di materie solide disciolte od in sospensione, considerando a tali effetti come materie solide anche i seccativi, gli oli consistenti (oli di lino spessi) e le materie similari che hanno un punto di infiammabilità superiore a 100° C.

Rientrano particolarmente fra questi liquidi:

i prodotti derivati dalla condensazione dei gas naturali;

gli oli leggeri derivati dal petrolio (benzina, ligroina, gazolina, ecc.); (2)

gli oli di schisto, gli oli leggeri derivati dal catrame (benzolo, toluolo, amilene, ecc.);

l'acetone;

il solfuro di carbonio;

l'etere etilico o solforico;

altri liquidi e loro miscele simili a quelli sopra indicati.

Rientrano altresì in questa categoria le *vernici* che rispondono alle condizioni sopra indicate.

NOTE - 1. — Si considerano come merci di questa categoria i veicoli per strade ordinarie, con motore, elencati nelle tariffe n. 106 a G.V. e n. 302 a P.V., nonchè le trattrici, quando vengono spediti con i serbatoi contenenti carburante e ciò anche quando il carburante appartenga eventualmente ad altra categoria del presente Allegato.

In tal caso è fatto obbligo al mittente di far risultare nella lettera di vettura che i serbatoi contengono carburante e che sono state osservate le particolari prescrizioni di cui all'art. 75 di questo regolamento.

2. — I miscugli i quali, pur avendo un punto di infiammabilità inferiore a 21° C., contengono *più* del 30 % di materie solide disciolte od in sospensione, appartengono alla categoria 8ª ed inoltre sono considerate come appartenenti alla categoria 8ª le *vernici* aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 21° C. se contenute in recipienti metallici a perfetta tenuta, ben chiusi e di peso lordo singolo non superiore a Kg. 5.

3. — Non sono soggetti alle speciali condizioni di trasporto di questo regolamento i *piccoli pacchi* imballati secondo l'uso del commercio, *contenenti campioni di merci delle categorie* 5ª *gruppo* 1, 8ª (esclusa la nitrocellulosa e la celloidina) e 9ª — per questa ultima ogni campione non deve avere un peso netto superiore a grammi 200 — purchè siano riuniti in un solido imballaggio collettore di latta, di cartone o di legno in maniera da essere sicuri da rotture e del peso lordo massimo di Kg. 15.

In questo caso il mittente deve far risultare nella lettera di vettura che la spedizione da lui presentata per il trasporto soddisfa alle condizioni prescritte.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Art. 74. – *Modo di trasporto.* — Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 75. – *Imballaggio.* — Le merci di questa categoria devono essere contenute in recipienti di forte lamiera di ferro ribadita oppure in robusti barili di legno.

L'imballaggio in barili di legno non è però ammesso per l'*etere*, per il *solfuro di carbonio*, per gli *oli leggeri derivati dalla condensazione dei gas naturali o dal petrolio* aventi un peso specifico inferiore a 0,680 (gazolina, ecc.) nè per *quelli derivati dal catrame* che bollono a meno di 50° C. (amilene, ecc.).

È puro ammesso l'imballaggio in recipienti di latta i quali, se di capacità superiore ad un contenuto di Kg. 20, devono essere alla loro volta contenuti in robuste casse di legno; quelli di capacità superiore ad un contenuto di Kg. 5 devono avere giunzioni ripiegate e saldate.

Le merci di questa categoria si accettano anche condizionate in recipienti di vetro ricoperti di vimini od impagliati, oppure riposti e rincalzati con paglia od altre adatte materie di imbottitura, isolatamente od in più di uno, in casse, oppure in mastelli od in ceste. La parte superiore del recipiente deve essere protetta da un coperchio di vimini o di altra materia adatta in maniera da non lasciare scoperta alcuna parte del recipiente. I mastelli e le ceste devono essere provvisti di maniglie.

La paglia, od altra simile materia, che serve da imbottitura deve essere resa incombustibile con sostanze adatte in modo che essa non possa accendersi nemmeno in contatto di una fiamma. Tale trattamento della paglia non è obbligatorio quando i recipienti sono riposti in casse di legno chiuse.

Inoltre le *damigiane ed i bottiglioni di vetro* devono rispondere, per le spedizioni in piccole partite, alle condizioni di stabilità di cui al terzo capoverso dell'avvertenza 10ª alla « Nomenclatura e classificazione delle cose ».

---

(1) Le merci di questa categoria non possono essere trasportate in carri muniti di condutture elettriche non protette da tubo o scanalatura.

(2) Per la *benzina contenente piombo tetraetile* il mittente deve far risultare ciò nella lettera di vettura.

I recipienti ammessi al trasporto in carri coperti possono essere riuniti in colli collettori aventi un peso lordo massimo di Kg. 100.

Gli autoveicoli spediti con i serbatoi contenenti carburante devono soddisfare alla condizione che la conduttura del carburante al carburatore sia chiusa o che sia tolta la sopra pressione nel serbatoio, restando intesi che in entrambi i casi il carburatore deve essere vuotato mediante il funzionamento del motore.

I recipienti di qualsiasi natura devono essere a perfetta tenuta ed a chiusura ermetica in modo da impedire qualunque fuoruscita di liquido o di vapore e devono altresì essere riempiti al massimo sino al 95 % della loro capacità.

Art. 76. - *Peso dei colli.* — Il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare in ogni caso i Kg. 80 se contiene recipienti di vetro o recipienti di latta. Per le spedizioni a grande velocità in piccole partite il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare i Kg. 100 se si tratta di recipienti di forte lamiera di ferro, ed i Kg. 80 se si tratta di barili di legno. Per le *vernici*, la *benzina* e gli altri *carburanti* contenuti in forti fusti di lamiera di ferro tale peso può raggiungere i Kg. 300.

Art. 77. - *Etichette.* — I colli delle merci di questa categoria spedite in piccole partite devono portare una etichetta del modello n. 3.

Per le spedizioni a carro, invece, il mittente deve presentare due etichette del modello anzidetto.

Per le spedizioni in piccole partite le casse contenenti recipienti di vetro devono portare anche un'etichetta del modello n. 9.

Inoltre per la *benzina contenente piombo tetraetile* i singoli colli nonchè i carri serbatoi debbono portare a grossi caratteri facilmente leggibili la dicitura « Benzina contenente piombo tetraetile ».

Art. 78. - *Mezzi di trasporto.* — Il trasporto si fa normalmente in carri scoperti con copertone e in carri serbatoi. Questi ultimi possono essere: od ermeticamente chiusi in modo da impedire qualunque fuoruscita del liquido e dei vapori, o muniti di sfiatatoio. Nel primo caso devono essere riempiti non completamente in modo da permettere la dilatazione che il liquido subisce quando la temperatura, per l'esposizione del carro al sole, si eleva; nel secondo caso lo sfiatatoio deve essere costruito in modo da garantire che una fiamma non possa propagarsi dall'esterno nell'interno del serbatoio ed inoltre che non possano avvenire dispersioni del liquido, manomissioni o manipolazioni fraudolente. Però il *solfuro di carbonio*, l'*acetone*, l'*acetato d'amile*, il *collodio* e l'*etere* non si possono trasportare, se in carro serbatoio, che con serbatoi ermeticamente chiusi. Per il *solfuro di carbonio*, inoltre, per diminuire l'evaporazione, la massa di solfuro deve essere coperta con uno strato d'acqua.

I recipienti dei carri serbatoi devono essere di lamiera di ferro o di altri metalli non attaccabili dal contenuto, devono essere messi elettricamente a terra e devono essere provvisti di dispositivo per il travaso a ciclo chiuso.

Il trasporto degli autoveicoli con i serbatoi contenenti carburante si fa normalmente in carri scoperti. A richiesta del mittente il trasporto potrà anche effettuarsi in carri equipaggi o in carri scoperti con copertone privato o fornito a nolo dall'amministrazione.

Le merci di questa categoria, spedite in piccole partite, possono essere caricate anche in carri coperti [1] alla condizione che esse siano racchiuse in recipienti il cui peso totale lordo non superi i Kg. 80 per i liquidi mescolabili con acqua; Kg. 60 per i liquidi non mescolabili con acqua; Kg. 12 per il *solfuro di carbonio* e Kg. 20 per i *liquidi derivati dalla condensazione dei gas naturali*, per i *prodotti leggeri derivati dal petrolio* (gazolina, ecc.), per l'*etere etilico*, il *collodio* ed altre *soluzioni contenenti dell'etere etilico*. L'*etere etilico* confezionato in bottiglie di contenuto singolo non superiore a gr. 250 può essere caricato in carri coperti anche se il peso lordo massimo per collo supera i Kg. 20 ma non quello di Kg. 50.

I recipienti di vetro o di grès devono inoltre soddisfare alla condizione di essere riposti in un involucro esterno privo di soluzione di continuità e perfettamente chiuso (esclusi i cesti) ed essere ivi immobilizzati in modo da evitare il contatto fra di loro e con le pareti dell'involucro esterno; quelli di latta devono avere le giunture ripiegate e saldate con la massima cura.

Possono altresì essere caricati in carri coperti [1]:

a) i recipienti collettori del peso lordo massimo di Kg. 100 di cui all'art. 75;

b) i fusti di ferro, muniti di cerchioni, contenenti *vernici*, *benzina* od altri *carburanti* aventi ciascuno un peso lordo non superiore a Kg. 300.

Art. 79. - *Divieto di carico.* — Le merci di questa categoria non possono essere caricate nello stesso carro insieme con i fiammiferi tipo controvento ed a bengala (categoria 10ª gruppo 1), nè con le merci delle categorie 10ª gruppo 2, 12ª gruppo 2. 13ª gruppo 2 e 14ª.

Art. 80. - *Carico, scarico e stivaggio.* — I colli devono essere collocati in modo stabile nei carri. Le damigiane, le ceste ed i mastelli non dovranno essere sovrapposti.

Prima di cominciare il carico deve essere applicata ai due lati del carro l'etichetta del modello n. 3 e per i trasporti a carro anche un'etichetta recante la dicitura « Vietate manovre a spinta ».

CATEGORIA 10ª. — MATERIE ACCENSIBILI PER SFREGAMENTO E MATERIE CHE SI ACCENDONO IN CONTATTO CON L'ARIA.

Art. 81. - *Elenco delle principali merci.*

Gruppo 1.

Fiammiferi ordinari di legno, di cera, di esca, di carta, tipo controvento, a bengala, ecc.

Altre simili merci accensibili per sfregamento.

Gruppo 2.

Fosforo ordinario (bianco o giallo), fosforo disciolto in solfuro di carbonio.
Zinco-etile, zinco-metile e loro soluzioni in etere, magnesio-etile.
Sostanze simili che si accendono spontaneamente all'aria.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Art. 82. - *Modo di trasporto.* — Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 83. - *Imballaggio.* — *Le merci del gruppo* 1 devono essere imballate in recipienti di legno robusti e ben connessi, oppure in scatole metalliche racchiuse in casse.

È pure consentito l'imballaggio in scatole di cartone ben chiuse, di robustezza adeguata al peso ed al volume del collo ed opportunamente legate quando occorre. In ogni caso la legatura è necessaria per le scatole di peso superiore a Kg. 40.

(1) Le merci di questa categoria non possono essere trasportate in carri muniti di condutture elettriche non protette da tubo o da scanalatura.

(1) Le merci di questa categoria non possono essere trasportate in carri muniti di condutture elettriche non protette da tubo o da scanalatura.

Segue Allegato N. 7

La sistemazione negli imballaggi esterni sarà fatta con carta od altre sostanze adatte non autoinfiammabili, in modo da formare una massa compatta. I *fiammiferi*, prima di essere sistemati nelle scatole o nelle casse, devono essere ben condizionati in bustine di carta od in scatolette di cartone, di legno o di latta.

Per le *merci del gruppo* 2 valgono le seguenti disposizioni:

Il *fosforo ordinario* (che deve sempre essere immerso nell'acqua) ed il *fosforo disciolto in solfuro di carbonio* devono essere imballati in recipienti metallici a tenuta perfetta ed a chiusura ermetica sistemati stabilmente, anche in più di uno, in forti casse di legno ben chiuse.

I recipienti contenenti *fosforo disciolto in solfuro di carbonio* devono essere riempiti al massimo fino al 95 % della loro capacità e devono essere immobilizzati nelle casse mediante adatti materiali assorbenti incombustibili.

Il *fosforo ordinario* può anche essere spedito in fusti di ferro resistenti, stagni e ben chiusi del peso lordo non superiore ai Kg. 300 ciascuno. I fusti di peso superiore a Kg. 100 devono essere provvisti di cerchi di testa e di rotolamento.

Il *fosforo ordinario* e le *sue soluzioni in solfuro di carbonio* in quantità non superiore a gr. 250 possono essere imballati anche in recipienti di vetro o di terra cotta a chiusura ermetica, i quali devono essere sistemati stabilmente, mediante adeguata imbottitura incombustibile, entro robusti recipienti di ferro e questi a loro volta fissati, anche in più di uno, e non capovolti, in un imballaggio di legno.

Lo *zinco-etile*, lo *zinco-metile* ed i *prodotti analoghi* devono essere contenuti in fiale di vetro chiuse alla lampada, oppure in recipienti di vetro, di terra cotta o di metallo provvisti di chiusura ugualmente ermetica e sicura. I recipienti di vetro o di terra cotta devono essere poscia riposti in robusti recipienti di lamiera riempiti completamente di terra di infusori o di altre materie analoghe ben asciutte, in modo tale che sia assolutamente impossibile qualunque movimento del recipiente di vetro o di terra cotta dentro quello di metallo che deve essere saldato. Tutti i recipienti metallici devono essere rinchiusi, anche in più di uno, in casse di legno con adeguata imbottitura, oppure in ceste di vimini o di metallo; se l'imbottitura si trova allo scoperto, ed è costituita di materie facilmente infiammabili, essa deve essere resa incombustibile con sostanze adatte in modo che essa non possa accendersi neppure in contatto di una fiamma.

Art. 84. – *Peso dei colli.* — Il peso lordo di ogni singolo collo delle *merci del gruppo* 1 non deve oltrepassare, per le spedizioni a grande velocità in piccole partite, i Kg. 100.

Il peso lordo di ogni singolo collo contenente *fosforo ordinario* o *sue soluzioni in solfuro di carbonio* non deve oltrepassare i Kg. 100 ed i Kg. 80 se tali merci sono contenute in recipienti di vetro o di terra cotta. Per il *fosforo ordinario* imballato in fusti di ferro il peso lordo di ogni singolo collo può raggiungere i Kg. 300 per le spedizioni a piccola velocità e per le spedizioni a carro a grande velocità.

Per le spedizioni a grande velocità in piccole partite il peso lordo di ogni singolo collo contenente *zinco-etile*, *zinco-metile* e *prodotti analoghi* non deve oltrepassare i Kg. 15.

Art. 85. – *Etichette.* — I colli delle merci di questa categoria devono portare, tanto se spediti a carro quanto in piccole partite, una etichetta del modello n. 3.

Per le spedizioni a carro, inoltre, il mittente deve presentare due etichette del modello sopra indicato.

Tutte le casse che contengono recipienti fragili (vetro, terra cotta, ecc.) devono anche portare in ogni caso un'etichetta del modello n. 9.

I colli contenenti *fiammiferi* spediti a grande velocità devono anche recare, almeno su quattro facce, una striscia a colori vivaci con la dicitura « Fiammiferi » a caratteri facilmente leggibili.

Segue Allegato R. 7

Art. 86. – *Mezzi di trasporto.* — Il trasporto delle *merci del gruppo* 1 ha luogo in carri coperti; quello delle *merci del gruppo* 2 si fa in carri coperti o scoperti con copertone, anche per trasporti in piccole partite ed esclusivamente in quest'ultimo modo per lo *zinco-etile, zinco-metile* e *prodotti analoghi*, se questi sono spediti in colli di peso lordo singolo superiore a Kg. 15. Il *fosforo ordinario* può essere trasportato anche in carri serbatoi i quali però devono essere provvisti d'installazioni per il riscaldamento.

Art. 87. – *Divieto di carico.* — Non è ammesso il carico nello stesso carro dei *fiammiferi tipo controvento ed a bengala* e delle *merci del gruppo* 2 insieme con le merci delle categorie 9ª, 12ª gruppo 2 e 14ª. Le *merci del gruppo* 2 non possono caricarsi nello stesso carro nemmeno con le merci della categoria 13ª gruppo 2.

ESPLOSIVI

Categoria 11ª: — Mezzi di accensione – Munizioni per armi portatili e materiali fumogeni – Giocattoli pirici.

Art. 88. – *Elenco delle principali merci.*

Gruppo 1. – Mezzi di accensione.

a) Capsule metalliche per armi portatili.
Bossoli vuoti semplicemente innescati, ossia muniti di capsula, per armi di tutti i calibri.
Capsule di inneschi di bossoli per artiglieria, di spolette, ecc.
Spolette cariche per proietti, con o senza innesco.
Inneschi elettrici con semplici miscele infiammabili, privi di capsula.
Ritardatori (accenditori elettrici con miccia) sprovvisti di capsula.
Accenditori di sicurezza per micce.
Micce ordinarie di polvere nera, a combustione lenta, dette di sicurezza, prive d'innesco.
Micce e codette per spolette.

b) Inneschi per spolette.
Inneschi per cartocci a bossolo da cannone.
Cannelli per artiglieria a frizione, a percussione ed elettrici.
Stoppini a frizione ed a percussione.
Nastri di inneschi e nastri d'inneschi paraffinati per lampade di sicurezza.

c) Micce e cordoni detonanti privi d'innesco:

1. con anima costituita da un esplosivo appartenente alla categoria 12ª gruppo 1;
2. con anima costituita da un esplosivo appartenente alla categoria 12ª gruppo 2, oppure con anima costituita da fulminato di mercurio flemmatizzato.

NOTA. — Appartengono a questa categoria le *micce* ed i *cordoni* che possono detonare solo sotto l'azione di una capsula detonante; quelli invece che possono detonare anche in contatto di una fiamma o per urto appartengono alla categoria 14ª.

Per la spedizione delle merci nominate sub b) in quantità superiore a Kg. 25 di peso lordo e per la spedizione di quelle nominate sub c) in quantità superiore a Kg. 5 di peso netto occorre la licenza del Prefetto.

Segue ALLEGATO N. 7

Gruppo 2. – Munizioni per armi portatili e materiali fumogeni.

Cartucce cariche per pistole, revolvers e floberts.
Cartucce da salve cariche per fucili e pistole.
Cartucce cariche per fucili e mitragliatrici (1).
Cartucce cariche per la produzione di gas, fumo o nebbia a forte irritazione (munizioni irritanti, lacrimogene ed analoghe).
Cartucce per riscaldatori di siluri
Cartucce tipo Wery da segnalazione.
Cartuccia magica.
Materie non contenenti clorati che producono nebbia.
Materie non contenenti clorati che producono fumo per scopi agricoli e forestali.
Cartucce fumogene non contenenti clorati destinate alla lotta contro i parassiti.

Per la spedizione di cartucce cariche per mitragliatrici di calibro superiore a mm. 20; *per la spedizione di cartucce cariche per fucili o mitragliatrici di calibro sino a mm.* 20; *e per un numero superiore a* 1500, *nonchè per la spedizione di cartucce per riscaldatori di siluri, di cartucce tipo Wery e della cartuccia magica, in quantità superiore a Kg.* 25 *di peso lordo, occorre la licenza del Prefetto.*

Gruppo 3. – Giocattoli pirici.

Giocattoli pirici ed articoli pirotecnici da sala.
Giocattoli esplodenti per bambini ed articoli esplodenti per giocattoli da bambini.

NOTA. — Si intendono per *giocattoli* pirici ed articoli pirotecnici *da sala* i bengala senza capocchia di accensione; le girandole, le fontane ed i crisantemi a stella da salotto; le bombe di confetti, i frutti per *cotillons*, le pioggie meravigliose, le candele da tavola e gli articoli similari *che possono usarsi in ambienti chiusi*. Gli articoli pirotecnici *da giardino* e per spettacoli appartengono alla categoria 13a.
Si intendono per *giocattoli esplodenti per bambini* ed articoli esplodenti per *giocattoli da bambini* i confetti fulminanti, le ciocchette da bambini, le capsulette (anche di cartone), i dischetti accensibili, i tappi detonanti, gli inneschi di cartone e gli articoli similari *contenenti ciascuno piccolissima quantità* di miscele esplosive, anche a base di clorati o di fulminati d'argento e d'oro.

Per la spedizione dei giocattoli esplodenti per bambini e degli articoli esplodenti per giocattoli da bambini in quantità superiore a Kg. 25 *di peso lordo occorre la licenza del Prefetto.*

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Art. 89. – *Modo di trasporto.* — Le merci di questa categoria si accettano, per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 90. – *Imballaggio – Norme generali.* —Le merci di questa categoria devono essere presentate in robusti recipienti di legno ben condizionati, nei quali la merce deve essere imballata in scatole od altrimenti a seconda della natura della merce stessa, e deve essere ben immobilizzata con segatura di legno, ritagli di carta od altri materiali simili non suscettibili di autocombustione.
Tutti gli imballaggi devono essere di robustezza adeguata al peso del collo.

(1) Non rientrano in questa voce le *cartucce cariche per cannoni mitragliatori* (cannoni automatici) le quali vanno invece comprese fra le « munizioni varie innescate » del gruppo 2 della categoria 14a.

Segue ALLEGATO N. 7

Art. 91. – *Imballaggio – Norme particolari.* — *I bossoli vuoti* [gruppo 1 *a*)] non occorre che vengano immobilizzati e si accettano imballati anche in sacchi.
Le micce ordinarie di polvere nera a combustione lenta e gli *inneschi elettrici privi di capsula* [gruppo 1 *a*)], le *micce* dei *cordoni detonanti con anima costituita da un esplosivo appartenente alla categoria* 12a *gruppo* 1 [gruppo 1 *c*)] ed inoltre le *micce con anima di nitrocellulosa o di polvere nera* [gruppo 1 *c* 2)] possono essere imballate direttamente, ma sempre in modo da non subire spostamenti, oltre che in casse, anche in forti fusti di legno ben chiusi od in fusti di cartone impermeabile, resistenti, a perfetta tenuta e ben chiusi.
Le altre *micce e cordoni detonanti* devono essere arrotolati in modo stabile su rocchetti di legno o di cartone i quali saranno sistemati nelle casse di legno in modo che le micce ed i cordoni dei singoli rocchetti non vengano in contatto nè fra loro nè con le pareti della cassa. Le estremità dei singoli rotoli devono essere opportunemente protette contro la dispersione dell'esplosivo.
Le *materie che producono fumo per scopi agricoli e forestali* (gruppo 2) possono essere riposte nelle casse di legno anche senza imballaggio ma in tal caso le casse devono essere foderate completamente e senza soluzione di continuità con buona carta d'imballaggio in modo da impedire ogni dispersione del contenuto.
Le *cartucce fumogene destinate alla lotta contro i parassiti* (gruppo 2) possono anche essere imballate direttamente in scatole di cartone ordinario il cui peso lordo non deve superare i Kg. 5 od in casse di cartone molto forte o di cartone ondulato il cui peso lordo non deve superare i Kg. 20. Le *cartucce*, prima di essere poste nelle scatole, devono essere avvolte in carta resistente.
I *giocattoli esplodenti per bambini*, gli *articoli esplodenti per giocattoli da bambini* (gruppo 3) ed in genere tutti gli *articoli sensibili all'urto*, prima di essere posti nella cassa esterna, devono sempre essere imballati in scatole, nelle quali la merce deve sempre essere ben immobilizzata in un mezzo soffice tale da impedire la ripercussione su di essa di eventuali urti esterni.

Art. 92. – *Peso dei colli.* — Per le spedizioni a grande velocità in piccole partite il peso lordo di ogni singolo collo, ad eccezione che per i colli contenenti *bossoli vuoti*, non deve superare i Kg. 100.

Art. 93. – *Documenti da presentare.* — Con la lettera di vettura il mittente deve presentare, nei casi in cui è prescritto, la licenza di trasporto rilasciata dal Prefetto.

Art. 94. – *Mezzi di trasporto.* — Il trasporto si effettua esclusivamente in carri coperti.

Art. 95. – *Carico, scarico e stivaggio.* — Quando il carico è fatto con altre merci i colli devono essere posti possibilmente lontano da esse in modo che siano subito ben identificabili.

Art. 96. – *Disposizioni speciali per i trasporti per conto delle amministrazioni delle Forze Armate dello Stato.* — Per tali trasporti:
a) non occorre la licenza di trasporto (1);
b) è sufficiente che nella lettera di vettura sia indicato che si tratta di merci di questa categoria, senza precisarne la qualità;
c) le merci si accettano nelle condizioni di peso e di imballaggio (ed anche senza imballaggio) corrispondenti a quelle in uso presso le amministrazioni stesse, ed anche se caricate su carrette da battaglione, carri ed autoveicoli;

(1) Tale documento non è necessario nemmeno per i trasporti effettuati per conto delle Società del Tiro a Segno.

d) quelle merci che, dato il loro confezionamento e carico regolamentare su carrette da battaglione, autoveicoli, ecc., richiedessero l'uso di carri scoperti, si inoltrano con detti carri, però il carico deve sempre essere protetto con copertone fornito dal mittente ed in mancanza dall'amministrazione ferroviaria dietro pagamento della prescritta tassa di nolo;

e) a richiesta delle amministrazioni stesse anche le altre merci possono essere caricate in carri scoperti a sponde alte od a sponde ribaltabili, sempre però muniti di copertone da fornirsi gratuitamente dall'amministrazione ferroviaria.

CATEGORIA 12ª: — ESPLOSIVI VERI E PROPRI E MUNIZIONI PRIVE D'INNESCO.

(Le munizioni per armi portatili appartengono alla categoria **11ª**; le munizioni di altro tipo munite di inneschi, cannelli o capsule detonanti appartengono alla categoria **14ª**. Le torpedini, le mine, le scatole esplodenti e simili di cui ai gruppi 1 *c*) e 2 *c*), nonchè gli altri manufatti dei vari esplosivi, se muniti di inneschi, sono esclusi dal trasporto).

Art. 97. - *Elenco delle principali merci.*

Gruppo 1.

a) Esplosivi da mina e da scoppio.

Nitrocellulosa del genere fulmicotone, stabilizzata e polpata:

1. sotto forma di ovatta non compressa contenente almeno il 18 % di acqua (82 parti di sostanza secca e 18 parti di acqua) od almeno il 25 % di xilolo o di alcole (alcole etilico, propilico, butilico, amilico) o di alcole ed acqua o di un miscuglio di alcole e di canfora (75 parti di sostanza secca e 25 parti di xilolo, alcole, alcole-acqua o di miscuglio alcole-canfora);

2. compressa, contenente almeno il 15 % di acqua (85 parti di sostanza secca e 15 parti di acqua).

Esplosivi a base di nitrato di ammonio, con nitronaftalina, tritolo, nitroguanidina, nitrato di guanidina, ecc., con o senza polveri metalliche, anche gelatinosi o compressi o sotto forma di manufatti diversi.

Tritolo o trotyl o trinitrotoluolo, anche compresso o fuso o sotto forma di manufatti diversi.

Trinitrotoluolo liquido (miscuglio neutro di toluoli nitrati, liquido alla temperatura ordinaria).

Trinitrofenolo od acido picrico puro, anche compresso o fuso o sotto forma di manufatti diversi.

Esplosivi diversi a base di acido picrico puro, anche compressi o fusi o sotto forma di manufatti diversi.

Binitrofenolo contenente meno del 15 % di acqua (oltre 85 parti di sostanza secca e meno di 15 parti di acqua).

Tetranitronaftalina.

Esanitrodifenilamina.

NOTE - 1. — Si considera *fulmicotone* la nitrocellulosa a titolo di azoto superiore al 12,30 % e come *cotone collodio* quella a titolo inferiore od uguale.

2. — La *nitrocellulosa del genere cotone collodio*, compressa o no, bagnata come sopra detto, appartiene alla categoria 8ª. La *nitrocellulosa sia del genere cotone collodio come del genere fulmicotone*, compressa o no, quando contiene meno delle percentuali sopra indicate di acqua, xilolo, alcole, miscele di alcole con acqua o canfora appartiene al gruppo 2 di questa categoria.

3. — Il *binitrofenolo* contenente il 15 % o più di acqua appartiene alla categoria 4ª gruppo 2.

b) Polveri da tiro.

Polveri senza fumo da caccia e da tiro alla nitrocellulosa gelatinizzata, in tutte le graniture e manufatti.

Polveri senza fumo da caccia e da tiro alla nitrocellulosa contenenti nitroglicerina, in tutte le graniture e manufatti.

NOTE. — La *balistite* e simili *polveri alla nitrocellulosa* contenenti nitroglicerina, se porose o macinate in polvere fina, appartengono al gruppo 2 di questa categoria.

c) Munizioni varie prive di innesco.

Munizioni varie non nominate in altre categorie, cariche con esplosivi di questo gruppo quali, ad esempio:

- cartocci e bossoli carichi a salve per artiglieria;
- cariche di lancio in bossolo per artiglieria o per armi subacquee;
- cartocci proietto (cartucce) per artiglieria con proietto anche carico;
- proietti carichi, anche con spoletta, senza innesco;
- bombe da bombarda e da caduta;
- granate a mano e per fucile;
- torpedini, mine, scatole esplodenti e simili;

tutte purchè prive di inneschi, di cannelli o di capsule detonanti e purchè perfettamente chiuse in modo da evitare qualsiasi dispersione della carica esplosiva.

d) Altre materie esplosive.

Nitrocomposti organici, non più pericolosi dell'acido picrico, destinati a ricerche scientifiche oppure ad usi farmaceutici.

Cascami di pellicole alla nitrocellulosa lavati e trattati con cottura sotto pressione e contenenti almeno il 2 % di canfora.

Cotone nitrato sotto forma di filati o di tela per la preparazione di filtri speciali allo stato umido contenente non meno del 25 % di acqua (75 parti di cotone nitrato e 25 parti di acqua).

NOTA. — Il *cotone nitrato sotto forma di filati o di tela* per la preparazione di filtri speciali contenente il 50 % o più di acqua appartiene alla categoria 8ª e se contiene meno del 25 % di acqua è *escluso* dal trasporto.

Per la spedizione di tutte le merci di questo gruppo, in quantità superiore a Kg. 5 di peso netto, occorre la licenza del Prefetto.

Gruppo 2.

a) Esplosivi da mina e da scoppio.

Cloridrina nitrata (dinitromonocloridrina tecnica).

Picrato di potassio o di ammonio allo stato umido.

Esplosivi a base di picrati non esplodenti all'urto, come polvere di Brugère, di Abel, ecc.

Polvere nera comune da mina e polveri analoghe, come polvere bruna, cioccoata, ecc., in tutte le graniture e nei vari manufatti [1].

Nitrocellulosa (cotone collodio e fulmicotone) stabilizzata e polpata:

1. sotto forma di ovatta non compressa contenente meno del 18 % di acqua (oltre 82 parti di sostanza secca e meno di 18 parti di acqua), o meno del 25 % di

---

[1] Le *polveri nere a base di nitrato di sodio* costituite da un miscuglio di 70 a 75 parti di nitrato di sodio, di 9 ad 11 parti di zolfo e di 10 a 15 parti di carbone minerale o di lignite, si accettano al trasporto alle condizioni degli esplosivi del gruppo 1, purchè il mittente ed un chimico riconosciuto dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato dichiarino nella lettera di vettura che esse hanno la composizione anzidetta.

xilolo o di alcole (alcole etilico, butilico, propilico, amilico), o di alcole ed acqua o di miscuglio di alcole e di canfora (oltre 75 parti di sostanza secca e meno di 25 parti di xilolo, di alcole, alcole-acqua o di miscuglio alcole-canfora), o meno del 50 % di acetone (oltre 50 parti di sostanza secca e meno di 50 parti di acetone);

2. compressa, contenente meno del 15 % di acqua (oltre 85 parti di sostanza secca e meno di 15 parti di acqua).

Dinamiti a base inerte od attiva ed altri esplosivi da mina analoghi alla dinamite, a base diversa dalla polvere nera, e simili derivati o composti di fulmicotone o nitroglicerina, anche pronti per l'applicazione.

Tetril o tetranitrometilanilina.

Trinitroresorcina.

Trimetilentrinitroamina o T 4.

Pentrite o tetranitrato di pentaeritrite allo stato umido o contenente almeno il 10 % di cera minerale o di olio di paraffina (90 parti di sostanza secca e 10 parti di cera minerale o di olio di paraffina).

Pentrite o tetranitrato di pentaeritrite allo stato secco o contenente meno del 10 % di cera minerale o di olio di paraffina, sotto forma di cariche compresse del peso singolo di gr. 100 al massimo.

Cheddite ed esplosivi analoghi al clorato ed al perclorato, anche sotto forma di manufatti diversi.

Balistite e simili polveri alla nitrocellulosa, contenenti nitroglicerina, *porose o macinate in polvere fina.*

Nitrocomposti organici, non più pericolosi all'urto, allo sfregamento ed all'accensione della tetranitrometilanilina, se insolubili in acqua, e della trinitroresorcina, se solubili in acqua.

NOTE - 1. — La *nitrocellulosa* contenente le percentuali sopra indicate o più di acqua, alcole, miscele di alcole con acqua o canfora, se trattasi di fulmicotone (vedi nota al gruppo 1), appartiene algruppo 1 di questa categoria e, se trattasi di cotone collodio, appartiene alla categoria 8ª. Quest'ultimo appartiene alla categoria 8ª anche quando contiene il 50 % o più di acetone.

2. — La *pentrite* allo stato secco e quella che contiene meno del 10 % di cera minerale o di olio di paraffina non confezionata sotto forma di micce [categoria 11ª gr. 1 *c*)] nè sotto forma di cariche compresse come sopra indicato, è *esclusa* dal trasporto.

b) Polveri da tiro.

Polvere nera pressata ed in granuli e simili polveri atte al tiro.

Polveri senza fumo da caccia e da tiro alla nitrocellulosa non gelatinizzata.

c) Munizioni varie prive di innesco.

Munizioni varie indicate nel gruppo 1 *c*) cariche con esplosivi di questo gruppo, tutte purchè prive di inneschi, di cannelli o di capsule detonanti e purchè perfettamente chiuse in modo da evitare qualsiasi dispersione della carica esplosiva.

Per la spedizione della polvere nera ed esplosivi analoghi e degli esplosivi a base di picrati non esplodenti all'urto di cui al punto a) *e delle polveri da tiro di cui al punto* b), *in quantità superiore a Kg. 5 di peso netto, occorre la licenza del Prefetto; per la spedizione di tutte le altre merci di questo gruppo sino a Kg. 5 di peso netto occorre la licenza del Prefetto; per quantità superiori occorre la licenza del Ministero dell'Interno o, per sua delegagazione, del Prefetto.*

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Art. 98. - *Modo di trasporto.* — Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 99. - *Imballaggio - Norme generali.* — Le merci di questa categoria, salvo le norme particolari di cui all'articolo seguente, devono essere presentate imballate in casse di legno ben condizionate e ben chiuse, rivestite internamente di carta o di tessuto adatti, in modo da evitare ogni dispersione di contenuto.

Prima di essere riposte nelle casse le merci, sciolte o sotto forma di cartucce o di cariche, devono essere imballate ed opportunamente immobilizzate in scatole ben chiuse di legno, di metallo o di cartone od in robusti sacchetti di carta o di fitto tessuto od in apposite protezioni di cartone o altrimenti a seconda del tipo o delle proprietà delle merci stesse. Per gli esplosivi poi spediti allo stato umido o comunque contenenti delle sostanze flemmatizzanti, che possono facilmente volatizzare, deve curarsi che i detti recipienti interni siano a perfetta tenuta e ben chiusi in modo da evitare la volatizzazione delle sostanze sopra accennate. Per le *dinamiti* e la *nitrocellulosa del gruppo* 2 è obbligatorio però l'imballaggio in scatole.

Tali imballaggi interni devono essere ben immobilizzati nella cassa esterna mediante segatura di legno, ritagli di carta, od altri simili materiali soffici, non suscettibili di autocombustione, in modo da formare una massa compatta.

Tutti gli imballaggi devono essere sempre di robustezza adeguata al peso del collo e da essi deve essere esclusa qualsiasi parte di ferro che non sia stagnata, zincata o piombata, o che non sia internata nel legno o coperta da mastice o da tela incollata.

Art. 100. - *Imballaggio - Norme particolari.*

(1) La *nitrocellulosa del genere fulmicotone del gruppo* 1 *a*), sia sotto forma di ovatta non compressa che compressa, deve essere posta in forti fusti di legno o di cartone resistente, a perfetta tenuta, ben chiusi ed impermeabili, od in cassette di zinco, di alluminio o di latta, od in fusti di ferro internamente zincati, stagnati o piombati, a condizione che le cassette ed i fusti siano muniti di una chiusura ermetica, la quale possa però cedere ad una pressione interna. Inoltre le cassette devono alla loro volta essere solidamente imballate, sia isolatamente sia in più di una, dentro forti casse di legno, con paglia, carta od altri simili materiali soffici, non suscettibili di autocombustione, che riempiano bene tutti gli interstizi, in modo che le dette cassette siano perfettamente immobilizzate. Detta nitrocellulosa può anche essere imballata in sacchi di robusta carta impermeabile ai liquidi con i quali è bagnata (come la cellofan e simili), ben chiusi e da contenersi poi, singolarmente od in più di uno e bene immobilizzati, nel modo predetto in casse di legno.

(2) Il *trinitrotoluolo allo stato liquido* deve essere imballato in forti fusti di legno a perfetta tenuta e ben chiusi od anche in fusti di ferro non stagnati, nè zincati o piombati, a chiusura ermetica, tale però che in caso di incendio possa cedere alla pressione dei gas che si sviluppano nell'interno del recipiente.

(3) Il *tritolo*, gli *esplosivi a base di nitrato di ammonio, l'acido picrico*, gli *esplosivi a base di acido picrico* ed il *binitrofenolo* possono essere imballati direttamente, ma sempre in modo da non subire spostamenti anche in forti fusti di legno, oppure di cartone resistente, a perfetta tenuta, ben chiusi ed impermeabili.

Il *tritolo* e l'*acido picrico* compressi o fusi in forme geometriche regolari possono anche essere immobilizzati direttamente nell'imballaggio esterno, previo semplice avvolgimento in carta, mediante farina fossile o segatura o farina di legno, curando che l'immobilizzazione sia completa, e che i vari pezzi non possano in nessun modo venire a contatto fra di loro o con le pareti dell'imballaggio.

In tal caso non è necessario il rivestimento interno delle casse con carta o tessuto.

Per l'*acido picrico* è escluso dall'imballaggio qualsiasi parte o sostanza contenente piombo, anche se in mescolanza o combinazione.

(4) Per le *polveri alla nitrocellulosa* contenenti nitroglicerina del gruppo 1 *b*), quando sono in forma di fili, tubi, placche o piastrelle, non è necessario il primo imballaggio in scatole.

Segue ALLEGATO N. 7

(5) I *nitrocomposti organici per uso scientifico o farmaceutico* devono essere imballati in quantità non superiore a gr. 500 cadauno in recipienti di grès o di vetro a chiusura ermetica, e questi alla loro volta devono essere ben imballati ed immobilizzati in forti recipienti di legno ben chiusi.

(6) I *cascami di pellicole alla nitrocellulosa lavati e trattati con cottura sotto pressione e contenenti almeno il 2 % di canfora* devono essere racchiusi in sacchi impermeabili di carta ed indi in robusti recipienti di zinco rivestiti all'interno lateralmente da cartone spesso ed al fondo ed al coperchio da dischi di legno. Un recipiente di zinco non può contenere più di Kg. 30 di siffatti cascami, nè superare il peso lordo di Kg. 50.

(7) *Il cotone nitrato sotto forma di filati o di tela per la preparazione di filtri speciali* deve essere racchiuso in cassette di zinco, di latta o di alluminio a perfetta tenuta ed a chiusura ermetica in modo da impedire l'evaporazione dell'acqua. Le cassette metalliche singolarmente od anche in più di una devono essere racchiuse ed immobilizzate con adatto materiale soffice di imballaggio in una cassa di legno di robustezza adeguata al peso del collo; in nessun caso tuttavia le tavole della cassa possono avere lo spessore inferiore a mm. 10.

(8) Per le *munizioni varie dei gruppi* 1 *c*) e 2 *c*) non si applicano le disposizioni dell'articolo precedente. Le munizioni di peso unitario inferiore a Kg. 20 devono essere sempre imballate in casse, sistemandole opportunamente in modo da renderle inamovibili; quelle di peso unitario superiore si accettano anche sciolte o convenientemente imballate ed immobilizzate in gabbie.

(9) La *cloridrina nitrata* deve essere imballata in recipienti metallici forti ed a chiusura stagna che devono essere riempiti al massimo sino ai 9/10 della loro capacità e devono contenere al massimo Kg. 25 di cloridrina nitrata. Ciascun recipiente deve essere sistemato isolatamente con segatura di legno in un recipiente di legno in modo da essere circondato dappertutto da un forte strato di almeno cm. 10 di materie d'imballaggio. Il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare i Kg. 50.

(10) I *picrati di potassio e di ammonio allo stato umido* devono essere imballati in robusti recipienti di cartone impermeabile e ben chiusi in modo da evitare anche l'eliminazione dell'acqua per evaporazione; il coperchio potrà a tale scopo essere assicurato al recipiente incollandovi tutt'intorno una striscia di forte carta o con altro mezzo adatto. Invece di recipienti di cartone potranno adoperarsi anche sacchetti di tela o di carta impermeabili od anche sacchetti di cuoio. Tanto questi recipienti che quelli di cartone saranno sistemati con adatto materiale soffice e non soggetto ad autocombustione entro robuste casse di legno ben chiuse.

(11) Le cariche di *pentrite compressa* devono essere singolarmente rivestite od avvolte con carta resistente e quindi, in numero diverso a seconda della loro grandezza, si devono imballare in scatolette di cartone con mezzi o materiali atti a separarle fra di loro e ad attutire gli eventuali urti. Le cariche di maggiori dimensioni possono invece essere singolarmente avvolte e protette con cartone ondulato. Tanto queste cariche singole che le scatolette di cartone si devono immobilizzare dentro una robusta cassa di legno o mediante vespai di cartone ondulato oppure mediante adatti materiali d'imballaggio soffici in modo da attutire efficacemente un eventuale urto esterno. Il peso lordo di ogni singola cassa non deve superare i Kg. 30.

Art. 101. – *Peso dei colli.* — Per le *merci del gruppo* 1 il peso lordo di ogni singolo collo, salve le disposizioni speciali, non deve superare, per le spedizioni a piccola velocità e per quelle a carro a grande velocità, i Kg. 120. Per la *nitrocellulosa*, il *tritolo*, il *trinitrotoluolo liquido* e per gli *esplosivi a base di nitrato di ammonio*, quando si tratta di imballaggi suscettibili di essere rotolati, il peso lordo di ogni singolo collo può raggiungere i Kg. 300.

Per le spedizioni a *grande velocità in piccole partite* il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare i Kg. 70 se si tratta di casse e di Kg. 100 se si tratta di fusti.

Segue ALLEGATO N. 7

I *nitrocomposti organici* per uso scientifico o farmaceutico non possono essere imballati in quantità superiore ai grammi 500 cadauno ed a Kg. 5 in totale di peso netto, non superando un peso lordo massimo di Kg. 15 per collo.

Per i *cascami di pellicole alla nitrocellulosa* il peso lordo di ogni singolo collo non deve in ogni caso superare i Kg. 50.

Per le *merci del gruppo* 2 il peso lordo di ogni singolo collo, salve le disposizioni speciali, non deve superare in nessun caso i Kg. 70.

Per la *cloridrina nitrata* il peso lordo di ogni singolo collo non deve in ogni caso superare i Kg. 50.

Per la *pentrite allo stato secco o contenente meno del* 10 % *di cera minerale o di olio di paraffina, sotto forma di cariche compresse*, il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare i Kg. 30.

Per la *polvere nera*, è ammesso un peso lordo massimo per collo di Kg. 100, pe le spedizioni a piccola velocità sia in piccole partite che a carro, e per quelle a grande velocità solo per le spedizioni a carro.

Le *munizioni* di peso unitario superiore ai limiti fissati per il gruppo a cui appartengono si accettano in ogni caso nelle condizioni di peso in cui vengono presentate.

Art. 102. – *Etichette.* — I colli delle *merci del gruppo* 1 devono portare un'etichetta del modello n. 5, quelli delle *merci del gruppo* 2 un'etichetta del modello n. 6.

Per le spedizioni a carro, inoltre, il mittente deve presentare altre due etichette uguali ai modelli sopra detti.

Art. 103. – *Attestazioni sulla lettera di vettura e documenti da presentare.* — Con la lettera di vettura il mittente deve presentare, nei casi in cui è prescritto, la licenza di trasporto rilasciata dalla competente Autorità, come pure una dichiarazione compilata nei termini qui appresso indicati, la quale può essere scritta sulla lettera di vettura.

Testo della dichiarazione: « Il sottoscritto dichiara che la merce consistente in........... da lui oggi consegnata alla ferrovia per essere spedita da........ a........ al signor........ è preparata con tutte le cure che la scienza e l'arte suggeriscono; che essa corrisponde perfettamente alle dichiarazioni della lettera di vettura e che per la medesima furono osservate tutte le prescrizioni e cautele imposte dal regolamento per il trasporto delle materie pericolose, non ignorando che altrimenti il trasporto ne sarebbe assolutamente vietato ».

Se trattasi di *acido picrico* il mittente deve presentare inoltre un certificato di un chimico, riconosciuto dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, attestante che esso è puro ed in tale stato da non essere soggetto a decomposizione spontanea.

Art. 104. – *Mezzi di trasporto.* — Il trasporto si effettua esclusivamente in carri coperti [1].

Art. 105. – *Divieto di carico.* — Le *merci del gruppo* 1 non possono essere caricate insieme con quelle delle categorie 13ª gruppo 2 e 14ª.

Le *merci del gruppo* 2 non possono essere caricate insieme con gli acidi minerali e loro miscele della categoria 2ª, con le merci delle categorie 6ª e 9ª, con i fiammiferi tipo controvento e a bengala della categoria 10ª gruppo 1, con le merci delle categorie 10ª gruppo 2, 13ª, e 14ª.

Inoltre le merci del gruppo 2 non possono essere caricate neppure con le merci della categoria 8ª contenute in recipienti di vetro, a meno che questi siano alla loro volta completamente rinchiusi in casse di legno.

---

(1) Le merci di questa categoria non possono essere trasportate in carri muniti di condutture elettriche non protette da tubo o scanalatura.

Segue ALLEGATO N. 7

Art. 106. - *Carico, scarico e stivaggio.* — Le spedizioni in quantità superiori a Kg. 300 si considerano a carro e quindi il loro carico e scarico devono essere eseguiti rispettivamente dal mittente e dal destinatario sotto la sorveglianza degli agenti dell'amministrazione e nelle località che da questi verranno indicate.

Nel carro i colli devono essere assestati in modo da evitare che si spostino o si urtino fra di loro ed inoltre, quando sono caricati insieme con altre merci, devono essere posti lontano da esse ed in modo che siano subito bene identificabili.

Art. 107. - *Altre disposizioni.* — Vedi « Condizioni comuni alle categorie 12ª, 13ª e 14ª » (Articoli da 128 a 131).

CATEGORIA 13ª: — ARTIFIZI E MISCUGLI PIROTECNICI PER ILLUMINAZIONE, PER SEGNALAZIONI E PER SPETTACOLI.

(I giocattoli pirici e gli articoli pirotecnici da sala appartengono alla cat. 11ª).

Art. 108. - *Elenco delle principali merci.*

Gruppo 1. - Artifizi e miscugli pirotecnici non destinati a produrre detonazioni.

Fotolampi e polveri similari per fotografia.

Sostanze fumogene e per produrre nebbia contenenti clorati.

Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici per illuminazione, per segnalazioni e per spettacoli, non destinati a produrre detonazioni.

NOTE - 1. — I *fuochi* e gli *artifizi costituiti* da più parti, della quali una o più siano destinate a produrre detonazioni, appartengono al gruppo 2.

I *fuochi*, gli *artifizi* ed i *miscugli pirotecnici* preparati con miscele contenenti, insieme con il clorato di potassio, fosforo o solfuri di arsenico o di antimonio appertengono al gruppo 2 *b*).

2. — Le *sostanze per produrre nebbia che non contengono clorati e le sostanze fumogene per scopi agricoli o forestali non contenenti clorati*, appartengono alla categoria 11ª.

Per la spedizione delle merci di questo gruppo in quantità superiore a Kg. 25 di peso lordo occorre la licenza del Prefetto.

Gruppo 2. - *Artifizi e miscugli pirotecnici destinati a produrre detonazioni.*

a) Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici destinati a produrre detonazioni come: grossi e piccoli colpi di cannone, colpi di fucile, colpi oscuri, bombe, botte, petardi, castagnole, ecc., preparati con miscele non contenenti picrati molto sensibili all'urto, azoturi, fulminati, nè miscugli di clorato di potassio insieme con fosforo o solfuro di arsenico o di antimonio.

NOTA. — I *petardi* per esclusivo uso ferroviario, aventi la composizione suddetta, purchè *privi di innesco a capsula*, si considerano come appartenenti al gruppo 1. Il mittente è però tenuto a dichiarare nella lettera di vettura che i petardi corrispondono alle caratteristiche sopra indicate.

Per la spedizione delle anzidette merci in quantità superiore a Kg. 25 di peso lordo occorre la licenza del Prefetto.

b) Petardi e castagnole muniti di innesco a capsula.

Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici destinati a produrre detonazioni, preparati con miscele diverse da quelle indicate in *a*).

Per la spedizione delle anzidette merci sino a Kg. 5 di peso netto occorre la licenza del Prefetto; per quantità superiori occorre la licenza del Ministero dell'Interno o, per sua delegazione, del Prefetto.

Segue ALLEGATO N. 7

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Art. 109. - *Modo di trasporto.* — Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 110. - *Imballaggio.* — Le merci di questa categoria devono essere condizionate come appresso indicato, escludendo dal loro imballaggio qualsiasi parte di ferro che non sia stagnata, zincata o piombata, o che non sia internata nel legno o coperta da mastice o da tela incollata.

Le *merci dei gruppi* 1 e 2 *a*) devono essere presentate in casse di legno ben condizionate, rivestite internamente di carta e di tessuto adatti in modo da evitare ogni dispersione del contenuto.

Nelle casse le merci devono alla loro volta essere imballate ed opportunamente immobilizzate in scatole ben chiuse le quali anch'esse devono essere ben immobilizzate nella cassa esterna mediante segatura di legno, ritagli di carta od altri simili materiali non suscettibili di autocombustione. Se si tratta di *fuochi o di artifizi di grandi dimensioni*, per i quali non è possibile l'imballaggio in scatole, essi devono essere ben ravvolti in carta, inoltre il loro punto di accensione deve essere opportunamente ricoperto e protetto; anche essi devono essere sempre ben immobilizzati nella cassa esterna mediante opportuni mezzi.

Tutti gli imballaggi devono essere sempre di robustezza adeguata al peso del collo.

Le *merci del gruppo* 2 *b*) devono essere perfettamente isolate ed immobilizzate in un mezzo soffice tale da evitare qualsiasi sfregamento dei pezzi fra di loro e contro le parti dure degli imballaggi immediati. I pacchetti costituenti questi imballaggi devono essere riposti, ed a loro volta immobilizzati con carta, segatura ed altri simili materiali non suscettibili di autocombustione in apposita cassetta accuratamente chiusa; ed infine le cassette così confezionate devono essere rinchiuse in una seconda cassa di legno molto robusta, circondandole di paglia, di stoppa, o di altra materia soffice non polverulenta e sempre non suscettibile di autocombustione, in quantità sufficiente ad attutire la ripercussione degli eventuali urti sulla massa esplodente.

Detta cassa deve essere confezionata con tavole di almeno due centimetri di spessore.

I colli delle *merci del gruppo* 2 *b*) di peso superiore a Kg. 25 devono essere muniti di robuste ed adatte maniglie di corda, di cuoio o di legno.

Art. 111. - *Peso dei colli.* — Per le *merci dei gruppi* 1 e 2 *a*) il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare, per le spedizioni a piccola velocità e per quelle a carro a grande velocità, i Kg. 100 e per le spedizioni a grande velocità in piccole partite i Kg. 70.

Per le *merci del gruppo* 2 *b*) il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare in nessun caso i Kg. 50.

Art. 112. - *Etichette.* — I colli delle *merci del gruppo* 1 devono portare un'etichetta del modello n. 5; quelli delle *merci del gruppo* 2 un'etichetta del modello n. 7.

Per le spedizioni a carro inoltre il mittente deve presentare altre due etichette uguali ai modelli sopraddetti.

Art. 113. - *Attestazioni sulla lettera di vettura e documenti da presentare.* — Con la lettera di vettura il mittente deve presentare, nei casi in cui è prescritto, la licenza di trasporto rilasciata dalla competente Autorità, come pure una dichiarazione compilata nei termini indicati alla categoria 12ª (art. 103) la quale può essere scritta sulla lettera di vettura.

Art. 114. - *Mezzi di trasporto.* — Il trasporto si effettua esclusivamente in carri coperti (1).

Art. 115. - *Divieto di carico.* — Le *merci del gruppo* 1 non possono essere caricate insieme con quelle delle categorie 12ª gruppo 2 e 14ª.

Le *merci del gruppo* 2 non possono essere caricate con le merci delle categorie 6ª e 9ª nè con le merci delle categorie 10ª gruppo 2 e 12ª.

Inoltre le *merci del gruppo 2 b)* non possono essere caricate neppure con le merci della categoria 8ª contenute in recipienti di vetro, a meno che questi siano alla loro volta completamente rinchiusi in casse di legno.

Art. 116. - *Carico, scarico e stivaggio.* — Le spedizioni in quantità superiori a Kg. 300 si considerano a carro e quindi il loro carico e scarico devono essere eseguiti rispettivamente dal mittente e dal destinatario sotto la sorveglianza degli agenti dell'amministrazione e nelle località che da questi verranno indicate.

Nel carro i colli devono essere assestati in modo da evitare che si spostino o si urtino fra di loro ed inoltre, quando sono caricati insieme con altre merci, devono essere posti lontano da esse ed in modo che siano subito ben identificabili.

Art. 117. - *Altre disposizioni.* — Vedi « Condizioni comuni alle categorie 12ª, 13ª e 14ª » (Articoli da 128 a 131).

CATEGORIA 14ª: — INNESCHI DETONANTI E MUNIZIONI INNESCATE.

(Gli inneschi incendivi cioè che non producono effetti dirompenti nè per l'azione di capsule esplosive nè con altri mezzi appartengono alla categoria 11ª.

Le munizioni per armi portatili appartengono alla categoria 11ª, le altre, purchè prive di inneschi, appartengono alla categoria 12ª).

Art. 118. - *Elenco delle principali merci.*

Gruppo 1. - *Inneschi detonanti.*

a) Micce e cordoni non innescati che per le loro caratteristiche non possono rientrare nella categoria 11ª.

Inneschi cloratati per petardi.

Spolette elettriche ed a miccia con detonante.

Ceci e confetti fulminanti, purchè non contengano più di mezzo grammo di materia fulminante ciascuno.

NOTA. — Le *micce* ed i *cordoni detonanti* che *non* possono detonare in contatto di una fiamma o per urto, ma detonano *solo* per l'azione di una capsula detonante, appartengono alla categoria 11ª.

b) Capsule detonanti (dette anche inneschi detonanti) per mine, proietti ed in generale per esplosivi da scoppio, munite o no di innesco, a tempo o no.

Capsule detonanti collegate con una carica di trasmissione (dette anche detonatori).

Detonatori a tempo e muniti di innesco (cartucce da scandaglio per mezzo dell'eco).

Capsule per scandaglio (bombe per scandaglio galleggianti o no — detonatori con capsule, chiusi in tubi di latta).

Per la spedizione delle anzidette merci sino a Kg. 5 di peso netto o sino a 50 detonanti occorre la licenza del Prefetto; per quantità superiori occorre la licenza del Ministero dell'Interno o, per sua delegazione, del Prefetto.

---

(1) Le merci di questa categoria non possono essere trasportate in carri muniti di condutture elettriche non protette da tubo o scanalatura.

Gruppo 2. - *Munizioni varie innescate.*

Munizioni varie della categoria 12ª gruppi 1 *c)* e 2 *c)* — escluse le torpedini, le mine, le scatole esplodenti e simili — munite di inneschi, di cannelli o di capsule detonanti assolutamente assicurati e validamente protetti contro eventuali urti e purchè perfettamente chiuse in modo da evitare qualsiasi dispersione della carica esplosiva.

Per la spedizione delle anzidette merci sino a Kg. 5 di peso netto occorre la licenza del Prefetto; per quantità superiori occorre la licenza del Ministero dell'Interno o, per sua delegazione, del Prefetto.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Art. 119. - *Modo di trasporto.* — Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 120. - *Imballaggio.*

(1) Le merci di questa categoria devono essere condizionate come appresso indicato, escludendo dal loro imballaggio qualsiasi parte di ferro che non sia stagnata, zincata o piombata, o che non sia internata nel legno o coperta da mastice o da tela incollata.

(2) Le *merci del gruppo* 1 *a)* devono essere perfettamente isolate ed immobilizzate in un mezzo soffice tale da evitare lo sfregamento dei pezzi fra di loro e contro le parti dure degli imballaggi immediati. I pacchetti costituenti questi imballaggi devono essere riposti, ed a loro volta immobilizzati con carta, segatura, ed altri simili materiali non suscettibili di autocombustione, in apposita cassetta accuratamente, chiusa; ed infine le cassette così confezionate devono essere rinchiuse in una seconda cassa di legno molto robusta, circondandole di paglia, di stoppa, o di altra materia soffice non polverulenta e sempre non suscettibile di autocombustione, in quantità sufficiente ad attutire la ripercussione degli eventuali urti sulla massa esplodente.

Detta cassa deve essere confezionata con tavole di almeno due centimetri di spessore.

(3) Le *merci del gruppo* 1 *b)* devono essere imballate osservando le prescrizioni seguenti:

a) Le *capsule detonanti*, in numero di 100 al massimo, devono essere riposte in robuste scatolette di latta o di cartone, disponendole l'una accanto all'altra e colmando i vuoti delle capsule o gli interstizi fra le stesse con segatura di legno od altra materia soffice ed asciutta, esente da sabbia, in modo che non abbiano a muoversi ed a spostarsi. Nelle scatolette di latta le pareti laterali devono essere foderate di cartone per impedire il contatto delle capsule con la latta; il fondo e la parete interna del coperchio devono essere rivestiti di feltro o di panno, o di cartone ondulato o di altra materia analoga che comprima le testate delle capsule e le tenga immobili. In ogni caso le scatolette chiuse, per scotimento, non devono produrre alcun rumore di capsule che si spostano.

I coperchi delle scatole devono assicurare una perfetta chiusura ed essere resi inamovibili.

Le scatolette di latta, riunite in quantità di sei al massimo, devono essere incartate con carta forte da imballaggio formando tanti pacchi, i quali sono da riporre in apposita cassetta di legno, le cui pareti abbiano uno spessore di almeno mm. 20 oppure in robusta cassetta di latta.

Segue ALLEGATO N. 7

Gli interstizi che, nonostante ogni precauzione, rimanessero fra i pacchi e la cassetta, devono essere riempiti con ritagli di carta, con paglia, con stoppa od altra materia soffice asciutta e non suscettibile di autocombustione.

Il coperchio della cassetta, che deve a sua volta comprimere il contenuto in modo da immobilizzare i pacchi, deve essere fissato a mezzo di viti; se si tratta di cassette di latta si dovrà assicurare una chiusura perfetta e resistente, ma fatta in maniera che il coperchio possa facilmente e senza alcun pericolo essere tolto e riposto nelle condizioni primitive.

Le cassette di legno o di latta di cui sopra, in numero di una o più, devono essere riposte in una seconda cassa fatta con tavole di legno aventi lo spessore di almeno mm. 20 ed abbastanza grande da lasciare intorno a ciascuna cassetta e in ogni direzione uno spazio vuoto di almeno mm. 30, il quale deve essere riempito a compressione con paglia, stoppa, segatura, trucioli o lana di legno od altra materia soffice ben asciutta e non suscettibile di autocombustione. Questa cassa deve essere chiusa come è stato detto in precedenza per le cassette interne e deve inoltre essere legata in croce con filo di rame o di ferro stagnato o zincato ben teso e fissato ai capi con piombi. In sostituzione di tali piombi la cassa potrà essere munita di un sigillo (impronta o bollo) applicato sopra due teste di viti del coperchio, oppure di una etichetta portante la marca di fabbrica, incollata sul coperchio e le pareti.

b) Se si tratta di *capsule detonanti provviste di inneschi elettrici*, non è necessario il primo imballaggio in scatole di cui al comma *a*). Esse possono essere impacchettate in numero di cento al massimo disponendo le capsule alternativamente alle due estremità del pacchetto. I pacchetti, legati in numero di dieci al massimo, devono essere avvolti in carta da imballaggio forte e rilegati; sei al massimo di questi nuovi pacchi devono essere imballati in una cassa resistente di legno avente le pareti di almeno mm. 20 di spessore, oppure in una cassa di latta dove essi devono essere immobilizzati analogamente a quanto è stato disposto nel comma *a*).

Per tali capsule detonanti non è indispensabile l'imballaggio in un'altra cassa esterna.

c) Se si tratta di *capsule detonanti munite di miccia di polvere nera*, questa deve essere convenientemente arrotolata ad anello e legata, dieci anelli saranno riuniti in un rotolo che deve essere avvolto in carta da imballaggio forte e legato. Dieci di tali rotoli al massimo devono essere imballati in una cassa di legno avente le pareti di almeno mm. 12 di spessore, riempiendo gli spazi vuoti analogamente a quanto è stato disposto nel comma *a*). Dieci al massimo di tali casse devono essere poste alla loro volta in una cassa esterna, osservando le prescrizioni date nel comma *a*).

d) *I detonatori a tempo muniti di innesco* (*cartucce di scandaglio per mezzo dell'eco*) devono essere imballati, in numero di 50 pezzi al massimo, in scatole di latta nelle quali le cartucce devono essere disposte in cinque strati di dieci pezzi l'uno ed immobilizzate accuratamente per mezzo di feltro di lana interposto fra gli strati.

Tali scatole devono essere ben chiuse ed i coperchi essere resi opportunamente inamovibili. Dieci al massimo di tali scatole devono essere accuratamente poste in una cassa di legno osservando le prescrizioni date nel comma *a*).

e) Le *capsule per scandaglio* (*bombe per scandaglio - detonatori con capsule*) devono essere imballate, in numero di 25 pezzi al massimo, in solide scatole di cartone o di latta, con chiusura inamovibile, previo singolo avvolgimento, prima in carta impregnata e poi in cartoni ondulati. Tali scatole contenenti complessivamente 500 pezzi al massimo devono essere ben immobilizzate entro una solida cassa di legno accuratamente chiusa. Non è indispensabile l'imballaggio in un'altra cassa esterna.

(4) I colli delle *merci del gruppo* 1 di peso superiore a Kg. 25 devono essere muniti di robuste ed adatte maniglie di corda, di cuoio o di legno.

Segue ALLEGATO N. 7

(5) Le *munizioni del gruppo* 2 di peso unitario inferiore a Kg. 20 devono essere sempre imballate in casse, sistemandole opportunamente in modo da immobilizzarle perfettamente. Tali casse devono essere ben confezionate con tavole di almeno due centimetri di spessore, e se il peso lordo del collo è superiore a Kg. 25 esse devono essere munite di robuste ed adatte maniglie di corda, di cuoio o di legno. Le munizioni di peso unitario superiore a Kg. 20 si accettano anche sciolte o convenientemente imballate ed immobilizzate in gabbie.

Art. 121. - *Peso dei colli.* — Per le merci di questa categoria il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare mai i Kg. 50, ad eccezione delle munizioni di peso unitario superiore a detto limite che si accettano nelle condizioni di peso in cui sono presentate.

Art. 122. - *Etichette.* — I colli delle *merci del gruppo* 1 devono portare un'etichetta del modello n. 7 e quelli delle *merci del gruppo* 2 un'etichetta del modello n. 8.

Per le spedizioni a carro, inoltre, il mittente deve presentare altre due etichette uguali ai modelli sopra detti.

Art. 123. - *Attestazioni sulla lettera di vettura e documenti da presentare.* — Con la lettera di vettura il mittente deve presentare la licenza di trasporto rilasciata dalla competente Autorità, come pure una dichiarazione compilata nei termini indicati alla categoria 12ª (art. 103), la quale può essere scritta sulla lettera di vettura.

Art. 124. - *Mezzi di trasporto.* — Il trasporto si effettua esclusivamente in carri coperti [1].

Art. 125. - *Divieto di carico.* — Le merci di questa categoria non possono essere caricate con gli acidi minerali e loro miscele della categoria 2ª, con le merci delle categorie 6ª e 9ª, con i fiammiferi tipo controvento e a bengala della categoria 10ª gruppo 1, nè con le merci delle categorie 10ª gruppo 2, 12ª e 13ª gruppo 1. Inoltre non è ammesso il loro carico neppure con le merci della categoria 8ª contenute in recipienti di vetro, a meno che questi siano alla loro volta completamente rinchiusi in casse di legno.

Art. 126. - *Carico, scarico e stivaggio.* — Le spedizioni in quantitativi superiori a Kg. 300 si considerano a carro e quindi il loro carico e scarico devono essere eseguiti rispettivamente dal mittente e dal destinatario sotto la sorveglianza degli agenti dell'amministrazione e nelle località che da questi verranno indicate.

Nel carro i colli devono essere assestati in modo da evitare che si spostino o si urtino fra di loro ed inoltre, quando sono caricati con altre merci, devono essere posti lontani da esse ed in modo che siano subito ben identificabili.

I *proietti* ed i *bossoli carichi per artiglieria*, imballlati o no, devono essere sempre disposti nei carri in modo che gli assi dei bossoli e dei proietti risultino normali ai binari, anche se detti materiali sono spediti per conto delle amministrazioni delle Forze Armate dello Stato.

Art. 127. - *Altre disposizioni.* — Vedi « Condizioni comuni alle categorie 12ª, 13ª e 14ª » (Articoli da 128 a 131).

---

[1] Le merci di questa categoria non possono essere trasportate in carri muniti di condutture elettriche non protette da tubo o scanalatura.

CONDIZIONI DI TRASPORTO COMUNI ALLE CATEGORIE 12ª, 13ª e 14ª.

Art. 128. - *Treni di inoltro e preavvisi per la consegna e la riconsegna.*

(1) Le merci delle categorie 12ª, 13ª e 14ª si trasportano servendosi dei treni merci.

Se le linee non sono percorse da treni merci ordinari i trasporti devono effettuarsi con appositi treni straordinari alle condizioni dell'art. 78 delle Condizioni e Tariffe.

Il pubblico può rivolgersi alle stazioni per conoscere su quali linee occorra l'effettuazione del treno straordinario o su quale altro itinerario potrebbero, a sua richiesta, istradarsi i trasporti per evitare l'effettuazione di tale treno.

(2) In mancanza di treni merci adatti le spedizioni in piccole partite delle *merci delle categorie* 12ª *gruppo* 1 *e* 13ª *gruppo* 1 possono però essere inoltrate anche con treni misti in misura non superiore ad un carro per treno e per una quantità complessiva non eccedente i Kg. 300.

È consentito altresì il trasporto con treni misti anche delle spedizioni delle *altre merci delle categorie* 12ª, 13ª *e* 14ª, purchè la quantità di esse non oltrepassi complessivamente per ogni treno:

a) i Kg. 70 di peso lordo se si tratta di merci delle categorie 12ª gruppo 2 e 13ª gruppo 2 *a*) o di dette merci caricate insieme con merci delle categorie 12ª gruppo 1 e 13ª gruppo 1, sempre che sia ammesso il carico in comune;

b) i Kg. 50 di peso lordo se si tratta di merci delle categorie 13ª gruppo 2 *b*) e 14ª o di dette merci caricate insieme con altre merci delle categorie e gruppi precedentemente indicati e sempre che sia ammesso il carico in comune.

Devono però sempre essere osservate tutte le prescrizioni date per le rispettive categorie e gruppi, e non deve essere superato per ogni singolo collo il peso lordo massimo ammesso per i trasporti a grande velocità in piccole partite.

(3) È ammesso il trasporto di munizioni e di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª a carro per conto delle amministrazioni delle Forze Armate dello Stato, limitatamente ad un carro per treno, anche con treni viaggiatori (esclusi però gli accelerati leggeri, i diretti ed i direttissimi), che saranno di volta in volta indicati con ordine di movimento o con altra apposita disposizione, alla condizione che il carro stesso sia collocato il più lontano possibile dalla locomotiva e dalle carrozze con viaggiatori, non formi la coda del treno, sia preceduto e seguito almeno da un carro coperto vuoto o contenente materie inerti, o sia scortato da militari.

Quando non sia possibile provvedere altrimenti, il distanziamento dalla locomotiva e dalle carrozze viaggiatori può essere limitato al solo carro scudo.

Inoltre sono ammessi al trasporto in treni esclusivamente militari effettuati per viaggi di truppe anche gli esplosivi costituenti la dotazione delle truppe stesse.

(4) Le spedizioni degli esplosivi appartenenti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª devono essere annunziate anticipatamente. All'amministrazione ferroviaria spetta di stabilire il luogo ed il momento in cui devono effettuarsi il carico e lo scarico, la consegna ed il ritiro, nonchè il treno con cui dette merci devono essere trasportate.

(5) Per l'esecuzione dei trasporti per conto delle amministrazioni delle Forze Armate dello Stato devono prendersi preventivamente gli accordi fra gli Uffici militari mittenti e l'amministrazione ferroviaria. Il giorno e l'ora di arrivo di ogni treno contenente materie esplodenti sono telegraficamente notificati all'Autorità militare del luogo di arrivo dall'ultima stazione capolinea che precede quella di arrivo.

Art. 129. - *Tasse e spese.*

(1) Alle merci delle categorie 12ª, 13ª e 14ª si applicano pel trasporto i prezzi delle tariffe n. 109 — G. V. e n. 203 P. V., tenendo conto delle disposizioni dell'art. 78 allorquando si tratti di treni speciali.

Segue ALLEGATO N. 7

(2) Ai trasporti per conto delle amministrazioni delle Forze Armate dello Stato si applicano le tariffe convenute con le stesse.

(3) Oltre agli indicati prezzi ed a quelli accessori stabiliti per le merci ordinarie sono pure da aggiungere, quando ne sia il caso, le seguenti tasse:

a) Il *diritto di sosta* nella misura seguente:

merci non sostanti sui carri: L. 1,20 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore indivisibili, col minimo di L. 4,00 per spedizione e per ogni ora indivisibile;

merci sostanti sui carri: L. 1,20 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore indivisibili, col minimo di L. 100 per carro e per ogni 24 ore indivisibili.

Il diritto di sosta è dovuto per ogni spedizione non ritirata entro due ore dalla consegna dell'avviso quanto ai privati, ed entro quattro ore quanto alle amministrazioni delle Forze Armate dello Stato e, se l'avviso fosse rimesso alla posta, nelle 14 ore e, rispettivamente, 16 ore successive all'impostazione.

b) *Le spese per la notificazione dei trasporti di esplosivi e dell'eventuale loro giacenza* alle Autorità competenti (Pubblica sicurezza - Comandi di stazione della Milizia ferroviaria) qualora la residenza di queste fosse distante più di 500 metri dalla stazione [1].

c) *La tassa per la guardia speciale* disposta dalle Autorità di cui al punto precedente per le spedizioni di esplosivi delle categorie 12ª gruppo 2 (esclusa la polvere nera e gli esplosivi a base di picrati non esplodenti all'urto), 13ª gruppo 2 *b*) e 14ª che rimangono in sosta nelle stazioni di transito o di arrivo oltre le 6 ore. Questa tassa è di L. 6.00 per ciascun agente e per ogni 24 ore indivisibili da computare da una mezzanotte all'altra ed è raddoppiata se il servizio di guardia viene eseguito fuori della ordinaria residenza degli agenti.

Il servizio di sorveglianza speciale ai trasporti di materie esplodenti effettuati per conto delle amministrazioni delle Forze Armate dello Stato viene eseguito gratuitamente.

d) *Le spese doganali* per la visita del contenuto dei colli che, per ordine dell'Autorità doganale, si dovesse eventualmente fare nei magazzini del destinatario anzichè nei locali della dogana.

(4) Il pagamento dei prezzi di trasporto per le merci esplodenti *deve essere fatto a partenza*; le spese di cui sopra e quelle che possono occorrere lungo il viaggio sono gravate sulle spedizioni e riscosse in arrivo.

Art. 130. - *Termini di resa.* — Stante le cautele da prendere per il trasporto degli esplosivi l'amministrazione non garantisce i termini di resa.

Art. 131. - *Altre disposizioni riguardanti i trasporti per conto dell'amministrazioni delle Forze Armate dello Stato.* — Per tali trasporti:

a) non sono necessari la licenza di trasporto, la dichiarazione ed il certificato richiesti per le spedizioni effettuate da privati [2];

b) è sufficiente che nella lettera di vettura siano indicati soltanto la categoria ed il gruppo a cui le merci appartengono senza precisarne la qualità;

---

[1] L'amministrazione ferroviaria è tenuta a notificare all'Autorità di pubblica sicurezza ed ai Comandi di stazione della Milizia Ferroviaria i trasporti di esplosivi delle categore 12ª, 13ª e 14ª, anche se effettuati per conto delle amministrazioni delle Forze Armate dello Stato, nonchè la giacenza degli esplosivi stessi tanto nelle stazioni di transito quanto in quelle d'arrivo, quando la sosta superi le 6. ore.

Le stazioni di transito e di arrivo, nell'avviso relativo alla giacenza degli esplosivi della categoria 12ª gruppo 2 (esclusa la polvere nera e gli esplosivi a base di picrati non esplodenti all'urto), della categoria 13ª gruppo 2 *b*) e della categoria 14ª, devono sempre richiedere una vigilanza specifica, mentre per gli altri esplosivi l'avviso è dato soltanto per notizia.

[2] Tali documenti non sono necessari nemmeno per i trasporti effettuati per conto delle Società del Tiro a Segno.

Segue ALLEGATO N. 7

c) le merci si accettano nelle condizioni di peso e di imballaggio (e anche senza imballaggio) corrispondenti a quelle in uso presso le amministrazioni medesime.

È però sempre obbligatoria l'applicazione delle etichette ai colli per le spedizioni in piccole partite e la presentazione di esse per le spedizioni a carro;

d) le merci si trasportano di norma in carri coperti; possono però essere impiegati, se richiesti, specie per il trasporto dei proietti e delle bombe, carri scoperti a sponde alte o a sponde ribaltabili muniti di copertone da fornirsi gratuitamente dall'amministrazione ferroviaria;

e) le spedizioni in quantitativi superiori a Kg. 300 si considerano a carro come per le spedizioni effettuate dai privati e quindi il loro carico e scarico devono essere eseguiti rispettivamente dal mittente e dal destinatario sotto la sorveglianza degli agenti dell'amministrazione ferroviaria e nelle località che da questi verranno indicate. Per le eccezioni che occorresse di fare alle disposizioni di questo comma, avuto riguardo all'entità dei trasporti, le amministrazioni delle Forze Armate devono prendere, di volta in volta, gli opportuni accordi con l'amministrazione ferroviaria;

f) i trasporti devono essere accompagnati da personale militare dal luogo di deposito fino alla stazione di partenza e dalla stazione di arrivo fino al luogo di destinazione. Però per le spedizioni di piccolo peso, cioè fino a Kg. 50, e per quelle costituite di un solo collo o di una sola cassa regolamentare, non è obbligatorio il personale militare, potendo la merce essere presentata e ritirata da qualsiasi persona munita di un documento dell'Autorità militare.

MODELLO DELL'ETICHETTA N. 1

(Da usare per le merci della Categ. 2ª - Art. 25).

(in colore rosso)

Corrosivi.

MODELLO DELL'ETICHETTA N. 3

(Da usare per alcuni gas liquefatti della Cat. 7ª, gruppo 2 - Art. 62 - imballati in casse e per le merci della Cat. 9ª - Art. 77 e 10ª - Art. 85).

(In colore rosso)

Infiammabili.

MODELLO DELL'ETICHETTA N. 2

(Da usare per alcune merci della Cat. 3ª - Art. 34).

Veleni.
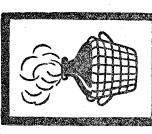
MODELLO DELL'ETICHETTA N. 4
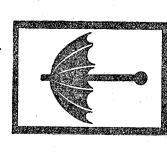
(Da usare per i trasporti di carburo di calcio Cat. 7ª - Art. 62).

Teme l'umidità.

AVVERTENZA.

I disegni delle etichette da applicare ai carri devono avere le seguenti dimensioni : cm. 15 × cm. 19.

I disegni delle etichette da applicare ai colli possono essere ridotti fino ad un terzo, ossia alle seguenti dimensioni minime (Art. 3 delle Disposizioni Generali) : cm. 8,5 × cm. 11.

L'etichetta n. 4 è applicabile solo ai colli.

MODELLO DELL'ETICHETTA N. 5

(Da usare per gli esplosivi delle Categ. 12ª gruppo 1 - Art. 102 e » 13ª » 1 112).
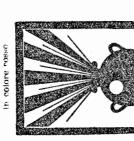
in colore rosso

Esplosivi.

MODELLO DELL'ETICHETTA N. 7

(Da usare per gli esplosivi delle Categ. 13ª gruppo 2 - Art. 112 e » 14ª » 122).
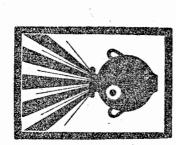
Detonanti

MODELLO DELL'ETICHETTA N. 6

(Da usare per gli esplosivi della Categ. 12ª gruppo 2 - Art. 102).

(in colore rosso)

Esplosivi particolarmente pericolosi.

MODELLO DELL'ETICHETTA N. 8

(Da usare per gli esplosivi della Categ. 14ª gruppo 2 Art. 122).
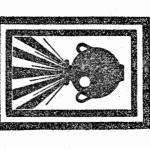
Munizioni innescate.

AVVERTENZA.

I disegni delle etichette da applicare ai carri devono avere le seguenti dimensioni:

Modelli **n. 5 e 7: cm. 15** × cm. 19
Modelli **n. 6 e 8: cm. 17** × cm. 22.

I disegni delle etichette da applicare ai colli possono essere ridotti fino ad un terzo, ossia alle seguenti dimensioni minime (Art. 3 delle Disposizioni Generali:

Modelli **n.** 5 **e 7: cm.** 8,5 × cm. 11
Modelli **n.** 6 e 8 **:** cm. 10 × cm. 12,5.

MODELLO DELL'ETICHETTA N. 9

(Da usare per le merci delle Categorie 2ª - Art. 25, 3ª - Art. 34, 7ª gruppo 1 - Art. 62, 9ª - Art. 77 e 10ª - Art. 85 contenute in recipienti fragili imballati in casse).

in colore rosso
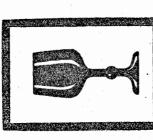
Fragile. - Non rovesciare.

AVVERTENZA.

Il disegno di questa etichetta, che è applicabile **ai soli colli**, deve avere le seguenti dimensioni:

Massima **cm. 15** × **cm. 19** — **Minima cm. 8,5** × **cm. 11.**

9

ALLEGATO N. 8

Valute **metalliche e cartacee da accettare dalle stazioni e norme da osservare**

Nelle riscossioni le stazioni debbono accettare unicamente le valute che sono qui appresso indicate:

1. — VALUTA METALLICA

Oro.

Tutte le monete d'oro nazionali ed estere, ragguagliando il loro valore a quello della lira italiana che, in base al R. D. L. 5 ottobre 1936, n. 1745, è stabilito in gr. 4,677 di oro fino per ogni cento lire di valore nominale (1).

Argento.

I pezzi da L. 20, da L. 10 e da L. 5 (della serie imperiale) e gli altri da L. 5 coniati in Italia dallo Stato Italiano, e così pure i pezzi da L. 20, da L. 10 e da L. 5 dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

Nichelio.

Le monete del Regno d'Italia, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino di nichelio puro o misto da 20 centesimi e di nichelio puro da 5 centesimi, da lire 1 e da lire 2.

Acmonital.

Le monete del Regno d'Italia da L. 2, 1, 0.50 e 0.20.

Bronzo.

Le monete di bronzo da centesimi 10 e 5, di conio nazionale e quelle dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

Bronzo all'alluminio.

Le monete da centesimi 10 e 5 del Regno d'Italia, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

(1) Le monete d'oro nazionali ed estere non possono essere impiegate dalle stazioni nei pagamenti, e quindi non devono essere rimesse in circolazione, ma versate alle Sezioni di R. Tesoreria.

Segue ALLEGATO N. 8.

Caratteristiche delle diverse monete nazionali, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino - Tolleranza in più o in meno per ogni pezzo - Limiti di accettazione.

METALLO	TAGLIO	Diametro	TITOLO – Titolo legale	TITOLO – Tolleranza in più o in meno	PESO – Peso legale	PESO – Tolleranza in più o in meno	Tolleranza di consumo oltre la tolleranza di fabbricazione	Potere liberatorio
		milli-metri	millesimi		grammi	mille-simi	millesimi	
Oro	100 Lire (imper.)	20,7	900	1	5,196666	2	5	illimitato
	100 Lire	23,5	900	1	8,799014	1.5	5	
	50 Lire	20,5	900	1	4,399507	2	5	
Argento	20 Lire (imper.)	35,5	800	3	20,000	5	50	limitato a L. 1000
	10 Lire (imper.)	27	835		10,000			
	5 Lire (imper.)	23	835		5,000			limitato a L. 500
	5 Lire	23	835		5,000			
Nichelio puro	2 Lire (imper.)	29	990	—	10,000	10	—	limitato a L. 50
	2 Lire	29	990	—	10,000		—	
	1 Lira (imper.)	26,5	975	—	8,000		—	limitato a L. 10
	1 Lira	26,5		—	8,000		—	
	50 cent. (imper.)	24		—	6,000		—	limitato a L. 5
	50 cent.	23,8		—	6,000		—	
	20 cent. (imper.)	21,5	990	—	4,000		—	
	20 cent.	21,5	975	—	4,000		—	
Nichelio misto	20 cent.	21	nichel 250 rame 750	10	4,000	30	—	
Acmonital	2 Lire	29,6			10,000	20	—	limitato a L. 50
	1 Lira	26,7			8,000		—	
	50 cent.	24,1			6,000		—	limit. a L. 10
	20 cent.	21,7			4,000		—	limit. a L. 5
Bronzo	10 cent. (imper.)	22,5	rame 950 stagno 40 zinco 10	10	5,400	15	—	limitato a L. 0,95
	5 cent. (imper.)	19,5		5	3,250			
	10 cent.	22,5		5	5,400			
	5 cent.	19,5			3,250			
Bronzo all'alluminio	10 cent.	22,5			4,900	15	—	limitato a L. 0,95
	5 cent.	19,5			2,85		—	

Segue ALLEGATO N. 8

2. — VALUTA CARTACEA.

I biglietti della Banca d'Italia del taglio di L. 50, 100, 500 e 1000 ed i biglietti di Stato del taglio di L. 10.

VALUTE METALLICHE DA RIFIUTARE.

Tutte le monete d'oro (1) e d'argento (2) calanti oltre le tolleranze suindicate o comunque tosate, e tutte indistintamente quelle bucate, sfigurate e logore per modo che l'impronta non sia più riconoscibile da entrambi i lati o anche da uno solo.

---

(1) I detentori di monete d'oro non accettabili in pagamento possono rivolgersi alla R. Zecca perchè le acquisti a valore di metallo.
(2) I detentori di monete d'argento calanti oltre la tolleranza legale posso inviarle anche per mezzo delle Sezioni di R. Tesoreria, alla R. Zecca per l'acquisto a valore di metallo.
Le monete d'argente mancanti di suono dovranno essere inviate, anche per mezzo delle Sezioni di R. Tesoreria, alla R. Zecca per il rimborso.

ALLEGATO N. 9

Giorni festivi riconosciuti dallo Stato.

(Valevoli agli effetti degli articoli 38, 43, 46 *e* 47).

I giorni festivi riconosciuti dallo Stato sono i seguenti:

Tutte le domeniche;
Il primo giorno dell'anno;
Il giorno dell'Epifania;
» di S. Giuseppe;
» XXI Aprile, Natale di Roma;
» IX Maggio, Anniversario della fondazione dell'Impero;
» dell'Ascensione;
» del *Corpus Domini*;
» dei SS. Pietro e Paolo;
» dell'Assunzione della **B. V. M.**
» XXVIII Ottobre;
» di Ognissanti;
» IV Novembre;
» della Concezione della **B. V. M.;**
» di Natale.

PARTE IV

NOMENCLATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE COSE A GRANDE E PICCOLA VELOCITÀ

AVVERTENZE
alla nomenclatura e classificazione delle cose

1ª — Allorchè una merce non è tassativamente menzionata nella nomenclatura; va classificata in quella delle voci collettive che più la specifica.

Qualora non sia possibile classificare la merce in nessuna voce collettiva specifica, si deve assimilarla, agli effetti della tassazione, ad altra merce con la quale abbia stretta analogia avuto riguardo alle materie costitutive, all'impiego, ecc.. Ove manchino caratteristiche analogiche che consentano l'assimilazione si fa ricorso alla voce collettiva generica « Merci non nominate nè strettamente assimilabili a quelle nominate ».

Ad esempio: l'*acido acetilsalicilico* non deve essere classificato nella voce « Acidi non nominati » nè tanto meno in quella, di significato ancor più esteso di « Prodotti chimici non nominati », ma invece, nell'altra di « Medicinali non nominati », trattandosi del prodotto noto in commercio sotto la denominazione di «rodina», «aspirina», ecc.;

— l'*olio di balena* e l'*olio di tricheco*, che non rientrano in alcuna voce collettiva specifica, sono da assimilare all'*olio di pesce*;

— gli astucci da gioielleria formati da più materie, per i quali è da escludere anche la possibilità di un'assimilazione, si tassano come « Merci non nominate nè strettamente assimilabili a quelle nominate ».

2ª — Le merci dichiarate genericamente senza l'indicazione della qualità, come tessuti, filati, carta, ecc., si classificano come quelle della qualità maggiormente tassata.

3ª — Salvo i casi indicati nella nomenclatura non si tien conto dell'uso che possa essere fatto delle merci, le quali sono da tassare unicamente con le tariffe loro assegnate, anche se per qualche uso potessero comprendersi in altra voce generica.

4ª — Quando nella nomenclatura manchi espressa distinzione, non si fa alcuna differenza fra oggetti nuovi od usati e fra prodotto puro od impuro.

5ª — Gli oggetti, i miscugli non nominati, e le soluzioni non nominate formati nella loro parte costitutiva di due o più materie (esclusi gli accessori) si considerano composti intieramente della materia maggiormente tassata, fatta eccezione per il caso in cui questa costituisca in peso, valore, funzione parte trascurabile.

6ª — Quando una o più parti di un oggetto sieno separate e dichiarate distintamente sulla lettera di vettura, con l'indicazione dei singoli pesi, si tassano secondo le corrispondenti voci.

7ª — Salvo che non sia altrimenti disposto nella nomenclatura, gli oggetti incompleti, cioè mancanti di una o più delle loro parti, si tassano come completi quando la parte presentata sia quella prevalente

8ª — *a*) Le merci riposte in più recipienti, l'uno dentro l'altro, si classificano secondo il recipiente in cui sieno direttamente contenute.

b) Le bevande – escluse le spumanti e quelle a cui sia stata comunque aggiunta anidride carbonica, ed esclusi altresì i liquori – qualora siano spedite in

bottigliette il cui contenuto corrisponda a quello che si serve ordinariamente come «consumazione» in locali pubblici, quali caffè, bar e simili, si tassano come se fossero in barili, sempre quando esista nella nomenclatura una voce che preveda il trasporto della bevanda in questo ultimo imballaggio.

c) I liquidi in serbatoi, ove questo modo di spedizione non sia per essi espressamente previsto dalla nomenclatura, si tassano come se fossero contenuti nel recipiente a cui corrisponde la classificazione meno elevata.

d) Se le merci per le quali la nomenclatura prevede più specie d'imballaggio, sono spedite non imballate si tassano come se fossero contenute nell'imballaggio il cui impiego determina la classificazione meno elevata.

9ª — Salvo che non sia altrimenti disposto in nomenclatura, i tubi si classificano come tali quando servano per condutture di liquidi, aria, fumo, vapore, ecc., per costruzione di velocipedi, automobili, mobili, per sostegni d'impalcature e tribune, e per altri simili usi, e purchè siano inoltre a sezione circolare od ovale, con diametro costante, e aperti alle due estremità. Non si tiene conto degli eventuali rigonfiamenti o rinforzi alle estremità e della filettatura.

Non si considerano tubi quelli classificati in altra voce della nomenclatura, come i tubi con idranti (meccanismi), i tubi a valvola (valvole per condotte d'acqua ecc.), i quali devono essere tassati secondo le corrispondenti voci della nomenclatura.

10ª — Le damigiane e i bottiglioni contenenti liquidi debbono essere condizionati come appresso:

I recipienti di vetro debbono essere completamente protetti da speciali rivestimenti rigidi od elastici, di metallo o di altro materiale, con rinforzi o sostegni di legno o di metallo, con coperchio (cappellotto) di metallo o di altra materia resistente, e devono essere ben condizionati ed imballati in tali rivestimenti con imbottitura soffice e resistente.

Limitatamente alle spedizioni in piccole partite, il diametro della circonferenza massima del rivestimento non deve superare quello del fondo di oltre il 25 %, e la distanza dal piano di base alla detta circonferenza massima non deve essere superiore allo stesso diametro del fondo.

Se le damigiane e i bottiglioni non rispondono alle suaccennate condizioni, il loro trasporto può essere ugualmente eseguito, ma, in caso di avarie, le indennità che fossero dovute a norma delle condizioni per i trasporti sono ridotte del 50 %.

Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a grande velocità.

MERCI	TARIFFE ORDINARIE		TARIFFE ECCEZIONALI	
	N. 101 Pacchi ferroviari / N. 102(*) Colli espressi / N. 103 Altre spedizioni senza vincolo di peso	N. 104 Spedizioni a carro	Traffico interno	Esportazione: Via terra (201) Via mare (202) — Transito (203)
	Serie delle tariffe suddette cui è ascritta ciascuna merce		Tariffa e serie cui è ascritta ciascuna merce	
Merci non nominate nella presente nomenclatura	A	A	—	201 C, 202, 203
Le merci ascritte alla categoria 1ª dell'All. 7 sono escluse dai trasporti a grande velocità in piccole partite. Per le merci della categoria stessa spedite a carro e per tutte le altre merci pericolose e nocive, ascritte alle altre categorie, vedansi le disposizioni particolari dell'Allegato predetto.				
Per gli oggetti d'arte, d'antichità e di collezione *vedi* All. n. 5.				
A				
Aceto	B	B	—	201 E, 202, 203
Acqua dolce o comune	C	F	204 F	201 L, 202, 203
Acque gazose e acque minerali anche artificiali	B	B	—	201 E, 202, 203
Agrumi	C (1)	F	204 A B C	201 AB, 202, 203
(1) Vedi anche nella tariffa ordinaria num. 101 la serie dei prezzi temporanei per il pacco agrumi.				
Alcole etilico — *vedi* All. 7, cat. 8 . .	A	A	—	201 C, 202, 203
Ananas	B	B	—	203
Api vive racchiuse in alveari	A	A	—	201 C, 202, 203
Arachidi torrefatte	B	B	—	201 E, 202, 203
Argento:				
a) monetato	Vedi la Tariffa Ord. 108 G. V.		—	—
b) in verghe, in lavori, in rottami	A	A	—	201 C, 202, 203

(*) La tariffa ordinaria N. 102 G. V. «Colli Espressi» ha una unica serie di prezzi applicabile a qualsiasi merce (salvo le esclusioni stabilite dalla tariffa medesima).

MERCI	TARIFFE ORDINARIE: N. 101 Pacchi ferroviari — N. 102(*) Colli espressi — N. 103 Altre spedizioni senza vincolo di peso	N. 104 Spedizioni a carro	TARIFFE ECCEZIONALI: Traffico interno	Esportazione: Via terra (201) Via mare (202) — Transito (203)
	Serie delle tariffe suddette cui è ascritta ciascuna merce		Tariffa e serie cui è ascritta ciascuna merce	
B				
Barbabietole	C	F	204 F	201 L, 202, 203
Bestiame vivo:				
a) in gabbie, ceste o casse reticolate:				
1. conigli, ovini, suini, vitelli	B	D	204 D	201 G, 202, 203
2. antilopi, camosci, caprioli, cervi, cinghiali, daini, gazzelle, stambecchi e simili animali	B	B	—	201 E, 202, 203
3. asinelli, cavallini, orsacchiotti addomesticati, cani, gatti e scimmie, foche e simili animali	A	A	—	201 C, 202, 203
Per il pollame e gli altri volatili vedasi la voce piccioni, tortore, ecc.				
b) sciolto	Vedi la Tariffa Ord. n. 105 G. V.		205	201 M, 202, 203
Bestie feroci	Vedi la Tariffa Ord. n. 105 G. V.		—	201 M, 202, 203
Bevande non nominate	B	B	—	201 E, 202, 203
Birra	B	D	204 D	201 G, 202, 203
Biscotti e pasticcerie (panettoni, torte, torroni e simili)	B	B	—	201 E, 202, 203
Bozzoli, vivi o morti	A	A	—	201 C, 202, 203
L'amministrazione non risponde dello sfarfallamento dei bozzoli vivi.				
Brodo in dadi o in qualunque modo conservato	B	B	—	201 E, 202, 203
Bulbi vivi di fiori e di piante	B	B	—	201 D, 202, 203
Burro	C	E	204 E	201 H, 202, 203
C				
Cacao	B	B	—	201 E, 202, 203
Cacciagione o selvaggina viva o morta	B	D	204 D	201 G, 202, 203

(*) La tariffa ordinaria N. 102 G. V. «Colli Espressi» ha una unica serie di prezzi applicabile a qualsiasi merce (salvo le esclusioni stabilite dalla tariffa medesima).

MERCI	TARIFFE ORDINARIE: N. 101 Pacchi ferroviari — N. 102(*) Colli espressi — N. 103 Altre spedizioni senza vincolo di peso	N. 104 Spedizioni a carro	TARIFFE ECCEZIONALI: Traffico interno	Esportazione: Via terra (201) Via mare (202) — Transito (203)
	Serie delle tariffe suddette cui è ascritta ciascuna merce		Tariffa e serie cui è ascritta ciascuna merce	
Caffè	B	B	—	201 E, 202, 203
— (surrogati di): cereali, legumi, frutta, ecc., torrefatti	A	A	—	201 C, 202, 203
Caglio	B	B	—	201 E, 202, 203
Carni macellate compreso le frattaglie:				
a) congelate	C	E	204 E	201 H, 202, 203
b) fresche non congelate	B	D	204 D	201 G, 202, 203
— in qualunque modo conservate o preparate (affumicate, salate, secche, insaccate, in scatole, ecc.)	B	D	204 D	201 G, 202, 203
Carrube	B	E	204 E	201 I, 202, 203
Carte valori	Vedi la Tariffa Ord. n. 108 G. V.		—	—
Castagne	C	F	204 F	201 L, 202, 203
Cereali	C (1)	C	—	201 F, 202, 203
(1) Vedi anche nella tariffa ordinaria num. 101 la serie dei prezzi temporanei per il pacco riso.				
Cioccolata	B	B	—	201 E, 202, 203
Confetture, caramelle e simili	B	B	—	201 E, 202, 203
Crostacei, molluschi e frutti di mare (aragoste, gamberi, arselle, chiocciole, lumache, ostriche, ricci, ecc.):				
a) vivi o morti, freschi	C	E	204 E	201 H, 202, 203
b) in qualunque modo preparati o conservati.	B	B	—	201 E, 202, 203
D				
Datteri	C	C	—	201 L, 202, 203
Droghe (cannella, pepe, noci moscate, ecc.)	B	B	—	201 E, 202, 203

(*) La tariffa ordinaria n. 102 G. V. «Colli Espressi» ha una unica serie di prezzi applicabile a qualsiasi merce (salvo le esclusioni stabilite dalla tariffa medesima).

MERCI	TARIFFE ORDINARIE: N. 101 Pacchi ferroviari, N. 102(*) Colli espressi, N. 103 Altre spedizioni senza vincolo di peso	N. 104 Spedizioni a carro	TARIFFE ECCEZIONALI: Traffico interno	Esportazione: Via terra (201), Via mare (202) — Transito (203)
	Serie delle tariffe suddette cui è ascritta ciascuna merce		Tariffa e serie cui è ascritta ciascuna merce	
E				
Esplosivi ascritti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'Allegato n. 7 e non esclusi dal trasporto	Vedi la Tariffa Ord. n. 109 G. V.		—	201 M, 202, 203
Estratti di carne ed estratti vegetali per condimento di vivande	B	B	—	201 E, 202, 203
F				
Farina di cereali (compreso il semolino), farina di legumi e farina di castagne	C	C	—	201 F, 202, 203
Farina lattea, fosfatina e simili	B	B	—	201 E, 202, 203
Farine dolcificate per la preparazione dei dolci	B	B	—	201 E, 202, 203
Fecole	B	B	—	201 E, 202, 203
Feretri	Vedi la tariffa Ord. n. 110 G. V.		—	—
Fichi secchi anche infarciti con mandorle per uso alimentare	C	E	204 E	201 L, 202, 203
— secchi e scarti di fichi secchi per usi industriali	B	B	—	201 E, 202, 203
Fiori freschi anche in mazzi e corone	B	B	—	201 D, 202, 203
Foglie di gelso	B	B	—	201 D, 202, 203
Formaggi	B	D	204 D	201 G, 202, 203
Frutta non nominate:				
a) fresche (anche in acqua salata o solforata)	C	F	204 F	201 L, 202, 203
b) secche	C	C	—	201 L, 202, 203
c) in qualunque altro modo conservate o preparate	B	B	—	201 E, 202, 203
Per le frutta in composta nello spirito (escluse quello contenute in barattoli anche di vetro o di terracotta e racchiuse in casse non eccedenti ciascuna il peso lordo di kg. 60) — *vedi* Allegato n. 7, categ. 8ª.				

(*) La tariffa ordinaria N. 102 G. V. « Colli Espressi » ha una unica serie di prezzi applicabile a qualsiasi merce (salvo le esclusioni stabilite dalla tariffa medesima).

MERCI	TARIFFE ORDINARIE: N. 101 Pacchi ferroviari, N. 102(*) Colli espressi, N. 103 Altre spedizioni senza vincolo di peso	N. 104 Spedizioni a carro	TARIFFE ECCEZIONALI: Traffico interno	Esportazione: Via terra (201), Via mare (202) — Transito (203)
	Serie delle tariffe suddette cui è ascritta ciascuna merce		Tariffa a serie cui è ascritta ciascuna merce	
Funghi, compresi i tartufi:				
a) freschi	B	D	204 D	201 G, 202, 203
b) secchi e in qualsiasi altro modo preparati o conservati	B	B	—	201 E, 202, 203
G				
Ghiaccio e neve	C	H	—	201 L, 202, 203
Ghiaccio secco (anidride carbonica solida)	B	B	—	201 E, 202, 203
Per il ghiaccio secco — *vedi* Alleg. n. 7, categoria 2ª, articoli 21 e 22.				
Giornali, riviste e simili, spediti dalle case editrici	Vedi la Tariffa Ord. n. 107 G. V.		—	—
Glucosio	B	B	—	201 E, 202, 203
Glutine	B	B	—	201 E, 202, 203
Grassi freschi di bovini, ovini e suini, grassi cotti di suini (strutto e simili) e grasso d'oca, commestibili	C	E	204 E	201 H, 202, 203
Grassi idrogenati, commestibili	C	E	204 E	201 H, 202, 203
Si intendono per grassi idrogenati commestibili, quelli mescolati con latte, oli vegetali, sostanze coloranti o aromatiche, per renderli atti all'uso dei succedanei del burro.				
Grassi vegetali (grasso di cocco, e simili), commestibili	C	E	204 E	201 H, 202, 203
L				
Lardo e lardoni	B	D	204 D	201 G, 202, 203
Latte fresco anche sterilizzato e pastorizzato, e latte condensato (escluso quello in barattoli)	C	G	—	201 H, 202, 203
— condensato in barattoli e polvere di latte	B	B	—	201 H, 202, 203

(*) La tariffa ordinaria N. 102 G. V. « Colli Espressi » ha una unica serie di prezzi applicabile a qualsiasi merce (salvo le esclusioni stabilite dalla tariffa medesima).

MERCI	TARIFFE ORDINARIE N. 101 Pacchi ferroviari; N. 102(*) Colli espressi; N. 103 Altre spedizioni senza vincolo di peso	TARIFFE ORDINARIE N. 104 Spedizioni a carro	TARIFFE ECCEZIONALI Traffico interno	TARIFFE ECCEZIONALI Esportazione: Via terra (201) Via mare (202) — Transito (203)
	Serie delle tariffe suddette cui è ascritta ciascuna merce		Tariffa e serie cui è ascritta ciascuna merce	
Legumi:				
a) freschi, anche in acqua salata	C	F	204 F	201 L, 202, 203
b) secchi	C	C	—	201 F, 202, 203
c) in qualunque altro modo conservati o preparati	B	B	—	201 E, 202, 203
Libri	A (1)	A	—	201 C, 202, 203
(1) Ai libri spediti dalle case editrici e librarie in base alla tariffa ordinaria n. 101 G. V. si applicano i prezzi della serie B.				
Lievito	B	B	—	201 E, 202, 203
Liquori compresi l'acquavite ed il cognac — *vedi* Alleg. 7, categ. 8ª	B	B	—	201 E, 202, 203
Quelli contenenti in volume fino al 21 % di alcole, come pure quelli spediti in bottiglie di vetro o di terra cotta racchiuse in casse non eccedenti ciascuna il peso lordo di kg. 60, non sono soggetti alle disposizioni dell'All. 7.				
M				
Malto	B	B	—	201 E, 202, 203
Margarina e oleomargarina, preparata per uso alimentare	C	E	204 E	201 H, 202, 203
Rientrano in questa voce la margarina e l'oleomargarina mescolate con latte, oli vegetali, sostanze coloranti o aromatiche, per renderle atte all'uso di succedanei del burro.				
Marmellate, gelatine e polpa di frutta . .	B	B	—	201 E, 202, 203
Metalli preziosi: oro e platino	Vedi la Tariffa Ord. n. 108 G. V.		—	—
Miele anche artificiale	B	B	—	201 E, 202, 203
Minestre preparate	B	B	—	201 E, 202, 203
Mostarda	B	B	—	201 E, 202, 203

(*) La tariffa ordinaria N. 102 G. V. « Colli Espressi » ha una unica serie di prezzi applicabile a qualsiasi merce (salvo le esclusioni stabilite dalla tariffa medesima).

MERCI	TARIFFE ORDINARIE N. 101 Pacchi ferroviari; N. 102(*) Colli espressi; N. 103 Altre spedizioni senza vincolo di peso	TARIFFE ORDINARIE N. 104 Spedizioni a carro	TARIFFE ECCEZIONALI Traffico interno	TARIFFE ECCEZIONALI Esportazione: Via terra (201) Via mare (202) — Transito (203)
	Serie delle tariffe suddette cui è ascritta ciascuna merce		Tariffa e serie cui è ascritta ciascuna merce	
Mosto comune, mosto concentrato, cotto o alcolizzato e uva pigiata con mosto	B	D	—	201 G, 202, 203
Il mittente è tenuto a dichiarare nella lettera di vettura la precisa condizione dei recipienti contenenti mosto comune o uva pigiata con mosto, non assumendo, l'amministrazione alcuna responsabilità per i danni che, in conseguenza della condizionatura dei recipienti, potessero derivare alle merci. Per il mosto alcolizzato contenente oltre il 25 % in peso d'alcole — *vedi* Alleg. n. 7, categ. 8ª.				
N				
Numerario d'oro e d'argento	Vedi la Tariffa Ord. n. 108 G. V.		—	—
O				
Oggetti preziosi d'oro e platino, pietre preziose	Vedi la Tariffa Ord. n. 108 G. V.		—	—
Oli vegetali commestibili e oli vegetali non commestibili spediti agli stabilimenti di raffinazione per essere trasformati in commestibili	C	E	204 E	201 H, 202, 203
Olive in natura fresche	C	E	204 E	201 H, 202, 203
— secche, in acqua salata o comunque preparate o conservate	B	B	—	201 E, 202, 203
Ortaggi ed erbe aromatiche:				
a) freschi, anche in acqua salata (1)	C	F	204 F	201 L, 202, 203
b) secchi od in qualunque altro modo preparati o conservati	B	B	—	201 E, 202 203
(1) Per i pomodori vedi la relativa voce.				

(*) La tariffa ordinaria N. 102 G. V. « Colli Espressi » ha una unica serie di prezzi applicabile a qualsiasi merce (salvo le esclusioni stabilite dalla tariffa medesima).

MERCI	TARIFFE ORDINARIE: N. 101 Pacchi ferroviari; N. 102(*) Colli espressi; N. 103 Altre spedizioni senza vincolo di peso — Serie delle tariffe suddette cui è ascritta ciascuna merce	N. 104 spedizioni a carro	TARIFFE ECCEZIONALI: Traffico interno — Tariffa e serie cui è ascritta ciascuna merce	Esportazione: Via terra (201) Via mare (202) — Transito (203)
P				
Pane, compresi la galletta ed i grissini. .	C	E	204 E	201 H, 202, 203
Paste da minestra, compresi i tortellini, gli agnolotti e simili	C	E	204 E	201 H, 202, 203
Patate	C	F	204 F	201 L, 202, 203
Pesci vivi	C	E	204 E	201 H, 202, 203
— morti:				
a) freschi o congelati	C	E	204 E	201 H, 202, 203
b) affumicati, secchi, in salamoia, salati, tonno sott'olio	C	C	—	201 F, 202, 203
c) altri	B	B	—	201 E, 202, 203
Piante e piantine vive, anche con vaso, rami e foglie fresche di piante	B	B	—	201 D, 202, 203
Piccioni, tortore, pollame e altri volatili vivi o morti.	B	D	204 D	201 G, 202, 203
Pine e pinoli	B	B	—	201 E, 202, 203
Pomodori:				
a) freschi	C	F	204 F	201 L, 202, 203
b) in qualunque modo preparati o conservati, compresa la conserva di pomodori	C	E	204 E	201 H, 202, 203
Pubblicazioni periodiche, cataloghi, orari, dispense ecc., spediti dalle case editrici	Vedi la Tariffa Ord. n. 107 G. V.		—	—

(*) La tariffa ordinaria N. 102 G. V. «Colli espressi» ha una unica serie di prezzi applicabile a qualsiasi merce (salvo le esclusioni stabilite dalla tariffa medesima).

MERCI	TARIFFE ORDINARIE: N. 101 Pacchi ferroviari; N. 102(*) Colli espressi; N. 103 Altre spedizioni senza vincolo di peso — Serie delle tariffe suddette cui è ascritta ciascuna merce	N. 104 Spedizioni a carro	TARIFFE ECCEZIONALI: Traffico interno — Tariffa e serie cui è ascritta ciascuna merce	Esportazione: Via terra (201) Via mare (202) — Transito (203)
R				
Rane	C	E	204 E	201 H, 202, 203
Recipienti vuoti per il trasporto delle merci (casse, fusti, gabbie, bombole, stagnoni, bottiglie riposte in casse, bottiglioni e damigiane rivestiti, fiaschi impagliati, sacchi, tele usate, ecc.).	B	B	—	201 D, 202, 203
Per i recipienti vuoti che hanno contenuto materie infettanti, sostanze corrosive o velenose, gas compressi liquefatti o disciolti sotto pressione e merci infiammabili — *vedasi* All. n. 7 Art. 6.				
Resti umani, comprese le ceneri mortuarie	Vedi la Tariffa Ord. n. 110 G. V.		—	—
Ricotta	B	D	204 D	201 G, 202, 203
S				
Sale comune	B	B	—	201 E, 202, 203
Sciroppi di frutta e sughi di frutta anche disciolti in acqua minerale o gazosa .	B	B	—	201 E, 202, 203
Senapa in composta	B	B	—	201 E, 202, 203
Sidro	A	A	—	201 C, 202, 203
T				
Tartufi — *vedi* Funghi.				
Tè	A	A	—	201 C, 202, 203
Titoli nominativi	A	A	—	—
Per le spedizioni di titoli nominativi la responsabilità della amministrazione in caso di perdita o di avaria equivalente a perdita, è limitata al solo rimborso delle spese occorrenti per la rinnovazione del titolo oltre a quello delle spese di trasporto eventualmente pagate.				

(*) La tariffa ordinaria N. 102 G. V. «Colli Espressi» ha una unica serie di prezzi applicabile a qualsiasi merce (salvo le esclusioni stabilite dalla tariffa medesima).

MERCI	TARIFFE ORDINARIE: N. 101 Pacchi ferroviari; N. 102(*) Colli espressi; N. 103 Altre spedizioni senza vincolo di peso	TARIFFE ORDINARIE: N. 104 Spedizioni a carro	TARIFFE ECCEZIONALI: Traffico interno	TARIFFE ECCEZIONALI: Esportazione: Via terra (201), Via mare (202) — Transito (203)
	Serie delle tariffe suddette cui è ascritta ciascuna merce		Tariffa a serie cui è ascritta ciascuna merce	
U				
Uova di pesce (bottarga, caviale, ecc.)	B	B	—	201 E, 202, 203
Uova di pollame anche sgusciate e congelate, albumi e tuorli d'uovo	C	E	204 E	201 H, 202, 203
Uva:				
a) fresca:				
1. da tavola, riposta in piccoli pacchi, casse, scatole, ceste, panieri, del peso lordo non superiore a kg. 20 per ogni collo	C	E	204 E	201 H, 202, 203
2. altra	B	D	204 D	201 G, 202, 203
b) pigiata con mosto	B	D	—	201 G, 202, 203
c) secca	B	B	—	201 I, 202, 203
Il mittente è tenuto a dichiarare, nella lettera di vettura, la precisa condizione dei recipienti non assumendo l'amministrazione alcuna responsabilità per i danni che, per la detta condizionatura, potessero derivare alla merce.				
V				
Veicoli	Vedi la Tariffa Ord. n. 106 G. V.		207 208	201 M, 202, 203
I veicoli non ascritti alla Tariffa n. 106 G. V. si tassano come le merci non nominate nella presente nomenclatura. Per i veicoli da strada ordinaria con motore spediti con i serbatoi contenenti carburante di qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, cat. 9ª.				
Vini e vermut anche con china esclusi quelli medicinali:				
a) in bottiglie	B	B	—	201 E, 202, 203
b) altrimenti imballati	B	D	—	201 G, 202, 203
Z				
Zucchero	B	B	—	201 E, 202, 203
— di latte	B	B	—	201 E, 202, 203

(*) La tariffa ordinaria n. 102 G. V. «Colli Espressi» ha una unica serie di prezzi applicabile a qualsiasi merce (salvo le esclusioni stabilite dalla tariffa medesima).

Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a piccola velocità

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301: Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
A					
Abaca (fibre di) o di canapa di Manilla — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	45	71	72	—	—
Abiti	41	62	—	—	—
Abrasite — *come* Carborundum.					
Accendifuoco di legno o segatura di legno, in forma di trucioli, fuscellini o tavolette, intrisi di catrame, zolfo o materie resinose o altre sostanze facilmente accensibili — *vedi* All. 7, categ. 4ª, gr. 1	45	71	76	—	—
Accenditori di sicurezza per micce — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 a)	41	—	—	—	—
— elettrici con miccia — *vedi* Ritardatori.					
Acciaio — *vedi* Ferro.					
Accumulatori elettrici e loro parti	42	63	64	—	—
Per gli accumulatori elettrici provvisti di liquido il mittente deve far risultare tale circostanza nella lettera di vettura e deve scrivere sulla parte esterna delle cassette le parole Alto/Basso in grossi caratteri.					
Acetaldeide	41	—	—	—	—
Acetato d'amile — *vedi* All. 7, categ. 9ª	41	60	—	—	—
— di calcio, in botti, barili o sacchi	45	69	71	—	439 (1)
Per quello altrimenti imballato — *vedi* Acetati non nominati.					
— di etile, butile e propile — *vedi* All. 7, categ. 9ª.	42	64	—	—	—
Acetati non nominati:					
a) in botti, barili, sacchi o damigiane	43	65	66	—	439 (2)
b) altrimenti imballati	41	60	—	—	—
Rientrano in questa voce gli acetati di basi inorganiche allo stato solido od in soluzione. Per quelli di piombo e di rame — *vedi* alleg. 7, cat. 3ª.					
Acetilcellulosa — *vedi* Acetati non nominati.					
Acetilene disciolto sotto pressione nell'acetone — *vedi* All. 7 categ. 7ª gr. 2	44	67	68	—	—

(1) Applicabile soltanto al prodotto greggio.
(2) Applicabile soltanto al prodotto greggio, in botti, barili o sacchi.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Aceto comune, con qualunque materia fabbricato:					
a) in botti o barili, od in carri serbatoi	47	74	77	—	409 B
b) in damigiane	45	71	—	—	—
c) altrimenti imballato	44	67	—	—	—
Acetone - *vedi* All. 7, categ. 9ª:					
a) in botti, barili o stagnoni	43	64	66	—	—
b) in damigiane od altri recipienti	41	62	—	—	—
— (olio di) - *vedi* All. 7, categ. 8ª e 9ª.					
a) in botti, barili o stagnoni	43	64	66	—	—
b) in damigiane od altri recipienti	41	62	—	—	—
Acidi.					
Acido acetico:					
a) in botti o barili, od in carri serbatoi	43	65	67	—	439 (1)
b) in damigiane	42	64	—	—	—
c) altrimenti imballato	41	60	—	—	—
— arsenico (anidride arsenica) — *vedi* All. 7, categ. 3ª.	41	60	—	—	—
— arsenioso (anidride arseniosa o arsenico bianco) — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	66	67	—	—
— azotico — *vedi* Acido nitrico od azotico.					
— binitrocarbolico — *vedi* Binitrofenolo.					
— borico	44	67	68	—	—
— carbolico (acido fenico greggio) — *come* Acido fenico — *vedi* All. 7, categ. 2ª.					
— carbonico, od anidride carbonica, compresso od allo stato liquido — *vedi* Alleg. 7, categ. 7ª, gr. 2	44	66	67	—	441
— carbonico, od anidride carbonica, allo stato solido (ghiaccio secco) — *vedi* All. 7, categ. 2ª (artt. 21 e 25) . .	44	66	67	—	—
— cianidrico anche in soluzione acquosa — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	60	—	—	—
Le soluzioni acquose contenenti oltre il 20 % di acido cianidrico e l'acido cianidrico contenente oltre il 3 % di acqua e non stabilizzato sono *esclusi* dal trasporto - (*vedi* All. 7, art. 29).					

(1) Applicabile soltanto al prodotto greggio.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Acido citrico	41	60	—	—	—
— cloridrico anidro — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2.	45	70	71	—	439 (1)
— cloridrico in soluzione acquosa (muriatico) — *vedi* All. 7 categ. 2ª:					
a) in recipienti di grès metallici od in carri serbatoi . .	45	70	71	—	439 (1)
b) in damigiane	45	69	—	—	—
c) altrimenti imballato	41	60	—	—	—
— cloroacetico — *vedi* All. 7, categ. 2ª.	41	60	—	—	—
— clorosolforico — *vedi* Cloridrina solforica.					
— cresilico o cresolo — *come* Acido fenico — *vedi* All. 7, categ. 2ª.					
— cromico (anidride cromica) — *vedi* All. 7, categ. 2ª. .	41	60	—	—	—
— fenico:					
Per l'acido fenico liquido — *vedi* All. 7, categ. 2ª.					
a) in botti o barili	44	68	69	—	—
b) in damigiane	44	66	—	—	—
c) altrimenti imballato	41	60	—	—	—
— fluoridrico — *vedi* All. 7, categ. 2ª.	41	61	—	—	—
L'acido fluoridrico contenente più dell'85 % di gas disciolto è *escluso* dal trasporto - (*vedi* All. 7, art. 20).					
— formico — *come* Acido acetico.					
— fosforico:					
a) in botti o barili	42	62	—	—	—
b) altrimenti imballato	41	60	—	—	—
— gallico o pirogallico	41	60	—	—	—
— idrocloroazotico — *vedi* Acido idrocloro nitrico.					
Acido idrocloro nitrico (acqua regia):					
a) in recipienti di grès	44	66	67	—	—
b) in damigiane	42	64	—	—	—
c) altrimenti imballato	41	60	—	—	—
— idrofluosilicico — *vedi* All. 7, categ. 2ª:					
a) in recipienti di grès o metallici	44	68	69	—	—
b) in damigiane	44	66	—	—	—
c) altrimenti imballato	41	60	—	—	—

(1) Applicabile soltanto al prodotto greggio.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di — 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Acido lattico:					
a) in botti o barili	44	66	67	—	—
b) in damigiane	42	64	—	—	—
c) altrimenti imballato	41	60	—	—	—
— muriatico — *vedi* Acido cloridrico in soluzione acquosa.					
— nitrico od azotico (acqua forte) — *vedi* All. 7, categ. 2ª					
a) in recipienti di grès o metallici od in carri serbatoi.	44	68	69	—	—
b) in damigiane	44	66	—	—	—
c) altrimenti imballato	41	60	—	—	—
— nitrosolforico o solfonitrico (miscela di acido nitrico ed acido solforico) — *come* Acido nitrico od azotico.					
— oleico (oleina)	44	69	71	—	—
— ossalico — *vedi* All. 7, categ. 3ª	42	64	—	—	—
— palmitico	44	69	71	—	—
— picrico:					
a) puro o trinitrofenolo, anche compresso o fuso o sotto forma di manufatti diversi — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *a*) e tariffa n. 303 P. V.					
b) impuro — *escluso* (*vedi* All. 7, art. 2).					
— pirolegnoso (acido acetico greggio) — *vedi* Acido acetico. Non contiene in genere oltre il 10 % di acido acetico.					
— salicilico	41	60	—	—	—
— solfonitrico (miscela di acido nitrico ed acido solforico) — *come* Acido nitrico od azotico.					
— solforico fumante (*oleum*) — *vedi* Acido solforico.					
— solforico (olio di vetriolo) — *vedi* All. 7, categ. 2ª:					
a) in recipienti di grès, metallici od in carri serbatoi	45	70	71	—	439 (1)
b) in damigiane	45	69	—	—	—
c) altrimenti imballato	41	60	—	—	—
— solforoso:					
a) anidro (anidride solforosa) compresso od allo stato liquido — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	66	67	—	—
b) in soluzione acquosa — *vedi* All. 7, categ. 2ª					
1. in botti, barili o stagnoni	45	70	71	—	—
2. in damigiane	45	69	—	—	—
3. altrimenti imballato	41	60	—	—	—

(1) Applicabile soltanto al prodotto greggio.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di — 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Acido stearico	44	69	71	—	—
— tannico:					
a) in botti o barili	42	64	66	—	—
b) altrimenti imballato	41	60	—	—	—
— tartarico	41	60	—	—	—
Acidi grassi	44	69	71	—	—
Acidi non nominati	41	60	—	—	—
Acqua ammoniacale	47	—	76	—	—
In questa voce vanno comprese le acque ammoniacali gregge, colorate, impure, ecc., contenenti non oltre il 5 per cento in peso di ammoniaca.					
— clorata:					
a) in botti o barili	45	—	72	73	—
b) in damigiane	45	69	—	—	—
— d'inferno (acqua nera di morchia)	47	77	80	—	—
— distillata	43	65	—	—	—
— dolce o comune e acqua di mare:					
a) in carri serbatoi, oppure in botti o barili	48	—	87	—	410
b) in damigiane	43	67	—	—	—
Nella voce acqua dolce o comune non sono comprese le acque da tavola, come ad esempio quelle di Nocera, Cinciano, Bognanco, l'Orticaia e simili, le quali si classificano come acque minerali.					
— forte — *vedi* Acido nitrico od azotico.					
— glicerinata delle saponerie	46	72	74	—	—
— ossigenata	43	65	—	—	—
Per le soluzioni acquose contenenti oltre il 6 % ed al massimo il 60 % di biossido d'idrogeno — *vedi* All. 7, categ. 2ª. Le soluzioni di acqua ossigenata contenenti oltre il 60 % di biossido d'idrogeno sono *escluse* dal trasporto (*vedi* All. 7, art. 20).					
— ragia od olio od essenza di trementina — *vedi* All. 7 categ. 8ª	41	61	—	—	901
— ragia artificiale — *vedi* All. 7, categ. 8ª e 9ª	41	61	—	—	901
— regia — *vedi* Acido idrocloro nitrico.					
— di rifiuto dei gazometri	47	—	76	—	—
— dei tabacchi:					
a) concentrata	41	—	65	—	—
b) non concentrata	46	72	75	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Acquavite, escluso il cognac — *vedi* Alcole etilico.					
Acque aromatiche ed altre per uso di profumeria	41	60	—	—	—
— di rifiuto della lavorazione di fibre tessili, contenenti residui di soda caustica — *vedi* All. 7, categ. 2ª	47	77	80	—	—
— gassose (seltz, soda e simili)	44	70	74	—	—
— medicinali (idrolati)	41	—	—	—	—
— minerali naturali od artificiali:					
a) in botti o barili o carri serbatoi	44	67	71	—	411
b) in damigiane	43	67	—	—	411
c) altrimenti imballate	42	66	67	—	411
— minerali e gassose anche con aggiunta di sughi di frutta — *vedi* Sughi non alcolizzati.					
Aeroplani	41	61	—	—	—
Affilatoi da ferri taglienti:					
a) di acciaio, ferro o ghisa	43	65	—	—	—
b) di pietra naturale od artificiale — *vedi* Pietre coti da affilare.					
c) di cuoio o di pelle, anche montati su legno od altre materie	41	—	—	—	—
Affusti da cannone.	42	63	64	—	—
Agar Agar (alga marina)	41	—	—	—	—
Agave o sisal (fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	45	71	72	—	—
Aghi e spilli	41	—	—	—	—
Aglio	47	77	81	—	—
Agrumi, cioè arance, bergamotte, cedri, limoni, mandarini o simili:					
a) in ceste, casse, sacchi e simili, o alla rinfusa	47	77	81	—	—
b) preparati o conservati:					
1. in acqua salata o solforata e riposti in botti o barili.	47	79	82	—	—
2. in qualunque altro modo preparati o conservati — *vedi* Frutta preparate, ecc.					
c) dimezzati, senza sugo e posti in salamoia	47	76	80	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Alabastro abbozzato	44	—	69	—	904
— greggio in pezzi	46	—	74	75	904
— coppe per lampade	43	68	71	—	904
— lavori non nominati di (escluse le sculture)	41	62	—	—	904
— in polvere	47	—	76	77	904
— (rottami, scaglie, frantumi di), anche misti con polvere	48	—	79	80	904
Albite a base di clorato — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e tariffa n. 303 P. V.					
— a base di nitrato d'ammonio — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *a*) e tariffa n. 303 P. V.					
Albumina	41	60	—	—	—
Alcole etilico — *vedi* All. 7, categ. 8ª:					
a) in botti, barili, stagnoni od in carri serbatoi	44	67	71	—	—
b) altrimenti imballato	43	65	66	—	—
— denaturato e alcoli amilico, metilico, butilico, propilico e simili — *vedi* All. 7, categ. 8ª:					
a) in botti, barili, stagnoni od in carri serbatoi	45	69	74	—	—
b) in damigiane	44	67	68	—	—
— solido — *vedi* Metaldeide.					
Alcolati e alcoliti — *vedi* All. 7, categ. 8ª	41	—	—	—	—
Prodotti della distillazione di sostanze vegetali coll'alcole.					
Alcolene od etere etilico o solforico, condensato in recipienti metallici riempiti di legno poroso o di altra materia assorbente — *vedi* All. 7, categ. 8ª	41	—	—	—	—
Aldeide formica — *vedi* Formaldeide.					
Aldeidi non nominate	41	—	—	—	—
Alesatrici	42	63	64	—	—
Alfa (fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	45	71	72	—	—
— (pianta)	45	71	73	—	—
Alfenide (metallo) — *come* Nichelio e sue leghe.					
Algarovilla (materia conciante)	44	69	71	—	901
Alghe marine, o fuco, non nominate — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	44	71	73	—	—
Ali di aeroplano	42	64	—	—	—
Alianti	42	64	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Allumi d'ammonio, di cromo, di ferro, di potassio o di rocca	45	69	72	—	—
Allumina (ossido d'alluminio):					
a) naturale — *vedi* Bauxite.					
b) preparata	45	72	76	—	—
Alluminati di sodio e di potassio:					
a) in botti, barili o sacchi	44	68	69	—	—
b) altrimenti imballati	41	—	—	—	—
Alluminio e sue leghe					
Canne	43	68	70	—	—
Ceneri	45	73	77	—	—
Corde	41	61	62	—	429 C
Filo e verghe di qualsiasi sezione o sagoma	43	68	70	—	—
Getti greggi	43	68	70	—	—
Grani destinati alla rifusione o ad altro consimile trattamento	44	70	75	—	—
Lamiere, lastre e fogli greggi	44	69	73	—	429 C
Lamiere, lastre e fogli tagliati a misura per lavori, o bucati, traforati, piegati, curvati, nichelati, levigati e simili; fogli uniti a carta	43	67	68	—	—
Le lamiere, le lastre ed i fogli tagliati o raffilati, di forma rettangolare (esclusi quelli uniti a carta) si classificano come greggi; quelli di forma diversa (circolare, triangolare, quadrangolare, pentagonale, esagonale, ecc.) si considerano tagliati a misura per lavori; quelli uniti a carta, qualunque sia la loro forma, mantengono la classificazione suindicata.					
Lavori non nominati di lamiere, lastre e fogli	42	65	66	—	—
— non nominati	41	62	—	—	—
Limatura e tornitura	45	72	76	—	—
Per la limatura e la tornitura unte od intrise di grasso, di vernice o di resina — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
Lingotti, pani, masse	44	70	75	—	429 C 901
Materiale vecchio ed inservibile di strade ferrate, tranvai e ferrovie portatili, cioè parti di locomotive e di veicoli	45	71	75	—	—
Per fruire di questi prezzi i trasporti devono essere accompagnati da un certificato dell'amministrazione venditrice comprovante che i materiali sono fuori d'uso. I trasporti provenienti dall'estero e che devono proseguire sotto il regime delle tariffe interne possono parimenti fruire di questi prezzi quando siano osservate le condizioni contenute nella nota alla voce della nomenclatura generale: Metalli (rottami di).					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
ALLUMINIO (*Segue*)					
Pernotti o ribadini	42	67	68	—	—
Polvere	41	—	—	—	—
Per quello in polvere fina — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
Recipienti per il trasporto delle merci (bidoni e simili)	44	69	74	—	—
Ritagli, cioè cascami o scarti della lavorazione	44	70	75	—	—
— in destinazione alle fonderie	45	72	76	—	—
Rottami	45	72	76	—	901
Scorie e schiume	45	73	77	—	—
Tubi a serpentino	42	63	64	—	—
— altri	43	68	70	—	—
Verghe — *vedi* Filo.					
Allumite — *vedi* Minerali non metalliferi non nominati.					
Almanacchi	41	—	—	—	—
Aloe (fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	45	71	72	—	—
Alpacca (metallo) — *come* Nichelio e sue leghe.					
Alpax (metallo) — *come* Alluminio e sue leghe.					
Altoparlanti	41	61	—	—	—
Alveari od arnie:					
a) vuoti	42	—	—	—	—
b) con miele	43	—	—	—	—
Amalgame (leghe del mercurio con altri metalli) — *come* Leghe metalliche non nominate.					
Amari (bevande):					
a) con gradazione alcolica inferiore ai 21° — *vedi* Aperitivi.					
b) con gradazione alcolica uguale o superiore ai 21° — *vedi* Liquori.					
Ambra (compresi i lavori, i frammenti e i cascami)	41	—	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Ambrogette:					
a) di asfalto o di catrame anche mescolato con sabbia o ghiaia	47	—	78	79	902
b) di cemento con uno strato inferiore d'asfalto — *come* quello di cemento.					
c) di cemento o di terra cotta:					
1. semplici	47	—	77	78	902
2. smaltate o verniciate	46	—	75	76	902
d) di grès, di maiolica, di marmo	46	—	75	76	902 (1)
e) di pietra	47	—	76	77	—
f) di vetro anche rinforzate con tela metallica	44	68	71	—	—
g) altre — *vedi* la voce della materia di cui sono fatte.					
Si classificano come ambrogette anche gli angoli, gli spigoli ed i raccordi che servono a riunire e coronare le superfici rivestite di ambrogette. Le ambrogette di cemento non mutano classificazione anche se aventi superficie cosparsa di granelli di marmo. I materiali ceramici in forma di quadrati, esagoni, rombi aventi un lato qualsiasi inferiore ai cm. 2 (quadrette, esagonette, rombette, ecc.) incollati o no su carta si classificano come lavori della materia di cui sono formati.					
Amianto greggio o asbesto in pezzi, in polvere o in filamenti in natura:					
a) di produzione nazionale	46	—	76	—	—
b) di produzione estera	45	—	73	—	—
— cartoni	44	68	71	—	—
— corde	41	63	—	—	—
— fibre molazzate o cardate	43	65	—	—	—
— lavori non nominati	41	—	—	—	—
Amidi:					
a) in sacchi, in botti o barili	45	—	72	73	—
b) altrimenti imballati	43	65	67	—	—
Amilene — *come* Toluolo.					

(1) Non applicabile alle ambrogette di maiolica.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Ammoniaca compressa o liquefatta — ***vedi*** **All. 7, categ. 7ª gr. 2**	42	63	64	—	440 A
— in soluzione acquosa:					
Per quella disciolta sotto pressione contenente oltre il 35 % di ammoniaca — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2.					
a) pura	41	—	—	—	—
In questa voce vanno comprese le soluzioni ammoniacali per uso analitico e farmaceutico.					
b) impura	43	65	67	—	440 B
In questa voce vanno comprese le soluzioni ammoniacali impure contenenti oltre il 5 %, in peso, di ammoniaca gassosa.					
Amplificatori di frequenza	41	61	—	—	—
Anaci comuni	43	68	69	—	—
Ananasse	42	62	64	—	—
Ananasso (fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	45	71	72	—	—
Ancore	46	73	76	—	—
Anelli:					
a) di cartone	43	67	69	—	—
Per quelli unti — *vedi* all. 7, categ. 6ª gr. 2.					
b) altri — *vedi* la voce della materia di cui sono fatti.					
Anguria	47	77	81	—	—
Anidride acetica — *vedi* All. 7, categ. 2ª:					
a) in botti o barili od in carri serbatoi	43	65	67	—	—
b) in damigiane	42	64	—	—	—
c) altrimenti imballata	41	—	—	—	—
— arsenica — *vedi* Acido arsenico.					
— arseniosa — *vedi* Acido arsenioso.					
— carbonica, od acido carbonico, compressa od allo stato liquido — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	66	67	—	441
— carbonica allo stato solido (ghiaccio secco) — *vedi* All. 7, categ. 2ª (artt. 21 e 25)	44	66	67	—	—
— cromica — *vedi* Acido cromico.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	TARIFFA ORDINARIA N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Anidride fosforica — *vedi* All. 7, categ. 2ª:					
a) in botti o barili	42	62	—	—	—
b) altrimenti imballata	41	—	—	—	—
— solforica — *vedi* All. 7, categ. 2ª:					
a) in recipienti di lamiera di ferro	45	70	71	—	—
b) altrimenti imballata	41	—	—	—	—
— solforosa, od acido solforoso anidro, compressa od allo stato liquido — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	66	67	—	—
Anidridi non nominate — *vedi* All. 7, categ. 2ª	41	—	—	—	—
Anilina:					
a) greggia (olio di anilina)	41	62	65	—	—
b) altra	41	—	—	—	—
— (cloridrato di) o sale di anilina	41	—	—	—	—
Annalina o solfato di calcio precipitato chimicamente	47	—	76	77	—
Anticorodal — *vedi* Alluminio.					
Antimonio crudo o metallina	44	71	75	—	—
— metallico o regolo di antimonio	42	68	73	—	—
— (pentacloruro di) — *vedi* All. 7, categ. 2ª	41	—	—	—	—
— (solfuro naturale di) — *vedi* Stibina.					
— (composti altri di)	41	—	—	—	—
Antracene:					
a) greggio — *vedi* All. 7, cat. 5ª gr. 1, 8ª e 9ª	44	68	70	—	—
b) depurato	41	60	—	—	—
Antracite — *vedi* Carbone fossile.					
Apatite (clorofosfato di calcio naturale) — *vedi* **Minerali non** metalliferi non nominati.					
Aperitivi	43	65	70	—	—
Si comprendono sotto questa voce gli aperitivi, come i cosidetti *americani*, di gradazione alcolica inferiore a 21 gradi, composti per almeno il 70% di vino e per il resto di sostanze aggiunte (sostanze aromatiche e amaricanti, alcole, saccarosio, caramello, ecc.).					
Api vive, con o senza alveari — *escluse*.					
Apparati centrali e loro parti, per la manovra di scambi, segnali e meccanismi	42	63	64	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	TARIFFA ORDINARIA N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Apparecchi					
Apparecchi e congegni automatici d'ogni sorta: come distributori, misuratori, contatori, ecc., anche atti a registrare automaticamente la quantità, la velocità ed altre proprietà degli oggetti e delle sostanze fluide, liquide o sciolte e dell'energia elettrica	41	61	—	—	—
— elettrici e magneto-elettrici, non nominati, anche se provveduti di olio o di altro liquido isolante	41	61	—	—	—
Qualora gli apparecchi fossero già provveduti di liquido, è obbligo dello speditore di far risultare tale circostanza sulla lettera di vettura e di scrivere sulla parte esterna delle cassette le parole $\frac{\text{Alto}}{\text{Basso}}$ in grossi caratteri. Il trasporto di tali apparecchi è fatto a tutto rischio e pericolo del mittente.					
— fotografici, cinematografici, stereoscopici e simili	41	60	—	—	—
— di ortopedia	41	—	—	—	—
— per filtrare liquidi	42	63	64	—	—
— per fare acqua gassosa acqua seltz e simili	41	61	—	—	—
— radiofonici e per televisione	41	60	—	—	—
— telegrafici, telefonici	41	62	—	—	—
Arachidi o pistacchi di terra (semi di)	45	—	73	—	901
— o pistacchi di terra (semi di), torrefatti — *vedi* Frutta tostate anche macinate.					
Arance — *vedi* Agrumi.					
— (sugo di) — *vedi* Sughi di arancia. ecc.					
Arangella (piccoli agrumi essiccati)	44	68	72	—	—
Aratri — *vedi* Attrezzi rurali.					
Aratrici	43	72	—	—	430
Nella voce *aratrici* si comprende tanto la trattrice quanto l'aratro. Le trattrici spedite separatamente si tassano pure come aratrici quando non possono servire ad altro uso che per trainare l'aratro. Per le trattrici spedite con i serbatoi contenenti carburante rientranto in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.					
Arazzi	41	—	—	—	—
Per quelli artistici - *vedi* All. 5.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	TARIFFA ORDINARIA N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Ardesia (polvere di)	47	—	79	80	—
Ardesie artificiali in lastre	46	73	74	75	902
Sono costituite da un impasto di cemento, calce o gesso con materie diverse, quali segatura, trucioli di legno, ecc.					
— naturali — *vedi* Lavagne.					
Areca (noci e gusci di)	44	69	71	—	—
Argani	43	65	66	—	—
Argento monetato — *escluso*.					
— in verghe, lavori, rottami, ecc.	41	—	—	—	—
Argentone (lega di nichelio e rame, con o senza aggiunta di zinco) — *vedi* Maillechort.					
Argilla da follone o terra saponacea o terra di sbianca	47	—	75	76	—
— da follone, già utilizzata per la depurazione o decolorazione degli oli	46	73	76	—	—
Argille bolari — *come* Terre colorate.					
— destinate a fabbriche di mattoni ordinari e di tegole	48	—	84	86	902
— non nominate	47	—	79	80	902
— refrattarie anche cotte e macinate (chamotte, schamotte):					
a) di produzione nazionale	48	—	83	84	902
b) di produzione estera	47	—	79	80	—
Aria compressa od allo stato liquido — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	41	—	—	—	—
Armi non nominate	41	—	—	—	—
Per quelle antiche — *vedi* All. 5.					
Armonium	41	—	—	—	—
Arnica (radica e fiori di)	41	—	—	—	—
Arnie — *vedi* Alveari.					
Arseniati (sali dell'acido arsenico) — *vedi* All. 7, categ. 3ª:					
a) di calcio e di piombo per uso agricolo	43	63	64	—	—
b) altri	41	61	—	—	—
Arsenico bianco — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	66	67	—	—
— giallo — *vedi* Solfuro d'arsenico.					
— metallico, arsenico nero o nativo e arsenico rosso — *vedi* All. 7, cat. 3ª	41	—	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	TARIFFA ORDINARIA N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Arseniti (sali dell'acido arsenioso) — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	61	—	—	—
Artemisie (piante medicinali)	41	—	—	—	—
Per quelle allo stato secco — *vedi* All. 7, categ. 4ª, gr. 1.					
Artifizi e miscugli pirotecnici — *vedi* Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici.					
Asbesto — *vedi* Amianto.					
Ascensori meccanici	42	63	64	—	—
Asfalto od asfaltide in pezzi od in polvere	48	—	82	84	432 902
Si considerano asfalto od asfaltide le pietre o terre impregnate naturalmente di bitume e non il bitume allo stato libero.					
— (mastice di) o asfalto in pani	48	—	80	81	432 902
È bitume fuso in pani insieme con polvere fina di asfalto. Si usa per la copertura delle strade.					
— (lastre di) per pavimenti, radini e soglie	48	—	—	—	432
— (tubi di)	45	69	74	—	—
— artificiale — *vedi* All. 7, cat. 4ª gr. 1	46	—	75	—	—
Asfodelo — *vedi* Piante medicinali non nominate.					
— (radiche o tuberi di) o porrazzo o porraccio	46	72	75	—	—
Aspirapolvere — *come* Apparecchi elettrici.					
Assenzio (Pianta)	44	69	71	—	—
Aste da stantuffo per macchine — *vedi* Ferro.					
— per cornici — *vedi* Legno (liste per cornici).					
— per parafulmini, per antenne radio e simili	43	68	—	—	—
Attrezzi di ginnastica non nominati e loro parti non nominate	43	—	—	—	—
— per feste, illuminazioni e fiaccolate, come: telai e sostegni di legno e ferro, trasparenti di tela o di carta, vasetti o fanali di vetro, e simili oggetti atti a servire esclusivamente per feste, illuminazioni e fiaccolate	44	70	—	—	—
A fruire dei prezzi stabiliti per questa voce si ammettono soltanto le spedizioni di partite complesse, cioè composte dei vari attrezzi ed oggetti occorrenti allo scopo indicato.					
— per terrazziere, come badili, picozze o picconi, ecc.	45	74	75	—	—
— rurali:					
a) non a ruote, come aratri ordinari, erpici od estirpatori, forche, falci, falcetti, falcioli, rastrelli, ronconi, vanghe, vomeri, zappe, zapponi, ecc.	45	74	75	—	—
b) a ruote — *vedi* Macchine agrarie.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5	10	15	Tariffe eccezionali
		tonnellate			
Autocarri (veicoli automobili) — *vedi* Tariffa n. 302 P. V.					
Per gli autocarri spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.					
Autoclavi	43	69	70	—	—
Automobili — *vedi* Tariffa n. 302 P. V.					
Per le automobili spedite con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.					
Avanzi					
Avanzi acidi della depurazione degli oli minerali — *vedi* All. 7, categ. 2ª	45	69	72	—	—
— contenenti barite, provenienti dalla fabbricazione del biossido o perossido di bario — *vedi* All. 7, categ. 3ª	46	72	74	—	—
— della calce di defecazione dei sughi di barbabietole	48	—	84	—	—
— della combustione del piombo, dello zinco e dello stagno — *vedi* Ceneri del metallo.					
— della depurazione dei nitri — *vedi* Salaccio.					
— della dezuccherazione delle melasse	47	—	76	—	—
— della distillazione dei cereali	46	73	76	—	—
— della distillazione delle fecce di vino	48	—	80	—	902
— della distillazione dell'olio minerale — *vedi* Oli minerali (residui della distillazione degli).					
— della distillazione delle trementine	46	—	75	—	—
— della distillazione delle vinacce	48	—	81	—	—
— della fabbricazione della birra (panello)	46	73	76	—	—
— della fabbricazione della calciocianamide e dei salini	48	—	80	—	—
— della fabbricazione della conserva di pomodoro, anche melazzati	46	73	76	—	—
— della fabbricazione della mannite	46	—	75	—	—
— della fabbricazione della pasta di legno e della cellulosa non più atti ad essere cilindrati — *vedi* All. 7, categ. 1ª	47	74	77	—	—
— della fabbricazione dell'acido nitrico col nitrato di sodio e con l'acido solforico — *vedi* All. 7, categ. 2ª — *come* Sodio (solfato di).					
— della fabbricazione del solfato di rame	46	72	76	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5	10	15	Tariffe eccezionali
		tonnellate			
Avanzi della fusione e depurazione delle schiume e delle scorie di metalli — *vedi* Metalli da cui provengono.					
— della germinazione dell'orzo (radichette e germogli)	46	73	80	—	—
— della lavorazione della bauxite	48	—	81	82	—
— della stigliatura della canapa (frammenti di canapuli insieme con piccole quantità di fibre di canapa) — *vedi* All. 7, categ. 4ª, gr. 1	47	79	82	—	—
— della vagliatura del grano per concime	48	—	80	—	901 902
Polvere terrosa di colore giallognolo o cinereo e mista a pellicole ed a piccoli insetti (tarlo del grano) è qualche volta anche a granelli di scagliola, non servibile ad altro uso che per concime.					
— di bachelite	44	68	—	—	—
— di barbabietole — *vedi* Barbabietole (fettucce di) risultanti dalla fabbricazione dello zucchero.					
— di canapa, di cotone e di altre fibre vegetali, buoni soltanto per concime — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	45	73	76	—	901 902
— di caseificio	47	74	77	—	—
— di celluloide — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2	44	68	—	—	—
— di conceria per la fabbricazione delle formelle e per altro uso (avanzi di legno di castagno e di altri legni da concia esauriti) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	47	74	80	—	—
— di fibre animali atti soltanto per imbottitura o per concime	45	73	76	—	901 902
Per quelli intrisi di grasso — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
— di fibre vegetali buoni soltanto per concime — *vedi* Avanzi di canapa, di cotone, ecc.					
— di gomma elastica	44	66	68	—	901
Per quelli in polvere od in tritumi — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2. Per avanzi s'intendono anche i lavori di gomma resi inservibili dall'uso come i copertoni di biciclette e d'automobili, i pezzi di tubo, le camere d'aria, le valvole, i tamponi, le guarnizioni, le liste, ecc.					
— di macelleria non nominati non atti ad altro uso che per concime — *vedi* All. 7, categ. 1ª	48	—	80	—	901 902
— di malto (lolla d'orzo tallito)	46	73	76	—	—
— di materie prime della fabbricazione della carta, cioè polvere di stracci e fango delle cartiere — *vedi* All. 7, categ. 1ª,	48	—	81	—	—
— di nero animale per concime — *vedi* Nero d'ossa per concime.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di – 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Avanzi di pelli buoni soltanto per far colla, cuoio falso o concime	45	72	75	—	—
— di pesci — *vedi* All. 7, categ. 1ª	48	—	81	—	901 902
— di semi oleosi non compiutamente esausti d'olio	46	73	76	—	—
— di terra di cera per concime	48	—	80	—	901 902
— e colatura di candele, di torce di cera e avanzi di cera	42	64	65	—	—
— ferruginosi provenienti dall'industria chimica contenenti ossido di ferro, destinati ad essere usati nella fabbricazione di terre cotte	45	71	75	—	—
— provenienti dall'estrazione dello strutto e del sevo — *vedi* Ciccioli.					
— sciropposi della fabbricazione dello zucchero	46	—	75	—	—
— ultimi dei bozzoli spogliati — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	45	71	—	—	—
Avena anche schiacciata	47	—	77	78	902
Aventurina artificiale	44	68	71	—	—
Avional — *vedi* Alluminio e sue leghe.					
Avoira — *vedi* Avorio vegetale.					
Avorio in natura o lavorato	41	—	—	—	—
— vegetale o corozo (noci di) tanto intere quanto segate	44	69	71	—	901
— vegetale (lavori di)	41	62	63	—	—
— vegetale (raschiatura e ritagli di noci)	47	75	76	—	—
Azoto compresso od allo stato liquido — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	66	67	—	—
Azoturi di mercurio, di rame, di argento, di piombo e simili, esplodenti all'urto — *vedi* All. 7, art. 2 — *esclusi*. È fatta eccezione per gli azoturi confezionati in capsule, micce, inneschi, ceci e confetti fulminanti o giocattoli per bambini, secondo quanto è indicato nelle categ. 11ª 14ª dell'Allegato 7.					
Azoturo di bario allo stato secco o bagnato con acqua, alcole od alcole-acqua, oppure in soluzione acquosa — *vedi* All. 7, cat. 3ª	41	—	—	—	—
— di sodio — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
Azzurri (materie coloranti):					
a) di calce (miscuglio di argilla con azzurro di Berlino)	42	61	—	—	—
b) altri	41	61	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di – 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
B					
Baccelli d'acacia, di babba, di gaggia ed altri per tinta o per concia non nominati	44	69	71	—	—
Bacche di berbero	46	72	—	—	—
— di alloro di cipresso, di ginepro, di nerpruno o ramno, di ontano anche macinate	45	69	—	—	—
— di levante e di mirto o di mortella anche macinate	43	—	—	—	—
— non nominate per tinta o per concia	44	69	71	—	—
Bachelite:					
a) in masse, in polvere, in ritagli e in cascami	44	68	—	—	—
b) in fogli, in lastre, in tubi	42	65	—	—	—
c) in altri lavori	41	61	—	—	—
Baderne	44	71	72	—	—
Bagasse	47	79	—	—	—
Le bagasse sono i frammenti di canna residuati dalla distillazione del sorgo zuccherino.					
Badili	45	74	75	—	—
Balata — *vedi* Gomma elastica.					
Balena (bacchette, fanoni, ossa e stecche di)	41	—	—	—	—
Balistite e simili polveri non porose nè macinate in polvere fina — *vedi* Polveri senza fumo da caccia e da tiro alla nitrocellulosa contenenti nitroglicerina.					
— ed esplosivi analoghi allo stato poroso o macinati in polvere fina — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa numero 303 P. V.					
Balocchi	41	—	—	—	—
Balsami solidi e liquidi	41	—	—	—	—
Banane	47	77	81	—	—
Banchi di legno comune, greggi, tinti o verniciati, per uso delle scuole	44	70	72	—	—
Baracche:					
a) montate	41	64	67	—	—
b) smontate	44	71	73	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria n. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Barattoli di alluminio	42	68	—	—	—
— di cartone	43	67	69	—	—
— di latta:					
a) di latta ordinaria (cioè di latta bianca) anche ricoperti di carta con iscrizioni, disegni o figure	44	69	73	—	—
b) altri (cioè di latta litografata, marezzata, verniciata, ecc.)	42	67	68	—	—
— di vetro anche con coperchio metallico	43	68	71	—	—
Barba di granoturco	44	—	—	—	—
Barbabietole in natura	47	—	78	79	413 A
— (fettuccie di) essiccate	44	68	—	—	—
Sotto questa denominazione sono da comprendere le fettucce di barbabietole da cui non è stata estratta la sostanza zuccherina.					
— (fettucce di) risultanti dalla fabbricazione dello zucchero:					
a) allo stato umido	48	—	85	—	—
b) essiccate	45	73	76	—	—
Barche, anche con motore	41	63	—	—	—
Bardiglio — *vedi* Marmo.					
Barili di ferro, acciaio o zinco	44	72	75	—	—
— di legno:					
a) sfatti	45	73	75	—	—
b) non sfatti	44	72 80 (1)	—	—	421
— di vetro	43	68	—	—	436
Barite anidra o caustica od ossido di bario — *vedi* **All. 7, categoria 3ª**	41	—	—	—	—
— idrata od idrossido od idrato di bario — *vedi* **All. 7, categ. 3ª**	45	—	72	—	—
— ossigenata o biossido o perossido di bario — *vedi* **All. 7, categ. 3ª**	41	—	65	—	—
Baritina o spato pesante — *vedi* Solfato naturale di bario.					
Basalto — *vedi* Pietre.					

(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 600 chilometri.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria n. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Bastoni di legno, anche trafilati:					
a) per manichi da scopa, vanghe, pennelli e simili	44	69	71	—	—
b) per tende militari anche con armatura di ferro	44	70	71	—	—
— di legno comune (faggio, castagno, rovere, ciliegio, olivo, ecc.) per mazze da appoggio, per ombrelli ed ombrellini:					
a) greggi o semplicemente tinti o colorati	44	70	—	—	—
b) altri	41	—	—	—	—
Si considerano greggi anche i bastoni semplicemente scortecciati e quelli ai quali siano state tolte le asperità lasciate dal taglio dei nodi.					
Battitrici agrarie — *vedi* Macchine agrarie.					
— per la pulitura di fibre tessili	42	63	64	—	—
Bauli	41	62	—	—	—
Bauxite (idrato d'allumina naturale):					
a) in pezzi	47	—	78	—	427
b) macinata	47	—	77	—	—
— (avanzi della lavorazione della)	48	—	81	82	—
Bavella o spellaia	43	68	—	—	—
Bentonite (minerale)	48	—	83	84	901 902
Benzalcole (carburante nazionale) — *come* Benzina.					
Benzina — *vedi* **All. 7, categ. 9ª**	43	66	68	—	—
Benzoati	41	—	—	—	—
Benzolo — *vedi* **All. 7, categ. 9ª**	43	66	68	—	—
Bergamotte — *vedi* Agrumi.					
Berretti d'ogni specie	41	62	—	—	—
Betoniere (macchine impastatrici per calcestruzzi e simili):					
a) non montate su ruote	42	63	64	—	—
b) montate su ruote — *vedi* **Tariffa n. 302 P. V.**					
Bevande non nominate:					
a) in botti o barili	42	63	65	—	—
b) in damigiane	41	62	63	—	—
c) altrimenti imballate	41	61	62	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Biacca o bianco o carbonato di piombo:					
a) allo stato secco o impastata con acqua	44	68	69	—	—
b) macinata con olio o con vernice	41	61	—	—	—
Per la biacca macinata con vernice - *vedi* all. 7, categ. 5ª gr. 1, 8ª e 9ª.					
— o bianco o ossido di zinco:					
a) allo stato secco o impastata con acqua	44	68	69	—	—
b) macinata con olio o con vernice	41	61	—	—	—
Per la biacca macinata con vernice — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1, 8ª e 9ª					
Biancheria	41	—	—	—	—
La biancheria semplicemente tagliata e non cucita segue il trattamento del tessuto del quale è formata.					
— usata e sdrucita	44	69	71	—	—
I pezzi di tela logora atti per fare strofinacci si classificano come biancheria usata e sdrucita. Per la biancheria lorda di sostanze untuose — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
Bianco di antimonio	41	—	—	—	—
— di balena o di capidoglio	42	66	68	—	—
— di bismuto (magistero di bismuto)	41	—	—	—	—
— fisso — *vedi* Solfato di bario					
— di Meudon, di Troyes, di Spagna, di Briançon, di Rouen santo e simili:					
a) in pezzi o polvere	46	72	75	—	—
b) macinato con olio o con vernice	41	61	—	—	—
Per quello macinato con vernice — *vedi* all. 7, categ. 5ª gr. 1, 8ª e 9ª.					
— di titanio — *vedi* Biacca o bianco di zinco.					
Bicarbonato di potassio	41	61	—	—	—
— di sodio	44	68	69	—	—
Bicarbonati non nominati	41	—	—	—	—
Bicchieri di cartone	43	67	69	—	—
— o tazze comuni di vetro anche con coperchio di metallo comune	43	67	71	—	—
Biciclette e loro parti non nominate	41	61	—	—	—
Bicloruro di mercurio — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	61	—	—	—
— di stagno o sale di stagno — *vedi* Cloruro di stagno.					
Bicloruri non nominati	41	—	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Bicromato di sodio e di potassio — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	42	64	66	—	—
Bicromati non nominati — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	41	—	—	—	—
Bidoni di alluminio e di ferro	44	69	74	—	—
Bigattoni (crisalidi del baco da seta) — *vedi* All. 7, categ. 1ª	47	77	80	—	902
Biglietti per strade ferrate, tranvai, spettacoli pubblici o per altro consimile uso	44	68	71	—	—
Bigonce e bigoncioli di legno	44	72 / 80 (1)	—	—	—
— e bigoncioli di legno, sfatti	45	73	75	—	—
Bilance a bilico ed a ponte	43	69	79	—	—
Le bilance a bilico ed a ponte sono a tavolato: portatili le prime (bascule), fisse le seconde.					
— automatiche	41	61	—	—	—
— di precisione	41	—	—	—	—
S'intendono quelle da laboratorio, da farmacisti, da orefici e simili.					
— e stadere comuni, comprese le bilance a molla	42	63	64	—	—
Bilanceri per coniare medaglie, monete, ecc.	42	63	64	—	—
Billette — *vedi* Ferro.					
Biliardi	41	—	—	—	—
Binde e martinelli a mano	43	65	66	—	—
Binitroclorobenzolo	41	61	65	—	—
Binitrofenolo allo stato umido contenente almeno il 15 % di acqua (85 parti di sostanza secca e 15 parti di acqua) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2	41	—	—	—	—
— contenente meno del 15 % di acqua (oltre 85 parti di sostanza secca e meno di 15 parti d'acqua) — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *a*), e Tariffa n. 303 P. V.					
Binitronaftalina — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2	41	61	65	—	—
Binocoli	41	—	—	—	—

(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 600 chilometri.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Biossido di azoto — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	41	—	—	—	—
— di bario o barite ossigenata — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	65	—	—
— di idrogeno (soluzione acquosa di) — *vedi* Acqua ossigenata.					
— di manganese:					
a) naturale — *vedi* Minerali metalliferi di manganese.					
b) artificiale	45	70	72	—	—
Biossidi non nominati	41	—	—	—	—
Biroccini	42	63	64	—	—
Birra:					
a) in botti o barili	46	72	75	—	—
b) altrimenti imballata	43	64	68	—	—
Biscotti	41	61	—	—	—
Biscotto di mare (galletta)	45	71	74	—	—
Bismuto metallico e bismuto nativo	41	—	—	—	—
Bisolfato di chinina	41	—	—	—	—
— di potassio — *come* Solfato di potassio					
— di sodio o solfato acido di sodio — *vedi* All. 7, categ. 2ª.	46	72	74	—	—
Bisolfati non nominati	41	—	—	—	—
Bisolfito di calcio	47	—	75	—	—
— di potassio e bisolfito di sodio:					
a) in soluzione	45	—	72	73	—
b) cristallizzato o secco	43	65	67	—	—
Bisolfiti non nominati	41	—	—	—	—
Bisolfuro di carbonio — *vedi* Solfuro di carbonio					
Bisolfuri non nominati	41	—	—	—	—
Bitartrato potassico — *vedi* Cremor di tartaro					
Bitume solido — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	46	—	75	—	902
Il bitume solido (bitume giudaico), ha frattura vetrosa e concoide ed è di colore nero lucente. Il mastice d'asfalto ha invece frattura piana a superficie rugosa ed è di colore bruno-nerastro. (*Vedi* anche la nota alla voce Asfalto).					
— fluido — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	44	68	70	—	902
Blenda (solfuro di zinco naturale) — *vedi* Minerali metalliferi di zinco.					
Blocchetti per pavimentazione — *come* Ambrogette.					
Blumi (bloom) — *vedi* Ferro (Billette e blumi).					
Bobine di alluminio	42	65	66	—	—
— pupin anche in custodie	41	61	—	—	—
— vuote di legno anche con testate di lamiera metallica:					
a) per avvolgimento di carta	44	70	72	—	—
b) per cordoni elettrici, fili telegrafici, telefonici e simili	44	68	—	—	—
c) per avvolgimento di filati, di pellicole fotografiche, ecc.	44	68	70	—	—
Per le bobine montate su carri — *vedi* Tariffa n. 302 P. V. (carri a due ruote)					
Bocce e boccette di vetro	43	67	71	—	—
Bocchini da fumo:					
a) di canna, di legno o di radica fatti d'una sola materia	45	—	—	—	—
Le viere di metallo non fanno mutare la classificazione.					
b) altri	41	—	—	—	—
Boe o gavitelli	41	63	—	—	—
Boghead (litantrace bituminoso da gas)	47	—	77	78	—
Boli — *come* Terre bolari, ecc.					
I boli o terre bolari sono argille colorite in rosso più o meno intenso da sesquiossido di ferro. Aderiscono alla lingua, sono di frattura concoide.					
Bombarde — *come* Cannoni.					
Bombe da bombarda, da caduta e bombe a mano, di ferro, acciaio o ghisa:					
a) con esplosivi — *vedi* Munizioni varie.					
b) senza esplosivi	44	—	73	—	—
c) vuote, inservibili e da rifondere	48	—	81	82	—
I trasporti devono essere accompagnati da un certificato dell'autorità militare dal quale risulti che le merci siano inservibili e da rifondere.					
— per scandaglio galleggianti o no — *vedi* Capsule per scandaglio.					
Bombette scacciacani o bombette sport — *vedi* Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici.					
Bombole per gas o per mercurio	44	72	75	—	425 B(1)

(1) Limitatamente alle bombole per gas metano.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Borace (borato di sodio) naturale ed artificiale	44	68	69	—	—
Boraccina — *vedi* Musco vegetale.					
Boracite	44	68	69	—	—
Borato di sodio	44	68	69	—	—
Borati non nominati	41	—	—	—	—
Borra o cimatura di stoffe — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	45	73	76	—	—
— di sughero (polvere di sughero frammista, allo stato compresso o non, con sostanze resinose, olio di resina e simili) — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	44	70	—	—	—
Borracce	41	—	—	—	—
Bosso (lavori non nominati di) — *vedi* Legno da ebanisti in lavori non nominati.					
Bossoli carichi per armi portatili con o senza proietti — *vedi* Cartucce.					
— carichi per artiglieria, con o senza innesco — *vedi* Munizioni varie.					
— vuoti per cariche di lancio dei proietti d'artiglieria:					
a) senza innesco	41	—	—	—	—
b) con innesco — *vedi* Bossoli vuoti, semplicemente innescati, ecc.					
I trasporti di bossoli da rifondere devono essere accompagnati da un certificato dell'Autorità militare dal quale risulti che siano inservibili e da rifondere.					
— vuoti, semplicemente innescati, ossia muniti di capsula per armi di tutti i calibri — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *a*)	41	—	—	—	—
— vuoti, anche torniti e filettati, di proietti d'artiglieria (granate, shrapnel), di bombe da bombarde e di bombe a mano	45	—	75	—	—
— di carta o cartone o metallo per cartucce, vuoti e senza capsula	41	—	—	—	—
— di metallo di proietti sparati, oppure inservibili e da rifondere	45	71	76	—	—
Bottarga	41	—	—	—	—
Uova di muggine o di tonno preparate.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Botti di ferro, di acciaio o di zinco	44	72	75	—	—
— di legno:					
a) di capacità fino a 7 ettolitri	44	72 / 80 (1)	—	—	421
b) di capacità maggiore di 7 ettolitri	43	67	—	—	—
— di legno sfatte	45	73	75	—	—
— per inaffiamento delle strade, per spurgo di pozzi neri, per trasporto di soluzioni di solfato di rame e per simili usi anche montate su carri	43	69	70	—	—
Botticino — *vedi* Marmo.					
Bottiglie di cartone	43	67	69	—	—
— di terra cotta	45	71	75	—	—
— di vetro, comprese quelle da seltz, anche munite d'apparecchio metallico (sifoni)	43	67	71	—	436 (2)
Bottiglioni di vetro:					
a) rivestiti	44	72	—	—	—
b) non rivestiti	42	68	—	—	436 (2)
Bottoni	41	62	63	—	—
Bozzima — *vedi* Colle d'amido.					
Bozzoli vivi — *esclusi*.					
— reali e doppi reali (3)	41	—	—	—	—
Si classificano come reali i bozzoli che non sono macchiati, nè rugginosi, nè tarlati.					
— sfarfallati (3)	41	64	—	—	—
— di scarto (3)	42	65	—	—	—
Si intendono i bozzoli macchiati, rugginosi o tarlati.					
— lavati e spogli della seta	42	66	—	—	—
— non finiti (faloppe)	42	66	—	—	—
Brace — *vedi* Carbonella.					

(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 600 chilometri.
(2) Applicabile soltanto alle bottiglie ed ai bottiglioni di vetro nero, verdognolo e rossastro.
(3) L'amministrazione non risponde delle eventuali avarie che potessero derivare dallo stato di non compiuta essiccazione e stagionatura dei bozzoli.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Brai (pece minerale) — *vedi* All. 7, categ. 4° gr. 1°	46	—	75	—	—
Bramme — *vedi* Ferro.					
Brande	43	68	70	—	—
Braunite (ossido di manganese naturale) — *vedi* Minerali metalliferi di manganese.					
Breccia o puddinga, naturale od artificiale, in pezzi o massi — *vedi* Pietre greggie.					
Bretelle o straccali	41	61	62	—	—
Britannia (metallo) — *come* Stagno e sue leghe.					
Broccatello — vedi Marmo.					
Brodo in scatole e in dadi	42	65	67	—	—
Bromo — *vedi* All. 7, categ. 2ª	41	—	—	—	—
Bromuri	41	—	—	—	—
Bromuro di cianogeno — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
— di metile — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	41	—	—	—	—
Bronzine (rivestimento interno del mozzo delle ruote):					
a) di ferro, acciaio o ghisa	44	69	73	—	—
b) di altro metallo	42	67	68	—	—
Bronzo.					
Campane	43	—	—	—	—
Ceneri	45	71	76	—	—
Chiodi, viti e dadi	42	67	68	—	—
Cilindri incisi per la stampa	41	—	—	—	—
Colaticcio e detriti	45	71	76	—	—
Filo o verghe o lastre, di qualsiasi sezione o sagoma	43	68	70	—	—
Fogli per doratura a falso	43	—	—	—	—
Getti greggi	43	68	69	—	—
Lavori d'ornato (esclusi quelli con figure) di peso superiore ai 20 Kg. ciascuno	42	67	68	—	—
— non nominati	41	62	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Limatura e tornitura	45	71	76	—	—
Materiale vecchio ed inservibile di strade ferrate, tranvai e ferrovie portatili, e parti di locomotive e di veicoli	45	71	75	—	—
Per fruire di questi prezzi i trasporti debbono essere accompagnati da un certificato dell'Amministrazione venditrice comprovante che i materiali sono fuori d'uso. I trasporti provenienti dall'estero e che devono proseguire sotto il regime delle tariffe interne possono parimente fruire di questi prezzi quando siano osservate le condizioni contenute nella nota alla voce della nomenclatura generale: Metalli (rottami di).					
Monete	41	—	—	—	—
Pani e rosette	44	70	75	—	901
Polvere	41	—	—	—	—
Rottami e ritagli	45	71	76	—	—
Tubi di qualunque sezione	42	65	66	—	—
Verghe — *vedi* Filo.					
Bronzo al manganese — *come* Rame e sue leghe.					
— al nichelio — *come* Nichelio e sue leghe.					
— d'alluminio — *come* Rame e sue leghe.					
— fosforoso — *come* Rame e sue leghe.					
— silicioso — *come* Rame e sue leghe.					
Bruni (materie coloranti)	41	61	—	—	—
Brusche da cavalli:					
a) di radica (trebbia, ecc.), saggina e di altre materie veg.	43	68	69	—	—
b) di crino, setole e di altre fibre animali	41	—	—	—	—
Bruscole — *vedi* Sporte.					
Bucce di cacao, anche abbrustolite e macinate	45	73	—	—	—
— di castagne	46	72	—	—	—
— di ghiande di quercia	46	72	76	—	—
— di pomidoro, anche con semi	46	73	76	—	—
— di semi di ricino	47	74	76	—	—
— non nominate di frutta	45	69	—	—	—
Budella fresche o salate — *vedi* All. 7, categ. 1ª	46	74	75	—	901
— secche	42	—	—	—	901
Bulbi di fiori e di piante, non nominati	41	—	—	—	—
— di scilla	44	70	71	—	—
Buna — *vedi* Gomma elastica					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Buratti o frulloni:					
a) a trasmissione meccanica	42	63	—	—	—
b) a mano	43	69	—	—	—
Burro di cacao	41	—	—	—	—
— di latte, anche misto con altre sostanze, fresco o salato o cotto	45	71	72	—	—
Buscole per la compressione del sevo o di altre sostanze grasse e per l'estrazione dell'olio di semi — *v.* Sporte e sportine.					
Busti da donna (fascette)	41	—	—	—	—
Butadiene — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	42	—	—	—	—
Butano — *vedi* Gas.					
C.					
Cabine — *vedi* Casotti					
Cacao (bucce e pellicole di), anche abbrustolite e macinate	45	73	—	—	—
— in grani o macinato	41	62	—	—	901
Cacciagione — *esclusa.*					
Caccianavette per telai da tessere	43	65	66	—	—
Cadmio (metallo)	41	60	—	—	—
Caffè anche tostati e macinati	41	61	63	—	901 (1)
— (surrogati di)	43	—	66	—	—
Sono da considerarsi e tassarsi come surrogati di caffè: il caffè di cicoria, di ceci, di fichi secchi, di orzo (malto), di ghiande e simili					
Caglio solido o liquido	43	—	—	—	—
Cainite (solfato e cloruro naturale di potassio misto con solfato e cloruro di magnesio e cloruro di sodio)	46	74	75	—	—
Calamina (silicato naturale di zinco) — *vedi* Minerali metalliferi di zinco.					
Calandre	42	63	64	—	—
Calcare bituminoso — *vedi* Asfalto					

(1) Applicabile soltanto al caffè naturale.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Calce idraulica	48	—	81	82	905
— viva o spenta	48	—	81	82	905
Per quella viva in polvere — *vedi* All. 7, categ. 2ª.					
Calcestruzzo — *come* Cemento.					
Calci per armi da fuoco — *vedi* Legno in lavori non nominati.					
Calcio (metallo)	41	60	—	—	—
Calciocianamide anche oleata:					
a) di produzione nazionale	47	75	76	—	438 B 901 902
b) di produzione estera	46	74	75	—	901
— (Avanzi della fabbricazione della)	48	—	80	—	—
Calcite (carbonato di calcio naturale):					
a) in masse od in pezzi	47	—	77	78	902
b) in polvere	47	—	76	77	902
Calcopirite o solfuro naturale di ferro e rame — *vedi* Minerali metalliferi di rame.					
Caldaie per uso di cucina e simili — *vedi* Stoviglie del metallo di cui sono formate.					
— per macchine o per altri usi industriali o per impianti di riscaldamento:					
a) nichelate o cromate	41	63	64	—	—
b) non nichelate nè cromate	43	70	71	—	—
Le parti di caldaie hanno il trattamento delle caldaie quando sieno spedite insieme con esse. Se spedite senza le caldaie si classificano secondo la voce cui, altrimenti, appartengono.					
— (focolari di)	44	70	72	—	—
Calendari, anche a libretto	41	—	—	—	—
Calibri	41	—	—	—	—
Calici di ghiande di quercia	46	72	76	—	—
Calomelano o cloruro mercuroso — *vedi* All. 7, categ. 3ª.	41	—	—	—	—
Caloriferi a vapore, ad aria calda o ad acqua calda	43	67	68	—	—
Si comprendono in questa voce, la caldaia, i tubi, radiatori, i rubinetti, le valvole e gli altri simili accessori, beninteso quando siano spediti tutti insieme, altrimenti vale la classificazione indicata per ciascun oggetto.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per s. e. izioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Caluggine (piumino d'anitra, di cigno, d'oca e di struzzo) . .	41	—	—	—	—
Calzature non nominate	41	61	—	—	—
Calze — *vedi* Tessuti (lavori non nominati)					
Caminetti di terra cotta e loro parti se spedite insieme:					
a) greggi o semplicemente tinti.	45	71	75	—	—
b) verniciati.	44	66	71	—	—
Camion (veicoli automobili) — *vedi* Tariffa n. 302 P. V.					
Per i camion spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7. categ. 9ª.					
Campane di vetro.	42	66	70	—	—
Canapa del Bengala e di Manilla anche pettinata — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	45	71	72	—	—
— in bacchetto (steli di canapa forniti dei loro filamenti) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.	45	72	73	—	902
— indigena od esotica, anche pettinata e tinta — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	45	71	72	—	902 (1)
— (strappature di) — *come* Canapa.					
Canapuli (steli di canapa dipelati) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.	47	75	—	—	902
Candele:					
a) di cera o di spermaceti, anche miste con cera vegetale, ceresina, paraffina o con altre simili materie . . .	41	61	—	—	—
b) altre	43	66	68	—	—
— (colatura ed avanzi di)	42	64	65	—	—
— fumogene (preparato per combattere la brina):					
a) non contenenti clorati — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2	43	65	67	—	—
b) contenenti clorati — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 1 e Tariffa n. 303 P. V. .					
Candele per l'accensione dei motori	41	61	—	—	—
Canditi.	41	61	—	—	—
Canestri:					
a) ordinari — *vedi* Recipienti di legno.					
b) altri — *vedi* Lavori da panieraio					

(1) Applicabile soltanto alla canapa indigena.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Canfino (olio di resina) — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1 e 8ª .	43	65	67	—	—
Canfora.	41	61	—	—	—
Canna da zucchero	42	62	—	—	—
Canne d'organo	41	—	—	—	—
— non nominate greggie per mazze da appoggio, per ombrelli ed ombrellini	43	68	—	—	—
Canne d'India:					
a) per mazze da appoggio, per ombrelli ed ombrellini, per mobili, ecc.	41	—	—	—	901
b) per lavori d'intreccio, coperture di sedie, ecc. . . .	44	69	—	—	901
Le canne d'India (che effettivamente sono giunchi) per mazze da appoggio, per ombrelli, ecc., hanno epidermide bruna, e sono rigide; quelle per lavori da intreccio hanno epidermide giallognola, e sono flessibili.					
— di saggina o di sorgo nostrano — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.	44	74	—	—	—
— ordinarie per stuoie, per cannicci da soffitti o altro, per siepi, sostegni delle viti, pergolati, ecc. — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	44	74	—	—	—
— di bambù	41	61	—	—	—
— palustri (fiore o piuma di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	44	70	—	—	—
Cannella	41	61	—	—	—
Cannelle per botti o barili	43	68	70	—	—
Cannelli per artiglieria, a frizione, a percussione od elettrici — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 b)	41	—	—	—	—
Cannicci o stuoie di canna per soffitti, tramezzi, ecc. — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	44	73	—	—	—
Cannoni:					
a) non montati sull'affusto	42	63	64	—	—
b) montati sull'affusto	41	61	—	—	—
c) inservibili e da rifondere:					
1. di acciaio o di ghisa	48	—	81	82	—
2. di bronzo.	45	71	76	—	—
I trasporti devono essere accompagnati da un certificato dell'autorità militare, dal quale risulti che i cannoni siano inservibili e da rifondere.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Cannucce da pipe:					
a) di canna, di legno di radica, fatte d'una sola materia	45	—	—	—	—
Le viere di metallo ed il cerchietto di sughero non fanno mutare la classificazione.					
b) altre	41	—	—	—	—
— di vetro o smalto	44	68	71	—	—
Canocchiali	41	—	—	—	—
Canotti anche con motore	41	63	—	—	—
Canovaccio per ricamo (filondente)	42	64	65	—	—
Cantaridi	41	—	—	—	—
Caolino:					
a) di produzione nazionale	48	—	83	84	901 902
b) di produzione estera	47	—	75	76	901
Capecchio o stoppa di canapa — *vedi* all. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	45	72	74	—	902
Capelli e lavori di capelli	41	—	—	—	—
Cappelli d'ogni specie	41	62	—	—	—
I cappelli devono essere spediti in casse ammagliate e suggellate, od in ceste purchè rivestite di tela greggia, assicurate agli orli con spago continuo, suggellato o piombato ai capi. I cappelli di paglia possono essere spediti anche in sacchi chiusi alla bocca con spago e suggelli di ceralacca o piombi. I sacchi devono essere posti in solide gabbie di legno di una capacità sufficiente perchè i medesimi possano essere smossi e visitati in ogni loro parte. Le gabbie devono avere le stecche distanti fra loro non più di 10 centimetri ed essere assicurate da almeno tre giri incrociati di funicella continua, munita ai capi di piombi o suggelli. L'accettazione di siffatto modo di imballaggio è subordinata all'obbligo del mittente di rilasciare il bollettino di garanzia pei casi di bagnatura e di schiacciamento.					
Cappellotti per damigiane, bottiglioni e simili recipienti:					
a) metallici	42	68	69	—	—
b) di cartone	43	67	69	—	—
Capperi — *vedi* Ortaggi.					
Capsule detonanti collegate con una carica di trasmissione (dette anche detonatori) — *vedi* All. 7, categ. 14ª gr. 1 *b*) e Tariffa n. 303 P. V.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Capsule detonanti (dette anche inneschi detonanti) per mine, proietti, ed in genere per esplosivi da scoppio, munite o no d'innesco, a tempo o no — *vedi* All. 7, categ. 14ª gr. 1 *b*) e Tariffa n. 303 P. V.					
— d'inneschi di bossoli per artiglieria, di spolette, ecc. — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *a*)	41	—	—	—	—
— metalliche per armi portatili — *vedi* All. 7, cat. 11ª gr. 1 *a*)	41	—	—	—	—
— per scandaglio (bombe per scandaglio, galleggianti o no — detonatori con capsule, chiusi in tubi di latta) — *vedi* All. 7, categ. 14ª gr. 1 *b*) e Tariffa n. 303 P. V.					
— metalliche, di cartone, di cellulosa anche con parti di sughero o di gomma, per bottiglie, vasi e boccette	42	—	—	—	—
Capsulette per pistole giocattoli — *vedi* Giocattoli esplodenti per bambini, ecc.					
Caramelle	41	60	—	—	—
Caramello (zucchero bruciato)	41	61	—	—	—
Caratelli:					
a) di legno:					
1. sfatti	45	73	75	—	—
2. non sfatti	44	72 80	—	—	421
b) di ferro, acciaio o di zinco	44	(1) 72	75	—	—
Caratteri da stampa	43	66	—	—	—
I caratteri, quando sieno deteriorati in modo da non potere più servire per la stampa, si classificano come rottami. — *Vedasi* la nota alla voce Metal i (rottami di).					
Carbolineum — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1	44	68	70	—	—
Carbonati					
Carbonato d'ammonio	41	—	—	—	—
— di bario:					
a) naturale o witherite:					
1. in pezzi	47	—	76	—	—
2. macinato	46	—	75	—	—
b) preparato artificialmente	46	—	75	—	—

(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 600 chilometri.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Carbonato di calcio e magnesio naturale — *vedi* Dolomia o dolomite					
— di calcio:					
a) naturale:					
1. ridotto in polvere e levigato con acqua — *vedi* Bianco di Meudon, ecc.					
2. altro — *vedi*, secondo l'aspetto e la struttura, Marmo, Calcite, Minerali non metalliferi non nominati.					
b) artificiale	46	72	75	—	—
— di magnesio:					
a) naturale (magnesite o giobertite) anche macinato	46	—	74	75	434 901
b) artificiale:					
1. in sacchi, botti o barili	43	65	67	—	—
2. altrimenti imballato	41	64	66	—	—
— di piombo — *vedi* Biacca.					
— di potassio:					
a) greggio o potassa del commercio	43	68	69	—	—
b) puro	41	61	—	—	—
— di sodio naturale od artificiale — *vedi* Soda del commercio.					
— di zinco:					
a) artificiale	41	—	—	—	—
b) naturale (smitsonite) — *vedi* Minerali metalliferi di zinco.					
Carbonati non nominati	41	—	—	—	—
Carboni					
Carbone coke — *vedi* Coke di carbone fossile.					
— fossile (litantrace ed antracite)	48	—	84	85	423 A
— fossile (residui utilizzabili della combustione del) frammisti a cenere, terra, scorie minute e polvere di carbone	48	—	86	—	—

1 pezzetti scelti, cioè non frammisti a cenere, terra, polvere, ecc., si classificano come coke di carbon fossile.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Carbone fossile (polvere di) cioè di litantrace ed antracite	48	—	84	85	—
— di legna in polvere fina — *come* Nero vegetale.					
— di lignite	48	—	84	85	—
Per quello in polvere o in granelli — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
— polverizzato per uso medicinale	41	—	—	—	—
— di steli di canapa (canapuli) — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	44	—	—	—	—
Il carbone di steli di canapa è facile a distinguere dalla carbonella di legna perchè leggerissimo, essendo il suo peso di circa soli Kg. 70 per metro cubo.					
— di storta o grafitoide:					
a) in pezzi greggi, in rottami od in polvere	47	—	75	—	—
b) in candelette e carboni per lampade ad arco, per pile elettriche e per elettrolisi, carboni per forni elettrici, in spazzole di macchine elettriche, ecc. — *vedi* Elettrodi.					
— di torba	48	—	84	85	—
— vegetale o di legna — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.	47	79	80	—	443 902
— vegetale (polvere grossolana di), tritumi o mondiglie — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	48	81	84	—	902
— attivo	44	67	—	—	—
— agglomerato in formelle o mattonelle:					
a) di carbone fossile	48	—	84	85	—
b) di carbone di lignite o di carbone di torba — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	48	—	84	85	—
c) di carbone vegetale — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	47	79	80	—	902
Carbonella di legna o brace — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	47	79	80	—	902
Carboraffina	44	67	—	—	—
Carborundum:					
a) in cristalli, in polvere	43	68	69	—	—
b) agglomerato in lavori	43	65	—	—	—
Carburo di calcio — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 1	45	—	69	—	—
— di silicio — *vedi* Carborundum.					
Carciofi — *vedi* Ortaggi.					
Cardi vegetali per cardare i panni	43	69	—	—	—
— o scardassi a mano di ferro, montati su legno per pettinare la canapa, il lino, ecc.	43	68	69	—	—
— metallici montati su tela o cuoio per macchine da cardare	42	63	64	—	—
— commestibili — *vedi* Ortaggi.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	TARIFFA ORDINARIA N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Cardini da porte, finestre, telai, ecc.	44	68	73	—	—
Cariche di lancio in bossolo per artiglieria o per armi subacquee — *vedi* Munizioni varie.					
Carmino	41	—	—	—	—
Carnallite (cloruro doppio di potassio e di magnesio naturale)	46	74	75	—	—
Carnauba (cera vegetale)	43	66	68	—	—
Carne congelata e macellata fresca — *esclusa.*					
— essiccata in polvere	44	67	70	—	—
Carni affumicate, salate, secche, anche insaccate e carni conservate in scatola	43	64	66	—	—
Per il lardo, le gole, le pancette e la ventresca di maiale, salate, vedi le corrispondenti voci.					
Carniccio ossia brandelli di carne freschi o incalcinati	45	72	75	—	—
Per quello non incalcinato — *vedi* All. 7, categ. 1ª.					
Carote — *vedi* Ortaggi.					
Carovane stradali (carri-alloggio) — *vedi* Tariffa n. 302 P. V.					
Carrelli per la manutenzione di linee ferroviarie e tranviarie — *vedi* Tariffa n. 302 P. V.					
— trasbordatori	42	63	64	—	—
Carretti a mano, a due o più ruote:					
1. per uso stradale o rurale	43	69	70	—	—
2. per vendita di libri, giornali, vivande, bibite e per usi consimili	42	68	—	—	—
Carri:					
a) a quattro o più ruote e motocarri a tre ruote — *vedi* Tariffa n. 302 P. V.					
Per i carri automobili spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.					
b) altri	42	63	64	—	—
Carri armati	42	63	64	—	—
Per i carri armati spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.					
Carriole a mano da sterro	44	71	—	—	—
— da arrotino	43	69	—	—	—
Carrozze — *vedi* Tariffa n. 302 P. V.					
Per le carrozze automobili spedite con serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	TARIFFA ORDINARIA N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Carrozzelle per persone impedite, carrozzelle a lettiga e carrozzine per bambini	41	—	—	—	—
Carrube fresche e secche anche triturate	47	—	79	80	902
Carrucole di metallo	43	67	69	—	—
— di legno anche con parti metalliche	44	68	70	—	—
Carta					
Carta assorbente, anche con iscrizioni, fregi o disegni	44	68	71	—	902
— bianca o tinta in pasta, non nominata:					
a) in fogli, in striscie e anche in forme diverse dalla rettangolare; in quaderni da scuola o in blocchi per appunti (notes), anche legati in tela cerata o in cartone e con copertine ornate con figure o disegni in nero o a colori	44	68	71	—	902
b) ad imitazione di quella fabbricata a mano o a macchina	43	67	69	—	902
c) in rotoli:					
1. per giornali quotidiani editi nel Regno e spedita all'indirizzo delle rispettive amministrazioni	47	75	78	—	902 422 B
2. altra	44	68	71	—	902
d) increspata per la fabbricazione di fiori finti, paralumi e simili oggetti	43	67	69	—	902
Carta bianca o tinta in pasta, non nominata:					
e) cosiddetta « igienica » anche increspata, in rotoli o pacchetti	43	67	69	—	902
f) gommata; ricoperta o imbevuta di asfalto, di catrame o di analoghe sostanze; ricoperta di fosforo o di zolfo anche in striscie; ricoperta di raschiature di sughero, vetrata o smerigliata (e altre simili carte abrasive); insetticida	43	67	69	—	902
Non si tiene conto, nella classificazione delle carte compreso nella voce « Carta bianca o tinta in pasta non nominata », del fatto che le carte stesse siano calandrate (satinato), rigate, quadrettate o millimetrate, o anche perforate, quando la perforazione abbia il solo scopo di facilitare lo stacco dei fogli.					
— colorata (cioè carta di cui una od ambedue le superfici hanno un colore diverso da quello dell'impasto)	41	63	64	—	902
— con impressioni a secco	41	63	64	—	902
Rientrano in questa voce le carte con impressioni a secco riproducenti sigle o stemmi di carattere particolare o personale, disegni o imitazioni di pelli, cuoi o stoffe.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di (tonnellate) 5	10	15	Tariffe eccezionali
Carta coperta di biacca o altre analoghe materie (come la carta cosiddetta « americana », la carta porcellana, la patinata e simili)	41	63	64	—	902
— da disegno	41	63	64	—	902
— da filtro (esclusa quella pergamenata)	44	68	71	—	902
— da involti e da imballaggio non nominata anche con iscrizioni o disegni a stampa:					
a) ondulata o pieghettata, anche incollata su altri fogli,	43	67	69	—	902
b) in fogli:					
1. di paglia	45	69	73	—	902
2. pergamina (pergamyn)	44	68	71	—	902
3. trasparente di cellulosa o di viscosa (cellofane)	42	65	66	—	—
4. rinforzata con tessuti radi	44	68	71	—	902
5. altra:					
— lisciata anche da una sola parte	44	68	71	—	902
— non lisciata	45	69	73	—	902
— da lettere con o senza buste anche in scatole o altro imballaggio immediato — *come* la carta in fogli di cui è fatta. Vedasi anche la nota alla voce «Carta in lavori non nominati: buste».					
— da parati o tappezzerie di carta	42	66	69	—	—
— fabbrica a mano	41	63	64	—	902
— filigranata	41	63	64	—	902
Rientrano in questa voce le carte con filigrane riproducenti siglo, stemmi, disegni di carattere personale o particolare. Agli effetti della tassazione non si considerano quindi come filigrane quelle che riproducono il nome del fabbricante della carta o il nome commerciale di questa o stemmi di fantasia; non si considerano neppure come filigrane quelle riprodotte su carta usata dalle Amministrazioni dello Stato.					
— insetticida, anche in rotoli racchiusi in scatole	43	67	69	—	902
— (lavori di):					
a) buste anche in scatole — *come* la carta di cui son fatte.					
Non si tiene conto ai fini della classificazione delle iscrizioni o dei disegni a stampa in nero o a colori, nè dell'involucro interno di carta velina e dell'esistenza di parti in cellofane o altre materie trasparenti.					
b) cartine e tubetti per sigarette	43	65	66	—	902
— (lavori di):					
c) tubi non nominati anche ricoperti con lamina metallica	42	—	—	—	—
d) altri	41	60	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di (tonnellate) 5	10	15	Tariffe eccezionali
Carta per biglietti di Stato, di banca, per titoli di credito	41	63	64	—	902
— perforata a disegni o traforata per suonare autopiani, pianole e altri simili strumenti	41	60	—	—	—
— trattata con procedimenti speciali per renderla atta a particolari usi, come la carta albuminata, bachelizzata, cerata, cianografica, da decalco (carta carbone), da lucidare, da disegnatori, eliografica, ettografica, glicerinata, oliata paraffinata, pegamoidata, pergamenata, o ad uso pergamena (compresa quella per filtri), per fumigazioni, preparata per fotografia sensibilizzata o no, preparata per uso medicinale, profumata, reattiva, da trasporto per fotografie o litografie, smaltata, verniciata	41	63	64	—	902
— coriandoli, ritagli e trucioli di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	43	70	74	—	—
— stampata o litografata non nominata, cioè:					
a) blocchi per calendari	43	67	69	—	—
b) biglietti per ferrovie, tranvie, spettacoli pubblici o per altro consimile uso	44	68	71	—	—
c) cartellini (etichette) anche gommate da applicare a bottiglie, quaderni, registri, ecc., o da assicurare ai colli da spedire	43	67	69	—	—
d) fogli per bustine da sigarette e scatole di fiammiferi	43	67	69	—	—
e) pubblicazioni periodiche, anche illustrate, in fogli sciolti o singole dispense di romanzi, di opere letterarie, scientifiche, religiose, di moda, di teatro, di viaggi e simili; cataloghi commerciali, elenchi telefonici, orari di imprese di trasporto	44	68	71	—	—
f) giornali illustrati o no — *vedi* Giornali.					
g) libri e registri — *vedi* Libri.					
h) manifesti, avvisi, circolari, listini, notiziari e simili di istituti di credito, imprese industriali e commerciali	44	68	71	—	—
i) moduli d'ufficio anche riuniti in blocchi o fascicoli legati in carta o in cartone con o senza costole di tela	44	68	71	—	—
Rientrano in questa voce anche le pagelle scolastiche e le tessere. Per i moduli d'ufficio, le pagelle scolastiche e le tessere legati altrimenti — *vedi* Libri.					
l) altra	41	60	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di — 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Carta stampata o scritta fuori d'uso buona per involti	45	70	74	—	—
Come carta stampata o scritta fuori d'uso per involgere s'intende quella che, quantunque intera, non è atta a formare raccolta o ad essere legata per libri. A garanzia di ciò l'amministrazione può pretendere, quando lo creda necessario, che alcuni fogli siano lacerati o dispersi. Opponendosi la parte a questo, la spedizione è, di pieno diritto, tassata come carta da involti non nominata. Per i giornali — *vedi* Giornali nell'ordine alfabetico generale.					
— stampata, scritta e di ogni altra sorta non atta ad altro che al macero — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 2 . . .	46	73	76	—	902
S'intende quella lacerata in modo da non poter servire ad altro uso che al macero. Quando però sia diretta alle cartiere non occorre che sia lacerata. Per i giornali — *vedi* Giornali nell'ordine alfabetico generale.					
— velina in rotoli, in fogli o striscie, per qualsiasi uso (per copia-lettere, per involgere, ecc., anche con disegni o iscrizioni a stampa):					
a) di peso fino a 25 gr. per m²	41	63	64	—	902
b) di peso superiore a 25 gr. per m²	44	68	71	—	902
Cartamina (rosso di cartamo)	41	—	—	—	—
Cartapecora	41	—	—	—	—
Cartapesta:					
a) tubi non nominati anche ricoperti di lamina metallica	42	—	—	—	—
b) (lavori non nominati di)	41	—	—	—	—
Carte da giuoco	41	—	—	—	—
— geografiche, topografiche e simili	41	—	—	—	—
Cartelli metallici per pubblicità, indicazioni stradali e simili .	42	68	69	—	—
Carte valori — *escluse*.					
Cartocci e bossoli carichi a salve per artiglieria — *vedi* Munizioni varie.					
— proietto (cartucce) per artiglieria con proietto anche carico — *vedi* Munizioni varie.					
Cartoncini — *vedi* Cartoni.					
Il cartoncino di peso inferiore a 300 grammi per metro quadrato si classifica come carta, fatta eccezione pei cartoncini fini che si tassano come tali anche se sono di peso inferiore a 300 grammi per metro quadrato.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di — 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Cartoni					
Cartoni fini anche stampati o litografati (per quelli per bustine da sigarette e per scatole da fiammiferi *vedasi* l'apposita voce)	41	63	64	—	902 (1)
Per fini s'intendono i cartoni formati da strati uniti con colla o salda di amido. Si classificano pure come fini, qualunque sia la loro struttura — fatta eccezione per quelli indicati nella voce « Cartoni ordinari : *a*) semplici » — cartoni ricoperti, anche su una sola superficie, di uno strato di materia bianca o colorata; i cartoni con impressioni a rilievo o a fondo aventi carattere ornamentale, i cartoni pergamenati.					
— ordinari:					
S'intendono quelli in massa o formati di strati di carta anche di colore diverso tra loro, uniti per compressione allo stato umido, senza colla o salda d'amido.					
a) semplici	45	70	74	—	902
Appartengono ai cartoni ordinari semplici anche quelli imbevuti o rivestiti di asfalto, di catrame o di analoghe sostanze, anche mescolati con materie minerali, o cosparsi di segatura di legno e di sabbia, polvere di ardesia e simili materie, i cartoni gessati per tetti e per altri lavori da costruzione, i cartoni filtri, quelli bucati per bachi da seta o per tessitura, i carton assorbenti, i cartoni per matrici da stereotipie.					
b) tagliati in forma diversa dalla rettangolare [fatta eccezione per quelli indicati nella voce « Cartoni ordinari: *a*) semplici »]	43	67	69	—	902
c) stampati o litografati (eccettuati quelli per bustine da sigarette e per scatole da fiammiferi per i quali *vedasi* l'apposita voce)	41	63	64	—	—
— di cuoio falso — *vedi* Cuoio falso.					
— di fibra vulcanizzata — *vedi* Fibre vulcanizzate.					
— impastati con caucciù, con o senza amianto	43	67	69	—	—
— stampati o litografati per bustine da sigarette e per scatole da fiammiferi	43	67	69	—	—
— di qualsiasi specie:					
a) traforati a disegni o per strumenti musicali	41	63	64	—	—
b) non atti ad altro uso che al macero	46	73	76	—	902
S'intendono quelli lacerati in modo da non poter servire ad altro uso che al macero. Quando però siano diretti alle cartiere non occorre che siano lacerati.					
Tubi non nominati anche ricoperti con lamine metalliche (Tubi isolanti)	42	—	—	—	—
Lavori non nominati	41	60	—	—	—
Per la pasta per carta in forma di cartoni — *vedi* l'apposita voce.					

(1) Non applicabile ai cartoni stampati o litografati.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria n. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Cartucce.					
Cartucce cariche a bossolo metallico per cannone — *vedi* Munizioni varie.					
— cariche per cannoni mitragliatori (cannoni automatici) — *vedi* Munizioni varie non per armi portatili, munite d'inneschi, ecc.					
— cariche per fucili e mitragliatrici — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2	41	—	—	—	—
— cariche per la produzione di gas, fumo o nebbia a forte irritazione (munizioni irritanti, lacrimogene ed analoghe) — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2	41	—	—	—	—
— cariche per pistole, revolver e flobert — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2	41	—	—	—	—
— da salve cariche per fucili e pistole — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2	41	—	—	—	—
— da scandaglio per mezzo dell'eco (detonatori a tempo muniti d'innesco) — *vedi* All. 7, categ. 14ª gr. 1 *b*) e Tariffa n. 303 P. V.					
— fumogeno non contenenti clorati, destinate alla lotta contro i parassiti — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2	43	65	67	—	—
— fumogene contenenti clorati, destinate alla lotta contro i parassiti — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 1 e Tariffa n. 303 P.V.					
— per riscaldatori di siluri — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2	41	—	—	—	—
— tipo Wery da segnalazione — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2	41	—	—	—	—
— vuote — *vedi* Bossoli vuoti semplicemente innescati, ecc.					
Cartuccia magica — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2	41	—	—	—	—
Cascami					
Cascami di cereali — *vedi* Cereali.					
— di fibre artificiali (raion e simili) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	44	70	71	—	—
— di fibre vegetali tessili o da intreccio — *vedi* All. 7, cat. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2:					
a) di cotone e di ramiè	45	71	72	—	901
b) di cotone idrofilo	45	72	74	—	—
c) di canapa indigena od esotica, di lino (compreso quello della Nuova Zelanda), di juta, cioè stoppe	45	72	74	—	—
Per i cascami di fibre vegetali non più atti ad altro uso che per concime — *vedi* l'apposita voce.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria n. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Cascami di fibre di lana buoni ancora per la filatura — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 2	44	70	71	—	—
— di fibre vegetali e animali buoni soltanto per concime — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	45	73	76	—	901 902
— di filati, in qualsiasi condizione:					
a) di fibre artificiali (raion e simili) - *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	44	70	71	—	—
b) composti di fibra vegetale (filetti) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	45	71	72	—	—
c) di lana — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	43	68	70	—	—
— di pellicole alla nitrocellulosa lavati, trattati con cottura sotto pressione e contenenti almeno il 2 % di canfora — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *d*) e Tariffa n. 303 P. V.					
— di pellicole cinematografiche	44	68	—	—	—
Per quelli di pellicole di celluloide — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
— di seta — *vedi* Moresche, Roccadino, Strazze, Struse, ecc.					
— di tessuti — *vedi* Ritagli.					
— di segherie:					
a) buoni per lavori — *vedi* Legno comune lavorato con l'ascia, ecc., o Legno da ebanisti.					
b) non buoni per lavori — *vedi* Legna da ardere.					
Caschi	41	62	—	—	—
Caseina	43	65	66	—	—
Casotti montati o no su ruote, contenenti apparecchi elettrici per stazioni mobili	42	63	64	—	—
— per bagni, per guardiani, giornalai e simile uso:					
a) montati	41	64	67	—	—
b) smontati	44	71	73	—	—
Casse da armi da fuoco portatili — *vedi* Legno in lavori non nominati.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Casse e cassette di legno anche rinforzate con liste di ferro o di legno, anche con l'indicazione di nomi di ditte, e di marche di fabbrica:					
a) di legno greggio:					
S'intende per legno greggio quello non piallato nè tinto, nè verniciato, e anche quello semplicemente *sgrossato* con la pialla.					
1. montate	44	72 / 80 (1)	—	—	—
2. ripiegate su se stesse	45	71	73	—	—
3. scomposte in assicelle	46	73	75	—	906
b) di legno piallato anche tinto o verniciato	43	66	69	—	—
— e cassette di ferro, acciaio o zinco	44	72	75	—	—
— e cassette di latta:					
a) di latta ordinaria (cioè di latta bianca)	44	69	73	—	—
b) altre (cioè di latta litografata, marezzata, verniciata, ecc.)	42	67	68	—	—
— di ferro, acciaio o di ghisa per affusti da cannone non montate sulle ruote	44	69	73	—	—
— di cottura per uso militare	43	68		—	—
Casse forti o forzieri	42	63	64	—	—
— mobili (container)	43	70	—	—	—
Per le casse mobili immatricolate presso amministrazioni ferroviarie — *vedi* All. 3 bis.					
Cassette automatiche per cessi inodori	42	63	64	—	—
Cassia	41	—	—	—	—
Cassoni di legno:					
a) anche imbottiti per trasporto di mobilia e di masserizie:					
1. montati	43	70	—	—	—
2. smontati	44	71	73	—	—
Rientrano in questa voce anche i cassoni muniti di cerniere, rinforzi metallici agli angoli e congegni di chiusura.					
b) per trasporto di merci, di legno greggio e cioè nè piallato, nè tinto, nè verniciato	44	72 / 80 (1)	—	—	—
Si considera greggio anche il legno semplicemente *sgrossato* con la pialla. Non influisce sulla classificazione il fatto che i cassoni portino l'indicazione di ditte o di marche di fabbrica.					
c) non nominati	43	70	—	—	—

(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 600 chilometri.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Castagne comuni fresche e secche	48	—	84	85	—
— d'India	47	—	80	—	—
Castagnole munite d'innesco a capsula — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 2 *b*) e Tariffa n. 303 P. V.					
— preparate con miscele non contenenti picrati molto sensibili all'urto, azoturi, fulminati nè miscugli di clorato di potassio con fosforo e con solfuro di antimonio o di arsenico — *vedi* Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici destinati a produrre detonazioni, non contenenti picrati, ecc.					
Cataloghi commerciali anche con disegni ad illustrazione del testo	44	68	71	—	—
Catecù:					
a) aromatizzato preparato con pasticche o altrimenti	41	—	—	—	—
b) greggio anche miscelato con mordente in pani o in masse informi	43	65	67	—	—
Catene e catenelle:					
a) di ferro o acciaio:					
1. catenelle da orologi, per movimenti da orologi e simili catene formate di elementi sottili	41	—	—	—	—
2. per automobili, velocipedi e per trasmissioni meccaniche	42	—	—	—	—
3. altre, anche fornite di gancio	43	68	70	—	—
b) di altro metallo — *vedi* la voce « Lavori non nominati » del metallo di cui sono formate.					
Catrame minerale:					
a) liquido, anche in carri serbatoi — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1	45	—	74	—	901
b) solido — *vedi* Pece minerale.					
È il residuo catramoso che rimane dopo la distillazione del catrame liquido					
— vegetale	44	66	68	—	901
— per cappelli (miscuglio di borato di sodio, colofonia, gommalacca ed acqua)	45	—	—	—	—
Caucciù, anche artificiale — *vedi* Gomma elastica.					
Cavalletti di ferro	42	68	71	—	—
— di legno	44	70	72	—	—
Cavi elettrici composti di fili metallici isolati e protetti con armatura di ferro, piombo o di altro metallo	43	68	71	—	—
Caviale	41	—	—	—	—
Uova di pesce, preparate.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di (tonnellate) 5	10	15	Tariffe eccezionali
Cavoli — *vedi* Ortaggi.					
Cazzuole	43	65	—	—	—
Ceci — *vedi* Legumi.					
— fulminanti contenenti non più di mezzo grammo di materia fulminante ciascuno — *vedi* All. 7, categ. 14ª gr. 1 *a*) e Tariffa n. 303 P. V.					
Cedri — *vedi* Agrumi.					
Cel-Bes (legno artificiale)	45	70	73	—	902
Cellofane (cellophan) anche stampato, e confezionato in forma di sacchi o sacchetti	42	65	66	—	—
Celluloide:					
a) in lavori non nominati	41	61	—	—	—
b) in massa, in placche, in fogli, in verghe, in tubi anche tinti in parte e levigati — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2	42	65	—	—	—
c) in ritagli o in cascami — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2	44	68	—	—	—
Cellulosa (pasta di legno chimica)	45	71	75	—	901
Celotex (legno artificiale)	45	70	73	—	902
Cemento-amianto (eternit, salonit e simili): Materiale costituito da un impasto di cemento, amianto ed altre sostanze.					
— tubi e segmenti di tubi, tanto diritti e loro pezzi di congiunzione (flange e manicotti), quanto curvi ed a gomito e pezzi di tubi per diramazioni, nonchè cappe da camini e fumaioli	45	70	73	—	902
— lastre piane, curve e ondulate, colmi, tegole e pezzi per coperture, piastrelle, coprispigoli o coprigiunti	45	72	74	—	902
— lavori non nominati	44	66	68	—	902
Cemento comune, in sacchi o botti	48	—	80	81	443
— lavori semplici non nominati (compresi quelli di calcestruzzo) anche armati, senza ornati o figure, come tavole, traverse per strade ferrate e tranvie, travi, spalle da incastro, tubi, canali, colonne, lastre, recipienti, acquai, ecc.:					
a) non levigati	45	71	75	—	902
b) levigati	45	68	73	—	902
— lavori con ornati e figure in getto:					
a) non verniciati nè dipinti nè dorati	44	66	71	—	—
b) verniciati, dipinti, dorati	43	65	70	—	—
— ambrogette — *vedi* Ambrogette.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di (tonnellate) 5	10	15	Tariffe eccezionali
Cemento mattoni (compresi quelli di calcestruzzo)	48	—	80	81	902 (1)
— pali tubolari in cemento armato centrifugato	46	—	76	77	—
— di magnesia	45	—	75	—	—
— siderurgico — *vedi* Polveri per cementazione.					
Ceneraccio o cenerone, ossia cenere di legno lisciviata	48	—	80	—	—
Ceneri alcalinifere provenienti dalla combustione di materie organiche (Varec, ecc.)	47	75	76	—	—
— aurifere ed argentifere risultanti dalla combustione delle spazzature degli orefici, ecc., o dalla macinazione dei crogioli	43	—	—	—	—
— d'ossa	47	77	80	—	—
— di lolla di riso	46	73	75	—	—
— di metalli — *vedi* Metalli da cui provengono.					
— di nafta	48	—	80	—	—
— di piriti di ferro	48	—	80	—	426 B
— di vinaccie	48	—	81	—	—
— mortuarie — escluse dal trasporto.					
— vive o ceneri comuni	48	—	80	—	—
Cera d'api greggia (vergine) o imbianchita, in pani o rottami	42	64	65	—	—
— da calzolai, sellai, in panetti	42	—	—	—	—
— fossile o cera montana — *vedi* Ozocerite.					
— manifatturata	41	61	—	—	—
— per pavimenti — *vedi* Lucidi per pavimenti.					
— proveniente dalla torchiatura dei favi con le api	43	66	68	—	—
— vegetale (carnauba, mirica, giapponese, ecc.)	43	66	68	—	—
Ceralacca	42	63	—	—	—
Cerchi e cerchioni per ruote di veicoli:					
a) ricoperti di gomma piena:					
1. nuova	41	61	—	—	—
2. usata e logora	44	68	69	—	—
b) non ricoperti di gomma:					
1. per ruote di velocipedi, motociclette, automobili e simili ruote a raggi di filo d'acciaio o a dischi	41	68	69	—	—
2. altri	45	71	75	—	—
— altri — *vedi* la voce della materia di cui sono formati					

(1) Applicabile soltanto ai mattoni di calcestruzzo.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Cereali, cioè:					
a) frumento, formentone o granoturco, riso, risone e risino	48	—	82	83	902
b) avena anche schiacciata, durra, farro, orzo (comune e perlato), segala, spelta	47	—	77	78	902
— torrefatti	43	—	66	—	—
— (cascami di)	46	—	74	75	902
Per cascami di cereali si intendono gli scarti di cereali (immaturi, malati, avariati, ecc.) e anche i semi di piante parassitarie che trovansi misti ai cereali e che nella pulitura meccanica vengono separati perchè non destinati alla macinazione.					
Ceresina (cera fossile depurata)	42	63	65	—	—
Cerniere di metallo comune, d'ogni specie, per porte, portelle, telai, finestre, persiane, casse e mobili	42	63	—	—	—
Cerusite (carbonato naturale di piombo) — *vedi* Minerali metalliferi di piombo.					
Cessi inodori, con meccanismi	42	63	64	—	—
Ceste e cestini fabbricati con materie vegetali:					
a) ordinari, e cioè fatti di vimini o di nastri di legno, privi di accessori di altre materie, e non coloriti nè verniciati a scopo di abbellimento	44	72 80 (1)	—	—	—
b) altri	42	65	—	—	—
— di strisce di lamiera di ferro per damigiane	42	68	69	—	—
Cestoni da bozzoli	44	72 80 (1)	—	—	—
Chamotte (argilla refrattaria cotta, anche macinata) — *vedi* Argilla refrattaria.					
Cheddite — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 303 P. V.					
Chiampo — *vedi* Marmo.					
Chiare d'uova anche disseccate	42	64	—	—	—
Chiavette (rubinetti)	42	63	—	—	—
Chiavi per dadi anche semplicemente gettate, stampate o battute	43	69	73	—	—
— per serrature, di metallo comune, anche semplicemente gettate, stampate o battute	43	69	73	—	—

(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 600 chilometri.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Chinino (sali di chinina)	41	—	—	—	—
Chiocciole e lumache, in recipienti ben chiusi	45	—	—	—	—
Chiodi — *vedi* Metallo di cui sono fatti.					
Cialde, cialdoni e coni di cialda per gelati	43	65	—	—	—
Cianuri alcalini e alcalino-terrosi e cianuri non nominati, anche se doppi od in soluzione — *vedi* All. 7, categ. 3ª:					
a) greggi	44	68	—	—	—
b) altri	41	—	—	—	—
Ciccioli	47	74	76	—	—
Cicerchia — *vedi* Legumi.					
Cicoria:					
a) fresca (foglie e radici)	47	77	81	—	—
b) secca, anche macinata (radici)	44	71	—	—	—
c) tostata, anche macinata (radici)	43	—	66	—	—
Cilindri a spazzola per spazzare le strade	42	63	—	—	—
— con incisioni o risalti per la stampa	41	—	—	—	—
— di vetro	42	66	70	—	—
Cimatura di stoffe — *vedi* All. 7, categ. 6ª, gr. 2	45	73	76	—	—
Cimose o vivagni di panno — *vedi* All. 7, categ. 6ª, gr. 2	44	67	71	—	—
Cinabri:					
a) solfuro naturale, di mercurio in masse o in pezzi	47	74	78	—	—
b) altri, anche artificiali	41	61	—	—	—
Cinghie per trasmissioni:					
a) di cuoio	42	62	—	—	—
b) di altra materia	41	61	—	—	—
Le cinghie usate, spedite insieme con le macchine, di cui fossero dotazione, si classificano come parti di macchine non nominate.					
Cioccolata	41	61	—	—	—
Ciottoli comuni	48	—	86	—	431
— di quarzo:					902
a) di origine nazionale	48	—	86	—	902
b) di origine estera	48	—	80	—	—
Cipolle — *vedi* Ortaggi.					
Cipria	41	—	—	—	—
Citrato di calcio	42	62	63	—	—
— di magnesia effervescente o granulare	41	61	—	—	—
Citrati non nominati	41	61	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di — 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Citrioli — *vedi* Ortaggi.					
Clorato d'ammonio, di potassio e di sodio — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	41	61	65	—	—
Clorati non nominati *vedi* All. 7. categ. 5ª gr. 2	41	61	—	—	—
Cloridrato di chinina	41	—	—	—	—
Cloridrati non nominati	41	—	—	—	—
Cloridrina nitrata (dinitromonocloridrina tecnina) — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a)* e Tariffa n. 303 P. V.,					
— solforica od acido clorosolforico — *vedi* All. 7, categ. 2ª	42	64	—	—	—
Cloro compresso o liquefatto — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	66	67	—	—
Cloroamiduro di mercurio — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
Clorobenzolo	41	61	—	—	—
Cloroformio	41	—	—	—	—
Cloropicrina (nitrocloroformio) — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
Cloruri.					
Cloruro di acetile — *vedi* All. 7, categ. 2ª	41	—	—	—	—
— d'alluminio:					
a) allo stato liquido	45	69	72	—	—
b) allo stato solido	43	65	67	—	—
— d'alluminio ferruginoso	45	69	72	—	—
È così chiamata in commercio una soluzione dei cloruri di alluminio, di potassio, di ferro e di calce, con predominio del primo. La detta soluzione è trasparente, di colore giallo-aranciato ed avente leggerissimo odore di gas acido cloridrico. È adoperata ordinariamente come disinfettante e può servire anche come mordente nelle tintorie.					
— d'ammonio o sale ammoniaco	43	65	67	—	—
— di bario — *vedi* All. 7, categ. 3ª	46	—	75	—	—
— di calce od ipoclorito di calcio	46	72	74	—	—
— di calcio:					
a) greggio	46	—	75	—	—
b) puro	43	65	67	—	—
In generale il greggio è spugnoso, il puro è fuso in lamelle o cristallizzato.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di — 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Cloruro di carbonio	41	61	65	—	—
— di cianogeno — *vedi* All. 7, categ. 7ª, gr. 2	41	—	—	—	—
— di cromile — *vedi* Alleg. 7. categ. 2ª	41	61	65	—	—
— di etile anche profumato e cloruro di metile — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	41	—	—	—	—
— di ferro (percloruro e protocloruro):					
a) liquido	45	69	70	—	—
b) secco	44	66	68	—	—
— di magnesio:					
a) in botti o barili	46	—	75	—	—
b) altrimenti imballato	41	62	—	—	—
— di manganese:					
a) in botti o barili	45	70	72	—	—
b) altrimenti imballato	41	—	—	—	—
— di mercurio o bicloruro di mercurio — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	61	—	—	—
— di potassa od ipoclorito di potassio	46	72	74	—	—
— di potassio e di magnesio, naturale	46	74	75	—	—
— di potassio:					
a) in sacchi, botti, barili	46	74	75	—	438 A 901 902
b) altrimenti imballato	41	61	65	—	—
— di soda od ipoclorito di sodio	46	72	74	—	—
— di sodio o sale marino — *vedi* Sale comune.					
— di solforile — *vedi* All. 7, categ. 2ª	41	61	65	—	—
— di stagno	41	61	62	—	—
— di tionile — *vedi* All. 7, categ. 2ª	41	61	65	—	—
— di vinile — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	41	61	65	—	—
— di zinco:					
a) in botti o barili	45	71	75	—	—
b) in damigiane	45	70	72	—	—
c) altrimenti imballato	42	64	66	—	—
— di zolfo — *vedi* All. 7, categ. 2ª	42	64	66	—	—
— mercuroso — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
Cloruri non nominati	41	—	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Cobalto metallico e regolo di colbalto	41	—	—	—	—
Coccinìglia	41	—	—	—	—
Cocco (noci di) piene	44	67	72	—	—
— (gusci di noci di):					
a) privi di polpa	46	72	75	—	—
b) con polpa fresca od essiccata	45	—	73	—	—
— (polpa anche diseccata di noci di)	44	67	72	—	901
— (fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1.	45	71	72	—	—
Coccole — *vedi* Bacche.					
Cocomeri	47	77	81	—	—
Codette per spolette — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *a*)	41	—	—	—	—
Cognac — *come* Liquori non nominati.					
Coke di carbone fossile	48	—	84	—	—
— di carbone fossile (polvere di)	48	—	86	—	—
— di catrame di carbone fossile e di catrame di lignite	47	—	79	80	—
— di lignite	48	—	84	—	—
— di pece e coke di petrolio	47	—	79	80	—
— di scisti bituminosi	47	—	79	80	—
— di torba	48	—	84	—	—
Colaticcio di metallo — *vedi* Metallo da cui proviene.					
Colla di glutine o colla dei calzolai	43	—	—	—	—
— di pesce, vera o falsa	41	—	—	—	—
— forte o di pelle (caravella) e colla di ossa (osteocolla), tanto disseccate quanto gelatinose o liquide	44	68	69	—	—
— forte mista con glicerina — *vedi* Pasta per autocopisti, secondo la qualità.					
Colle d'amido, mucillaggini ed altre sostanze colloidi di origine vegetale, non nominate:					
a) in botti, barili o stagnoni	45	—	72	—	—
b) in damigiane	44	—	—	—	—
c) altrimenti imballate	41	—	—	—	—
In questa voce s'intendono comprese anche le soluzioni di gomma arabica, di orichicco, ecc., e le miscele di queste con le colle d'amido.					
Collettori elettrici	42	63	64	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Collezioni scientifiche di zoologia, botanica e mineralogia	41	—	—	—	—
Per le collezioni conservate in alcole — *vedi* All. 7, categ. 8ª.					
Collodio — *vedi* All. 7, categ. 9ª	41	—	—	—	—
Colofonia o pece greca	46	—	75	—	901
Coloniali non nominati	41	—	—	—	—
Colori preparati per tingere, in polvere o panetti	42	63	—	—	—
A fruire dei prezzi stabiliti per questa voce si ammettono soltanto i colori organici naturali e quelli derivati dal catrame che siano mescolati con sostanze minerali atte a far da mordenti, sì da poter essere impiegati per tingere filati, stoffe, vestiti, ecc., senza bisogno di ulteriore aggiunta di altre sostanze, e che siano inoltre contenute direttamente in scatolette o pacchetti ciascuno del peso non superiore a 200 grammi.					
— non nominati	41	—	—	—	—
Coltelli da aratri (o coltri)	45	74	75	—	—
— altri	43	—	—	—	—
Coltivatori — *vedi* Macchine agrarie					
Commutatori per circuiti elettrici	41	61	—	—	—
Compassi	41	—	—	—	—
Conchiglie	43	65	66	—	901
Concimi chimici non nominati	47	75	76	—	438 B, 901, 902
S'intendono i miscugli fatti con prodotti naturali od artificiali atti a fornire principalmente ai vegetali azoto, acido fosforico, potassa, calce, magnesio e non i singoli componenti, quali, ad esempio, il cloruro ed il solfato di potassio, il solfato ammonico, i superfosfati di calcio, ecc., che hanno una classificazione a sè.					
— naturali non nominati — *vedi* All. 7, categ. 1ª	48	—	81	—	901, 902
S'intendono unicamente quelle materie e quegli avanzi naturali d'origine vegetale o animale non nominati nella nomenclatura e atti soltanto ad uso d'ingrasso dei terreni.					
Conduttori elettrici isolati, ad un solo filo	42	62	—	—	—
Confetture	41	60	—	—	—
In questa voce sono compresi i confetti ed altri simili prodotti dell'industria dolciaria.					
Coni di paglia o materie simili per rivestimento di bottiglie — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	43	68	—	—	—
Conserva o salsa di pomidoro	45	74	76	—	—
— di frutta (marmellata)	43	65	66	—	407

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Contatori di qualsiasi specie	41	61	—	—	—
Conterie di vetro (granelli forati di vari colori)	43	64	66	—	—
Convertitori elettrici	42	63	64	—	—
Coperte grossolane di pelo bovino (schiavine)	42	64	65	—	—
— di cotone	42	63	64	—	—
— di lana	41	63	—	—	—
— di pelli, anche con pelo	41	—	—	—	—
— imbottite	41	62	—	—	—
— non nominate — *vedi* Tessuti (lavori non nominati di)					
Copertoni di tessuto anche oliato, incerato, incatramato	42	63	64	—	—
Copialettere	41	63	64	—	—
Coppale (resina)	41	62	63	—	—
Copra (polpa di cocco)	44	67	72	—	901
Copriferro e simili materiali da costruzione	48	82	84	—	902
Coproliti — *vedi* Fosfato di calcio di origine animale.					
Corallo naturale od artificiale greggio o lavorato, anche montato, escluso quello montato in oro o argento; corallo in frammenti	41	—	—	—	—
Corbe e corbelli:					
a) ordinari, cioè fatti di vimini o di nastri di legno, non coloriti nè verniciati a scopo di ornamento	44	72 80 (1)	—	—	—
(*b* altri	42	69	—	—	—
Cordami di fibre vegetali (corda, cordicella, fune, spago) anche isolanti o lubrificanti	44	69	71	—	—
Per i cordami isolanti o lubrificanti, cioè incatramati o spalmati di sostanze resinose — *vedi* All. 7, categ. 4ª, gr. 1.					
— di fibre vegetali od animali, fuori uso — *come* Stracci secondo le specie.					
Devono essere spediti tagliati in pezzi tali da non poter più essere adoperati ad uso di legare, alzare, tirare e simili.					
Corde:					
a) armoniche non nominate; corde di budella, di cuoio, di pelle	41	—	—	—	—
b) altre — *vedi* la materia di cui sono costituite.					

(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 600 chilometri.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Cordicelle di carta	44	69	71	—	—
— di fibre vegetali — *vedi* Cordami.					
Cordoni e cordoncini di materie tessili	41	61	—	—	—
Per quelli di seta nera — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
— detonanti privi d'innesco, con anima costituita da fulminato di mercurio flemmatizzato o da un esplosivo appartenente alla categ. 12ª — *vedi* Micce detonanti.					
— non innescati che possono detonare in contatto con una fiamma o per urto — *vedi* Micce non innescate.					
— elettrici ricoperti semplicemente di materie isolanti.	42	62	—	—	—
Corindone — *vedi* Smeriglio.					
Corna non nominate intere od in pezzi:					
a) con l'anima o col nocciolo — *vedi* All. 7, categ. 1ª.	47	74	76	—	—
b) prive dell'anima o del nocciolo; segate ed appiattite, comprese le punte di corna	44	68	69	—	—
— (ritagli, trucioli e raspature di)	47	78	80	—	—
— (anima o nocciolo di) — *vedi* Ossa non nominate greggie					
— (lavori di)	41	—	—	—	—
Cornunghia (concime)	47	75	76	—	901 902
Corone mortuarie d'ogni specie, escluse quelle di fiori freschi	41	—	—	—	—
Corozo — *vedi* Avorio vegetale.					
Cortecce d'albero non nominate per ardere — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.	47	79	82	—	443 902
— di betulla, castagno, faggio, gelso, olmo, mimosa, pino, quercia (cerro, leccio, e rovere), quercitrone, salice e corteccia interna o seconda del sughero - *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	46	72	76	—	—
— non nominate per tinta o concia — *vedi* All. 7, cat. 4ª gr. 1	44	69	71	—	901
— altre	41	61	—	—	—
Cotone:					
— grezzo anche in faldelle — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 2	45	70	71	—	901 902
— cardato, compresi i cascami cardati — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	44	70	71	—	—
— idrofilo, medicato o no	41	62	—	—	—
— minerale	47	—	75	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Cotone nitrato sotto forma di filati o di tela per la preparazione di filtri speciali e contenente almeno il 50 % di acqua (50 parti di cotone e 50 parti di acqua) — *vedi* All. 7, categ. 8ª	41	—	—	—	—
— nitrato sotto forma di filati o di tela per la preparazione di filtri speciali allo stato umido contenente non meno del 25 % di acqua (75 parti di cotone nitrato e 25 parti d'acqua) — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *d*) e Tariffa n. 303 P. V.					
Il cotone nitrato di cui sopra contenente meno del 25 % di acqua è *escluso* dal trasporto (*vedi* All. 7 art. 97).					
— nitrato sotto forma di ovatta — *vedi* Nitrocellulosa.					
Crauti in barili	44	67	72	—	—
Cravatte	41	60	61	—	—
Cremor di tartaro	41	61	—	—	—
Creolina e cresolina — *vedi* Disinfettanti.					
Creosoto e cresolo — *come* Acido fenico.					
Creta	48	—	79	80	—
In questa voce intendesi compresa soltanto l'argilla e non il carbonato di calcio (bianco di Meudon, ecc.).					
Crino animale anche in lavori	41	65	66	—	—
Si intende per crino i soli peli lunghi del collo e della coda del cavallo.					
— vegetale, anche tinto — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	44	71	73	—	901
Criolite (fluoruro naturale di sodio e d'alluminio):					
a) in pezzi	47	—	77	—	—
b) in polvere	47	—	76	—	—
Crisalidi del baco da seta — *vedi* All. 7, categ. 1	47	77	80	—	902
Cristallo — *come* Vetro.					
Crivelli o vagli:					
a) a mano	43	69	—	—	—
b) meccanici:					
1) per uso agrario — *vedi* Macchine agrarie.					
2) per uso industriale	42	63	64	—	—
Crogioli di grafite — *vedi* Grafite e piombaggine in lavori.					
— di terra refrattaria	44	66	71	—	—
Cromato di piombo	41	—	—	—	—
Cromati non nominati — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	41	—	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Cromite (ferro cromato naturale) — *vedi* Minerali metalliferi di cromo.					
Cromo (metallo)	41	—	—	—	—
Cromolitografie	41	60	—	—	—
Crostacei freschi — *esclusi*					
— preparati o conservati	43	65	69	—	—
Crusca o semola	45	71	74	—	902
Cruschello o tritello	45	71	74	—	902
Per cruschello o tritello s'intende l'avanzo della macinazione dei cereali formato da scagliette triturate più o meno finemente e da parti polverizzate o quasi. Il prodotto si utilizza come mangimi per bestiame e non è da confondere con le farine di bassa qualità.					
Cucine non elettriche	43	68	71	—	—
— elettriche	41	61	—	—	—
Cuoi — *vedi* Pelli conciate.					
Cuoio carbonizzato	47	—	77	78	—
— falso	43	65	66	—	—
Il cuoio falso è specialmente formato con ritagli di cuoio pressati fortemente in forma di cartoni, i quali si riconoscono agevolmente dagli altri dallo speciale odore del cuoio che tramandano quando sono sottoposti a fiamma.					
Cuprite o rame rosso (ossido naturale di rame) — *vedi* Minerali metalliferi di rame.					
Cuscinetti per strade ferrate e tranvai (esclusi quelli a sfere o a rulli)	45	70	73	74	—
— a sfere od a rulli anche per veicoli ferroviari o tranviari	42	63	64	—	—
D					
Dadi di brodo	42	65	67	—	—
Damigiane:					
a) rivestite	44	72	—	—	—
b) non rivestite	42	68	—	—	436
Datteri di mare (molluschi mangerecci) — *vedi* Molluschi.					
— (frutta)	42	62	64	—	901
Decalina	42	65	67	—	—
Degras	44	69	71	—	—
Delta (metallo) — *come* Ottone.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Denaturante dello Stato — *come* Olio di acetone.					
Destrina (fecola od amido abbrustoliti o modificati)	45	—	72	73	—
Detersivi per metalli:					
a) liquidi	44	68	69	—	—
Per quelli contenenti sostanze volatili infiammabili — *vedi* All. 7, cat. 5ª, gr. 1 e 8.					
b) solidi (in pasta, in panetti, in polvere, ecc.)	45	70	72	—	—
Detonatori — *vedi* Capsule detonanti.					
— a tempo muniti d'innesco — *vedi* Cartucce di scandaglio per mezzo dell'eco.					
— con capsule, chiusi in tubi di latta — *vedi* Capsule per scandaglio.					
Deviatori per circuiti elettrici	41	61	—	—	—
Diamalto (estratto di malto)	43	67	—	—	—
Diamanti da vetraio, comunque montati	41	—	—	—	—
Dinamiti a base inerte od attiva — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 303 P. V.					
Dinamo	42	63	64	—	—
Dinitromonocloridrina tecnica o Cloridrina nitrata — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 303 P. V.					
Dinitronaftalina — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2	41	61	65	—	—
Dischi di metallo — *vedi* Lamiera e Lavori di lamiera, del metallo di cui sono fatti.					
— per fonografi e grammofoni	41	—	—	—	—
Per le lamine grezze per dischi di fonografi e grammofoni — *vedi* Lamine.					
Disinfettanti costituiti da soluzioni di saponi negli oli fenolici del catrame (creolina, cresolina, lisoformio, lisolo, ecc.) — *vedi* All. 7, categ. 2ª:					
a) in botti, barili o recipienti di latta	44	68	69	—	—
b) in damigiane	42	64	66	—	—
c) altrimenti imballati	41	61	—	—	—
Distributori automatici per la vendita di oggetti	41	61	—	—	—
Distributori di carburanti per autoveicoli	42	63	64	—	—
Dividivi o libidivi	44	69	71	—	901
Docce con meccanismo.	42	63	64	—	—
— (gronde) di zinco o di ferro anche zincato	43	68	71	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Dolomia o dolomite:					
a) in pezzi ed anche macinata (doppio carbonato naturale di calcio e magnesio)	48	—	79	80	902
b) calcinata, anche macinata (ossido di calcio e magnesio impuro)	46	—	77	—	902
Donnar secco — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	41	—	—	—	—
Drappi — *vedi* Tessuti.					
Droghe non nominate	41	61	—	—	—
Duralluminio — *come* Alluminio e sue leghe.					
Durra	47	—	77	78	902
E					
Ebanite (avanzi)	44	—	—	—	—
— in lastre, verghe, tubi e lavori anche non finiti . .	41	—	—	—	—
Economizzatori per caldaie e simili	45	71	75	—	—
Elastici per mobili (materassi e sacconi elastici con molle) .	42	70	—	—	—
Electron (metallo) — *come* Nichelio e sue leghe.					
Elettrodi:					
a) di carbone:					
1. senza accessori metallici	45	70	75	—	—
2. con accessori metallici	41	61	—	—	—
3. in rottami	47	—	79	80	—
b) di zinco, di rame o di altro metallo	42	63	64	—	—
c) altri — *come* quelli di carbone.					
Elevatori per paglia e per altri prodotti agricoli, anche montati su carri	43	69	70	—	—
Elianti (tuberi)	46	74	75	—	—
Eliche di qualsiasi materia	42	63	64	—	—
Elleboro (rizoma medicinale)	41	—	—	—	—
Ematite (sesquiossido naturale di ferro, anidro) — *vedi* Minerali di ferro.					
Embrici — *come* Tegole.					
Eraclit — *vedi* Ardesie artificiali.					
Erba comune, fresca o secca	47	79	—	—	418 (1)
Per l'erba secca — *vedi* All. 7, cat. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1.					902
— sala per impagliare sedie, rivestire fiaschi o per altro uso — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1.	45	71	73	—	—

(1) Applicabile soltanto all'erba secca.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301				Tariffe eccezionali
	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di			
		5	10	15	
		tonnellate			
Erbe aromatiche da cucina, come basilico, maggiorana, origano, rosmarino, salvia, ecc. — *come* Ortaggi.					
— medicinali non nominate	41	—	—	—	—
— palustri non nominate — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	45	71	73	—	—
— torciglioni e trecce di erbe palustri per rivestimenti di recipienti di vetro — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	44	71	—	—	—
— per tinta o concia non nominate	43	68	70	—	901
Erica arborea (radice di)	46	72	74	—	—
— scoparia (rami di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	46	73	76	—	—
Erpici:					
a) non a ruote — *vedi* Attrezzi rurali.					
b) a ruote — *vedi* Macchine agrarie.					
Esanitrodifenilamina — ***vedi*** **All. 7, categ. 12ª gr. 1 *a*) e Tariffa n. 303 P. V.**					
Escavatori	42	63	64	—	—
Escrementi di pollame e altri uccelli — *vedi* All. 7, categ. 1ª	48	—	81	—	—
Per il guano — *vedi* **la corrispondente voce.**					
Esplosivi: **(*)**					
— **a** base di **nitrato** di ammonio con nitronaftalina, tritolo, nitroguanidina, **ecc.**, con o senza polveri metalliche, anche gelatinosi o **compressi** o sotto forma di manufatti diversi — ***vedi*** **All. 7, categ.** 12ª gr. 1 *a*) **e Tariffa n. 303** P. V.					
— a base di **picrati** — *vedi* Picrati.					
— al clorato e **al perclorato** analoghi **all'albite** ed alla cheddite, anche sotto **forma** di manufatti diversi — *vedi* **All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 303 P. V.**					
— **da mina** analoghi **alla dinamite**, a base diversa dalla polvere nera, e simili derivati o composti di fulmicotone e nitroglicerina anche pronti per l'applicazione — *vedi* **All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 303 P. V.**					
— **diversi a** base di acido picrico puro anche compressi o fusi o sotto forma di manufatti diversi — ***vedi*** **All. 7, categ. 12ª gr. 1 *a*) e Tariffa n. 303 P. V.**					
— **diversi a** base di picrati non esplodenti all'urto, come polvere di Brugère, di Abel, ecc. — ***vedi* All. 7,** categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 303 P. V.					
Essenze di petrolio non nominate — *vedi* All. 7, categ. 9ª	43	66	68	—	—
— di trementina (acqua ragia) — *vedi* All. 7, categ. 8ª	41	61	—	—	901
— naturali (olî essenziali) ed artificiali non nominate — *vedi* All. 7, categ. 8ª	41	—	—	—	—
Essicatoi:					
a) per grano, legumi, frutta e simili prodotti agricoli. essicatoi per bozzoli	43	69	70	—	—
b) per altri usi	42	63	64	—	—
Estintori d'incendi	42	63	64	—	—
Estirpatori:					
a) non a ruote — *vedi* Attrezzi rurali.					
b) a ruote — *vedi* Macchine agrarie.					
Estratti concianti ed estratti tintoriali:					
a) del Brasile, di campeggio, di castagno, di dividivi, di gambier, di ginepro, di kaki, di nerpruno, di noce di galla, di quebraco, di quercitrone, di robbia (garanzina), di rovere, di sommacco, di vallonea	43	65	67	—	901
b) altri	41	61	—	—	901
— di sostanze animali o vegetali, non nominati	41	—	—	—	—
— vegetali per condimento di vivande	42	62	—	—	—
Estratto di tabacco	41	—	65	—	—
— di carni	42	62	—	—	—
— di malto	43	67	—	—	—
— di tamarindo	41	61	—	—	—
Etano — *vedi* Gas.					
Etere cianocarbonico — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
— di petrolio — *vedi* All. 7, categ. 9ª	43	66	68	—	—
— etilico o solforico — *vedi* All. 7, categ. 9ª	41	—	—	—	—
Per l'etere etilico o solforico condensato in appositi recipienti — *vedi* Alcolene.					
— metilico e amilico — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	41	—	—	—	—
Eteri non nominati allo stato liquido — *vedi* All. 7, categ. 8ª e 9ª	41	—	—	—	—
Eternit — *vedi* Cemento-amianto.					
Ethyl-fluid (piombo tetraetile in miscela con composti alogenati organici) — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
Etilamina — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	42	63	64	—	—
Etilene — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	66	67	—	—
Eurite	48	—	83	84	902

(*) Vedi anche le voci « *Polvere* e *Polveri* ».

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
F					
Faesite in lastre, quadrelli e tavole	45	70	73	—	902
Fagiolini in erba — *vedi* Ortaggi.					
Fagiuoli — *vedi* Legumi.					
Falasco (erba) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 . . .	45	71	73	—	—
Falciatrici — *vedi* Macchine agrarie.					
Falci, falcetti e falcioli	45	74	75	—	—
Faloppe	42	66	—	—	—
Fanali	41	—	—	—	—
Fanghi di piombo contenenti acido solforico — *vedi* All. 7, categ. 2ª	46	72	74	—	—
— minerali	47	77	80	—	—
Fango delle cartiere — *vedi* Avanzi di materie prime della fabbricazione della carta.					
Fanoni di balena e di balenottero	41	—	—	—	—
Farine.					
Farina per l'alimentazione del bestiame	46	73	76	—	902
Vedi nota alla voce *Farinetta da foraggio.*					
— d'avorio vegetale	47	75	76	—	—
— di banane	41	62	—	—	—
— di castagne	48	—	82	83	—
— di cereali non torrefatti, cioè:					
a) di frumento e di formentone o granoturco	48	—	82	83	902
b) di avena, durra, farro, orzo (anche tallito), riso, segala, spelta	47	—	77	78	902 903 (1)
— di cereali torrefatti	43	—	66	—	—
— fossile	45	71	73	—	901
In questa voce s'intendono compresi anche i miscugli di farina fossile con altre terre silicee.					
— di germi di semi di carrube — *come* Fecole.					
— di granaglie non nominate	46	72	74	—	—
— lattea	42	64	—	—	—
— di legno — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	45	70	74	—	—
È il prodotto della macinazione o vagliatura della segatura, ovvero della macinazione del legno.					
Per il legno di campeggio, quebraco rosso, del Brasile o scotano, macinato, per il legno di quassio macinato, e per i legni per tinta e concia non nominati, macinati, *vedi* le rispettive voci.					

(1) Applicabile soltanto alla farina di riso.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Farina di legumi (cioè di ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, lenticchie, lupini, piselli) non torrefatti	47	—	77	78	—
— di legumi torrefatti	43	—	66	—	—
— di luppolo (luppolina)	41	—	—	—	—
— di mandorle e di pinocchi o pinoli	46	66	73	—	—
— di patate — *vedi* Fecole.					
— di pesci per l'alimentazione del bestiame	46	73	76	—	—
— di semi decorticati e degerminati di carrube	45	—	—	—	—
— di semi oleosi	44	72	—	—	—
Nella voce *Farina di semi oleosi* si intendono comprese le farine di semi di arachidi, di cotone, di colza, di lino, di ravizzone, di ricino, di senapa, di sesamo, ecc. (*vedi* anche *semi oleosi*).					
— di vinacciuoli	46	73	76	—	—
Farinaccio di grano	45	71	74	—	902
— pula e pulino di riso	46	73	76	—	903
Farinetta da foraggio	46	73	76	—	902
Si intendono i miscugli di farine basse, di tritumi di cereali, di frutta secche, di granaglie, crusca, cruschelli, panelli di semi oleosi, ecc.					
Farro	47	—	77	78	902
Fascine di minuta legna — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 . .	47	76	80	—	443 902
Fave — *vedi* Legumi.					
Favi con miele	43	—	—	—	—
— vuoti	42	64	65	—	—
Fecce o morchie d'olio vegetale	45	71	72	—	—
Feccia di vino	44	68	69	—	442 (1)
Fecola di manioca, di palma, di patate, di sago, di tapioca, e simili:					
a) in sacchi, in botti o barili	45	—	72	73	901 (2)
b) altrimenti imballata:					
1. per uso alimentare	44	67	71	—	901 (2)
2. per altri usi	43	65	67	—	601 (2)
— lattea	42	64	—	—	—

(1) Applicabile soltanto alla feccia di vino asciutta.
(2) Applicabile soltanto alla fecola di patate e a quella di manioca.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Fegato d'antimonio	41	—	—	—	—
— di zolfo — *vedi* All. 7, categ. 2ª	43	65	67	—	—
Feldspato:					
a) in pezzi	47	—	76	—	902
b) macinato	46	—	75	—	902
Il feldspato macinato non fa pasta con l'acqua a differenza del caolino.					
Feltri di lana o di pelo in pezza, o semplicemente foggiati ad imbuto per filtri e cappelli, o tagliati in dischi o in altre forme per usi e lavori diversi	42	64	66	—	—
— per coperture di tettoie e simili	44	69	71	—	—
— laceri e logori e ritagli, inservibili per lavori — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	45	69	73	—	—
Feltro in lavori non nominati	41	—	—	—	—
Fenolo — *vedi* Acido fenico.					
Ferri da cavallo, anche non finiti	44	69	73	—	—
— da calze, anche se fatti con materia diversa dal ferro	41	—	—	—	—
— da stirare:					
a) elettrici	41	—	—	—	—
b) non elettrici, anche non finiti	43	—	—	—	—
Feretri e resti umani — esclusi dal trasporto.					
Ferricianuro e ferrocianuro di potassio	41	—	—	—	—
Per il ferricianuro (prussiato rosso) — *vedi* All. 7, categ. 3ª.					
Ferricianuri e ferrocianuri non nominati — *vedi* Cianuri.					
Ferrocianuro ferrico (azzurro di Berlino)	41	—	—	—	—
Ferro, Acciaio e Ghisa.					
Alberi con ruote per macchine o per altri usi	42	63	64	—	—
Alberi diritti, a gomito, a manovella, eccentrici, per macchine o per altri usi:					
a) semplicemente gettati, stampati o battuti	46	73	76	—	—
b) torniti, piallati, limati, bucati od altrimenti lavorati, anche se non finiti	44	68	70	—	—
Anelli	44	68	71	—	—
Armature per tetti e tettoie	45	72	75	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Segue: FERRO, ACCIAIO E GHISA					
Assi, senza ruote, per veicoli (compresi quelli per locomotive) da strade ferrate, tramvai, ferrovie portatili, o da strade ordinarie:					
a) semplicemente gettati, stampati o battuti	46	73	76	—	—
b) ulteriormente lavorati	44	68	70	—	428 (1)
Per gli assi montati su ruote — *vedi* Ruote per veicoli da strade ferrate, ecc.					
Aste da stantuffo per macchine:					
a) semplicemente gettate, stampate o battute	46	73	76	—	—
b) ulteriormente lavorate	44	68	71	—	—
Balaustre	43	68	72	—	—
Barre o verghe di qualsiasi sagoma o sezione (come a T, I, I, Z, U, poligonale, tonda, semitonda, ecc.):					
a) gregge anche zincate	46	72	76	77	901
b) stagnate, ottonate, ramate, nichelate, cromate, bronzate o ricoperte d'ottone o di rame	45	69	74	—	—
Per il tondino di diametro o dimensione minima trasversale uguale a quattro millimetri o minore — *vedi* Vergella. Si considerano gregge anche le barre che siano state incatramate, spalmate di minio o di altre simili sostanze per preservarle dalla ruggine e le barre che rechino marche o fregi impressi nella laminazione; e anche le barre che dopo la laminazione siano state sottoposte a qualche elementare lavorazione meccanica, come la curvatura, la foratura, la filettatura, la limatura, la tornitura e simili.					
— o verghe d'acciaio per utensili (acciai rapidi) cioè acciai contenenti cobalto, oppure, in quantità non inferiore al diciotto per cento, uno o più dei seguenti metalli presi separatamente o in combinazione fra loro: cromo, molibdeno, vanadio, wolframio o tungsteno	42	63	64	—	—
Le verghe d'acciai rapidi hanno frattura a grana molto fina. Per lo più portano impressa ad un'estremità la marca di fabbrica ed alle volte hanno attaccato un cartellino con istruzione circa il modo di lavorarle.					
Basamenti e supporti o sostegni e incastellature di macchine, non nominati:					
a) in pezzi greggi	46	73	76	—	—
Si considerano pezzi greggi anche quelli che dopo la fucinazione od il getto abbiano subìto la sola operazione dello stacco della materozza o sbavatura o siano stati soltanto incatramati o spalmati di minio o di altre simili sostanze per preservarli dalla ruggine.					
b) in pezzi lavorati	44	69	73	—	—

(1) Applicabile soltanto agli assi diritti per veicoli da strade ferrate.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Segue: FERRO, ACCIAIO E GHISA					
Bielle per macchine:					
a) semplicemente gettate, stampate o battute	46	73	76	—	—
b) ulteriormente lavorate	44	68	71	—	—
Biette o copiglie	45	70	73	74	—
Billette e blumi (bloom)	46	—	77	78	—
Sono barre sbozzate con angoli smussati. Le billette hanno sezione ogiva; i blumi sezione quadrata ed il loro lato minore non eccede i millimetri 120; la lunghezza i metri 1,20. I *bidoni* ed i *largopiatti*, che sono di sezione piatta, si classificano come barre.					
Boccole	44	69	73	—	—
Bolloni con o senza rondelle e dadi, filettati o no	45	70	73	74	—
Bramme	47	—	78	79	901
Canali o canaletti di scolo	43	68	71	—	—
Cancelli	43	68	72	—	—
Canne da fucili o da pistole e revolver	44	69	74	—	—
Cardini	44	68	73	—	—
Ceppi per freni	45	70	73	74	—
Cerchi (esclusi quelli per ruote di veicoli per i quali — *vedi* Cerchi nell'ordine alfabetico generale)	45	71	75	—	—
Cerchioni da ruote per locomotive ed altri veicoli da strade ferrate e tramvai o ferrovie portatili	43	65	71	—	428
Chiodi, rampini, cambrette, pernotti, ribadini ed occhielli	45	70	73	74	—
I chiodi con capocchia d'ottone o rame, o ricoperti di tali metalli o di nichelio anche per mezzo del galvanizzamento, si classificano come chiodi di ottone, rame e nichelio.					
Cilindri per laminatoi o per compressori stradali:					
a) greggi o semplicemente sgrossati	46	73	76	—	—
Si considerano greggi o semplicemente sgrossati anche quelli torniti nei perni e nelle testate, sgrossati nella superficie.					
b) ulteriormente lavorati	44	69	73	—	—
— non nominati per macchine	42	63	64	—	—
Copiglie	45	70	73	74	—
Corazze per navi e per torri corazzate	43	—	71	—	—
Corde	43	67	70	—	—
Dadi anche filettati e rondelle per bolloni	45	70	73	74	—
Denti di ferro per la fabbricazione di attrezzi rurali	46	73	76	—	—
Ferramenti non nominati per porte, portelle, telai, finestre, persiane, casse e mobili	42	63	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Segue: FERRO, ACCIAIO E GHISA					
Filo di qualunque sezione:					
a) greggio, lucidato, anche annerito, azzurrato, ramato o zincato	43	67	71	—	—
b) piombato, stagnato, ottonato o bronzato	43	65	70	—	—
c) fasciato di carta, di materia tessile, di gomma e simili	42	—	—	—	—
d) spinoso, anche zincato, stagnato o piombato	45	70	73	—	—
I trafilati di oltre quattro millimetri di diametro si classificano come verghe o barre.					
— elicoidale per segare i marmi, le pietre, ecc.	43	67	70	—	—
Ganci per catene e per corde	45	70	75	—	—
Griglie:					
a) per focolai, chiusura di botole, fogne e simili	44	68	73	—	—
b) per serrande	43	—	71	72	—
c) per recinzioni di are	43	67	78	—	—
Granelli forati	44	70	73	—	—
Inferriate	43	68	72	—	—
Lame da seghe	43	—	—	—	—
— da spade o da sciabole	42	—	—	—	—
— da coltelli e da forbici, semplicemente gettate, stampate o battute	44	69	—	—	—
Lamiera greggia o spalmata di minio, zincata, piombata, ossidata, stagnata, anche ondulata, striata, stirata, tagliata a misura per lavori, bucata, traforata a disegni o figure, piegata, curvata e simile	45	72	76	—	—
Lamierino greggio o zincato, piombato, ossidato, stagnato (latta), anche bucato, traforato od impresso a disegni, fiori o figure, piegato, tagliato a misura per lavori	44	71	74	—	—
S'intendono per lamiera i fogli di spessore maggiore di un millimetro e mezzo, o per lamierino i fogli di spessore uguale o minore di un millimetro e mezzo.					
Lamiera e lamierino litografati, verniciati, marezzati, laccati, cromati, ramati, ottonati, bronzati, nichelati, smaltati o ricoperti di rame od ottone, anche bucati, traforati od impressi a disegni, a fiori o figure, piegati, o tagliati a misura per lavori; lamiere per dinamo e per trasformatori, anche rivestite di carta	43	68	71	—	—
Lastre — *come* Lamiere.					
Lavori non nominati di filo	43	66	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso (Tariffa ordinaria N. 301)	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Segue: FERRO, ACCIAIO E GHISA					
Lavori non nominati di lamiera e lamierino:					
a) nichelati, bronzati, argentati, dorati, cromati, laccati, verniciati	41	—	—	—	—
b) altri	42	68	69	—	—
— non nominati, semplicemente gettati, stampati o fucinati, di peso:					
a) fino a 100 Kg. ciascuno	44	68	73	—	—
b) oltre 100 Kg. ciascuno	45	73	76	—	—
— non nominati, piallati, limati, torniti, forati, inchiodati, filettati, ribaditi, greggi od anche incatramati, spalmati di minio, zincati, di peso:					
a) fino a 100 Kg. ciascuno	42	68	71	—	—
b) oltre 100 Kg. ciascuno	44	69	73	—	—
— non nominati:					
a) ottonati, ramati, stagnati, cromati, laccati, verniciati, smaltati o ricoperti di ottone o rame	42	67	68	—	—
b) nichelati, bronzati, argentati, dorati	41	61	—	—	—
Limatura	48	—	81	82	—
Lingotti	47	—	78	79	901
Liste per molle	43	68	70	—	—
Manicotti per la congiunzione dei tubi	46	73	75	—	—
Masselli anche puddellati	47	—	78	79	429 A(1) 901
Materiale da strade ferrate, tranvie, ferrovie portatili non nominato altrove:					
a) d'armamento:					
1. aghi da scambi, traverse	46	73	76	77	—
2. arpioni, caviglie, chiavarde	45	70	73	74	—
3. binari montati, cuori per scambi e incrociamenti, piastre o piastrine di attacco e di appoggio, piattaforme (pezzi di), scambi, stecche	45	70	73	74	—
4. altro	45	70	73	74	—
b) parti di veicoli:					
1. aste e ganci di trazione, tenditori, cassette di custodia di accumulatori	45	70	73	74	—
2. altro	45	70	73	74	—

(1) Applicabile soltanto ai masselli di ghisa.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso (Tariffa ordinaria N. 301)	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Segue: FERRO, ACCIAIO E GHISA					
Materiale vecchio ed inservibile da strade ferrate, tranvie ferrovie portatili, cioè attrezzi di armamento e parti di locomotive e di veicoli:					
a) destinato alla rifusione	48	—	81	82	—
b) destinato ad altri usi	47	—	77	78	—
Il trattamento di cui sub *a*) è applicabile sia al materiale proveniente dall'interno, sia a quello proveniente dall'estero solo in quanto vengano osservate le condizioni contenute nella nota alla voce: Metalli (rottami di). Il trattamento di cui sub *b*) è applicabile soltanto al materiale proveniente dall'interno, purchè i trasporti siano accompagnati da un certificato dell'amministrazione venditrice comprovante che il materiale è fuori uso. I trasporti provenienti dall'estero si tassano secondo le voci a cui i materiali che li compongono sono ascritti.					
Mensole per linee telegrafiche, telefoniche ed elettriche, anche con parti di legno, di porcellana, di vetro	45	70	75	—	—
Moietta — *vedi* Reggetta.					
Molle da locomotive, carrozze e carri da strade ferrate, tranvai e ferrovie portatili	43	—	71	72	—
— spirali pe. mobili	42	67	68	—	—
— di veicoli da strade ordinarie	42	68	69	—	—
— non nominate, per qualsiasi uso	41	61	—	—	—
Mozzi di ruote:					
a) di velocipedi, motocicli, automobili e simili	41	61	—	—	—
b) di altri veicoli	43	—	71	72	—
Nastri	43	68	70	—	—
Sono da considerare come nastri i ferri di larghezza minore di 250 millimetri, dello spessore di 4 millimetri o meno, laminati a freddo.					
Occhielli anche filettati	45	70	73	74	—
Paglia o truccioli per pulire i pavimenti	44	69	74	—	—
Pali a traliccio, stirati e tubolari, anche trafilati, pure formati di più pezzi uniti insieme per saldatura o chiodatura.	45	72	75	—	901 (1)
Palle per la macinazione del grano, del cemento, dei minerali, ecc.	45	70	75	—	—
Pallottole e sfere	41	61	—	—	—
Pani	47	—	78	79	429 A(2) 901
Pergolati	43	68	72	—	—
Pezzi non nominati, semplicemente sgrossati per utensili agrari	46	73	76	—	—

(1) Applicabile soltanto ai pali a traliccio.
(2) Applicabile soltanto ai pani di ghisa.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Segue: Ferro, acciaio e ghisa					
Piastre — *vedi* Lamiere.					
— per corazze o per cupole di navi e torri	43	—	71	—	—
Punte di Parigi	45	70	73	74	—
Radiatori	45	71	75	—	—
Rampini anche filettati	45	70	73	74	—
Razzi di ruote:					
a) di velocipedi, motocicli, automobili e simili	41	61	—	—	—
b) di altri veicoli	43	—	71	72	—
Reggetta	46	73	76	77	—
Si classificano come reggetta le striscie di lamiera ottenute direttamente col laminatoio (a caldo), di spessore non maggiore di mm. 5 e di larghezza non maggiore di mm. 200.					
Repulsori o respingenti per veicoli da strade ferrate e tranvai	43	—	71	72	—
Reti, anche zincate	43	67	68	—	—
Ringhiere	43	68	72	—	—
Ritagli, cioè cascami o scarti della lavorazione, esclusi quelli stagnati	46	75	77	—	—
Per i ritagli stagnati — *vedi* Latta.					
— in destinazione delle ferriere od acciaierie per la ribollitura o la rifusione	48	—	81	82	—
Rondelle per bolloni, chiavarde e simili comprese quelle elastiche tipo Grower	45	70	73	74	—
Rotaie anche a dentiera per qualsiasi uso	46	73	76	77	—
Rottami	48	—	81	82	901
Rulli per appianare il terreno — *come* Cilindri.					
Ruote per veicoli (comprese quelle per locomotive) da strade ferrate, da tranvai e ferrovie portatili, anche montate sugli assi:					
a) semplicemente gettate, stampate o battute	46	73	76	—	—
b) ulteriormente lavorate	44	69	73	—	428
— dentate per macchine, meccanismi e trasmissioni	42	63	64	—	—
— per veicoli da strade ordinarie, escluse quelle con razzi di filo d'acciaio	45	70	75	—	—
— con razzi di filo d'acciaio per automobili, velocimani, velocipedi, motocicli, carrozzine da bambini e simili	41	61	—	—	—
Sale da veicoli — *vedi* Assi e Ruote.					
Salmoni — *vedi* Pani.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Segue: Ferro, acciaio e ghisa					
Scaglie	48	—	81	82	—
Scarpe per frenare le vetture	45	70	73	74	—
Scarti di laminazione, spuntature di ferro nuovo, getti con profondi difetti di struttura, come screpolature e sfoglie	48	—	81	82	—
Scudi per cannoni, per mitragliatrici e per soldati	43	68	71	—	—
Sfere	41	61	—	—	—
Sifoni — *vedi* Tubi di sezione circolare od ovale.					
Tele	43	67	68	—	—
Telai — *vedi* Telai.					
Tornitura	48	—	81	82	—
Travature e pezzi preparati, anche di lamiera, per ponti e fabbriche	45	72	75	—	—
Travi *vedi* Barre o verghe.					
Treccie e trecciuole	43	66	—	—	—
Tubi non nominati di sezione circolare od ovale, filettati o no, compresi i loro pezzi ordinarî di congiunzione (flange e manicotti) e pezzi di tubi per diramazioni:					
a) di lamiera o lamierino	44	69	73	—	—
b) fusi o trafilati	46	73	75	—	429 B[1]
— a nervatura o ad aletta (radiatori)	45	71	75	—	—
— di sezione poligonale	44	68	72	—	—
La classificazione dei tubi non muta anche se siano verniciati (esclusi i laccati) zincati, stagnati, piombati o ricoperti di catrame, minio, juta o di qualsiasi altra materia per preservarli dalla ruggine.					
— bruniti, laccati, nichelati, ottonati, cromati, ramati, bronzati	42	65	66	—	—
— a serpentino e tubi flessibili	43	67	69	—	—
Utensili agrarî in pezzi non nominati semplicemente sgrossati	46	73	76	—	—
Vergella, cioè ferro da trafileria, da chiodi e simili del diametro o della dimensione minima trasversale fino a 4 mm.	44	72	76	—	—
La vergella non ha mai sezione circolare perfetta o quasi, ma elittica e talvolta con risalti longitudinali, e si distingue pertanto dal filo che è di sezione costantemente circolare. Quella di dimensione oltre 4 millimetri si classifica come verghe o barre.					
Viti e pironi	45	70	73	74	—
Volanti o volani, non nominati:					
a) greggi o semplicemente sbavati o raschiati	46	73	76	—	—
b) ulteriormente lavorati	44	69	73	—	—

(1) Applicabile soltanto ai tubi di ghisa.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Ferro cromato o cromite — *vedi* Minerali metalliferi di cromo					
— ridotto dall'idrogeno	41	—	—	—	—
Ferruggine (mordente)	45	71	75	—	—
Fiale di vetro cariche per torpedini (soluzioni di bicromato e di acido solforico) — *vedi* All. 7, categ. 2ª	41	—	—	—	—
Fiammiferi di qualsiasi specie anche a bengala e controvento — *vedi* All. 7, categ. 10ª gr. 1	43	64	—	—	—
Fiaschi di vetro:					
a) impagliati	44	72	—	—	—
b) non impagliati	42	68	—	—	—
Fibbie di qualsiasi materia, escluse quelle di metalli preziosi	41	—	—	—	—
Fibre.					
Fibre animali, cioè lana, pelo, crino, setole — *vedi* le singole voci.					
— artificiali:					
a) in fili, lamette — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	42	65	66	—	—
Rientrano in questa voce il crine, la setola, la paglia artificiali, ed il racello (nastri o striscie di fibre artificiali accoppiate a fibre tessili come il ramiè e simili).					
b) in fiocco (fibre corte): snia-fiocco, snia-beta, lanital, cisalfa, cisafiocco e simili — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	44	70	71	—	—
— di amianto, molazzate o cardate	43	65	—	—	—
— vegetali tessili o da intreccio — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1:					
a) di cotone grezzo	45	70	71	—	901
b) di lino, formio (lino della Nuova Zelanda), gelso, di ortica e di ramiè, anche pettinate	44	68	70	—	—
c) di altre piante (aloe, canapa indigena ed esotica, ginestra, juta, kapok, cocco, sparto, ecc.) anche pettinate e tinte	45	71	72	—	901 (1)
— vulcanizzate:					
a) in tavole o fogli, cartoni, anche tagliati a misura in qualsiasi forma per lavori, ed in bacchette	43	65	67	—	—
b) in lavori non nominati	41	61	65	—	—

(1) Applicabile soltanto alla juta.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Fichi comuni freschi — *esclusi.*					
— secchi:					
a) per uso alimentare	47	77	80	—	406 901
b) per usi industriali, compresi gli scarti	45	72	76	—	406
— in salamoia, pigiati, tostati, ecc. — *vedi* Frutta.					
— d'India, freschi e secchi	47	77	81	—	—
— d'India, pigiati, tostati, ecc. — *vedi* Frutta.					
Fieno — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	47	79	—	—	418 902
Filandre — *come* Cascami di filati di lana o di cotone.					
Filati d'amianto	42	64	65	—	—
— di fibre animali, esclusi quelli di seta, cioè filati di lana (compresi quelli a ricciolini) e di pelo di cammello.	42	64	65	—	—
Per quelli unti od intrisi di vernice o di resina — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
— di fibre vegetali (lino, canapa, juta, cotone, aloe, formio, ramiè, ecc.)	43	65	66	—	—
Per quelli unti od intrisi di vernice o di resina — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
— non nominati di seta e di cascami di seta (organzino, trama, filo da cucire, da cordoncini, da ricami, ecc.)	41	61	62	—	—
Per la seta nera torta in matasse o in cordoni e per quella fortemente caricata sono da osservare le speciali condizioni contenute nell'All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
Per l'imballaggio — *vedi* nota alla voce « Seta greggia o manifatturata ».					
— non nominati di fibre artificiali (raion, lanital e simili) e dei cascami relativi	42	64	65	—	—
Fili di nitrocellulosa non denitrati allo stato umido — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.	41	—	—	—	—
Filiere	43	65	—	—	—
Filo elettrico coperto di materie isolanti — *vedi* Cordoni elettrici					
— nitrato per preparazione di filtri speciali — *vedi* Cotone nitrato sotto forma di filati o di tela per la preparazione di filtri speciali.					
Filondente (canovaccio per ricamo)	42	64	65	—	—
Filtri:					
a) di carta	43	67	—	—	—
b) di feltro	42	64	66	—	—
c) di tessuto	42	63	—	—	—
d) di altra materia, compresi i filtri pressa	42	63	64	—	—
Finimenti da cavalli	41	—	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Finocchi — *vedi* Ortaggi.					
Fiocchi d'avena, d'orzo e di altri cereali	44	67	71	—	—
Fiori di zolfo o zolfo sublimato — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	45	—	72	—	901
— artificiali di qualsiasi materia	41	—	—	—	—
— di biodo o di giunco — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	45	72	—	—	—
— di luppolo	41	63	64	—	—
— e frutti d'erba palustre non nominati, anche con pannocchia	44	70	71	—	—
— freschi recisi — *esclusi.*					
— non nominati, anche secchi	41	—	—	—	—
Fisarmoniche	41	—	—	—	—
Fiscole — *vedi* Sporte e sportine.					
Flemma — *vedi* Alcole amilico.					
Fluorina e fluorite — *vedi* Spato fluore.					
Fluoruro di alluminio	45	69	72	—	—
— di boro — *vedi* Gas.					
— di sodio:					
a) in botti o barili	45	71	75	—	—
b) in damigiane	45	70	72	—	—
c) altrimenti imballato	42	64	66	—	—
Fluosilicato di bario — *vedi* All. 7, categ. 3ª	46	—	75	—	—
— di sodio — *vedi* All. 7, categ. 2ª e categ. 3ª	47	—	76	—	—
Fluosilicati non nominati - *vedi* All. 7 categ. 3ª	41	—	—	—	—
Focolari di caldaio	44	70	72	—	—
Foglie artificiali di qualsiasi materia	41	—	—	—	—
— di alloro, anche tinte	42	70	71	—	—
— di formentone o granoturco — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	45	74	—	—	—
— di gelso, fresche — *escluse.*					
— di lentisco, di mirto o mortella, di sommacco e di sondro, di tamarisco o bruca	45	70	72	—	415 901 902 (1)
— di rosmarino, di basilico, maggiorana, origano — *come* Ortaggi.					
— di tabacco	41	—	—	—	—

(1) Applicabile soltanto alle foglie di sommacco;

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Foglie secche: di castagno, faggio, felce, quercia, rovere e simili, comunemente adoperate per lettiera di bestiame					
— *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	46	75	—	—	—
— di anil, di berbero, di guado, di noce, di scotano, di serratola, ed altre per tinta e per concia non nominate	44	69	71	—	901
— altre	41	—	—	—	—
Fonografi	41	—	—	—	—
Foraggi non nominati	47	79	—	—	—
Pei foraggi secchi — *vedi* All. 7. categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1.					
Forbici:					
a) per metalli o per la potatura	43	65	—	—	—
b) altre	41	—	—	—	—
— (lame di) semplicemente gettate, stampate o battute.	44	69	—	—	—
Forche e tridenti di legno, ferro o acciaio	45	74	75	—	—
Forchette — *vedi* Posate.					
Formaggi	45	71	74	—	—
Le spedizioni di cacio pecorino, cacio-cavallo e simili caci sodi in forme di piccole dimensioni, non sono accettate pel trasporto se la merce non viene consegnata racchiusa in barili, sacchi, casse o ceste ben condizionati e piombati dal mittente, eccezione fatta per quelle a carro le quali potranno essere accettate anche senza imballaggio.					
Formaldeide o aldeide formica	41	60	—	—	—
Formalina — *vedi* Formolo.					
Forme di gesso per la riproduzione di busti, statue, o di altri lavori artistici	42	—	—	—	—
— di ferro, acciaio o ghisa per candele, per ghiaccio artificiale, per laterizi, per proietti e simili	43	68	—	—	—
— di legno per cappelli, per scarpe o stivali	43	70	71	—	—
— di terra cotta, per qualsiasi uso	45	71	75	—	—
— di altra materia — *vedi* la voce della materia di cui sono fatte.					
Formelle di carbone, di lignite, di torba e di vinaccioli — *vedi* le voci Carbone, Lignite, Torba, Vinaccioli.					
— di residui di conceria o di distilleria	47	75	81	—	902
— altre per combustibile	47	—	80	—	902
Formentone o granoturco.	48	—	82	83	902
Formiato di calcio.	41	—	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Formio (lino della Nuova Zelanda) — *vedi* Lino.					
Formolo (soluzione acquosa di formaldeide):					
a) in botti, barili o in stagnoni	44	68	69	—	—
b) in damigiane	42	64	66	—	—
c) altrimenti imballato	41	—	—	—	—
Fornelli d'ogni specie:					
a) elettrici	41	61	—	—	—
b) a benzina, a gas, a petrolio, a spirito	42	68	69	—	—
c) a carbone	45	70	75	—	—
Forni d'ogni specie, anche con rivestimento refrattario:					
a) con meccanismi	42	68	70	—	—
b) senza meccanismi	44	69	73	—	—
Forniture non nominate da calzolaio, sarto, sarta e modista	41	—	—	—	—
Forzieri	42	63	64	—	—
Fosfato biammonico per concime	44	68	71	—	438 H, 901, 902
— di ammonio:					
a) greggio	42	63	64	—	—
b) puro	41	—	—	—	—
— di calcio:					
a) d'origine animale:					
1. greggio o calcinato anche macinato	47	78	80	—	—
2. preparato per concime (perfosfati o superfosfati)	48	80	82	—	438 B, 901, 902
3. depurato	43	64	66	—	—
Il fosfato di calcio depurato è in polvere o conetti o pezzetti bianchissimi, mentre quello calcinato e macinato ha colore grigio.					
b) d'origine minerale:					
1. allo stato naturale (fosforiti)	48	—	84	—	438 D, 901, 902
2. preparato per concime (perfosfati o superfosfati)	48	80	82	—	438 B, 901, 902

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Fosfato di sodio, compresi i fosfati bisodico e trisodico:					
a) in botti, barili o sacchi	46	74	75	—	—
b) altrimenti imballato	41	61	65	—	—
— sodico ammonico o sale di fosforo	41	—	—	—	—
Fosfazoto	47	75	76	—	901, 902
Fosforiti (fosfati di calcio minerale):					
a) allo stato naturale	48	—	84	—	438 D, 901, 902
b) preparate per concime (perfosfati o superfosfati)	48	80	82	—	438 B, 901, 902
Le fosforiti preparate per concime sono macinate ed hanno un forte odore sgradevole specialmente per fregamento.					
Fosforo amorfo in miscuglio con resine o con grassi — *vedi* All. 7, c teg. 6ª gr. 2	41	60	65	—	—
— bianco, giallo o rosso	41	60	65	—	—
Per quello bianco e giallo — *vedi* All. 7, categ. 10ª gr. 2.					
— disciolto in solfuro di carbonio — *vedi* All. 7, categ. 10ª gr. 2	41	60	65	—	—
Fosfuri non nominati — *vedi* All. 7, categ. 7, gr. 1.	41	—	—	—	—
I fosfuri di metalli pesanti, come i fosfuri di ferro e di rame non sono soggetti alle disposizioni dell'All. 7.					
Fosfuro di calcio — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 1	41	61	—	—	—
— di zinco — *vedi* All 7, categ. 3ª	41	61	—	—	—
Fosgene (ossicloruro di carbonio) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2.	41	61	65	—	—
Fotografie	41	—	—	—	—
Fotolampi e polveri similari per fotografia — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 1 e Tariffa n. 303 P. V.					
Fragole — *escluse.*					
Frantoi — *vedi* Torchi.					
Freni tanto automatici quanto a mano per locomotive e veicoli	42	63	64	—	—
Fresatrici	42	63	64	—	—
Frumento	48	—	82	83	—
Fruste e frustini	41	—	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria n. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Frutta fresche:					
a) soggette a rapido deperimento, come fichi, fragole e simili — *escluse*.					
b) non nominate:					
1. in natura	47	77	81	—	—
2. in acqua salata o solforata:					
— in barattoli o in vasetti	44	67	72	—	—
— in altri recipienti	47	77	81	—	—
— secche non nominate	46	76	80	—	901
— preparate tanto intere quanto in pezzi:					
a) in salamoia o in composta nel sale	44	67	72	—	—
b) candite ed anche in composta con senapa, o nello spirito	41	61	—	—	—
Le frutta in composta nello spirito, contenute in barattoli di vetro o di terra cotta, racchiuse in casse eccedenti ciascuna il peso lordo di kg. 60, sono soggette alle disposizioni dell'All. 7, categ. 8ª.					
c) in composta nell'aceto o nell'olio	43	65	66	—	407
d) cotte e conservate nel proprio sugo, anche con aggiunta di zucchero (sciroppate)	43	65	66	—	407
— pigiate ossia ammostate, esclusa l'uva	46	—	—	—	—
— tostate, anche macinate	43	—	66	—	—
— di lentisco e altre non nominate per tinta o per concia.	44	69	71	—	901 902 (1)
Per la marmellata e la polpa di frutta — *vedi* le voci corrispondenti.					
Fucine portatili da fabbro	43	65	66	—	—
Fuco — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	44	71	73	—	—
Fuliggine — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	47	77	80	—	—
Fulminati d'oro, d'argento, di mercurio, ecc. — *esclusi*.					
È fatta eccezione per i fulminati confezionati in capsule, micce, inneschi, ecc., confetti fulminanti e giocattoli per bambini secondo quanto è indicato nelle categorie 11ª e 14ª, nonchè per il fulminato di mercurio in massa allo stato di annegamento, trasportato per conto delle Forze Armate dello Stato — *vedi* All. 7, art. 2.					
Fumaioli di terra cotta	46	72	76	—	—
Funami — *vedi* Cordami.					

(1) Applicabile soltanto alle drupe di lentisco.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria n. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Funghi commestibili freschi — *esclusi*.					
— commestibili secchi o in conserva	43	65	66	—	—
— medicinali	41	—	—	—	—
Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici destinati a produrre detonazioni, preparati con miscele contenenti picrati, fulminati o miscugli di clorato di potassio insieme con fosforo o solfuro di arsenico o di antimonio — *vedi* All. 7, categoria 13ª gr. 2 *b*) e Tariffa n. 303 P. V.					
— artifizi e miscugli pirotecnici destinati a produrre detonazioni (come grossi e piccoli colpi di cannone, colpi di fucile, colpi oscuri, bombe, botte, petardi, castagnole, ecc.) preparati con miscele *non contenenti* picrati molto sensibili all'urto, azoturi, fulminati nè miscugli di clorato di potassio insieme con fosforo o solfuro di arsenico o di antimonio — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 2 *a*) e Tariffa numero 303 P. V.					
— artifizi e miscugli pirotecnici per illuminazione, per segnalazione e per spettacoli, non destinati a produrre detonazioni — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 1 e Tariffa numero 303 P. V.					
Furgoni da sgombero carichi di masserizie — *vedi* Masserizie.					
— da sgombero e da merci per uso stradale e rurale — *vedi* Tariffa n. 302 P. V.					
Fuselli di carta o cartone	43	69	72	—	—
Per quelli intrisi di grasso — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2					
Fusi di ferro per filande e filatoi	43	68	69	—	—
— di legno e di pasta di legno per filande e filatoi	44	68	70	—	—
Fusoliere di aeroplani	41	61	—	—	—
G					
Gabbie di legno per imballaggi	44	72 80 (1)	—	—	—
— da uccelli	41	—	—	—	—
Galalite o galatite:					
a) in fogli, lastre, bacchette e tubi	42	65	—	—	—
b) i lavori	41	61	—	—	—

(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 300 chilometri.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Galena (solfuro naturale di piombo) — *vedi* Minerali metalliferi di piombo.					
Galle o gallozze non nominate, per tinta o per concia	43	66	68	—	901
Galletta o biscotto di mare	45	71	74	—	—
Gallettame ossia bozzoli che non si sono potuti dipanare, spesso lacerati o forati o mancanti della peluria esterna — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	42	66	—	—	—
Gallettamini ossia ultimo strato di bava che riveste la crisalide — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.	45	71	—	—	—
Gambali di pelle	41	61	—	—	—
Gambier (estratto conciante)	43	65	67	—	901
Gangheri di metallo comune, da porte, finestre, persiane, casse, mobili, telai, ecc.	44	68	73	—	—
Garanza (robbia macinata) e garanzina (estratto di robbia in polvere)	43	65	67	—	—
Garette:					
a) montate	41	64	67	—	—
b) smontate	44	71	73	—	—
Gargiuolo o canapa pettinata — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	45	71	72	—	—
Garza idrofila, medicata o no	41	62	—	—	—
Gas					
Gas acetilene disciolto nell'acetone — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2.	44	67	68	—	—
— acido carbonico (anidride carbonica) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	66	67	—	—
— d'acqua (miscela d'idrogeno ed ossido di carbonio) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2.	44	66	67	—	—
— ammoniaco compresso — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2.	42	63	64	—	—
— butano — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	66	67	—	—
— etano — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	42	—	—	—	—
— fluoruro di boro — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	42	—	—	—	—
— idrogeno compresso — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	66	67	—	—
— illuminante — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	66	67	—	—
— metano (protocarburo d'idrogeno, grisou) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	66	67	—	425 A
— misto (gas d'olio contenente non oltre il 30 % di acetilene) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	66	67	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Gas d'olio liquefatto (Gas Z) o compresso — *vedi* All. 7, cagoria 7ª gr. 2	44	66	67	—	—
— ossigeno compresso od allo stato liquido — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	66	67	—	—
— propano — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	66	67	—	—
— rari (argo, neo, elio, ecc.) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2.	42	—	—	—	—
— solforoso (anidride solforosa od acido solforoso anidro) *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	66	67	—	—
— T (miscela di ossido di etilene e di anidride carbonica la cui pressione fino a 50° C. non oltrepassa kg. 14 per cm.²) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	42	—	—	—	—
— non nominati, compressi od allo stato liquido — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	42	—	—	—	—
Gasolio o olio da gas (gas oil) — *vedi* Oli minerali (residui della distillazione degli).					
Gassogeni per acetilene e per gas povero	43	68	71	—	—
Gavette e loro parti	43	68	71	—	—
Gavi (quarti di cerchi per ruote di legno)	45	71	72	—	—
Gavitelli o boe	41	63	—	—	—
Gazolina (essenza di petrolio) — *vedi* All. 7, categ. 9ª	43	66	68	—	—
Gelatina d'ossa	41	—	—	—	—
Si presenta, per lo più, in fogli rettangolari sottilissimi, elastici, trasparenti o quasi senza colore. Talvolta è anche colorata artificialmente.					
Gelatine esplosive — *vedi* Dinamiti.					
Gemme di pino (trementina naturale greggia) — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1	45	71	74	—	—
— di riso	46	74	76	—	903
È l'embrione del seme che si stacca nella lavorazione del riso. Serve per la brillatura e per l'alimentazione degli animali.					
Genisi di zolfo	48	—	86	—	—
Germi di semi di carrubbe — *vedi* Fecole.					
Germogli e radichette di orzo tallito	46	73	80	—	—
Gessetti per lavagne, anche con rivestimento di carta	42	64	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Gesso allumato	46	—	75	—	—
È gesso mescolato con allume.					
— cristallizzato — *vedi* Alabastro.					
— crudo macinato — *vedi* Gesso in polvere.					
— in polvere, calcinato o no.	48	—	80	81	443, 438, F 901, 902, 905
Il gesso non calcinato (crudo) non fa pasta con l'acqua;					
— lavori di getto:					
a) non verniciati, nè dipinti, nè dorati	43	66	71	—	—
b) verniciati, dipinti, dorati	42	64	68	—	—
Gherigli di noci	44	71	75	—	—
Ghiacciaie a forma d'armadi o d'armadietti:					
a) con apparecchi generatori del freddo, elettrici, a gas o simili	41	61	—	—	—
b) altre	42	68	—	—	—
Per le macchine congelatrici vedasi « Macchine e macchinette »;					
Ghiaccio naturale od artificiale — *escluso*.					
Ghiaccio secco (anidride carbonica solida) — *vedi* All. 7, categoria 2ª art. 21 e 25	44	66	67	—	—
Ghiaia	48	—	84	86	431, 902
Ghiande di quercia:					
a) allo stato naturale	46	73	80	—	—
b) tostate, anche macinate	43	—	66	—	—
c) (bucce e calici di)	46	72	76	—	—
— o semi di mowra	44	67	73	—	—
Ghisa manganesifera o specolare e ghisa siliciosa:					
a) con contenuto di manganese o di silico fino al 25 % — *vedi* Ferro.					
b) con contenuto di manganese o di silicio superiore al 25 % — *vedi* Leghe ferro-metalliche.					
— altra — *vedi* Ferro.					
Giaggiolo o ireos (iride fiorentina):					
a) radica	43	68	—	—	—
b) in pallottole o in polvere	41	—	—	—	—
Giallamina (silicato naturale di zinco) — *vedi* Minerali metalliferi di zinco.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Giallo d'anilina, di cromo e altri gialli non nominati (materie coloranti)	41	—	—	—	—
Per il giallo d'arsenico — *vedi* All. 7, categ. 3ª.					
Ginestra (arbusto)	46	74	—	—	416
Per gli arbusti allo stato secco — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.					
— (fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	45	71	72	—	—
— (paglia di) (residui legnosi della sfibratura della ginestra)	47	75	—	—	902
Per quelli allo stato secco — *vedi* All. 7, categ. 4ª, gr. 1.					
Giobertite — *vedi* Magnesite.					
Giocattoli	41	—	—	—	—
— esplodenti *per bambini* ed articoli esplodenti per *giocattoli da bambini* — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 3	41	—	—	—	—
Appartengono a questa voce i confetti fulminanti, le ciocchette da bambini, le capsulette (anche di cartone), i dischetti accensibili, i tappi detonanti, gli inneschi di cartone o gli articoli similari *contenenti ciascuno piccolissime quantità* di miscelo esplosive anche a base di clorati o di fulminati di argento e d'oro.					
— pirici ed articoli pirotecnici *da sala* — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 3.	41	—	—	—	—
Appartengono a questa voce i bengala senza capocchia di accensione; le girandole, le fontane ed i crisantemi a stella da salotto, le bombe di confetti, i frutti per cotillons, le pioggè meravigliose, le candele da tavola e gli articoli similari *che possono usarsi in ambienti chiusi*.					
Giornali, illustrati o no	44	68	71	—	—
— invenduti (resa) editi nel Regno e diretti alle rispettive amministrazioni editrici	48	80	82	—	—
— vecchi fuori uso:					
a) buoni per involti	45	70	74	—	—
b) diretti alle cartiere per il macero — *vedi* All. 7, categoria 4ª gr. 1 e 6ª gr. 2	47	76	80	—	—
Giostre e loro parti, escluse le motrici	42	70	—	—	—
Girarrosti	41	—	—	—	—
Giuggiole (frutta)	47	77	81	—	—
Giunco di Spagna — *vedi* Alfa.					
Giunchi d'India — *vedi* Canne d'India.					
— non nominati.	44	69	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di — 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Glicerina:					
a) in botti, barili o stagnoni	44	70	72	—	901
b) in damigiane	42	64	—	—	901
c) in altri recipienti	41	—	—	—	—
Globi di vetro	42	66	70	—	—
Glucosio solido e liquido	42	66	68	—	—
Glutine	43	—	—	—	—
Sostanza che si separa dall'amido nelle farine di grano e di segala. Allo stato umido è molle, più o meno grigia, attaccaticcia, ed è insipida.					
Gole di maiale salate	45	71	74	—	—
Gomene di fibre vegetali	44	69	71	—	—
Gomma d'albicocco, ciliegio (orichicco), mandorlo, pesco, susino	45	69	—	—	—
— adragante	41	—	—	—	—
— arabica o di acacia	44	66	—	—	901
— arabica (soluzione di) — *vedi* Colle d'amido.					
— elastica anche artificiale, sintetica e anche rigenerata (buna e simili):					
a) greggia	44	66	—	—	901
b) in fili, fogli, pneumatici, copertoni, tubi ed in altri lavori non nominati	41	62	—	—	901
c) in soluzione	41	—	—	—	—
Per quella disciolta in solventi infiammabili — *vedi* All. 7, categ. 8ª e 9ª.					
— elastica (avanzi di) — *vedi* Avanzi.					
— lacca	41	—	—	—	—
— tragasol	45	69	—	—	—
Si ricava dai semi di carrube.					
Gomme esplosive — *vedi* Dinamiti.					
— non nominate:					
a) indigene	45	69	—	—	—
Le gomme indigene sono prodotte dai gelsi e dagli alberi che danno frutto a nocciolo.					
b) esotiche	41	—	—	—	—
Gommelina o destrina	45	—	72	73	—
Gommoresine non nominate	41	—	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di — 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Grafite o piombaggine:					
a) in pezzi o in polvere	47	—	75	76	902
b) in lavori, come crogiuoli, lamine, ecc., senza accessori metallici:					
1. di peso fino a Kg. 10 per pezzo	43	—	—	—	—
2. di peso oltre Kg. 10 per pezzo	45	70	75	—	—
c) in lavori forniti di accessori metallici	41	61	—	—	—
Grammofoni	41	—	—	—	—
Gramole per maciullare il lino e la canapa:					
a) a mano	44	74	—	—	—
b) meccaniche	43	72	—	—	—
Granaglie non nominate:					
a) in natura	46	—	73	74	—
b) tostate, anche macinate	43	—	66	—	—
Granate a mano e per fucile, cariche — *vedi* Munizioni varie.					
— o proietti per artiglieria, carichi — *vedi* Munizioni varie.					
— senza esplosivi:					
a) con spoletta	43	68	69	—	—
b) senza spoletta	45	70	75	—	—
c) vuote inservibili e da rifondere	48	—	81	82	—
I trasporti devono essere accompagnati da un certificato dell'autorità militare, dal quale risulti che le merci siano inservibili e da rifondere.					
— di saggina, d'erica volgare o di altre materie vegetali	44	70	71	—	—
Grancrivelli:					
a) per uso agrario — *vedi* Macchine agrarie.					
b) per uso industriale	42	63	64	—	—
Granelli di metallo — *vedi* Metallo di cui sono composti.					
Granito — *vedi* Pietre.					
Grano o frumento	48	—	82	83	—
— saraceno	47	—	77	78	—
Si coltiva comunemente per sovescio e foraggio, ma serve anche per usi alimentari. Non è da confondere col granone o granoturco.					
Granoturco o formentone	48	—	82	83	902
— (barba di)	44	—	—	—	—
— tostato, anche macinato	43	—	66	—	—
Grappa o acquavite — *vedi* Alcole etilico, ecc.					
Graspi d'uva	47	74	76	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Grasselli — *vedi* Ciccioli.					
Grassi idrogenati	44	69	71	—	—
— — per uso alimentare	45	72	74	—	—
S'intendono per grassi idrogenati per uso alimentare quelli mescolati con latte, olii vegetali, sostanze coloranti o aromatiche per renderli atti all'uso di succedanei del burro.					
— di origine animale:					
a) di bovini, di suini:					
1. commestibili	47	78	80	—	—
2. non commestibili	44	69	71	—	—
b) di margarina per uso alimentare	45	72	74	—	—
S'intendono per grassi di margarina per uso alimentare quelli mescolati con latte, olii vegetali, sostanze coloranti o aromatiche per renderli atti all'uso di succedanei del burro.					
c) di lana:					
1. greggi	44	69	71	—	—
2. depurati (lanolina)	41	—	—	—	—
d) di cavallo, di montone, di crisalide, d'ossa, di pesce; grasso estratto dagli avanzi della concia delle pelli, e altri non nominati	44	69	71	—	—
— di origine vegetale (di cocco, d'Illipè, di mowra, ecc.):					
a) commestibili (purificati)	45	72	74	—	—
b) non commestibili (per usi industriali)	44	69	71	—	901
I grassi commestibili si distinguono da quelli industriali per la bianchezza o per la mancanza, o quasi, di odore.					
Grasso minerale (unto da carri o macchine)	44	66	67	—	—
Grès (lavori non nominati di)	44	66	68	—	—
— (rottami)	48	—	80	—	—
— (tubi di)	45	71	75	—	—
Grissini	45	71	74	—	—
Gronde o docce di zinco o di ferro anche zincato	43	68	71	—	—
Gru di qualsiasi specie caricate su carri	42	63	64	—	—
— circolanti sulle proprie ruote — *vedi* Tariffa n. 302 P. V.					
Gruma di botte o tartaro greggio	43	68	69	—	442
Guanciali	41	—	—	—	—
Guano naturale od artificiale	46	74	75	—	—
Guanti	41	63	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Gusci di frutta non nominati:					
a) infranti	47	75	81	—	—
b) macinati	46	72	75	—	—
— di noci d'areca	44	69	71	—	—
— di noci di cocco — *vedi* Cocco.					
Guttaperca — *come* Gomma elastica.					
I.					
Idrato od idrossido di bario o barite idrata — *vedi* All. 7, categ. 3ª	45	—	72	—	—
— od idrossido di potassio o potassa caustica — *vedi* Potassa caustica					
— od idrossido di sodio o soda caustica — *vedi* Soda caustica.					
Idrogeno compresso — *vedi* Gas.					
Idrolati	41	—	—	—	—
Idroplani e idrovolanti	41	61	—	—	—
Idrosolfiti	41	—	—	—	—
Idruro di calcio — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 1.	41	—	—	—	—
Imballaggi di paglia per bottiglie — *vedi* All. 7, categ. 4ª, gr. 1	43	68	—	—	—
— di stoia e di paglia per il trasporto del ghiaccio e della neve	44	71	—	—	—
— di tela:					
a) di canapa, di juta cruda grossolana e greggia:					
1. nuovi	44	68	70	—	—
2. usati	45	71	—	—	—
b) altri	42	64	65	—	—
Imbuti di latta o zinco	43	68	71	—	—
Immondizie (spazzature) — *vedi* All. 7, categ. 1ª	48	—	85	—	438 E 901 902
Impastatrici per farine, malta ecc.	42	63	64	—	—
Impermeabilizzanti per malte o cementi	45	69	71	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria n. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Incenso	41	—	—	—	—
Inchiostro:					
a) di China o di seppia	41	—	—	—	—
b) altro, da scrivere, da timbro e da stampa, anche allo stato pastoso e secco	43	64	—	—	—
Incisioni	41	—	—	—	—
Incubatrici	42	63	64	—	—
Incudini	44	70	75	—	—
Indaco naturale od artificiale	41	62	—	—	—
Inneschi cloratati per petardi — *vedi* All. 7, categoria 14ª gr. 1 *a*) e Tariffa n. 303 P. V.					
— detonanti — *vedi* Capsule detonanti.					
— elettrici con semplici miscele infiammabili, privi di capsule — *vedi* All. 7, categ. 11ª, gr. 1 *a*)	41	—	—	—	—
— per cartocci a bossolo da cannone — *vedi* All. 7, categoria 11ª gr. 1 *b*)	41	—	—	—	—
— per spolette — *vedi* All. 7, categ. 11ª, gr. 1 *b*)	41	—	—	—	—
Insegne:					
a) di ferro:					
1. greggie	44	69	—	—	—
2. verniciate o dipinte	41	—	—	—	—
b) altre, anche luminose	41	—	—	—	—
Interruttori per circuiti elettrici:					
a) ad olio	42	63	64	—	—
Per gli interruttori caricati con olio, è obbligo dello speditore di far risultare sulle lettere di vettura e di scrivere sulla parte esterna del collo le parole Alto / Basso in grossi caratteri.					
Il trasporto di tali interruttori è fatto a tutto rischio e pericolo del mittente.					
b) altri:					
1. senza parti metalliche — *vedi* la voce della materia di cui sono fatti.					
2. con parti metalliche	41	61	—	—	—
Involucri di paglia per bottiglie — *vedi* All. 7, categ. 4ª, gr. 1	43	68	—	—	—
Iodio	41	—	—	—	—
Ioduri	41	—	—	—	—
Ipoclorito di calcio (cloruro di calce)	46	72	74	—	—
— di potassio (cloruro di potassa)	46	72	74	—	—
— di sodio (cloruro di soda)	46	72	74	—	—
Iposolfito di sodio	45	—	72	73	—
Ireos — *vedi* Giaggiolo.					
Isolatori per fili elettrici, telegrafici e telefonici:					
a) di porcellana	43	65	70	—	—
b) di vetro	44	68	71	—	—
c) di carta pressata	43	67	70	—	—
d) di altra materia — *vedi* la voce della materia di cui sono fatti.					
Isonitrili tipo fenil-isonitrile — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
Ittiocolla (colla di pesce)	41	—	—	—	—
J					
Joghurt	45	71	74	—	—
Juta, anche pettinata e tinta — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6° gr. 1	45	71	72	—	901
K					
Kapok — *vedi* All. 7, categ. 4ª, gr. 1, e 6ª gr. 1 e 2	45	71	72	—	—
Kieserite (solfato di magnesio naturale)	46	74	75	—	—
L					
Lacche preparate per colori	41	—	—	—	—
Laddia o lacca lacca	42	—	—	—	—
Lambicchi di metalllo	42	63	64	—	—
— di vetro	42	66	70	—	—
Lamine greggie per dischi di fonografi e grammofoni	43	—	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Lampadari	41	—	—	—	—
Lampade e lampadine elettriche, comprese quelle a quarzo e quelle a forma di tubo	41	61	—	—	—
— di sicurezza	43	—	—	—	—
— per saldare — *vedi* Saldatoi.					
— non nominate	41	—	—	—	—
Lana di agnello, di alpagà, di cammello, di capra, di guanaco, di lama, di pecora, di montone e di vigogna:					
a) lavata, anche cardata o pettinata	41	65	66	—	—
S'intende per lavata quella che è stata sottoposta ad un procedimento industriale di lavatura. Rientra in questa voce anche la lana proveniente dal disfacimento di materassi.					
b) sudicia — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	43	69	70	—	437
Si classifica come sudicia anche la lana saltata, cioè lavata semplicemente sul dorso dell'animale.					
c) calcinata	43	69	70	—	—
d) meccanica	44	70	71	—	—
Per quella intrisa di grasso — *vedi* All. 7, categ. 6ª, gr. 2.					
— di acciaio	44	69	74	—	—
— minerale o di scorie e lana di vetro	47	—	75	—	—
— vegetale — *come* Canapa.					
Sono le fibre contenute in alcuni frutti e le fibre della torba convenientemente trattate.					
Lanital (fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª, gr. 1 e 2	44	70	71	—	—
Lanolina	41	—	—	—	—
Lanterne d'ogni specie	41	—	—	—	—
Lapilli	48	—	86	—	902
Lapis	41	—	—	—	—
Lardo e lardoni	45	71	74	—	—
Lastre preparate per fotografie	41	—	—	—	—
— per stereotipia	43	66	—	—	—
— per zincotipia	44	69	73	—	—
— altre — *vedi* la voce della materia di cui sono fatte.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Latta:					
— fogli anche bucati, traforati od impressi ad ornamenti, a disegni, a fiori o figure e simili, ovvero piegati e tagliati a misura per lavori (*a*)	44	71	74	—	—
— fogli litografati o marezzati, verniciati, anche bucati, traforati od impressi a disegni, a fiori o figure e simili od anche piegati o tagliati a misura per lavori (*a*)	43	68	71	—	—
(*a*) Si classifica latta il lamierino stagnato di grossezza fino ad un millimetro e mezzo quali si sieno le altre dimensioni.					
— ritagli e rottami:					
a) in destinazione alle fonderie o alle officine per essere distagnati	47	78	81	—	902 (1)
b) per altra destinazione	46	—	75	—	—
— tubi:					
a) a sezione circolare od ovale	44	69	73	—	—
b) a sezione poligonale	44	68	72	—	—
— lavori non nominati	42	68	69	—	—
Lattato d'antimonio e sodio	41	—	—	—	—
Latte condensato o concentrato:					
a) in barattoli	43	65	66	—	407
b) in altri recipienti (bidoni e simili)	45	72	74	—	—
— sterilizzato	44	70	71	—	—
— fresco — *escluso.*					
— (polvere di)	43	65	66	—	407
Lattosio (zucchero di latte)	41	—	—	—	—
Lauro – *vedi* Foglie di alloro.					
Lava — *vedi* Pietre non nominate.					
Lavagne artificiali in lastre	46	73	74	75	—
Sono costituite da un impasto di cemento con materie diverse.					
— od ardesie naturali in lastre greggie o segate	48	—	80	81	—
— od ardesie in lastre piallate ed anche levigate	45	—	71	72	—
— od ardesie montate su cornice	43	65	—	—	—

(1) Applicabile solo ai rottami di latta.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Lavori da bottaio non nominati	42	67	—	—	—
— da carradore non nominati	44	71	72	—	—
— da carrozzaio non nominati:					
a) verniciati	41	61	—	—	—
b) non verniciati	42	69	—	—	—
— d'ombrellaio	41	—	—	—	—
— da panieraio, non nominati	42	69	—	—	—
— da sellaio, non nominati	41	—	—	—	—
— da tappezziere, non nominati	41	—	—	—	—
— da valigiaio, non nominati	41	—	—	—	—
Leghe metalliche.					
Leghe ferro-metalliche:					
a) Ferro-manganese e ferro-silicio con contenuto rispettivamente, di manganese, o di silicio, superiore al 25 %	46	73	77	78	901
b) Ferro-fosforo, ferro-tantalio e ferro-titanio con contenuto rispettivo di fosforo, tantalio, titanio uguale o superiore al 10 %.					
Ferro-vanadio con contenuto di vanadio uguale o superiore al 20 %.					
Ferro-cromo, ferro-manganese-titanio, ferro molibdeno, ferro-silicio-alluminio, ferro-silicio-calcio-alluminio, ferro silicio-cromo, ferro-silicio-manganese, ferro-silicio-manganese-alluminio, ferro-silicio-nichelio, ferro-silicio-titanio, ferro-silicio-tungsteno, ferro-tungsteno con un contenuto superiore al 25 % dei suindicati metalli (esleuso il ferro) presi separatamente o in combinazione fra loro	44	69	74	75	901
c) Ferro-alluminio o ferro-nichelio con un contenuto di alluminio o di nichelio superiore al 30 %	44	69	74	75	901
d) altre	43	64	66	—	901
Le leghe ferro-metalliche con un contenuto dei metalli suindicati (escluso il ferro) in misura inferiore ai limiti rispettivamente stabiliti dalle voci precedenti si classificano come *ferro, acciaio* o *ghisa*.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Leghe metalliche altre:					
Si classificano come leghe di alluminio, di nichelio, di piombo, di rame di stagno e di zinco quelle in cui l'alluminio, il nichelio, ecc., sono contenuti in quantità (peso) superiore a qualunque altro dei metalli costituenti la lega; è fatta eccezione per le leghe nelle quali entrano insieme il rame e il nichelio le quali si classificano in ogni caso come leghe di nichelio. I nomi, posti fra parentesi, dei prodotti che seguono le indicazioni della composizione qualitativa delle singole leghe hanno soltanto valore esemplificativo.					
a) di alluminio: alluminio con magnesio anche con aggiunta di stagno (magnalio); con rame, magnesio e manganese (duralluminio); con rame, magnesio, manganese e silicio (avional); con rame e zinco; con rame, zinco, manganese e silicio (schleron); con silicio (alpax o silumin); con silicio, manganese e magnesio (anticorodal) — *come* Allumimio.					
b) di nichelio: nichelio con rame con o senza aggiunta di zinco (argentone, alfenide, alpacca, electron, maillechort, packfong); con rame, zinco e stagno (bronzo al nichelio) — *come* Nichelio.					
c) di piombo: piombo con antimonio con o senza aggiunta di stagno (piombo antimoniale per caratteri da stampa) — *come* Piombo.					
d) di rame: rame con alluminio (bronzi di alluminio); con stagno e manganese (bronzo al manganese); con stagno e zinco (rame fosforoso o bronzo fosforoso) — *come* Rame.					
Per il bronzo (rame con stagno) e per l'ottone (rame con zinco) *vedi* le corrispondenti voci.					
e) di stagno: stagno con antimonio e rame (metallo Britannia) — *come* Stagno.					
f) di zinco: zinco con stagno, piombo e rame — *come* Zinco.					
g) non nominate:					
1. allo stato greggio	43	65	—	—	901
2. in verghe, fili, lamiere	42	64	—	—	901 (1)
3. in lavori	41	62	—	—	—

(1) Applicabile soltanto alle verghe.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Legno.					
Legne da ardere, escluse le fascine	47	79	82	—	443, 902
Per legne da ardere si intendono quelle spaccate per il lungo o contorte. Le legne tonde e non contorte si classificano come quelle da ardere quando oltre ad avere la corteccia, sieno greggie, ed abbiano: il diametro non maggiore di cm. 10 e la lunghezza fino ad 1 metro; il diametro maggiore di cm. 10 e la lunghezza fino a cm. 50. Le spedizioni promiscue di legne da ardere con legne tonde e non contorte superanti le dimensioni sopra stabilite si classificano parimente come legne da ardere sempre che le seconde non siano in quantità (peso) maggiore del 10 %. I cascami di segheria, cioè le tavole che presentano da una faccia la parte curva del tronco e sono segate dall'altra si considerano come legno da ardere quando per le loro dimensioni ed il loro spessore non possano evidentemente servire per lavori; in caso diverso — *vedi* Legno lavorato con l'ascia o segato diritto. Rientrano nella voce *legne da ardere* anche le listerelle di legno usate per combustibile nelle vetrerie. Non entrano invece nella classe delle legne da ardere il bosso, il legno da pipe e quello esotico.					
Legni artificiali (legno pietra, xilolite, celotex e simili) in lastre, pannelli, quadrelli, tavole e tegole	45	70	73	—	902
— medicinali non nominati	41	—	—	—	—
— per tinta o per concia:					
a) di castagno, raspato in tritumi o trucioli	46	72	76	—	901
Per il legno di castagno in qualsiasi altro stato — *vedi* secondo i casi Legne da ardere e Legno comune da costruzione e da opera.					
b) di campeggio, quebraco rosso del Brasile e scotano in tronchi, pezzi, scheggie, macinati, raspati, in tritumi o trucioli	45	70	72	—	901
c) non nominati, in tronchi, pezzi e scheggie, macinati, raspati, in tritumi o trucioli	44	69	71	—	901
Legno da pipe, semplicemente abbozzato	45	70	71	—	—
— comune non nominato:					
Entrano particolarmente in questa classe i legni di abete, acacia falsa (robinia), acero (escluso il sicomoro), albicocco, alno o ontano, betula o betulla, carpino, castagno, cerro, ciliegio, cipresso, cirmolo o cimolo, eucalipto, evonimo o fusaggine, faggio, frassino, hickory, larice, leccio, lentisco, loto, magnolia, mandorlo, noce comune, olivo, olmo, pero, pino, pioppo, pitch-pine, platano, quercia, rovere, salcio, silver spruce, sorbo, spino bianco, spruce, teak, tiglio, tulipier, visciolo (amarena, marasca) e simili.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Segue: LEGNO COMUNE, NON NOMINATO					
a) greggio (tronchi d'albero anche scortecciati):					419 A(1)
1. di produzione nazionale	47	—	79	—	419 B, 443, 901, 906
2. di produzione estera	46	—	76	—	901
b) lavorato con l'ascia (appuntito, squadrato) o segato diritto, anche con denti e incastri per la calettatura	46	—	75	—	419 B, 443, 901, 906
Appartengono a questa voce le assi, anche preparate per doghe, le tavole, le pertiche anche spaccate o rifesse, le travi, i travicelli, i correntini, i listelli, i murali, le flagne, i passoni e simili, come pure i cascami delle segherie (tavole che presentano da una faccia la parte curva del tronco e sono segate dall'altra) che per le dimensioni e lo spessore siano atti per lavori.					
c) segato con curvature, o segato e piallato, anche con fori o con denti e incastri per la calettatura	45	70	73	—	—
Appartengono a questa voce il legno segato con curvature anche piallato, e quello piallato in forma di assi, tavole, listelli, travi, travicelli, staggi per scale e simili.					
d) semplicemente curvato a vapore per la fabbricazione di sedie, mobili o altro	44	69	71	—	—
Legno da ebanisti:					
Entrano particolarmente in questa classe i legni qui sotto enumerati, insieme con le loro varietà commerciali, surrogati naturali ed imitazioni artificiali: Aloe, acero sicomoro, amaranto (legno porpora, legno violetto), araribà, (legno zebra), bosso, bosso d'America (zapatero), legni di Cajenna (boco o coco, o legno ferro, panacoco o legno pernice, letter, d'Angelim, di Patawa o Pataua, di ferolo, di Tatajouba, ecc.), cedrela, cedro, Condori, courbaril, ebano (nero bruno e grenadilla, bianco, verde, giallo), guaiaco (legno santo), Jarrah, mogano vero (acagiù) e surrogati (mogano bassan, d'Africa, okumè, sapeli, ecc.), noce nero, noce satin, palissandro, Persimmon, quebraco bianco, rodio, sandalo (bianco e citrino), tasso, zingana e simili.					
a) greggio (tronchi d'albero), oppure lavorato con l'ascia (appuntito, squadrato) o segato diritto	44	68	70	—	901
b) segato con curvature o segato e piallato in assi, travicelli, tavole, liste	43	—	67	—	—

(1) Applicabile soltanto ai tronchi di abete, pino e pioppo della lunghezza non maggiore di m. 3 e del diametro non superiore ai 50 cm., diretti alle cartiere.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Legno intagliato, intarsiato, lavorato a traforo	41	—	—	—	—
— assicelle preparate per comporre casse da imballaggio	46	73	75	—	410C 906
— biette anche guarnite di ferro	45	71	—	—	—
— cascami di segheria:					
a) buoni per lavori — *vedi* Legno comune lavorato con l'ascia, ecc., o Legno da ebanisti.					
b) non buoni per lavori — *vedi* legna da ardere.					
— cavicchie	45	70	72	—	—
— cerchi, esclusi quelli per ruote per veicoli per i quali — *vedi* Cerchi nell'ordine alfabetico generale.	45	70	72	—	—
— cocchiumi o tappi.	45	71	72	—	—
— compensato (tavole formate di assicelle sovrapposte, incollate e pressate):					
a) fatto con legni comuni	44	70	72	—	901
b) fatto, anche solo in parte, con legni da ebanisti . .	43	65	—	—	901
— cornici per quadri, specchi, medaglioni e simili . . .	42	—	—	—	—
— cunei	45	71	—	—	—
— doghe per botti, barili, tini, ecc.	45	73	75	—	902
— (farina di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	45	70	74	—	—
È il prodotto della macinazione o vagliatura della segatura o della macinazione del legno.					
Per il legno di campeggio, quebraco rosso, del Brasile e scotano, macinato, per il legno di quassio macinato e per i legni per tinta e concia non nominati, macinati, vedi le rispettive voci.					
— fogli di legno comune, anche preparati per scatole, cassette od altro	45	70	72	—	—
— fogli per tarsia od impiallacciatura	42	—	—	—	—
— fondi da botti, barili e tini	45	73	75	—	—
— fuscellini per fiammiferi o per stoini da finestre — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	45	70	72	—	—
— impannate	44	70	72	—	—
Si classificano come impannate i telai di finestre, senza vetri. Per quelli con vetri — *vedi* Vetrate.					
— liste, anche sagomate, per cornici da porte, finestre, mobili, quadri, specchi e simili:					
a) semplici e grezze:					
1. di legno comune	44	70	72	—	—
2. di legno da ebanisti	43	67	—	—	—
b) altre	42	66	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Legno in lavori non nominati:					
a) di legno comune, anche compensato:					
1. ordinari da falegname	44	70	72	—	—
2. altri	43	69	70	—	—
b) di legno da ebanisti, anche compensato:					
1. ordinari	43	65	—	—	—
2. altri	41	61	—	—	—
Per lavori ordinari s'intendono quelli greggi di non fine lavorazione, come: tavole, credenze, armadi da cucina, madie, stie, porte, usci, imposte, telai, persiane anche avvolgibili, scaffali, panche, panconi, palchetti per cantine, gambe e colonnette di mobili, ecc., che non siano verniciati, lucidati a cera od a spirito, ecc., nel qual caso rientrano fra i lavori altri.					
— manichi:					
a) greggi	44	69	71	—	—
b) verniciati lavorati o ricoperti	41	—	—	—	—
— mozzi e razzi da ruote	44	70	72	—	—
— ossature per basti o selle	44	70	72	—	—
— ossature o scheletri per divani, sofà, canapè, poltrone e simili	42	70	—	—	—
— pali:					
a) per sostegno delle viti	47	—	76	—	419 B 902 906
b) altri	46	—	75	—	419 B 902 (1) 906
— palle per giuoco	43	—	—	—	—
— pertiche, anche spaccate o rifesse	46	—	75	—	419 B
— quarti di cerchi per ruote	45	71	72	—	—
— razzi da ruote	44	70	72	—	—
— ruote per veicoli:					
a) con razzi di filo d'acciaio per velocipedi e simili . . .	41	61	—	—	—
b) altre	44	70	72	—	—
— scheggie o schiappe per combustibile — *vedi* All. 7 categ. 4ª gr. 1	47	79	82	—	902 906
— staggi per scale a pioli, anche forati	45	70	73	—	—
— steccati	44	70	72	—	—

(1) Applicabile soltanto ai pali e ai paletti per sostegno delle piante da fiori e dagli ortaggi.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Legno stecche per ceste e corbelli — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	46	74	—	—	—
— tappi	45	71	72	—	—
— traverse e traversine per strade ferrate e tranvai:					
a) anche se iniettate	46	—	75	—	—
b) usate o di scarto	47	79	82	—	—
Per fruire di questi prezzi le traverse di legno usato o di scarto devono essere spaccate per il lungo o segate trasversalmente almeno per metà.					
— trucioli — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1:					
a) buoni per fare trecce e lavori simili, anche tinti	42	66	—	—	—
b) altri	45	71	76	—	902 906
— tubi di qualsiasi sezione	43	67	68	—	—
— viti	44	68	70	—	—
— zeppe o cavicchie	45	70	72	—	—
— zipoli	44	72	—	—	—
Legumi, cioè ceci, cicerchia, fagiuoli, fave, lenticchie, lupini, piselli:					
a) freschi in natura	47	77	81	—	—
b) in acqua salata o solforata:					
1. in barattoli o in vasetti	45	72	76	—	—
2. in altri recipienti	47	77	81	—	—
c) in composta nel sale	44	67	72	—	—
d) in composta nell'aceto o nell'olio	43	65	66	—	407
e) secchi:					
1. non macinati	48	—	82	83	902
2. macinati (farine di legumi)	47	—	77	78	902
f) tostati, anche macinati	43	—	66	—	—
Lenticchie — *vedi* Legumi.					
Letame — *vedi* All. 7, categ. 1ª	48	—	85	—	438 E 901 902

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Letti di ferro smontati, anche con elastici	42	68	69	—	—
— di legno smontati, anche con elastici, senza garanzia per quelli non imballati	42	68	—	—	—
— di ottone smontati, anche con elastici.	41	62	—	—	—
Lettighe	41	—	—	—	—
Per le lettighe a ruote — *vedi* Carrozzelle a lettiga.					
Leucite:					
a) in pezzi	48	—	82	84	—
b) ridotta in polvere	48	—	81	82	901 902
Leve di ferro	45	70	75	—	—
Libidivi o dividivi	44	69	71	—	901
Libri copialettere	41	63	64	—	—
— non stampati o semplicemente stampati in moduli d'ufficio (registri, librettini, agende, ecc.), esclusi quelli copialettere:					
a) legati semplicemente in carta, in tela cerata od in cartone anche con costole di tela o di cartapecora	44	68	71	—	—
b) legati altrimenti	41	61	—	—	—
— stampati, litografati o manoscritti, compresi quelli di musica	41	61	—	—	—
— stampati, litografati o manoscritti, compresi quelli di musica, fuori d'uso:					
a) buoni per involgere	45	70	74	—	—
L'amministrazione, a propria garanzia, può pretendere che alcuni fogli siano lacerati e dispersi. Opponendosi la parte a questo, la spedizione sarà di pieno diritto, tassata coi prezzi delle classi 41.61 stabiliti per i libri stampati, ecc.					
b) da macero	46	73	76	—	—
S'intendono quelli che, pur conservando la forma di libro, sono lacerati in modo da non poter servire ad altro uso. Sono pure classificati come carta da macero i libri stampati, litografati o scritti non lacerati, purchè diretti ad una cartiera: in questo caso, però, l'amministrazione può pretendere la lacerazione di una parte dei libri prima della loro asportazione dalla stazione di arrivo.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Licci per telai — *vedi* All. 7, categ. 6ª, gr. 2	43	65	66	—	—
Sono fili irrigiditi mediante sostanze resinose.					
Licheni da tinta o da concia non nominati	44	69	71	—	901
— altri	41	—	—	—	—
Licopodio o zolfo vegetale	41	—	—	—	—
Lieviti	44	67	—	—	—
Lignite	48	—	84	85	423
— (carbone di)	48	—	84	85	—
Per quello in polvere o in granelli — *vedi* All. 7, categ. 6ª, gr. 2.					
— (formelle di)	48	—	84	85	423 902
— (formelle di carbone di) — *vedi* All. 7, catg. 4ª gr. 1	48	—	84	85	—
Limatura porfirizzata (medicinale)	41	—	—	—	—
Lime	43	65	—	—	—
Limoni — *vedi* Agrumi.					
— (sugo di) — *vedi* Sughi di arancia, ecc.					
Limonite allo stato naturale — *vedi* Minerali di ferro.					
— usata, cioè che ha servito alla depurazione del gas	45	—	72	73	—
È polvere granulosa di colore verdastro e di odore sgradevole.					
— usata o lavata	48	—	80	—	—
Lincrusta anche in lavori	41	62	—	—	—
Lingottiere (forme per la colatura dei metalli)	45	73	76	—	—
Lino, anche pettinato, compreso quello della nuova Zelanda (formio) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	44	68	70	—	—
— (steli di) forniti dei loro filamenti — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	45	72	73	—	—
— (stoppa di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	45	72	74	—	—
Linoleum:					
a) da pavimentazione, in rotoli	44	70	71	—	—
b) altro, compresi i lavori (guide, tappeti, stoie, stoini, zerbini e minuterie come solette, sottocoppe, ecc.)	41	62	63	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Liquerizia:					
a) radica	43	68	70	—	414 902
b) succo	42	65	68	—	—
Liquidi per pulire i metalli. (Per quelli contenenti sostanze volatili infiammabili — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1 e 8ª)	44	68	69	—	—
Per tali s'intendono i miscugli costituiti essenzialmente di silicato d'alluminio e di ammoniaca.					
Liquori non nominati — *vedi* All. 7, categ. 8ª:					
Quelli contenenti in volume fino al 21 % di alcole, come pure quelli spediti in bottiglie di vetro o di terra cotta, racchiuse in casse non eccedenti ciascuna il peso lordo di kg. 60, non sono soggetti alle disposizioni dell'Allegato 7.					
a) in botti o barili	42	64	65	—	—
b) altrimenti imballati	41	63	64	—	—
Lisciva liquida di potassa o di soda caustiche	46	72	74	—	901
Per quella di concentrazione superiore al 10 % — *vedi* all. 7, categ. 2ª.					
— solida	45	70	72	—	901
Lisoformio:					
a) in botti, barili o recipienti di latta	44	68	69	—	—
b) in damigiane	42	64	66	—	—
c) altrimenti imballato	41	61	—	—	—
Lisolo — *vedi* Disinfettanti.					
Litantrace — *vedi* Carbone fossile.					
Litargirio (ossido di piombo)	43	66	68	—	901
Litografie	41	60	—	—	—
Litopone (miscuglio di solfuro di zinco con solfato di bario):					
a) allo stato secco o impastato con acqua	44	68	69	—	—
b) macinato con olio o con vernice	41	61	—	—	—
Per quello macinato con vernice — *vedi* All. 7, categ. 5ª, gr. 1, 8ª e 9ª.					
Locomobili	42	63	64	—	—
Per locomobili si intendono le macchine a vapore, a combustibile liquido o ad elettricità, montate su ruote e trainate da animali od altrimenti da macchine. Le locomobili spedite insieme con le macchine agrarie e che servono a metterle in movimento, si classificano come le macchine stesse.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Locomotive od automotrici stradali	42	63	64	—	—
Per locomotive ed automotrici stradali si intendono le macchine a vapore, a combustibile liquido o ad elettricità, montate su ruote, che producono energia destinata non solo al loro spostamento, ma anche a compiere altro lavoro come trainare veicoli (trattrici), spazzare, inaffiare, appianare le strade, frangere le pietre, preparare malte o calcestruzzi, ecc. Per le trattrici spedite con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.					
— e Locomotori da strade ferroviarie o tranviarie caricati su carri ferroviari	42	63	64	—	—
Per le locomotive e locomotori circolanti sulle proprie ruote — *vedi* Tariffa n. 302 P. V.					
Lolla o loppa anche macinata (prima veste del riso e di altri cereali) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	46	73	76	—	903 (1)
Loppe di alto forno (scorie provenienti dalla fusione dei minerali di ferro o dell'affinazione della ghisa):					
a) non macinate	48	—	82	85	902
b) macinate	47	—	81	82	902
Lucidi per pavimenti, per mobili, da scarpe e da cuoi:					
a) contenenti solventi volatili infiammabili — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1 e 8ª	41	61	—	—	—
b) non contenenti solventi volatili	43	63	—	—	—
Lucignoli e stoppini per candele, lumi e fornelli	42	—	—	—	—
Lumache e chiocciole	45	—	—	—	—
Si ammettono alla spedizione soltanto se in recipienti ben chiusi.					
Lumachella — *vedi* Marmo.					
Lumini a corta candela (moccolotti)	43	66	—	—	—
— con lucignolo montato su legno, carta od altra materia.	42	—	—	—	—
Il galleggiante segue lo stesso trattamento.					
Lunette ad uso di cucina o da conciatori	43	—	—	—	—
Lupini — *vedi* Legumi.					
Luppolo (fiori di)	41	63	64	—	—

(1) Applicabile soltanto alla lolla di riso.

M

Macchine (1)

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Macchine agrarie non nominate:					
a) a mano od a forza animale	44	74	—	—	430
b) a vapore, a combustibile liquido o ad elettricità	43	72	—	—	430
Per macchine agrarie s'intendono quelle che servono all'agricoltore per lavorare la terra, per concimarla, per la semina, per raccogliere i prodotti del suolo e prepararli senza alterarne la forma naturale.					
— da scrivere, macchine calcolatrici e simili macchine di precisione	41	61	—	—	—
— elettriche e pneumatiche, non nominate	42	63	64	—	—
— congelatrici	42	63	64	—	—
Per le ghiacciaie a forma di armadi o di armadietti — *vedi* Ghiacciaie.					
— non nominate	42	63	64	—	—
— (parti non nominate di) agrarie, industriali, ecc., meccanismi non nominati e loro parti	42	63	64	—	—
S'intendono parti di macchine soltanto quelle che appartengono al meccanismo motore.					
— per caffè espresso e simili macchine per bar, caffè, ecc.	41	61	—	—	—
— per cucire, per fare maglie, calze, ricami, occhielli e simili, con o senza sostegno	42	63	64	—	—
— (sostegni di) per cucire, per fare maglie, calze, ricami, occhielli e simili	43	69	70	—	—
Intendesi per sostegno la parte che porta i pedali e la trasmissione, e che regge o deve reggere la tavola sulla quale va posata la così detta testa, cioè la vera macchina.					
— stradali	43	69	70	—	—
Per macchine stradali s'intendono i carri non automotori, che compiono un lavoro meccanico generato dalle ruote stesse del carro, come sarebbero le spazzatrici a trazione animale, ecc. Per le macchine stradali automotrici — *vedi* Locomotive o automotrici stradali.					
Macchine-utensili non nominate	42	63	64	—	—
Si considerano come macchine-utensili le macchine che mediante utensili o strumenti o altri dispositivi azionati meccanicamente (a mano, a pedale, a motore), danno una determinata forma o superficie a uno o più pezzi di materia, sia asportandone delle parti, sia deformandoli, (ad esempio: le aggraffatrici, le limatrici, le perforatrici per carta e simili materie, quelle per piegare tubi, rotaie, le stozzatrici).					

(1) Salvo le eccezioni ammesse, i pezzi di ricambio, le parti non appartenenti propriamente al meccanismo motore, come ad esempio tubi, recipienti, ecc., quando siano disgiunte dalla macchina o se fissate ad essa siano asportabili, devono formare una spedizione separata e si tassano giusta la classificazione loro assegnata.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Macchinette per usi di cucina, come girarrosti, macinini, tritacarne, macchinette per pasta da minestra e simili . . .	42	63	64	—	—
Macine per mulino od altro, di pietra o di tritumi di pietra agglomerati	46	—	75	—	—
Macinini	42	63	64	—	—
Maciulle — *vedi* Gramole.					
Madreperla	43	65	66	—	901
— (cascami di) non più atti per lavori	46	74	75	—	—
— (lavori non nominati di) esclusi quelli montati in oro	41	—	—	—	—
Madreviti (arnesi per fare a mano le viti e per filettare) . .	43	65	—	—	—
Magli meccanici	42	63	64	—	—
Maglie e maglierie — *vedi* Tessuti.					
Magliuoli o tralci di vite	44	70	71	—	—
Tralcio tagliato dalla vite, avente in fondo un pezzo di ramo su cui nacque, onde prende la forma di martello. Non è da confondersi col sarmento che è ramo secco della vite.					
Magnalio (metallo) — *come* Alluminio e sue leghe.					
Magnesia alba — *vedi* Carbonato di magnesio preparato artificialmente.					
— calcinata (ossido di magnesio):					
a) in sacchi, botti o barili	46	—	75	—	—
b) altrimenti imballata	41	61	—	—	—
Magnesio (metallo)	41	61	—	—	—
Per quello in polvere fina — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
— etile — *vedi* All. 7, categ. 10ª gr. 2	41	—	—	—	—
Magnesite o giobertite:					
a) in pezzi o macinata (carbonato di magnesio naturale) *b*) calcinata, anche macinata (ossido di magnesio) — *vedi* Magnesia calcinata.	46	—	74	75	434 901
Magnetite — *vedi* Minerali di ferro.					
Magnolia (lega di stagno ed antimonio, con o senza piombo) — *come* Stagno.					
Maillechort (metallo) — *come* Nichelio e sue leghe.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Maioliche artistiche — *vedi* All. n. 5.	41	—	—	—	—
S'intendono tutti i lavori, non nominati nella presente nomenclatura, di terra cotta coperta di smalto che, per la concezione del modello o per il lavoro artistico del singolo oggetto, possono tenersi come pezzi da museo o da collezione.					
— altre	44	66	70	—	—
La maiolica si distingue dalla porcellana specialmente perchè la sua pasta aderisce alla lingua e si scalfisce con una punta d'acciaio, il che non avviene per la porcellana.					
Mallo di noci comuni, di mandorle e di altri simili frutti	45	72	—	—	—
Malto (orzo tallito)	46	—	74	—	901 902
— (avanzi di) o lolla d'orzo tallito	46	73	76	—	—
— (estratto e sciroppo di)	43	67	—	—	—
Maltosio	41	—	—	—	—
Mandarini — *vedi* Agrumi.					
Mandorlato o torrone	41	—	—	—	—
Mandorle:					
a) verdi	47	77	81	—	—
b) secche:					
1. col guscio	47	77	81	—	406 901
2. senza guscio	44	71	75	—	406 901
Manganese (metallo)	41	—	—	—	—
— mescolato con colofonia (essiccativo)	43	65	67	—	—
Manichini o modelli per sarti o per mostre:					
a) di vimini	42	69	—	—	—
b) altri	41	61	—	—	—
Maniglie di metallo comune	42	64	—	—	—
Manioca — *vedi* Fecole.					
Manna	41	—	—	—	—
Mannaie e mannaiette	43	65	—	—	—
Mannite	41	—	—	—	—
— (avanzi della fabbricazione della)	46	—	75	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Manometri	41	—	—	—	—
Mantici (compresi quelli per carrozze ferroviarie)	42	63	64	—	—
Margarina od oleo margarina	43	66	67	—	—
— (grasso di) per uso alimentare	45	72	74	—	—
Si intende per grasso di margarina ad uso alimentare quello mescolato con latte, oli vegetali, sostanze coloranti o aromatiche, per renderlo atto all'uso di succedaneo del burro.					
Marmellata di frutta	43	65	66	—	407
Marmette — *vedi* Ambrogette.					
Marmo					
Marmo in granelli	46	—	75	76	902 904
Per granelli s'intendono i pezzetti di marmo ottenuti da una operazione meccanica di triturazione, ovvero per mezzo di vagliatura.					
— in lastre e lastroni, gradini, lapidi, anche con cigli arrotondati:					
a) semplicemente segati o frullonati	45	—	74	75	904
b) levigati, anche lucidati o forati	43	64	68	—	904
— in lavori non nominati anche con ornati:					
a) semplici	43	64	68	—	904
Si classificano come semplici i lavori di architettura, i capitelli, le balaustre, i camini, i cippi, le colonne, gli acquai, gli stipiti, le mensole, le vasche e simili, purchè senza figure. Per i lavori con ornati — *vedi* All. n. 5.					
b) con figure e marmo intarsiato — *vedi* All. n. 5.	41	61	—	—	—
— in lavori semplicemente abbozzati o ridotti a sagoma	44	—	70	—	—
— in pezzetti poliedrici per mosaici	45	—	74	75	904
— in rottami, scaglie, frantumi, anche misti con polvere	48	—	84	86	902 904
I rottami, le scaglie ed i frantumi, anche mescolati con polvere, sono quelli che si hanno dalle cave o come cascami della lavorazione del marmo.					
— in statue, statuette, busti, bassorilievi, altorilievi e medaglioni — *vedi* Statue.					
— in pezzi o massi, anche squadrati	45	—	74	75	904
I pezzi e i massi di marmo di peso non superiore a kg. 500 ciascuno, destinati ad essere ridotti in pietrame, pietrisco, granelli o polvere si tassano *come* Pietre, semprechè presentino fratture, cavità, inclusioni di altre materie tali da renderli inadatti a qualsiasi lavoro e il mittente dichiari sulla lettera di vettura che essi sono destinati agli usi sopra indicati.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Marmo in polvere	47	—	76	77	902 904
— artificiale, in lastre o tavole:					
a) greggie	45	—	75	76	—
b) levigate	43	64	68	—	—
Marna o marga	48	—	82	84	—
Marocchino — *vedi* Pelli conciate.					
Martelli	43	65	—	—	—
Martinelli e binde a mano	43	65	66	—	—
Maschere comprese quelle da scherma	41	—	—	—	—
Masonite in lastre, pannelli, quadrelli e tavole	45	70	73	—	902
Masserizie, cioè suppellettili e arnesi di casa usati, dichiarati sgomberi per cambiamento di dimora	42	69	—	—	—
Per masserizie s'intendono i mobili, gli oggetti che arredano la casa e ciò che serve per l'uso domestico e personale, come stoviglie, utensili di cucina, biancheria, materasse, vestimenti, libri, ecc. Si comprendono nelle masserizie le scorte di combustibili e commestibili in quanto il loro peso complessivo non superi il quinto del peso delle masserizie. Le cose non spedite insieme con le altre masserizie, anche per cambiamento di dimora, come pianoforti, materasse, biancheria, ecc., hanno il trattamento stabilito per ciascuna di esse. Non fruiscono del trattamento delle masserizie gli animali vivi, i mobili e gli utensili per arti e mestieri, gli attrezzi rurali, i veicoli di qualunque genere, fuorchè le carrozzine da bambini e per persone impedite, i velocipedi e le motociclette.					
— caricate in furgoni	—	65	—	—	—
Il peso del furgone è da cumulare con quello delle masserizie.					
Massicot (ossido giallo di piombo)	43	66	68	—	—
Mastelli	44	72 / 80 (1)	—	—	—
Mastice a base di manganese e mastice ad olio (mastice dei vetrai e dei verniciatori)	43	65	—	—	—
È composto d'olio seccativo impastato con sostanze minerali, quale sarebbe, ad esempio, il mastice dei vetrai e dei verniciatori.					
— d'asfalto	48	—	80	81	432 902
È bitume fuso in pani con polvere fina di asfalto. Si usa per la copertura delle strade.					

(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 600 chilometri.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Mastice resinoso. Entra nella sua composizione qualche resina.	43	—	—	—	—
— non nominato	42	—	—	—	—
Masut o mazut — *vedi* Oli minerali (residui della distillazione degli).					
Materasse	41	—	—	—	—
Materiale non nominato per installazioni elettriche	41	61	—	—	—
Materiali da cantiori per costruzioni, cioè: armature di legno o di ferro anche scomposte, arnesi, utensili, attrezzi da terrazziere, carriole a mano, carrucole, cassoni per acqua o malta, catene, cordami, fucine portatili da fabbro, legname in assi, tavole, travi, scale, tubi, verricelli ed oggetti simili ai predetti, spediti in partite complesse	45	71	74	—	—
— per sondaggio, cioè: armature di ferro o di legno anche scomposte, argani, aste di perforazione, arnesi, utensili, attrezzi, catene, cordami, fucine portatili da fabbro, mandrini, meccanismi (esclusi le macchine motrici); pompe, taglie, tubi ed oggetti simili ai precedenti, spediti in partite complesse	45	69	70	71	—
Materie che producono fumo per scopi agricoli o forestali e materie che producono nebbia, *contenenti* clorati — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 1 e Tariffa n. 303 P. V.					
— che producono fumo per scopi agricoli o forestali, e materie che producono nebbia, *non contenenti* clorati — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2	43	65	67	—	—
— coloranti conten. perossido di bario — *vedi* All. 7, categoria 3ª	41	—	—	—	—
— combustibili artificiali allo stato solido, simili all'alcole solido — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2	41	—	—	—	—
— irritanti alogenate liquide — *vedi* All. 7, categ. 2ª	41	—	—	—	—
— fecali o dei pozzi neri (escrementi) anche mescolate con torba — *vedi* All. 7, categ. 1ª	48	—	85	—	438 E 902
Matite	41	—	—	—	—
Mattonelle — *vedi* Ambrogette.					
— di carbon fossile — *vedi* Formelle di carbon fossile.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Mattoni					
Mattoni refrattari:					
a) pienii	47	—	76	77	902
b) con canali interni	45	—	74	75	902
Per mattoni refrattari si intendono i pezzi di materiali refrattari i quali per la loro forma e dimensione si dimostrano atti ad essere uniti fra loro in un numero indeterminato per la costruzione di forni o di parte di essi. I pezzi di materiale refrattario con scanalature, battute, incavi, ecc., ed in genere tutti i pezzi di forma speciale si classificano come lavori.					
— di qualsiasi forma e dimensione:					
a) di amianto	44	68	71	—	—
b) di bauxite, di cromite, di magnesite o giobertite, di abrasite e mattoni Dina — *vedi* Mattoni refrattari.					
c) di calcestruzzo (cioè di calce, cemento con ghiaia e sabbia, pomice, lapilli e simili materiali), anche forati	48	—	80	81	902
d) di cemento	48	—	80	81	—
e) di grès:					
1. non forati	47	—	76	77	—
2. forati	46	73	75	76	—
f) ordinari di argilla comune:					
1. non forati	48	—	84	86	902
2. forati	48	82	84	—	902
g) smaltati o verniciati, anche in parte	45	—	74	75	—
h) di sughero	45	73	—	—	—
i) di vetro anche rinforzati con tela metallica	44	68	71	—	—
l) altri — *vedi* la voce della materia di cui sono fatti.					
— (rottami di):					
a) di mattoni ordinari	48	—	85	87	902
b) di mattoni refrattari	47	—	79	80	902
Mazze da appoggio — *vedi* Bastoni.					
— di ferro o acciaio	43	65	—	—	—
Meccanismi non nominati e loro parti	42	63	64	—	—
Medicinali non nominati	41	61	—	—	—
Melagrane	47	77	81	—	—
— (sugo di) — *vedi* Sughi di arancia, ecc.					
Melasso o melazzo	46	—	75	—	901

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Mele:					
a) secche	46	76	80	—	406
b) altre — *vedi* Frutta.					901
Meloni	47	77	81	—	—
Merci non nominate, nè strettamente assimilabili a quelle nominate	41	—	—	—	—
Mercurio	41	—	—	—	—
Merletti — *vedi* Pizzi.					
Meta — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2	41	—	—	—	—
È un prodotto solido combustibile, costituito essenzialmente di acetaldeide polimerizzata.					
Metabisolfito di potassio e metabisolfito di sodio:					
a) in soluzione	45	—	72	73	—
b) cristallizzato o secco	43	65	67	—	—
Metaldeide (alcole solido) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2	41	—	—	—	—
Metalli alcalini non nominati — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 1.	41	—	—	—	—
— alcalino-terrosi — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 1	41	—	—	—	—
— (rottami di) — *vedi* Rottami del metallo di cui sono costituiti.					
Si considerano rottami anche i lavori (barre, lamiere, piastre, filo, ecc.), e gli oggetti spezzati in modo da non essere più servibili allo scopo per il quale furono fabbricati. Ai lavori ed agli oggetti usati e non spezzati si applicano i prezzi stabiliti per i rottami quando siano diretti ad una acciaieria o fonderia. A richiesta dell'amministrazione, il destinatario deve provare che il materiale è destinato al rimpasto o alla fusione. A tale effetto, dovrà rendere inservibili le parti principali dei lavori o degli oggetti componenti la spedizione.					
— piroforici	41	—	—	—	—
— preziosi — *esclusi*.					
L'argento è da considerare metallo prezioso soltanto se monetato; per l'argento in qualsiasi altro stato — *vedi* la relativa voce.					
— non nominati:					
a) allo stato greggio	43	—	—	—	—
b) in verghe, fili, lamiere	42	—	—	—	—
c) in altri lavori	41	—	—	—	—
d) in limatura, ritagli, rottami, scaglie e tornitura	44	69	75	—	—
Metalline e speis — *vedi* Metallo a cui appartengono.					
Metano (protocarburo d'idrogeno, grisou) — *vedi* Gas.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Metilamina — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	42	63	64	—	—
Metri — *vedi* Misure di lunghezza.					
Mezzagrana di riso — *vedi* Riso.					
Mica:					
a) in masse, in iscaglie o in polvere	46	—	75	76	—
b) in lamine	43	—	—	—	—
c) in lavori non nominati	41	—	—	—	—
Micce detonanti con anima costituita da fulminato di mercurio flemmatizzato, prive d'innesco, che possono detonare *solo* sotto l'azione di una capsula detonante — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *c*)	41	—	—	—	—
— detonanti con anima costituita da un esplosivo appartenente alla categoria 12ª, prive d'innesco, che possono detonare *solo* sotto l'azione di una capsula detonante — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *c*)	41	—	—	—	—
— non innescate che possono detonare in contatto con una fiamma o per urto — *vedi* All. 7, categ. 14ª gr. 1 *a*) e Tariffa n. 303 P. V.					
— ordinarie di polvere nera a combustione lenta, dette di sicurezza, prive d'innesco — *vedi* All. 7, categoria 11ª gr. 1 *a*)	41	—	—	—	—
— per spolette — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *a*)	41	—	—	—	—
Microfoni	41	61	—	—	—
Midollo di piante — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.	44	—	—	—	—
Miedziankit secco — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2.	41	—	—	—	—
Miele:					
a) in barili, mastelli o stagnoni	44	66	72	—	—
b) altrimenti imballato	43	64	66	—	—
Mietitrici — *vedi* Macchine agrarie.					
Migliarola	44	70	73	—	—
Miglio	46	—	74	—	—
Mine prive d'inneschi — *vedi* Munizioni varie cariche con esplosivi della categ. 12ª.					
Le mine munite d'inneschi sono *escluse* dal trasporto — *vedi* All. 7, categoria 12ª e 14ª.					
Minerale di zolfo:					
a) in masse od allo stato polverulento (sterro)	47	—	79	80	901
b) macinato — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	47	—	77	—	901

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Minerali					
Minerali metalliferi d'antimonio (esclusa la stibina), d'argento, di arsenico (esclusi l'orpimento e il realgar), di cobalto, di mercurio (escluso il cinabro), di molibdeno, di nichelio, d'oro, di platino, di stagno, di titanio, di tungsteno o wolframio e di vanadio:					
a) in masse od in pezzi	47	74	78	—	—
b) in polvere	46	73	77	—	—
— metalliferi di cromo, di manganese, di rame, di piombo e di zinco:					
a) in masse od in pezzi	47	—	79	80	—
b) in polvere	47	—	78	79	—
— metalliferi di ferro — (Ematite, Limonite, Magnetite Oligisto, Siderite e altri non nominati, all'infuori della Pirite di ferro per la quale *vedasi* l'apposita voce):					
a) in masse o in pezzi	48	—	81	82	—
b) in polvere	48	—	80	81	—
— metalliferi non nominati, anche ridotti in polvere	45	71	75	—	—
— non metalliferi non nominati:					
a) in masse od in pezzi	47	—	77	78	—
b) in polvere	47	—	76	77	—
— per collezioni scientifiche	41	—	—	—	—
Minestre preparate con condimenti, estratti di carne e simili sostanze, in scatole o in pacchetti	41	—	—	—	—
Minio di ferro (ossido di ferro mescolato con argilla)	45	70	72	—	—
— di piombo (ossido e biossido di piombo)	43	66	67	—	—
Minuterie non nominate	41	61	—	—	—
Mirabolani (frutti e noccioli di)	45	69	72	—	—
Mirra (gomma ed olio)	41	—	—	—	—
Miscugli composti di argilla, farina fossile, calce, frantumi o polvere di sughero, amianto, pelo animale, cotone minerale, da servire come materia isolatrice del calore (coibenti)	46	—	75	—	—
— di fosforo amorfo con resine o con grassi — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	41	60	65	—	—
— pirotecnici — *vedi* Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Miscuglio di Laming (solfato di ferro, calce viva e segatura di legno) per la depurazione del gas	45	71	75	—	—
In cambio del solfato di ferro si usa anche la limonite terrosa. Se è adoperata da sè sola in sostituzione del miscuglio di Laming — *vedi* Limonite.					
— di Laming usato, anche lavato	47	72	79	80	—
Misure di capacità, di peso e di lunghezza	42	64	—	—	—
Mobilia di ferro	42	68	69	—	—
— di legno curvato, di canne d'India, di bambù, di vimini e simili	41	66	—	—	—
— di legno non nominata	42	68	—	—	—
Senza garanzia per quella non imballata. La mobilia con accessori di marmo, di metallo, non muta classificazione.					
Mobili per operazioni chirurgiche	41	—	—	—	—
Moccolotti (lumini a corta candela)	43	66	—	—	—
Moduli d'ufficio:					
a) in fogli sciolti, o in blocchi, fascicoli, registri, legati semplicemente in carta, in tela cerata o in cartone, anche con costole di tela o di cartapecora	44	68	71	—	—
b) legati altrimenti	41	61	—	—	—
Moietta o roggetta — *vedi* Ferro (reggetta).					
Mole da affilare, arrotare o brunire, anche con manubrio:					
a) di pietra naturale	44	—	72	—	435
b) di pietra artificiale (carborundum, smeriglio, abrasite e simili)	43	65	—	—	—
c) d'altra materia — *vedi* la voce della materia di cui sono fatte.					
— di pietra o di tritumi di pietra agglomerati, per mulino od altro	46	—	75	—	—
Per mole si intendono quelle foggiate a ruota, ma non a prisma.					
Molibdeno (metallo)	41	—	—	—	—
Molle e palette da focolari	42	68	71	—	—
— per veicoli — *vedi* Ferro.					
— spirali per mobili	42	67	68	—	—
— non nominate per qualsiasi uso	41	61	—	—	—
Molluschi freschi — *esclusi.*					
— preparati o conservati	45	72	74	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Monazite (cristalli e sabbia)	42	64	—	—	—
Mondiglie di cacao	45	73	—	—	—
— di cereali	46	74	76	—	—
Nella voce mondiglie di cereali si intende compreso soltanto un terriccio misto di residui di paglia, di loppe e di semi di varia natura, quali: il loglio, la veccia, l'occhio di pernice, il viluechio, ecc. Il residuo della pulitura dei cereali privo di terriccio o degli anzidetti residui si classifica — *come* Granaglie non nominate in natura.					
Monete di argento e di oro — *escluse.*					
— di nichel, di rame, di bronzo, di bronzo d'alluminio) di acmonital	41	—	—	—	—
Mononitrobenzolo — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1	41	61	65	—	—
Mononitronaftalina — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2	41	61	65	—	—
Montacarichi meccanici	42	63	64	—	—
Morchie d'olio vegetale	45	71	72	—	—
Moresche o struse	41	62	63	—	—
Morse	43	68	73	—	—
Mortai d'artiglieria — *come* Cannoni					
— per pestare, polverizzare, ecc.:					
a) di bronzo	42	65	—	—	—
b) altri	43	66	—	—	—
Mortella - *vedi* Mirto.					
Mosaici, esclusi quelli montati in oro od in argento — *vedi* All. 5	41	—	—	—	—
Mostarda	41	—	—	—	—
Mosto alcolizzato — *vedi* Vino alcolizzato.					
— comune in botti, barili o carri serbatoi	47	74	77	—	409 907
Gli speditori sono tenuti a dichiarare, nella lettera di vettura, la precisa condizione dei recipienti, non assumendo l'amministrazione alcuna responsabilità per i danni che, per la detta condizionatura, potessero derivare alla merce.					
— concentrato o cotto	43	67	69	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Motocicli, anche con carrozzino (motocarrozzette), e loro parti non nominate	41	61	—	—	—
Per i motocicli spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.					
Motofurgoni, motofurgoncini o motocamioncini — *vedi* Tariffa ord. 302 P. V.					
Motori	42	63	64	—	—
Motoscafi	41	63	—	—	—
Mucillaggine — *vedi* Colle di amido, ecc.					
Munizioni irritanti, lacrimogene ed analoghe — *vedi* Cartucce cariche per la produzione di gas, ecc.					
— per armi portatili, anche se innescate — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2	41	—	—	—	—
— varie cariche con esplosivi della categoria 12ª quali ad esempio: cartocci e bossoli carichi a salve per artiglieria; bombe da bombarda e da caduta; cariche di lancio in bossolo per artiglieria o per armi subacquee; cartocci e bossoli carichi a salve per artiglieria; cartocci proietto (cartucce) per artiglieria con proietto anche carico; granate a mano e per fucile; proietti carichi, anche con spoletta; torpedini; mine, scatole esplodenti e simili; tutte purchè *prive di inneschi, di cannelli o di capsule detonanti* e purchè perfettamente chiuse in modo da evitare qualsiasi dispersione della carica esplosiva — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *c*) e 2 *c*) e Tariffa n. 303 P. V.					
— varie, non per armi portatili (escluse le torpedini, le mine, le scatole esplodenti e simili), *munite d'inneschi, di cannelli o di capsule detonanti* assolutamente assicurati e validamente protetti contro eventuali urti, perfettamente chiuse in modo da evitare la dispersione della carica esplosiva — *vedi* All. 7, categ. 14ª gr. 2 e Tariffa n. 303 P. V.					
Muriati — *vedi* Cloruri.					
Muschio (secrezione animale)	41	—	—	—	—
Musco — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	44	71	73	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di — 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
N					
Nafte.					
Rientrano in questa voce i residui della distillazione degli oli minerali per i quali — *vedi* la relativa voce [Olii minerali (residui della distillazione degli)].					
Naftalina — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2:					
a) depurata	44	66	—	—	—
b) greggia	45	71	75	—	—
La naftalina depurata è bianca; quella greggia è sempre colorata.					
Naftolo e suoi composti	41	—	—	—	—
Nastri fabbricati con fibre tessili:					
a) formati di soli fili d'ordito, uniti insieme con gomma od altra materia, ordinariamente usati per legare involti	43	65	—	—	—
b) per macchine da scrivere o per apparecchi da riproduzione	41	—	—	—	—
c) ricoperti o imbevuti di materia isolante	41	—	—	—	—
d) non nominati — *vedi* Tessuti.					
— d'inneschi e nastri d'inneschi paraffinati per lampade di sicurezza — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *b*)	41	—	—	—	—
Navasse	44	72 / 80 (1)	—	—	—
Navette per tessitori (spole)	42	63	64	—	—
Navoni — *vedi* Ortaggi.					
Nero allo zolfo	43	63	64	—	—
— di alizarina, di anilina, di resorcina ed altri neri simili derivati dal catrame	41	61	—	—	—
— fumo — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	44	67	—	—	—
— animale, nero d'avorio e nero d'ossa:					
a) nuovo o rivivificato	46	74	75	—	—
b) per concime	47	77	80	—	—
Nella voce nero d'ossa nuovo o rivivificato s'intende compreso il nero in pezzetti avente proprietà decolorante e quello in polvere che si adopera per la preparazione dei colori ad olio, di vernici, di neri da scarpe, ecc.. Per nero d'ossa per concime s'intende quello in poltiglia od in grumi inquinato di materie eterogenee non avente più proprietà decolorante.					

(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 600 chilometri.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di — 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Nero di Roma (miscela di carbone con materie argillose)	45	69	—	—	—
— di schisto o nero minerale	45	—	75	—	—
— vegetale (nero di fusaggine, nero di pesca, nero di sughero, nero di vite, nero di Francoforte) — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	44	67	—	—	—
— non nominato	43	—	—	—	—
Nervi e tendini:					
a) freschi o salati	46	74	75	—	—
Per i freschi — *vedi* All. 7, categ. 1ª.					
b) secchi	43	—	—	—	—
Neve — *esclusa.*					
Nichelio e sue leghe.					
Chiodi, viti e dadi.	41	65	66	—	—
Filo o verghe di qualsiasi sezione o sagoma	42	65	66	—	—
Lamiere, lastre e fogli greggi	42	65	67	—	429 C (1)
— e fogli tagliati a misura per lavori, o bucati, traforati, piegati, curvati, levigati e simili	41	65	66	—	—
Le lamiere ed i fogli tagliati o raffilati di forma rettangolare si classificano come greggi. Quelli di forma diversa (circolare, triangolare, pentagonale, esagonale, ecc.), si considerano tagliati a misura per lavori.					
Lavori non nominati.	41	61	—	—	—
Limatura e tornitura	44	69	75	—	—
Lingotti, pani, cubetti, grani	43	68	69	—	901
Metallina e speis	45	71	75	—	—
Sono il prodotto della prima fusione del minerale. La metallina è composta principalmente di solfuri; lo speis di arseniuri.					
Monete	41	—	—	—	—
Polvere	41	61	—	—	—
Ritagli e rottami	44	69	75	—	901
Tondini per monete e simili	41	63	64	—	—
Tubi di qualsiasi sezione	41	63	64	—	—
Verghe — *vedi* Filo.					

(1) Applicabile soltanto alle lastre e piastre di maillechort.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di — 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Nitrati.					
Nitrato di ammonio — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	41	61	62	—	438 G
— di ammonio mescolato in quantità non eccedente il 50% con leucite, gesso, argilla od altre simili sostanze minerali — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2:					
a) di produzione nazionale	46	75	76	—	901 902
b) di produzione estera	45	74	75	—	901
I miscugli contenenti più del 50 % di nitrato di ammonio si classificano come nitrato d'ammonio.					
— di bario — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	43	65	67	—	—
— di bismuto	41	—	—	—	—
— di calcio:					
a) in botti, barili o sacchi:					
1. di produzione nazionale	46	75	76	—	901 902
2. di produzione estera	45	74	75	—	901
b) altrimenti imballato	41	60	—	—	—
— di piombo — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2.	41	61	62	—	—
— di potassio o salnitro — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2 .	44	68	69	—	—
— di sodio o nitro cubico — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2:					
a) con titolo non superiore al 96 %:					
1. di produzione nazionale	46	75	76	—	901 902
2. di produzione estera	45	74	75	—	901
b) con titolo superiore al 96 %:					
1. di produzione nazionale	46	72	74	—	438 I 901 902
2. di produzione estera	45	70	72	—	901
Il nitrato di sodio con titolo fino al 96 % è, di regola, di color giallognolo o grigiastro; quello con titolo superiore al 96 % è bianco ed ha inoltre, di solito, forma di granelli.					
Nitrati non nominati — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	41	—	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di — 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Nitriti	41	—	—	—	—
Nitro ammoniacale — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	41	61	62	—	—
— cubico — *vedi* Nitrato di sodio.					
— prismatico (nitrato di potassio) — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2.	44	68	69	—	—
Nitrobenzina — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1	41	61	65	—	—
Nitrobenzolo — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1	41	61	65	—	—
Nitrocellulosa del *genere cotone collodio* (1), stabilizzata e polpata:					
a) sotto forma di ovatta non compressa contenente almeno il 18 % di acqua (82 parti di sostanza secca e 18 parti di acqua) od almeno il 25 % di xilolo o di alcole (alcole etilico, butilico, amilico, propilico) o di acqua ed alcole, o di un miscuglio di alcole e canfora (75 parti di sostanza secca e 25 parti di xilolo, alcole, alcole-acqua, o di un miscuglio alcole-canfora) od almeno il 50 % di acetone (50 parti di sostanza secca e 50 parti di acetone);					
b) compressa, contenente almeno il 15 % di acqua (85 parti di sostanza secca e 15 parti di acqua);					
— *vedi* All. 7, categ. 8ª	41	—	—	—	—
— del *genere fulmicotone* (1) stabilizzata e polpata:					
a) sotto forma di ovatta non compressa contenente almeno il 18 % di acqua (82 parti di sostanza secca e 18 parti di acqua) od almeno il 25 % di xilolo o di alcole (alcole etilico, butilico, amilico, propilico) o di alcole-acqua, o di un miscuglio di alcole-canfora (75 parti di sostanza secca e 25 parti di xilolo, alcole, alcole-acqua, o di miscuglio alcole-canfora);					
b) compressa, contenente almeno il 15 % di acqua (85 parti di sostanza secca e 15 parti di acqua);					
— *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *a*) e Tariffa n. 303 P. V.					

(1) Si considera come fulmicotone la nitrocellulosa a titolo di azoto superiore al 12,30 % e come cotone collodio quella a titolo inferiore od uguale.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria n. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Nitrocellulosa (*Cotone collodio e fulmicotone*) (1) stabilizzata e polpata:					
a) sotto forma di ovatta non compressa, contenente meno del 18 % di acqua (oltre 82 parti di sostanza secca e meno di 18 parti di acqua) o meno del 25 % di xilolo o di alcole (alcole etilico, butilico, propilico, amilico) o di alcole-acqua o di un miscuglio di alcole-canfora (oltre 75 parti di sostanza secca e meno di 25 parti di xilolo o di alcole, o di alcole-acqua o di un miscuglio alcole-canfora) o meno del 50 % di acetone (oltre 50 parti di sostanza secca e meno di 50 parti di acetone);					
b) compressa contenente meno del 15% di acqua (oltre 85 parti di sostanza secca e meno di 15 parti di acqua); — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 303 P. V.					
— non denitrata in fili allo stato umido — *vedi* All. 7, categoria 6° gr. 2	41	—	—	—	—
Nitrocloroformio — *vedi* Cloropicrina.					
Nitrocomposti organici non più pericolosi all'urto, allo sfregamento ed all'accensione:					
a) della tetranitrometilanilina, se si tratta di composti insolubili in acqua;					
b) della trinitroresorcina, se si tratta di composti solubili in acqua; — *vedi* All. 7. categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 303 P. V.					
— organici non più pericolosi dell'acido picrico, destinati a ricerche scientifiche oppure ad usi farmaceutici — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *d*) e Tariffa n. 303 P. V.					
Nitroglicerina — *vedi* All. 7, Art. 2 — *esclusa.* La nitroglicerina in soluzione alcolica al 5 % per uso medicinale è ammessa al trasporto a piccola velocità (classe 41) ed appartiene alla categoria 8ª dell'Allegato 7.					
Nitronaftaline (mono-bi e trinitronaftalina) — *vedi* All. 7. categ. 4ª gr. 2	41	61	65	—	—
Noccioli di albicocche, ciliege, pesche e simili frutta:					
a) interi	46	—	75	—	—
b) infranti	47	75	81	—	—
c) macinati	46	72	75	—	—
— di olive — *vedi* Sansa.					

(1) Si considera come fulmicotone la nitrocellulosa a titolo di azoto superiore al 12,30 % e come cotone collodio quella a titolo inferiore od uguale.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria n. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Nocciuole:					
a) verdi	47	77	81	—	—
b) secche:					
1. col guscio	47	77	81	—	406 901
2. senza guscio	44	71	75	—	406 901
Noce moscata	41	61	—	—	—
— vomica	41	—	—	—	—
Noci comuni, con o senza mallo	47	77	81	—	901
— comuni (mallo di)	45	72	—	—	—
— d'areca, piene e gusci di noci di areca	44	69	71	—	—
— (gherigli di)	44	71	75	—	—
— di cocco:					
a) piene	44	67	72	—	—
b) (gusci di noce di):					
1. privi di polpa	46	72	75	—	—
2. con polpa fresca o disseccata	45	—	73	—	—
— di avorio vegetale (corozo) tanto intere quanto segate	44	69	71	—	901
— di avorio vegetale (raschiatura e ritagli di)	47	75	76	—	—
— di galla	43	66	68	—	901
Norie	42	63	64	—	—
O					
Obici — *come* Cannoni.					
Occhiali, esclusi quelli con montatura di metallo prezioso.	41	—	—	—	—
Ocre naturali od artificiali — *vedi* Terre colorate. Le ocre naturali sono composte di una mescolanza intima dell'argilla con l'idrato di ferro; hanno colore giallo e talvolta rosso fosco o bruno. Quelle rosse, per lo più sono il prodotto della calcinazione delle ocre gialle. Sono poste in commercio o in pani o in polvere.					
Oggetti d'arte e di antichità non nominati — *vedi* All. n. 5.	41	—	—	—	—
— di cancelleria e per disegno non nominati	41	61	—	—	—
— militari fuori uso. S'intendono per tali gli zaini, le giberne, i cinturini, le cinghie, le borracce, le gavette, i tascapani che l'amministrazione militare aliena, sebbene ancora in discreto stato. Per i capi di vestiario — *vedi* Vestimenti. Per le scarpe — *vedi* Pelli (lavori usati e logori di).	44	68	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	TARIFFA ORDINARIA N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Oggetti per collezioni scientifiche di zoologia, botanica e mineralogia.	41	—	—	—	—
Per quelli conservati in alcole — *vedi* All. 7, categ. 8ª.					
Oleina	44	69	71	—	901
Oleografie	41	60	—	—	—
Oleomargarina o margarina	43	66	67	—	—
— (grasso di) per uso alimentare	45	72	74	—	—
Si intende per grasso di oleo-margarina per uso alimentare quello mescolato con latte, oli vegetali, sostanze coloranti o aromatiche per renderlo atto all'uso di succedaneo del burro.					
Oleostearina	44	69	71	—	—
Oleum (acido solforico fumante) — *vedi* Acido solforico fumante.					
OLI.					
Oli di catrame non nominati — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1, 8ª e 9ª	44	68	70	—	—
— essenziali di anice, di bergamotto, di citronella, di garofano, di geranio, di ginepro, di lavanda, di menta, di rose, di rosmarino, di spigo e altri non nominati — *vedi* All. 7, categ. 8ª	41	—	—	—	—
— fenolici — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1, 8ª e 9ª	44	68	70	—	—
— idrogenati	44	69	71	—	—
— idrogenati per uso alimentare	45	72	74	—	—
S'intendono per oli idrogenati per uso alimentare quelli mescolati con latte, oli vegetali, sostanze coloranti o aromatiche per renderli atti all'uso di succedanei del burro.					
— lubrificanti non nominati	44	68	70	—	—
— medicinali non nominati	41	61	—	—	—
Rientrano in questa voce gli oli che hanno di per se stessi proprietà medicinali come l'olio di alloro, di crotontiglio (escluso l'olio di ricino per il quale *vedi* la relativa voce) e gli oli ai quali sono state aggiunte sostanze medicamentose.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	TARIFFA ORDINARIA N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Segue: OLI.					
Oli minerali non nominati — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1, 8ª e 9ª:					
a) destinati ad essere impiegati esclusivamente e direttamente come combustibile (*)	45	71	75	—	—
b) destinati ad altri usi	44	68	70	—	424
— minerali (residui della distillazione degli) — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1 e 8ª:					B (1)
a) destinati ad essere impiegati esclusivamente e direttamente come combustibile (*)	45	71	75	—	—
b) destinati ad altri usi	44	68	70	—	—
(*) I trasporti devono essere accompagnati dalla bolletta di importazione o da equipollenti certificati delle autorità finanziarie dai quali risulti che gli oli ed i residui vennero ammessi allo speciale trattamento doganale o fiscale stabilito per quelli da usare direttamente ed esclusivamente come combustibili. Mancando tali documenti i trasporti sono di pieno diritto tassati con le classi stabilite per le voci sub *b*). Uguale trattamento è fatto agli oli minerali ed ai residui che, pure essendo accompagnati dai documenti suddetti, risultassero poi adoperati per altro uso, anzichè per combustibile; inoltre si applicano in tale caso le soprattasse di cui l'art. 50 delle condizioni per i trasporti.					
Olio amilico — *vedi* All. 7, categ. 8ª:					
a) in botti, barili, stagnoni e carri serbatoi	45	69	74	—	—
b) altrimenti imballato	44	67	68	—	—
— asfaltico — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1, 8ª e 9ª	44	68	70	—	424
— da gas — *vedi* Oli minerali (residui della distillazione degli)					
— o grasso estratto dagli avanzi della concia delle pelli.	44	69	71	—	—
— estratto dai filetti di cotone	44	69	71	—	—
— di acetone — *vedi* All. 7, categ. 5ª e 8ª:					
a) in botti, barili o stagnoni	43	64	66	—	—
b) in damigiane o altri recipienti	41	62	—	—	—
— di anilina	41	62	65	—	—
— di antracene — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1, 4ª e 8ª	44	68	70	—	—
— di cocco:					
a) industriale	44	66	71	—	901
b) purificato	45	72	74	—	—
L'olio purificato (commestibile) si distingue da quello industriale per la perfetta bianchezza, o per la mancanza di odore.					

(1) Applicabile soltanto agli oli minerali greggi di produzione nazionale destinati alla raffinazione.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Segue: OLI.					
Olio di creosoto — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1, 8ª e 9ª	44	68	70	—	—
— o grasso di crisalidi del baco da seta, anche al solfuro di carbonio	44	69	71	—	—
— di flemma (alcole amilico greggio) — *vedi* Olio amilico.					
— di formaggio o di ricotta	45	71	72	—	—
S'intende per tale il residuo grasso ricavato dalle manipolazioni della ricotta.					
— di macis e di noce moscata	41	—	—	—	—
— di mandorle, tanto dolci quanto amare	42	—	—	—	—
— essenziale di mirra — *vedi* All. 7, categ. 8ª	41	—	—	—	—
— di mowra	44	69	71	—	—
— di naftalina — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1, 8ª e 9ª	44	68	70	—	—
— di oliva, di arachide, di colza o ravizzone, di cotone, di girasole, di granoturco, di lino, di noci comuni, di papavero, di riso, di senapa, di sesamo, di soia, olio al solfuro di carbonio ed altri oli vegetali non nominati:					
a) di produzione nazionale:					
1. commestibile e olio non commestibile spedito agli stabilimenti di raffinazione per essere trasformato in commestibile:					
— in botti, in barili, in recipienti di latta o di carta riposti in casse, in carri serbatoi	47	78	80	—	408 (1) 901
— in pelli, soltanto se spedito a carro	—	76	—	—	—
— in damigiane, in fiaschi o in bottiglie riposti in casse o altrimenti imballati	46	74	—	—	901
2. non commestibile e non spedito agli stabilimenti di raffinazione per essere trasformato in commestibile:					
— in botti, in barili, in recipienti di latta riposti in casse, in carri serbatoi	44	69	71	—	408 (1)
— in pelli, soltanto se spedito a carro	—	68	—	—	—

(1) Applicabile soltanto all'olio di oliva.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Segue: OLI.					
Olio di oliva, ecc.: *a*) di produzione nazionale: 2. non commestibile, ecc. (*segue*):					
— in damigiane, in bottiglie riposte in casse o altrimenti imballato	43	65	—	—	—
Si classifica come non commestibile l'olio che contiene più del 5 % di acidità totale espressa in acido oleico e che rivela odori disgustosi come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme, ecc., nonchè l'olio cotto o litargiriato.					
b) di produzione estera:					
1. in botti, in barili, in recipienti di latta riposti in casse, in carri serbatoi	44	69	71	—	—
2. in damigiane, in bottiglie riposte in casse o altrimenti imballato	43	65	—	—	—
— di ossa	43	65	67	—	—
— di palma	44	69	71	—	901
— di paraffina	44	68	70	—	—
— di pesce:					
a) in botti o barili	44	69	71	—	—
b) altrimenti imballato	41	61	—	—	—
— di piedi di bue, di cavallo e di montone	43	65	67	—	—
— di resina, cioè di colofonia — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1 e 8ª	43	65	67	—	—
— di ricino, anche medicinale	43	65	67	—	901
— di schisto — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1, 8ª e 9ª	44	68	70	—	—
— solforicinato	41	—	—	—	—
— di trementina — *vedi* All. 7, categ. 8ª	41	61	—	—	901
— di vaselina	44	68	70	—	—
— di vetriolo — *vedi* Acido solforico.					
— in anfore — *escluso*.					
Oliatori	42	63	64	—	—
Oligisto — *vedi* Minerali metalliferi di ferro.					
Olive — *come* Frutta.					
Oltremare artificiale	43	65	67	—	—
Ombrelli, ombrellini ed altri lavori da ombrellaio	41	—	—	—	—
Orari di ferrovie, tranvie, di linee aeree di navigazione ed automobilistiche	44	68	71	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Orci di terra cotta	45	71	75	—	—
Organi e organini d'ogni specie, compresi quelli da chiesa, anche sconnessi	41	—	—	—	—
Organzino	41	61	62	—	—
Oricello	42	—	—	—	—
Orichicco (gomma di ciliegio)	45	69	—	—	—
Orine — *vedi* All. 7, categ. 1ª	48	—	81	—	—
Oro — *escluso*.					
— falso (similoro, orpello, crisocalco, tombacco, ecc.) — *come* Ottone.					
— musivo (solfuro di stagno)	41	61	—	—	—
Orologi montati in oro — *esclusi*.					
— altri	41	—	—	—	—
Orpimento (solfuro d'arsenico) tanto naturale quanto artificiale — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
Ortaggi non nominati:					
a) freschi:					
1. in natura	47	77	81	—	902 (1)
2. in acqua salata o solforata:					
— in barattoli o in vasetti	44	67	72	—	—
— in altri recipienti	47	77	81	—	902 (1)
b) in composta nel sale	44	67	72	—	—
c) in composta nell'aceto o nell'olio	43	65	66	—	407
d) secchi, anche triturati o sminuzzati o comunque preparati per minestre	44	71	—	—	—
Ortica (fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	44	68	70	—	—
Ortonitrotoluolo — *vedi* All. 7, categ. 1ª gr. 1	41	61	65	—	—
Orzo comune, anche perlato	47	—	77	78	902
— tallito (germogli o radichette di)	46	73	80	—	—
— tallito o preparato per la fabbricazione della birra	46	—	74	—	901 902
— tostato, anche macinato	43	—	66	—	—

(1) Applicabile soltanto alle cipolle.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Ossa calcinate (bianche)	47	77	79	—	—
— carbonizzate — *vedi* Nero d'ossa.					
— macinate	47	77	79	—	—
— non nominate greggie o sgrassate o private della gelatina (sgelatinato) e raschiatura d'ossa	47	78	80	—	—
Per le ossa greggie, non perfettamente scarnate — *vedi* All. 7, categ. 1ª. Le ossa greggie e la raschiatura d'ossa devono essere accompagnate da un certificato del Podestà del luogo da cui la spedizione deve eseguirsi, comprovante il loro stato di perfetta essiccazione e la loro buona qualità commerciale.					
— di seppia	43	—	—	—	—
— (lavori non nominati di)	41	—	—	—	—
Ossalati non nominati — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
Ossature di legno per basti e selle	44	70	72	—	—
— di legno per divani, sofà, canapè, poltrone e simili	42	70	—	—	—
Osseina	45	69	70	—	—
Ossicloruro di carbonio (Fosgene) — *vedi* All. 7, categ. 2ª gr. 2.	41	61	65	—	—
— di fosforo — *vedi* All. 7, categ. 2ª	41	—	—	—	—
Ossidi.					
Ossido di alluminio — *vedi* Allumina.					
— di antimonio	41	61	—	—	—
— di bario o barite anidra o caustica — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
— di carbonio — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	42	—	—	—	—
— di etilene — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	41	60	—	—	—
— di ferro artificiale (capo morto, colcotar, rosso inglese)	45	70	72	—	—
— giallo e rosso di mercurio — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
— di magnesio (magnesia calcinata):					
a) in sacchi, botti, barili, o stagnoni	46	—	75	—	—
b) altrimenti imballato	41	61	—	—	—
— di manganese:					
a) naturale — *vedi* Minerali metalliferi di manganese.					
b) artificiale	45	70	72	—	—
— di metile od etere metilico compresso od allo stato liquido — *vedi* All. 7, categ. 7 gr. 2	41	—	—	—	—
— di nichelio	43	68	69	—	—
— di piombo (litargirio)	43	66	68	—	901

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Ossido di rame:					
a) puro	41	—	—	—	—
b) impuro	45	71	75	—	—
— di stagno:					
a) naturale (cassiterite) — *vedi* Minerali metalliferi di stagno.					
b) preparato artificialmente	41	—	—	—	—
— di zinco:					
a) allo stato secco o impastato con acqua	44	68	69	—	—
b) macinato con olio o con vernice	41	61	—	—	—
Per quello macinato con vernice — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1, 8ª e 9ª.					
— ferroso - ferrico calcinato per uso catalitico	43	68	69	—	—
Ossidi non nominati	41	—	—	—	—
Ossigeno compresso od allo stato liquido — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	66	67	—	—
Ossisolfuro d'antimonio anidro e idrato	41	—	—	—	—
— di bario — *vedi* Solfuro di bario.					
Osteocolla (colla d'ossa)	44	68	69	—	—
Ostie	43	—	—	—	—
Ostriche — *vedi* Molluschi.					
Otri	43	—	—	—	—
Ottone.					
Ceneri	45	72	77	—	—
Chiodi, viti, dadi, copiglie, pernotti e ribadini	42	67	68	—	—
Cilindri incisi per la stampa	41	—	—	—	—
Colaticcio e detriti	45	71	76	—	—
Corde di qualsiasi diametro	41	61	62	—	—
Filo o verghe di qualsiasi sezione o sagoma	43	68	70	—	—
Getti greggi	43	67	68	—	—
Lamiere, lastre e fogli greggi	44	69	73	—	429 C.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Segue: OTTONE					
Lamiere, lastre e fogli tagliati a misura per lavori, piegati, curvati, bucati, traforati, nichelati e simili	43	67	68	—	—
Le lamiere, le lastre, i fogli tagliati o raffilati di forma rettangolare si classificano come greggi. Quelli di forma diversa (circolare, triangolare, pentagonale, esagonale, ecc.) si considerano tagliati a misura per lavori.					
Lavori di filo di qualsiasi diametro	41	61	62	—	—
— non nominati di lamiere, di lastre e di fogli	42	65	66	—	—
— non nominati	41	—	—	—	—
Limatura e tornitura	45	71	76	—	—
Materiale vecchio ed inservibile di strade ferrate, tranvai e ferrovie portatili, cioè parti di locomotive e di veicoli	45	71	75	—	—
Per fruire di questi prezzi i trasporti debbono essere accompagnati da un certificato dell'Amministrazione venditrice comprovante che i materiali sono fuori d'uso. I trasporti provenienti dall'estero e che devono proseguire sotto il regime delle tariffe interne possono parimente fruire di questi prezzi quando siano osservate le condizioni contenute **nella nota alla voce**: Metalli (rottami di).					
Pani, masse e rosette	44	70	75	—	429 C. 901
Polvere	41	—	—	—	—
Ritagli, cioè cascami o scarti di lavorazione	44	70	75	—	—
Ritagli in destinazione alle fonderie	45	71	76	—	901
Rottami	45	71	76	—	901
Tondini per cartucce e simili	43	67	68	—	—
Tubi:					
a) a serpentino	42	63	64	—	—
b) altri	43	66	68	—	—
Verghe — *vedi* Filo.					
Ovatte di cellulosa	44	70	71	—	—
— di cotone	44	70	71	—	—
Si considerano come ovatte il cotone ed i cascami di cotone cardati, semplicemente ridotti in fogli anche non gommati nè incollati.					
— medicate	41	62	—	—	—
— di vetro	47	—	75	—	—
Ovomaltina	41	61	—	—	—
Ozocerite (cera fossile):					
a) greggia	45	70	74	—	—
b) depurata (ceresina), anche colorita artificialmente	42	63	65	—	—
L'ozocerite greggia è di colore oscuro ed ha l'aspetto bituminoso; quella depurata, generalmente, è bianca, trasparente come l'acido stearico.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
P					
Packfong (metallo) — *come* Nichelio e sue leghe.					
Padiglioni di legno:					
a) montati	41	64	67	—	—
b) smontati	44	71	73	—	—
Paglia di ferro, acciaio o zinco, per pulire i pavimenti	44	69	74	—	—
— da cappelli greggia, cioè non preparata	43	—	—	—	—
— da cappelli preparata, in mazzetti	42	—	—	—	—
— da cappelli (trecce di)	41	62	63	—	—
— da cappelli (lavori non nominati di)	41	—	—	—	—
— di ginestra (residui legnosi della sfibratura della ginestra)	47	75	—	—	902
Per quella allo stato secco — *vedi* All. 7, cat. 4ª gr. 1.					
— comune e paglia di riso — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	47	79	—	—	418 (1) 902 (1)
— per sigari	41	—	—	—	—
— per telaini da sedie	43	—	—	—	—
— (imballaggi di) per bottiglie — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.	43	68	—	—	—
— in torciglioni per imballaggi di tubi, materiali metallici in genere, ecc. — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.	46	76	—	—	—
— non nominata	41	—	—	—	—
Paglericci o sacconi, vuoti	44	69	71	—	—
Pale e palotti di legno	45	74	75	—	—
— di ferro	45	74	75	—	—
Palette da focolari	42	68	71	—	—
Pallini da caccia	44	70	73	—	—
Pallottole e sfere di vetro, marmo, porcellana, pietra, terra cotta, cemento	44	66	71	—	—
— rivestite di maillechort o di ottone, per fucili, pistole, ecc.:					
a) nuove	44	68	71	—	—
b) deformate, cioè provenienti da cartucce sparate o residuate dal disfacimento delle cartucce e in destinazione delle fonderie	46	72	76	—	—
— altre — *vedi* la voce della materia di cui sono formate.					
Palme lavorate	41	—	—	—	—

(1) Applicabile soltanto alla paglia comune.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Pancetta di maiale salata	45	71	74	—	—
Panche di ferro, anche formate con parti di legno.	43	—	71	72	—
Panettone, panforte, pan pepato e simili	41	61	—	—	—
Pane comune	47	76	78	—	—
Panello di cocco (detto anche crusca)	46	73	76	—	902
— di mandorle o di pinocchi o pinoli	44	66	73	—	—
— di semi di ricino:					
a) contenente più dell'8 % di olio di ricino	46	73	76	—	902
b) contenente sino all'8 % di olio di ricino	48	—	81	—	902
— di semi oleosi, di granoturco, di grano e altri non nominati, preparati per l'alimentazione del bestiame	46	73	76	—	902
Panetti per levigare i marmi o per pulire i metalli	45	70	73	—	—
Pania	41	—	—	—	—
Panico	46	—	74	—	—
Panieri	42	69	—	—	—
Pannocchie di grano turco	48	—	82	83	902
— di saggina — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	44	71	—	—	—
Papavero (teste di) con o senza semi	42	—	—	—	—
Paprica (peperoni secchi polverizzati)	43	—	71	—	—
Paraffina	44	69	71	—	901
Paranchi	43	65	66	—	—
Paratoie per regolare o distribuire il corso dell'acqua — *vedi* Saracinesche.					
Passamani di fibre tessili — *vedi* Tessuti.					
Pasta d'acciughe	42	63	64	—	—
— per affilare i ferri taglienti	43	—	—	—	—
— per autocopisti, poligrafi, velocigrafi e pasta per cilindri da tipografi	44	—	—	—	—
— per carta (di legno, di paglia, di stracci, o di altre simili materie) anche in forma di cartoni, purchè bucati o guastati in modo che non possano servire come tali	45	71	75	—	(1) 422 A

(1) Applicabile soltanto alla pasta meccanica di produzione nazionale, allo stato umido, cioè contenente non meno del 50 % di acqua.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di (tonnellate) 5	10	15	Tariffe eccezionali
Pasta per carta (avanzi della fabbricazione della) non più atti ad essere cilindrati — *vedi* All. 7, categ. 1ª	47	74	76	—	—
— per dare la salda e la lucidezza ai tessuti — *vedi* Colle di amido.					
— per pulire i metalli	45	70	72	—	—
Paste tintorie non nominate	41	—	—	—	—
— o prodotti derivanti dalla neutralizzazione o raffinazione degli oli vegetali	45	71	72	—	—
— da minestra, escluse le glutinate	47	78	82	—	405
— da minestra, glutinate	44	65	—	—	—
— da minestra cucinate e chiuse in scatole	41	—	—	—	—
— da minestra (tritumi di)	47	79	83	—	405
— odorose (prodotti di profumeria) e paste dentifricie	41	—	—	—	—
Pasticcerie	41	61	—	—	—
Patate	48	—	84	85	902
Pece da birrai (prodotto analogo alla pece di Borgogna)	43	65	67	—	—
— di Borgogna	43	65	67	—	—
È in massa dura e fragile, di colore bianco-giallognolo o giallo-citrino, opaca, talvolta d'aspetto cristallino, senza odore o con leggero odore di trementina, ed in ciò si differenzia particolarmente dalla colofonia.					
— di petrolio — *vedi* All. 7 cat. 4ª gr. 1	46	—	75	—	901
— greca	46	—	75	—	901
— navale o di catrame vegetale o pece nera	46	—	75	—	—
Si adopera particolarmente per incatramare lo spago dei calzolai.					
— minerale — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	46	—	75	—	901
Residuo della distillazione del catrame minerale liquido.					
Pectina	45	69	—	—	—
Pegamoide in fogli, lastre e simili — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2	42	64	—	—	—
— liquido — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1 e 8ª	42	64	—	—	—
Peli d'animali (avanzi di) non atti ad altro uso che per imbottitura o concime	45	73	76	—	—
Per quelli intrisi di grasso o sudici — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
— d'animali bovini	43	70	74	—	—
— di animali suini, escluse le setole	45	73	76	—	—
— di agnello, di alpagà, di cammello, di capra, di guanaco, di lama, di pecora, di montone e di vigogna — *come* Lana propriamente detta.					
— di castoro, lepre, coniglio, tasso e di altri animali non nominati	42	65	66	—	—
Il pelo si distingue dalla lana per essere generalmente di fibra più corta, dura, grossolana, non ondulata e priva di sudiciume.					

Pelli

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di (tonnellate) 5	10	15	Tariffe eccezionali
Pelli d'animali bovini, equini, di cammello e di altri grossi animali e pelli di montone, di pecora e di suini:					
a) secche, fresche anche salate od incalcinate	44	68	69	—	901
Per le pelli fresche e per quelle salate che lasciano gocciolare salamoia mista a sangue — *vedi* All. 7, categ. 1ª.					
b) conciate, anche tinte, scamosciate, lucidate, verniciate, marocchinate, uso bulgaro, zigrinate	43	65	66	—	—
— di agnello, antilope, camoscio, capra, capretto, cervo, coniglio, daino, gatto, lepre e pelli d'altri animali non nominati buone per lavori fini da calzolaio o sellaio o per lavori da guantaio, anche con pelo o lana, anche conciate, scamosciate, tinte, lucidate, verniciate, marocchinate, uso bulgaro, zigrinate	43	65	66	—	901 (1)
Per le pelli fresche e per quelle salate che lasciano gocciolare salamoia mista a sangue — *vedi* All. 7, categ. 1ª.					
— da pellicceria, come di astracan, castoro, ermellino, cinciglia, foca crinita, leone, leopardo, lince, lontra, martora, orso, pantera, sciacallo, scoiattolo (petit gris e vajo), skunk, tigre, volpe, zibellino, ecc.	41	—	—	—	—
Per le pelli fresche e per quelle salate che lasciano gocciolare salamoia mista a sangue — *vedi* All. 7, categ. 1ª.					
— di rettili e di pesci	41	—	—	—	—
Per le pelli fresche e per quelle salate che lasciano gocciolare salamoia mista a sangue — *vedi* All. 7, categ. 1ª.					
— (raschiatura di)	46	74	76	—	—
— semplicemente tagliate per tramezzi o giri, suole, sottopiedi, tomai, striscie per cinghie, per bretelle e simili	43	—	—	—	—
— (lavori usati e logori di):					
a) buoni soltanto per fare colla, cuoio falso o concime	45	72	75	—	—
In caso di dubbio l'amministrazione può pretendere che gli oggetti siano guastati in modo da non poter più servire ad altro che a fare colla, cuoio falso o concime.					
b) altri	44	68	69	—	—
— (ritagli di) anche con pelo:					
a) buoni per lavori di pellicceria — *vedi* Pelli d'agnello, ecc., e Pelli da pellicceria, ecc.					
b) buoni per altri lavori, cioè per tacchi, suole, tramezzi o giri, sottopiedi, per striscie, per bretelle e simili	44	68	69	—	—
c) buoni soltanto per far colla, cuoio falso o concime	45	72	75	—	—
Per quelli freschi non incalcinati — *vedi* All. 7, categ. 1ª.					
— (lavori non nominati di)	41	—	—	—	—

(1) Applicabile soltanto alle pelli secche, fresche anche salate.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Pellicce manifatturate	41	—	—	—	—
Pellicole di cacao, anche abbrustolite e macinate	45	73	—	—	—
— cinematografiche impressionate o no ed anche sviluppate (film)	41	—	—	—	—
Per quelle di celluloide — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2.					
— cinematografiche (cascami e ritagli di) — *vedi* Cascami.					
— sensibili per la fotografia, anche avvolte su rocchetti	41	—	—	—	—
Peluia — *vedi* Cascami di fibre di lana.					
Peluria o penna matta (piumino d'anitra, di cigno, d'oca e di struzzo)	41	—	—	—	—
Penne e piume d'ornamento, greggie o lavorate	41	—	—	—	—
Appartengono, fra le altre, alle penne e piume d'ornamento quelle di airone, d'aquila, d'avvoltoio, di cicogna, di cigno, le penne di code di gallo e di tacchino, le penne o le piume di corvo, di fagiano, di falco, di gazza, di pappagallo, di pavone e di struzzo.					
— e piume d'anitra, d'oca (escluso il piumino); di pollame (escluse quelle di coda di gallo e di tacchino); di uccelli (escluse quelle d'ornamento):					
a) sudicie non atte ad altro uso che per concime e penne miste per lavori e per concime — *vedi* All. 7, categ. 1ª	45	76	80	—	902
b) scelte per la fabbricazione di materasse, guanciali, copripiedi, imbottite e simili	43	68	73	—	—
— da scrivere escluse quelle formate o ricoperte di metalli preziosi	41	—	—	—	—
— non nominate	41	—	—	—	—
Pennelli d'ogni specie	41	—	—	—	—
Pennini da scrivere comuni	41	—	—	—	—
Pentacloruro di antimonio — *vedi* Antimonio.					
— di fosforo — *vedi* All. 7, categ. 2ª	41	—	—	—	—
Il pentacloruro di fosforo pressato in blocchi di non più di kg. 10 di peso ed impaccato in scatole di lamiera di ferro a perfetta tenuta e saldate che da sole od in parecchie sono collocate in una cassetta di assicelle od in una cassa di legno non è soggetto alle disposizioni dell'Allegato 7.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Pentrite o tetranitrato di pentaeritrite:					
a) allo stato umido o contenente almeno il 10 % di cera minerale o di olio di paraffina (90 parti di sostanza secca e 10 parti di cera minerale o di olio di paraffina);					
b) allo stato secco o contenente meno del 10 % di cera minerale o di olio di paraffina, sotto forma di cariche compresse del peso singolo di grammi 100 al massimo;					
— *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 303 P.V.					
La pentrite allo stato secco o contenente meno del 10 % di cera minerale o di olio di paraffina, non confezionata sotto forma di micce [categ. 11ª gr. 1 *c*)] nè sotto forma di cariche compresse come indicato sub *b*), è *esclusa* dal trasporto.					
Pepe anche artificiale	41	61	—	—	—
Peperino — *vedi* Pietre.					
Peperoni — *vedi* Ortaggi.					
Pepsina	41	61	—	—	—
Perborati non nominati	41	61	—	—	—
Perclorati — *come* Clorati.					
Pere:					
a) secche	46	76	80	—	406 901
b) altre — *vedi* Frutta.					
Perfosfati o superfosfati d'ossa e minerali	48	80	82	—	438 B 901 902
I perfosfati contenenti azoto in misura superiore al 2 % si classificano *come* Concimi chimici non nominati.					
Pergamena o cartapecora	41	—	—	—	—
Permanganato di potassio e permanganato di sodio	41	61	65	—	—
Perossido di bario — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	65	—	—
— di benzoile	41	—	—	—	—
Per quello contenente meno del 25 % e non meno del 10 % di acqua — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2.					
Il perossido di benzoile contenente meno del 10 % di acqua è *escluso* dal trasporto — (*vedi* All. 7, art. 44).					
— di sodio	41	61	—	—	—
I pacchetti di lozioni contenenti perossido di sodio (contenuto di ogni singolo pacchetto non superiore a 200 grammi) imballati in modo sicuro in recipienti impermeabili all'acqua, come ad esempio tubi di piombo, pronti all'uso e riuniti in pacco robusto, non sono soggetti alle disposizioni dell'All. 7.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Pesce guasto ed avanzi di pesce — *vedi* All. 7, categ. 1ª	48	—	81	—	901 902
Pesci:					
a) affumicati o secchi, anche polverizzati	47	78	81	—	901
b) in salamoia	47	76	79	—	901
c) sott'olio:					
1. tonno	45	72	75	—	901
2. altri	43	65	69	—	901
d) altrimenti preparati	45	72	74	—	901
— freschi o congelati — *esclusi.*					
Pesi da bilance	42	64	—	—	—
Petardi muniti d'innesco a capsula — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 2 b) e Tariffa n. 303 P. V.					
— preparati con miscele non contenenti picrati molto sensibili all'urto, azoturi, fulminati, nè miscugli di clorato di potassio con fosforo e con solfuro di antimonio o di arsenico — *vedi* Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici destinati a produrre detonazioni, non contenenti picrati, ecc.					
— per esclusivo uso ferroviario, privi d'innesco a capsula — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 1 e Tariffa n. 303 P.V.					
Petrolio agricolo — *come* Petrolio comune.					
— comune — *vedi* All. 7, categ. 8ª	44	68	70	—	—
— greggio — *vedi* All. 7, categ. 8ª e 9ª	44	68	70	—	—
Pettenuzzo o roccadino — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	43	67	69	—	—
Pettini per uso della persona	41	—	—	—	—
— da tessitori	42	67	68	—	—
Piallatrici	42	63	64	—	—
Pianoforti	41	—	—	—	—
Piante medicinali non nominate Per quelle allo stato secco — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.	41	—	—	—	—
— e piantine non nominate, vive o secche anche tinte In questa voce sono compresi anche i rami e i ramoscelli. Le piante con vaso, non imballate, si trasportano ad esclusivo rischio dello speditore. Per i ramoscelli - *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.	44	69	71	—	—
Piassava (fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1.	45	71	72	—	—
Piastre per accumulatori	42	63	64	—	—
— altre — *vedi* Lamiere del metallo di cui sono fatte.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Piastrelle — vedi Ambrogette.					
Piastrine chimiche da servire come fondente nella saldatura dei metalli	42	64	—	—	—
Picconi e picozze, anche con manico	45	74	75	—	—
Picrati di ammonio o di potassio allo stato umido — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 a) e Tariffa n. 303 P. V.					
— non nominati:					
a) non esplodenti all'urto, come polvere Brugère, di Abel, ecc. — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 a) e Tariffa n. 303 P. V.					
b) esplodenti all'urto, come picrati di piombo, ferro, rame, argento, ecc. — *vedi* All. 7, Art. 2 — *esclusi.*					
Pietre.					
Pietra da calce, da cemento e da gesso:					
a) cruda	48	—	84	86	902
b) cotta	48	—	81	85	902 905 (1)
— da sarto, di talco o di altra materia	42	64	—	—	—
— pomice anche artificiale, in pezzi, in polvere, in detriti, in panetti	45	70	73	—	902 901 (2)
— saponaria - *vedi* Talco.					
Pietre comuni in pezzetti poliedrici per mosaici	45	—	74	75	—
— foggiate a macine per mulino od altro	46	—	75	—	—
— di paragone	41	—	—	—	—
— focaie:					
a) greggie	48	—	80	—	—
b) in lavori	41	—	—	—	—
— in granelli non nominati Per granelli s'intendono i pezzetti di pietra ottenuti da un'operazione meccanica di triturazione, ovvero per mezzo di vagliatura.	46	—	75	76	902
— in polvere	47	—	76	77	902

(1) Applicabile soltanto alla pietra da calce cotta.
(2) Applicabile soltanto alla pietra pomice naturale in pezzi, polvere e detriti.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Pietre litografiche, naturali ed artificiali, anche levigate	44	—	71	73	—
— (rulli di) per appianare il terreno	44	66	71	—	—
— (tubi di)	44	66	71	—	—
— coti naturali o artificiali da affilare, anche montate	43	65	72	—	435 (1)
Si intendono quelle di forma prismatica.					
— molari — *vedi* Mole.					
— non nominate:					
a) di peso fino a 100 Kg. per pezzo:					
1. greggie	48	—	84	86	902
2. semplicemente squadrate	48	—	81	82	902
b) di peso oltre 100 Kg. per pezzo:					
1. greggie	47	—	76	77	443 902
2. semplicemente squadrate	46	—	75	76	443 902
Si classificano come pietre semplicemente squadrate anche i cigli da marciapiedi con calettature alle estremità per l'incastro.					
c) in lastre e lastroni, gradini, lapidi, anche con cigli arrotondati:					
1. semplicemente segati	45	—	74	75	902
2. levigati, anche forati	43	66	71	—	—
d) in lavori non nominati, anche con ornati:					
1. semplici	43	66	71	—	902
2. con figure	41	—	—	—	—
Si classificano come semplici i lavori di architettura, i capitelli, i cippi, le colonne, gli acquai, gli stipiti, le mensole, le vasche e simili, purchè senza figure. Le pietre lucidate si tassano come marmo.					
— non nominate:					
e) in lavori semplicemente abbozzati o ridotti a sagoma	45	—	74	75	—
f) in statue, statuette, busti, bassorilievi e medaglioni — *vedi* Statue.					

(1) Applicabile soltanto alle pietre coti naturali non montate.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Pietrisco:					
a) greggio	48	—	84	86	431 902
b) incatramato o asfaltato	48	—	80	81	902
Pile elettriche	42	63	64	—	—
Pine fruttifere	47	—	79	80	—
— fruttifere vuote e pine selvatiche, compreso le scaglie.	47	76	80	—	—
Pinoli o pinocchi:					
a) col guscio	45	72	76	—	406 901
b) senza guscio	44	71	75	—	406 901
Pinze o pinzette:					
a) ferma biancheria	44	70	72	—	—
b) per la chirurgia	41	—	—	—	—
c) altre	43	65	—	—	—
Piombaggine — *vedi* Grafite.					
Piombini per muratori	43	65	—	—	—
— per la chiusura dei colli, dei veicoli o di altro	44	68	73	—	—
Piombo e sue leghe.					
Avanzi della fusione e depurazione delle schiume e delle scorie.	48	—	80	—	—
Ceneri	47	74	78	—	—
Si intendono quelle provenienti sia dall'arrostimento dei minerali di piombo (galena, corusite, anglesite, ecc.), sia dai camini dei forni di fusione.					
Filo e verghe di qualsiasi sezione	44	68	71	—	—
Lastre, lamine e fogli greggi	45	72	76	—	—
Lastre, lamine e fogli tagliati a misura per lavori, o bucati, traforati, piegati, impressi a rilievi, ramati, ottonati, nichelati o ricoperti di rame od ottone e simili	44	69	73	—	—
Le lastre, le lamine ed i fogli tagliati o raffilati, di forma rettangolare, si classificano come greggi. Quelli di forma diversa (circolare, triangolare, pentagonale, esagonale, ecc.), si considerano tagliati a misura per lavori.					
Lavori non nominati	43	67	68	—	—
Limatura e tornitura	47	74	78	—	—
Metallina	47	74	78	—	—
È il prodotto della prima fusione del minerale, composto principalmente di solfuri.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301: Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Segue: PIOMBO E SUE LEGHE					
Palle per fucili, pistole, shrapnel, ecc., pallini da caccia (migliarola)	44	70	73	—	—
Pani	46	73	76	—	901
Polvere	45	71	75	—	—
Ritagli, cioè cascami o scarti di lavorazione	45	72	76	—	—
— in destinazione alle fonderie	47	74	78	—	901
Rottami	47	74	78	—	901
Schiume e scorie	47	74	78	—	—
Sono i residui dei bagni di piombatura.					
Stoppa	46	73	76	—	—
Striscie per la congiunzione dei vetri di finestre	44	69	73	—	—
Tubi e loro pezzi di congiunzione	44	67	71	—	—
Verghe — *vedi* Filo.					
Piombo antimoniale — *come* Piombo e sue leghe.					
— tetraetile — *vedi* All. 7, categ. 3ª.	41	—	—	—	—
Pipe:					
a) di gesso e di terra cotta	44	—	—	—	—
b) altre	42	—	—	—	—
Le cannucce spedite insieme con le pipe seguono il trattamento di queste.					
Piridina — *vedi* All. 7, categ. 8ª:					
a) in botti, barili o damigiane	43	65	67	—	—
b) altrimenti imballata	41	61	—	—	—
Pirite arsenicale (solfuro di ferro e di arsenico naturale) — *vedi* Minerali metalliferi di arsenico.					
— di ferro (solfuro di ferro naturale):					
a) di origine nazionale	47	—	78	79	426 A
b) di provenienza estera	47	—	74	75	—
— di ferro (ceneri di)	48	—	80	—	426 B
— ramifera — *vedi* Minerali metalliferi di rame.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301: Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Pirolignìti:					
a) di calcio, in botti, barili o sacchi	45	69	71	—	439
Per il pirolignito di calcio altrimenti imballato — *vedi* Pirolignìti non nominati.					
b) non nominati:					
1. in botti, barili, sacchi o damigiane	43	65	66	—	439 (1)
2. altrimenti imballati	41	60	—	—	—
Per i pirolignìti di piombo e di rame — *vedi* All. 7, categ. 3ª.					
Pirolusite (ossido di manganese naturale) — *vedi* Minerali di manganese.					
Pironi — *come* Viti del metallo di cui sono fatti.					
Pirossilina — *come* Nitrocellulosa.					
Piselli — *vedi* Legumi.					
Pistacchi (frutti di) con o senza guscio	43	67	71	—	—
— di terra (semi di arachidi)	45	—	73	—	—
Piumino d'anitra, di cigno, d'oca e di struzzo	41	—	—	—	—
Pizzi, merletti, trine:					
a) a macchina:					
1. in pezza — *vedi* Tessuti.					
2. foggiati per un determinato uso — *vedi* Tessuti (lavori non nominati di).					
b) a mano	41	—	—	—	—
I pizzi, i merletti e le trine a mano devono essere riposti in casse in buono stato, convenientemente ammagliate con corda, i cui capi sono da assicurare con piombi.					
Pollame vivo o morto - *escluso.*					
Polpa di cocco anche disseccata	44	67	72	—	901
— di frutta:					
a) in botti e barili	44	66	72	—	407
b) in altri recipienti	43	65	66	—	407
Polvere di alabastro	47	—	76	77	—
— di amianto:					
a) di produzione nazionale	46	—	76	—	—
b) di produzione estera	45	—	73	—	—
— di ardesia	48	—	79	80	—

(1) Applicabile soltanto ai prodotti in botti, barili o sacchi.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Polvere di carbone coke	48	—	86	—	—
— di carbone fossile	48	—	84	85	—
— di carbone vegetale, grossolana — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.	48	—	84	—	902
— di carbone vegetale per uso medicinale	41	61	—	—	—
— di carbonizzazione degli stracci	48	—	81	—	901 902
— per cementazione del ferro o per temperare i metalli, composta di carbone vegetale o altre sostanze organiche e di sostanze minerali anche chimiche	43	65	67	—	—
— di latte	43	65	66	—	407
— di marmo	47	—	76	77	902
— di metallo — *vedi* Metallo da cui proviene.					
— di mica	46	—	75	76	—
— di pietra	47	—	76	77	902
— di quarzo:					
a) di produzione nazionale	48	—	86	—	902
b) di produzione estera	46	—	76	—	—
— di stracci — *vedi* Avanzi di materie prime della fabbricazione della carta.					
— di sughero	44	70	—	—	—
Per quella frammista, allo stato compresso o non, con sostanze resinose, olio di resina e simili (così detta borra di sughero) — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
— di talco	46	—	74	—	—
— di vetro	47	—	77	78	—
Polvere: (1)					
— nera comune da mina e polveri analoghe, come polvere bruna, cioccolata, ecc., in tutte le graniture e nei vari manufatti — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a)* e Tariffa n. 303 P. V.					
Per le polveri nere a base di nitrato di sodio vedi disposizioni particolari dell'All. 7.					
— nera pressata ed in granuli e simili polveri atte al tiro — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *b)* e Tariffa n. 303 P. V.					

(1) Vedi anche la voce « *Esplosivi* ».

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Polveri (resine sintetiche) per la stampa a caldo e sotto pressione di oggetti come tazze, bicchieri, vasellame, ecc.	44	68	—	—	—
Polveri: (1)					
— a base di picrati — *vedi* Picrati non nominati.					
— alla nitrocellulosa contenenti nitroglicerina macinate in polvere fina o polveri porose — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a)* e Tariffa n. 303 P. V.					
— senza fumo da caccia e da tiro alla nitrocellulosa contenente nitroglicerina, in tutte le graniture e manufatti — *vedi* All. 7. categ. 12ª gr. 1 *b)* e Tariffa n. 303 P. V.					
— senza fumo da caccia e da tiro alla nitrocellulosa gelatinizzata, in tutte le graniture e manufatti — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *b)* o Tariffa n. 303 P. V.					
— senza fumo da caccia e da tiro alla nitrocellulosa non gelatinizzata — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *b)* e Tariffa n. 303 P. V.					
— per bibite, polveri effervescenti, e per acque da tavola	41	—	—	—	—
Pomodori:					
a) freschi od essicati	47	77	81	—	—
b) conservati in natura in vasi o scatole di latta, e pomodori in salamoia	46	74	77	—	902
— (bucce e semi di)	46	73	76	—	—
— (conserva o salsa di)	45	74	76	—	902
Pompe:					
a) montate su veicoli — *vedi* Tariffa n. 302 P. V.					
Per le pompe montate su veicoli automotori spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, cat. 9ª.					
b) non montate su veicoli:					
1. irroratrici per la solforazione delle viti	43	74	75	430	—
2. non nominate	42	64	65	—	—
Ponti meccanici — *vedi* Scale, ecc.					
Poponi	47	77	81	—	—

(1) Vedi anche la voce « *Esplosivi* ».

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Porcellane artistiche — *vedi* All. n. 5	41	—	—	—	—
S'intendono tutti i lavori fatti essenzialmente di pasta di caolino e feldspato, che, per la concezione del modello e per il lavoro artistico del singolo oggetto, possono tenersi come pezzi da museo o da collezione.					
— altre	42	64	69	—	—
— in rottami anche macinati	47	—	77	78	—
La porcellana si distingue dalla maiolica specialmente perchè la sua pasta non aderisce alla lingua e non si scalfisce con una punta d'acciaio, il che non avviene per la maiolica.					

Porfido:

a) in pezzi semplicemente squadrati, da impiegare direttamente ed esclusivamente per pavimentazioni stradale — *vedi* Pietre non nominate.

b) altro — *vedi* Marmo.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Senza vincolo	5	10	15	Tariffe eccezionali
Porraccio o porrazzo	46	72	75	—	—
Porri — *vedi* Ortaggi.					
Portapenne escluse quelle di metalli preziosi	41	—	—	—	—
Porte di lamiera di ferro o d'acciaio ondulata, anche con meccanismo di avvolgimento	43	—	71	72	—
Posate:					
a) di ferro stagnato	43	68	—	—	—
b) di legno comune	44	71	—	—	—
c) altre	41	—	—	—	—
Potassa del commercio (carbonato di potassio greggio)	43	68	69	—	—
— caustica — *vedi* All. 7, categ. 2ª:					
a) in recipienti metallici o di legno	44	68	71	—	901
b) in altri recipienti	41	—	—	—	—
c) in soluzione acquosa	46	72	74	—	901
Le soluzioni acquose di concentrazione non superiore al 10 %, non sono soggette alle disposizioni dell'All. 7.					
— (cloruro di) od ipoclorito di potassio	46	72	74	—	—
— metallico — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 1	41	—	—	—	—
Pozzolana	48	—	86	—	431 902
Precipitato bianco (cloroamiduro di mercurio) — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Preparazioni anatomiche conservate in alcole — *vedi* All. 7, categ. 8ª	41	—	—	—	—
— anticrittogamiche, antifillosseriche, antiperonosporiche	46	72	74	—	902
In questa voce s'intendono comprese tutte le preparazioni (fatta eccezione per lo zolfo ramato) che si adoperano esclusivamente per combattere la crittogama, la peronospora e la fillossera e che non siano atte ad altri usi.					
— insetticide e disinfestanti non nominate (per le antifillosseriche — *vedi* la voce precedente):					
a) costituite da esche (come melasso, cereali, ecc.) con piccole quantità di arseniti — *vedi* All. 7, categ. 2ª	46	72	74	—	—
b) altre — *vedi* All. 7, categ. 8ª:					
1. in botti, barili o recipienti di latta	44	68	69	—	—
2. in damigiane	42	64	66	—	—
3. altrimenti imballate	41	61	—	—	—
— non nominate per smacchiare	41	61	—	—	—
Per quelle contenenti benzina — *vedi* All. 7, categ. 9ª.					
Presame solido o liquido	43	—	—	—	—
Presse da foraggi	43	72	—	—	430
L'amministrazione può pretendere la prova che le presse non siano destinate ad altro uso che per foraggi. Se risultassero destinate ad altro uso, si applicano le tasse stabilite per le macchine o meccanismi non nominati e le soprattasse di cui all'art. 50 delle Condizioni per i trasporti.					
Prodotti chimici non nominati	41	60	—	—	—
— derivati dalla condensazione dei gas naturali — *vedi* Oli minerali.					
Profumerie non nominate	41	—	—	—	—
Proietti carichi — *vedi* Munizioni varie.					
Proiettori elettrici	41	—	—	—	—
Prométhée secco — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	41	—	—	—	—
Propano — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	66	67	—	—
Propilene — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	66	67	—	—
Protocarburo d'idrogeno — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	66	67	—	425
Protossido di azoto — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	41	—	—	—	—
— di bario o barite anidra o caustica — *vedi* All. 7, cat. 3ª	41	—	—	—	—
Provette di vetro	42	66	70	—	—
Tubetti chiusi ad una estremità che si adoperano per esperimenti di chimica.					
Prussiato di potassio: giallo (ferrocianuro), rosso (ferricianuro)	41	—	—	—	—
Per il prussiato rosso (ferricianuro) — *vedi* All. 7, cat. 3ª.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Prussiati non nominati — *vedi* All. 7, categ. 3ª:					
a) greggi	44	68	—	—	—
b) altri	41	—	—	—	—
Pubblicazioni periodiche anche illustrate, in fogli sciolti o sin ole dispense di romanzi, di opere letterarie, scientifiche, religiose, di viaggi e simili, di moda, di teatro e simili, orari di imprese di trasporti, cataloghi commerciali ed elenchi telefonici	44	68	71	—	—
Pula di lino	47	79	—	—	902
— o pulino di riso e pulone di riso — *vedi* All. 7, cat. 4ª gr. 1	46	73	76	—	903
Pulegge di metallo	43	67	69	—	—
Punte di Parigi	45	70	73	74	—
Punte elicoidali da applicare a macchine o strumenti	41	62	—	—	—
Punzonatrici (macchine utensili)	42	63	64	—	—
Punzoni	43	65	—	—	—
Q.					
Quaderni da scuola anche legati in tela o in cartone e con copertine ornate con figure o disegni in nero o a colori	44	68	71	—	902
Quadrelli per pavimento:					
a) di legno anche artificiale	43	70	71	—	—
b) di altra materia — *vedi* Ambrogette.					
Si classificano come quadrelli anche le liste di legno che devono formare la inquadratura dei pavimenti o dei quadrelli.					
Quadri e quadretti — *vedi* All. n. 5	41	—	—	—	—
— indicatori per campanelli elettrici	41	—	—	—	—
— per installazioni elettriche, con apparecchi	41	61	—	—	—
Quadricicli	41	61	—	—	—
Quarzo in pezzi anche commisto a polvere, come proviene dalle cave:					
a) di produzione nazionale	48	—	86	—	902
b) di produzione estera	47	—	80	—	—
— in polvere od in granelli:					
a) di produzione nazionale	48	—	86	—	902
b) di produzione estera	46	—	76	—	—
Per granelli si intendono i pezzetti di quarzo ottenuti da una operazione meccanica di triturazione, ovvero per mezzo di vagliatura.					
— in lavori	41	—	—	—	—
Quercitrone — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	46	72	76	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
R					
Racchette	41	—	—	—	—
Rack-a-rock secco — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	41	—	—	—	—
Raddrizzatori per corrente elettrica	42	63	64	—	—
Radiche					
Radica d'alizzari o della robbia	43	66	—	—	—
— d'altea e di bardana:					
a) allo stato naturale	43	68	—	—	—
b) lavorata, e cioè decorticata, in pezzi, in cubetti, in polvere, ecc.	41	—	—	—	—
— d'asfodelo (porraccio)	46	72	75	—	—
— di berbero	43	66	68	—	—
— di cicoria — *vedi* Cicoria.					
— di curcuma	43	66	68	—	—
— d'erica arborea	46	72	74	—	—
— di felce	43	70	—	—	—
— di genziana	43	70	—	—	—
— di giaggiolo	43	68	—	—	—
— di gramigna	44	70	—	—	—
— di liquerizia	43	68	70	—	414 902
— di manioca	45	—	73	74	—
— d'ononide	43	—	—	—	—
— d'orcanetto	42	—	—	—	—
— di palude e da spazzole, depurata o no — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	44	70	—	—	—
— di robbia	43	66	—	—	—
— di saponaria	43	69	71	—	—
Radiche medicinali d'arnica, di belladonna, di ipecacuana ed altre non nominate	41	—	—	—	—
— per tinta o per concia non nominate	44	69	71	—	901

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Radichette e germogli di orzo tallito	46	73	80	—	—
Rafia (nastri di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	45	71	—	—	—
Raion (fibra artificiale) in fili o lamette — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	42	65	66	—	—
Rame e sue leghe					
Battiture e scaglie	45	71	76	—	—
Ceneri	45	72	77	—	—
Si intendono quelle provenienti sia dall'arrostimento dei minerali di rame (calcopirite, calcosina, cuprite, ecc.), sia dai camini dei forni di fusione.					
Chiodi, viti, dadi, pernotti e ribadini	42	67	68	—	—
Cilindri incisi per la stampa	41	—	—	—	—
Colaticcio e detriti	45	71	76	—	—
Corde di qualsiasi diametro	41	61	62	—	429 C.
Filo e verghe di qualsiasi sezione o sagoma	43	68	70	—	—
Per il filo ricoperto di materie isolanti — *vedi* Cavi elettrici.					
Granelli	43	67	68	—	—
Lamiere, lastre, fogli e piastre greggi	44	69	73	—	429 C.
Lamiere, lastre, fogli e piastre, tagliati a misura per lavori, o bucati, traforati, piegati, curvati, nichelati e simili	43	67	68	—	—
Le lamiere, le lastre, le piastre, i fogli, tagliati o raffilati, di forma rettangolare, si classificano come greggi. Quelli di forma diversa (circolare, triangolare, pentagonale, esagonale, ecc.), si considerano tagliati a misura per lavori.					
Lavori di filo non nominati, di qualsiasi diametro	41	61	62	—	—
— non nominati, di lamiere, lastre, fogli e piastre	42	65	66	—	—
— non nominati	41	—	—	—	—
Limatura e tornitura	45	71	76	—	—
Lingotti, pani, rosette e masse catodiche	44	70	75	—	429 C. 901
Materiale vecchio ed inservibile di strade ferrate, tranvai e ferrovie portatili, cioè parti di locomotive o di veicoli	45	71	75	—	—
Per fruire di questi prezzi i trasporti debbono essere accompagnati da un certificato dell'Amministrazione venditrice comprovante che i materiali sono fuori d'uso. I trasporti provenienti dall'estero e che devono proseguire sotto il regime delle tariffe interne possono parimenti fruire di questi prezzi quando siano osservate le condizioni contenute nella nota alla voce: Metalli (rottami di).					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Segue: RAME E SUE LEGHE					
Metallina	45	71	76	—	—
È il prodotto della prima fusione del minerale, composto principalmente di solfuri.					
Monete	41	—	—	—	—
Polvere	41	—	—	—	—
Rame di cementazione	45	71	76	—	—
Non ha aspetto metallico ma bensì di un minerale di colore caffè scuro e s'ottiene, per via umida, dalla lavorazione di minerali o di residui poveri di rame. Non può essere utilmente adoperato se non dopo fusione, scorificazione, ecc.					
Ritagli, cioè cascami o scarti della lavorazione	44	70	75	—	—
— in destinazione alle fonderie	45	71	76	—	901
Rottami	45	71	76	—	901
Scorie	45	72	77	—	—
Tondini per monete, cartucce e simili	43	67	68	—	—
Tubi:					
a) a serpentino	42	63	64	—	—
b) altri	43	66	68	—	—
Verghe — *vedi* Filo.					
Rame (avanzi della fabbricazione del solfato di)	46	72	76	—	—
Rami e ramoscelli di piante	44	69	71	—	—
Per i ramoscelli — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.					
Ramiè (fibre d'ortica) anche pettinato — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1.	44	68	70	—	—
Rape — *vedi* Ortaggi.					
Rasoi di qualsiasi specie	41	—	—	—	—
Raspe	43	65	—	—	—
Rastrelli	45	74	75	—	—
Razzi o fuochi (artifizi) da segnalazioni diverse — *vedi* Fuochi artifizi e miscugli pirotecnici.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Recipienti per il trasporto delle merci:					
a) di legno:					
1. barili, bigonce, bigoncioli, botti di capacità fino a 7 ettolitri, caratelli, casse e cassette ordinarie, cassoni ordinari, gabbie, mastelli e navasse (vasi rettangolari) . .	44	72 80 (1)	—	—	421 (2)
Per casse, cassette e cassoni ordinari s'intendono quelli di legno greggio, cioè non piallato nè tinto nè verniciato. Le gabbie devono parimenti essere di legno greggio.					
2. canestri ordinari, ceste ordinarie, cestoni da bozzoli, corbe e corbelli ordinari	44	72 80 (1)	—	—	—
I canestri, le ceste, le corbe ed i corbelli che si classificano ordinari sono quelli fatti di nastri di legno o di vimini e privi di accessori d'altre materie, e non coloriti nè verniciati a scopo d'ornamento.					
b) di ferro od acciaio (anche zincati o stagnati) e di zinco, cioè: barili, bombole per gas, botti, caratelli, casse, cassette e stagnoni	44	72	75	—	425 (3)
c) di vetro	44	72	—	—	—
Appartengono a questa voce le damigiane (compresi i bottiglioni) rivestite ed i fiaschi impagliati.					
d) di tela impermeabile per il trasporto di uve, mosto, vino, ecc.	44	72	—	—	—
— non nominati — *vedi* la voce della materia di cui sono fatti.					
Recotti — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	43	66	—	—	—
Si ottengono dalla cottura e sbattitura dei gallettamini, separando questi dalla crisalide.					
Refe	43	65	66	—	—
S'intende il filato di canapa o di lino di diametro costante, formato di due o più capi insieme rattorti.					
Reggetta — *vedi* Ferro.					
Registri — *vedi* Libri non stampati.					
— copialettere	41	63	64	—	—
Regolizia — *vedi* Liquerizia.					
Regolo d'antimonio	42	68	73	—	—
— d'arsenico — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
— di cobalto	41	—	—	—	—

(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 600 chilometri.
(2) Applicabile soltanto alle botti, ai barili e ai caratelli nuovi.
(3) Applicabile soltanto alle bombole per il trasporto di gas metano.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Remi	44	70	72	—	—
Reostati	41	61	—	—	—
Residui — *vedi* Avanzi.					
Resina di abete, di larice e di pino, greggia — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1	45	71	74	—	—
— coppale	41	62	63	—	—
— galipot	45	71	74	—	—
Trementina impura, solida, priva del suo olio essenziale per evaporazione naturale.					
Resine sintetiche (bachelite, cumaron e simili):					
a) in masse, in polvere, in ritagli e in cascami	44	68	—	—	—
b) in fogli, in lastre, in tubi	42	65	—	—	—
c) in altri lavori	41	61	—	—	—
— non nominate	41	—	—	—	—
Resinati non nominati	43	65	67	—	—
Reti per ovili temporanei e reti di corda grossa	44	68	70	—	—
— altre:					
a) di fibre vegetali o animali	42	64	—	—	—
b) di metallo — *vedi* Metallo di cui sono fatte.					
Ribes — *vedi* Frutta.					
— (sugo di) — *vedi* Sughi d'arancia, ecc.					
Ricotta	45	71	74	—	—
Riflettori per proiezioni luminose	41	—	—	—	—
Riso, risino, risone e risina (frantumi di riso), riso verde . . .	48	—	82	83	903
Ritagli — *vedi* la Materia da cui provengono.					
Ritardatori (accenditori elettrici con miccia) sprovvisti di capsula — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *a*)	41	—	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Riverberi o riflettori per lampade — *vedi* la voce della materia di cui sono formati.					
Rizza o rizzolina d'unghie torrefatta	47	75	76	—	901 902
Roccadino o pettenuzzo — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	43	67	69	—	—
Rocchetti per la filatura, tessitura e per avvolgervi filati e nastri:					
a) di legno	44	68	70	—	—
b) di cartapesta o di cartone	43	69	72	—	—
c) di altra materia — *vedi* la voce della materia di cui sono formati.					
Ronconi	45	74	75	—	—
Rosso d'arsenico — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
— di Bordeaux, Congo, di fenetolo, di naftilene ed altri rossi non nominati (materie coloranti)	41	—	—	—	—
— inglese (ossido di ferro artificiale)	45	70	72	—	—
— di montagna e rosso di Venezia — *vedi* Terre colorate.					
Rottami — *vedi* la voce della materia da cui provengono.					
Per i rottami di metallo — *vedi* nota alla voce Metalli (rottami di).					
Rubinetti o chiavette	42	63	—	—	—
Ruffetto d'ossa	47	76	78	—	901 902
Rulletti da stampatori o litografi	42	67	68	—	—
Come rulletti da stampatori o litografi si intendono solamente i rulli che si adoperano a mano od a macchina per ricevere l'inchiostro da distendere sui tipi oppure sulle pietre litografiche.					
Rulli di legno, con fregi di metallo, per la stampa dei tessuti, delle tappezzerie di carta, ecc.	42	—	—	—	—
Ruote, anche ricoperte di gomma, con razzi di filo d'acciaio, per automobili, velocipedi, velocimani, motocicli, carrozzine da bambini e simili	41	61	—	—	—
— idrauliche	42	63	64	—	—
Ruschetta (iolla)	46	73	76	—	—

S

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Sabbia monazitica	42	64	—	—	—
— aurifera, ramifera, stannifera, ecc. — *come* Minerale del metallo contenuto nella sabbia.					
Sabbie da costruzione	48	—	86	—	431 902
— da fonderia — *come* Terra sabbiosa da fonderia.					
— incatramate o asfaltate	48	—	82	84	902
— quarzose:					
a) con tenore di anidride silicica fino al 90 %:					
1. di produzione nazionale	48	—	86	—	902
2. di produzione estera	48	—	82	—	—
b) con tenore di anidride silicica oltre il 90 %:					
1. di produzione nazionale	48	—	86	—	902
2. di produzione estera	46	—	76	—	—
Rientrano in questa voce anche le sabbie miste con polvere di marmo, provenienti da impianti di segatura del marmo.					
— non nominate	44	68	—	—	—
Sacchetti di carta, anche rinforzati con tessuto rado, con o senza disegni o intestazioni a stampa, per imballaggio	42	63	64	—	902
Sacchi di carta, anche rinforzati con tessuto rado, con o senza disegni o intestazioni a stampa	43	67	69	—	902
Si classificano come sacchi quelli che, appiattiti, presentano le dimensioni minime di cm. 40 per 60. Quelli di dimensioni minori si classificano come sacchetti.					
Per la spedizione dei sacchi il mittente deve indicare sulla lettera di vettura la quantità dei colli ed il loro peso e non mai il numero dei sacchi che non fa prova contro l'amministrazione.					
— di tela, di canapa, di juta cruda grossolana e greggia:					
1. nuovi	44	68	70	—	—
2. usati	45	71	—	—	—
— altri	42	63	64	—	—
Per la spedizione dei sacchi e degli imballaggi il mittente deve indicare sulla lettera di vettura la quantità dei colli ed il loro peso e non mai il numero dei sacchi e degli imballaggi che non fa prova contro l'amministrazione.					
Sacconi vuoti — *vedi* Paglericci.					
Saggina (steli di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	45	71	72	—	901
Sago — *vedi* Fecole.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Salaccio (avanzi della fabbricazione del salnitro mediante il cloruro di potassio ed il nitrato di sodio) — *come* Sale comune per altri usi.					
Salamoia in botti o barili	44	67	70	—	—
Soluzione satura di sale.					
Saldatoi:					
a) elettrici	41	—	—	—	—
b) altri	43	65	—	—	—
Saldature	43	65	—	—	—
Sale d'acetosella od ossalato acido di potassio — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
— ammoniaco	43	65	67	—	—
— comune, sal marino, salgemma:					
a) per uso commestibile e per la conservazione delle carni e di altri prodotti alimentari	44	68	69	—	412 901
b) per uso pastorizio ed altri usi	48	—	80	81	412 901
Il sale marino ed il salgemma o sale di rocca, anche se adulterati (a), ed il salaccio, si trasportano tanto per conto dell'amministrazione delle privative, quanto dei privati. Nel primo caso, così per l'inoltro come per la tassazione, è da osservarsi tutto quanto prescrive la concessione *B*; nel secondo, i trasporti debbono, sulle linee del continente, essere scortati fino a destinazione dall'apposita bolletta rilasciata dall'ufficio delle Privative a legittimazione dell'acquisto e del trasporto. (a) È adulterato il sale per la pastorizia, per l'industria frigorifera, della cementazione e tempera delle lime, della fabbricazione della soda e dell'ipoclorito di sodio, della riduzione dei minerali, per l'industria dei concimi artificiali, dei saponi, delle candele, del vetro, del grès, ecc.					
— di Glauber — *vedi* Solfato di sodio.					
— di rocca — *vedi* Sale comune, ecc.					
— di stagno	41	—	—	—	—
Salgemma — *vedi* Sale comune.					
Sali dell'acido idrofluosilicico — *vedi* Fluosilicati.					
— per bagni, non nominati	42	66	—	—	—
— medicinali, non nominati	41	62	—	—	—
— potassici (cainite, carnallite, kieserite, silvina e simili)	46	74	75	—	—
Salini (sali provenienti dalla lisciviazione o lavatura delle ceneri alcalinifere delle piante)	46	74	75	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Salino potassico	46	74	75	—	—
Sal marino — *vedi* Sale comune.					
Salnitro (nitrato di potassio) — *vedi* Nitrato di potassio.					
— (Nitrato di sodio) — *vedi* Nitrato di sodio.					
Salonit — *come* Cemento - amianto.					
Sangue di bestiame:					
a) liquido	48	—	81	—	—
b) coagulato	47	—	79	—	901 902
c) cristallizzato, in scaglie, in polvere	45	69	70	—	—
Sanguisughe — *escluse.*					
Sansa carbonizzata — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.	47	75	77	—	—
— esausta o no d'olio	48	—	84	—	417
— essiccata e macinata	46	72	75	—	—
Rientrano in questa voce non solo la sansa vera e propria e cioè il residuo dell'estrazione dell'olio di oliva costituito da resti di bucce, polpa e noccioli, ma anche i soli frantumi di noccioli.					
Saponaria minerale o saponite	47	—	75	76	—
— vegetale (radica)	43	69	71	—	—
Sapone:					
a) non profumato (comune e medicinale)	45	69	71	—	—
b) profumato	41	61	—	—	—
Il sapone medicinale, ma nello stesso tempo profumato, si classifica come profumato.					
Saponite	47	—	75	76	—
Saracinesche per regolare o distribuire il corso dell'acqua:					
a) fornite di congegni di sollevamento	43	65	66	—	—
b) senza congegni di sollevamento:					
1. di legno anche incatramato	44	70	72	—	—
2. di altra materia — *vedi* la voce della materia di cui sono fatte.					
Per congegno di sollevamento s'intende anche il semplice cilindro di legno intorno a cui si avvolge la catena per uso di tirar su o aprire le portelle della saracinesca.					
— o serrande di lamiera di ferro o a griglia per chiusura di locali, anche provviste del meccanismo di avvolgimento	43	—	71	72	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Sarchiatrici:					
a) non a ruote — *vedi* Attrezzi rurali.					
b) a ruote — *vedi* Macchine agrarie.					
Sarmenti (rami secchi della vite), tanto interi quanto tagliuzzati — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	47	75	78	—	—
Scacciacani — *come* Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici.					
Scaglie di ferro, rame, marmo, ecc. — *vedi* la voce della materia dalla quale provengono.					
Scagliola (mangime per uccelli)	46	—	74	—	—
— minerale (gesso cotto mescolato con elenite e bagnato con una soluzione di colla forte)	46	—	75	—	—
Scaldabagni	41	63	64	—	—
Scaldamani scaldapiedi	41	—	—	—	—
Scale a mano, di ferro	43	—	—	—	—
— a mano, di legno	44	70	72	—	—
— di corda	44	68	—	—	—
— ponti meccanici e simili:					
a) montati su veicoli a 4 o più ruote — *vedi* Tariffa n. 301 P. V.					
Per le scale, i ponti meccanici e simili montati su veicoli automobili spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.					
b) montati su altri veicoli	42	63	64	—	—
Scardassi — *vedi* Cardi.					
Scaricatori elettrici	42	64	—	—	—
Scarpe e scarpini di pelle o di stoffa	41	62	—	—	—
Per le scarpe di pelle, usate o logore — *vedi* Pelli (lavori usati e logori di).					
Scatole:					
a) di cartone:					
1. montate	41	60	—	—	—
2. ripiegate su se stesse	43	67	69	—	—
b) di legno	42	64	—	—	—
c) di latta:					
1. di latta ordinaria (cioè di latta bianca) anche ricoperte di carta con iscrizioni, disegni o figure	43	68	71	—	—
2. altre (cioè di latta litografata, marezzata, verniciata, ecc.)	41	63	65	—	—
d) altre — *vedi* Lavori della materia di cui sono fatte					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Scatole esplodenti non innescate — *vedi* Munizioni varie cariche con esplosivi della categ. 12ª.					
Le scatole esplodenti munite d'inneschi sono *escluse* dal trasporto — *vedi* All. 7, categ. 12ª e 14ª.					
Scenari da teatro	41	61	—	—	—
Scheggie o schiappe di legna:					
a) per tinta o per concia — *vedi* Legno da cui provengono.					
b) da ardere — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.	47	79	82	—	906
Schiavine (coperte grossolane di pelo bovino)	42	64	65	—	—
Schisti bituminosi	46	—	75	77	—
Schiuma di mare vera o falsa	41	—	—	—	—
— di nero animale (schiuma delle raffinerie dello zucchero)	47	77	80	—	902
Schiume di alluminio, piombo, stagno o zinco — *vedi* Alluminio, Piombo, Stagno o Zinco.					
Sci o schi	44	—	—	—	—
Scialli	41	61	—	—	—
Sciarpe	41	61	—	—	—
Sciroppo di destrina	44	—	—	—	—
Lo sciroppo di destrina è una soluzione di destrina e glucosio.					
— di fecola (glucosio liquido)	42	66	68	—	—
— di malto	43	67	—	—	—
Sciroppi non alcoolizzati di agrumi, di berbero, fragola, lampone, melagrana, mirtillo, ribes, uva; orzata:					
a) di produzione nazionale	43	65	66	—	407
b) di produzione estera	42	63	64	—	—
— non nominati	41	61	—	—	—
Scleron (metallo) — *come* Alluminio e sue leghe.					
Scope e scopette di materie vegetali anche con manico — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1:					
a) di erica scoparia	46	73	76	—	901
b) di altre materie vegetali (saggina e simili)	44	70	71	—	901
Scorie provenienti dalla fusione dei minerali e da affinazione di metalli — *vedi* Loppe di alto forno (per il ferro e la ghisa) e Zinco, Piombo, Stagno, ecc. (per gli altri metalli).					
— Thomas o scorie fosforiche ottenute nella produzione del ferro, anche macinate	47	79	80	—	438 (C) 901 902
— derivanti dalla combustione del carbone fossile	48	—	86	—	—
Sono costituite da ceneri fuse e si presentano in masse informi di apparenza generalmente spugnosa.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Scorze d'agrumi in acqua salata o secche	47	76	80	—	—
— di cascarilla, di china-china, di cinnamomo, di guaiaco	41	61	—	—	—
— altre - *vedi* Cortecce.					
Scrematrici meccaniche	42	63	64	—	—
Scudi per cannoni, mitragliatrici e soldati	43	68	71	—	—
Scuri	43	65	—	—	—
Secchie d'alluminio e di rame	42	68	—	—	—
— di ferro, comprese quelle di latta e di zinco	43	68	71	—	—
— di legno	43	65	—	—	—
— di tela, anche impermeabile	42	64	—	—	—
Sedie o seggiole di legno non nominate — *vedi* Mobilia, secondo la qualità.					
— o seggiole di ferro o acciaio	42	68	69	—	—
— per dentisti e per operazioni chirurgiche	41	—	—	—	—
Sedioli	42	63	64	—	—
Segala	47	—	77	78	902
— cornuta Semi di segala che per malattia si fanno un po' ricurvi, aumentano di quasi un triplo di dimensione, hanno colore violaceo e odore nauseante.	41	61	—	—	—
Segatura e raspatura:					
a) di legno da tinta o da concia — *vedi* Legno da cui provengono.					
b) di legni medicinali (santo, guaiaco, quassio, ecc.)	41	—	—	—	—
c) di altri legni — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1:					
1. per uso di combustibile	47	74	79	—	902 906
2. per altri usi	46	72	76	—	902 906
— macinata o vagliata (farina di legno) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	45	70	74	—	—
Seghe a mano per arti e mestieri	43	65	—	—	—
— circolari, a nastro o verticali, con meccanismo	42	63	64	—	—
— per la chirurgia	41	—	—	—	—
Sego	44	69	71	—	—
Sellini per velocipedi, motocicli e simili	41	61	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Semi.					
Semi da prato (di fieno, di trifoglio, di erba medica, di fieno greco o trigonella, di sulla, ecc.); semi non nominati da orto e da vivavio e semi di barbabietole, di cavoli, di meloni, di zucche e di cocomeri	44	69	71	—	901 (1)
— da prato (scarto di) Sono costituiti da semi di diversa qualità (colore, forma) e molti di essi appariscono deformati.	46	72	75	—	901
— di arachidi torrefatti — *vedi* Frutta tostate, anche macinate.					
— di bachi da seta — *esclusi.*					
— di comino, di coriandoli e di finocchio	42	—	—	—	—
— di fiori	41	—	—	—	—
— di mowra	44	67	73	—	—
— di saggina o sorgo o melica	46	—	74	—	—
— di senapa	44	—	72	—	—
— medicinali, non nominati	41	61	—	—	—
— oleosi:					
a) di arachide, di alisso, di canapa, di colza o ravizzone, di cotone, di crotone, di dattilo, di girasole, di lino, di papavero, di ricino, di sesamo e di soia	45	—	73	—	901
b) non nominati	44	—	72	—	901
— oleosi (avanzi di) non compiutamente esausti d'olio	46	73	76	—	—
— per tinta o per concia non nominati, anche macinati	43	66	—	—	901
— non nominati	41	—	—	—	—
Semicupi	43	68	71	—	—
Seminatrici — *vedi* Macchine agrarie.					
Semola o crusca	45	71	74	—	902
Semolino di frumento È il prodotto della macinazione dei grani duri; è granuloso e non del tutto bianco.	48	—	82	83	902
Senapa in composta, comunque preparata	41	—	—	—	—

(1) Applicabile soltanto ai semi da prato.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Serbatoi metallici:					
a) con valvole o meccanismi	42	63	64	—	—
b) senza valvole o meccanismi — *vedi* Lavori di lamiera del metallo di cui sono formati.					
Serpentino — *vedi* Marmo.					
Serrande — *vedi* Saracinesche.					
Serrature di metallo comune	42	63	—	—	—
Seta greggia	41	61	62	—	—
La seta deve essere riposta in casse in buono stato od in involti resistenti, le une e gli altri convenientemente ammagliati con corda, i cui capi sono da assicurare con piombi. Per la seta fortemente caricata, sono da osservare le speciali condizioni contenute nell'All. 7, categ. 6ª, gr. 2.					
Setacci	43	69	—	—	—
Setole	42	—	—	—	—
Sgomberi — *vedi* Masserizie.					
Sgranatrici — *vedi* Macchine agrarie.					
Shrapnels senza esplosivi:					
a) con spoletta	43	68	69	—	—
b) senza spoletta	45	70	75	—	—
c) vuoti, inservibili e da rifondere	48	—	81	82	—
I trasporti devono essere accompagnati da un certificato dell'autorità militare, dal quale risulti che le merci siano inservibili e da rifondere.					
Siderite (carbonato di ferro naturale) — *vedi* Minerali metalliferi di ferro.					
Sidro	43	67	71	—	—
Bevanda ottenuta dalla fermentazione del succo delle mele e delle pere.					
Sienite — *vedi* Pietre.					
Sieri medicinali	41	—	—	—	—
Sifoni — *come* Tubi della materia di cui sono fatti.					
Silicato di magnesio o sepiolite	41	—	—	—	—
— di potassio	45	—	72	73	—
— di sodio	45	—	72	73	901
— di zinco naturale — *vedi* Minerali metalliferi di zinco.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Silice:					
a) cristallizzata — *vedi* Quarzo.					
b) non cristalizzata:					
1. in pezzi (zolle) e polvere come proviene dalle cave	47	—	76	—	902
2. in polvere fina e cioè macinata o abburattata	46	73	75	—	902
3. in mattoni o in panetti	46	72	74	—	902
Silicio	41	61	65	—	—
Siliciuro di calcio	41	61	65	—	—
Siliciuri non nominati	41	—	—	—	—
Silumin (metallo) — *come* Alluminio e sue leghe.					
Silvina (cloruro di potassio naturale)	46	74	75	—	—
Similoro — *come* Ottone.					
Sisal (fibre) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1.	45	71	72	—	901
Slitte	43	69	70	—	—
Smalto in pani od in bacchette	43	66	71	—	—
Vetro piombifero facilmente fusibile.					
Smelatori	44	74	—	—	—
Smeriglio (Corindone):					
a) in masse e pezzi	46	—	75	—	901
b) in granelli od in polvere	44	68	—	—	901
c) agglomerato in lavori	43	65	—	—	—
Soda caustica — *vedi* All. 7, categ. 2ª:					
a) in botti, barili o stagnoni	45	71	74	—	—
b) in altri recipienti	41	61	65	—	—
c) in soluzione acquosa	46	72	75	—	—
Le soluzioni acquose di concentrazione non superiore al 10 % non sono soggette alle disposizioni dell'Allegato 7.					
— del commercio, compresa la soda artificiale (soda Solvay, Leblanc, ecc.):					
a) in botti o barili	46	—	74	—	—
b) in sacchi	47	—	75	—	—
c) altrimenti imballata	43	65	67	—	—
Sodio metallico — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 1.	41	61	—	—	—
Sodiocianamide — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
Soffietti con mantice	43	—	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Solfati					
Solfato acido di sodio — *vedi* All. 7, categ. 2ª	46	72	74	—	—
— di alluminio	45	71	74	—	901
— di alluminio ed ammonio, di alluminio e cromo, di alluminio e ferro, di alluminio e potassio	45	69	72	—	—
— di ammonio:					
a) in botti, barili o sacchi:					
1. di produzione nazionale	46	75	76	—	902
2. di produzione estera	45	74	75	—	—
b) altrimenti imballato	43	65	67	—	—
— di bario:					
a) naturale o baritina:					
1. in pezzi	47	—	76	78	—
2. semplicemente macinato	46	—	75	—	—
3. macinato con olio o con vernice	41	61	—	—	—
b) preparato artificialmente:					
1. in polvere, pasta o pani	46	—	75	—	—
2. macinato con olio o con vernice	41	61	—	—	—
Per quello macinato con vernice — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1, 8ª e 9ª.					
— di calcio:					
a) macinato crudo o cotto	48	—	80	81	438 F, 443, 901, 902, 905
Il solfato di calcio crudo non fa pasta con l'acqua.					
b) precipitato chimicamente (annalina)	47	—	76	77	—
— di chinina	41	—	—	—	—
— di cromo:					
a) liquido	44	68	—	—	—
b) cristallizzato	41	—	—	—	—
— di cromo e potassio	45	69	72	—	—
— di dimetile o di metile — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	61	65	—	—
— di ferro	46	74	77	—	—
— di magnesio:					
a) nativo (kieserite)	46	74	75	—	—
b) depurato	45	69	72	—	—
È in cristalli prismatici senza colore.					
Solfato di manganese:					
a) in sacchi, botti o barili	44	68	69	—	—
b) altrimenti imballato	41	62	—	—	—
— di mercurio o turbitto minerale — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
— di nichelio	42	66	68	—	—
— di piombo	42	64	66	—	—
— di potassio:					
a) in sacchi, botti o barili	46	74	75	—	438 A
b) altrimenti imballato	44	68	69	—	—
— di rame	45	71	72	—	902
— di sodio o sale di Glauber	46	72	74	—	—
— di zinco	44	68	69	—	—
Solfati non nominati	41	61	—	—	—
Solfidrato di calcio (soluzione acquosa di) proveniente dalla fabbricazione della soda col metodo Leblanc — *vedi* All. 7, categ. 2ª	46	—	75	—	—
Solfidrati non nominati — *come* Solfuri.					
Per quelli allo stato liquido — *vedi* All. 7, categ. 2ª.					
Solfitanti per uso enologico	43	65	67	—	—
Solfito di calcio	43	65	67	—	—
Solfocianuro di bario e di calcio — *come* Cianuri non nominati.					
Solfocianuri altri — *come* Cianuri.					
Solfonitrato ammonico	46	72	74	—	—
Solforicinati d'ammonio, di potassio e di sodio	44	66	70	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di — 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Solfuri					
Solfuro d'ammonio	41	—	—	—	—
— d'antimonio naturale — *vedi* Stibina.					
— d'arsenico o giallo d'arsenico o giallo reale od orpimento o realgar — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
— di bario — *vedi* All. 7, categ. 3ª:					
a) greggio	46	—	75	—	—
b) puro	41	—	—	—	—
Il solfuro di bario greggio è di colore grigio e quello puro è di colore bianco.					
— di cadmio	41	61	—	—	—
— di carbonio — *vedi* All. 7, categ. 9ª	42	65	67	—	—
— di ferro naturale (pirite) — *vedi* Pirite.					
— di mercurio:					
a) naturale (cinabro) in masse o in pezzi	47	74	78	—	—
b) naturale o artificiale in polvere	41	61	—	—	—
— di piombo naturale (galena) — *vedi* Minerali metalliferi di piombo.					
— di potassio — *vedi* All. 7, categ. 2ª	43	65	67	—	—
Le soluzioni di concentrazione non superiore al 10 % non sono soggette alle disposizioni dell'Allegato 7.					
— di rame e ferro, naturale — *vedi* Minerali metalliferi di rame.					
— di rame	41	—	—	—	—
— di sodio — *vedi* All. 7, categ. 2ª:					
a) in botti, barili, stagnoni, damigiane	45	71	75	—	901
b) altrimenti imballato	41	—	—	—	—
Le soluzioni di concentrazione non superiore al 10 % non sono soggette alle disposizioni dell'Allegato 7.					
— di stagno	41	61	—	—	—
— di zinco:					
a) naturale (blenda) — *vedi* Minerali metalliferi di zinco.					
b) preparato artificialmente	41	—	—	—	—
c) mescolato con ossido di zinco o solfato di bario:					
1. allo stato secco o impastato con acqua	44	68	69	—	—
2. macinato con olio o con vernice	41	61	—	—	—
Per quello macinato con vernice — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1, 8ª e 9ª.					
Solfuri non nominati	41	—	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di — 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
Soluzione acquosa di potassa caustica o di soda caustica	46	72	75	—	—
Per quelle di concentrazione superiore al 10 % — *vedi* All. 7, categ. 2ª.					
— acquosa di solfidrato di calcio proveniente dalla fabbricazione della soda col metodo Leblanc — *vedi* All. 7, categ. 2ª	46	—	75	—	—
Soluzioni acquose di biossido d'idrogeno — *vedi* Acqua ossigenata.					
— di acido solforico per batterie elettriche — *come* Acido solforico.					
Solvente - nafta — *vedi* All. 7 categ. 9ª	43	66	68	—	—
Soneria elettriche	41	61	—	—	—
Sorbettiere	42	63	64	—	—
Sostanze arsenicali non nominate, solide od in soluzione — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
— fumogene e per produrre nebbia, contenenti clorati — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 1 e Tariffa n. 303 P. V.					
— fumogene e per produrre nebbia, non contenenti clorati — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2	43	65	67	—	—
Sostegni di macchine per cucire, per fare maglie, calze, ricami, occhielli e simili	43	69	70	—	—
Intendesi per sostegno la parte che porta i pedali e la trasmissione, e che regge o deve reggere la tavola sulla quale va posata la così detta testa, cioè la vera macchina.					
— o mensole di ferro o ghisa per linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, anche con parti di legno, porcellana o vetro	45	70	75	—	—
Sottonitrato di bismuto	41	—	—	—	—
Spago	44	69	71	—	—
Spandiconcimi — *vedi* Macchine agrarie.					
Spandifieno - *vedi* Macchine agrarie.					
Spannatrici meccaniche	42	63	64	—	—
Sparto (fibre di) — *vedi* Alleg. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	45	71	72	—	901
— (pianta)	45	72	73	—	901

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria n. 301 — Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di (tonnellate) 5	10	15	Tariffe eccezionali
Spato calcare o d'Islanda (calcite) — *vedi* Minerali non metalliferi non nominati.					
— fluore o fluorite:					
a) in pezzi	47	—	75	76	—
b) in polvere	46	—	74	75	—
— gessoso — *vedi* Alabastro.					
— pesante — *vedi* Solfuro di bario naturale.					
Spazzature delle cartiere, cioè fango e polvere di stracci — *vedi* All. 7, categ. 1ª	48	—	81	—	—
— di casa e di città - *vedi* All. 7, categ. 1ª	48	—	85	—	438 E 901 902
— dei laboratori d'orefice e delle zecche	44	—	—	—	—
— di pastifici, contenenti anche, in parte minima, frammenti di paste alimentari	46	—	75	—	—
— di polvere di lana o di cotone	45	73	76	—	—
— di silos	46	—	76	—	—
Spazzole e spazzolini:					
a) di radica (trebbia, ecc.), saggina e di altre materie vegetali	43	68	69	—	—
b) di crino, setole e di altre fibre animali	41	—	—	—	—
c) di carbone per macchine elettriche - *vedi* Elettrodi.					
— di filo:					
a) di ferro od acciaio	43	—	—	—	—
b) di altro metallo — *come* Lavori di filo del metallo di cui sono fatto.					
— altre	41	—	—	—	—
Specchi in casse (quelli non incassati sono *esclusi* dal trasporto)	41	62	—	—	—
Speis — *vedi* Metallo a cui appartengono.					
Spellaia o bavella	43	68	—	—	—
Spelta	47	—	77	78	902
Spermaceti	42	66	68	—	—
Spilli, spilloni e spille, comprese quelle di sicurezza, di metallo comune	41	—	—	—	—
Per quelli senza capocchia — *vedi* Gambi.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria n. 301 — Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di (tonnellate) 5	10	15	Tariffe eccezionali
Spirito — *vedi* Alcole.					
Spodio — *vedi* Nero d'ossa.					
Spole per tessitori	42	63	64	—	—
Spolette cariche per proietti con o senza innesco — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *a*)	41	—	—	—	—
— elettriche ed a miccia con detonante. — *vedi* All. 7, categ. 14ª gr. 1 *a*) e Tariffa n. 303 P. V.					
— vuote, cioè non contenenti materie esplosive	41	—	—	—	—
Sporte e sportine per la compressione del sevo o di altre sostanze grasse e per la estrazione dell'olio dai semi	42	69	—	—	—
— di crino, di pelo, anche misti con lana, fuori uso e buone soltanto per concime	45	73	76	—	—
— altre — *vedi* Lavori da panieraio.					
Spugne artificiali o naturali	41	—	—	—	—
— (ritagli di) — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	46	74	—	—	—
— metalliche per la pulitura delle stoviglie e per altri usi domestici	44	69	74	—	—
Squame di scilla o squilla	44	70	71	—	—
Stacci	43	69	—	—	—
Stadere comuni	42	63	64	—	—
Staffili	41	—	—	—	—
Stagno e sue leghe.					
Avanzi della fusione e depurazione delle schiume e delle scorie.	46	74	78	—	—
Ceneri	43	67	68	—	—
Si ottengono riscaldando fortemente all'aria lo stagno metallico, e sono costituite di una polvere grigia, composta di ossido di stagno e stagno metallico.					
Colaticcio e detriti	45	71	76	—	—
Filo e verghe di qualsiasi sezione o sagoma	43	68	70	—	—
Fogli — *vedi* Stagnola.					
Lavori non nominati	41	—	—	—	—
Limatura e tornitura	45	71	76	—	—
Lingotti o pani	44	70	75	—	901

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Segue: STAGNO E SUE LEGHE.					
Piastre	44	69	73	—	—
Polve o Si ottiene per via chimica e in commercio è anche chiamata Argentino.	42	—	—	—	—
Ritagli e rottame	45	71	76	—	901
Schiume e scorie Sono i residui dei bagni di stagnatura.	45	72	77	—	—
Stagnola (fogli di stagno anche in lega col piombo e l'antimonio che si adoperano per involgere confetture, salami, formaggi, ecc., anche uniti a carta):					
a) bianca	43	67	68	—	—
b) verniciata, dorata o damascata	41	61	—	—	—
Stoviglie	42	68	—	—	—
Tubi di qualunque sezione	42	67	68	—	—
Verghe — *vedi* Filo.					
Stagnola — *vedi* Stagno.					
Stagnoni:					
a) di latta ordinaria (cioè di latta bianca) o verniciata	44	72	75	—	—
b) altri (cioè di latta litografata, marezzata)	42	70	71	—	—
Stampe, cioè giornali illustrati o no, pubblicazioni periodiche, anche illustrate, in fogli sciolti od in singole dispense, di romanzi, di opere letterarie, scientifiche, di viaggi, di religione e simili; orari di imprese di trasporti, cataloghi commerciali ed elenchi telefonici	44	68	71	—	—
Stampi di legno, di ferro, acciaio e ghisa	43	—	—	—	—
— di rame, ottone, bronzo, ecc. Per gli stampi intendonsi gli strumenti per stampare ed imprimere il cuoio, i drappi, il legname, il cemento, ecc.	41	—	—	—	—
Stampini Si intendono i pezzi di carta, cartone, di lamiera, ecc. traforati o intagliati a lettere, a disegno, per riprodurre questi su una data superficie.	42	—	—	—	—
Statue, statuette, busti, figure d'animali, bassorilievi, altorilievi e medaglioni, di marmo, di alabastro, di pietra, di legno, di metallo, di cera, di creta e simili — *vedi* All. n. 5. Per le statue, le statuette e altri lavori d'ornamento gettati in cemento, in gesso e terra cotta — *vedi* le corrispondenti voci di cemento, gesso e terra cotta.	41	61	—	—	—
— di marmo semplicemente abbozzate o ridotte a sagoma	44	—	70	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Stearina	44	69	71	—	—
Steatite — *vedi* Talco.					
Steccati di legno	44	70	72	—	—
Stecche per busti anche fasciate di tessuto o di carta	41	62	—	—	—
— da biliardo	42	—	—	—	—
Sterro di zolfo — *vedi* Minerali di zolfo.					
Stibina (solfuro d'antimonio naturale):					
a) allo stato naturale	47	74	78	—	—
b) in polvere	43	—	—	—	—
c) fusa	44	71	75	—	—
Stie di legno	44	70	72	—	—
Stipa maggiore, greggia (ciocco o ceppo)	46	72	74	—	—
— abbozzata per pipe	45	70	71	—	—
Stoppa di canapa, di lino e di iuta anche catramata per calafataggio — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2.	45	72	74	—	902 (1)
— di piombo	46	73	76	—	—
Stoppacci di feltro per fucili e pistole.	42	64	66	—	—
Stoppini	42	—	—	—	—
— a frizione ed a percussione — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *b*)	41	—	—	—	—
Storte di alluminio	43	68	70	—	—
— di bronzo	42	65	66	—	—
— di ferro, acciaio o ghisa	46	73	76	—	—
— di grès	45	71	75	—	—
— di terra cotta	46	72	76	—	—
— di vetro	42	66	70	—	—

(1) Applicabile soltanto alla stoppa di canapa non catramata.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Stoviglie:					
— *elettriche*	41	—	—	—	—
— altre:					
a) di alluminio	42	68	—	—	—
b) di ferro	43	68	71	—	—
c) di nichelio	41	61	—	—	—
d) di pietra ollare	44	66	71	—	—
e) di rame	42	68	—	—	—
f) di zinco	43	68	71	—	—
Fruiscono del trattamento delle stoviglie i barattoli, i bicchieri, le tazze e in genere i recipienti da cucina e per altri usi domestici, non nominati					
Stracci:					
a) di lana — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	45	69	73	—	902
b) di seta	43	66	69	—	902
c) di fibre artificiali (raion e simili)	45	71	75	—	902
d) di altri tessuti e stracci di ogni qualità e specie non nominati, anche misti con stracci di lana, di seta e di fibre artificiali — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2.	45	73	76	—	902
1. Per stracci s'intendono i pezzi di tessuti usati non atti ad altro che al macero. I pezzi utilizzabili per le loro dimensioni e stato sono da tassare come ritagli di tessuti nuovi. Per eccezione, i capi di vestiario spediti interi si classificano come stracci quando siono vecchi, logori e non più servibili; in caso di dubbio, ed a richiesta dell'amministrazione, il mittente od il destinatario dovranno prestarsi a tagliarli in pezzi. 2. Si considerano stracci di seta e di fibre artificiali (raion e simili) anche gli stracci di tessuti misti di seta, delle dette fibre artificiali, lana o cotone; e di lana anche quelli di tessuti misti di lana e cotone. 3. La biancheria, quando sia spedita in oggetti interi ma logori e rotti, appartiene alla voce Biancheria sdrucita. Come tale si classificano pure i pezzi logori di biancheria che, per le loro dimensioni, siano atti a fare strofinacci.					
Strappature di canapa — *come* Canapa.					
Strazze	41	62	63	—	—
Strettoi — *vedi* Torchi.					
Striglie	43	—	—	—	—
Stringhe o aghetti di qualsiasi materia	41	—	—	—	—
Strumenti musicali non nominati	41	—	—	—	—
— non meccanici per l'agricoltura, non nominati	45	74	75	—	—
— scientifici, non nominati	41	—	—	—	—
Per strumenti scientifici s'intendono quelli di ottica, di calcolo, di precisione, di osservazione, di chimica, di fisica, di chirurgia, d'astronomia, di matematica, di geodesia, di elettrotecnica, ecc., compresi gli strumenti per usi scientifici industriali.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Struse o moresche	41	62	63	—	—
Strutto	47	74	79	—	—
Stucco comune (gesso cotto impastato con soluzione di colla)	46	—	75	—	—
— per vetrai	43	65	—	—	—
Stufe:					
a) di ferro, acciaio e ghisa, comprese quelle di latta:					
1. non elettriche	43	68	71	—	—
2. elettriche	41	61	—	—	—
b) di terra cotta e loro parti se spedite insieme:					
1. grezze o semplicemente tinte	45	71	75	—	—
2. verniciate	44	66	71	—	—
Stuoie di canna per soffitti, tramezzi, ecc. — *vedi* All. 7, categ. 4ª, gr. 1	44	73	—	—	—
— e stoini per pavimenti o finestre:					
a) di fibre vegetali tessili o da intreccio, di fuscelli o di stecche di legno o simili	44	70	72	—	—
b) metallici	42	66	—	—	—
Per le stuoie per pavimenti o finestre di fibre vegetali e di fuscellini — *vedi* Alleg. 7, categ. 4ª, gr. 1.					
— (imballaggi di)	44	71	—	—	—
Stuzzicadenti	42	—	—	—	—
Sublimato corrosivo (cloruro o bicloruro di mercurio) — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	61	—	—	—
Succhielli	43	65	—	—	—
Sughero per ardere	47	79	82	—	—
— carbonizzato — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	45	—	—	—	—
— per conceria — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	46	72	76	—	—
— greggio, o in pezzi cubici, prismatici od in tavole	43	72	—	—	420
— di scarto	45	75	—	—	420
Si classifica come sughero greggio, la prima scorza del sughero (sughero femmina) leggera ed elastica, adoperata ordinariamente per la fabbricazione dei turaccioli; come sughero di scarto pure la prima scorza del sughero, però meno elastica ed inadatta all'anzidetto uso, a cagione di molte screpolature, buchi e corrosioni d'insetti; come sughero per conceria, la seconda scorza od interna pesante, dura, legnosa; come sughero per ardere il legno del sughero privato delle due cortecce anzidette.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Sughero in granelli	45	73	—	—	—
— polverizzato	44	70	—	—	—
Per quello frammisto, allo stato compresso o non, con sostanze resinose, oli di resine e simili (cosidetta borra di sughero) — **vedi** All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
— (ritagli di) sciolti — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	45	75	—	—	420
— (agglomerati) in mattoni, lastre, quadrelli, ecc.	45	73	—	—	—
— in lavori non nominati	41	—	—	—	—
Sughi liquidi o concreti non nominati	41	—	—	—	—
Sughi non alcolizzati di agrumi, di berbero, fragola, lampone, melagrana, mirtillo, ribes, anche in acque gazose e minerali:					
a) non dolcificati:					
1. di produzione nazionale	44	68	74	—	—
2. di produzione estera	43	66	69	—	—
b) dolcificati:					
1. di produzione nazionale	43	65	66	—	407
2. di produzione estera	42	63	64	—	—
Sugna:					
a) fresca, commestibile	47	78	80	—	—
b) altra	44	69	71	—	—
Sugo di aloe	41	61	—	—	—
— di ciliege, di fichi, di mele, di pere	43	67	71	—	—
— di liquerizia	42	65	68	—	—
— proveniente dalla lavorazione dei tabacchi	41	—	65	—	—
Superfosfati d'ossa e minerali	48	80	82	—	438 B 901 902
I superfosfati contenenti azoto in misura superiore al 2 % si classificano *come* Concimi chimici non nominati.					
Superossido di benzoile	41	—	—	—	—
Per quello contenente meno del 25 % e non meno del 10 % di acqua — **vedi** All. 7, categ. 5ª gr. 2.					
Il superossido di benzoile contenente meno del 10 % di acqua è *escluso* dal trasporto — **vedi** All. 7 art. 44.					
Surrogati del caffè	43	—	66	—	—
Sono da considerare surrogati del caffè: il caffè di cicoria, di fichi secchi, di orzo (malto), di ghiande e simili.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
T					
Tabacco in foglie e costole di foglie	41	—	—	—	—
— lavorato e ritagli (spuntature)	41	—	—	—	—
I tabacchi si trasportano tanto per conto dell'amministrazione delle Privative quanto dei privati. Nel primo caso, così per l'inoltro come per la tassazione, è da osservarsi tutto quanto prescrive la concessione *B*; nel secondo, i trasporti debbono essere scortati fino a destinazione dall'apposita bolletta rilasciata dall'Ufficio delle Privative, a legittimazione dell'acquisto e del trasporto.					
— (acqua di) — *vedi* Acqua dei tabacchi.					
— (costole di) esaurite ed adulterate con acido fenico od altra materia	48	—	80	—	—
— residui non più atti a prodotti da fumo o da fiuto	43	65	67	—	—
Tacchetti per telai da tessere	43	—	—	—	—
Tacchi da scarpe	41	—	—	—	—
Tagliatubi a mano	43	65	—	—	—
— a macchina	42	63	64	—	—
Taglie (sistemi di carrucole)	43	65	66	—	—
Talco o steatite o pietra saponaria:					
a) in pezzi anche commisto a polvere come proviene dalle cave	47	—	75	76	902
b) in polvere	46	—	74	—	902
c) in pietra da sarto, o in gessetti per lavagne	42	64	—	—	—
d) in lavori non nominati	41	—	—	—	—
Tamarindo:					
a) in grappoli	43	65	67	—	—
b) in polpa ed estratto di tamarindo	41	61	—	—	—
Tambelloni per ammattonare i forni — *vedi* Mattoni.					
Tampico (fibre di) — **vedi** All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	45	71	72	—	—
Tannino (acido tannico puro)	41	—	—	—	—
Tanno — **vedi** All. 7, categ. 4ª gr. 1	46	72	76	—	—
Tapioca — **vedi** Fecole.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Tappeti di cotone, di canapa, di iuta e di altre fibre vegetali	42	63	64	—	—
— di seta	41	60	61	—	—
— altri	41	62	63	—	—
Tappezzerie di carta — *vedi* Carta da parati.					
Tappi detonanti — *vedi* Giocattoli esplodenti per bambini, ecc					
Tartaro bianco o cremor di tartaro puro e tartaro lavato, o cremore di tartaro	41	61	—	—	—
— greggio o gruma di botte	43	68	69	—	442
Tartaruga, anche artificiale, greggia o lavorata, esclusa quella montata in oro o in argento	41	—	—	—	—
Tartrato di calce	43	68	69	—	—
Tartufi in conserva	41	—	—	—	—
— freschi — *esclusi.*					
Tassametri	41	61	—	—	—
Tastiere da pianoforti, organi e da altri strumenti	41	—	—	—	—
Tavole isolatrici di canne palustri, cementate con gesso o con catrame. (Per quelle cementate con catrame — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1)	45	73	—	—	—
Tazze di terra o di vetro, per birra, anche con coperchio di metallo comune	43	67	71	—	—
Tè	41	—	—	—	—
Tegole ed embrici:					
a) comuni	48	—	84	86	902
Per tegole comuni s'intendono quelle di forma curva.					
b) marsigliesi, cremonesi e simili	47	—	79	80	902
c) smaltate o verniciate	45	—	74	75	—
— di legno artificiale (xilolite)	45	70	73	—	—
— di vetro	44	68	71	—	—
— di zinco	43	68	71	—	—
Tela di canapa o di iuta:					
a) greggia, grossolana e cruda	44	68	70	—	—
b) altra	42	64	65	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Tela cerata, verniciata, incatramata, oliata	42	63	64	—	—
— lucida da disegno	41	—	—	—	—
— marocchinata, zigrinata o simile, per legatura di libri, di cartelle o di altro	43	64	65	—	—
— metallica — *vedi* Metallo di cui è fatta.					
— nitrata per preparazione di filtri speciali — *vedi* Cotone nitrato sotto forma di filati o di tela per la preparazione di filtri speciali.					
— preparata per la pittura, anche su telaio	41	—	—	—	—
— smerigliata o spalmata di pomice, vetro o sabbia	43	65	66	—	—
— (tubi di), anche impermeabile	42	64	—	—	—
— altra — *vedi* Tessuti secondo la qualità.					
Telai di ferro e acciaio per veicoli anche con freni e molle:					
a) con motore:					
1. montati su ruote — *vedi* Tariffa n. 302 P. V.					
2. non montati su ruote	42	63	64	—	—
Per i telai di veicoli automobili, con motore, spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categoria 9ª.					
b) senza motore, montati o no su ruote	43	68	69	—	—
— meccanici	42	63	64	—	—
— altri:					
1. di ferro e acciaio	43	68	71	—	—
2. di legno	44	70	72	—	—
Tende da campagna, anche con i bastoni	42	63	64	—	—
— di fuscelli o di stecche di legno e simili	44	70	72	—	—
— di striscie o tubetti di cartone colorato o di fibra vulcanizzata uniti con parti metalliche	42	64	—	—	—
Per quelle di fuscelli — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.					
— di tessuto - *vedi* Tessuti (lavori non nominati di).					
Tender — *vedi* Tariffa n. 302 P. V.					
Tendini — *vedi* Nervi.					
Termometri	41	—	—	—	—
Termos	41	—	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
— cascami e ritagli di tessuti nuovi:					
a) di lana	44	67	71	—	902
Per quelli unti — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
b) di seta	43	65	68	—	902
c) di fibre artificiali (raion, lanital e simili)	44	67	71	—	—
d) di altre fibre — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	45	71	74	—	902 (1)
I ritagli di tessuti misti di seta, lana, cotone, fibre artificiali (raion, lanital, o simili), carta, ecc. si classificano come i ritagli della materia maggiormente tassata.					
— (lavori non nominati di):					
a) di fibre vegetali (lino, canapa, cotone, formio, iuta, ecc.)	42	63	64	—	—
b) di fibre artificiali (raion, lanital e simili) e dei loro cascami	41	—	—	—	—
c) di fibre animali, esclusa la seta, cioè di lana, di pelo di cammello o di crino	41	62	63	—	—
d) di seta	41	60	61	—	—
e) di altre materie	41	61	62	—	—
— (tubi di), anche impermeabili	42	64	—	—	—
Teste di bambole, di qualsiasi materia	41	61	—	—	—
Tetracloruro di carbonio	41	61	65	—	—
Tetrafosfato di calcio — *come* Fosfato di calcio.					
Tetranitrato di pentaeritrite — *vedi* Pentrite.					
Tetranitrometilanilina — *vedi* Tetril.					
Tetranitronaftalina — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *a)* e Tariffa n. 303 P. V.					
Tetril o tetranitrometilanilina — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a)* e Tariffa n. 303 P. V.					
Tetrossido di azoto — *vedi* All. 7, categ. 2ª gr. 2	41	—	—	—	—
Tini e tinozze di legno	42	67	—	—	—
— e tinozze di legno, sfatti	45	73	75	—	—
Tinozze da bagno — *vedi* Vasche.					
Tinte — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1 e 8ª	41	61	—	—	—

(1) Non applicabile ai cascami e ritagli di tessuti nuovi di seta.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Toluolo o toluene — *vedi* All. 7, categ. 9ª	43	65	—	—	—
Tombacco — *come* Ottone.					
Tondello (lolla macinata)	46	73	76	—	—
Torba	48	82	86	—	423
— (carbone di)	48	—	84	85	—
— (formelle di)	48	82	86	—	423 902
— (formelle di carbone di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.	48	—	84	85	—
— mescolata con materie fecali — *vedi* All. 7, categ. 1ª	48	—	85	—	438 E 901 902
Torce a vento — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	43	65	67	—	—
— di cera	41	61	—	—	—
Torchi:					
a) da vino, da olio e da altri prodotti agricoli, anche montati su ruote	43	72	—	—	430
b) altri	42	63	64	—	—
Tornasole in pani od in pezzi	41	—	—	—	—
Torni	42	63	64	—	—
Torpedini prive d'inneschi — *vedi* Munizioni varie cariche con esplosivi della categ. 12ª.					
Le torpedini munite d'inneschi sono *escluse* dal trasporto — *vedi* All. 7, categ. 12ª e 14ª.					
Torrone o mandorlato	41	—	—	—	—
Tortellini — *vedi* Paste da minestra.					
Trachite — *vedi* Lava.					
Tralci di viti — *vedi* Magliuoli e Sarmenti.					
Trasformatori elettrici	42	63	64	—	—
Per i trasformatori caricati con olio, è obbligo dello speditore di far risultare tale fatto sulle lettere di vettura e di scrivere sulla parte esterna del collo le parole Alto/Basso in grossi caratteri.					
Il trasporto di tali trasformatori è fatto a tutto rischio e pericolo del mittente.					
Trasparenti da finestre	41	—	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria n. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Trattrici e trattori — *vedi* Aratrici e Locomotive od automotrici stradali.					
Travertino — *vedi* Pietre non nominate.					
Trebbia o andropogone depurata o no — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	44	70	—	—	—
Trebbiatrici — *vedi* Macchine agrarie.					
Trecce di paglia, di scorza o di truciolo e di fibre vegetali, per cappelli	41	62	63	—	—
Trefoli di canapa e di juta — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	45	71	72	—	—
Trementina artificiale (acqua ragia artificiale) — *vedi* All. 7, categ. 8ª e 9ª	41	61	—	—	—
— naturale:					
a) greggia — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1	45	71	74	—	901
b) purificata	43	65	67	—	—
c) (olio od essenza di) od acqua ragia — *vedi* All. 7, categ. 8ª	41	61	—	—	901
Trementine (avanzi della distillazione delle)	46	—	75	—	—
Tricicli	41	61	—	—	—
Tricloruro d'etilene	42	65	67	—	—
— di arsenico — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
— di fosforo — *vedi* All. 7, categ. 2ª	41	—	—	—	—
Tridenti	45	74	75	—	—
Trielina	42	65	67	—	—
Trifoglio — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	47	79	—	—	418 (1) 902
Trimetilentrinitroamina o T 4 — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a)* e Tariffa n. 303 P. V.					
Trincetti da calzolaio	43	65	—	—	—
Trincianti	41	—	—	—	—
Trinciatrici — *vedi* Macchine agrarie.					

(1) Applicabile soltanto al trifoglio secco.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria n. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Trine — *vedi* Pizzi.					
Trinitrofenolo — *vedi* Acido picrico puro.					
Trinitronaftalina — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2	41	61	65	—	—
Trinitroresorcina — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a)* e Tariffa n. 303 P. V.					
Trinitrotoluolo anche compresso o fuso o sotto forma di manufatti diversi — *vedi* Tritolo.					
— liquido (miscuglio neutro di toluoli nitrati, liquido alla temperatura ordinaria) — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *a)* e Tariffa n. 303 P. V.					
Tripolo — *vedi* Silice non cristallizzata.					
Trippa fresca — *esclusa*.					
— salata od altrimenti preparata — *vedi* Carni.					
Tritacarne	42	63	64	—	—
Tritello o cruschello	45	71	74	—	902
Per tritello o cruschello s'intende l'avanzo della macinazione dei cereali formato da scagliette triturate più o meno finemente e da parti polverizzate o quasi. Il prodotto si utilizza come mangime per il bestiame e non è da confondere con le farine di bassa qualità.					
Tritolo o trotyl o trinitrotoluolo, anche compresso o fuso o sotto forma di manufatti diversi — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *a)* e Tariffa n. 303 P. V.					
Tritumi di paste da minestra	47	79	83	—	405
Trivelle per scandagli, con meccanismi	42	63	64	—	—
— altre	43	65	—	—	—
Trogoli per arroventare nei forni i fogli di lamiera	45	73	76	—	—
Tubi con idrante o con valvola	42	63	64	—	—
— per insegne luminose, ecc. (al neon e simili)	41	61	—	—	—
— altri — *vedi* la voce della materia di cui sono fatti.					
Tufi — *vedi* Pietre non nominate.					
Tungsteno	41	—	—	—	—
Tuorli d'uova anche disseccati	42	64	—	—	—
Turaccioli di sughero	41	—	—	—	—
Turbine e turbodinamo	42	63	64	—	—
Tutoli di granturco:					
a) macinati	46	73	76	—	—
b) non macinati — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	47	75	80	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di – 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
U					
Uncinetti (specie d'ago col quale si fanno trine a disegno) .	41	—	—	—	—
Uncini, anche con manico	44	69	—	—	—
Unghie ed unghioni d'animali, greggi o col nocciolo, interi o in pezzi — *vedi* All. 7, categ. 1ª	47	74	76	—	—
— ed unghioni privi dell'anima o nocciolo, ed unghie ed unghioni segati e appiattiti.	47	77	79	—	—
— ed unghioni (raspature, ritagli, trucioli, anime o noccioli di)	47	78	80	—	—
Per le anime o noccioli — *vedi* All. 7, categ. 1ª.					
Unto da carri o da macchine (grasso minerale)	44	66	67	—	—
Uova di pollame anche sgusciate e congelate e anche essiccate	45	69	77	—	—
— di pesce, non nominate	41	—	—	—	—
Utensili di cucina non nominati:					
a) non meccanici, come gratelle, grattuge anche fissate su legno, mestole, ramaioli, schiumaroli, ecc.	42	68	71	—	—
b) meccanici, come girarrosti, macinini, macchinette per fare la pasta da minestra, trincia carne, ecc.	42	63	64	—	—
— non nominati per arti e mestieri:					
a) per macchine e meccanismi	41	61	—	—	—
b) a mano.	43	65	—	—	—
Per utensili a mano s'intendono gli arnesi semplici da adoperarsi esclusivamente per il lavoro a mano propriamente detto, come punteruoli, scalpelli, pialle, lesine, martelli, tenaglie, seghe, ecc.					
Uva fresca:					
a) in pacchi, casse, scatole, ceste e panieri, del peso lordo non superiore a 20 chilogrammi per ogni collo . .	47	77	81	—	—
b) altrimenti condizionata e uva pigiata con mosto in botti, tini, bigonce, navasse e carri serbatoi	45	72	76	—	409 B (1) 907
Per l'uva pigiata con mosto il mittente è tenuto a dichiarare, nella lettera di vettura, la precisa condizione dei recipienti, non assumendo l'amministrazione alcuna responsabilità per i danni che, per la detta condizionatura, potessero derivare alla merce.					
— secca	44	71	75	—	406 (1) 901 (2)
— spina	44	68	72	—	—
— spina (sugo di) — *vedi* Sughi d'arancia, ecc.					

(1) Applicabile soltanto all'uva pigiata.
(2) Applicabile soltanto all'uva secca.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 – Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di – 5 tonnellate	10	15	Tariffe eccezionali
V					
Vagli meccanici:					
a) per usi agrari — *vedi* Macchine agrarie.					
b) per usi industriali	42	63	64	—	—
— a mano	43	69	—	—	—
Vagonetti da sterro, da ferrovie aeree (teleferiche), smontati o no	43	68	71	—	—
Valigie	41	—	—	—	—
Vallonea	46	72	76	—	—
Valvole elettriche.	41	61	—	—	—
— per macchine, per condotte d'acqua, per pompe, per pneumatici, ecc.	42	63	64	—	—
— termoioniche	41	61	—	—	—
Vanghe	45	74	75	—	—
Varechina — *vedi* Liscivie.					
Vasche (comprese quelle da bagno):					
a) di cemento, di pietra	45	67	72	—	—
b) di ferro anche verniciate, zincate o smaltate e di zinco	43	68	70	—	—
c) di maiolica, di marmo, di porcellana	43	65	69	—	—
Vaselina:					
a) impura	44	68	70	—	—
b) pura	41	—	—	—	—
La vaselina pura si distingue da quella impura, in quanto la prima è bianca o gialla ed assolutamente inodora e la seconda è nericcia, e, distesa sulla carta, è gialla verdognola.					
Vasi da fiori di terra cotta	45	71	75	—	—
— altri — *vedi* la voce della materia di cui sono fatti.					
Vassoi di cartone	41	63	64	—	—
— altri — *vedi* Lavori non nominati della materia di cui sono fatti.					
Vecce	46	—	74	—	902
Velluti — *vedi* Tessuti non nominati.					

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Velocipedi (bicicli, tricicli, quadricicli, tandem, ecc.) e loro parti non nominate	41	61	—	—	—
Ventilatori	41	61	—	—	—
Ventole da fornelli	43	—	—	—	—
Ventresca di maiale, salata	45	71	74	—	—
Verde di Schweinfurt — *vedi* All. 7, categ. 3ª:					
a) in botti, barili o sacchi	43	65	66	—	—
b) altrimenti imballato	41	60	—	—	—
Verdi (materie coloranti)	41	61	—	—	—
Verdure — *vedi* Ortaggi.					
Vergella — *vedi* Ferro.					
Vermut, anche con china:					
a) in botti, barili, carri serbatoi	47	74	77	—	—
b) in damigiane o in fiaschi riposti in ceste o casse	44	71	75	—	—
c) altrimenti imballato	43	65	70	—	—
— medicinale o misto con sostanze medicinali, esclusa la china	41	61	—	—	—
Vernici non nominate anche a smalto — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1, 8ª e 9ª	41	61	—	—	—
Verricelli (arganelli orizzontali)	43	65	66	—	—
Vesciche:					
a) fresche o salate — *vedi* All. 7, categ. 1ª	46	74	75	—	—
b) secche	42	—	—	—	—
Vestimenti militari, fuori uso	44	68	—	—	—
S'intendono capi di vestiario usati che l'amministrazione militare aliena, sebbene ancora in discreto stato. Per i vestimenti in genere logori e non più servibili — *vedi* la nota alla voce Stracci.					
Vetrate	43	66	71	—	—
Telai di legno o ferro, forniti di vetri e da servire per chiusura delle finestre, delle porte ecc. L'amministrazione non risponde della rottura dei vetri					
Vetriolo bianco (solfato di zinco)	44	68	69	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Vetro					
Vetro: bicchieri o tazze comuni per birra con coperchio di metallo comune	43	68	71	—	—
— Cattedrale	42	66	70	—	—
— conterie o perle di Venezia	43	64	66	—	—
— per lavori di conterie	44	68	71	—	—
— filato	41	62	63	—	—
Filamenti sottilissimi di vetro bianco o colorato.					
— lana	47	—	75	—	—
— in lastre piane, curve od ondulate:					
a) colorate, molate (cioè con spigoli smussati) incise, smerigliate, decorate o ricoperte su una superficie di materia colorata, da specchio, stagnate, argentate od amalgamate, e lastre dipinte	42	66	70	—	436 (1)
Le lastre non incassate sono escluse dal trasporto.					
b) altre	43	67	71	—	436 (2)
Cadono nella voce *lastre altre*, anche le lastre rinforzate con rete metallica incorporatavi nell'atto stesso del getto e quelle con superficie a rilievi (righe, losanghe, fregi, ecc.) ottenuti parimente nell'atto della fabbricazione, sempre che, beninteso, non siano colorate, ricoperte di materia colorata, ecc., nel qual caso seguono il trattamento stabilito sub *a*).					
— macinato	47	—	77	78	—
— rottami	47	77	80	—	—
— tegole	44	68	71	—	—
— tubi a serpentino	42	—	—	—	—
— tubi altri, compresi quelli per lampade (cartocci)	42	66	70	—	—
— lavori non nominati	42	66	70	—	—
— d'antimonio	41	—	—	—	—
— solubile	45	—	72	73	—
Vetri per occhiali, apparecchi d'ottica, da orologi, in pezzi, forati da lampadari e simili	41	61	—	—	—
infrangibili fatti di resine artificiali	42	65	—	—	—

(1) Applicabile soltanto alle lastre smerigliate misuranti in lunghezza e larghezza riunite fino a 250 centimetri.
(2) Applicabile soltanto alle lastre misuranti in lunghezza e larghezza riunite fino a 250 centimetri.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Vimini	46	73	75	—	—
Per quelli allo stato secco — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.					
Vinacce (avanzi della distillazione delle)	48	—	81	—	—
Vinaccia (ammasso di vinaccioli, graspi e bucce dell'uva spremuta)	47	75	80	—	902
Vinaccioli (semi dell'uva)	47	74	77	—	902
— spremuti, ossia risultanti dalla estrazione dell'olio	48	—	81	—	902
— (farina di)	46	73	76	—	—
— (formelle di) spremuti	47	75	81	—	902
Vino					
Vino anche chinato:					
a) di produzione nazionale:					
1. in botti, barili, carri serbatoi	47	74	77	—	409 A B, 907
2. in damigiane, ovvero in fiaschi riposti in ceste o casse	44	71	75	—	409 A(1), 907
3. in pelli o in otri riposti in ceste o casse	45	74	77	—	—
b) di produzione estera:					
1. in botti, barili, carri serbatoi	45	71	74	—	—
2. in damigiane, ovvero in fiaschi riposti in ceste o casse	43	67	71	—	—
— in bottiglie:					
a) di produzione nazionale	43	65	70	—	—
b) di produzione estera	41	61	—	—	—
— o mosto alcolizzato e vino cotto o concentrato:					
a) contenente fino al 25 % in peso d'alcole — *come* Vino.					
b) contenente oltre il 25 % in peso d'alcole — *come* Alcole etilico — *vedi* All. 7, categ. 8ª	—	—	—	—	—
Quello spedito in bottiglie di vetro o di terra cotta, racchiuse in casse non eccedenti ciascuna il peso lordo di kg. 60, non è soggetto alle disposizioni dell'Allegato 7.					
I vini non sono accettati in botti e barili con tappi sporgenti, salvo che non siano in istato di fermentazione. I tappi debbono essere tagliati a perfetto livello del fusto e coperti con lastra di latta debitamente inchiodata.					
— medicinale o misto con sostanze medicinali, esclusa la china; vino misto con uova	41	61	—	—	—

(1) Applicabile anche al vino in fiaschi sciolti.

NOMENCLATURA DELLE COSE	TARIFFA ORDINARIA N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Vischio o pania	41	—	—	—	—
Viti d'Archimede	42	63	64	—	—
Vivagni di panno — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	44	67	71	—	—
Vomeri	45	74	75	—	—
W					
White spirit — *vedi* All. 7, categ. 9ª	43	66	68	—	—
X					
Xantogenato di potassio — *vedi* All. 7, categ. 8ª	42	65	67	—	—
Xilolite o legno artificiale (lastre, tavole, quadrelli e tegole di)	45	70	73	—	902
Xilolo — *vedi* All. 7, categ. 9ª	43	65	—	—	—
Z					
Zafferano (droga)	41	61	—	—	—
Zangole:					
a) senza meccanismi	44	—	—	—	—
b) con meccanismi	42	63	64	—	—
Zappe e zapponi	45	74	75	—	—
Zenzero (droga)	41	61	—	—	—
Zibibbo	44	71	75	—	406 (1), 901 (1)
Zinco e sue leghe					
Avanzi della fusione e della depurazione delle scorie	48	—	80	—	—
Ceneri	47	74	78	—	—
Si intendono quelle provenienti sia dall'arrostimento dei minerali di zinco (calamina, blenda, smitsonite) sia dai camini dei forni di fusione.					

(1) Applicabile soltanto al prodotto secco.

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Segue: ZINCO E SUE LEGHE.					
Chiodi e viti	44	69	73	—	—
Filo e verghe di qualsiasi sezione o sagoma	44	68	71	—	—
Gronde	43	68	71	—	—
Lamiere, lastre e fogli greggi	45	72	76	—	—
— e fogli tagliati a misura per lavori, o bucati, traforati, piegati, curvati, impressi a rilievo, levigati, graniti, ramati, cromati, ottonati, verniciati, nichelati o ricoperti di rame o di ottone, e simili	44	69	73	—	—
La lamiera ed i fogli tagliati o raffilati di forma rettangolare si classificano come greggi. Quelli di forma diversa (circolare, triangolare, quadrangolare, pentagonale, esagonale, ecc.) si considerano tagliati a misura per lavori, ecc.					
Lavori non nominati di filo, di lamiera, di lastre o di fogli	43	67	68	—	—
— altri	41	61	—	—	—
Limatura e tornitura	47	74	78	—	—
Per quella unta od intrisa di grasso, di vernice o di resina — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
Lingotti, pani, masse catodiche	46	73	76	—	901
Metallina	47	74	78	—	—
È il prodotto della prima fusione del minerale composto principalmente di solfuri.					
Paglia o truciolo per pulire i pavimenti	44	69	74	—	—
Polvere — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	45	71	75	—	—
È costituita da polvere finissima di color cenerino, composta di zinco metallico, ossido e carbonato di zinco e di impurità.					
Ritagli, cioè cascami o scarti della lavorazione	45	72	76	—	—
— in destinazione alle fonderie	47	74	78	—	901
Rottami	47	74	78	—	901
Schiume e scorie	47	74	78	—	—
Per schiume si intendono i residui dei bagni di zincatura.					
Tegole	43	68	71	—	—
Tubi e loro pezzi di congiunzione:					
a) a serpentino	43	67	68	—	—
b) altri	43	68	70	—	—
Verghe — *vedi* Filo.					
Zinchi per pile (lastre di zinco curvate e fornite di filo di rame) — *vedi* Elettrodi di zinco, rame, ecc.					
Zincotipie	41	61	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE COSE	Tariffa ordinaria N. 301 — Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe eccezionali
Segue: ZINCO E SUE LEGHE.					
Zinco etile e zinco metile anche in soluzione in etere — *vedi* All. 7, categ. 10ª gr. 2	41	—	—	—	—
Zoccoli per calzature:					
a) di solo legno	44	68	71	—	—
b) con tomaio di cuoio e pianta di legno	43	63	—	—	—
Zolfo (minerale di):					
a) in masse od allo stato polverulento (sterro)	47	—	79	80	901
b) macinato — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	47	—	77	—	901
— (fiori di) o zolfo sublimato — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	45	—	72	—	901
— (genisi di) (terra residuata dalla fusione del minerale di zolfo) destinato al consolidamento di piattaforme stradali e di piazzali	48	—	86	—	—
— in cannoli — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	45	—	72	—	901
— greggio o raffinato in pani o in pezzi, anche misti con polvere di zolfo — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	45	—	76	—	433 (1) 901
— in polvere, anche ramato — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	45	69	72	—	901
— (sterro di) — *vedi* Zolfo (minerale di).					
— vegetale o licopodio	41	—	—	—	—
Zucche — *vedi* Ortaggi.					
Zucchero:					
a) comune	43	65	70	—	—
b) greggio	44	71	74	—	413 B
Si considerano greggi gli zuccheri in cristalli, granuli o polvere, con colorazione dal biondo-chiaro al rosso-bruno marrone, che si presentano sempre attaccaticci per modo che compressi conservano traccia dell'impronta ricevuta. Oltre a ciò essi hanno generalmente odore più o meno forte di melazzo, ed esposti all'aria assorbono facilmente l'umidità. Tutti gli zuccheri che non corrispondono alle caratteristiche suindicate, si intendono compresi nella voce « Zucchero comune ».					
c) candito	41	—	—	—	—
d) di fecola (glucosio solido)	42	66	68	—	—
e) di latte	41	—	—	—	—
— invertito	42	66	68	—	—

(1) Applicabile soltanto allo zolfo greggio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3103552) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 10